

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ELETTRICA

TESI DI LAUREA MAGISTRALE

CONCESSIONI PER GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE IN ITALIA ED IN PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Evoluzione normativa, concorrenza e gestori degli impianti

RELATORE: PROF. ARTURO LORENZONI DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA

LAUREANDO: RICCARDO DELLADIO

ANNO ACCADEMICO 2010-2011

" L'acqua sale ogni giorno un po' e ingoia un boccone dopo l'altro, quello che fu, sino a qualche mese fa, il borgo di Stramentizzo"

Da un articolo del quotidiano "Alto Adige", 18/06/1956

INDICE

Sommario	pag. 9
Introduzione	pag. 11
1. Evoluzione normativa	pag. 19
1.1 Premessa	pag. 19
1.2 Normativa italiana	pag. 19
1.2.1 Primi utilizzi delle derivazioni	pag. 19
1.2.2 Sviluppo intensivo delle derivazioni	pag. 26
1.2.3 Testo unico sull'acqua e gli impianti elettrici	pag. 30
1.2.4 Remunerazione delle Comunità montane	pag. 33
1.2.5 Ulteriore evoluzione normativa	pag. 33
1.2.6 Istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica	pag. 34
1.2.7 Istituzione del Servizio Nazionale Dighe	pag. 36
1.2.8 Legge Galli: pubblicità delle acque	pag. 38
1.2.9 Primi passi verso la liberalizzazione del mercato elettrico	pag. 40
1.2.10 Trasferimento funzioni alle Regioni ed agli Enti locali	pag. 41
1.2.11 Decreto Bersani: recepimento della Direttiva 96/92/CE	pag. 42
1.2.12 Modifica dell'articolo 117 della Costituzione	pag. 44
1.2.13 Rendite catastali sugli immobili	pag. 46
1.2.14 Modalità di esecuzione delle gare di assegnazione	pag. 47
1.2.15 Ultimi sviluppi normativi	pag. 48
1.3 Normativa provinciale o nazionale a valenza locale	pag. 51
1.3.1 Leggi sulle acque e sulle attività elettriche in Tirolo	pag. 51
1.3.2 Statuto di Autonomia	pag. 54
1.3.3 Trasferimento del Demanio idrico provinciale	pag. 56
1.3.4 Trasferimento delle competenze in materia di energia	pag. 56
1.3.5 Recepimento del D.P.R. 235/1977	pag. 57
1.3.6 Delega delle funzioni per le grandi concessioni	pag. 59
1.3.7 Istituzione dell'Agenzia Provinciale per l'Energia	pag. 62
1.3.8 Ultimi sviluppi normativi	pag. 63
1.3.9 Impianto di San Floriano	pag. 65
1.4 Normativa europea	pag. 65
1.4.1 Liberalizzazione del mercato elettrico	pag. 65
1.4.2 Promozione delle fonti rinnovabili	pag. 66
1.4.3 Libertà di stabilimento	pag. 67
2. Ricorsi e sentenze	pag. 69
2.1 Corte costituzionale	pag. 69
2.1.1 Sentenza n. 533 del 20 dicembre 2002	pag. 69
2.1.2 Sentenza n. 133 del 6 aprile 2005	pag. 70

2.1.3 Sentenza n. 378 del 14 novembre 2007	pag. 71
2.1.4 Sentenza n. 1 del 14 gennaio 2008	pag. 74
2.1.5 Sentenza n. 443 del 29 dicembre 2008	pag. 76
2.1.6 Sentenza n. 296 del 13 novembre 2009	pag. 77
2.1.7 Ricorsi n. 102 e 106 del 2010	pag. 78
2.2 Commissione delle Comunità Europee	pag. 79
2.2.1 Parere motivato n. C(2004)30 del 7 gennaio 2004	pag. 79
2.2.2 Lettera di Costituzione in mora n. C(2011) 1450 def. del 14 marzo 2011	pag. 82
2.3 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust)	pag. 83
2.3.1 Osservazione n. AS233 del 21 marzo 2002	pag. 83
2.3.2 Osservazione n. AS730 del 23 luglio 2010	pag. 84
2.3.3 Osservazione n. AS680 del 16 aprile 2010	pag. 85
3. Gestione delle concessioni in Italia	pag. 87
3.1 Sistema elettrico italiano attuale	pag. 87
3.1.1 Panorama idroelettrico italiano	pag. 88
3.1.2 Iter burocratico per la realizzazione di una grande derivazione	pag. 91
3.2 Sviluppo ed evoluzione dell'idroelettrico in Italia	pag. 92
3.3 Concorrenza nel sistema elettrico	pag. 98
3.4 Opzioni attuali per la gestione delle concessioni	pag. 100
3.5 Imposta comunale sugli immobili	pag. 102
3.6 Fonti rinnovabili	pag. 102
3.6.1 Certificati verdi	pag. 103
3.6.2 Mercato dei certificati verdi	pag. 103
3.7 Certificazione Ch2oice (Certification for Hydro: Improving Clean Energy)	pag. 104
4. Concessioni in Provincia di Trento	pag. 105
4.1 Influenze dell'autonomia sulla gestione delle derivazioni	pag. 105
4.2 Panorama idroelettrico trentino	pag. 106
4.3 Sviluppo ed evoluzione dell'idroelettrico in Trentino	pag. 107
4.4 Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche	pag. 115
4.5 Ufficio Grandi Derivazioni Idroelettriche	pag. 116
4.6 Accordi con altri Enti pubblici	pag. 116
4.6.1 Accordo con la Regione Veneto	pag. 116
4.6.2 Accordo con la Regione Lombardia	pag. 118
4.7 Opzioni attuali per la gestione delle concessioni	pag. 119
4.8 Principali gestori delle concessioni	pag. 120
4.8.1 Enel S.p.A. ed Edison S.p.A.	pag. 120
4.8.2 Dolomiti Energia S.p.A.	pag. 121
4.8.3 Primiero Energia S.p.A.	pag. 123
4.8.3.1 Analisi finanziaria di Primiero Energia S.p.A.	pag. 126
4.8.3.2 Investimenti	pag. 129
4.8.4 Hydro Dolomiti Enel S.r.l.	pag. 130
4.8.4.1 Vendita di energia nel 2010	pag. 131
4.8.4.2 Analisi finanziaria di Hydro Dolomiti Enel S.r.l.	pag. 132

4.8.4.3 Rapporti con altre società	pag. 137
4.8.4.4 Investimenti	pag. 139
4.8.5 Dolomiti Edison Energy S.r.l.	pag. 140
4.8.5.1 Vendita di energia nel 2010	pag. 141
4.8.5.2 Analisi finanziaria di Dolomiti Edison Energy S.r.l.	pag. 142
4.8.5.3 Rapporti con altre società	pag. 145
4.8.5.4 Investimenti	pag. 145
4.9 Benefici per la Provincia autonoma di Trento	pag. 146
4.10 Agenzia Provinciale per l'Energia	pag. 147
4.11 Canoni aggiuntivi e canone ambientale	pag. 149
4.12 Imposta comunale sugli immobili	pag. 153
5. Il caso San Floriano	pag. 155
5.1 L'impianto	pag. 155
5.2 Il problema	pag. 161
5.3 La soluzione del problema	pag. 162
5.4 Società mista e rilascio della concessione	pag. 167
Conclusioni	pag. 169
Ringraziamenti	pag. 173
Appendici	pag. 175
A.1 Regio Decreto 1775/1933	pag. 175
A.2 Decreto Legislativo 79/1999	pag. 186
A.3 Decreto del Presidente della Repubblica 670/1972	pag. 190
A.4 Legge della Provincia autonoma di Trento 4/1998	pag. 195
A.5 Concessioni per grandi derivazioni idroelettriche in Trentino (al 21/12/	/2010) pag. 200
A.6 Impianti di produzione compresi nelle concessioni in Trentino (al 21/1	2/2010) pag. 201
Normativa e bibliografia	pag. 203
B.1 Normativa nazionale	pag. 203
B.2 Normativa provinciale (Trento) o nazionale a valenza locale	pag. 206
B.3 Normativa europea	pag. 209
B.4 Sentenze, osservazioni, pareri, delibere, note e ricorsi (ecc.)	pag. 209
B.5 Bilanci societa'	pag. 210
B.6 Siti internet	pag. 211
B.7 Libri, riviste, articoli di giornale e documentazione varia	pag. 211

SOMMARIO

L'acqua è da sempre una risorsa indispensabile per qualsiasi civiltà. Non stupisce, quindi, che sia stata una delle prime forze motrici ad essere utilizzata per generare elettricità e che tutt'ora svolga un ruolo importante nel parco energetico di una Nazione. La tesi in oggetto verte sul rilascio o il rinnovo delle concessioni per le grandi derivazioni idroelettriche, vale a dire sulle modalità con cui una società può diventare gestore di una centrale, o di un insieme di centrali, di questo tipo.

In tal senso in questo lavoro si è innanzitutto preso in esame l'intero quadro normativo vigente, sia a livello europeo e nazionale che in Provincia di Trento, in maniera tale da ricostruire la cronistoria che ha portato all'assetto attuale. Particolare attenzione è stata riservata ai diversi ricorsi e alle numerose sentenze che hanno coinvolto la Commissione europea e la Corte costituzionale. Successivamente si è analizzato lo stato odierno del settore elettrico ed idroelettrico in particolare, ripercorrendo le tappe storiche fondamentali che hanno portato, a partire dalla prima centrale idroelettrica italiana, alla recente liberalizzazione del mercato ed alle problematiche che ne sono derivate.

Si è inoltre approfondito il concetto di concorrenza nel mercato elettrico con particolare riferimento all'assegnazione delle concessioni per le grandi derivazioni e ai possibili conflitti di interesse che potrebbero insorgere quando l'ente rilasciante la concessione sia socio direttamente o indirettamente della società che la riceve.

Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, l'attenzione è stata focalizzata sulla particolare modalità di gestione mista pubblico-privato o completamente pubblica che attualmente caratterizza l'esercizio degli impianti trentini, soffermando l'analisi sul caso particolare dell'impianto di San Floriano (Provincia di Bolzano), degno di nota perché situato a cavallo delle due Province autonome e quindi oggetto di un contenzioso durato diversi anni e conclusosi solamente nel 2010.

La ricerca effettuata ha messo in evidenza la grande complessità normativa, modificata nel tempo, riguardante le concessioni per grandi derivazioni, sia dal punto di vista del rilascio delle concessioni sia sotto il profilo degli obblighi e dei vincoli relativi al normale esercizio dell'attività di produzione. E' apparso chiaro come la gestione di un impianto che sfrutti la risorsa idrica sia estremamente remunerativo, ma soprattutto come sia strategico nell'ottica di un Ente locale impegnato a preservare l'ambiente e a garantire ricadute finanziarie a favore della popolazione residente.

Il presente lavoro non mira a trattare in modo esaustivo una tematica complessa ed articolata come questa. L'obiettivo è piuttosto quello di fornire una panoramica generale dell'attuale metodologia con cui vengono rilasciate e gestite le concessioni in Italia ed in modo particolare in Provincia autonoma di Trento, così da evidenziare quanto l'energia idroelettrica abbia contribuito e possa concorrere allo sviluppo sociale ed economico del Paese e di questo territorio.

INTRODUZIONE

Sono da considerare grandi derivazioni ad uso idroelettrico tutte le strutture facenti parte di centrali idroelettriche con potenza nominale media di concessione maggiore o uguale a 3 MW (Mega-Watt). Tali centrali sono caratterizzate da imponenti opere civili, idrauliche ed elettromeccaniche, che vanno inevitabilmente a modificare in maniera più o meno invasiva il territorio in cui sono installate. La presenza del serbatoio di accumulo delle portate affluenti, incrementa enormemente il valore dell'impianto, perché permette di produrre l'energia elettrica nelle ore di punta, quando il prezzo dell'energia è massimo. Una spettacolare opera di accumulo è quella riportata in figura I.1.




Fig. I.1 – Diga e Lago di Forte Buso [foto di Luca Pedrotti]

Il funzionamento di un impianto idroelettrico è estremamente semplice: l'acqua, dopo aver percorso le condotte forzate¹, raggiunge la turbina, particolare macchinario che permette di convertire l'energia potenziale gravitazionale posseduta dall'acqua stessa in energia meccanica di rotazione. La

^{1.} Gli impianti ad acqua fluente non sono solitamente dotati di condotte forzate.

girante della turbina è collegata tramite un albero ad un alternatore, un particolare macchinario in grado di convertire l'energia meccanica in energia elettrica. Uno schema di funzionamento molto semplice è riportato in figura I.2:




Fig. I.2 – Schema di funzionamento di un impianto idroelettrico [215]

La potenza elettrica prodotta da un impianto è ricavabile dalla nota relazione

$$P = \eta 9.81 \ Q \ H \ [kW]$$
 (Introduzione.1)

con

η: rendimento dell'insieme turbina – alternatore;

Q: portata d'acqua derivata in metri cubi al secondo;

H: salto motore in metri².

Dighe, invasi e condotte forzate hanno notevolmente segnato il paesaggio delle vallate alpine ed appenniniche fin da subito dopo la Prima Guerra Mondiale, quando l'Italia aveva la necessità di produrre energia a basso costo per favorire la ripresa economica. Le comunità montane furono le sole a ritrovarsi penalizzate dagli impianti, perché dotate di scarso potere decisionale in merito al posizionamento e al riempimento degli invasi, e costrette ad inchinarsi sempre agli interessi della Nazione, anche quando ciò comportava il sacrificio della storia e della cultura locali, nonché degli stessi insediamenti abitativi che, poco a poco, venivano sommersi dall'acqua.

Nel secondo dopoguerra il numero gli impianti idroelettrici aumenta in modo esponenziale, incidendo sul territorio in termini di paesaggio, di circolazione idrica superficiale e sotterranea, di microclima. Importanti ripercussioni si sono avute anche e soprattutto sulle popolazioni residenti: in senso positivo perché questo settore ha portato con sé lavoro e reddito grazie al massiccio impiego della manodopera locale soprattutto durante il periodo della grande depressione post–bellica; ma gli effetti furono anche negativi a causa dei tanti incidenti ed infortuni talvolta mortali registrati durante i lavori, specialmente per la costruzione delle lunghissime gallerie scavate a mano o con esplosivo: tra gli anni cinquanta e sessanta si contano ben 32 morti e tra i 6.000 ed i 7.000 infortuni all'anno riconducibili sia ad incidenti che alla silicosi dovuta alla respirazione delle polveri di scavo [208, 193].

L'energia idroelettrica, il cosiddetto carbone bianco, abbondantemente disponibile nelle zone alpine, sembrava potesse contribuire a ridurre il divario economico esistente tra le comunità residenti

Il salto motore è pari alla differenza tra la quota del pelo libero superiore e quella del pelo libero inferiore al gruppo, detratto il valore delle perdite di carico (equivalente in metri delle perdite in condotta forzata e in tutti gli organi di distribuzione).

in quelle aree e le più sviluppate popolazioni della pianura, dando impulso all'economia e migliorando la qualità della vita nelle località di montagna. Si pensava cioè che questa risorsa, capace di assicurare sostegno alle attività produttive, ai trasporti, all'illuminazione elettrica, avrebbe accelerato il processo di modernizzazione di chi abitava nelle regioni alpine, permettendone l'emancipazione dall'arretratezza dovuta alla mancanza del carbone e delle macchine a vapore.

Il sogno non si realizzò, se non in minima parte, perché i grandi gruppi finanziari dell'epoca intravidero nelle vallate alpine grandi opportunità di investimento e si accaparrarono quindi la maggior parte delle concessioni per derivare acqua. In tal modo fu ad essi possibile produrre ingentissime quantità di energia elettrica diventandone successivamente esportatori verso la Pianura Padana, senza minimamente tener conto delle necessità delle popolazioni locali. Inoltre, il più tradizionale e consolidato affidamento al carbone e al gas, cui va aggiunta una certa diffidenza verso la corrente elettrica limitarono inizialmente lo sviluppo dell'elettricità presso le popolazioni locali, anche a causa della non standardizzazione degli impianti elettrici, rendendo piuttosto improvvisate le installazioni.

Quando, in seguito, anche nei territori di montagna l'energia elettrica venne maggiormente utilizzata, i motori elettrici si diffusero solamente nelle industrie tessili o nell'artigianato locale per la movimentazione dei macchinari. Nelle pianure e nelle valli a bassa quota si svilupparono invece nuove industrie elettrochimiche, elettrometallurgiche ed elettrosiderurgiche. Questi stabilimenti e gli impianti produttivi utilizzati richiedevano elevati quantitativi di energia che poteva essere fornita solamente dagli impianti idroelettrici: erano quindi necessarie lunghe linee di trasmissione per portare l'energia dalle alte valli alpine alle pianure. L'utilizzo eccessivo della risorsa ed il grande impatto paesaggistico degli invasi penalizzarono enormemente le comunità locali, che non venivano in alcun modo risarcite del danno subito. Solo dal 1953 in poi, con l'istituzione dei sovracanoni per i Bacini Imbriferi Montani, vi fu un ristoro per le popolazioni locali.

Dall'energia idroelettrica della prima metà del secolo si è passati gradualmente all'energia termoelettrica fino ad arrivare al giorno d'oggi ad una preponderanza, nel parco di produzione mondiale, di centrali utilizzanti combustibili fossili, come si può vedere dalla figura I.3 (dati 2008, valori in TWh):




Fig. I.3 – Produzione di energia elettrica a livello mondiale [214]

Si può notare come quasi l'80% dell'energia sia prodotta utilizzando fonti fossili (carbone, petrolio, gas naturale). E' preoccupante constatare che i consumi energetici di un mondo sempre più bisognoso di energia non potranno fare altro che aumentare, soprattutto in ragione della enorme e crescente richiesta dei Paesi in via di sviluppo. In figura I.4 si riportano gli andamenti dei consumi mondiali, in milioni di miliardi di Btu (1 Britsh Thermal Unit = 1055,06 Joule), nel corso degli anni:




Fig. I.4 – Consumi mondiali di energia [200]

Questo scenario appare particolarmente inquietante se si prende in considerazione la sostenibilità (proporzione costante tra disponibilità di energia, protezione ambientale, sviluppo economico) con cui si produce l'energia che si consuma. I problemi legati alle emissioni di gas serra, all'esaurimento delle riserve di combustibile fossile, all'instabilità dei prezzi, al deficit di democrazia nei paesi dotati di grandi risorse nel sottosuolo, non delineano prospettive incoraggianti e impongono il perseguimento di politiche energetiche sempre più orientate ad investire nelle fonti alternative e rinnovabili. In questa ottica l'energia idroelettrica si delinea come una risorsa indispensabile e, per il momento, insostituibile ai fini di un rientro nei limiti della compatibilità nella convivenza tra Uomo e Pianeta. Da sola, infatti, l'energia idroelettrica rappresenta circa il 90% dell'energia prodotta a livello mondiale da fonti rinnovabili [208]. Per dare un'idea della consistenza del parco idroelettrico mondiale, basta considerare la produzione idroelettrica lorda (GWh) nei 15 Paesi dell'Unione Europea del 2009, riportata in figura I.5:



Fig. I.5 – Produzione di energia idroelettrica nei paesi dell'Unione [216]

Si può notare la buona posizione dell'Italia, collocata al terzo posto dopo Svezia e Francia. Per quanto riguarda i Paesi industrializzati, l'energia idroelettrica è da ritenere un settore quasi completamente maturo. Si stima che in Europa circa il 90% dei corsi d'acqua sia stato modificato rispetto agli alvei naturali, o per utilizzi idroelettrici, o per irrigazione, o per proteggere da esondazioni le popolazioni e i territori locali. Nel 2005 gli impianti installati in tutto il mondo avevano una potenza efficiente³ pari a 862 GW (17,72 GW nella sola Italia, che si posizionava al primo posto in Europa) [208, 216]. Gli sviluppi futuri dell'utilizzo di questa tecnologia potranno, quindi, seguire due filoni distinti. Nei paesi industrializzati, dove la maggior parte dei corsi d'acqua sono già utilizzati e non sono più consentite (se non in rari casi) installazioni di nuove grandi derivazioni, bisognerà puntare sulla realizzazione di piccole derivazioni, che sfruttino o i Deflussi Minimi Vitali rilasciati per legge dalle grandi dighe oppure direttamente piccoli corsi d'acqua (senza la costruzione di sbarramenti e invasi).

Nei paesi emergenti invece sarà possibile realizzare grandiosi progetti idroelettrici che permetteranno alle popolazioni locali di allinearsi al progresso tecnologico del resto del Mondo non solo attraverso l'energia elettrica prodotta ma anche mediante il controllo delle piene, la disponibilità di acqua potabile fornite dai bacini e la richiesta di manodopera che queste costruzioni comportano. Non va dimenticato, comunque, che tutto ciò potrà avere effetti anche molto negativi, come sconvolgimenti del paesaggio e gravi disagi arrecati alle popolazioni locali, spinte ad andarsene per fare spazio agli invasi. A tale riguardo è il caso di ricordare l'enorme centrale delle Tre Gole, sul fiume Yangtze in Cina, che grazie a ventisei turbine Francis erogherà 18,2 GW formando un lago artificiale la cui grandezza costringerà l'evacuazione di circa 1,2 milioni di persone [208].

A supervisionare la realizzazione di queste imponenti opere di ingegneria saranno l'International Hydropower Association (IHA) e l'International Commission on Large Dams (ICOLD), soggetti incaricati sia di analizzare i progetti migliori sia di occuparsi della costruzione degli stessi avvalendosi delle più avanzate tecnologie disponibili. Il tutto, senza trascurare i problemi ambientali e sociali che impianti idroelettrici di tali dimensioni implicano. Attualmente sono in fase di progettazione o costruzione impianti idroelettrici per una potenza efficiente di 108 GW [208].

E' importante sottolineare che il riscaldamento globale, il ritiro dei ghiacciai, la riduzione delle precipitazioni e la siccità un domani potrebbero condizionare i prelievi di acqua dai serbatoi montani, divenuti preziosi per l'irrigazione o per i consumi umani. Questo potrebbe limitare significativamente le portate disponibili per gli impianti idroelettrici, condizionando la quota parte relativa alla fonte idrica all'interno del panorama di produzione di energia elettrica a livello mondiale.

Oltre alla dipendenza dalle precipitazioni, gli impianti idroelettrici soffrono di un importante problema: l'impatto ambientale. Se la visione degli sbarramenti che essi richiedono può apparire in contrasto con il paesaggio naturale e l'ecosistema circostante, in realtà il vero danno ambientale provocato dagli impianti consiste nella digressione dell'acqua da un bacino imbrifero ad un altro, in quanto i territori a valle della derivazione vengono privati di un sostanziale quantitativo di risorse idriche per l'agricoltura, per la popolazione nonché delle funzioni naturali di depurazione. Si riscontra inoltre una modifica del microclima con conseguente aumento della vegetazione a valle dello sbarramento che non permette il corretto deflusso in caso di piena. Ancora: le acque utilizzate dalle centrali vengono fatte decantare nei bacini, dove prima scorrevano libere, determinando una riduzione dei microorganismi in sospensione necessari all'alimentazione di molti pesci. Infine, generalmente si verifica un consistente disboscamento per destinare molte aree ad edifici, a condotte forzate, ad elettrodotti e alle strade di accesso.

Alcuni esempi di danno ambientale procurato dalla presenza e dall'attività degli impianti idroelettrici in Trentino sono il fiume Sarca, in secca, o quasi, per molti mesi all'anno, i Laghi di Santa Massenza e Toblino, sensibilmente raffreddati con conseguente perdita di flora e fauna, il Lago di Santa Giustina, che ha cambiato il clima della Val di Non (aumentando notevolmente il livello di

^{3.} Per potenza efficiente si intende la massima potenza elettrica erogabile con continuità per un periodo sufficientemente lungo, supponendo che tutte le parti dell'impianto funzionino in condizioni ottimali.

umidità), la Diga di Stramentizzo, la cui digressione verso l'Adige ha inaridito il corso del torrente Avisio in Val di Cembra.

Per mitigare gli effetti della privazione d'acqua a valle degli sbarramenti, si è introdotto il concetto di Deflusso Minimo Vitale (DMV), una quantità minima d'acqua da rilasciare a valle della diga per assicurare la vita della fauna e flora e gli utilizzi umani essenziali. Inoltre è diffuso l'obbligo a carico del concessionario di ripopolare annualmente la fauna ittica a monte della derivazione, compensando quindi la mancata migrazione di pesci a monte dello sbarramento per la fase riproduttiva.

Accanto a queste non trascurabili implicazioni negative, è opportuno segnalare i molteplici pregi e i cospicui vantaggi derivanti dallo sfruttamento della risorsa idrica a scopo energetico nell'ambito di un territorio di montagna. In primo luogo si riscontra una robustezza strutturale degli impianti: edifici, dighe, macchinari possono essere eserciti 24 ore su 24, 365 giorni all'anno senza alcun grave problema, purché si effettui la corretta manutenzione ordinaria. In secondo luogo il rendimento di un impianto idroelettrico è il più alto tra tutti i tipi di impianti per la produzione di energia elettrica: i valori normali si attestano sul 90% (considerando il rendimento in cascata di tutti i componenti, dalla turbina al generatore e tenuto conto delle perdite di carico nelle condotte) a differenza degli impianti termoelettrici (carbone e olio combustibile) che raggiungono a fatica il 45%, degli impianti turbogas a ciclo combinato (quasi il 60%), degli impianti eolici (35%) e degli impianti fotovoltaici (15%) [208, 235]. Va inoltre ricordata la preziosa funzione di laminazione delle piene effettuata dagli invasi, che regolarizzano le portate dei corsi d'acqua ed evitano quindi gli straripamenti.

Altro beneficio prodotto da un impianto idroelettrico è la disponibilità della fonte primaria di energia. L'acqua è infatti un bene disponibile in quantità abbondanti, seppure con una distribuzione non omogenea, e non è influenzata dalle fluttuazioni dei mercati economici. Inoltre, è presente normalmente sul territorio ove è installata la centrale, svincolando la Nazione da costose importazioni. Particolare fondamentale di una centrale idroelettrica è la possibilità di modulare a piacimento la potenza erogata dal generatore, riuscendo così a seguire quasi in tempo reale le fluttuazioni del carico, ma soprattutto ad alimentare la rete nei momenti di punta della domanda, quando gli impianti termoelettrici o nucleari non sono sufficienti. Molto sfruttata è la possibilità di riportare l'acqua nei bacini a monte durante le ore notturne, quando l'energia delle centrali termoelettriche costa meno, riservandola per le ore di massimo prezzo dell'energia. Da ultimo, ma non certo in ordine di importanza anche dal punto di vista di una sensibilità ambientale oggi molto diffusa, gli impianti idroelettrici non causano emissioni inquinanti e contribuiscono significativamente alla realizzazione degli obiettivi del Protocollo di Kyoto⁴.

Per quanto riguarda il Trentino, la produzione di energia idroelettrica è in lento ma continuo aumento, analogamente al resto d'Italia, grazie alla realizzazione di piccoli impianti, ed alla sostituzione, in alcuni casi, delle turbine con altre caratterizzate da un rendimento maggiore. La costruzione di grandi derivazioni non è più permessa (secondo quanto disposto dal Piano Generale di Utilizzazione delle Acqua Pubbliche) ma la gestione degli impianti già presenti rappresenta la maggior parte dell'energia prodotta in Provincia.

L'intera storia dell'Autonomia speciale della Provincia di Trento è percorsa dal problema della gestione delle grandi derivazioni, a partire dallo Statuto di Autonomia fino alle ultime Norme di Attuazione. Già l'Assemblea Costituente (1946 – 1948) aveva attribuito alla Regione poteri decisionali e facoltà di veto riguardanti l'utilizzo del demanio idrico, ma è solo in tempi più recenti che tali prerogative sono state estese fino a rappresentare una ricaduta positiva per le comunità locali, rimarcando i tratti autonomistici della cultura e della gestione del territorio.

Da questa prima analisi si può comprendere come la risorsa idrica sia una risorsa vitale, insostituibile e finita, che attualmente assume i connotati di un bene con un proprio valore di mercato,

Il Protocollo di Kyoto è un accordo raggiunto dai Governi dei paesi industrializzati e di quelli in fase di transizione, ratificato nel dicembre 1997, per definire una strategia comune per la riduzione dell'effetto serra e lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.

introducendo quindi l'esigenza di avviare alcune riflessioni in merito alla commercializzazione ed alla privatizzazione nella gestione della stessa. Questa tesi analizzerà il quadro normativo ed i conflitti fra i diversi livelli istituzionali (europeo, nazionale e provinciale) che hanno portato alla situazione attuale di gestione delle concessioni idroelettriche per grandi derivazioni, tenendo in considerazione i vari aspetti legati alla tutela dell'ambiente e alle ricadute economiche sulle popolazioni interessate dagli impianti. La riflessione finale identificherà una possibile soluzione che tenga conto degli indirizzi dell'Unione Europea, ai fini del rilascio e della gestione delle concessioni.

Nel primo capitolo si è ripercorsa l'intera evoluzione normativa riguardante le grandi derivazioni idroelettriche, a partire dalle prime Leggi e dai Regi Decreti del Regno d'Italia della fine del diciannovesimo secolo. I paragrafi passano in rassegna le disposizioni relative alle derivazioni per opifici, le Norme tecniche e Circolari Ministeriali relative alla costruzione delle dighe e degli invasi, fino alle attuali Leggi e Decreti Legislativi riguardanti l'evoluzione del mercato elettrico (a partire dalle Direttive Europee) e alle ripercussioni che tale processo ha avuto sulla gestione ed il rilascio delle concessioni. Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, si è voluto mettere in evidenza la situazione amministrativa e legislativa ad iniziare dalle prime norme dedicate alle acque dell'Impero austroungarico, fino al secondo Statuto Speciale di Autonomia (1972) con le rispettive ed ultime Norme di attuazione. Norme che, tra l'altro, hanno trasferito beni e funzioni in materia di derivazioni alla Provincia.

Nel secondo capitolo è stata presa in esame la documentazione che reca le principali sentenze, i pareri e le segnalazioni della Corte costituzionale, della Commissione europea e dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che hanno punteggiato le vicende riguardanti le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, soffermando l'attenzione sulle ripercussioni che tali provvedimenti hanno avuto nella normativa italiana e della Provincia autonoma di Trento.

Nel terzo capitolo, si è riassunta la storia del comparto idroelettrico in Italia, dagli inizi del secolo scorso fino ai giorni nostri, passando per la nazionalizzazione e la seguente liberalizzazione dell'energia. A seguire, si è sviluppato il concetto di libero mercato elettrico e le conseguenti ripercussioni nell'intero sistema. Si è poi descritto l'attuale sistema nazionale di rilascio delle concessioni, alla luce delle nuove normative introdotte e delle sentenze emanate.

Nel quarto capitolo si è riassunta la storia del comparto idroelettrico in Trentino, fin dall'Impero austroungarico. Successivamente si è analizzato il sistema provinciale di rilascio delle concessioni. Si è poi approfondito l'assetto societario degli Enti pubblici e pubblici-privati che attualmente hanno in gestione le concessioni per grandi derivazioni nella Provincia autonoma di Trento. Ci si è soffermati, in particolare, sulle vicissitudini storiche che hanno portato all'attuale situazione. A completare il quadro è, infine, la presentazione dei bilanci aziendali di Hydro Dolomiti Enel S.r.l., di Dolomiti Edison Energy S.r.l. e di Primiero Energia S.p.A.

Nel quinto ed ultimo capitolo si è voluto evidenziare il caso particolare della grande derivazione di San Floriano, centrale idroelettrica della potenza di concessione di 71 MW, posta a cavallo della Provincia autonoma di Trento e di quella di Bolzano, mettendo in luce i problemi emersi in passato e la soluzione cui si è recentemente pervenuti grazie all'accordo raggiunto tra le parti.

EVOLUZIONE NORMATIVA

1.1 PREMESSA

Per la stesura del seguente capitolo sono stati consultati più di quattrocento atti normativi, a partire dalla seconda metà del diciannovesimo secolo fino ai giorni nostri. Per la consultazione delle versioni originali delle norme si è fatto riferimento ai testi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sui Bollettini Ufficiali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e sul Bollettino delle Leggi e delle Ordinanze per la Contea Principesca del Tirolo e del Vorarlberg.

Per quanto riguarda la tempistica dei verbi, sia per la normativa italiana che per quella specifica trentina (considerando che il Trentino è passato all'Italia nel 1918), si è scelto di adottare il tempo passato nella descrizione del contenuto delle leggi antecedenti il 1933, considerando il Regio Decreto 1775/1933 spartiacque fra la normativa "primitiva" e quella "moderna" in tema di derivazioni idroelettriche. La maggior parte di tali norme è stata espressamente o tacitamente abrogata, mentre solo alcune sono ancora in vigore ma grandemente modificate nel tempo. Nella descrizione di tutte le altre norme (dopo il 1932) si è usato il tempo presente.

In appendice si riportano le principali norme vigenti a cui fa riferimento la ricerca in tema di concessioni per grandi derivazioni idroelettriche.

1.2 NORMATIVA ITALIANA

1.2.1 PRIMI UTILIZZI DELLE DERIVAZIONI

Già il **Diritto Romano** (Istruzioni del giurista Elio Marciano) codificava l'acqua dei fiumi pubblici assieme alle aree urbane e alle strade come cosa pubblica, "res publica", ossia destinata all'uso pubblico o destinata a generare reddito per sostenere l'organizzazione del popolo romano. Differente l'approccio all'acqua del mare, alla luce del sole, all'aria e all'acqua corrente, beni che erano invece considerati "res communes omnium naturali iure" ossia comuni a tutti per diritto di natura, risorse non sottraibili all'uso comune né assoggettabili a gestione economica individuale.

Con molta probabilità in Italia la prima norma in materia di derivazioni fu la **Legge n. 2248 del 20/03/1865**, approvata per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia sotto il Re Vittorio Emanuele II, che prevedeva disposizioni in materia di opere pubbliche. Nell'allegato F al titolo III si descrivevano le modalità di esecuzione delle opere sulle acque soggette a pubblica amministrazione. A partire dal capo I si esponeva (articolo 91) la responsabilità del Governo per quanto riguarda la

tutela delle acque pubbliche e il compito di ispezionare i relativi lavori. Di seguito (articolo 92 - 98) si distinguevano le opere in categorie:

1[^] categoria: opere per la navigazione di fiumi, laghi o grandi canali, interamente a carico dello Stato;

2[^] categoria: opere per inalveazione, rettificazione, arginazione di corsi d'acqua non interessanti per la comunicazione, a carico di Stato, Provincia e privati interessati;

3^ categoria: opere per manutenzione dei piccoli corsi d'acqua, a carico di Consorzi di privati interessati;

4[^] categoria: opere per manutenzione di tratti di corsi d'acqua a difesa di piccole proprietà, a carico dei diretti interessati.

Nel capo II si descrivevano le modalità di costituzione dei Consorzi allo scopo di fronteggiare le spese per l'esecuzione delle opere. Nel capo III si descrivevano le procedure da rispettare per l'esecuzione di opere di manutenzione o costruzione di argini, mentre nel capo IV si trattavano gli scoli artificiali.

Nel capo V si parlava, per la prima volta, di derivazioni. L'articolo 132 stabiliva che nessuno, senza titolo legittimo o concessione dal Governo poteva installare mulini o opifici sui corsi d'acqua. L'articolo 133 stabiliva che le concessioni erano rilasciate con decreto del Ministero delle Finanze sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e contenevano tutte le informazioni riguardanti la derivazione: quantità d'acqua, tempo, modo, norme di costruzione e canone annuo. L'articolo 134 obbligava ad allegare il progetto di massima alla richiesta di concessione e stabiliva che per le concessioni permanenti il Governo era tenuto a richiedere il parere dei Consigli provinciali interessati. Nel caso di modifiche alle concessioni vigenti, l'articolo 136 imponeva la richiesta formale al Governo ma consentiva che nei casi urgenti fossero le Province a rilasciare i permessi per l'esecuzione dei lavori. L'articolo 138 obbligava alla manutenzione e alla cura delle opere i titolari delle concessioni e li indicava come i responsabili di eventuali danni (escluso la forza di causa maggiore appurata), mentre l'articolo 139 parlava espressamente delle opere di presa a bocca aperta, obbligando i titolari a prendere tutte le precauzioni necessarie affinché non si recassero danni a terzi.

Il capo VI parlava della navigazione e del trasporto di legname galleggiante, mentre il capo VII concerneva i compiti della polizia delle acque. Il capo VIII riportava alcune disposizioni transitorie tra le quali (articolo 174) l'introduzione degli elenchi dei corsi d'acqua soggetti ad opere di 1^ e 2^ categoria, al fine di stabilire univocamente gli interventi a carico dello Stato.

Successivamente, fu emanata la Legge n. 2644 del 10/08/1884, controfirmata dal Re Umberto I, che abrogava il capo V dell'allegato F della Legge 2248/1865 (articolo 20), riprendendone diversi articoli. L'articolo 1 stabiliva nuovamente che nessuno, senza titolo legittimo o concessione del Governo, a seguito dei quali era dovuto il pagamento di un canone, poteva installare mulini o opifici sui corsi d'acqua. Veniva quindi sottolineata l'importanza di sottoporre ad imposte le derivazioni.

L'articolo 2 sanciva che le concessioni di 1^ e 2^ categoria erano rilasciate con Decreto reale promosso dal Ministero delle Finanze sentiti i Consigli provinciali interessati, mentre per le altre erano rilasciate dal prefetto sentito il Genio Civile (articolo 3). L'articolo 4 stabiliva che gli atti di concessione contenessero tutte le informazioni riguardanti la derivazione: quantità d'acqua, tempo, modo, norme di costruzione e canone annuo. In virtù dell'articolo 5, le concessioni potevano durare al massimo 30 anni ma, terminato tale periodo, il concessionario uscente aveva il diritto di un ulteriore rinnovo trentennale se non fossero insorti abusi o utilizzi non consoni della derivazione.

L'articolo 6 e l'articolo 7 obbligavano il concessionario a non modificare senza preavviso le caratteristiche della derivazione, pena una multa pari al triplo del canone annuo. L'unica soluzione consentita era quella di avviare una nuova procedura di concessione. L'articolo 8 prevedeva i sopralluoghi del Genio Civile prima del rilascio della concessione ed il periodo di un mese per avanzare ogni osservazione o protesta al rilascio della concessione. L'articolo 9 e l'articolo 13 escludevano la possibilità di eventuali rimborsi da parte dello Stato se il corso d'acqua avesse subito variazioni, consentendo al Genio Civile, nei casi di urgenza, di concedere l'avvio dei lavori di risistemazione del corso d'acqua a spese del concessionario.

L'articolo 10 obbligava alla manutenzione e alla cura delle opere i titolari delle concessioni indicandoli anche come i responsabili di eventuali danni (escluso la forza di causa maggiore appurata). L'articolo 11 parlava espressamente delle opere di presa a bocca aperta, obbligando i titolari ad assumere tutte le precauzioni necessarie affinché non si recassero danni a terzi. L'articolo 14 introduceva per la prima volta una quantificazione del canone annuo dovuto dai concessionari allo Stato: in particolare, per derivazioni a scopo di forza motrice, il canone annuo era pari a 3 lire per ogni cavallo dinamico nominale. La forza motrice andava calcolata come differenza di livello tra i peli morti a monte e a valle del meccanismo motore. L'articolo 17 introduceva il concetto di media della forza disponibile in un anno, per indicare come valutare la forza motrice nelle derivazioni intermittenti (canone minimo di 3 lire). L'articolo 24 disponeva che il possesso trentennale antecedente all'entrata in vigore della legge in oggetto aveva il valore e l'efficacia di un titolo legittimo, probabilmente per recuperare i canoni nel suddetto periodo. Gli articoli 25, 26 e 27 ribadivano la compilazione degli elenchi delle Acque Pubbliche da parte del Governo, sentiti i Consigli provinciali, il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Lavori Pubblici e sollecitavano gli utenti di acqua pubblica a dichiarare le proprie condizioni di derivazione.

Per raccogliere e modificare la legislazione precedente fu promulgato il **Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904**,. L'articolo 1 stabiliva la suprema tutela delle acque pubbliche in capo al Governo. L'articolo 3 elencava le categorie delle opere:

- 1[^] categoria: opere eseguite e a carico interamente dello Stato;
- 2[^] categoria: opere eseguite e a carico dello Stato, della Provincia e dei privati interessati;
- 3[^] categoria: opere eseguite e a carico dei Consorzi di privati interessati con il concorso di Stato e Provincia;
- 4[^] categoria: opere eseguite e a carico dei Consorzi di privati interessati;
- 5^ categoria: opere eseguite e a carico dei diretti interessati.

Gli articoli da 4 a 13 specificavano meglio la caratteristiche delle opere delle varie categorie (riprendendo quanto disposto dall'allegato F della Legge 2248/1865) e la ripartizione delle spese tra i vari soggetti. Gli articoli da 18 a 31 trattavano la costituzione e l'organizzazione dei Consorzi di interessati. I successivi articoli fino al 56 fornivano ulteriori precisazioni circa le opere di seconda e terza categoria. L'articolo 57 stabiliva che i progetti per la modifica del normale regime di un corso d'acqua andavano presentati al Prefetto, nel caso di piccoli lavori, al Ministero dei Lavori Pubblici nel caso di lavori notevoli. I successivi articoli stabilivano le modalità di arginazione dei fiumi (articoli 58 – 62). I Capi finali V, VI, VII e VIII trattavano rispettivamente degli scoli artificiali, della navigazione, del trasporto di legname a galla, della polizia delle acque e di alcune disposizioni transitorie.

Nel 1916 fu pubblicato il **Decreto Luogotenenziale n. 1664 del 20/11/1916**. L'articolo 1 era molto importante in quanto stabiliva chi poteva derivare ed utilizzare acqua pubblica:

- 1. chi possedeva un titolo legittimo;
- 2. chi otteneva regolare concessione a norma di tale legge;
- 3. chi derivava acqua nel trentennio antecedente la Legge 2644/1884 (quindi dal 1854 al 1884).

Chi non aveva ancora riconosciuto il diritto d'uso, lo poteva richiedere presentando domanda entro fine 1917. Si prevedeva che entro due anni si sarebbero compilati tutti gli Elenchi delle Acque Pubbliche (articolo 3) per tutte le Province del Regno d'Italia. Gli interessati avevano a disposizione un anno di tempo per presentare eventuali obiezioni (articolo 4). Il Ministro delle Finanze costituiva in ogni Provincia l'Elenco delle Utenze, conservato presso il Catasto delle utenze di acque pubbliche (articolo 5), nel quale ogni utente, entro un anno dalla pubblicazione degli Elenchi delle Acque doveva comunicare le caratteristiche della propria derivazione (ubicazione opere di presa e restituzione, tipo di utilizzo dell'acqua, quantità d'acqua utilizzata, energia idraulica nominale, titolo o decreto di concessione o di riconoscimento), pena la sanzione amministrativa da 50 a 500 lire.

Essenziale era l'articolo 6, nel quale si sanciva chiaramente che erano considerate grandi derivazioni per forza motrice quelle maggiori di 500 cavalli dinamici nominali. L'articolo 7 indicava che le domande per le nuove concessioni, con allegati i progetti, dovevano essere presentate al Ministro dei Lavori Pubblici ed al Genio Civile della zona. Successivamente andavano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e sugli annunci provinciali, dal quel momento in poi si avevano 30 giorni per presentare obiezioni. Erano poi effettuati i necessari sopralluoghi del Genio e del Ministero.

Gli articoli seguenti fornivano le caratteristiche per scegliere tra più domande di concessione ricorrenti: si sceglieva quella che presentava il miglior utilizzo delle acque (articolo 8) o soddisfaceva prevalenti interessi pubblici, o offriva migliori garanzie tecnico-finanziarie. In caso di ulteriore parità si sceglieva in maniera cronologica, la decisione spettava al Ministro dei Lavori Pubblici sentito il Consiglio Superiore delle Acque Pubbliche. Le domande che soddisfacevano un prevalente interesse pubblico avevano la prerogativa di poter essere considerate, purché prima della redazione del disciplinare di concessione.

Dopo l'emanazione del regio decreto di approvazione della concessione per grande derivazione (articolo 9) eventuali ricorsi andavano effettuati, entro 60 giorni, presso il Tribunale delle Acque Pubbliche. Il concessionario non poteva mai richiedere indennizzi da parte dello Stato e rimaneva responsabile per qualsiasi danno a terzi. Il trasferimento di una concessione ad un nuovo concessionario era consentita solamente a seguito del nulla osta del Ministro dei Lavori Pubblici (articolo 10).

Le concessioni per le derivazioni per forza motrice potevano durare al massimo 50 anni (articolo 11). In ogni caso era il Ministro dei Lavori Pubblici a decidere. Al termine della concessione per una grande derivazione tutte le opere idrauliche passavano in proprietà allo Stato senza alcun compenso (articolo 12). Lo Stato poteva appropriarsi nell'immediato delle opere edili e dei macchinari pagando un prezzo pari al valore di stima del materiale, senza tener conto di alcun reddito da essi ricavabile.

Il canone annuo era stabilito all'articolo 14: il concessionario doveva pagare 3 lire per cavallo dinamico nominale medio in un anno (calcolato come differenza tra i peli morti a monte e a valle del macchinario) e comunque non meno di 3 lire. Il disciplinare di concessione veniva descritto nell'articolo 17, un documento contenente tutte le caratteristiche della derivazione: quantità, modo, raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione dell'acqua, canone annuo, inizio e fine lavori, condizioni di riscatto.

Tra i compiti che il concessionario doveva eseguire vi erano quelli di mantenere in buono stato tutte le opere idrauliche (articolo 18) e di sistemare le opere di presa a bocca libera in maniera tale da non arrecare danno a terzi (articolo 19), del quale è eventualmente ritenuto responsabile (eccetto le cause di forza maggiore).

L'articolo 20 stabiliva che lo Stato poteva scambiare l'acqua derivata per produrre energia con una quota di energia proporzionale, mentre l'articolo 34 dichiarava che una concessione che pregiudicasse un uso d'acqua precedente poteva essere concessa con la clausola che il concessionario fornisse all'utente pregiudicato una quantità d'acqua o di energia proporzionale.

Nel caso il corso d'acqua riducesse naturalmente la sua portata (articolo 23), al concessionario non spettava alcun indennizzo, ma solamente una riduzione del canone annuo. Nel caso il concessionario intendesse apportare modifiche alle opere idrauliche (articolo 24) era necessario intraprendere l'intera procedura di rilascio della concessione. Se invece avesse avuto intenzione di variare solamente la quantità d'acqua derivata era sufficiente aggiornare il canone annuo.

Lo Stato era anche autorizzato, in caso di importanti usi pubblici, a limitare la derivazione d'acqua (articolo 26) rimborsando il concessionario con una quantità d'acqua o energia proporzionali.

Di particolare importanza era l'articolo 28, nel quale si stabiliva che per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico poteva essere riservata ai Comuni rivieraschi (posizionati tra l'opera di presa e l'opera di restituzione), e solamente per usi pubblici, una quantità di energia pari a 1/10 del totale prodotto a portata minima continua. Nel caso di trasporto su lunga distanza dell'energia poteva essere aggiunto un ulteriore canone a favore dei Comuni rivieraschi pari a 2 lire per cavallo dinamico.

Le cause di perdita del diritto di derivare l'acqua erano diverse (articolo 29): se non si derivava l'acqua, se si derivava in modo scorretto, se si derivava diversamente da quanto stabilito dal disciplinare oppure se non si pagava il canone. Lo Stato poteva esercire d'ufficio (articolo 30) a spese del concessionario una derivazione di interesse pubblico nel caso il concessionario interrompesse il lavoro.

L'articolo 32 delineava la struttura del Consiglio Superiore delle Acque Pubbliche: il Presidente, il Vicepresidente, un Consigliere di Stato, un funzionario per ogni Ministero (Lavori Pubblici, Finanze, Trasporti, Agricoltura, Industria Commercio e Lavoro, Interno, Tesoro, Grazia e Giustizia, Poste), un funzionario dell'Erario, un Ispettore capo delle Ferrovie dello Stato, tre tecnici esperti in idraulica ed elettrotecnica e quattro membri del Consiglio Superiore delle Acque Pubbliche. I componenti venivano nominati ogni quattro anni. Il Consiglio, oltre a tutte le decisioni già elencate, dettava norme (articolo 33) per il coordinamento delle osservazioni meteorologiche ed idrografiche, dava parere sui piani di utilizzo dei bacini idrici e stabiliva le norme per i collegamenti tra impianti elettrici.

L'articolo 34 istituiva il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche a Roma. Al Tribunale spettavano le controversie riguardanti (articolo 35): demanio delle acque, confini dei corsi d'acqua e dei bacini, diritti relativi alle derivazioni e alle utilizzazioni d'acqua, risarcimenti danni, incompetenza, violazioni di legge, contestazioni contro i provvedimenti presi dall'Amministrazione. La pena per la violazione di qualsiasi articolo del presente decreto era estendibile fino a 1.000 lire oltre alle pene di polizia (articolo 37). Infine l'articolo 38 abrogava il capo V, titolo III, della Legge 2248/1865, allegato F, e l'intera Legge 2644/1884.

Il successivo **Regio Decreto Legge n. 2161 del 09/10/1919,** consisteva in una raccolta della legislazione precedente. Il Capo I trattava specificatamente le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica. L'articolo 1 riportava nuovamente i tre casi per poter derivare acqua pubblica:

- 1. chi possedeva un titolo legittimo;
- 2. chi otteneva regolare concessione a norma di tale legge;

3. chi derivava acqua nel trentennio antecedente la Legge 2644/1884 (quindi dal 1854 al 1884).

Chi non aveva ancora riconosciuto il diritto d'uso lo poteva richiedere (articolo 2) presentando domanda entro un anno dalla pubblicazione dell'elenco delle acque pubbliche in cui compariva il corso d'acqua interessato, elenco che sarebbe stato completato entro fine 1921 (articolo 4). L'elenco delle utenze sarebbe stato conservato presso il Catasto delle utenze di acque pubbliche di ogni Provincia (articolo 7). Lo stesso articolo prevedeva che ogni utente dovesse comunicare entro fine 1920 le caratteristiche della propria utenza, pena una multa da 50 a 500 lire. Essenziale era l'articolo 8, nel quale si stabiliva chiaramente che erano considerate grandi derivazioni per forza motrice quelle maggiori di 300 cavalli dinamici nominali.

L'articolo 9 indicava che le domande per le nuove concessioni, con allegati i progetti, dovessero essere presentate al Ministro dei Lavori Pubblici ed al Genio Civile della zona. Successivamente sarebbero state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e sugli annunci provinciali. Da quel momento in poi gli interessati avevano 30 giorni per presentare obiezioni. Erano poi effettuati i necessari sopralluoghi del Genio e del Ministero e il richiedente doveva versare una caparra non inferiore a 50 lire.

Gli articoli seguenti fornivano le caratteristiche per scegliere tra più domande di concessione ricorrenti: si sceglieva quella che presentava il miglior utilizzo delle acque (articolo 10) o soddisfaceva prevalenti interessi pubblici o offriva migliori garanzie tecnico-finanziarie. In caso di ulteriore parità si sceglieva in maniera cronologica. La decisione spettava al Ministro dei Lavori Pubblici sentito il Consiglio Superiore delle Acque Pubbliche. Le domande che soddisfacevano un prevalente interesse pubblico (articolo 11) avevano il vantaggio di essere ammesse alla valutazione anche scaduti i termini di presentazione purché prima dell'espressione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Scelta la domanda, il Genio Civile compilava il disciplinare di concessione (articolo 12). Per consentire più domande concorrenti (articolo 13) il Ministro dei Lavori Pubblici poteva imporre la formazione di Consorzi, la modifica dei progetti ed, in caso di urgenza (articolo 14), sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, poteva autorizzare l'inizio dei lavori anche senza concessione.

Gli articoli 18 e 19 stabilivano che il concessionario era responsabile di danni a terzi e che eventuali ricorsi andavano sottoposti ai Tribunali delle Acque Pubbliche. Le utenze potevano essere cedute dopo il nulla osta del Ministro dei Lavori Pubblici (articolo 20).

Le concessioni per le derivazioni per forza motrice potevano durare al massimo 60 anni, mentre quelle piccole 30 (articolo 21). In ogni caso era il Ministro dei Lavori Pubblici a decidere. Al termine della concessione per una grande derivazione tutte le opere idrauliche passavano in proprietà allo Stato senza alcun compenso (articolo 22). Il Ministro poteva ordinare, negli ultimi dieci anni di concessione, manutenzione ulteriore per un buon funzionamento delle opere. Lo Stato poteva appropriarsi con tre anni di preavviso delle opere edili e dei macchinari pagando un prezzo pari al valore di stima del materiale senza tener conto di alcun reddito da essi ricavabile. Alla scadenza della concessione, se lo Stato non avesse voluto intervenire, era preferito il concessionario uscente (articolo 22). Nel caso di piccole derivazioni, al termine della concessione, lo Stato poteva appropriarsi di tutte le opere idrauliche oppure poteva obbligare il concessionario uscente a rimuoverle a sue spese (articolo 24).

Il canone annuo era stabilito dall'articolo 26: il concessionario doveva pagare 3 lire per cavallo dinamico nominale medio in un anno (calcolato come differenza tra i peli morti a monte e a valle del macchinario) e comunque non meno di 3 lire. Il disciplinare di concessione veniva descritto nell'articolo 30, un documento contenente tutte le caratteristiche della derivazione: quantità, modo, raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione dell'acqua, canone annuo, inizio e fine lavori, condizioni di riscatto.

Tra i compiti che il concessionario doveva eseguire vi erano quelli di mantenere in buono stato tutte le opere idrauliche (articolo 31) e quello di sistemare le opere di presa a bocca libera in maniera tale da non arrecare danno a terzi (articolo 32), del quale era eventualmente responsabile (eccetto le cause di forza maggiore). L'articolo 33 stabiliva che lo Stato poteva scambiare l'acqua derivata per produrre energia con una quota di energia proporzionale, mentre l'articolo 34 dichiarava che una concessione che pregiudicava un uso precedente d'acqua poteva essere concessa con la clausola che il concessionario fornisse all'utente pregiudicato una quantità d'acqua o di energia proporzionale.

Nel caso il corso d'acqua riducesse naturalmente la sua portata (articolo 35), al concessionario non spettava alcun indennizzo ma solamente una riduzione del canone annuo. Se però tale variazione avveniva a causa di lavori dello Stato, si stabiliva un opportuno rimborso. Se il concessionario intendeva apportare modifiche alle opere idrauliche (articolo 36) era necessario intraprendere l'intera procedura di rilascio della concessione. Se invece avesse avuto intenzione di variare solamente la quantità d'acqua derivata era sufficiente aggiornare il canone annuo. Lo Stato era anche autorizzato, in caso di importanti usi pubblici, a limitare la derivazione d'acqua (articolo 38) per quattro anni, prorogabili per altri quattro, rimborsando il concessionario con una quantità d'acqua o energia proporzionali.

L'importante articolo 40 stabiliva che per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico poteva essere riservata ai Comuni rivieraschi (posizionati tra l'opera di presa e l'opera di restituzione), e solamente per usi pubblici, una quantità di energia pari a 1/10 del totale prodotto a portata minima continua. La richiesta veniva fatta dai Comuni interessati entro quattro anni dall'inizio della concessione. Nel caso di trasporto su lunga distanza dell'energia poteva essere aggiunto un ulteriore canone a favore dei Comuni rivieraschi pari a 2 lire per cavallo dinamico. Nel caso il trasporto avvenisse fuori provincia, il suddetto canone andava per un quarto alla Provincia stessa. Per digressioni verso bacini diversi spettava al Ministro delle Finanze individuare i Comuni beneficiari del canone poc'anzi citato.

Le cause di perdita del diritto di derivare l'acqua erano diverse (articolo 41): se non si derivava per tre anni consecutivi, se si derivava in modo scorretto, se si derivava diversamente da quanto stabilito dal disciplinare, se si derivava infrangendo le leggi oppure se non si pagava il canone per tre anni consecutivi. Il Ministro dei Lavori Pubblici emetteva relativo decreto di decadenza. Lo Stato poteva esercire d'ufficio (articolo 42) a spese del concessionario una derivazione di interesse pubblico nel caso il concessionario interrompesse il lavoro o derivasse abusivamente.

L'articolo 44 delineava la struttura del Consiglio Superiore delle Acque Pubbliche: il Presidente, il Vicepresidente, un Consigliere di Stato, un funzionario per ogni Ministero (Finanze, Tesoro, Trasporti, Agricoltura, Industria Commercio e Lavoro, Interno), un funzionario dell'Erario, un Ispettore capo delle Ferrovie dello Stato, quattro tecnici esperti in idraulica ed elettrotecnica ed il direttore e il suo vice del Servizio Speciale Acque. I componenti venivano nominati ogni quattro anni. Il Consiglio, oltre a tutte le decisioni già elencate, dettava (articolo 45) norme per il coordinamento delle osservazioni meteorologiche ed idrografiche, dava parere sui piani di utilizzo dei bacini idrici e stabiliva le norme per i collegamenti tra impianti elettrici.

Il Capo II conteneva provvedimenti per agevolare la costruzione dei serbatoi e dei laghi artificiali. Nella prima parte discuteva le modalità di sovvenzione previste per la costruzione e l'espansione delle opere in oggetto. L'articolo 57, diversamente dal solito, riportava che qualunque privato ricevesse benefici dalla presenza della derivazione (aumento portata acqua, aumento terreni) doveva corrispondere al concessionario un contributo stabilito dal Ministro dei Lavori Pubblici. L'articolo 61 stabiliva che era facoltà dello Stato provvedere alla costruzione del bacino e rilasciare la concessione per il solo utilizzo.

Il Capo III trattava la giurisdizione e le norme di procedura di contenzioso sulle acque pubbliche. L'articolo 65 istituiva i Tribunali delle Acque Pubbliche delle varie zone d'Italia, mentre l'articolo 66 istituiva il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche a Roma. Ai Tribunali locali spettavano le controversie riguardanti (articolo 67): demanio delle acque, confini dei corsi d'acqua e

dei bacini, diritti relativi alle derivazioni e alle utilizzazioni d'acqua, risarcimenti danni. Al Tribunale Superiore spettavano invece le controversie riguardanti (articolo 70): incompetenza, violazioni di legge, contestazioni contro i provvedimenti presi dall'Amministrazione.

Con l'articolo 71 veniva è abrogata l'intera Legge 2644/1884, mentre con l'articolo 128 si ribadiva l'abrogazione del Decreto Legislativo 1664/1916.

1.2.2 SVILUPPO INTENSIVO DELLE DERIVAZIONI

Per far fronte al crescente sviluppo delle derivazioni a scopo idroelettrico fu necessario emanare leggi e normative che regolassero il settore. La prima di queste fu il **Regio Decreto n. 1285 del 14/08/1920,** un regolamento in tema di derivazioni di acque pubbliche. Il Capo I, infatti, disponeva che il Genio Civile compilasse gli elenchi delle acque pubbliche e che li comunicasse agli uffici competenti per essere esposti nei Comuni, nelle Province e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Proseguiva con la descrizione delle procedure e dei documenti da presentare per effettuare la domanda di riconoscimento di utilizzo d'acqua per coloro che già derivavano acqua.

Il Capo II, invece, descriveva le procedure per il rilascio di nuove concessioni (a spese del richiedente) e le caratteristiche principali del progetto di massima per le grandi derivazioni:

- 1. corografia;
- 2. piano generale;
- 3. profili;
- 4. disegni delle opere;
- 5. calcolo sommario della spesa;
- 6. piano di finanziamento;
- 7. firma di un ingegnere.

Il Genio Civile, visto il progetto di massima, definiva le caratteristiche principali che la concessione andava ad assumere: quantità d'acqua massima e media, salto motore, struttura delle opere di presa e di scarico, struttura degli edifici, capacità tecnico–finanziarie del concessionario, ecc.

Il Capo III specificava che la valutazione del Genio Civile passasse al Consiglio Superiore delle Acque Pubbliche, che redigeva il disciplinare della concessione, includendo le definizioni del Genio e le modifiche che riteneva necessarie oltre ai calcoli dei canoni annui dovuti allo Stato, la durata della concessione, la cauzione, le scadenze per la progettazione e la realizzazione, la costituzione dei Consorzi per la gestione della derivazione. L'articolo 17 precisava i doveri del concessionario: pagare annualmente il canone altrimenti veniva a cessare la concessione, agevolare le ispezioni dei funzionari dei Ministeri, eseguire a proprie spese le modifiche da fare se insorgevano problemi per le persone o per il territorio vicino alla concessione, pagare le spese di sorveglianza e di collaudo degli impianti. Gli articoli 18 e 20 prevedevano che il disciplinare di concessione passasse al Ministro dei Lavori Pubblici che lo firmava e promuoveva, insieme al Ministro delle Finanze, il decreto reale di concessione, il quale veniva trasmesso al Genio Civile ed alla Provincia interessata.

Successivamente (articoli 21 e 22) il concessionario doveva presentare al Genio Civile il progetto esecutivo, che lo approvava e dava il via libera ai lavori, sorvegliando e guidando l'esecuzione delle opere. Bisognava inoltre presentare l'elenco dei fondi (articolo 23) da espropriare

che era approvato dal Genio Civile, che stabiliva anche i relativi indennizzi che il concessionario doveva versare ai proprietari dei fondi in questione.

L'articolo 24 stabiliva che, terminati i lavori, il Genio Civile effettuasse il collaudo e comunicasse il risultato al Ministro dei Lavori Pubblici dopo di che il concessionario poteva iniziare ad utilizzare l'acqua della derivazione, mantenendo sempre in perfetto funzionamento le chiuse, le opere di presa e quelle di restituzione. Nel caso fosse stato necessario effettuare opere di manutenzione di notevole impatto per ripristinare la derivazione, il concessionario doveva presentare domanda ed adeguati progetti al Genio Civile che li comunicava al Ministro dei Lavori Pubblici il quale approvava insieme al Consiglio Superiore delle Acque Pubbliche (articolo 28). In caso di interruzione di funzionamento (articolo 30 e 31) il concessionario doveva informare immediatamente il Genio Civile che, su decreto del Prefetto della Provincia, poteva gestire d'ufficio la derivazione. Il Capo IV dettava disposizioni transitorie.

Il Capo V presentava il Consiglio Superiore delle Acque Pubbliche. Esso era un Organo interno al Ministero dei Lavori Pubblici composto da esperti tecnici, industriali ed agricoli, che si radunava e decideva in merito alle controversie riguardanti le derivazioni. Il Capo VII descriveva le caratteristiche del Servizio Idrografico nazionale: Uffici tecnici, direttori, circoscrizioni, progetti relativi, sopralluoghi nei bacini idrografici, studi, pubblicazioni, collaborazioni con esperti esterni. Il Capo VIII trattava delle agevolazioni finanziarie che lo Stato riservava per la costruzione o la miglioria dei bacini di accumulo: documentazione da presentare, procedure di valutazione dell'entità dei contributi, modalità di recupero del prestito. Il Capo IX definiva le modalità di emissione delle sanzioni in cui incorrevano i concessionari non adempienti agli obblighi definiti nel disciplinare di concessione.

In seguito fu emanato il **Decreto Ministeriale del 16/12/1923**, una delle norme più importanti in materia di concessioni idroelettriche. Essa elencava in maniera precisa i contenuti e le caratteristiche dei progetti di massima (Capo I) e di esecuzione (Capo III) da presentare per la costruzione degli impianti ed il successivo rilascio della concessione. Il primo elemento del progetto di massima era la relazione tecnica (articolo 1) che doveva trattare i seguenti punti:

- 1. descrizione generale e motivazione dell'impianto (fattibilità, soluzioni tecniche adottate, scopo e vantaggi conseguiti);
- 2. studio delle caratteristiche idrauliche del bacino da utilizzare (diagrammi delle portate per un periodo sufficientemente lungo, letture idrometriche);
- 3. caratteristiche dei bacini di accumulo previsti (capacità, bilancio idraulico, afflussi, portate medie e massime derivate, condizioni e impermeabilità del terreno, portate dei sedimenti, influenza sulle falde acquifere potabili);
- 4. calcoli tecnici riguardanti tutti gli elementi dell'impianto (strutture, dimensioni, forze, velocità, perdite di carico, salto motore, potenza generata, energia prodotta annuale);
- 5. funzionamento dell'impianto;
- 6. alterazione dei diritti di terzi (occupazione terreni, strade interrotte o sommerse);
- 7. strumenti di prevenzione delle conseguenze dannose causate da eventi straordinari.

Il secondo elemento del progetto doveva essere la corografia (articolo 2), in scala da 1:10.000 a 1:100.000, in modo da identificare con chiarezza la conformazione del territorio sul quale sarebbe stata realizzata la derivazione ed i principali centri abitati nelle immediate vicinanze. Il terzo elemento del progetto era il piano generale (articolo 3), planimetria in scala minima 1:100.000 sulla base delle cartografie del Catasto o dell'Istituto Geografico Militare e di rilievi effettuati, e doveva riportare in

maniera precisa la posizione e le dimensioni di tutte le opere da realizzare. Per quanto riguarda il bacino di accumulo bisognava riportare i livelli di massimo e minimo invaso. Successivamente bisognava rappresentare i più significativi profili trasversali e longitudinali (articolo 4 e 5): del bacino, dei canali di derivazione, dell'opera di sbarramento e dell'impianto, indicando i livelli di magra e di massima delle acque del corso d'acqua di prelievo, del bacino stesso e del corso d'acqua di restituzione, l'andamento del terreno e del letto del corso d'acqua, gli ostacoli presenti sul percorso della derivazione, le quote di riferimento principali. L'articolo 6 stabiliva che bisognava disegnare in scala gli elementi costitutivi dell'impianto: opere di presa e restituzione, edifici, diga, canali e condotte ed i principali macchinari. Bisognava predisporre una stima dei costi (costruzione, espropriazione, sorveglianza, direzione tecnica, materiali e apparecchiature) ed il relativo piano finanziario.

Il Capo III precisava le caratteristiche del progetto di esecuzione che veniva utilizzato durante la costruzione delle opere e quindi doveva includere le variazioni introdotte dal Genio Civile ed ogni aspetto dell'impianto in maniera dettagliata: dimensioni, struttura e calcoli di stabilità della diga, dei canali e delle condotte forzate (colpo d'ariete), dimensioni e sistema di costruzione dei meccanismi, un piano generale molto preciso in scala 1:1.000 o 1:2.000 con quote e angoli di curvatura, profili, sezioni, piante, prospetti e spaccati di tutti i componenti dell'impianto in scala 1:200 con relative quote. Infine il progetto di esecuzione doveva comprendere il computo metrico dell'impianto distinto in:

- 1. lavori di movimento terra;
- 2. costruzione ed impianti;
- 3. espropriazioni;
- 4. spese impreviste;
- 5. direzione lavori e sorveglianza.

I Capi II e IV trattavano i progetti di massima e di esecuzione per le piccole derivazioni, similmente a quanto riportato per le grandi derivazioni.

Successivamente venne promulgato il **Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 1309 del 02/04/1921**. Tale norma, prettamente tecnica, forniva le regole e le formule generali per i progetti e la costruzione di dighe per serbatoi e laghi artificiali, regole ritenute opportune "*nei riguardi tecnici ed ai fini della pubblica incolumità*". Il regolamento disciplinava la progettazione e la costruzione degli sbarramenti senza definirne il campo di applicazione, le competenze amministrative o le procedure di approvazione progettuale o di autorizzazione. Si poteva quindi applicare a qualsiasi opera indipendentemente dalle dimensioni e lasciava alle norme disciplinanti le concessioni ogni potestà amministrativa. Il Capo I definiva i progetti di massima ed esecutivo, mentre il Capo II elencava i diversi tipi di dighe. I Capi dal terzo al settimo fornivano le specifiche di progetto e di costruzione per i diversi tipi di dighe, mentre il Capo VIII trattava delle dighe di tipo speciale.

Il **Regio Decreto n. 1809 del 31/12/1922** modificava, tra l'altro, i compiti attribuiti al Ministero dei Lavori Pubblici. L'articolo 5 sopprimeva l'Ufficio Speciale delle Acque Pubbliche. Veniva istituita la III sezione Acque Pubbliche presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con il compito di deliberare sui riconoscimenti d'uso di acque pubbliche, coordinare le osservazioni idrografiche e meteorologiche dei diversi corsi d'acqua e bacini imbriferi, studiare i piani regolatori dei bacini stessi. L'articolo 19 sopprimeva il Consiglio Superiore delle Acque Pubbliche.

In data 1 dicembre 1923, alle ore 7:15 circa avvenne il cedimento della diga del Pian di Gleno, in Val Scalve (Bergamo). Era una diga parte a gravità e parte a volte su contrafforti (figura 1.1), che cedette perché eseguita con materiali realizzati con componenti di bassa qualità, manipolati male e insufficientemente dosati, diversi dalle previsioni progettuali, posti in opera senza cura né controlli specifici, ed eseguita con una preparazione insufficiente delle superfici di fondazione. Nell'arco di una quindicina di minuti l'invaso, contenente circa 6 milioni di metri cubi d'acqua, si svuotò a valle, causando enormi danni ed oltre 500 morti (secondo stime dell'epoca). A quel punto il Governo italiano affidò ad una Commissione tecnica l'incarico di analizzare tutte le dighe (alte più di 10 metri e con invaso superiore a 50.000 metri cubi) già costruite o in corso d'opera per verificarne la stabilità e proporre eventuali provvedimenti. L'analisi della Commissione consentì di mettere fuori servizio tre sbarramenti (Gole della Tragna -AQ; Lago Ballano - PR; Lago Verde – PR) e obbligò alla sostanziale modifica della diga di Lago Fish (NO) [199].




Fig. 1.1 – Diga del Gleno prima e dopo il cedimento [184, 185]

La Commissione tecnica sopra citata propose anche una modifica della normativa vigente in materia di costruzione di dighe (il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 13/09/1921) che diventò ufficiale con il **Regio Decreto n. 2540 del 31/12/1925**. Il nuovo regolamento, riprendendo in gran parte il precedente, introduceva anche indicazioni per la vigilanza, l'esercizio e la sicurezza dei serbatoi e precise norme di procedura amministrativa.

Il Capo I delineava le norme per la progettazione esecutiva e definiva le procedure per l'approvazione del progetto esecutivo e per le varie fasi della costruzione, dando anche alcune indicazioni per l'esercizio del serbatoio. Il Capo II conteneva nuovamente l'elenco delle tipologie delle dighe, mentre i Capi dal III al VII recavano le norme per il progetto e la costruzione, suddivisi per ogni tipologia. Il Capo VIII indicava le norme per le dighe di tipo particolare, mentre il Capo IX forniva una norma transitoria.

Il Regio Decreto 2540/1925 venne modificato dal **Regio Decreto n. 1370 del 01/10/1931,** che introduceva il campo di applicazione del regolamento delle dighe di altezza maggiore di 10 m o che ritenessero un invaso maggiore di 100.000 metri cubi. Allo stesso tempo venivano introdotte un insieme di norme a carattere amministrativo-procedurale riguardanti obblighi e compiti dei diversi Servizi ed Uffici statali, della direzione dei lavori e del Genio Civile.

1.2.3 TESTO UNICO SULL'ACQUA E GLI IMPIANTI ELETTRICI

Nel 1933 viene emanato il **Regio Decreto n. 1775 del 11/12/1933**. Tale decreto è l'attuale norma di riferimento per la derivazione di acque pubbliche che, oltre a riportare alcuni degli elementi fondamentali della gestione delle centrali idroelettriche sul territorio, riprende i concetti già espressi dalla Legge 2248/1865, dalla Legge 2644/1884 e dal Regio Decreto Legge 2161/1919. Viene ribadito il fatto che l'utilizzo delle Acque Pubbliche (quelle iscritte negli Elenchi omonimi) è sempre soggetto ad una concessione, temporanea ed onerosa (dietro canone di concessione), rilasciata dalla Pubblica Amministrazione.

Il Capo 1 del Titolo I tratta di concessioni e riconoscimenti di utenze. All'articolo 1 viene sottolineato il carattere pubblico dell'acqua e si richiamano gli elenchi delle Acque Pubbliche, mentre l'articolo 2 stabilisce nuovamente chi può derivare ed utilizzare acqua pubblica:

- 1. chi possiede un titolo legittimo;
- 2. chi ottiene regolare concessione a norma di tale legge;
- 3. chi ha derivato acqua nel trentennio antecedente la Legge 2644/1884 (quindi dal 1854 al 1884).

E' da notare che l'utilizzo d'acqua nel trentennio 1854 – 1884 è da provare con documentazione certa (documentazione elencata nella Circolare n. 11827 del 18/03/1936 del Ministero dei Lavori Pubblici), da presentare nei vari lassi temporali che le normative hanno concesso. Tale utilizzo viene comunemente chiamato "uso antico" e costituisce titolo legittimo per la derivazione di acque pubbliche, anche sormontando domande di concessione più recenti. Nel caso la Pubblica Amministrazione non ritenga validi i documenti presentati per accertare l'uso antico, respingerà la richiesta e al richiedente non rimarrà altro che presentare domanda di sanatoria per la situazione esistente. Si scelse un trentennio proprio perché era la durata standard delle concessioni secondo la 2644/1884.

L'articolo 3 stabilisce nuovamente che per poter continuare a derivare acqua senza permesso scritto bisogna richiederne il riconoscimento, entro un anno dall'inserimento in Gazzetta Ufficiale dell'elenco delle acque nazionali (ci sono state successive finestre temporali grazie ad altre norme). Si specifica nuovamente che il Genio Civile riconosce le concessioni per le piccole derivazioni, mentre negli altri casi si provvede con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Ogni Provincia ha il suo Catasto delle utenze di acqua, che riporta le caratteristiche fondamentali delle derivazioni (articolo 5): posizione presa e restituzione, utilizzo dell'acqua, quantità di acqua usata, superficie irrigata o potenza nominale prodotta, decreto o concessione che permette l'utilizzo. In quel periodo furono catalogati nell'Elenco delle Acque Pubbliche tutti i corsi d'acqua, i canali, tutte le rogge e i colatori conosciuti, anche minuscoli che portarono un aggravio fiscale agli agricoltori.

Nuovamente l'articolo 6 stabilisce che le grandi derivazioni sono quelle che superano i 300 cavalli dinamici nominali medi annui. Per poter realizzare una derivazione bisogna presentare i progetti al Ministro dei Lavori Pubblici (articolo 7), il quale riunisce il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e al Genio Civile che li trasmette alle Autorità di bacino territorialmente competenti (parere vincolante). Ad ogni richiesta di nuova concessione bisogna versare alla Tesoreria dello Stato un quarantesimo del canone annuo ma almeno 50 lire. Dopo la pubblicazione del progetto in bacheca e sulla Gazzetta Ufficiale si hanno 30 giorni per presentare le osservazioni avverse al progetto. Il Genio Civile compie i necessari sopralluoghi (articolo 8) con i rappresentanti del Ministero e dell'Ufficio

Idrografico e valuta la migliore delle proposte. Nel caso di difesa territoriale interviene anche un rappresentante del Comando del Corpo d'Armata territorialmente interessato.

L'articolo 9 elenca le caratteristiche che un progetto deve possedere per essere scelto sugli altri: utilizzazione più vasta della risorsa idrica, miglior utilizzazione dal punto di vista idraulico, maggiori garanzie tecniche, finanziarie ed economiche di immediata utilizzazione, superiore interesse pubblico. Nel caso di ulteriore parità prevale la domanda presentata per prima.

Scelta la domanda (articolo 11) il Genio Civile redige il disciplinare di concessione; il richiedente lo firma e versa allo Stato una cauzione pari alla metà di un'annata del canone demaniale (non meno di 100 lire). Il Ministero dei Lavori Pubblici può invitare i richiedenti a modificare i progetti per assicurare la restituzione dell'acqua a quote utili per l'irrigazione (articolo 12), può imporre ai concessionari l'obbligo di consorziarsi nel caso di opere in comune e può, in casi di urgenza (articolo 13), concedere l'inizio lavori per grandi derivazioni anche senza concessione, dietro opportuna cauzione.

L'articolo 15 dichiara che le concessioni per grandi derivazioni sono rilasciate con decreto reale, mentre quelle per piccole derivazioni sono rilasciate con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici. Tutti i ricorsi (articolo 18) vanno proposti al Tribunale delle Acque territorialmente competente oppure al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Si ribadisce che il concessionario è responsabile di ogni danno a terzi (articolo 19), escluso quello dovuto a cause di forza maggiore (articolo 42). Nuovamente si ribadisce che (articolo 21) le grandi derivazioni a scopi idroelettrici hanno una durata massima di 60 anni, mentre quelle piccole di 30. Resta il Ministro dei Lavori Pubblici a deciderne la durata.

Le concessioni possono essere cedute dopo il nulla osta del Ministero dei Lavori Pubblici (articolo 20), presentando i motivi di cessione. L'articolo 22 stabilisce che le concessioni per grandi derivazioni per forza motrice rilasciate ai sensi della Legge 2644/1884 sono prorogate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sino al 31 gennaio 1977 (1987 per tutti gli altri usi). La durata delle concessioni rilasciate ai sensi del Decreto Luogotenenziale 1664/1916 (articolo 23) viene estesa a 60 e 30 anni rispettivamente per grandi e piccola derivazioni.

Al termine dell'utenza (articolo 25) lo Stato si riappropria senza compenso di tutte le opere idrauliche della derivazione. Con un preavviso di tre anni può appropriarsi anche di tutti gli edifici ed i macchinari della derivazione, corrispondendo un prezzo pari alla stima del valore del materiale in opera al momento dell'entrata in possesso ma senza qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile o di privilegi o ipoteche. Anche per le piccole concessioni lo Stato può appropriarsi delle opere costruite oppure può obbligare il concessionario uscente a rimuoverle (articolo 30). Inoltre, negli ultimi 5 anni di concessione, lo Stato può ordinare di riportare in piena efficienza l'impianto (articolo 26), pagando quello che il concessionario non riesce ad ammortizzare.

Viene introdotta la preferenza, alla scadenza della concessione, prima allo Stato e poi al concessionario uscente. A seguito della perdita di potere d'acquisto della lira viene aumentato il canone annuo da pagare (articolo 35) per le utenze di acqua pubblica per forza motrice: 12 lire per ogni cavallo dinamico nominale di potenza nominale e comunque non meno di 12. La forza motrice nominale resta calcolata come media su un anno della differenza di livello fra i peli morti dei canali a monte e a valle del gruppo motore. L'articolo 37 precisa che è obbligatorio iniziare a pagare il canone non appena si comincia ad utilizzare l'acqua. Nel caso si cominci a derivare dopo la fine dei lavori bisogna pagare dal termine dei lavori stessi.

Il disciplinare di concessione viene descritto nell'articolo 40: è un documento contenente tutte le caratteristiche della derivazione: quantità, modo, raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione dell'acqua, garanzie richieste, canone annuo, comportamenti per la difesa del territorio secondo le autorità militari.

Ai compiti del concessionario, oltre a quelli classici di mantenere in buono stato tutte le apparecchiature (articolo 42) e di sistemare le opere di presa a bocca libera in maniera tale da non

arrecare danno a terzi (articolo 43) si aggiungono quelli di eseguire a proprie spese le opere suggerite dalle autorità militari (articolo 41), installare e mantenere in buono stato i misuratori di portata e volumi (articolo 42).

L'articolo 43 riporta inoltre che nel caso di più concessioni sullo stesso corso d'acqua sarà nominato un istituto regolatore che provvederà al riparto dell'acqua (a spese dei concessionari). Il Ministro dei Lavori Pubblici può, per motivi di interesse pubblico, imporre temporanee limitazioni sul prelievo delle acque pubbliche.

Nel caso il corso d'acqua riduca naturalmente la sua portata (articolo 48), al concessionario non spetta alcun indennizzo ma solamente una riduzione del canone annuo. Se però tale variazione avviene a causa di lavori dello Stato, si stabilirà un opportuno rimborso. Lo Stato è anche autorizzato, in caso di importanti usi pubblici, a limitare la derivazione d'acqua (articolo 51) per quattro anni, prorogabili per altri quattro, rimborsando il concessionario con una quantità d'acqua o energia proporzionali.

Nel caso il concessionario intenda apportare modifiche alle opere idrauliche (articolo 49), sarà necessario intraprendere l'intera procedura di rilascio della concessione. Se invece ha intenzione di variare solamente la quantità d'acqua derivata sarà sufficiente aggiornare il canone annuo. In ogni caso occorre notificare la questione al Ministero dei Lavori Pubblici altrimenti bisogna pagare da 500 a 5.000 lire.

Importante è l'articolo 52, da cui è stabilito che per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico può essere riservata ai Comuni rivieraschi (posizionati tra l'opera di presa e l'opera di restituzione), e solamente per usi pubblici, una quantità di energia pari a 1/10 del totale prodotto a portata minima continua. La richiesta va fatta dai Comuni interessati entro quattro anni dall'inizio della concessione. Nel caso di trasporto su lunga distanza dell'energia potrà essere aggiunto un ulteriore canone a favore dei Comuni rivieraschi pari a 2 lire per cavallo dinamico (articolo 53). Nel caso il trasporto avvenga fuori provincia, il suddetto canone andrà per un quarto alla Provincia stessa. Per digressioni verso bacini diversi spetta al Ministro delle Finanze individuare i Comuni beneficiari del canone poc'anzi citato.

Le cause di perdita del diritto di derivare l'acqua sono diverse (articolo 55): se non si deriva per tre anni consecutivi, se si deriva in modo scorretto, se si deriva diversamente da quanto stabilito dal disciplinare, se si deriva infrangendo le leggi oppure se non si paga il canone per tre anni consecutivi. Il Ministro dei Lavori Pubblici emette relativo decreto di decadenza. Lo Stato può esercire d'ufficio (articolo 54) a spese del concessionario una derivazione di interesse pubblico nel caso il concessionario interrompa il lavoro o derivi abusivamente.

I Capi 2 e 3 del Titolo I sono dedicati rispettivamente ai Consorzi per l'utilizzo delle acque ed ai Provvedimenti speciali per la costruzione dei bacini artificiali (agevolazioni e finanziamenti statali), mentre il Titolo II reca norme specifiche per l'utilizzo delle acque sotterranee.

Il Capo 1 del Titolo III tratta le autorizzazioni per l'installazione di linee elettriche. All'articolo 118 specifica che le domande di concessione di acqua pubblica per centrali idroelettriche con potenza superiore a 5.000 cavalli nominali debbono essere accompagnate dal progetto della centrale e dal progetto delle linee elettriche che sarà necessario costruire.

I Capi 2, 3 e 4 del Titolo III riguardano le servitù di elettrodotto, l'esercizio degli impianti elettrici e l'import-export di energia elettrica. Il Titolo IV è un capitolo giuridico sui possibili contenziosi: tratta la giurisdizione e le norme di procedura per i processi ed i ricorsi riguardanti le acque pubbliche.

Il Titolo V contiene alcune disposizioni generali e transitorie. L'articolo 211 stabilisce che il Ministro delle Corporazioni (ora Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato) debba avallare il rilascio delle concessioni per le grandi derivazioni, mentre l'articolo 225 impone che per le spese di controllo delle derivazioni di acque pubbliche da parte degli organismi predisposti, i

concessionari debbano versare un'apposita somma, stabilita dal Ministro dei Lavori Pubblici, alla Tesoreria dello Stato.

1.2.4 REMUNERAZIONE DELLE COMUNITA' MONTANE

Nel 1953 viene emanata la **Legge n. 959 del 27/12/1953**, legge che definisce le modalità di costituzione dei Bacini Imbriferi Montani e l'istituzione del sovracanone dovuto dai concessionari.

L'articolo 1 stabilisce che è compito del Ministro dei Lavori Pubblici, con un proprio decreto, definire i perimetri dei Bacini Imbriferi. In alternativa all'onere di cui all'articolo 52 del Regio Decreto 1775/1933 (fornire ai Comuni rivieraschi energia pari a 1/10 di quella prodotta a portata minima continua) viene introdotto il sovracanone, pari a 1.300 lire per kW di potenza nominale media, onere che il concessionario dovrà versare annualmente. I Comuni compresi nei Bacini o quelli rivieraschi (ai sensi dell'articolo 52 del Regio Decreto 1775/1933) si uniscono in Consorzio per ricevere il sovracanone, suddiviso secondo quanto stabilito dal Ministro e possono approvare deliberazioni sulla destinazione di tali canoni, impiegati però solamente per favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni o per l'esecuzione di opere di sistemazione montana di competenza non statale. Nel caso il sovracanone vada suddiviso tra più Consorzi e non si raggiunga un accordo sarà il Ministro dei Lavori Pubblici a decidere, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, tenendo conto dei danni subiti dai territori in conseguenza della derivazione.

I Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani risultano quindi Organi di rappresentanza dei Comuni rivieraschi, che indicano i propri rappresentanti nell'assemblea. Le assemblee eleggono il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

L'articolo 2 stabilisce che, nel caso il numero ristretto di Comuni non permetta la costituzione del Consorzio, il sovracanone sarà versato su un conto corrente intestato al Ministero dei Lavori Pubblici, che provvederà a ripartire la somma tra i vari Comuni interessati secondo opportuno decreto. L'articolo 3 stabilisce che i Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani hanno la facoltà di scegliere se percepire il sovracanone o l'energia elettrica gratuita, in quantità pari a:

- 1. 400 kWh annui per kW di potenza nominale media se la misurazione viene effettuata in alta tensione;
- 2. 300 kWh annui per kW di potenza nominale media se la misurazione viene effettuata in bassa tensione.

1.2.5 ULTERIORE EVOLUZIONE NORMATIVA

L'articolo 14 del **Decreto del Presidente della Repubblica n. 1534 del 30/06/1955,** modifica l'articolo 15 del Regio Decreto 1775/1933 e stabilisce che l'unico a poter rilasciare la concessione per le grandi derivazioni è il Ministro dei Lavori Pubblici con proprio decreto, insieme al Ministro delle Finanze. Per le piccole derivazioni è invece sufficiente un decreto del Provveditorato delle Opere Pubbliche. Solo nel caso di contenziosi per le piccole derivazioni si ricorre al Ministro.

La **Legge n. 1377 del 04/12/1956** introduce una modifica importante al Regio Decreto 1775/1933 (articolo 53): il sovracanone per i Comuni rivieraschi nel caso di trasporto dell'energia su

lunga distanza perde questa caratteristica diventando un sovracanone analogo agli altri da distribuire, tramite decreto del Ministro delle Finanze, ai Comuni rivieraschi e alle Province interessate dalle derivazioni proporzionalmente ai danni derivanti dagli impianti idroelettrici. L'entità di tale canone viene stabilita in 436 lire per kW di potenza nominale di concessione.

Il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 01/11/1959** riprende il Regolamento 1370/1931 e separa nettamente le norme riguardanti amministrazione e procedure (raccolte nella Parte Prima - Norme generali per la progettazione, costruzione ed esercizio) dalle norme a carattere tecnico (raccolte nella Parte Seconda – Norme per il calcolo e la costruzione dei diversi tipi di sbarramento). Con questa norma vengono trasferite dagli Uffici del Genio Civile al Servizio Dighe ulteriori competenze tecniche.

La **Legge n. 1254 del 30/12/1959** è una legge contenente alcune norme interpretative della Legge 959/1953. Specifica meglio che tutti i concessionari sono tenuti al pagamento del canone come espresso dall'articolo 1 della 959/1953, che il pagamento va fatto annualmente e che inizierà dall'entrata in funzione, anche parziale, dell'impianto.

1.2.6 ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA

La Legge n. 1643 del 06/12/1962 segna una delle tappe più importanti per il sistema elettrico italiano. Infatti, all'articolo 1, istituisce l'Enel, Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, con il compito di esercitare tutte le attività elettriche. I seguenti articoli definiscono le modalità di acquisizione dei beni e delle società esistenti in quel periodo. Per quanto riguarda il settore idroelettrico si specifica all'articolo 4, comma 5, il subentro da parte dell'Enel in tutti i rapporti giuridici riguardanti le concessioni.

Il successivo **Decreto del Presidente della Repubblica n. 727 del 22/05/1963** disciplina il subentro dell'Enel nei rapporti giuridici riguardanti le concessioni, stabilendo che tutte le imprese esercenti le attività elettriche confluiscano nell'Ente Nazionale e che tutti i Consorzi vengano soppressi con apposita legge. Si salvano esclusivamente i Consorzi che non esercitano in via esclusiva le attività elettriche. I Consorzi per l'utilizzo dell'acqua a scopi potabili, che coinvolgono corsi d'acqua soggetti a sfruttamento idroelettrico devono accettare la partecipazione dell'Ente come rappresentante dell'utilizzo elettrico.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18/03/1965 fornisce alcune importanti precisazioni riguardanti l'esercizio delle attività elettriche da parte dell'Enel e delle imprese elettriche non assimilate. Per quanto riguarda le concessioni idroelettriche, l'articolo 9 specifica che tutte le domande presentate dall'Ente Nazionale sono da considerarsi destinate a soddisfare un prevalente interesse pubblico e hanno quindi la priorità su quelle presentate da altri enti od imprese, secondo quanto disposto dal Regio Decreto 1775/1933. Tutte le autorizzazioni per altre imprese ad iniziare dai lavori di costruzione delle derivazioni, i cui cantieri non siano ancora stati avviati, cessano di avere efficacia. Al termine di una concessione tutti i beni idraulici, i macchinari e gli edifici passano gratuitamente all'Enel e non più allo Stato. L'Enel non è soggetto al versamento delle cauzioni previste dal predetto Regio Decreto e impartisce le disposizioni per la gestione congiunta di centrali di produzione e serbatoi idraulici. Le richieste di nuove concessioni da parte di

imprese diverse dall'Enel sono inviate in copia dalle Amministrazioni competenti all'Ente Nazionale, che ha trenta giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni o restrizioni.

La Legge n. 7 del 24/01/1977 è la norma che eleva (articolo 1) il limite presente nel Regio Decreto 1775/1933 tra piccole e grandi derivazioni d'acqua da 220 kW a 3 MW. Tutte le derivazioni di potenza compresa tra i due valori poc'anzi citati vengono considerate piccole derivazioni.

Il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24/07/1977** dispone, all'articolo 90, che tutte le funzioni relative alla tutela, alla disciplina ed all'utilizzo delle risorse idriche siano delegate alla competenza regionale, compresa la normativa riguardante l'utilizzo misto delle risorse. Rimangono di competenza statale le funzioni relative all'istruttoria ed al rilascio delle concessioni per grandi derivazioni a scopi idroelettrici, per la costruzione di dighe di ritenuta e all'utilizzo in generale delle risorse idriche per produzione elettrica.

La Legge n. 925 del 22/12/1980 è una norma che va a ritoccare i valori dei sovracanoni che i concessionari devono pagare annualmente per i Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani: 4.500 lire per kW di potenza nominale. Inoltre si stabilisce a 1.200 lire per kW di potenza nominale il canone previsto dall'articolo 53 del Regio Decreto 1975/1933 per il trasporto dell'energia prodotta su lunghe distanze. Viene anche specificata la possibilità di sciogliere i Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani trasferendo ai singoli Comuni o Comunità i precedenti accordi con i concessionari.

Il **Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 24/03/1982** riprende la Parte Seconda del Decreto del Presidente della Repubblica 1363/1959, introducendo alcuni aggiornamenti legati alle esperienze tecniche e ai progressi tecnico-scientifici raggiunti fino a quel momento. Viene effettuata una separazione netta tra le norme procedurali (che rimangono nel D.P.R. 1363/1959) e quelle tecniche (esclusive di questo decreto).

La Legge n. 308 del 29/05/1982 introduce delle disposizioni particolari per l'incentivazione degli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili ed il risparmio energetico. L'articolo 4 stabilisce che gli impianti di questo tipo non sono più di appannaggio esclusivo di Enel, purché la potenza elettrica installata sia inferiore a 3 MW. L'energia prodotta deve essere venduta all'Ente nazionale secondo appositi accordi e ad un prezzo stabilito dal Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP). L'articolo 14 autorizza la cessione di contributi per la riattivazione o la costruzione di impianti idroelettrici che sfruttano le piccole derivazioni, e tali quindi da rientrare nella categoria non più esclusiva dell'Enel, per un massimo del 30% dell'investimento. Le restanti parti della legge specificano in generale le modalità tecniche con cui vengono erogati i contributi (fondo perduto, fideiussioni, incentivi per finanziamenti). Viene altresì istituito il diritto di prelazione a favore delle aziende elettriche degli Enti pubblici non assimilate da Enel nel '62 in riferimento alle concessioni idroelettriche non rilevate da Enel durante la nazionalizzazione.

La Legge n. 529 del 07/08/1982 stabilisce che l'Enel può rinunciare alla facoltà di entrare in possesso delle grandi derivazioni per scopo idroelettrico alla scadenza di una concessione nel caso l'impresa titolare realizzi interventi di potenziamento dell'impianto per aumentarne potenza o energia prodotta (articolo 2). Tali interventi dovranno essere opportunamente concordati e rispettati, pena la decadenza della concessione (articolo 3). A seguito dell'esecuzione degli interventi, la concessione si protrarrà per un periodo stabilito dal Ministro dei Lavori Pubblici (articolo 7).

Nel caso l'impianto passi in proprietà ad Enel, quest'ultimo è tenuto a ricompensare il titolare uscente con un opportuno quantitativo di energia per i quindici anni seguenti il trasferimento della proprietà (articolo 4). Per la Regione autonoma Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano si applicano i relativi Statuti di Autonomia (articolo 8).

La Circolare del Ministro dei Lavori Pubblici n. 1125 del 28/08/1986 è stata emanata per modificare ed integrare alcune circolari ministeriali del 1985. La prima e la seconda parte impongono di installare sistemi di segnalazione (cartelli monitori) e di allarme (sirene acustiche) in prossimità degli sbarramenti, che avvisino in merito alla possibilità di piene improvvise per manovre degli organi di scarico. La terza parte impone di installare apposite strumentazioni idrometriche per acquisire dati sulla propagazione delle onde di piena a valle degli sbarramenti, mentre l'ultima parte predispone indagini idrologiche a valle delle dighe e prescrive, ai Concessionari l'obbligo di elaborare simulazioni e calcoli sull'onda di piena dovuta a manovre degli organi di scarico o a collasso dell'opera di ritenuta.

La Circolare del Ministro dell'Interno n. 13 MI.PC. (87)7 del 20/03/1987 predispone le linee guida per redigere i piani di protezione civile per l'emergenza alle dighe, cercando di individuare le zone che possono essere colpite dall'onda di piena o dal collasso dello sbarramento, i collegamenti radio-telefonici, il coordinamento delle forze dell'ordine e l'evacuazione ed il ricovero delle persone.

La Circolare del Ministro dei Lavori Pubblici n. 352 del 04/12/1987, reca diverse prescrizioni integrative al D.P.R. 1363/1959, soprattutto per quanto riguarda l'esercizio e la manutenzione della diga, predisponendo la compilazione del "Foglio di Condizioni per l'Esercizio e la Manutenzione", che contiene le linee guida per: sorveglianza continua specializzata, ispezioni periodiche, misurazioni micrometriche delle deformazioni della diga, cartelli monitori e segnalazioni acustiche. Nel foglio sarà presente il documento di protezione civile in cui saranno definiti tre livelli di allerta: vigilanza forzata nel caso di condizioni anomale della diga o dei corsi d'acqua affluenti, allarme 1 nel caso di perdite d'acqua dalla struttura o superamento della quota di massimo invaso, allarme 2 nel caso di collasso totale o parziale della diga. Per ogni livello saranno elencate le operazioni da eseguire e gli enti o responsabili da avvertire.

1.2.7 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DIGHE

La Legge n. 183 del 18/05/1989 è una norma che riguarda la difesa del suolo. In particolare l'articolo 9, comma 2, istituisce il Servizio Nazionale Dighe. L'articolo 10, comma 3, stabilisce che i compiti del Servizio sono identificare, valutare la fattibilità e controllare i progetti di massima di tutti gli sbarramenti artificiali. Il Servizio, inoltre, deve controllare i progetti esecutivi dei serbatoi con dighe superiori a 10 metri o che ritengano invasi superiori a 100.000 metri cubi. Il comma 4 del citato articolo specifica la competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per dighe con dimensioni inferiori a quelle citate. Resta di competenza statale la regolamentazione tecnica per la progettazione e la costruzione delle dighe (comma 5).

La Legge n. 9 del 09/01/1991 è la norma sulla liberalizzazione definitiva delle fonti rinnovabili. L'articolo 21 stabilisce che l'Enel rilasci la concessione alle imprese elettriche degli Enti locali per le attività di produzione, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica. L'Ente locale deve presentare apposita domanda al fine di ottenere, tramite opportuno decreto del Ministro

dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato che approvi la convenzione tra Enel ed Ente locale stesso, il permesso di eseguire le attività poc'anzi citate. L'articolo 22 abroga l'articolo 4 della Legge 308/82, stabilendo quindi che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di qualsiasi dimensione siano, sono liberamente realizzabili da chiunque. L'energia deve essere ceduta ad Enel con opportune convenzioni ed ai prezzi definiti biannualmente dal Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP). L'articolo 32 aumenta del 30% il canone annuo per le concessioni idroelettriche.

La Legge n. 10 del 09/01/1990 è il completamento della norma 9/1990 sullo sviluppo delle fonti rinnovabili. L'articolo 5 stabilisce che le Regioni e le Province redigano un piano per l'utilizzo delle fonti alternative di energia comprendente, per quanto riguarda le concessioni idroelettriche, le procedure per l'individuazione e la localizzazione degli impianti. L'articolo 14 delinea la possibilità di erogazione di contributi in conto capitale per la riattivazione di impianti idroelettrici dismessi o con concessione scaduta oppure per la costruzione di nuovi impianti.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 85 del 21/01/1991 è una norma che, all'articolo 24, specifica i compiti del Servizio Nazionale Dighe: redazione degli scenari degli incidenti probabili, esame ed approvazione dei progetti di massima ed esecutivi degli sbarramenti dei corsi d'acqua per la formazione di invasi o la regolazione dei deflussi, esame dei progetti di varianti in corso d'opera o di modifiche del costruito, vigilanza sulla fase costruttiva, vigilanza sulle operazioni di collaudo e di controllo durante l'esercizio, collaborazione alla realizzazione del Sistema Informativo Unico, ispezioni dei manufatti e dell'invaso, misurazioni, simulazioni, limitazioni dell'invaso in caso di pericolo, collaborazione con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l'aggiornamento delle norme tecniche. Il comma 4 del citato articolo specifica nuovamente che per sbarramenti inferiori a 10 metri o con volume di invaso inferiore a 100.000 metri cubi il Servizio esprime solamente il proprio parere. L'articolo 25 specifica i vari settori in cui è suddiviso il Servizio (geotecnica, idraulica, strutture, informatica) e le varie sezioni periferiche (uffici di Venezia, Milano, Torino, Firenze, ecc).

Il **Decreto Legislativo n. 275 del 12/07/1993** modifica alcuni articoli del Regio Decreto 1775/1933. L'articolo 1 modifica l'articolo 6 stabilendo che le grandi derivazioni sono quelle che superano i 3 MW. Con l'articolo 2 si aggiunge l'articolo 5-bis stabilendo che i criteri per l'acquisizione dei dati e delle informazioni riguardanti le acque pubbliche sono unificati con D.P.R. e che le Regioni e le Province autonome assicurano lo scambio di informazioni con lo Stato per garantire l'informazione al pubblico riguardo rilasci, modifiche o rinnovi delle concessioni.

L'articolo 4 modifica l'articolo 9 introducendo nuove caratteristiche di priorità per la scelta tra più domande di concessione concorrenti: migliori caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico, miglior utilizzo delle fonti in relazione all'uso, minor spreco della risorsa idrica, miglior soddisfacimento dei servizi pubblici di acquedotto ed irrigazione.

L'articolo 5 introduce l'articolo 12-bis stabilendo che la concessione venga rilasciata se gli obiettivi di qualità per il corso d'acqua non sono pregiudicati, se è garantito il Deflusso Minimo Vitale e l'equilibrio del bilancio idrico e se non vengono riutilizzate le acque piovane o le acque reflue depurate. L'articolo 8 modifica invece l'articolo 42 aggiungendo che il concessionario è obbligato a trasmettere le misurazioni di portata e volumi ogni 6 mesi al servizio idrografico interessato.

La Legge n. 584 del 21/10/1994 è la conversione in legge del Decreto Legge n. 507 del 08/08/1994 che riporta misure urgenti in materia di dighe. L'articolo 1 ribadisce la necessaria approvazione del Servizio Nazionale Dighe per i progetti di realizzazione di opere di sbarramento maggiori di 15 metri o limitanti un invaso superiore a 1 milione di metri cubi. Si va anche a modificare l'articolo 10, comma 3, della Legge 183/1989, stabilendo che il Servizio si occupi della

identificazione e del controllo dei progetti delle dighe con le caratteristiche poc'anzi elencate. Si modifica inoltre il comma 4 della stessa legge, in modo tale che le competenze per dighe inferiori a quelle prima citate siano di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano (rimando al D.P.R. 1363/1959).

L'articolo 2 prevede l'emanazione di un regolamento che delinei le procedure per approvare i progetti ed il controllo della costruzione e dell'esercizio delle opere di ritenuta. L'articolo 3 esplicita le modalità di sanatoria per dighe in fase di costruzione o già costruite non conformi a quanto disposto dal Servizio Dighe, compresi i casi in cui insorga l'obbligo di svuotamento dell'invaso o di demolizione della diga. L'articolo 4 predispone le sanzioni penali e pecuniarie per chi trasgredisca gli obblighi imposti dal Servizio, adottando in alcuni casi l'arresto fino a due anni o anche la multa di 80 milioni. Infine lo stesso articolo istituisce la figura dell'Ingegnere Responsabile della Sicurezza e dell'Esercizio.

1.2.6 LEGGE GALLI: PUBBLICITA' DELLE ACQUE

La Legge n. 36 del 05/01/1994 (chiamata anche "Legge Galli") è una legge contenente disposizioni in materia di acque pubbliche. In particolare l'articolo 1 definisce pubbliche tutte le acque, indipendentemente da dove esse si trovino (vengono quindi ad essere inutili gli Elenchi delle acque pubbliche), ad eccezione dell'acqua piovana, sottolineando che tali acque debbano essere utilizzate per garantirne la salvaguardia per le generazioni future.

Il fatto che tutte le acque diventino da adesso pubbliche, rende le stesse oggetto di concessione, anche quando sgorgano su suolo privato. E' bene notare che è l'acqua ad essere pubblica, non il contenitore che la raccoglie. Quindi quest'ultimo non è soggetto ad esproprio da parte dello Stato.

L'articolo 2 impone che l'utilizzo per il consumo umano sia prioritario rispetto a tutti gli altri. L'Autorità di Bacino stabilisce periodicamente i livelli consentiti di prelievo, così da garantire il corretto regime idrico dei corsi d'acqua (articolo 3), sulla base delle direttive generali impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri (articolo 4), sentiti i Servizi Tecnici Nazionali. Spetta invece alle Regioni l'emanazione di norme e misure riguardanti il risparmio idrico e l'innovazione nella gestione della risorsa idraulica (articolo 5). Gli articolo 6 e 7 si riferiscono alle acque reflue. I servizi idrici integrati vengono riorganizzati per assicurare una dimensione gestionale ottimale (articolo 8) e gestiti dai Comuni e dalle Province di ciascun ambito territoriale (articolo 9), cercando di coordinare gli sforzi con i Consorzi già esistenti e funzionanti in maniera ottimale (articolo 10), secondo una convenzione tipo stabilita dalla Regione (articolo 11). La tariffa (articolo 13) rispecchierà la qualità dell'acqua e del servizio fornito, nonché dei costi di gestione, manutenzione e innovazione, secondo un metodo normalizzato stabilito dal Ministro dei Lavori Pubblici.

L'articolo 18 aggiorna il canone demaniale per gli utilizzi idroelettrici a 20.467 lire per kW di potenza di concessione.

Il Capo III disciplina la vigilanza ed i controlli sull'uso delle risorse idriche, le partecipazioni nelle società concessionarie del servizio idrico e la gestione delle acque nelle aree protette.

Il Capo IV specifica gli usi delle risorse idriche. In particolare l'articolo 30 riguarda le concessioni idroelettriche e stabilisce che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) disciplini gli utilizzi dell'acqua invasata nei bacini per fronteggiare situazioni di emergenza idrica. L'articolo 34 infine apre una ulteriore finestra di tre anni per presentare istanza di riconoscimento per "uso antico".

La Circolare del Ministro dei Lavori Pubblici n. US/482 del 19/04/1995 fornisce alcune precisazioni riguardo le funzioni e le competenze transitoriamente a carico dei Provveditorati alle Opere Pubbliche e le operazioni necessarie per la messa in conformità della documentazione relative ad alcuni invasi.

Il **Decreto del Presidente della Repubblica del 18/07/1995** è la norma che approva i criteri per la redazione da parte delle autorità competenti (regionali, interregionali e nazionali) dei Piani di bacino. La redazione si articola in tre fasi, la prima delle quali consiste nella raccolta di tutte le informazioni riguardanti il bacino idrico:

- 1. limiti naturali e spartiacque;
- 2. morfologia, vegetazione e geologia;
- 3. clima;
- 4. idrologia;
- 5. sedimenti;
- 6. normativa ed amministrazioni competenti;
- 7. prelievi, usi e scarichi delle acque (comprese le derivazioni per uso idroelettrico);
- 8. qualità delle acque;
- 9. opere di difesa delle popolazioni (arginazione, laminazione, sostegno, drenaggio, paravalanghe).

La seconda fase consiste nell'individuazione e nella previsione di tutti i fenomeni di rischio o degrado ambientale che risultino negative per la vita delle popolazioni interessate dal bacino quali:

- 1. rischio idraulico, geologico, sismico o ambientale;
- 2. alterazione degli ecosistemi;
- 3. insufficiente qualità o quantità delle risorse idriche o del suolo;
- 4. eccessivo sfruttamento delle risorse disponibili;
- 5. inquinamento idrico o del suolo;
- 6. opere di difesa insufficienti.

La terza fase consiste nella pianificazione delle attività da svolgere per la conservazione, la difesa e la valorizzazione del suolo, delle acque e di tutte le altre risorse presenti sul territorio.

1.2.9 PRIMI PASSI VERSO LA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO ELETTRICO

La **Legge n. 481 del 14/11/1995** istituisce, all'articolo 2, l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG). Essa è un'autorità autonoma ed indipendente, sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista contabile, e svolge le seguenti attività:

- 1. regolazione e controllo del settore elettrico;
- 2. consultazione e segnalazione al Governo;
- 3. controllo e verifica periodica delle concessioni;
- 4. definizione delle tariffe elettriche;
- 6. verifica della separazione contabile delle aziende elettriche;
- 7. controllo e verifica periodica dei servizi elettrici offerti all'utenza;
- 8. pubblicazione delle informazioni riguardanti le tariffe elettriche;
- 9. raccolta delle segnalazioni dell'utenza;
- 10. audizioni delle associazioni di consumatori, di ambientalisti e di sindacati;

L'articolo 3 definisce meglio le caratteristiche della tariffa elettrica, che deve essere unica sull'intero territorio nazionale (Prezzo Unico Nazionale – PUN) e stabilisce che entro due anni dall'entrata in vigore della legge si attui la separazione contabile delle aziende elettriche.

La Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri n. DSTN/2/22806 del 13/12/1995 fornisce alcune precisazioni sulla Legge 584/1994 in merito alla tempistica di presentazione al Servizio Nazionale Dighe di alcune importanti informazioni: nominativo e recapito dell'Ingegnere Responsabile della Sicurezza e del suo sostituto, studi sull'onda di piena per manovra degli organi di scarico o collasso della diga, studi sulla massima portata di piena transitabile a valle dello sbarramento, stato delle opere e delle apparecchiature, documenti per la sanatoria delle opere non conformi alla normativa vigente. Vengono specificati i compiti degli Uffici periferici e di quello Centrale del Servizio Dighe ed i tipi di progetto che saranno analizzati dal Servizio stesso. Negli allegati della circolare si riportano alcune informazioni per lo studio delle onde di piena artificiali.

La Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri n. DSTN/2/7019 del 19/03/1996 introduce alcune delucidazioni relative al documento di protezione civile contenuto nel "Foglio di Condizioni per l'Esercizio e Manutenzione" introducendo una fase di pre-allerta ed una modifica dei fenomeni significativi per identificare i vari stati di allerta, esplicitando nuovamente gli avvisi da effettuare per ogni livello di allerta ed alcune precisazioni in ordine alle modalità di scarico delle portate in caso di piene.

1.2.10 TRASFERIMENTO FUNZIONI ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI

Il **Decreto Legislativo n. 112 del 31/03/1998** è una norma che trasferisce funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali. Per quanto riguarda l'energia elettrica, l'articolo 29 riporta l'elenco delle funzioni che rimangono allo Stato:

- 1. obiettivi e politica energetica nazionale;
- 2. ricerca in campo energetico;
- 3. import ed export dell'energia;
- 4. norme tecniche e criteri generali degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia;
- 5. caratteristiche merceologiche dell'elettricità;
- 6. vigilanza sull'ENEA;
- 7. tutto il mondo del nucleare;
- 8. costruzione ed esercizio di centrali elettriche maggiori di 300 MW;
- 9. costruzione ed esercizio di reti a tensione maggiore di 150 kV;
- 10. emanazione di norme tecniche sugli elettrodotti;
- 11. rilascio delle concessioni per l'esercizio di attività elettriche statali;
- 12. obiettivi per la pianificazione regionale delle risorse idriche.

Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che, fino all'entrata in vigore delle norme di recepimento della Direttiva 96/92/CE, le concessioni siano rilasciate dallo Stato d'intesa con la Regione interessata ovvero, in caso di mancata intesa nel termine di sessanta giorni, dallo Stato.

Gli articoli 30 e 31 delegano rispettivamente alle Regioni ed agli Enti locali le funzioni in materia di energia escluse quelle richiamate nell'articolo 29. L'articolo 86 stabilisce che la gestione del demanio idrico spetta alle Regioni competenti per il territorio e che queste ultime introitano i canoni dovuti all'utilizzo del demanio stesso. L'articolo 87 sopprime il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per la formulazione del piano di bacino, mentre l'articolo 88 elenca i compiti riservati allo Stato tra i quali l'emanazione dei criteri generali per l'utilizzo dell'acqua a scopi idroelettrici nei limiti della Legge 36/1994 e l'emanazione delle direttive per garantire l'omogeneità nel rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua. L'articolo 89 elenca le funzioni trasferite alle Regioni tra le quali la progettazione, costruzione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi categoria e delle dighe non di pertinenza del Servizio Nazionale Dighe. Quest'ultimo articolo, al comma 2, stabilisce che le concessioni che interessino più Regioni confinanti debbano essere rilasciate d'intesa tra gli Enti e che nel caso di mancata intesa dopo sei mesi il provvedimento viene emesso dallo Stato.

Infine di fondamentale importanza è l'articolo 91 che sopprime il predetto Servizio Nazionale Dighe, trasformandolo nel Registro Italiano Dighe, con funzioni simili tra le quali l'approvazione tecnica dei progetti delle grandi dighe (stessi limiti precedenti), la vigilanza sulla costruzione, la vigilanza sulle operazioni di controllo, la consulenza e l'assistenza per i progetti delle piccole dighe o di opere assimilabili.

La **Legge n. 128 del 24/04/1998**, all'articolo 36, preannuncia il successivo Decreto Legislativo 79/1999 e definisce, per recepire la Direttiva comunitaria 96/92/CE, i principi ed i criteri direttivi che il nuovo sistema elettrico italiano dovrà rispettare:

- 1. tariffa unica nazionale per il mercato dei clienti vincolati ed istituzione dell'acquirente unico per garantire lo svolgimento qualitativo e sicuro del servizio pubblico;
- 2. trasmissione e dispacciamento eseguiti da un unico operatore per garantire l'accesso a tutti gli utilizzatori;
- 3. sorveglianza da parte del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato sulle fonti primarie di approvvigionamento;
- 4. incentivazione del risparmio energetico e delle energie rinnovabili;
- 5. parità competitiva tra le aziende elettriche di tutto il mercato europeo;
- 6. emanazione di provvedimenti normativi volti all'unificazione del mercato elettrico europeo.

Il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 238 del 18/02/1999** introduce un'ulteriore finestra attraverso la quale presentare le istanze di riconoscimento per "*uso antico*" per un anno intero dopo l'entrata in vigore del decreto stesso. L'articolo 2 abroga diverse parti del vecchio Regio Decreto 1285/1920 e del Regio Decreto 1775/1933.

1.2.11 DECRETO BERSANI: RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 96/92/CE

Il **Decreto Legislativo n. 79 del 16/03/1999**, chiamato anche "*Decreto Bersani*", è la legge che attua la Direttiva 96/92/CE sulla liberalizzazione del mercato elettrico ed è fondamentale per quanto riguarda le concessioni idroelettriche.

L'articolo 1, comma 1, sancisce che le attività di produzione, import, export, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere, nel rispetto degli obblighi del servizio pubblico, mentre il comma 4 stabilisce che i soggetti operanti nelle predette attività elettriche possono svolgerne più di una a condizione che sia almeno garantita la separazione contabile ed amministrativa. Ciò ha obbligato Enel S.p.A. a separare i suoi rami d'azienda in società diverse e disconnesse. L'articolo 8, al comma 1, vieta a qualunque soggetto di produrre o importare, a partire dal 2003, più del 50% del totale dell'energia elettrica prodotta e importata in Italia, obbligando Enel S.p.A. a cedere più di 15 GW della propria capacità produttiva.

L'articolo 11 riguarda l'incentivazione delle fonti rinnovabili e, in particolare stabilisce che ogni produttore o importatore di energia dal quale sia gestita una quota annuale superiore a 100 GWh deve, per l'anno seguente, produrre o importare da fonte rinnovabile una quota pari al 2% del totale gestito. L'adempimento può essere rispettato anche acquistando una quota equivalente di diritti di produzione da fonte rinnovabile⁵.

L'articolo 12 riguarda le concessioni idroelettriche. In particolare il comma 1 stabilisce che chiunque sia in possesso di adeguati requisiti organizzativi e finanziari può fare richiesta di rilascio di una concessione in scadenza con almeno cinque anni di anticipo, presentando un programma di aumento della potenza o dell'energia prodotta e di miglioramento ambientale.

-

Si veda il paragrafo 3.6

Il comma 2 prevede che l'Amministrazione competente trasmetta il piano di miglioramento al concessionario in esercizio il quale può presentarne uno identico o migliore entro tre mesi, aggiudicandosi il rinnovo della concessione. Il successivo comma 3 ribadisce la preferenza, a parità di condizioni, al concessionario uscente. Il comma 4 impone il vincolo al rilascio del Deflusso Minimo Vitale, all'assunzione della priorità della messa in sicurezza idraulica del bacino, ai sensi della Legge 183/1989 e al rilascio dei deflussi ad uso idrico e potabile ai sensi della Legge 36/1994.

Il comma 5 obbliga ad effettuare una gara pubblica per il rilascio della concessione nei casi diversi da quello del comma 1, aperta ad imprese aventi le caratteristiche organizzative e finanziarie stabilite dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas. Il comma 6 proroga di 30 anni (dall'entrata in vigore del presente decreto) le concessioni rilasciate ad Enel S.p.A., ossia fino al 2029, mentre il comma 7 proroga fino alla fine del 2010 qualsiasi altra concessione in scadenza prima di tale data. Per le concessioni in scadenza dopo il 2010 la scadenza rimane quella del disciplinare di concessione (comma 8).

Il comma 9 ribadisce che la riduzione di potenza nominale dovuta all'obbligo del rilascio del Deflusso Minimo Vitale comporta per il concessionario la sola riduzione del canone demaniale. Il comma 10 precisa che l'importantissima competenza del rilascio delle concessioni è conferita alle Regioni e alle Province autonome, escluse quelle riportate nell'articolo 89 del Decreto Legislativo 112/1998 (derivazioni a cavallo di più Regioni). L'articolo 16 riporta che per la Regione autonoma Valle d'Aosta e per le Province autonome di Trento e Bolzano, occorre fare riferimento alle apposite Norme di attuazione statuarie.

Il **Decreto Legislativo n. 152 del 11/05/1999** recepisce le direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE riguardanti la tutela delle acque dall'inquinamento. In particolare l'articolo 22 ribadisce l'utilizzo delle risorse idriche al fine di preservare un utilizzo sostenibile ed una qualità accettabili. I commi 5 e 6 confermano che ai concessionari non spetta alcun indennizzo dovuto all'obbligo del rilascio del Deflusso Minimo Vitale o di riduzioni di derivazioni per tutela della risorsa idrica se non per quanto riguarda la riduzione del canone demaniale di concessione.

L'articolo 23 invece introduce alcune modifiche al Regio Decreto 1775/1933: viene modificato l'articolo 9 aggiungendo, tra le preferenze per scegliere una domanda di concessione, le seguenti caratteristiche:

- 1. quantità e qualità dell'acqua restituita in rapporto a quella prelevata;
- 2. garanzia della maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità del corpo idrico;
- 3. adesione da parte del richiedente al sistema ISO 14001, oppure al sistema di cui al regolamento CEE n. 761 del 19/03/2001 (adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS Eco-Management and Audit Scheme).

Lo stesso articolo 23 modifica anche l'articolo 17 della 1775/1933 stabilendo che in caso di utilizzo abusivo di acqua o sue derivazioni la sanzione amministrativa va da 5 a 50 milioni di lire (riducibile ad 1/5 nel caso si presenti domanda di sanatoria entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto). Viene anche modificato l'articolo 21 della 1775/1933 ribadendo che la durata delle grandi concessioni idroelettriche è quella riportata nella Legge n. 128 del 24/04/1998.

L'articolo 40 offre indicazioni per effettuare il corretto rilascio e la pulizia delle acque di un invaso per scopi idroelettrici. Viene previsto che i gestori predispongano un apposito progetto di gestione specialistico per ogni impianto contenente tutte le manovre degli organi di scarico per assicurare la tutela del corso d'acqua ricettore dello scarico e non pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso. Tale progetto sarà basato sui criteri fissati dal Ministro dei Lavori Pubblici insieme ai

Ministri dell'Ambiente, dell'Industria, delle Politiche Agricole e della Protezione Civile, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il progetto sarà approvato dalla Regione competente, andrà comunicato al Registro Italiano Dighe e sarà inserito nel Foglio di Condizioni per l'Esercizio e la Manutenzione.

Il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 02/09/1999** è un regolamento contenente diverse norme tecniche sugli impatti ambientali delle opere pubbliche e non. Per quanto riguarda il settore idroelettrico, l'articolo 1, comma 4, prevede che nel quadro di riferimento progettuale, oltre al sistema di generazione e di trasporto dell'elettricità prodotta, vengano inserite:

- 1. le scelte tecnologiche per la salvaguardia dell'ambiente (tutela delle acque addotte e scaricate, alvei fluviali, fauna e flora);
- 2. la descrizione delle materie prime utilizzate;
- 3. le motivazioni per i tracciati delle tubature e per il posizionamento delle opere;
- 4. i possibili malfunzionamenti con ripercussioni sull'ambiente (rilasci incontrollati d'acqua, rotture o cedimenti);
- 5. i materiali liquidi o solidi da portare in discarica durante la costruzione ed in caso di smantellamento dell'impianto;
- 6. i piani di risanamento e bonifica;
- 7. la stima dell'apporto solido nell'invaso;
- 8. le possibili cave scavate durante la costruzione;
- 9. le alterazioni dei corsi d'acqua sia a monte che a valle dell'invaso;
- 10. l'analisi del bacino idrico di alimentazione;
- 11. le possibili frane sulle sponde dell'invaso.

Il **Decreto Legislativo n. 258 del 18/08/2000** modifica diverse norme: l'articolo 6 introduce il comma 6-ter nell'articolo 22 del Decreto Legislativo 152/1999, che ribadisce la necessità inderogabile del rilascio del Deflusso Minimo Vitale.

L'articolo 7 reca indirettamente (attraverso l'articolo 23 del predetto Decreto 152/1999), modifiche a diversi articoli del Regio Decreto 1775/1933: il disciplinare di concessione fissa le caratteristiche quantitative e qualitative dell'acqua restituita (articolo 12-bis), mentre restano ferme le disposizioni per le concessioni idroelettriche riportate nel Decreto 79/1999 (articolo 21). Viene modificato anche il comma 9-ter del predetto articolo 23, stabilendo che spetta alle Regioni disciplinare il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche, rispettando le direttive di gestione del demanio idrico, ma solo su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici.

1.2.12 MODIFICA DELL'ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE

La Legge Costituzionale n. 3 del 18/10/2001, all'articolo 3, modifica l'articolo 117 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilendo, tra l'altro, che la produzione, il trasporto e la

distribuzione nazionale dell'energia sono materie di legislazione concorrente⁶, ossia che le Regioni possono legiferare solamente nel rispetto della legislazione statale.

La **Legge n. 166 del 01/08/2002** è una legge in materia di infrastrutture e trasporti. All'articolo 6 prevede che i concessionari sono tenuti ad iscriversi al Registro Italiano Dighe entro 30 giorni dalla sua istituzione e sono obbligati a versare annualmente un contributo per coprire sia il suo finanziamento che eventuali investimenti o potenziamenti (50 - 70%) dei costi di funzionamento). Si stabilisce che il concessionario che non adempisse al pagamento sarà inizialmente multato con una sanzione pari al quintuplo del contributo in questione e, anche se la sanzione fosse pagata, sarà privato della concessione.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 24/03/2003 è la legge che definisce caratteristiche e compiti del neonato Registro Italiano Dighe. Si tratta di un Ente pubblico non economico con sede a Roma (articolo 1) gestito da un consiglio di amministrazione con relativo Presidente e da un collegio revisore dei conti. Il Registro si avvale di un comitato tecnico-scientifico (articolo 5) formato da dodici membri esperti nelle varie discipline di progettazione e costruzione di dighe. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sorveglia le attività del Registro (articolo 9), verificando che rispetti i fini pubblico-istituzionali. Oltre ai compiti del precedente Servizio Nazionale Dighe, il Registro deve anche supervisionare gli aspetti di sicurezza idraulica derivanti dalla presenza degli invasi (articolo 10), promuovere studi e conferenze di esperti e fornire assistenza per l'emanazione della normativa tecnica riguardante gli sbarramenti. Oltre alle entrate previste annualmente nel bilancio dello Stato, il Registro si avvale della quota di iscrizione delle dighe, atto che ogni concessionario o proprietario delle dighe deve pagare.

Il **Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003** è la norma che recepisce la Direttiva comunitaria 2001/77/CE relativa alla promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'articolo 4 prevede che la quantità di energia ricavata da fonti rinnovabili da produttori o importatori di energia di cui all'articolo 11 del "*Decreto Bersant*" incrementi dello 0,35% a partire dal 2004 e che incrementi ulteriormente di un valore da stabilirsi ogni due anni. Lo stesso articolo autorizza inoltre l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) ad applicare sanzioni per i soggetti inadempienti. L'articolo 6 assegna all'AEEG il compito di emanare la disciplina per la regolazione del servizio di scambio sul posto⁷ relativo agli impianti di potenza inferiore a 20 kW.

La Conferenza unificata delle Regioni effettua la ripartizione degli obiettivi nazionali tra gli Enti territoriali, considerando le risorse rinnovabili che si possono sfruttare in ogni singola Regione (articolo 10). L'articolo 11 stabilisce che il soggetto delegato a rilasciare i certificati di garanzia sull'energia di origine da fonte rinnovabile sia il Gestore della rete. I certificati vengono rilasciati solo agli impianti con produzione annua minima pari a 100 MWh. La garanzia d'origine riporta:

- 1. ubicazione dell'impianto;
- 2. fonte energetica utilizzata;
- 3. tecnologia utilizzata;
- 4. potenza nominale dell'impianto;
- 5. produzione netta annuale;
- 6. eventuale rilascio di certificati verdi.

^{6.} L'articolo 117 della Costituzione italiana stabilisce, tra l'altro, che la produzione dell'energia elettrica è materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, ossia

che le Regioni hanno potere di legiferare solamente nel rispetto della legislazione statale.

7. Per scambio sul posto si intende il servizio di ritiro dell'energia da parte del Gestore dei Servizi Energetici.

In virtù dell'articolo 12, gli impianti alimentati da fonte rinnovabile sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Le Regioni rilasciano con un'autorizzazione unica il permesso per la costruzione o la modifica di tali impianti in un tempo massimo di sei mesi e senza prevedere alcuna misura di compensazione territoriale. L'energia prodotta da impianti con potenza superiore a 10 MVA viene collocata sul mercato elettrico, mentre quella prodotta da impianti di potenza inferiore può essere ritirata, su richiesta del produttore, dal Gestore della rete (articolo 13). L'AEEG emana le direttive per l'allacciamento alla rete (articolo 14). Gli articoli 15 e 16 promuovono le campagne di informazione e di osservazione riguardanti le fonti rinnovabili, mentre l'articolo 17 include i rifiuti tra le fonti rinnovabili.

Il **Decreto Legge n. 79 del 29/03/2004** riguarda una serie di disposizioni destinate a mettere in sicurezza le grandi dighe per le quali non sia stata richiesta o rinnovata la concessione e che non siano state definitivamente dismesse (demolizione dell'opera), costituendo un potenziale rischio per le popolazioni a valle. Sotto la supervisione di un Comitato tecnico di esperti saranno effettuati tutti i necessari interventi di messa in sicurezza e le simulazioni sismiche e di sicurezza idraulica.

Il **Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17/12/2004** stabilisce, all'articolo 2, che la quota annuale fissa da pagare per l'iscrizione al Registro Dighe per sbarramenti ad uso idroelettrico è pari a 15.900 euro. Nel caso la diga sia alta tra 16 e 100 metri si aggiungeranno ulteriori 220 euro al metro. Si aggiungerà anche una quota che varia da 100 a 40 euro a calare ove la diga delimiti un invaso compreso tra 1 e 300 milioni di metri cubi. Se l'invaso viene utilizzato per la laminazione delle piene tutte le quote vengono dimezzate.

1.2.13 RENDITE CATASTALI SUGLI IMMOBILI

La Legge n. 311 del 30/12/2004 è la Legge Finanziaria 2005. L'articolo 1, comma 540, fornisce l'interpretazione corretta dell'articolo 4 del Regio Decreto Legge 652/1939 così come modificato dalla Legge 1249/1939 sulle rendite catastali. In particolare la norma chiarisce definitivamente che le costruzioni stabili quali opifici o altri immobili costruiti per esigenze industriali o commerciali sono costituiti dal suolo e da tutte quelle parti mobili strutturalmente connesse ad esso, anche in via transitoria, così da realizzare un unico bene complesso. Tali beni andranno quindi conteggiati nel computo della rendita catastale. Questa precisazione include quindi anche le turbine e tutte le altre opere elettromeccaniche che costituiscono una centrale elettrica.

La Legge n. 62 del 18/04/2005 contiene delle disposizioni riguardanti la liberalizzazione del mercato elettrico. Per quanto riguarda le concessioni, recependo la Direttiva comunitaria 2003/54/CE, l'articolo 15, lettera g), stabilisce che il Governo debba emanare un decreto legislativo per allineare la normativa italiana riguardante le concessioni idroelettriche alla normativa europea, con riferimento alla durata delle concessioni stesse, all'ammodernamento degli impianti ed alla rimozione delle preferenze nel rinnovo.

La **Legge n. 88 del 31/05/2005** è la conversione del Decreto Legge 44/2005. Durante la conversione viene aggiunto l'articolo 1-quinquies riconfermando l'interpretazione sulle rendite catastali delle costruzioni stabili introdotta dalla Legge 311/2004 ma sottolineando che tale interpretazione verrà applicata limitatamente alle centrali elettriche.

1.2.14 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE GARE DI ASSEGNAZIONE

La **Legge n. 266 del 23/12/2005** è la Legge Finanziaria 2006 caratterizzata, anche questa, da un unico articolo suddiviso in un elevato numero di commi. Per quanto riguarda l'energia idroelettrica la legge modifica diversi aspetti del Decreto Legislativo 79/1999.

Il comma 483 descrive le modalità di esecuzione della gara pubblica di assegnazione per l'attribuzione delle concessioni: cinque anni prima della scadenza di una concessione l'Amministrazione competente indice una gara pubblica trasparente e nel rispetto della concorrenza, aperta a qualsiasi impresa soddisfi i requisiti finanziari ed organizzativi minimi stabiliti dal Ministro delle Attività Produttive e dal Ministro dell'Ambiente. Si specifica inoltre che la durata della concessione sarà trentennale e dovrà prevedere opportuni piani di investimento di miglioramento ambientale e di incremento dell'energia prodotta. Viene abrogata la preferenza al concessionario uscente, recependo per tale parte (non si modificano le proroghe già introdotte) il parere motivato della Commissione europea.

Il comma 484 abroga l'articolo 16 del Decreto Legislativo 79/1999, in base al quale la Regione autonoma Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano devono fare riferimento a propri decreti di attuazione statutaria.

Il comma 485 imposta la proroga di ulteriori dieci anni per le concessioni vigenti, a seguito del pagamento di un canone aggiuntivo per il quadriennio 2006 – 2010 di 3.600 euro al MW di potenza nominale (comma 486) canone da destinarsi allo Stato ed ai Comuni interessati (rispettivamente 5/6 e 1/6) ed all'esecuzione di congrui interventi di ammodernamento degli impianti pari a 1 euro per MWh medio annuo (comma 487).

Il comma 488 precisa le modalità di presentazione delle domande di proroga e degli accertamenti delle amministrazioni competenti, mentre i commi 489 e 490 riguardano le modalità di trasferimento dei rami d'azienda relativi all'esercizio delle concessioni stesse (la gara di assegnazione può anche prevedere il trasferimento, dal concessionario uscente al nuovo concessionario, del ramo di azienda relativo alla gestione della concessione).

I commi 491 e 492 stabiliscono che i nuovi commi introdotti dettano regole in materia di tutela della concorrenza (di competenza statale), e quindi che le Regioni e le Province autonome hanno un tempo definito (90 giorni) per adeguare i propri ordinamenti normativi. Un altro comma prevede che gli investimenti vengano effettuati durante il periodo di gestione e prima della scadenza della concessione.

Il **Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006**, all'articolo 63, istituisce le Autorità di Bacino Distrettuali il cui scopo è redigere il Piano di Bacino. Il Piano reca tutte le disposizioni riguardanti la risorsa idrica nel bacino idrografico di pertinenza. Il successivo articolo 96 modifica il Regio Decreto 1775/1933, interponendo anche la valutazione dell'Autorità di Bacino nel rilascio di una concessione. Nella scelta di una domanda si inseriscono così anche le caratteristiche preferenziali già introdotte con le varie leggi precedenti al 2006, vale a dire:

- 1. garanzia dell'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione;
- 2. garanzia della priorità di destinazione dell'acqua all'uso potabile;
- 3. migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
- 4. migliori caratteristiche quantitative e qualitative del corso d'acqua di prelievo;
- 5. miglior quantità e qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata;

- 6. maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità;
- 7. adesione del richiedente al sistema ISO 14001, oppure al sistema di cui al regolamento CEE n. 761 del 19/03/2001 (adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS);
- 8. garanzia dell'integrazione con volumi idrici derivati da attività di recupero e di riciclo dei minori prelievi richiesti.

Lo stesso articolo 96 modifica l'articolo 17 della 1775/1933, stabilendo che la sanzione amministrativa per derivazione abusiva di acqua pubblica è quantificata in un intervallo compreso tra i 3.000 ed i 30.000 euro. E' consentita la richiesta di sanatoria dietro il pagamento di una sanzione maggiorata di 1/5. Viene aperta un'ulteriore finestra di un anno per la richiesta di riconoscimento di "uso antico".

Viene anche modificato l'articolo 21 della 1775/1933 stabilendo che la durata delle grandi concessioni idroelettriche deve essere definita nel Decreto Legislativo 79/1999. Infine l'articolo 175 abroga l'intera Legge 183/1989 e quasi tutta la Legge 36/1994.

Il **Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008** abroga, negli elenchi finali, la Legge 1254/1959 ed il D.P.R. 342/1965 (esercizio delle attività elettriche da parte dell'Enel).

Il **Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente del 25/11/2009** fissa, dopo una lunga serie di modifiche (ogni due anni sulla base dei dati ISTAT del costo della vita) il sovracanone per i Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani, portandolo a 21,08 euro per il biennio 2010 – 2011.

Il **Decreto del Direttore dell'Agenzia del Demanio del 20/01/2010** imposta, dopo una lunga serie di modifiche (ogni due anni sulla base dei dati ISTAT del costo della vita partendo da una base di 4,50 euro annui), il sovracanone per il trasporto su lunghe distanze dell'energia prodotta a 5,27 euro per kW di potenza nominale di concessione per il biennio 2010 – 2011.

1.2.15 ULTIMI SVILUPPI NORMATIVI

Il **Decreto Legislativo n. 85 del 28/05/2010**, all'articolo 3, definisce il trasferimento alle Regioni, previa domanda ed opportuno Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei beni, delle pertinenze, degli accessori, degli oneri del demanio idrico e delle opere idrauliche ad eccezione dei fiumi e dei laghi di ambito sovraregionale, mentre trasferisce alle Province i beni limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di un'unica Provincia.

Stabilisce inoltre che le Regioni destinino alle Province, previo opportuno accordo, una quota dei proventi dei canoni ricavati dall'utilizzo del demanio idrico, proporzionalmente all'entità delle risorse localizzate sul territorio provinciale e alle funzioni amministrative esercitate.

La Legge n. 96 del 04/06/2010 contiene le disposizioni generali per recepire le ultime direttive europee emanate. In particolare l'articolo 1, comma 3, stabilisce che i decreti di recepimento sono emanati dopo quaranta giorni dalla data di trasmissione ai due rami del Parlamento, anche in

mancanza di parere espresso. L'articolo 17, comma 3, riguarda specificatamente la Direttiva europea 2009/72/CE e stabilisce che per la stesura del decreto di recepimento occorre prevedere, oltre ai principi classici validi per qualsiasi Direttiva europea, le seguenti misure:

- 1. misure per aumentare gli scambi di energia tra gli Stati;
- 2. misure per realizzare nuove centrali e nuove linee di trasmissione sulla base di piani decennali;
- 3. misure per introdurre sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto delle direttive comunitarie;
- 4. misure per favorire l'aggregazione delle piccole imprese di distribuzione;
- 5. misure per garantire la concorrenzialità del mercato della distribuzione in presenza di imprese verticalmente integrate;
- 6. misure per l'autosostentamento dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
- 7. misure per la collaborazione e lo scambio di informazioni tra l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

La **Legge n. 122 del 30/07/2010** è la conversione del Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010, la Legge Finanziaria 2011. Per quanto riguarda le concessioni idroelettriche l'articolo 15, comma 6, stabilisce che dal 1° gennaio 2010 i sovracanoni per i Bacini Imbriferi Montani e per trasporto su lunga distanza siano fissati a 28,00 euro, mentre i sovracanoni per i Comuni rivieraschi siano fissati a 7,00 euro.

Lo stesso articolo 15, al comma 6-ter, modifica anche l'articolo 12 del Decreto Legislativo 79/1999, prevedendo che la concessione sia rilasciata dando particolare importanza alle misure di compensazione territoriale. Inoltre la norma proroga di cinque anni le scadenze delle concessioni e stabilisce che il concessionario uscente continui l'esercizio della concessione fino al subentro del nuovo concessionario. Molto importante è poi la modifica al comma 8 del suddetto articolo 12, che introduce la possibilità di realizzare Società per azioni a composizione mista Provincia-privati in cui la partecipazione provinciale diretta o di società a controllo provinciale è compresa tra il 30% ed il 40%. Le concessioni gestite da società di questo tipo e ricadenti in alcune Province del Norditalia⁸ sono prorogate di ulteriori sette anni (oltre ai cinque validi per tutte le concessioni).

Si ribadisce infine che solo lo Stato ha la facoltà di legiferare in materia di grandi derivazioni soggette ad accordi internazionali e che le Regioni hanno facoltà di emanare, per quanto di loro competenza, disposizioni legislative diverse da quanto introdotto con il presente articolo.

Il **Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10/09/2010** approva le Linee Guida per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (ad eccezione degli impianti offshore). Esso raccoglie e semplifica in pochi iter amministrativi standard, i procedimenti autorizzativi in questione. L'articolo 1 ribadisce che l'attività di produzione dell'energia elettrica è libera per qualsiasi operatore, senza alcuna discriminazione per quanto riguarda modalità, condizioni e termini di esercizio, non riservata agli Enti pubblici e non soggetta a regime di privatizzazione.

^{8.} Le province interessate sono quelle individuate mediante i criteri riportati nell'articolo 1, comma 153, della Legge 296/2006: le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province confinanti con la Confederazione elvetica e le Province nelle quali oltre il 60% dei Comuni ricade nella zona climatica F di cui al D.P.R. 412/1993. Tali Comuni sono quelli che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000 (per «gradi-giorno» di una località si intende la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20 °C. e la temperatura media esterna giornaliera).

L'articolo 6 prescrive alle Regioni o alle Province delegate la pubblicazione di tutte le informazioni riguardanti le autorizzazioni: regime autorizzatorio, autorità competenti al rilascio, documentazione necessaria, siti idonei e non idonei, tempistica e modulistica. L'articolo 10 stabilisce inequivocabilmente che l'autorizzazione unica per le attività oggetto del presente decreto è rilasciata dalle Regioni e dalle Province delegate. Per impianti che interessano più Enti locali confinanti il procedimento è gestito dall'Ente maggiormente coinvolto, mentre gli altri possono partecipare.

I successivi articoli 11 e 12 delineano l'iter autorizzativo semplificato (basta la comunicazione di inizio attività o la denuncia di inizio attività – DIA) per la costruzione degli impianti fotovoltaici, a biomasse e derivati, eolici, idroelettrici e geotermoelettrici. Gli impianti idroelettrici ricadenti in tale categoria sono quelli di potenza minore, rientranti nel regime di scambio sul posto (DIA se di potenza inferiore a 100 kW) o i lavori ad impianti che non comportano alterazioni ai volumi o alle superfici degli immobili (semplice comunicazione se di potenza inferiore a 200 kW). Gli articoli 13, 14 e 15 indicano l'iter autorizzativo unico, un procedimento più complicato dei precedenti riguardante gli impianti di maggior taglia e impatto ambientale (procedimento caratterizzato da possibili oneri istruttori).

L'articolo 16 stabilisce i criteri generali per migliorare l'integrazione degli impianti nell'ambiente circostante, anche mediante misure di compensazione territoriale per i Comuni, mentre l'articolo 17 demanda alle Regioni e alle Province autonome la localizzazione dei siti non idonei all'installazione degli impianti di produzione.

Il **Decreto Legislativo n. 28 del 03/03/2011** recepisce la Direttiva comunitaria 2009/28/CE sulla promozione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, per il raggiungimento dell'obiettivo nazionale pari al 17% del consumo nazionale lordo di energia (articolo 3).

Gli articoli 4, 5 e 6 definiscono le procedure amministrative per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile. Successivamente si riportano alcune disposizioni tecniche per l'integrazione degli impianti fotovoltaici negli edifici, per la certificazione degli stessi, e per la qualità degli impianti in genere. Il Titolo III raccoglie le disposizioni concernenti la divulgazione delle informazioni e la formazione degli installatori di fonti rinnovabili.

Il Capo I del Titolo IV tratta degli interventi per lo sviluppo delle reti di trasmissione e di distribuzione. Il Titolo V comprende disposizioni concernenti le incentivazioni per le fonti rinnovabili, l'efficienza energetica e lo sviluppo tecnologico. Il Titolo VI apporta alcune modifiche al sistema dei certificati d'origine e ai progetti di cooperazione con altri Stati dell'Unione Europea e con Paesi terzi. Il finale Titolo VIII comprende le disposizioni riguardanti il monitoraggio dello sviluppo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, i controlli e le pene in cui incorrono gli operatori inadempienti alla normativa.

Lo **schema di Decreto Legislativo n. 335 presentato il 03/03/2011** (che non ha ancora concluso l'iter parlamentare⁹) è la bozza di decreto legislativo volto a recepire, tra l'altro, la Direttiva europea 2009/72/CE sul mercato interno dell'energia elettrica.

Gli articoli 1, 2 e 4 stabiliscono che il Ministro dello Sviluppo Economico è tenuto a realizzare scenari decennali per gli approvvigionamenti di gas ed elettricità a livello nazionale, a definire procedure concorrenziali per la costruzione di nuovi impianti di produzione e per l'esecuzione di investimenti per il risparmio energetico, e ad adottare le misure necessarie per fronteggiare un'eventuale crisi improvvisa sul mercato energetico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si stabilirà l'entità minima degli investimenti da realizzare (articolo 3).

-

^{9.} Si veda il paragrafo 3.2

L'articolo 35 ribadisce la possibilità per tutti i clienti di scegliere un fornitore sul libero mercato o di rimanere nel mercato di maggior tutela. La figura del gestore del sistema di distribuzione deve essere svincolata dalle altre attività nel caso faccia parte di un'impresa verticalmente integrata (articolo 38).

L'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas assumerà il potere di decidere sui reclami presentati contro i gestori dei sistemi elettrici ed emetterà sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza degli obblighi introdotti con il decreto in oggetto (articoli da 42 a 46).

1.3 NORMATIVA PROVINCIALE O NAZIONALE A VALENZA LOCALE

Per ricostruire l'evoluzione normativa riguardante le concessioni per grandi derivazioni d'acqua in Provincia autonoma di Trento è necessario risalire al periodo antecedente la Prima Guerra Mondiale, quando l'intero territorio trentino ed altoatesino faceva parte dell'Impero austroungarico, governato a quel tempo dall'Imperatore Francesco Giuseppe I d'Austria.

1.3.1 LEGGI SULLE ACQUE E SULLE ATTIVITA' ELETTRICHE IN TIROLO

Nel 1859 fu pubblicata la **Patente Imperiale n. 227 del 20/12/1859**, il primo Regolamento sulle Industrie (atto recuperato solamente in lingua tedesca di cui si riporta il frontespizio originale nella figura 1.2), con il quale si definivano le linee guida per disciplinare le professioni e le attività industriali nell'intero Impero austroungarico.



Fig. 1.2 – Frontespizio originale della Patente Imperiale 227/1859

La Legge dell'Impero n. 103 del 30/05/1869 fu una delle prime in materia di utilizzo di acque dell'Impero Austroungarico.

Le prime tre sezioni si riferivano all'utilizzo generale dell'acqua. Gli articoli da 1 a 6 stabilivano che generalmente le acque erano beni pubblici, compresi i corsi d'acqua non navigabili. Erano private invece le acque sotterranee e le sorgenti purché non salate e tutti i corsi d'acqua (pozze, stagni, rivi, canali) interamente compresi in un terreno privato. L'articolo 15 dava al proprietario di un fondo aggravato dal passaggio di un'opera di derivazione il diritto di essere giustamente rimborsato con una servitù di passaggio oppure di cedere l'intero terreno oggetto del problema dietro opportuno compenso. Nel caso di carenza d'acqua, un Comune aveva la facoltà (articolo 16) di espropriare acque private o diritti di utilizzo di acque dietro opportuno compenso. L'articolo 18 demandava ad opportuna legislazione provinciale le disposizioni per la cessione forzata dell'acqua.

La sezione quinta trattava dei Consorzi d'acqua, associazioni di cittadini interessati dalla costruzione di opere sui corsi d'acqua. La sezione settima demandava nuovamente a legge provinciale l'emanazione di direttive sull'uso e la difesa delle acque, sulle competenze e le attribuzioni delle Autorità. Rimanevano di competenza della Dieta provinciale di Innsbruck le norme sulla navigazione.

Successivamente venne emanata la **Legge n. 64 del 28/08/1870**, a recepimento, per la Contea principesca del Tirolo e del Vorarlberg, della Legge dell'Impero 103/1869. Essa prevedeva innanzitutto che tutti i diritti per l'uso delle acque già acquisiti secondo leggi anteriori, rimanevano inalterati, ma il loro esercizio ricadeva da quel momento sotto la nuova normativa.

In seguito veniva riportata la trascrizione degli articoli della legge imperiale integrati da un gran numero di disposizioni a valenza esclusivamente locale. Tra le norme di integrazione si ricorda l'articolo 15, in cui si stabiliva che per gli utilizzi ordinari (attingere acqua, lavare ed abbeverare il bestiame, estrarre piante, terra o limaccio) non era necessario alcun tipo di richiesta, mentre, in base agli articoli 16, 17, 41 e 76, tutti gli altri utilizzi comprese le derivazioni d'acqua per opifici e per le macchine motrici erano soggetti all'autorizzazione delle autorità politiche distrettuali competenti. Veniva a tal fine stilato un opportuno documento di concessione nel quale erano indicati il luogo, la misura, la durata, il modo di utilizzazione e le condizioni particolari che disciplinavano la derivazione (articoli 17 e 18). L'utilizzo dell'acqua non doveva cagionare problemi ai centri abitati a valle (articolo 19) ed alle attività di pesca (articolo 20), né erano tollerati sprechi e impaludamenti o danneggiamenti all'alveo del corso d'acqua (articolo 21), pena la rimozione della derivazione. I livelli degli invasi dovevano essere costantemente controllati per verificare che non superassero i limiti prefissati ed in tal caso era obbligatorio agire sulle paratoie o sugli scolatoi in modo da riportare l'invaso entro le soglie previste (articoli 22 e 23). Il proprietario di un fondo gravato dal passaggio di un'opera di derivazione, aveva il diritto di essere giustamente rimborsato con una servitù di passaggio (articolo 27) oppure di cedere l'intero terreno oggetto del problema dietro opportuno compenso. Aveva altresì il diritto di compartecipare ai vantaggi che i lavori di derivazione comportavano, diventando destinatario di una congrua "tangente" stabilita dalle autorità competenti (articolo 33). I proprietari delle derivazioni erano tenuti a garantire con un'adeguata manutenzione il perfetto funzionamento delle opere di derivazione al fine di non arrecare danno a terzi o a proprietà di terzi (articoli 43 e 44).

La sezione quarta trattava dei Consorzi d'acqua, associazioni di cittadini interessati dalla costruzione di opere sui corsi d'acqua, mentre la sezione quinta trattava delle contravvenzioni e delle pene cui si incorreva in caso di mancato rispetto di quanto disposto dalla legge. La sezione sesta definiva le autorità competenti riguardo le derivazioni e le relative procedure amministrative. L'articolo 78 stabiliva che la richiesta da presentare all'autorità distrettuale competente per il rilascio della concessione, doveva indicare:

- 1. corso d'acqua interessato dalle opere;
- 2. scopo ed estensione delle opere:

- 3. quantità d'acqua derivata;
- 4. modalità di esecuzione delle opere;
- 5. vantaggi e svantaggi a seguito dell'esecuzione delle opere;
- 6. soggetti aventi diritto sulle acque derivate;
- 7. terreni soggetti ad espropriazione o a servitù di passaggio;
- 8. soggetti coinvolti nell'esecuzione delle opere;
- 9. preventivo dei lavori;
- 10. modalità di recupero delle finanze necessarie.

L'autorità politica effettuava i necessari controlli e sopralluoghi (articolo 79) per verificare la fattibilità delle opere, la disponibilità effettiva di acqua nel corso considerato ed i possibili danni o problemi ai terreni circostanti. Nel caso non risultasse la presenza di problemi rilevanti all'esecuzione delle opere l'autorità competente (articolo 82) affiggeva per quattro o sei settimane un apposito documento nelle Bacheche comunali e sulla Gazzetta Ufficiale della Provincia per dare modo di esprimere eventuali critiche od obiezioni. Concluse tutte le trattative per assecondare le obiezioni l'Autorità competente concedeva il permesso di eseguire i lavori (articolo 86) e stabiliva il periodo nel quale le opere dovevano essere completate. L'articolo 93 stabiliva che nel caso vi fossero state più imprese interessate a realizzare un'opera sullo stesso corso d'acqua e se tali opere risultavano fra loro incompatibili la preferenza cadeva su quella caratterizzata da maggior interesse nazionale e tale da ledere meno i diritti di terzi.

I ricorsi (articolo 94) andavano presentati in prima istanza al Dicastero politico provinciale e successivamente al Ministero per l'Agricoltura o al Ministero dell'Interno. Da ultimo, l'articolo 99 stabiliva che bisognava redigere un Libro delle Acque, contenente tutte le indicazioni riguardo gli usi idrici già realizzati o di futura realizzazione.

Nel 1882 venne promulgata la **Legge dell'Impero n. 39 del 15/03/1882**: in materia di sostituzione, completamento e modifica del Regolamento sulle Industrie 227/1859. L'articolo 1 definiva i vari tipi di industrie: libere, professionali o soggette a concessione. Gli articoli dal 2 a 10 definivano i requisiti previsti dalla legge per poter esercitare un'attività industriale (amministrazione degli affari, personalità giuridica). Per le derivazioni d'acqua, l'articolo 15 stabiliva che l'esecuzione di condutture d'acqua era un'industria soggetta a concessione, per realizzare la quale occorreva quindi presentare l'apposita domanda nel rispetto dei requisiti di legge (articolo 22). I successivi articoli elencavano i requisiti necessari per poter procedere all'installazione di industrie sul territorio e alla creazione di Consorzi di imprese.

L'Ordinanza n. 41 del 25/03/1883 dei Ministeri dell'Interno e del Commercio era la legge che regolava gli allestimenti industriali per lo sviluppo e la conduzione dell'elettricità. Per poter esercitare le attività elettriche era necessario dotarsi di un'opportuna concessione rilasciata dall'Autorità politica competente (articolo 1), presentando un certificato di un Istituto tecnico o di una comprovata Occupazione tecnica nel ramo elettrotecnico (articolo 2). La realizzazione dell'attività doveva avvenire nella piena osservanza di tutte le procedure previste dal Regolamento sulle industrie (articolo 4).

Con la **Legge n. 26 del 05/02/1907** fu completato e modificato il Regolamento sulle Industrie 227/1859. Nuovamente si indicavano i tre tipi di industrie contemplate (articolo 1): libere, professionali o soggette a concessione. Seguivano gli elenchi e le disposizioni speciali delle attività

professionali. Gli articoli da 15 a 24 trattavano delle industrie concessionate, definendo le modalità, le condizioni e le obiezioni per il rilascio delle concessioni. I restanti articoli elencavano le disposizioni circa i lavoratori delle industrie, i Consorzi di imprese, le contravvenzioni in cui incorrevano gli industriali e le autorità amministrative incaricate per il settore.

Dalla normativa analizzata si evince che, prima del 1918, anno in cui il Trentino-Alto Adige/Südtirol passò al Regno d'Italia, una vera e propria legge sulle concessioni idroelettriche nell'impero asburgico non era mai stata emanata. Uno studio dell'epoca, del dottor Emanuele Lanzerotti, già Deputato trentino al Parlamento viennese ed alla Dieta provinciale di Innsbruck, evidenzia che per gestire amministrativamente le concessioni, talvolta, veniva applicato quanto disposto dall'Ordinanza del Ministero del Commercio n. 116 del 07/10/1887 e dall'Ordinanza del Ministero del Commercio n. 72 del 28/04/1905, entrambe riguardanti le linee telegrafiche [188].

A seguito del passaggio all'Italia si iniziò ad applicare anche sul territorio trentino la vigente normativa italiana sulle derivazioni idriche vista ai paragrafi iniziali di questo capitolo.

1.3.2 STATUTO DI AUTONOMIA

La Legge Costituzionale n. 5 del 26/02/1948 è il primo Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol. Il Capo I del Titolo I delinea le caratteristiche generali della Regione: autonoma, dotata di personalità giuridica e con capoluogo Trento. I Capi II e III del Titolo I elencano le materie in cui Regione autonoma e Province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad emettere normative locali: ordinamenti degli uffici locali, circoscrizioni comunali, viabilità, acquedotti, miniere e cave, catasto, servizi antincendio, agricoltura e foreste, caccia e pesca, assistenza sanitaria, comunicazioni e trasporti, cooperazione, turismo e servizi alberghieri, opere pubbliche regionali, servizi di interesse generale, toponomastica, urbanistica, tutela del paesaggio, utilizzo delle acque pubbliche, opere idrauliche di 4^ e 5^ categoria.

In particolare l'articolo 9 prevede la possibilità per la Regione di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in materia di rilascio o rinnovo di concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico, fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (alle cui riunioni è invitato il Presidente della Regione o un suo delegato). Dopo l'emanazione del decreto di concessione o di proroga la Regione può fare ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

L'articolo 10 prevede che i nuovi concessionari mettano gratuitamente a disposizione della Regione fino al 6% dell'energia prodotta a portata minima continua da utilizzarsi per servizi pubblici o per pubblico interesse. I concessionari operativi prima di tale legge devono fornire a prezzo di costo il 10% dell'energia prodotta (mai ritirata in quanto era consegnata in cabina e quindi era necessario realizzare le linee di prelievo, cosa che gli Enti pubblici non potevano permettersi). Inoltre tale articolo introduce il concetto di preferenza alla Regione nelle concessioni di grandi derivazioni.

Il Capo IV del Titolo I elenca le disposizioni Comuni alle due Province e alla Regione. Il Titolo II elenca gli organi della Regione e delle Province, Presidenti, Giunte e Consigli, le modalità di elezione ed i compiti di ogni Organo. Il Titolo III elenca le modalità di approvazione delle leggi e dei regolamenti, mentre il Titolo IV chiarisce alcune caratteristiche degli Enti locali. Il Titolo V tratta del demanio e del patrimonio delle Province e della Regione, mentre il Titolo VI riguarda le finanze della Regione e delle Province.

In particolare l'articolo 62 stabilisce che i nove decimi del canone annuo che i concessionari di grandi derivazioni devono pagare (il restante decimo va allo Stato) vadano alla Regione, mentre l'articolo 63 permette alla Regione di imporre una tassa di 0,1 lire su ogni kWh di energia prodotta in

Regione e sopprime l'applicazione sul territorio regionale dell'articolo 53 del Regio Decreto 1775/1933.

Gli ultimi Titoli si riferiscono alla rappresentanza del Governo nella Regione, gli Organi giurisdizionali in Regione (Tribunali) ed alcune precisazioni sull'utilizzo delle lingue delle minoranze.

Molto importante è il cosiddetto "*Pacchetto di misure a favore delle popolazioni altoatesine*", elaborato da una speciale Commissione di studio per i problemi dell'Alto Adige/Südtirol, istituita il 1° settembre 1961 dal Governo italiano, che conteneva un elenco di competenze legislative primarie da trasferire alle Province per attuare l'Autonomia. Il "*Pacchetto*", approvato dal Parlamento italiano e da quello austriaco, rappresenta la base per la nascita del secondo Statuto di Autonomia approvato dal Parlamento italiano il 10 novembre 1971.

Il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31/08/1972** è il nuovo testo unico delle leggi costituzionali che riguardano lo Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Con questo secondo Statuto vengono riconosciute alle due Province di Trento e di Bolzano numerose competenze legislative, in parte detenute fino ad allora dalla Regione e altre trasferite dallo Stato.

I Capi I, II e III del Titolo I riscrivono i contenuti del primo Statuto di Autonomia del 1948, con la differenza che molte delle competenze precedentemente regionali passano alle due Province autonome. In particolare l'articolo 9, numero 9, precisa, tra l'altro, che le due Province possono emanare norme riguardanti l'utilizzo delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

Per quanto riguarda queste ultime e le relative proroghe, l'articolo 12 sancisce che spetta alle due Province presentare le proprie osservazioni ed opposizioni fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (alle cui riunioni sono invitati i Presidenti delle Province). Dopo l'emanazione del decreto di concessione o di proroga sono le Province a poter fare ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

L'articolo 13 ribadisce l'obbligo per i concessionari di fornire gratuitamente alle due Province ogni anno una quota di energia. Tale quantità viene definita in 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione e sarà utilizzata per servizi pubblici ed utenze determinate con legge provinciale. La Provincia stabilirà il prezzo che le imprese distributrici locali applicheranno a tale energia, sempre e comunque inferiore al quello deliberato dal CIP (Comitato Interministeriale per i Prezzi). Ogni kWh non ritirato andrà sostituito con 6,20 lire da versare semestralmente. Tale sostituzione potrà variare proporzionalmente al prezzo medio di vendita dell'energia elettrica dell'Enel. Infine si evidenzia che le concessioni per grandi derivazioni idroelettriche sul territorio regionale, presentate dall'Enel o dagli Enti locali, saranno rilasciate dal Ministro dei Lavori Pubblici insieme al Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato sentito il parere della Provincia interessata. Questa precisazione, dovuta al regime monopolistico dell'energia in quel periodo, riconduce allo Stato la responsabilità del rilascio delle concessioni, limitando quindi il potere delle Province autonome.

L'articolo 14 stabilisce che le opere idrauliche di 1^ e 2^ categoria sono vincolate dal parere obbligatorio della Provincia e che l'utilizzo delle acque pubbliche da parte dello Stato e della Provincia andrà basato su un piano generale stabilito d'intesa in un comitato comprendente rappresentanti dello Stato e delle Province interessate.

Infine, per quanto riguarda l'argomento delle concessioni, gli articoli 70 e 71 stabiliscono che spettano alle Province i proventi dell'imposta erariale sul territorio e i nove decimi del canone annuo a carico dei concessionari di grandi derivazioni (il restante decimo va allo Stato).

1.3.3 TRASFERIMENTO DEL DEMANIO IDRICO PROVINCIALE

Il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 20/01/1973** all'articolo 8, lettera e) trasferisce alle Province di Trento e Bolzano, l'intero demanio idrico: fiumi (escluso l'Adige), alvei, pertinenze, ghiacciai, laghi (escluso il lago di Garda), opere di bonifica, opere di sistemazione dei bacini montani e le opere idrauliche.

Nel 1974 fu emanato il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22/03/1974**. All'articolo 5, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 115/1973, si stabilisce che le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano tutte le attività riguardanti la proprietà del demanio idrico: polizia idraulica, difesa delle acque dall'inquinamento, conservazione e modifica dell'Elenco delle Acque Pubbliche. Si sottolinea però la competenza statale in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

L'articolo 7 ribadisce la competenza statale delle opere idrauliche di 1^ e 2^ categoria, mentre tutte le altre sono di competenza provinciale. L'esercizio delle grandi opere di laminazione delle piene andrà effettuato d'intesa con le Province secondo quanto predisposto annualmente nel Piano di Coordinamento delle Opere Idrauliche.

In base all'articolo 8, il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche previsto dal D.P.R. 670/1972, deve avere le seguenti caratteristiche:

- 1. programmare l'utilizzo delle acque per i diversi usi;
- 2. contenere le linee da seguire per la regolazione dei corsi d'acqua;
- 3. dare priorità alla difesa del suolo;
- 4. essere redatto presso un'apposita commissione composta da tre rappresentanti statali e tre rappresentanti della Provincia interessata.

L'articolo 14 stabilisce la modalità con cui si individua la Provincia competente nel caso di impianti posti a confine: dove ricadano in tutto o in parte le opere di presa o di prima presa, (nel caso di impianti a catena o in serie), o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa. Inoltre riporta per la prima volta un riferimento esplicito alla grande derivazione di San Floriano¹⁰.

1.3.4 TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI ENERGIA

Infine fu emanato il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 26/03/1977**, una Norma di attuazione che all'articolo 1 stabilisce che gli Enti locali provinciali possano esercitare le attività elettriche cui indicate dall'articolo 1 della Legge 1643/1962 esclusa l'importazione e l'esportazione di energia. E' inoltre data agli Enti locali la preferenza rispetto all'Enel per le piccole concessioni idroelettriche. L'articolo 8 stabilisce che i Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani possano trasferire alla Provincia l'energia, spettante ad essi gratuitamente dai concessionari secondo la Legge 959/1953, in cambio di un corrispettivo in denaro equivalente al sovracanone. Gli altri articoli riguardano le attività di distribuzione che gli Enti locali saranno in grado di effettuare.

^{10.} Si veda il capitolo 5

La norma 235/1977 è chiamata anche "misura 118" perché al 118° posto del "Pacchetto di misure a favore delle popolazioni altoatesine", era contemplata la "facoltà di costituire nelle province aziende municipalizzate per la distribuzione di energia elettrica (modifica dell'art. 4, n. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643)". Invece al 30° posto vi era "la modifica dell'art. 10 dello Statuto per la devoluzione alle province delle prestazioni e delle forniture di energia elettrica, ivi compresa, in quanto applicabile, la previsione di cui al terzultimo comma, in base al quale la Regione a parità di condizioni è preferita nella concessione di grandi derivazioni, nel quadro del sistema dell'Enel".

La Legge Provinciale n. 38 del 15/12/1980 prevede l'erogazione di contributi agli Enti pubblici, operanti nel settore elettrico ed interessati all'esecuzione di opere di ristrutturazione, potenziamento o riattivazione delle centrali. In particolare si sovvenzionano gli interventi riguardanti i serbatoi artificiali con relative strutture, le opere di derivazione e di scarico e tutte le opere relative alla centrale di produzione vera e propria.

1.3.5 RECEPIMENTO DEL D.P.R. 235/1977

La **Legge Provinciale n. 4 del 06/03/1998** reca una serie di disposizioni per recepire il D.P.R. n. 235 del 26/03/77 in materia di produzione e distribuzione di energia idroelettrica.

La legge provinciale fu approvata in previsione della scadenza nel 2009 delle concessioni ex SAVA (Società Anonima Veneta Alluminio) che erano passate all'Enel nel 1988. Tali concessioni sarebbero state rilevate dalla Provincia grazie ad un accordo con l'Ente elettrico nazionale. Gli obblighi in capo alla Provincia per convalidare l'accordo prevedevano l'istituzione dell'ASPE (Azienda Speciale Provinciale per l'Energia),il rafforzamento e la qualificazione dei soggetti elettrici locali, l'attivazione di una politica tariffaria ed energetica a sostegno delle attività produttive e dei servizi pubblici e la difesa delle prerogative provinciali in materia di energia.

L'imminente privatizzazione dell'Enel fornì un'ulteriore spinta, in termini di tempo, per riportare sotto la gestione di un Ente pubblico provinciale le prime concessioni in scadenza sul territorio. E' opportuno ricordare che i soggetti elettrici locali di distribuzione a quel tempo presenti nel territorio, erano molto diversi tra loro, alcuni di grandi dimensioni e con qualità paragonabile a quella dell'Ente nazionale, altri molto piccoli, con impianti vecchi e poco personale. La pianificazione energetica provinciale appariva quindi una grande sfida per la Provincia.

Per redigere il testo della legge vennero convocati e realizzati sei diversi incontri: con le aziende produttrici e distributrici di energia elettrica in Trentino, sia pubbliche che private, con i rappresentanti dei Comuni, con i rappresentanti dei Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori.

L'articolo 1 ha un valore molto particolare, perché introduce il fondamentale principio in base al quale è consentito agli Enti locali di esercitare le attività elettriche. Successivamente, con l'articolo 2 viene istituita l'Azienda Speciale Provinciale per l'Energia (ASPE) con il compito di (articolo 3):

- 1. promuovere l'efficienza, la qualità, la redditività, lo sviluppo dei servizi energetici;
- 2. favorire il risparmio energetico;
- 3. gestire l'utilizzo dell'energia elettrica spettante gratuitamente alla Provincia (circa 400 GWh annui);
- 4. definire i criteri per la redazione del piano della distribuzione;

5. sviluppare la propria attività secondo il piano energetico provinciale¹¹.

Negli articoli dal 5 al 9 vengono delineati gli organi di gestione dell'Azienda per la realizzazione di programmi a breve e lungo termine, bilanci, organizzazione di base, rapporti con la Giunta provinciale: è presente un consiglio di amministrazione composto da quattro consiglieri più un Presidente, ognuno nominato dalla Giunta provinciale all'inizio della legislatura, controllato da un collegio dei revisori dei conti formato da tre componenti, uno nominato dalle minoranze del Consiglio provinciale, uno nominato dai Comuni della Provincia ed uno nominato dalla Giunta.

Il funzionamento quotidiano dell'Azienda è affidato ad un direttore (articolo 10), nominato a seguito di concorso pubblico con sufficienti requisiti di istruzione. L'articolo 13 stabilisce che le deliberazioni riguardanti gli atti di programmazione più importanti o di significativa rilevanza esterna all'Azienda, vengano comunicati alla Giunta provinciale che può esprimere un proprio giudizio.

L'articolo 15 stabilisce che per l'avvio dell'attività dell'Azienda venga effettuata una assegnazione da parte della Provincia di un capitale di dotazione, pari a 300 milioni di lire. L'articolo 16 permette successivi aumenti di capitale in dotazione attraverso meccanismi di prestito, autofinanziamenti o assegnazioni provinciali dirette.

L'articolo 17 precisa che i fondi per far funzionare nel tempo l'Azienda provengano in parte dal bilancio provinciale, in parte da servizi resi a pagamento (assistenza tecnica ed amministrativa, controllo su impianti e consulenze specialistiche) ed in parte dai proventi legati alla gestione dell'energia elettrica spettante alla Provincia.

L'Azienda gestisce l'energia spettante alla Provincia e la indirizza ai vari servizi pubblici (articolo 21): acquedotti, edifici pubblici, illuminazione pubblica, imprese importanti per il territorio, imprese agricole e zootecniche, società di trasporto pubblico, imprese del settore turistico. Le tariffe che le imprese distributrici applicano a tale energia sono stabilite, in base l'articolo 22, dalla Giunta provinciale (tenendo conto del costo, della trasmissione e della distribuzione dell'energia) ma l'Azienda ne può proporre i criteri per la determinazione. L'Azienda gestisce anche i rimborsi alle aziende idroelettriche locali nel caso siano tenute a limitare la produzione a seguito di provvedimenti della Giunta. Infine, l'articolo 23 prevede che l'Azienda possa stipulare convenzioni con i grandi produttori o distributori di energia.

Gli articoli 4 e 24 sono di particolare importanza in quanto danno la possibilità all'ASPE di partecipare o costituire Consorzi o società esterne di capitali a capitale prevalentemente pubblico (con partecipazione di Enti pubblici, imprese ed altri soggetti) allo scopo di promuovere il piano energetico provinciale. La Provincia è autorizzata a concedere un finanziamento a fondo perduto in misura massima pari al 25% dell'investimento necessario, anche dilazionato nel tempo, per una durata massima di dieci anni.

Infine viene introdotto il Piano della Distribuzione (articolo 25) che per la salvaguardia dell'autonomia elettrica provinciale prevede:

- 1. razionalizzazione dell'energia elettrica a disposizione del fabbisogno locale e dell'utilizzazione delle strutture impiantistiche;
- 2. uniformazione delle dimensioni dei bacini di utenza riducendo le frammentazioni dei distributori locali;
- 3. salvaguardia dei distributori locali già operanti sul territorio.

11. Il Piano Energetico – Ambientale Provinciale è un documento contenente la normativa concernente l'energia, le Istituzioni preposte alla regolamentazione del settore energetico, le protezioni del bilancio energetico provinciale nel prossimo futuro, gli obiettivi di programmazione energetica e le misure che si intendono adottare per

1.3.6 DELEGA DELLE FUNZIONI PER LE GRANDI CONCESSIONI

Il **Decreto Legislativo n. 463 del 11/11/99** è un nuovo pacchetto di Norme di attuazione dello Statuto di Autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol riguardanti l'energia ed in particolare le grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

L'articolo 1 modifica la lettera e) del D.P.R. 115/1973 sottolineando che appartiene al demanio idrico provinciale anche l'insieme di beni immobili e mobili strumentali all'esercizio delle funzioni conferite alle Province riguardanti il demanio prima citato.

L'articolo 2 modifica l'articolo 5 del D.P.R. 381/1974 aggiungendo ai compiti provinciali anche l'approvazione dei progetti e vigilanza sulla costruzione di opere di ritenuta con altezza inferiore a 15 metri o invaso inferiore a 1 milione di metri cubi (per dimensioni maggiori interviene il Registro Italiano Dighe). Viene ribadito altresì la valenza sul territorio provinciale del Piano Generale per l'Utilizzo delle Acque Pubbliche, da redigere d'intesa tra il Ministro dei Lavori Pubblici, il Presidente della Provincia interessata ed i comitati istituzionali dell'Autorità di bacino.

L'articolo 3 modifica l'articolo 6 del D.P.R. 381/1974 dichiarando nuovamente che le grandi derivazioni vengono regolate dal Piano Generale (Statale) per l'Utilizzo delle Acque Pubbliche, che garantisce anche il Deflusso Minimo Vitale (senza alcun rimborso per i concessionari). In questa maniera viene ridotta la partecipazione dello Stato nella materia delle derivazioni idroelettriche. In via sperimentale il Deflusso Minimo Vitale viene impostato a 2 l/s per km² di bacino imbrifero sotteso dallo sbarramento. Stabilisce inoltre che i pareri istruttori espressi nell'articolo 7 del Regio Decreto 1775/1933 vengano abrogati.

L'articolo 4 modifica l'articolo 7 del D.P.R. 381/1974 trasferendo alle Province autonome di Trento e Bolzano l'esercizio esclusivo delle funzioni in materia di opere civili di prima e seconda categoria, predisponendo i piani pluriennali di gestione, manutenzione e costruzione delle opere d'intesa con il Ministro dei Lavori Pubblici, mentre gli ultimi due commi di questo articolo completano il trasferimento alle Province della documentazione e dei rapporti giuridici riguardanti il demanio idrico.

L'articolo 9 inserisce l'articolo 01 nel D.P.R. 235/1977, che trasferisce alle Province autonome le funzioni in materia di energia. Al comma 1 l'articolo specifica che le funzioni trasferite sono sia quelle esercitate in maniera diretta dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia quelle esercitate tramite Enti e Istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, mentre il comma 2 precisa che le funzioni relative alla materia "energia" sono quelle che riguardano le attività di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia. Al comma 3 sono elencati i compiti e le funzioni che rimangono di competenza statale, tra le quali quello di costruzione ed esercizio di centrali elettriche da fonti convenzionali con potenza maggiore di 300 MW termici, quello di costruzione ed esercizio di linee di trasmissione a tensione superiore a 150 kV, quello di costruzione ed esercizio di centrali termonucleari (non era ancora successo il disastro di Černobyl') e gestione scorie, quello di costruzione ed esercizio di gasdotti con pressione di esercizio superiore a 40 bar od oleodotti, quello di emanazione delle relative norme tecniche. Il comma 4 precisa che per l'esecuzione delle funzioni di cui al comma 3 è obbligatorio il parere della Provincia autonoma, ai sensi dell'articolo 14, primo comma, dello Statuto di Autonomia.

L'articolo 10 modifica l'articolo 1 del D.P.R. 235/1977 nel quale si precisa che gli Enti locali possano anche esercitare le attività di importazione ed esportazione di energia.

L'articolo 11 introduce l'articolo 1-bis del D.P.R. 235/1977, che attribuisce alle Province autonome la delega delle funzioni, precedentemente statali, in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, con il trasferimento di tutti i rapporti giuridici e della relativa documentazione. Decadono tutte le domande di concessione in sospeso. I commi dal 6 al 12 di questo articolo precisano che cinque anni prima della scadenza della concessione ogni soggetto, in possesso dei necessari requisiti organizzativi e finanziari, può chiedere il rilascio della concessione,

presentando un programma di aumento della potenza o dell'energia prodotta, un programma di risanamento ambientale del bacino idrografico ed un programma di deflussi ad uso idropotabile. A parità di piani presentati il concessionario uscente e gli Enti locali hanno la priorità nel rilascio della concessione. Nel caso qualcuno presenti un programma migliore la Provincia deve comunicarlo al concessionario uscente ed agli Enti locali e questi avranno la possibilità di presentarne uno migliore.

Nei casi diversi da quello standard di conclusione della concessione (rinuncia, revoca, decadenza) sarà indetta una gara pubblica con anticipo di cinque anni. Resta valida la preferenza per gli Enti locali.

Viene inserita la proroga a fine 2010 per tutte le concessioni in scadenza prima di tale data e si specifica inoltre che al concessionario uscente spetta una indennità secondo quanto riportato nell'articolo 25 del Regio Decreto 1775/1933 e che i canoni versati dai concessionari spettano alla Provincia territorialmente competente (commi 14, 15 e 16).

L'articolo 13 introduce l'articolo 1-quater del D.P.R. 235/1977 stabilendo che con legge provinciale è possibile destinare agli Enti locali l'energia ceduta gratuitamente dai concessionari ed il relativo prezzo (non superiore a quello stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas).

Nel 2002 fu emanata la **Legge Provinciale n. 1 del 19/02/2002** che all'articolo 31 introduce l'importante articolo 1-bis nella Legge Provinciale 4/1998. Tale articolo stabilisce che alla Provincia autonoma e non allo Stato spetta l'appropriazione dei beni fisici della derivazione al termine della concessione per il cui uso il concessionario dovrà corrispondere alla Provincia stessa un canone da determinarsi nel disciplinare della concessione. Per la cessione ad un nuovo concessionario della gestione di una derivazione, prima che la scadenza sia sopraggiunta, sarà necessario il nulla osta provinciale.

Inoltre viene modificato l'articolo 3 della stessa legge, affidando i seguenti nuovi compiti all'Azienda Speciale Provinciale per l'Energia:

- 1. fornire assistenza e supporto alla Giunta provinciale per le questioni energetiche;
- 2. vigilare sui soggetti titolari delle concessioni di produzione e distribuzione;
- 3. fornire assistenza ai soggetti elettrici locali;
- 4. promuovere l'efficienza energetica negli usi finali;
- 5. promuovere la ricerca;
- 6. predisporre il rapporto annuale sullo stato energetico provinciale;
- 7. contribuire ad attuare i progetti provinciali e comunali per completare e risanare le infrastrutture elettriche sul territorio.

Di particolare importanza è anche l'articolo 68, comma 2, che introduce l'articolo 14-bis nella Legge Provinciale 2/1992 (in materia di protezione civile). Tale articolo precisa la possibilità per il dirigente generale del dipartimento della protezione civile, di destinare gli invasi ed i serbatoi, in qualsiasi momento se si prevedono eventi di piena, alla regolazione delle acque delle piene stesse. Nel caso tali provvedimenti superino i venti giorni all'anno, il concessionario sarà indennizzato con il doppio della misura giornaliera del canone annuo di concessione. La Giunta provinciale ha la facoltà di destinare una parte del volume di invaso di un bacino alla laminazione delle piene, indennizzando opportunamente il concessionario sulla base della riduzione di produzione (riferimento alla media del quinquennio precedente la riduzione).

La **Legge Provinciale n. 4 del 12/05/2004** prevede, all'articolo 23, che i procedimenti amministrativi per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, siano sospesi fino alla conclusione delle procedure d'infrazione n. 1999/4902 e n. 2002/2282 promosse dalla Commissione europea e comunque non oltre un anno prima della scadenza di ciascuna concessione.

Successivamente è stata promulgata l'importantissima Legge Provinciale n. 10 del 15/12/2004 che, all'articolo 15, introduce l'articolo 1-bis 1 nella Legge Provinciale 4/1998. Il comma 1 di tale articolo, specifico per le grandi concessioni idroelettriche, stabilisce che in tali casi non si possano più preferire, nell'assegnazione della concessione, il concessionario uscente, gli Enti locali oppure società da essi controllati (commi da 6 a 12 dell'articolo 1 bis del D.P.R. 235/1977), recependo in pieno quanto stabilito dal parere motivato della Commissione europea.

I commi 2 e 3 stabiliscono che la Giunta provinciale indica, con opportuno bando in cui saranno riportate tutte le caratteristiche della concessione, una gara di assegnazione almeno cinque anni prima della scadenza di ciascuna concessione. Il bando riporterà quindi:

- 1. durata;
- 2. parametri generali della derivazione (o delle derivazioni nel caso di concessione per impianti a cascata o dello stesso bacino imbrifero);
- 3. requisiti finanziari, organizzativi e tecnici necessari (indicatori numerici legati alla solidità finanziaria, capacità organizzativa e capacità tecnica);
- 4. obblighi legati alla tutela della sicurezza delle persone e alla tutela del paesaggio (laminazione delle piene, quote minime di invaso);
- 5. obblighi legati a prelievi straordinari per irrigazione, antincendio o uso potabile;
- 6. indennizzi per il concessionario;
- 7. canoni annui per l'uso dell'acqua, dei beni immobili e degli impianti;
- 8. sovracanoni per i Comuni rivieraschi e gli altri Enti locali nel bacino imbrifero di pertinenza;
- 9. opere di miglioria da realizzare per aumentare la potenza o l'energia prodotta;
- 10. opere di risanamento ambientale del bacino idrografico;
- 11. documentazione e scadenze per l'ammissione alla gara;
- 12. sistema di valutazione delle domande.

Gli altri commi stabiliscono che il concessionario uscente dovrà consentire l'accesso ad ogni luogo e macchinario dell'impianto per effettuare la stima del valore della concessione e che la valutazione delle domande sarà effettuata da una apposita commissione tecnica nominata dalla Giunta provinciale e formata da un esperto giuridico-economico, un esperto ambientale o idraulico ed un esperto idroelettrico.

Meritano una sottolineatura i commi 7, 8 e 9 i quali riportano che, in alternativa alla gara per gestione esclusiva, la Provincia può promuovere la creazione di una società per azioni (a cui possono partecipare gli Enti locali o le società di capitale controllate da essi) alla quale affidare per trent'anni le concessioni purché almeno il 49% di tale società sia messo a gara (con bando simile a quello richiamato sopra) a favore di un'impresa con le stesse caratteristiche richieste.

Inoltre il comma 12 prevede che per le concessioni in scadenza prima del 2010 la Provincia abbia la facoltà, su richiesta del concessionario uscente, di rinnovarle senza bisogno di gara pubblica

per altri dieci anni (con l'opzione di ridurre tale periodo in base alle sentenze riguardanti le procedure di infrazione n. 1999/4902 e n. 2002/2282). Al concessionario uscente sarebbero spettati tutti gli obblighi previsti per il vincitore della gara di assegnazione (canoni, sovracanoni, opere migliorative).

La Legge Provinciale n. 17 del 6/12/2005 apporta ulteriori ed importanti modifiche alla Legge Provinciale 4/1998. Cambia, innanzitutto, l'articolo 1-bis 1, comma 1, con la previsione che per quanto riguarda le concessioni idroelettriche non si applica più quanto disposto dal D.P.R. 235/1977, ma solo ciò che è sancito dall'articolo 1-bis 1 della 4/1998. Si precisa che la rimozione della preferenza ai concessionari uscenti o agli Enti locali rispetta sia le procedure di infrazione in Commissione europea, sia l'articolo 15 della Legge 62/2005 (in cui si recepisce quanto disposto dalla Commissione stessa). Si aggiunge inoltre che è facoltà della Provincia non rilasciare la concessione quando diventi prioritaria la sicurezza delle popolazioni a valle della derivazione, e gestirla con società e strutture provinciali, anche a scopo idroelettrico.

Vengono introdotti nuovi commi (da 1-bis a 1-septies), in cui vengono precisate le date di scadenza per la richiesta di rinnovo senza gara e si affida alla Giunta provinciale la responsabilità del controllo annuale delle concessioni scadenti dopo cinque anni, mediante la verifica della potenza nominale media di concessione (pubblicando l'elenco ed i relativi bandi di gara in caso di assenza di rinnovo senza gara).

La **Legge Provinciale n. 20 del 29/12/2005** è la Legge Finanziaria Provinciale 2006 che, tra l'altro, apporta ancora modifiche alla Legge Provinciale 4/1998. L'articolo 29 introduce gli articoli 1-bis 2 e 1-bis 3 nella citata legge del '98.

L'articolo 1-bis 2 stabilisce che spetta alla Provincia sovvenzionare i collaudi per le opere relative agli impianti idroelettrici sul territorio provinciale, mentre l'articolo 1-bis 3 prevede che, in attuazione della Direttiva Europea 2001/77/CE e per quanto riguarda gli impianti alimentati da fonti rinnovabili (modifica, potenziamento, ristrutturazione, riattivazione), si faccia riferimento, oltre alla normativa provinciale, anche alla normativa statale in merito.

1.3.7 ISTITUZIONE DELL'AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA

La **Legge Provinciale n. 3 del 16/06/2006**, particolarmente importante perché reca norme di riordino istituzionale, delinea (articolo 32) la struttura organizzativa di tutte le Agenzie provinciali.

L'articolo 39 istituisce l'Agenzia Provinciale per l'Energia. Tale Agenzia, in modo del tutto analogo alla precedente Azienda Speciale Provinciale per l'Energia, ha i seguenti compiti:

- 1. fornire assistenza e supporto alla Giunta provinciale in merito alle questioni energetiche;
- 2. promuovere il coordinamento delle imprese che erogano servizi energetici di interesse pubblico;
- 3. raccogliere ed analizzare le informazioni a supporto della pianificazione energetica e per la valutazione dell'organizzazione e dello stato dei servizi erogati sul territorio;
- 4. gestire l'utilizzo dell'energia elettrica che spetta gratuitamente alla Provincia;
- 5. attuare la normativa provinciale di incentivazione nel settore energetico e in particolare per il risparmio e l'efficienza energetica negli usi finali;

- 6. rilasciare le autorizzazioni e le concessioni in materia di energia;
- 7. vigilare sui soggetti titolari delle concessioni di produzione e distribuzione;
- 8. promuovere il risparmio energetico;
- 9. promuovere l'efficienza energetica negli usi finali;
- 10. promuovere la ricerca.

Si rimarca che la struttura organizzativa dell'Agenzia è analoga a quella di tutte le altre agenzie provinciali, come indicato nel precedente articolo 32 (non molto dissimile dalla superata Azienda Speciale Provinciale per l'Energia).

Successivamente viene emanato il **Decreto del Presidente della Provincia n. 23-76/Leg del 11/12/2006,** che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della neonata Agenzia Provinciale per l'Energia. Le sue attività sono quelle elencate nella Legge Provinciale 3/2006, sotto il controllo della Giunta provinciale che ne delinea obiettivi e modalità di gestione. Gli organi che compongono l'Agenzia sono il direttore, al quale spetta il compito di gestire quotidianamente l'Agenzia (atti amministrativi, programma di attività, bilanci, direzione personale, convenzioni, spese, pagamenti), il collegio revisore dei conti con il compito di verificare l'andamento della gestione e dei bilanci (tre componenti nominati dalla Giunta iscritti al registro dei revisori contabili) ed il comitato scientifico, incaricato di esprimere pareri in materia di energia (cinque componenti nominati dal direttore, dotati di pluriennale esperienza in materia di energia).

Presso l'Agenzia sono attivi l'ufficio per la pianificazione energetica e per il rilascio degli incentivi e l'ufficio per la gestione ed il rilascio delle autorizzazioni. Annualmente il programma quinquennale di attività (obiettivi, priorità, spese di gestione, investimenti, fabbisogno finanziario), viene sottoposto a revisione e all'approvazione della Giunta.

I beni, i servizi ed i finanziamenti necessari al funzionamento sono forniti ogni anno dalla Provincia come per le altre aziende provinciali (assegnazione diretta annuale) insieme a trasferimenti da altri Enti pubblici ed alle entrate legate alle attività dell'Agenzia (gestione dell'energia spettante gratuitamente alla Provincia).

A partire dal 1 gennaio 2007 l'Azienda Speciale per l'Energia viene soppressa e tutti i suoi compiti, beni e personale vengono interamente trasferiti all'Agenzia Provinciale per l'Energia.

1.3.8 ULTIMI SVILUPPI NORMATIVI

Il **Decreto Legislativo n. 289 del 07/11/2006** è una Norma di attuazione dello Statuto Speciale di Autonomia modificante la prima parte dell'articolo 1-bis del D.P.R. 235/1977. Viene stabilito che alle Province autonome di Trento e di Bolzano spetta il diritto di legiferare in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Ad esse vengono trasferite tutte le funzioni precedentemente in capo allo Stato, nel rispetto dell'ordinamento comunitario, di quello nazionale e soprattutto dell'articolo 117 della Costituzione¹². Vengono abrogati i commi 3 e 5 e tutti i commi riguardanti le modalità di rilascio o di rinnovo delle concessioni (da 6 a 12) del suddetto articolo 1-bis.

-

^{12.} Si veda il paragrafo 1.2.12

La **Legge Provinciale n. 11 del 29/12/2006** introduce ulteriori modifiche alla 4/1998. All'articolo 25 prevede che i commi del D.P.R. 235/1977 riguardanti le preferenze per il concessionario uscente e per gli Enti locali (da 6 a 12) siano definitivamente abrogati.

La Legge Provinciale n. 14 del 27/07/2007, all'articolo 1, introduce il comma 15-bis nell'articolo 1-bis 1 precisando che la Provincia può gestire temporaneamente le derivazioni nel caso in cui, scaduta la concessione, non si sia ancora trovato un nuovo concessionario.

L'articolo 44 della **Legge Provinciale n. 23 del 21/12/2007** introduce i nuovi commi da 15-ter a 15-decies all'articolo 1-bis 1 nella Legge Provinciale 4/1998 con i quali si prevede una proroga di dieci anni per tutte le concessioni vigenti. In tali commi si specifica che, per ottenere la proroga, i concessionari devono presentare domanda entro un tempo stabilito e adottare una serie di nuovi comportamenti.

I concessionari sono tenuti, per l'intera durata della concessione stessa e compreso il periodo di proroga, a rispettare i vincoli riguardanti i livelli minimi e massimi degli invasi nei corrispondenti periodi temporali. I livelli di regolazione degli invasi sono stati stabiliti considerando le compatibilità ambientali, paesaggistiche e di fruizione turistica. Per alcuni invasi sono state mantenute le stesse quote attualmente vigenti, mentre per altri tali quote sono state aggiornate. Per il lago di Santa Giustina si è tenuto conto del pompaggio dell'acqua per l'irrigazione dei meli. Per il lago di Molveno si è tenuto conto, dopo un lungo periodo di studio, delle necessità di balneazione del Comune di Molveno.

Per tutto il periodo di proroga i concessionari dovranno versare annualmente un canone aggiuntivo (oltre ai canoni demaniali, BIM e ai sovracanoni), pari a 62,50 Euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione. L'introito annuale complessivo nelle casse della Provincia sarà di 31 milioni di euro, risorse che saranno destinate dalla Giunta, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, ai Comuni trentini o alle loro forme associate (Comunità di Valle). I concessionari sono tenuti a finanziare interventi di miglioramento ambientale versando ogni anno 5 euro per ogni kW (canone ambientale)¹³.

Nel periodo di proroga i concessionari devono impegnarsi a realizzare a proprie spese quegli interventi di manutenzione, anche straordinaria, nonché di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare la piena efficienza delle opere di raccolta, di regolazione, delle condotte forzate e dei canali di scarico, per un importo non inferiore a 30 euro per kW di concessione. Entro la fine del 2009 dovevano essere presentati i programmi degli investimenti relativi agli interventi di manutenzione degli impianti. I concessionari sono obbligati a consentire alla Provincia di realizzare le opere necessarie per trasformare i bacini in laminatori delle piene e devono porre in essere tutte le opere indispensabili per assicurare i volumi di invaso, eseguendo anche interventi di svaso o di sfangamento per asportare limo o sedimenti che modificherebbero i volumi d'acqua contenuti nei bacini. I concessionari devono inoltre mettere a disposizione della Provincia per esigenze idriche fino a 1 l/s medio annuo per chilometro quadrato di bacino imbriferi sotteso alla concessione d'acqua.

Alla scadenza della concessione, compreso il periodo di proroga, o in caso di decadenza o rinuncia della concessione, la proprietà della centrale – compresi impianti, edifici e macchinari perfettamente funzionanti – passerà gratuitamente alla Provincia, e le relative nuove concessioni verranno rilasciate a seguito di gara europea. Per i beni soggetti a pagamento la Provincia provvederà ai versamenti sulla base di una stima del materiale in opera ma senza effettuare alcuna valutazione del reddito da esso ricavabile.

-

^{13.} Si veda il paragrafo 4.11

1.3.9 IMPIANTO DI SAN FLORIANO

La Legge Provinciale n. 19 28/12/2009 è la Legge Finanziaria Provinciale 2010. L'articolo 34 introduce diverse modifiche nella Legge Provinciale 4/1998 riguardanti le concessioni idroelettriche. Innanzitutto aggiunge l'articolo 23-ter riguardante la rideterminazione dei valori caratteristici di Deflusso Minimo Vitale (si ribadisce che ai concessionari non spetta alcun indennizzo ma solo la riduzione del canone demaniale), e stabilisce inoltre che una derivazione declassata a piccola derivazione sarà soggetta alla corrispondente normativa. Infine l'articolo 34 prevede l'inserimento dell'articolo 26-ter riguardante la risoluzione del contenzioso tra la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano riguardante la centrale idroelettrica di San Floriano. Tale articolo verrà analizzato in un apposito capitolo.

La Legge Provinciale n. 20 05/10/2010 è una delle ultime leggi in materia di energia idroelettrica promulgate dalla provincia. L'articolo 1 definisce l'accordo tra la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano riguardante la centrale idroelettrica di San Floriano, e ad esso è dedicata nelle prossime pagine una dettagliata analisi.

L'articolo 2, invece, introduce nella Legge Provinciale 4/1998 l'articolo 26-quater. Tale articolo prevede la possibilità per il concessionario di effettuare a proprie spese e dopo l'autorizzazione della Provincia di Trento, investimenti volti ad aumentare la producibilità, la capacità modulante o il rendimento complessivo dell'impianto. Nel caso la concessione scada prima che tali investimenti siano stati ammortizzati e che questi siano stati effettuati secondo la normativa provinciale per gli appalti pubblici vigente, sono previsti rimborsi di entità pari al valore dell'investimento non ancora ammortizzato. Nel caso gli investimenti permettano all'impianto di assumere le caratteristiche IAFR (impianto qualificato da fonte rinnovabile) i rimborsi verranno aumentati di conseguenza.

1.4 NORMATIVA EUROPEA

1.4.1 LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO ELETTRICO

La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 96/92/CE del 19/12/1996 è la normativa per la liberalizzazione del mercato elettrico ossia per la realizzazione di un mercato dell'energia elettrica unico e concorrenziale. Si stabilisce che gli Stati membri possano comunque imporre alle imprese operanti nel settore obblighi precisi di sicurezza, qualità e prezzo del prodotto fornito, purché l'imposizione sia trasparente e non discriminatoria. Per la costruzione di nuovi impianti di produzione dell'energia, gli Stati membri possono scegliere due alternative: una procedura di autorizzazione o una gara di assegnazione.

La Direttiva precisa i criteri generali che le procedure di autorizzazione devono prevedere: sicurezza delle opere, protezione dell'ambiente, assetto e protezione del suolo, efficienza energetica e requisiti tecnici e finanziari necessari. Si precisano inoltre le modalità di esecuzione delle gare di assegnazione. Periodicamente il gestore della rete di trasmissione redige la valutazione dello stato della rete (potenza installabile, domanda energetica, capacità di trasmissione). Sulla base di tale valutazione lo Stato emana un bando di gara contenente le caratteristiche generali dell'impianto da costruire e l'elenco dei criteri di selezione del candidato al quale affidare l'esecuzione delle opere. Successivamente si svolgerà la gara di assegnazione, sotto la supervisione di un'Autorità indipendente dal settore elettrico.

La norma disciplina anche la gestione delle reti di trasmissione e delle reti di distribuzione e stabilisce che le imprese elettriche integrate mantengano separati i conti relativi ai vari settori elettrici. Viene istituito l'Acquirente Unico¹⁴ e si precisano le modalità di accesso alla rete (allacciamento ed acquisto di energia).

La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2003/54/CE del 26/06/2003, sostituisce la Direttiva 96/92/CE, aggiornandone le disposizioni alla luce delle nuove condizioni dei mercati e dei sistemi elettrici. Oltre a riprenderne in larga misura i contenuti, viene aggiunto l'impegno per gli Stati membri di promuovere forniture sicure, a prezzi ragionevoli e comparabili per gli utenti civili e la possibilità per questi ultimi di cambiare fornitore in ogni momento. Si obbligano anche i fornitori ad inserire in bolletta tutte le caratteristiche dell'energia venduta (mix energetico di produzione, emissioni di CO2).

Si precisa anche che gli Stati membri devono impegnarsi ad attuare misure idonee a combattere il cambiamento climatico, ad assicurare l'approvvigionamento delle fonti primarie (pubblicazione periodica della situazione energetica) e ad emanare le norme tecniche con i requisiti minimi di progettazione e di funzionamento degli impianti, delle apparecchiature e delle reti.

La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2009/72/CE del 13/07/2009 sostituisce la Direttiva 2003/54/CE, aggiornata in base alle nuove condizioni dei mercati e dei sistemi elettrici. Ne riprende la maggior parte degli aspetti, introducendo diversi miglioramenti nel settore delle forniture di energia (cambiamento del fornitore, tutela dei clienti vulnerabili), nel settore della generazione distribuita (procedure di autorizzazione dedicate), nel settore della trasmissione (separazione tra proprietà e gestione della rete di trasmissione), nel settore dell'autorità di regolamentazione (un unico ente a livello nazionale).

1.4.2 PROMOZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI

La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2001/77/CE del 27/09/2001 è la normativa per la promozione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, all'interno del mercato dell'elettricità. Gli Stati membri sono tenuti a redigere, ogni cinque anni, un piano decennale di aumento delle fonti rinnovabili, percentualmente sul consumo di elettricità, tenendo in considerazione gli obiettivi del Protocollo di Kyoto e l'obiettivo di produrre da fonti rinnovabili per il 22,1% del consumo lordo di elettricità dell'intera Comunità europea entro il 2010. Ogni due anni la Commissione europea valuta i progressi compiuti di ogni Stato.

Per garantire la provenienza da fonti rinnovabili dell'energia inserita nella valutazione complessiva di ogni Stato si possono istituire Organi atti a sovrintendere e a rilasciare le garanzie d'origine, certificati contenenti luogo, data, ora e modalità di produzione dell'energia.

Al fine di promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili, gli Stati membri sono tenuti a semplificare la normativa nazionale e ad adottare le misure necessarie per far sì che i gestori delle reti di trasmissione garantiscano il trasporto di questo tipo di energia, anche assegnandone la priorità rispetto all'energia prodotta da fonti tradizionali e prevedendo un sistema di tariffazione non penalizzante.

-

^{14.} Si veda il paragrafo 3.2

La Direttiva stabilisce, come obiettivo 2010 per l'Italia, il raggiungimento di una produzione da fonti rinnovabili pari al 25% del consumo lordo di elettricità. L'Italia, d'altro canto, sottolinea che il 22% sia un valore più realistico.

La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2009/28/CE del 23/04/2009 sostituisce la Direttiva 2001/77/CE, fissando i nuovi obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili. L'obiettivo per il 2020 è la produzione di energia da tali fonti per il 20% del consumo lordo di energia dell'intera Comunità europea. Ogni Stato membro è tenuto ad adottare misure che consentano di raggiungere l'obiettivo secondo una traiettoria di sviluppo annuale specifica per ogni Paese, approvando un piano di azione nazionale similarmente al modello disposto dalla Commissione.

Successivamente si precisano tutte le modalità di calcolo dei consumi finali di elettricità, per i trasporti, per il riscaldamento e per il raffreddamento. Gli Stati membri sono autorizzati a collaborare tra loro e con Paesi terzi per la realizzazione di progetti di incentivo delle fonti rinnovabili. La computazione dell'energia prodotta sarà ripartita tra gli Stati in maniera consona. Gli Stati membri sono sollecitati a semplificare le procedure amministrative per la costruzione degli impianti da fonti rinnovabili, come pure a divulgare le informazioni che riguardano tali fonti.

L'energia prodotta da fonti rinnovabili dovrà essere debitamente garantita per mezzo delle garanzie d'origine, certificati contenenti luogo, data, ora e modalità di produzione dell'energia. Energia che sarà anche soggetta ad un accesso prioritario alla rete di trasmissione nazionale, ad un dispacciamento prioritario, compatibilmente con il regolare funzionamento del mercato elettrico e ad un sistema di tariffazione non penalizzante.

La Commissione sorveglia l'operato dei singoli Stati membri e promuove la cooperazione tra questi, creando in linea una piattaforma per la pubblicazione delle informazioni riguardanti le fonti rinnovabili: piani dei singoli Stati, previsioni, progetti di cooperazione, informazioni statistiche, relazioni nazionali.

L'obiettivo 2020 stabilito per l'Italia dalla Direttiva, è pari ad una produzione da fonti rinnovabili per il 17% del consumo lordo di elettricità.

1.4.3 LIBERTA' DI STABILIMENTO

La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2006/123/CE del 12/12/2006 (chiamata anche "*Normativa Bolkenstein*") stabilisce le disposizioni generali per agevolare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi, tramite l'istituzione di sportelli unici a cui rivolgersi per le procedure e le formalità, la semplificazione dei percorsi di accesso alle attività, la diffusione delle informazioni necessarie, l'utilizzo di strumenti informatici.

Si stabilisce che uno Stato membro può dare la propria autorizzazione all'accesso di un'attività o alla prestazione di un servizio, solamente nel caso in cui ciò non configuri una discriminazione, si sia in presenza di un motivo di interesse generale, non esistano misure meno restrittive per ottenere lo stesso risultato (misure proporzionalmente commisurate all'obiettivo) e le limitazioni siano pubblicate preventivamente. Verificato che i criteri di autorizzazione siano soddisfatti l'autorizzazione deve essere rilasciata immediatamente e per un periodo limitato solo nel caso in cui esista un motivo di interesse generale o vi sia la necessità di aggiornamenti periodici.

Si stabilisce chiaramente che nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per un'attività particolare sia limitato a causa della scarsità delle materie prime o di altri motivi (come l'acqua per le concessioni idroelettriche) sarà applicata una procedura di selezione trasparente e imparziale. Non sarà concesso il rinnovo automatico né saranno accordati particolari vantaggi al titolare dell'autorizzazione uscente.

Si indicano le caratteristiche delle procedure di autorizzazione, che devono essere chiare, pubbliche, valutate con obiettività ed imparzialità, semplici, brevi, accessibili e tali da comportare un costo ragionevole.

I requisiti che non possono essere adottati per la scelta di un candidato sono quelli che coinvolgono cittadinanza, residenza, ubicazione della sede legale, ubicazione degli stabilimenti produttivi, domanda del mercato, obiettivi di programmazione economica, garanzie o assicurazioni finanziarie. Non è consentito il coinvolgimento di operatori concorrenti nei procedimenti decisionali. I requisiti tollerati sono quelli che coinvolgono restrizioni quantitative in riferimento a popolazione o superfici geografiche, statuto giuridico, capitale societario, numero di stabilimenti in uno stesso Stato, numero di dipendenti, tariffe minime o massime da rispettare, servizi alternativi specifici.

Per quanto riguarda il settore dell'energia elettrica, l'articolo 17 specifica che si applica quanto disposto dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2003/54/CE, anche se i principi espressi poc'anzi vengono tenuti in considerazione generale.

RICORSI E SENTENZE

2.1 CORTE COSTITUZIONALE

2.1.1 SENTENZA n. 533 DEL 20 DICEMBRE 2002

La sentenza in oggetto è la soluzione dei ricorsi n. 25 del 08/03/2002 e n. 28 del 08/03/2002 promossi rispettivamente dalla Regione Veneto e dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro l'articolo 6, commi 1 e 2, e l'articolo 44 della Legge Provinciale (P.A.B.) n. 19 del 28/12/2001.

L'articolo 6 fa riferimento alla normativa scolastica e quindi non è di interesse, mentre l'articolo 44 prevede che i sovracanoni destinati ai Bacini Imbriferi Montani, istituiti con la Legge 959/1953, dovuti dai concessionari gestori di derivazioni a scopo idroelettrico nel Bacino imbrifero del fiume Adige, e per la quota riguardante le sole derivazioni altoatesine, vadano alla Provincia autonoma di Bolzano e non al fondo comune di deposito dei Consorzi dei Comuni compresi nel bacino imbrifero del fiume Adige. Ciò analogamente a quanto accade per i canoni demaniali spettanti alla Provincia in quanto proprietaria dell'intero demanio idrico secondo il Decreto Legislativo 112/1998.

La Regione Veneto sottolinea come la Legge 959/1953 stabilisca chiaramente che i sovracanoni in oggetto siano da destinare esclusivamente a favore dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni del bacino e per la realizzazione di opere di sistemazione montana, destinazioni non chiaramente prioritarie in un bilancio provinciale classico. Inoltre la privazione dei sovracanoni ai Comuni veneti compresi nel Bacino dell'Adige, priverebbe queste municipalità di un'importante fonte di reddito, andando contro l'articolo 119 della Costituzione che garantisce indipendenza economica di entrata e di spesa agli Enti locali (Comuni, Province, Regioni). Infine viene sottolineato come il Decreto Legislativo 463/1999 conferisca alle due Province autonome una potestà legislativa concorrente rispetto alla normativa statale in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, ma anche che tale delega riguardi la sola funzione concessoria e non le modalità di riscossione dei canoni nella misura di questi.

La Provincia autonoma di Bolzano si difende ribadendo che l'articolo della legge in contenzioso non lede in alcun modo le competenze legislative della Regione Veneto. Inoltre il ricorso fa riferimento agli articoli della Costituzione e non allo Statuto Speciale di Autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. La Provincia ricorda che la potestà legislativa in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, spettante alle due Province autonome come estensione dell'articolo 117 della Costituzione, riguarda tutte le acque pubbliche comprese nel demanio provinciale nonché tutte le derivazioni e quindi anche le discipline relative ai canoni, ai sovracanoni per i Bacini Imbriferi Montani ed a tutti gli altri proventi legati alle concessioni. Tali canoni, anche se diversamente denominati, sono sostanzialmente uguali per scopo e natura, e quindi soggetti allo stesso trattamento giuridico, previsto a livello provinciale. La Provincia sostiene inoltre di trasferire ai Consorzi o direttamente ai Comuni rivieraschi, tramite apposito protocollo d'intesa, le risorse ad essi

spettanti. Infine la Regione Veneto non avrebbe titolo per assumere la rappresentanza dei diritti dei Comuni interessati dal Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del fiume Adige nel territorio veneto.

L'Avvocatura dello Stato sottolinea che i canoni demaniali sono profondamente differenti dai sovracanoni per Bacini Imbriferi Montani. Mentre infatti i primi sono classificabili come proventi per l'utilizzo delle acque pubbliche demaniali, i sovracanoni sono stati introdotti per indennizzare i Comuni rivieraschi a seguito dell'alterazione del corso naturale delle acque a valle degli impianti idroelettrici e quindi dovrebbero essere esercitati esclusivamente in forma consortile. La disciplina dei sovracanoni non sarebbe legata a quella della gestione del demanio idrico, bensì a quella della finanza pubblica (prestazione patrimoniale a favore dei Consorzi da parte dei concessionari, estranei al rapporto concessorio con la Provincia).

A favore dell'impugnazione dell'articolo in oggetto intervengono anche il Consorzio dei Comuni della Provincia autonoma di Trento compresi nel bacino imbrifero del fiume Adige e la Federazione Nazionale Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani.

La Corte costituzionale stabilisce che è orientamento costante che nessun soggetto diverso dal ricorrente e dal titolare della potestà legislativa intervenga nel contenzioso. Quindi il sostegno del Consorzio dei Comuni della Provincia autonoma di Trento compresi nel bacino imbrifero del fiume Adige non è ammissibile. Successivamente la Corte stabilisce che la Regione Veneto ha titolo di dichiarare la lesione ai Comuni nel suo territorio a seguito della privazione dei sovracanoni e che anche le norme costituzionali possano essere richiamate nei contenziosi riguardanti la normativa delle Province autonome (non solo le norme dello Statuto Speciale di Autonomia).

La Corte precisa poi che i sovracanoni non sono assimilabili ai canoni in quanto i primi non sono soggetti alla disciplina riguardante l'utilizzazione dell'acqua pubblica, hanno destinatario differente dalla Provincia (il Consorzio dei Comuni), hanno differenti finalità (progresso economico e sociale e sistemazione montana) e diversa natura giuridica (finanza locale in quanto sono una prestazione patrimoniale per integrare le risorse degli Enti territoriali interessati). La sentenza ricorda infine che in ambito di finanza locale le Province autonome hanno potestà legislativa concorrente e quindi soggetta al limite delle leggi statali.

Per questi motivi la Corte costituzionale sentenzia in data 02/12/2002 l'illegittimità costituzionale dell'articolo 44 della Legge n. 19 del 28/12/2001 della Provincia autonoma di Bolzano.

2.1.2 SENTENZA n. 133 DEL 6 APRILE 2005

La sentenza in oggetto è la soluzione del ricorso n. 29 del 23/08/2001 promosso dalla Regione Veneto contro la Delibera della Giunta provinciale di Trento n. 1527 del 15/06/2001 e contro la Determinazione del Dirigente del Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche della Provincia autonoma di Trento n. 93 del 21/06/2001.

La Delibera n. 1527 riporta che, a seguito del sopraggiunto Decreto Legislativo 463/1999 e del D.P.R. 381/1974 la competenza riguardante gli impianti a scavalco tra Provincia autonoma di Trento e Regione Veneto di Val Schener – Moline e Bussolengo – Chievo spetti alla Provincia, d'intesa con la Regione.

La Determinazione n. 93 riguarda il rilascio del nulla osta alla società Primiero Energia S.p.A. per il subentro ad Enel S.p.A. nella concessione per grande derivazione idroelettrica relativa agli impianti di Val Schener – Moline.

La Regione Veneto contesta il conflitto di attribuzioni, ribadendo come non spetti in via esclusiva alla Provincia autonoma di Trento la potestà amministrativa relativa alle concessioni di derivazione d'acqua pubblica che interessino entrambi i territori (in territorio veneto sono ubicate le centrali di produzione, le opere di presa e parte della diga). La Regione sottolinea inoltre come la Delibera della Provincia sia in contrasto con quanto disposto dall'articolo 89, comma 2, del Decreto Legislativo 112/1998, in cui si stabilisce che le concessioni riguardanti impianti a cavallo di più Regioni confinanti debbano essere rilasciate di intesa tra gli Enti e che, nel caso di mancata intesa, dopo sei mesi, il provvedimento viene emesso dallo Stato. Viene inoltre richiamata la sentenza n. 533 del 2002.

La Provincia autonoma di Trento si difende ricordando gli articoli 8 del D.P.R. 115/1973 (trasferimento alle Province autonome di Trento e Bolzano del demanio idrico e di tutte le relative funzioni), l'articolo 1-bis del D.P.R. 235/1977 (delega alle Province delle funzioni in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico). La potestà amministrativa sugli impianti in questione è rivendicata sulla base dell'articolo 14 del D.P.R. 381/1974 (il quale stabilisce che la Provincia amministrativamente competente su un impianto è quella in cui ricade l'opera di presa oppure il massimo rigurgito a monte), essendo il territorio trentino quello in cui ricade il massimo rigurgito a monte dell'opera di presa. Si sottolinea inoltre come l'articolo 14, inizialmente valido solo per le derivazioni che interessano le due Province autonome, sia ora applicabile anche a derivazioni interessanti una sola Provincia autonoma ed una Regione a Statuto ordinario, in quanto ora anche queste ultime sono titolari del demanio idrico, e perché un decreto del Presidente della Repubblica è una norma nazionale, in quanto tale non soggetta a limite territoriale.

La Corte costituzionale precisa innanzitutto che l'articolo 14 del D.P.R. 381/1974 riguarda esclusivamente i rapporti tra le due Province autonome di Trento e Bolzano e non i rapporti tra una Provincia autonoma e una Regione confinante. Successivamente stabilisce che per i rapporti tra Regioni confinanti deve essere applicato l'articolo 89 del Decreto Legislativo 112/1998 e che la Provincia autonoma di Trento ha agito senza potere, ledendo le competenze della Regione Veneto.

Per questi motivi la Corte costituzionale annulla in data 24/03/2005 la Delibera della Giunta provinciale n. 1527 del 15/06/2001 e la Determinazione del Dirigente del Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche della Provincia di Trento n. 93 del 21/06/2001.

2.1.3 SENTENZA n. 378 DEL 14 NOVEMBRE 2007

La sentenza in esame porta a soluzione i ricorsi n. 26 del 22/02/2005 e n. 1 del 18/01/2006, promossi dal Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente contro gli articoli 8, 9, 10 e 15 (comma 2) della Legge della Provincia di Trento n. 10 del 15/12/2004 e contro l'intera Legge della Provincia di Trento n. 17 del 06/12/2005, nonché il ricorso n. 40 del 03/03/2006 promosso dalla Provincia di Trento contro l'articolo 1, commi da 483 a 492 della Legge n. 266 del 23/12/2005.

Gli articoli 8, 9 e 10 della Legge Provinciale 10/2004 fanno riferimento rispettivamente alla normativa riguardante lo smaltimento dei rifiuti, alla normativa riguardante la preservazione degli habitat naturali e alla normativa per la prima applicazione dell'articolo 9: dunque non sono di interesse in questo studio. L'articolo 15, comma 2, invece interessa perché introduce l'articolo 1-bis 1 nella Legge Provinciale 4/1998, che reca la disciplina provinciale riguardante l'assegnazione ed i rinnovi delle concessioni per grandi derivazioni idroelettriche sul territorio provinciale.

Il Governo italiano sottolinea come la regolamentazione introdotta dall'articolo 1-bis 1 vada a soppiantare quanto stabilito dalle Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 235/1977, violando il principio di leale collaborazione tra Stato e Provincia e l'articolo 16 del Decreto Legislativo 79/1999, che prevede il riferimento alle sole Norme di attuazione delle Regioni e delle Province autonome per la regolamentazione delle concessioni idroelettriche. Inoltre l'articolo 1-bis 1, descrivendo le modalità di selezione dei candidati alla gestione delle concessioni, eccederebbe le competenze provinciali ed intaccherebbe quelle statali cui spetta la competenza esclusiva in materia di concorrenza. In particolare si contestano varie parti della disciplina:

- 1. la parte in cui si prevede la possibilità per la Provincia, in alternativa alla gara di assegnazione prevista dalla normativa nazionale, di costituire una società per azioni a controllo maggioritario pubblico per la gestione di una concessione;
- 2. la parte in cui si prevede la possibilità per la Provincia di determinare autonomamente la durata delle concessioni, in contrapposizione alla normativa nazionale che prevede una durata standard trentennale;
- 3. la parte in cui si prevede la possibilità per la Provincia di rinnovare ai concessionari uscenti le concessioni in scadenza entro la fine del 2010 fino alla fine del 2020, senza bisogno di gara pubblica.

La Provincia autonoma di Trento interviene prontamente approvando la Legge Provinciale n. 17 del 06/12/2005, che modifica l'articolo 1-bis 1 oggetto del ricorso n. 26, in recepimento delle procedure d'infrazione n. 1999/4902 e n. 2002/2282, promosse dalla Commissione europea. L'articolo 15 della Legge Provinciale n. 10 non sarebbe quindi più oggetto del ricorso, in quanto mai entrato in vigore prima dell'approvazione della Legge Provinciale n. 17 dalla quale è stato modificato, con conseguente decadimento del ricorso stesso.

La Legge Provinciale 17/2005 stabilisce, in primis, che per quanto riguarda le concessioni idroelettriche non si applica più quanto disposto dal D.P.R. 235/1977, giustificando quindi la disciplina contenuta nell'articolo 1-bis 1. In secondo luogo si sottolinea come tale articolo risponde al D.P.R. poc'anzi citato. Si sottolinea anche che è facoltà della Provincia non rilasciare la concessione quando diventi prioritaria la sicurezza delle popolazioni a valle della derivazione, e gestirla con società e strutture provinciali, anche a scopo idroelettrico.

Il Governo italiano impugna la Legge Provinciale n. 17, sostenendo che per quanto riguarda l'estensione del Decreto Legislativo 79/1999 alle due Province autonome, trova integrale applicazione il citato D.P.R. 235/1977, e che la nuova legge contestata, laddove esclude l'applicazione di parte di tale decreto, risulterebbe illegittima in quanto modificativa di una disciplina adottata bilateralmente (Provincia e Stato). Inoltre la Legge Provinciale n. 17 sarebbe in conflitto anche con la nuova Legge 266/2005, che recepisce quanto disposto delle procedure d'infrazione n. 1999/4902 e n. 2002/2282, perché modificativa del D.P.R. 235/1977 proprio nel punto in cui si esprime la non applicazione dell'articolo 1-bis 1 modificato dalla Legge Provinciale n. 17. Si evidenzia anche come la nuova facoltà, introdotta dalla Provincia, di rilasciare la concessione subordinatamente ai fini di sicurezza delle popolazioni a valle della derivazione, sia una preferenza che asseconda solamente gli interessi pubblici provinciali senza tener conto degli interessi pubblici a carattere nazionale. Si contesta anche la possibilità, prevista in prima applicazione della legge, di rinnovo delle concessioni ai concessionari uscenti senza gara d'assegnazione, in quanto ciò viola quanto disposto dal Decreto 79/1999 e dal Trattato CE. Infine, si sottolinea come il D.P.R. 235/1977 deleghi alle Province autonome la potestà

legislativa riguardante le concessioni per grandi derivazioni idroelettriche, contrariamente a quanto disposto dallo Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (articolo 9, numero 9).

La Provincia autonoma di Trento si difende evidenziando in primo luogo come la Legge n. 266 sia successiva alla Legge Provinciale n. 17, e questa non possa quindi infrangere quanto disposto dalla prima perché non ancora emanata. Per quanto riguarda il rispetto della normativa statale, sarebbero vincolanti solamente i principi non contrari al diritto comunitario; tutto il resto riguarderebbe la potestà legislativa della Provincia. Per quanto riguarda il rinnovo della concessione senza gara di assegnazione si ribadisce come tale esecuzione sia prevista anche dalla Legge n. 266, con la sola differenza che la norma statale rinnova la concessione per altri dieci anni senza ulteriori formalità, mentre la normativa provinciale prevede un ulteriore riesame per verificare che non siano sopraggiunti interessi pubblici prioritari. Infine si rimarca come sia prioritario per la Provincia difendere gli interessi delle popolazioni locali a valle delle derivazioni.

La Legge n. 266, ai commi da 483 a 492 dell'articolo 1, modifica l'articolo 12 del Decreto Legislativo 79/1999. Ad essere cambiate sono le regole per l'esecuzione della gara pubblica per l'attribuzione delle concessioni, mentre viene anche introdotta una previsione di proroga di ulteriori dieci anni per le concessioni vigenti. In particolare tale proroga è concessa dopo l'accettazione del pagamento di un canone annuale dal 2006 al 2010, canone proporzionale alla potenza installata e destinato per i cinque sesti allo Stato e per il resto ai Comuni interessati a condizione che siano eseguiti congrui interventi di ammodernamento degli impianti. La proroga è stata introdotta per compensare i concessionari uscenti della perdita della preferenza da cui prima erano favoriti, a seguito del recepimento del parere motivato della Commissione europea del 2004.

Infine viene abrogato l'articolo 16 del Decreto Legislativo 79/1999 che demandava alle Norme di attuazione dello Statuto di Autonomia l'applicazione della normativa statale, e viene imposto alle Regioni e alle Province autonome di adattarsi entro 90 giorni alla normativa statale.

La Provincia autonoma di Trento contesta la Legge n. 266 sottolineando come anch'essa, nella previsione della proroga delle concessioni vigenti, sia in contrasto con il libero mercato concorrenziale, risultando incompatibile con quanto disposto dal D.P.R. 235/1977 e con l'autonomia finanziaria della Provincia, alla quale non sarebbe più consentita la facoltà di valutare condizioni di offerta migliori. Non sembra inoltre corretto che la proroga sia concessa sulla base degli interventi di ammodernamento eseguiti prima della scadenza della concessione, anziché sulla base di un obbligo di esecuzione futuro. Inoltre il D.P.R. 235/1977 stabilisce che, a seguito del trasferimento integrale del demanio idrico dallo Stato alla Provincia, tutti i proventi derivanti dalle acque pubbliche spettano alla Provincia competente. Infine tale proroga interferirebbe con i procedimenti già avviati per la riassegnazione delle concessioni in scadenza nel territorio del Trentino-Alto Adige/Südtirol (molte delle quali erano in scadenza a fine 2010). Si contesta anche l'obbligo di adeguarsi alla normativa statale e l'abrogazione dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 79/1999, sostenendo come ciò sia in netto contrasto con l'autonomia speciale delle Regioni e delle Province autonome e come violi palesemente svariati decreti emanati del Presidente della Repubblica per l'attuazione dello Statuto, decreti dotati di natura primaria e competenza riservata. Si sottolinea inoltre come il tempo di adeguamento di 90 giorni previsto per la normativa provinciale, sia in contrasto con il periodo standard introdotto dalle Norme di attuazione comprese nel Decreto Legislativo 266/1992 (che prevede sei mesi di tempo).

Il Governo italiano si difende sostenendo che la Legge n. 266 impugnata è applicabile alle Regioni ed alle Province autonome solamente nelle parti compatibili con i rispettivi Statuti di autonomia. Il termine di 90 giorni è riferito solamente a quei principi introdotti dalla Legge senza necessità di Norme di attuazione specifiche ed ha carattere solamente acceleratorio e non perentorio. Si sottolinea come il D.P.R. 235/1977, nella parte in cui stabilisce che le grandi derivazioni a scopo idroelettrico sono soggette a normativa provinciale, non possa essere utilizzato come riferimento per

la risoluzione della controversia in quanto, essendo un semplice decreto presidenziale, non avrebbe titolo per modificare quanto disposto dallo Statuto di Autonomia (la Provincia può emanare norme in tema di acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico) in quanto a tal fine sarebbe necessaria una legge di revisione costituzionale. Si ribadisce come l'abrogazione dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 79/1999 non sarebbe in alcun modo lesiva delle prerogative statutarie delle Province autonome e come la questione della gara di assegnazione pubblica per il rilascio della concessione sarebbe di pertinenza statale, in quanto riguarda i principi fondamentali di concorrenza del mercato, soggetti a normativa statale. Infine, la proroga sarebbe transitoria per il periodo necessario al completamento della liberalizzazione del mercato elettrico, mentre il canone aggiuntivo dal 2006 al 2010 andrebbe a sommarsi agli attuali canoni dovuto alla Provincia, non ledendo quindi la sua autonomia finanziaria.

Il Governo italiano emana il Decreto Legislativo n. 289 del 07/11/2006, che modifica la prima parte dell'articolo 1-bis del D.P.R. 235/1977. Viene ribadito il potere spettante alle Province autonome di Trento e di Bolzano di legiferare (con propria legge provinciale) in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, ma nel rispetto dell'ordinamento comunitario, di quello statale e soprattutto dell'articolo 117 della Costituzione (la produzione dell'energia elettrica è materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni: le Regioni hanno potere di legiferare solamente nel rispetto della legislazione statale). Vengono abrogati tutti i commi riguardanti le modalità di rilascio o di rinnovo delle concessioni (da 6 a 12).

Dopo l'emanazione del Decreto Legislativo 289/2006 la Provincia autonoma di Trento rinuncia al ricorso n. 40 del 2006, mentre il Governo italiano rinuncia ai ricorsi n. 26 del 2005 e n. 1 del 2006 pertanto la Corte costituzionale dichiara l'estinzione del giudizio.

2.1.4 SENTENZA n. 1 DEL 14 GENNAIO 2008

La sentenza in esame risponde ai ricorsi n. 28, 35, 36, 39 e 41 del 2006 promossi dalle Regioni Toscana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia contro i commi da 483 a 492 dell'articolo 1 della Legge n. 266 del 23/12/2005.

I commi contestati introducono la nuova disciplina delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. Il comma 483 descrive le modalità di esecuzione della gara pubblica di assegnazione per l'attribuzione delle concessioni, modificando l'articolo 12 del Decreto Legislativo 79/1999 e stabilendo che i requisiti delle società in gara per una concessione, i parametri di aumento della potenza o dell'energia prodotta e gli investimenti di miglioramento ambientale vengano stabiliti a livello nazionale.

Il comma 484 abroga l'articolo 16 del Decreto Legislativo 79/1999 (Regioni autonome e Province autonome saranno soggette a propri decreti di attuazione statutaria). Il comma 485 introduce una proroga di dieci anni per le concessioni vigenti, a seguito del pagamento di un canone aggiuntivo dal 2006 al 2010 proporzionale alla potenza installata (comma 486) da destinarsi allo Stato ed ai Comuni interessati nonché all'esecuzione di congrui interventi di ammodernamento degli impianti (comma 487).

Il comma 488 precisa le modalità di presentazione delle domande di proroga e degli accertamenti delle amministrazioni competenti, mentre i commi 489 e 490 riguardano le modalità di trasferimento dei rami d'azienda relativi all'esercizio delle concessioni stesse. I commi 491 e 492 stabiliscono che i nuovi commi introdotti disciplinano la tutela della concorrenza (e quindi di competenza statale) e che quindi le Regioni e le Province autonome hanno un tempo definito (90 giorni) per adeguare i propri ordinamenti normativi.

Le Regioni contestano l'illegittimità costituzionale dei commi sopra citati stabilendo che la disciplina in oggetto non è di esclusiva competenza statale, perché interferisce con le competenze regionali di produzione e distribuzione dell'energia, demanio idrico e pianificazione energetica. Si sottolinea come la determinazione dei requisiti delle società in gara e del canone aggiuntivo imposto ai concessionari dovrebbero essere effettuati d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni, in quanto rientranti nelle competenze locali di demanio idrico. Viene rimarcato il non rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni e si evidenzia come la proroga prospettata delle concessioni vigenti sia eccessivamente lunga, lasciando per troppo tempo inalterate le condizioni di uso delle acque senza tener conto dei sopraggiunti cambiamenti della normativa e delle condizioni sociali ed economiche dei territori su cui insistono le derivazioni ma soprattutto privando le Regioni della possibilità di affidare la concessione a condizioni economiche più vantaggiose. Si lede in tal modo l'autonomia finanziaria delle Regioni autonome e il principio di libera concorrenza che il nuovo mercato dell'energia richiede. Viene anche evidenziato come non sia possibile per il legislatore statale qualificare una norma come "regole in materia di tutela della concorrenza", essendo questa una semplice valutazione obiettiva.

La Regione Emilia-Romagna richiama l'orientamento della Corte costituzionale secondo il quale la legislazione è legittima solamente quando è logica, pertinente, idonea e proporzionale alla regolamentazione della materia ed adottata dopo aver attivato le procedure necessarie per assicurare la partecipazione di tutti i gradi di governo, da quelli locali a quello statale.

Dal canto suo, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia lamenta una lesione delle proprie attribuzioni statutarie, ritenendo che sia scorrettamente prevaricato sulla potestà legislativa ad essa riconosciuta in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

Il Governo italiano si difende sostenendo che quanto introdotto dai commi contestati (requisiti necessari a partecipare alla gara di assegnazione, proroghe, canoni aggiuntivi) è effettivamente di esclusiva competenza statale, in quanto non incide direttamente sulla produzione dell'energia ma introduce solamente misure per assicurare la piena concorrenza e serietà nella procedura di scelta del concessionario ed il corretto funzionamento della rete nazionale, lasciando addirittura agli Enti locali la possibilità di valutare la presenza di prevalenti interessi pubblici. Lo Stato avrebbe il diritto di imporre un ulteriore canone ai concessionari, decidendone autonomamente l'entità, in quanto entrata statale. L'effetto delle proroghe così introdotte è il semplice prolungamento della situazione esistente, senza interferire minimamente con il governo locale del territorio. Inoltre diversi Stati europei non hanno ancora adottato il regime di libero mercato nella produzione dell'energia, giustificando quindi la proroga con la necessità di impedire alle società monopolistiche ivi operanti di concorrere alle gare di assegnazione italiane in posizione di vantaggio grazie alle situazioni economiche anticoncorrenziali dei paesi di appartenenza. Per quanto riguarda l'imposizione alle Regioni ed alle Province autonome di armonizzare la propria normativa con quanto disposto dai commi contestati viene ribadito che il comma 610 dello stesso articolo della medesima legge, stabilisce che l'armonizzazione deve essere effettuata compatibilmente con i rispettivi Statuti di autonomia. Infine per quanto riguarda la classificazione della norma come "regole in materia di tutela della concorrenza" si precisa come tale autoqualificazione costituisca solamente una convinzione dello Stato e che per questo non produca alcun vincolo giuridico.

La Corte costituzionale stabilisce, in primis, che le Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (Decreto Legislativo n. 265 del 25/05/2001) riguardanti il demanio idrico e l'utilizzo delle risorse idriche, sanciscono il trasferimento alla Regione del demanio e delle funzioni amministrative, ma non le funzioni legislative. In seguito sottolinea come diversi commi siano stati impugnati senza spiegare come questi possano violare le competenze regionali o il principio di leale collaborazione e che l'abrogazione dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 79/1999, riguardante le sole Regioni e Province autonome, è stato contestato da Regioni a Statuto Ordinario, senza quindi alcun interesse.

La Corte ribadisce che le disposizioni statali riguardanti i requisiti delle società in gara, i parametri di aumento della potenza o dell'energia prodotta e gli investimenti ambientali rientrano sicuramente nella materia di tutela della concorrenza, e sono quindi di competenza esclusiva dello Stato, ma riguardano anche gli aspetti organizzativi, programmatori e di gestione della produzione dell'energia, di competenza concorrente tra Stato e Regioni e quindi non soggette a normativa statale di dettaglio.

Si stabilisce che la proroga di ulteriori dieci anni delle concessioni vigenti è contraria al principio di libero mercato dell'energia che si vuole perseguire a livello comunitario e che l'autoqualificazione di una norma non ha carattere vincolante. Si precisa infine che le Regioni e le Province autonome non sono costrette ad adeguarsi ad una normativa illegittima.

Per questi motivi la Corte costituzionale sentenzia in data 14/01/2008 l'incostituzionalità dei commi 483 (nella parte in cui non prevede il coinvolgimento delle Regioni), dei 485, 486, 487, 488 e del comma 492 (nella parte in cui si riferisce ai precedenti commi incostituzionali).

2.1.5 SENTENZA n. 443 DEL 29 DICEMBRE 2008

La sentenza in oggetto è la soluzione del ricorso n. 1 del 29/01/2008 promosso dalla Provincia autonoma di Trento contro la delibera della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano n. 4025 del 26/11/2007.

La delibera contestata preavvisa i concessionari uscenti della scadenza al 31/12/2010 delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche sul territorio altoatesino, preannunciando l'intenzione di assumere il possesso dei beni relativi alle derivazioni, compresi quelli dell'impianto idroelettrico di San Floriano.

La Provincia autonoma di Trento contesta il conflitto di attribuzioni, ribadendo come non spetti alla Provincia autonoma di Bolzano emanare provvedimenti amministrativi ed atti dispositivi concernenti la derivazione di San Floriano. Si sottolinea come tale delibera, oltre ad essere contraria al principio di leale collaborazione tra le Province, sia anche incompatibile con quanto disposto dall'ultima versione della Legge Provinciale 4/1998 (P.A.T.) nella quale si stabilisce la proroga di dieci anni per le concessioni in vigore. Si evidenzia come l'articolo 14 del D.P.R. 381/1974 stabilisca che la Provincia amministrativamente competente su un impianto sia quella in cui ricade l'opera di presa (Comune di Anterivo, Provincia di Bolzano) oppure il massimo rigurgito a monte (Comune di Castello-Molina di Fiemme, Provincia di Trento). Tuttavia non essendo specificato altro, si presuppone che il primo caso si riferisca ad impianti ad acqua fluente, mentre il secondo si riferisca a bacino. Dato che l'impianto di San Floriano è del secondo tipo si rivendica la competenza amministrativa e legislativa sull'impianto, assegnando alla Provincia autonoma di Bolzano solamente un terzo dei proventi della concessione.

La Provincia autonoma di Bolzano si difende sottolineando come l'interpretazione del D.P.R. 381/1974 da parte della Provincia autonoma di Trento sia errata: i due criteri non sarebbero alternativi ma successivi, ossia il criterio del rigurgito a monte sarebbe da applicare solamente nel caso il criterio dell'opera di presa non fosse sufficiente a determinare la Provincia competente. Dato che l'opera di presa e la centrale sono situate interamente nel territorio altoatesino, la competenza spetterebbe unicamente alla Provincia di Bolzano. Si ricorda inoltre l'esistenza della convenzione del 12/05/1986 tra le due Province autonome, la quale stabilisce che il solo criterio valido per determinare la potestà amministrativa e legislativa su una derivazione d'acqua (tutte quante, non solo quelle idroelettriche) è quello della posizione dell'opera di presa. Inoltre si ricorda come la società altoatesina SEL S.p.A.

(Società Elettrica Altoatesina, di proprietà per il 90% della Provincia di Bolzano) abbia presentato, all'Ufficio Elettrificazione, domanda di subentro alla concessione (per 1/3 della potenza nominale di concessione) e sia stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 24/02/2006, senza causare alcuna obiezione da parte della Provincia di Trento.

La Provincia di Trento sottolinea come la pubblicazione della domanda di subentro di SEL S.p.A. non abbia destato preoccupazione in quanto tale istanza non era ancora stata oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione pubblica altoatesina. Inoltre si afferma che la convenzione del 12/05/1986 non si riferirebbe assolutamente alle grandi derivazioni per scopi idroelettrici. Ciò per tre ragioni: perché nel periodo in cui era stata sottoscritta la competenza su tali tipi di derivazioni era esclusivamente statale; perché era già presente il D.P.R. 381/1974, limitando la competenza della convenzione alle sole piccole derivazioni; infine perché era presente nella convenzione una clausola che stabiliva la cessazione dell'accordo nel caso mutino le legislazioni provinciali in materia. Si sottolinea anche come sia la Provincia di Trento quella più gravata dall'impianto idroelettrico di San Floriano, a causa della presenza del serbatoio idrico Si afferma infine che per opera di presa non si intende il punto di inizio della galleria di derivazione, bensì l'opera di sbarramento, la quale essendo per metà in territorio trentino e per l'altra metà in territorio altoatesino richiederebbe l'applicazione del criterio del massimo rigurgito a monte.

La Corte costituzionale stabilisce, in primis, che la Provincia di Bolzano si è difesa depositando agli atti le sue motivazioni in ritardo rispetto ai tempi procedurali previsti dalla normativa vigente. Poi precisa che non è presente alcun conflitto di attribuzioni ma solamente una controversia riguardante il patrimonio delle due Province coinvolte, dato che la Provincia di Bolzano intende solamente entrare in possesso dei beni fisici dell'impianto (in suo diritto patrimoniale in quanto in possesso dell'intero demanio idrico provinciale) e non di subentrare nella gestione (di competenza amministrativa incerta). Infine stabilisce che non è di pertinenza della Corte costituzionale emettere giudizi su questioni a contenuto esclusivamente patrimoniale.

Per questi motivi la Corte costituzionale sentenzia in data 17/12/2008 l'inammissibilità del ricorso.

2.1.6 SENTENZA n. 296 DEL 13 NOVEMBRE 2009

La sentenza in oggetto è la soluzione del ricorso n. 43 del 08/08/2008 promosso dalla Provincia autonoma di Trento contro l'articolo 13 della Legge Provinciale n. 4 del 10/06/2008 della Provincia autonoma di Bolzano.

La norma contestata aggiunge all'articolo 19 della Legge Provinciale n. 7 del 20/07/2006 (P.A.B.) recante la disciplina provinciale in materia di concessioni idroelettriche, la competenza della Provincia altoatesina di rilasciare le concessioni che interessino Regioni o Province confinanti, d'intesa con tali Enti pubblici.

La Provincia autonoma di Trento sottolinea come tale articolo sia, anche se in maniera mascherata da criterio generale, uno specifico provvedimento amministrativo adottato al fine di legittimare la potestà legislativa altoatesina per il rilascio della concessione della derivazione condivisa. La norma è incompatibile con quanto disposto dallo Statuto di Autonomia del 1972, dal D.P.R. 235/1977, dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e dai principi di leale collaborazione tra le Province. Se ne deduce che la Provincia di Bolzano sta cercando, per quanto riguarda gli impianti a

scavalco dei territori, o di modificare i criteri per l'individuazione della Provincia competente, o di introdurre un doppio regime di competenza (per il proprio 1/3 di potenza nominale di concessione). Infine la Provincia di Trento sottolinea come essa si sia impegnata a promuovere appositi accordi con le Regioni e le Province confinanti nel rispetto dei principi di leale collaborazione e buon andamento, al fine di regolare gli aspetti procedurali, gestionali e di coordinamento afferenti le derivazioni.

La Provincia autonoma di Bolzano si difende affermando che l'articolo contestato sarebbe una norma generale e di principio, applicabile solo alle concessioni di competenza esclusiva della Provincia altoatesina. Si ricorda nuovamente la convenzione del 12/05/1986 tra le due Province autonome (la quale stabilisce che il solo criterio valido per determinare la potestà amministrativa e legislativa su una derivazione d'acqua è quello della posizione dell'opera di presa) e l'interpretazione altoatesina del D.P.R. 381/1974 (il criterio del rigurgito a monte sarebbe da applicare solamente nel caso in cui il criterio dell'opera di presa non fosse sufficiente a determinare la Provincia competente).

La Corte costituzionale stabilisce che l'articolo contestato non determina una potestà amministrativa per la Provincia autonoma di Bolzano ma impone solamente a quest'ultima di stipulare accordi con gli Enti territoriali confinanti per la concessione di derivazioni a scavalco di competenza già propria. Per questi motivi la Corte costituzionale ha sentenziato in data 04/11/2009 l'inammissibilità del ricorso.

2.1.7 RICORSI n. 102 e 106 DEL 2010

La Regione Liguria ha impugnato i commi 6-ter, lettera b) e d) e 6-quater del Decreto Legge 78/2010, divenuto Legge 122/2010, con il ricorso n. 102. La Regione Emilia Romagna ha impugnato il solo comma 6-quater (ricorso n. 106).

Il comma 6-ter dell'articolo contestato introduce la proroga di cinque anni per le concessioni attualmente in vigore, al fine di garantire un equo indennizzo al concessionario uscente e di avere il tempo necessario all'indizione delle gare di assegnazione. Il comma 6-quater stabilisce invece che quanto disposto si applica fino all'adozione di disposizioni regionali in merito, per quanto di competenza.

La Liguria sottolinea come i commi impugnati intervengano nella materia di produzione dell'energia, attribuita alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, secondo quanto disposto dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione. Si richiamano alcune sentenze della stessa Corte, tra le quali la 1/2008. I commi in questione ledono anche la competenza amministrativa regionale in materia di gestione del demanio idrico. Inoltre, per quanto riguarda il comma 6-quater, lo Stato non può adottare norme di dettaglio, neppure con carattere temporaneo.

Anche l'Emilia Romagna ribadisce che il comma 6-quater contestato è in contrasto con l'articolo 117, comma 3, della Costituzione perché nelle materie concorrenti lo Stato non può adottare norme di dettaglio, neppure con carattere temporaneo.

I ricorsi sono stati esaminati dalla Corte costituzionale, in Udienza Pubblica, l'8 giugno 2011. Nei prossimi mesi sarà emessa la sentenza.

2.2 COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

2.2.1 PARERE MOTIVATO n. C(2004)30 DEL 7 GENNAIO 2004

Il parere in oggetto da risposta alle procedure di infrazione n. 1999/4902 del 1999 e n. 2002/2282 del 2002 promosse dalla Commissione europea contro l'articolo 11 del Decreto Legislativo 463/1999 e contro l'articolo 12 del Decreto Legislativo 79/1999.

L'articolo 11 del Decreto Legislativo 463/1999 prevede che alla scadenza di una concessione per grande derivazione a scopo idroelettrico sul territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la concessione sia rilasciata con preferenza al concessionario uscente o agli Enti locali o a società da essi controllate. Prevede inoltre una proroga fino a fine 2010 per le concessioni in scadenza prima di tale data.

L'articolo 12 del Decreto Legislativo 79/1999, valido per l'intero territorio italiano prevede, al comma 3, la preferenza per il concessionario uscente. Tale articolo prevede inoltre la proroga trentennale delle concessioni in vigore affidate ad Enel, mentre proroga a fine 2010 le concessioni affidate ad altre società e in scadenza entro tale data.

La Commissione europea sottolinea come entrambi gli articoli vadano contro il principio della libertà di stabilimento (articolo 43 del Trattato CE¹⁵) nel fornire la priorità al concessionario uscente o agli Enti locali. La prima obiezione è stata avanzata con lettera in mora del 20 aprile 2001, relativa al solo Decreto Legislativo 463/1999, seguita dalla lettera di costituzione in mora complementare del 19 dicembre 2002, che riguarda entrambi i decreti contestati.

La Provincia autonoma di Trento si è difesa ribadendo, con la lettera del 12 giugno 2001, che la preferenza per i due soggetti è presente unicamente a parità di condizioni di offerta presentata, e che è stata introdotta solamente per compensare gli Enti locali delle penalizzazioni derivanti dalla presenza degli impianti idroelettrici sul territorio. Nella lettera si fa riferimento alla Convenzione delle Alpi e ai suoi obiettivi di compatibilità dello sviluppo economico con l'ambiente. Ci si richiama in particolare all'obiettivo contenuto nel protocollo di applicazione della convenzione riguardante l'equa ricompensa per le popolazioni locali per le prestazioni rese a favore della comunità intera. Si fa riferimento all'articolo 13 della Direttiva 96/92/CE che segnala l'eccezione prevista per gli Enti pubblici di esercitare in maniera esclusiva delle attività per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, la protezione del consumatore e la protezione dell'ambiente che la libera concorrenza non può realizzare. Si ricorda il paragrafo 2 dell'articolo 86 del Trattato CE che considererebbe l'attività di produzione di energia elettrica un servizio di interesse economico generale, e quindi soggetto ad una deroga rispetto al modello di concorrenza. Infine si rammenda l'importanza essenziale delle risorse idriche per l'ordinamento giuridico autonomo delle Province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle particolari caratteristiche fisiche ed orografiche e la libertà che tali Province sono autorizzate ad esercitare grazie alla particolare autonomia di cui godono.

La Provincia di Bolzano si difende sottolineando, con la lettera del 25 giugno 2001, che la preferenza concessa è autorizzata dall'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle due Province autonome, al fine di salvaguardare e promuovere lo sviluppo delle minoranze nazionali anche con misure in materia culturale, sociale ed economica. Tale tutela è anche oggetto dell'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti umani e degli articoli 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Si sottolinea come la preferenza concessa riguardi soggetti con competenze

^{15.} Articolo 43 del Trattato che istituisce la Comunità europea: "Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o fliiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali."

sufficienti alla gestione delle derivazioni idroelettriche e che comunque la preferenza è concessa solamente a parità di condizioni. La possibilità per il concessionario uscente o per gli Enti locali di presentare un programma migliore stimolerebbe gli altri possibili concessionari a presentare un programma ancora più interessante, promuovendo quindi la concorrenza. Si precisa che la Direttiva 96/92/CE riguarda esclusivamente impianti di produzione di nuova costruzione e non faccia riferimento a quelli già esistenti, mancando quindi il conflitto con i decreti contestati. Inoltre l'articolo 3, paragrafí 2 e 3, prevede la possibilità per gli Stati membri di imporre alle imprese del settore energetico obblighi di sicurezza, qualità e tutela dell'ambiente, giustificando quindi la preferenza per gli Enti pubblici locali o imprese da essi controllati (tutti incaricati di servizi di interesse economico generale), necessaria per garantire gli obblighi di servizio pubblico previsti dalla Direttiva (in questo caso la sicurezza di approvvigionamento). Si ribadisce inoltre che i parametri decisionali e le modalità di valutazione devono essere stabiliti e pubblicati dalla Provincia prima delle gare di assegnazione e che comunque la preferenza per i due soggetti contestati è presente unicamente a parità di condizioni di offerta presentata. Si ricorda inoltre che la preferenza per gli Enti locali era già prevista nell'articolo 10 della Legge Costituzionale n. 5 del 26/02/1948 (Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol) nel quale si dichiarava che la preferenza, a parità di concessioni, era data alla Regione. Tale preferenza venne meno a seguito della nazionalizzazione dell'energia elettrica del 1962.

Il Governo italiano si difende indicando – con lettere del 26 giugno 2001, 26 giugno 2003 e 8 luglio 2003 – che l'attività in questione è una concessione di servizio pubblico di interesse generale (in quanto il concessionario svolge l'attività in modo autonomo ed assumendosi la gestione ed i relativi rischi) e quindi soggetta non all'articolo 43 del Trattato CE, bensì agli articoli 16 e 68. In tali articoli si concede alle imprese che dovevano realizzare un prevalente interesse pubblico, la deroga che consente di non rispettare il Trattato CE nel momento in cui ciò impedisca ad esse di garantire gli obiettivi. La preferenza accordata ai concessionari uscenti ed agli Enti pubblici sarebbe inoltre solamente marginale, in quanto interverrebbe nella fase finale della procedura e solamente in caso di parità di condizioni di offerta presentata. I soggetti locali sarebbero da preferire in quanto dotati di una maggiore stabilità e conoscenza territoriale, riuscendo ad impiegare con maggiori garanzie ed adeguatezze le risorse, mentre il concessionario uscente sarebbe da preferire per rimborsarlo degli investimenti realizzati e per la miglior conoscenza della gestione e delle peculiarità dell'impianto in concessione, riuscendo a far fronte in maniera più tempestiva alle situazioni critiche. Tali situazioni si aggraverebbero nel caso di impianti in cascata nei quali uno di questi fosse affidato ad un concessionario diverso, rallentando i tempi di reazione nel caso di eventi catastrofici e riducendo l'ottimizzazione della rete. Si fa riferimento anche all'articolo 46 del Trattato CE, nella parte in cui si evidenziano le garanzie risultanti da un concessionario affidabile e sicuro, come dovrebbe essere il concessionario uscente. Infine si ricorda che in altri Stati membri le procedure di rilascio delle concessioni sono addirittura meno concorrenziali che in Italia, escludendo completamente la gara di assegnazione e lasciando la decisione sull'affidamento della concessione a discrezione dell'Amministrazione competente.

La Commissione europea stabilisce, in primis, che ogni persona fisica o giuridica deve avere la possibilità di partecipare alla vita economica di un qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea senza subire l'applicazione di norme nazionali irrispettose della parità di trattamento e discriminatorie, anche di lieve entità (articolo 43 del Trattato CE). Poi precisa che una norma nazionale può violare il Trattato CE solamente se soddisfa quattro condizioni: non deve essere applicata in modo discriminatorio, deve valere il motivo di interesse pubblico, deve essere idonea al conseguimento dello scopo di interesse pubblico (in modo coerente e sistematico – sentenza della Corte di Giustizia del 06/11/2003) e deve essere applicata non più del necessario. Inoltre uno Stato membro non è autorizzato a violare il Trattato CE solamente perché un altro Stato membro lo ha fatto. Per quanto riguarda il fatto che i concessionari uscenti o gli Enti pubblici abbiano la possibilità, dopo aver atteso le varie offerte, di visionare il progetto migliore al fine di realizzarne uno identico o superiore consente loro di appropriarsi del suddetto progetto (evitando tutti i costi di realizzazione progettuale) e di aggiudicarsi comunque la gara. Questo si traduce in una disparità di trattamento tra i vari operatori

interessati alla concessione e quindi andando contro la prima condizione per poter violare il Trattato CE. Inoltre la preferenza comporta direttamente il mantenimento dello status quo per un tempo indefinito, risultando quindi gravemente restrittiva e non idonea al conseguimento dell'interesse pubblico, in quanto il concessionario uscente avrebbe come priorità i caratteri economici e di redditività commerciale della concessione.

La Commissione europea sottolinea che la normativa contestata è applicata più del necessario, in quanto potrebbe essere sostituita da misure meno restrittive, come un innalzamento degli standard tecnici, di tutela ambientale e di sicurezza necessari per vincere la gara di assegnazione, e mediante un inasprimento dei controlli e delle sanzioni durante l'esercizio della concessione. Peraltro non viene riscontrato un valido interesse pubblico da perseguire, limitando il motivo della concessione della preferenza accordata agli Enti pubblici solamente al loro stato "pubblico". Si ricorda che la sentenza della Corte di Giustizia del 13/11/2003 riferisce come i motivi giustificativi di inosservanza del Trattato CE debbano essere affiancati da un'analisi dell'opportunità e della proporzionalità riguardanti la misura restrittiva adottata. Inoltre non vengono precisati quali siano gli Enti pubblici o loro società beneficiari della preferenza. Appare chiaro che la situazione è tale da dissuadere le società comunitarie a partecipare alla gara di assegnazione, e da produrre quindi un effetto discriminatorio. L'articolo 43 del Trattato CE riguarda anche i casi in cui solo alcune delle imprese di uno Stato membro (quelle gestite dagli Enti locali) sono avvantaggiate rispetto alle imprese di un altro Stato membro. Il fatto che anche altre imprese italiane siano penalizzate dalla preferenza, non esclude quindi l'applicabilità di tale articolo.

La Commissione europea ribadisce come diverse sentenze della Corte di Giustizia abbiano stabilito che uno Stato membro può sottrarre alcune attività economiche alla libera concorrenza solamente per perseguire esigenze di interesse generale. La sicurezza di approvvigionamento, la continuità di esercizio e la tutela dell'ambiente non risultano venir meno nel caso di affidamento delle concessioni ad imprese private, esistendo addirittura la possibilità nella Direttiva 96/92/CE di obbligare le imprese attive nel settore dell'energia ad eseguire tali servizi. L'affidabilità del concessionario entrante viene garantita dalla presenza della gara di assegnazione, volta appunto a selezionare il candidato migliore per la gestione della concessione. Si precisa come l'articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva 96/92/CE imponga agli Stati membri il dovere di pubblicare e comunicare alla Commissione gli obblighi di servizio pubblico che gli Stati membri impongono ad imprese operanti nel settore elettrico, azioni non effettuate dall'Italia.

La Commissione europea non mette assolutamente in discussione l'autonomia legislativa delle Province autonome di Trento e Bolzano e la tutela delle minoranze etnico-culturali locali, bensì il rilascio di una concessione ad un impresa diversa dal concessionario uscente o dagli Enti locali, purché in possesso delle capacità professionali e tecniche necessarie, non risulta tale da compromettere la tutela di tali minoranze. Inoltre l'autonomia locale resta soggetta al rispetto del Trattato CE. Infine la proroga prevista dalla legge italiana appare esagerata, anche al fine di consentire l'ammortamento degli investimenti effettuati. Non appare chiaro perché l'Enel benefici di una proroga, stabilita con legge nazionale, così lunga rispetto a quanto previsto dalla legge regionale.

Per questi motivi la Commissione europea esprime il proprio parere in data 07/01/2004 sostenendo che a non rispettare il Trattato CE sono l'articolo 11 del Decreto Legislativo 463/1999 e l'articolo 12 del Decreto Legislativo 79/1999, e invita la Repubblica Italiana e quindi, indirettamente, anche la Provincia autonoma di Trento ad uniformarsi a quanto disposto entro due mesi¹⁶.

-

^{16.} Si vedano i paragrafi 3.2 e 4.3

2.2.2 LETTERA DI COSTITUZIONE IN MORA n. C(2011) 1450 def. DEL 14 MARZO 2011

Nel settembre 2010 i servizi della Commissione europea hanno chiesto, con la lettera del 08/09/2010, informazioni supplementari alle Autorità italiane circa l'applicazione e l'interpretazione della Legge 122/2010 nella parte riguardante le concessioni idroelettriche. La risposta italiana, datata 12/11/2010, a spiegato come il provvedimento adottato abbia prodotto il risultato voluto: l'avvio da parte delle amministrazioni competenti delle procedure per l'effettuazione delle gare di assegnazione per il rilascio delle concessioni e la proroga di cinque anni per le concessioni. Il provvedimento necessitava di un'emanazione urgente a fronte della scadenza ravvicinata di molte delle concessioni e del fatto che la precedente normativa al riguardo era stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale italiana¹⁷. La lettera precisava inoltre che quanto disposto andava applicato alle sole concessioni in scadenza a fine 2010.

La stampa locale ha poi riferito che alcuni cittadini südtirolesi (Giancarlo Campello e Herbert Oberhofer) hanno presentato ricorso alla Commissione europea contro le Province autonome di Trento e Bolzano in merito alla proroga (e quindi senza gara di assegnazione) delle concessioni per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico nel territorio regionale, che avrebbe violato le norme comunitarie relative alla gara pubblica [227, 228, 229]

La Commissione europea ha deciso di aprire la procedura di infrazione n. 2011/2026, procedura che non riguarda, tuttavia, la legislazione provinciale, bensì quella nazionale, in particolare il solo articolo 15, comma 6-ter, lettera b), del Decreto Legge 78/2010, come modificato dalla Legge 122/2010.

La lettera b) del comma 6-ter dell'articolo 15 del Decreto Legge 78/2010 introduce il comma 1-bis nell'articolo 12 del Decreto Legislativo 79/1999 ("Decreto Bersani") il quale stabilisce che le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico sono prorogate di cinque anni, per consentire alle amministrazioni competenti di indire le gare di assegnazione e per garantire un giusto indennizzo ai concessionari uscenti per gli investimenti effettuati.

La Commissione europea sottolinea come tale articolo, proprio fornendo la proroga di cinque anni ai concessionari uscenti, vada contro il principio della libertà di stabilimento (articolo 49 del Trattato FUE¹⁸). La proroga conferisce una posizione privilegiata per agli attuali concessionari, dal momento che, evitando la procedura di gara, si impedisce ad altre società, nazionali ed internazionali, di presentare domanda per il rilascio delle concessioni.

La Commissione europea ribadisce come, secondo la Corte di giustizia, sia sufficiente che la preferenza introdotta favorisca uno o più operatori nazionali rispetto agli altri per determinare restrizioni alla libertà di stabilimento prevista dal Trattato FUE. Non si riscontrano inoltre motivazioni valide per consentire le deroghe previste dagli articoli 51 (attività partecipanti all'esercizio dei poteri pubblici) e 52 (attività di pubblica sicurezza, sanità pubblica o minaccia per gli interessi della collettività) del Trattato FUE: l'attività di produzione dell'energia elettrica risulta attribuibile ad operatori privati, e quindi non in deroga ai sensi dell'articolo 51, e non configura attività di sicurezza o di sanità pubblica, e quindi non in deroga ai sensi dell'articolo 52. Inoltre le disposizioni adottate per la proroga non sembrano proporzionali all'obiettivo di interesse generale perseguito.

^{17.} Si veda il paragrafo 2.1.

^{18.} Articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: "Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresi alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali."

La Commissione europea evidenzia inoltre come l'indizione delle gare di assegnazione per il rilascio delle concessioni richieda un tempo inferiore ai cinque anni presupposti dalla proroga. A partire dalla sentenza della Corte costituzionale del 2008 si sarebbero potute effettuare le procedure di gara anche per le concessioni in scadenza a fine 2010. Le proroghe dovrebbero inoltre essere rilasciate proporzionalmente alla data di scadenza della concessione, considerando di iniziare da subito l'avvio delle procedure per la gara d'assegnazione. Dal punto di vista degli investimenti effettuati dai concessionari, la proroga andrebbe inoltre rilasciata in maniera proporzionale alla valutazione dei suddetti investimenti e del conseguente indennizzo necessario.

Da ultimo la Commissione europea sottolinea come la lettera d) dell'articolo 15 oggetto della procedura, che prevede una proroga di ulteriori sette anni oltre ai cinque già menzionati per le società concessionarie miste Province-privati, configuri una reintroduzione della già contestata preferenza a favore degli Enti locali¹⁹.

Per questi motivi la Commissione europea sostiene la tesi del non rispetto del Trattato FUE da parte dell'articolo 15, comma 6-ter, lettera b), del Decreto Legge 78/2010, come modificato dalla Legge 122/2010, e invita il Governo italiano a trasmettere osservazioni in merito entro due mesi.

Al momento non si è a conoscenza dei provvedimenti italiani adottati. E' chiaro che se lo Stato italiano non fornisse delle argomentazioni valide in merito alla proroga, la Commissione emetterebbe un parere motivato a seguito del quale il Governo italiano dovrebbe adeguare la normativa. Se anche dopo questo passaggio, lo Stato italiano non provvedesse a modificare la legge, verrebbe deferito alla Corte di giustizia europea che, con opportuna sentenza, obbligherebbe tutti i giudici italiani a non applicare la norma relativa alla proroga.

2.3 AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ANTITRUST)

2.3.1 OSSERVAZIONE n. AS233 DEL 21 MARZO 2002

L'osservazione in oggetto intende evidenziare le possibili distorsioni della concorrenza in merito alle modalità di rilascio delle concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, contenute nel Decreto Legislativo 463/1999, che modifica il Decreto del Presidente della Repubblica 235/1977. Si sollevano obiezioni anche in merito alla condotta amministrativo-imprenditoriale della Provincia autonoma di Bolzano, sempre in tema di concessioni idroelettriche (che però esulano dal contesto di questa ricerca).

Le obiezioni riguardano la preferenza accordata al concessionario uscente e agli Enti locali, o alle aziende e alle società da essi controllate, nel procedimento per il rilascio delle concessioni, date dalla Provincia con un sistema considerato scorretto. Secondo il decreto contestato, per partecipare alla gara pubblica ai fini del rilascio della concessione è necessario presentare un progetto comprendente un programma di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata ed un programma di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza.

Il concessionario uscente ottiene la preferenza nel caso ottenga lo stesso risultato di un altro operatore nella gara pubblica indetta per il rilascio della concessione. Gli Enti locali, o le aziende o le società da essi controllate, ottengono invece la preferenza dopo il termine della gara, presentando un

^{19.} Si veda il paragrafo 2.2.1

progetto uguale o migliore di quello del soggetto vincitore della gara, dopo aver potuto visionare tale progetto. La consegna gratuita del progetto presentato dal vincitore della gara – che si presume abbia dovuto sopportare gli oneri di elaborazione del progetto stesso e gli oneri di partecipazione alla gara – agli Enti locali i quali fino a quel momento potrebbero rimanere totalmente inerti, non può essere giustificata come la tutela del fondamentale principio costituzionale dell'autonomia dei Poteri locali, in quanto risulta puramente discriminatoria nei confronti di soggetti esterni a tali Poteri.

L'Antitrust ribadisce come sia obbligatorio, per tutte le Amministrazioni pubbliche, di qualsiasi livello e tipologia, rispettare e considerare la tutela della concorrenza, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato.

2.3.2 OSSERVAZIONE n. AS730 DEL 23 LUGLIO 2010

L'osservazione in esame intende evidenziare le possibili distorsioni della concorrenza all'interno del mercato della generazione elettrica relativamente alle modalità di aggiudicazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche racchiuse nella Legge 122/2010, conversione del Decreto Legge 78/2010 e contenente modifiche il Decreto Legislativo 79/1999 ("Decreto Bersani").

Le obiezioni sollevate riguardano la proroga di cinque anni per le concessioni vigenti (introdotta per avere il tempo necessario ad effettuare le gare di assegnazione e per garantire ai concessionari un giusto ritorno economico per gli investimenti effettuati), la proroga di ulteriori sette anni, in aggiunta ai cinque di cui sopra, per le concessioni in capo a società a partecipazione azionaria mista Provincia-privati che ricadono in alcune Province del Norditalia²⁰ (introdotta per consentire la sperimentazione di compartecipazioni nella gestione) e l'importanza delle idonee misure di compensazione territoriale nella valutazione dei piani presentati per il rilascio delle concessioni durante le gare di assegnazione.

L'Antitrust evidenzia come la proroga di cinque anni per le concessioni in scadenza a fine 2010, slittate quindi a fine 2015, sia coerente con quanto il "Decreto Bersani" ha previsto allo scopo di garantire un tempo sufficiente per lo svolgimento delle gare di assegnazione e per il ritorno degli investimenti. Non appare però giustificata una proroga completa di cinque anni per le concessioni in scadenza dopo tale data in quanto, iniziando le procedure per l'assegnazione delle nuove concessioni nello stesso momento di quelle in scadenza entro il 2010, si riuscirebbe a concludere l'iter procedurale ed il ritorno degli investimenti entro il 2015. In definitiva tutte le concessioni, indipendentemente dalla data di scadenza, non dovrebbero essere prorogate in nessun caso oltre la fine del 2015. Gli investimenti non del tutto ammortizzati dal concessionario uscente, potrebbero essere posti a base d'asta durante la gara di assegnazione.

La proroga di ulteriori sette anni precedentemente descritta risulta invece completamente ingiustificata. In particolare appare geograficamente discriminatoria per quanto riguarda l'assegnazione della proroga solamente ad alcune Province del Norditalia. Sembra inoltre introdurre una specie di preferenza per gli Enti locali (le Province o le società da esse controllate), aggirando quanto disposto dal Parere motivato della Commissione europea del 07/01/2004 e dalle normative adottate per recepire tale parere.

Le idonee misure di compensazione territoriale appaiono infine eccessivamente generiche nella formulazione e quindi soggette a possibili precisazioni future da parte delle Regioni le cui norme risultano troppo restrittive o discrezionali, limitando quindi la parità tra gli operatori interessati. Tali misure dovrebbero essere maggiormente oggettive nell'indicare, ad esempio, la dimensione, le caratteristiche o l'impatto ambientale degli impianti.

-

^{20.} Si veda la nota 8

2.3.3 OSSERVAZIONE n. AS680 DEL 16 APRILE 2010

L'osservazione in oggetto evidenzia come le Linee Guida per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, approvate con il **Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10/09/2010,** abbiano contribuito positivamente allo sviluppo della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile dal punto di vista della semplificazione autorizzativa e della trasparenza nell'assegnazione delle autorizzazioni.

Le obiezioni sollevate riguardano principalmente i possibili oneri istruttori per il procedimento unico e le misure di compensazione territoriale per i Comuni, che risultano descritti in maniera troppo generica, lasciando eccessiva discrezionalità alle Regioni. Si determinano in tal modo forme di sovvenzione per gli Enti locali o forme di restrizione di accesso al mercato per i concorrenti finanziariamente meno importanti. Una soluzione potrebbe essere quella di stabilire gli oneri e le misure proporzionalmente alla potenza installata o all'energia prodotta annualmente stimata.

GESTIONE DELLE CONCESSIONI IN ITALIA

3.1 SISTEMA ELETTRICO ITALIANO ATTUALE

Per quanto riguarda l'Italia la produzione di energia elettrica avviene prevalentemente con gas naturale (dati 2009, valori in GWh), come si può vedere dalla figura 3.1:




Fig. 3.1 – Produzione di energia elettrica in Italia [218]

Secondo i dati di Terna S.p.A. nel 2010 i consumi totali sono stati pari a 326.165 GWh (+1,8% rispetto al 2009) e hanno dato segnali confortanti per la ripresa dopo la crisi (-0,7% nel 2008 rispetto al 2007 e addirittura -6,7% nel 2009 rispetto al 2008). La produzione nazionale (+1,9% rispetto al 2009) ha coperto l'86,5% del totale, mentre le importazioni dall'estero (-2,3% rispetto al 2009) hanno coperto il restante 13,5% del totale.

Il panorama complessivo dell'energia prodotta nel 2010 è il seguente:

1. termoelettrica: 222.157 GWh;

2. idroelettrica: 49.369 GWh;

3. geotermoelettrica: 5.031 GWh;

4. eolica: 8.374 GWh;

5. fotovoltaica: 1.600 GWh;

6. importazioni dall'estero: 43.944 GWh.

I consumi per pompaggio si sono assestati su 4.310 GWh. Il prezzo unico nazionale medio sul mercato del giorno prima è stato pari a 64,12 euro/MWh [166].

3.1.1 PANORAMA IDROELETTRICO ITALIANO

In Italia, nel 2009, erano in funzione 2.249 impianti idroelettrici, per una potenza efficiente lorda²¹ pari a 17,72 GW ed una produzione annua, come si è visto, superiore a 49 TWh. Di tutti gli impianti in funzione la maggior parte sono piccole derivazioni nonostante siano le grandi derivazioni a produrre la maggior quantità di energia [216, 208]. La distribuzione degli impianti idroelettrici è concentrata soprattutto nell'arco alpino, anche se si registra un buon grado di sfruttamento dei corsi d'acqua appenninici, come riportato nella figura 3.2:




Fig. 3.2 – Distribuzione regionale della potenza idroelettrica [216]

^{21.} Per potenza efficiente lorda si intende la potenza efficiente misurata ai morsetti dei generatori.

La suddivisione per tipologia di impianto è quella riportata nella tabella 3.1 (dati 2009):

Tab. 3.1 – Suddivisione dell'energia idroelettrica per tipologia di impianto [216]

	Numero di impianti	Potenza efficiente lorda [MW]	Produzione lorda [GWh]	Funzionamento [ore]
Serbatoio	145	8028	13709,9	1708
Bacino	177	4946,3	14669,9	2966
Acqua fluente	1927	4747,1	20757,7	4373
Totale	2249	17721,5	49137,5	2773

Si può notare immediatamente come la produzione degli impianti ad acqua fluente (che sfruttano il normale corso d'acqua dei grossi fiumi) sia più consistente rispetto agli impianti a serbatoio (che prelevano l'acqua da un grande invaso artificiale) e gli impianti a bacino di modulazione (soluzione intermedia alle precedenti). Ciò è essenzialmente dovuto al numero di ore di funzionamento degli impianti, molto maggiori per quelli ad acqua fluente.

Può essere interessante osservare l'andamento della produzione lorda annuale (GWh) nell'ultimo decennio, riportato in figura 3.3:




Fig. 3.3 – Andamento della produzione lorda annuale [216]

Le potenza efficiente e la produzione annuale di ogni Regione sono riportate nelle tabelle 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 (dati 2009):

Tab. 3.2 – Potenza efficiente e produzione annuale in alcune delle Regioni [217]

	Piemonte		Valle d'Aosta		Lombardia		Liguria	
	MW	GWh	MW	GWh	MW	GWh	MW	GWh
totale	2456	7431	882	3156	4951	10605	75	270
Fino a 1 MW	115	487	8	36	66	263	12	32
Da 1 MW a 10 MW	465	1822	78	361	469	1960	63	238
Più di 10 MW	1876	5122	795	2760	4417	8382	-	-

Tab. 3.3 – Potenza efficiente e produzione annuale in alcune delle Regioni [217]

	Trentino-Alto Adige/Südtirol		Veneto		Friuli Venezia Giulia		Emilia Romagna	
	MW	GWh	MW	GWh	MW	GWh	MW	GWh
totale	3112	9959	1100	4587	474	2109	297	1060
Fino a 1 MW	77	374	44	224	31	160	17	47
Da 1 MW a 10 MW	223	943	129	699	109	604	101	268
Più di 10 MW	2813	8642	927	3664	334	1345	179	745

Tab. 3.4 – Potenza efficiente e produzione annuale in alcune delle Regioni [217]

	Toscana		Umbria		Marche		Lazio	
	MW	GWh	MW	GWh	MW	GWh	MW	GWh
totale	332	726	510	1402	233	641	400	1277
Fino a 1 MW	21	55	6	24	29	122	11	30
Da 1 MW a 10 MW	87	239	48	132	48	131	115	338
Più di 10 MW	224	432	456	1246	156	389	274	910

Tab. 3.5 – Potenza efficiente e produzione annuale in alcune delle Regioni [217]

	Abruzzo		Molise		Campania		Puglia	
	MW	GWh	MW	GWh	MW	GWh	MW	GWh
totale	1002	2157	84	255	344	737	0	0
Fino a 1 MW	11	44	8	27	3	13	0	0
Da 1 MW a 10 MW	41	180	33	98	38	125	0	0
Più di 10 MW	951	1933	43	130	303	600	0	0

Tab. 3.6 – Potenza efficiente e produzione annuale in alcune delle Regioni [217]

	Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna	
	MW	GWh	MW	GWh	MW	GWh	MW	GWh
totale	129	369	722	1868	152	104	466	424
Fino a 1 MW	3	11	3	10	1	2	1	0
Da 1 MW a 10 MW	5	18	35	113	55	55	48	99
Più di 10 MW	122	340	684	1745	96	47	418	325

E' immancabile notare come la Regione con la maggior potenza installata sia la Lombardia, seguita da Trentino-Alto Adige/Südtirol, Piemonte e (da un inaspettato) Abruzzo.

3.1.2 ITER BUROCRATICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA GRANDE DERIVAZIONE

Il processo burocratico per la realizzazione di una centrale idroelettrica è quasi sempre risultato privo di difficoltà e, caso piuttosto inconsueto in Italia, relativamente celere. Tutto iniziava con la presentazione presso il Genio Civile di zona e presso il Ministero dei Lavori Pubblici della domanda di concessione, corredata da un breve progetto preliminare che rappresentasse in maniera sintetica l'intera opera prevista.

Le domande venivano pubblicate sui Bollettini Ufficiali delle Regioni e delle Province, per dare modo alle popolazioni locali di avanzare critiche, migliorie o semplici osservazioni sulla futura derivazione. Nel giro di un paio d'anni il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dopo aver analizzato tutte le proposte, sceglieva quella energeticamente più sensata e la trasmetteva al Ministro dei Lavori Pubblici e a quello delle Finanze. I due dicasteri emanavano un opportuno decreto iniziale

di concessione (il decreto era del Re quando ancora esisteva la monarchia). Spettava invece al Genio Civile il compito di redigere i disciplinari di costruzione per permettere il successivo avvio dei lavori.

Completata la costruzione degli impianti (con l'apporto di diverse ditte, ciascuna specializzata in un preciso processo lavorativo) la società titolare della concessione otteneva dal Ministro dei Lavori Pubblici il decreto di concessione definitivo. A seguire, il Genio Civile ed i rappresentanti del Ministero effettuavano i sopralluoghi ed i collaudi necessari perché la produzione potesse avere inizio.

Va precisato che attualmente i grandi impianti idroelettrici non vengono quasi più costruiti, se non per casi eccezionali, a causa del completo sfruttamento dei corsi d'acqua utilizzabili e di un impatto ambientale non più accettabile per una gestione rispettosa dell'ambiente.

3.2 SVILUPPO ED EVOLUZIONE DELL'IDROELETTRICO IN ITALIA

Già gli antichi Romani avevano imparato ad utilizzare la forza dell'acqua per movimentare i mulini, installando quindi opifici lungo moltissimi corsi d'acqua. Nel 1849 James Bicheno Francis, ingegnere inglese naturalizzato statunitense, inventò la turbina omonima (per salti motore e portate di media entità) seguito nel 1879 da Lester Allan Pelton, carpentiere statunitense (turbina omonima per salti motore notevoli e portate contenute) e nel 1913 da Viktor Kaplan (turbina omonima per salti motore contenuti e portate notevoli). Per trovare però la prima vera e propria centrale idroelettrica, occorre risalire al 1866, quando venne costruito l'impianto idroelettrico per sfruttare le abbondanti cascate di Tivoli del fiume Aniene, che servì poi ad illuminare la città di Terni. Dopo questo manufatto sorse un numero sempre maggiore di piccoli impianti, destinati prevalentemente all'illuminazione pubblica.

Visti gli sviluppi tecnologici delle turbine e l'importanza crescente dell'utilizzo dell'acqua i politici del Regno d'Italia decisero di introdurre le prime norme in materia di opere pubbliche e di derivazioni. La Legge 2248/1865 e la successiva 2544/1884 introdussero il censimento di tutti i corsi d'acqua con i loro utilizzi per sottoporli ad imposte con canoni annui e l'importante concetto di concessione. Ciò in quanto nessuno poteva installare mulini o opifici vari sui corsi d'acqua senza l'autorizzazione rilasciata con decreto dal Ministero competente. Inoltre – fatto non meno importante – si regolarizzavano gli utilizzi d'acqua nei tempi precedenti (il cosiddetto "uso antico"²²) con titoli legittimi dimostrabili. Da rilevare che la richiesta di tale diritto d'uso fu riproposta in molte norme nel corso degli anni. In questo periodo storico viene definito anche il primo limite tra grandi e piccole derivazioni: 500 cavalli dinamici nominale.

Inizialmente i generatori accoppiati alle turbine idrauliche erano delle semplici dinamo a corrente continua, non adatte quindi all'utilizzo gravoso per forza motrice. L'invenzione del trasformatore, nel 1891, sancì la definitiva imposizione della corrente alternata, la riduzione delle perdite lungo le linee di trasmissione grazie all'innalzamento della tensione e la possibilità di sfruttare l'energia idroelettrica anche per azionare motori asincroni trifase. Il trasporto dell'energia in alta tensione, e quindi a basse perdite, consentì lo sfruttamento anche dei bacini idrici montani più inaccessibili. Sono, ad esempio, riconducibili a questa fattispecie la linea a 13,5 kV del 1898 che collegava la Centrale Bertini di Paderno d'Adda con Milano, lunga quasi 33 chilometri, ma anche la linea a 65 kV del 1906 che collegava la Valtellina con Milano, lunga 150 chilometri [204, 208].

Nel 1887 la produzione idroelettrica fornisce 200 MWh, mentre nel 1897 raggiunge quota 44 GWh, superando la produzione termica, e rappresentando quasi l'intero parco produttivo italiano [204]. Agli inizi del secolo le centrali venivano realizzate prevalentemente dalle cinque grandi aziende

-

^{22.} Si veda il paragrafo 1.2.3

elettriche italiane. Tra queste figuravano tre private (Edison, Società Adriatica dell'Elettricità – SADE e Centrale) e due pubbliche (Società Idroelettrica Piemontese – SIP e Società Meridionale Elettrica – SME). Nel 1903 Edison venne accusata addirittura di monopolio, perché vendeva l'energia elettrica alla città di Milano ad un prezzo troppo elevato per chilowattora.

L'avvento dell'elettronica (diodo e triodo agli inizi del secolo) permise di automatizzare l'intero sistema di controllo degli impianti, semplificando notevolmente la manutenzione e la supervisione da parte degli addetti. Si perfezionano i sistemi di intercettazione dell'acqua (valvole sferiche, valvole a farfalla), i regolatori automatici di velocità delle turbine, i sistemi di eccitazione degli alternatori, i sistemi di cuscinetti per i gruppi disposti verticalmente e tutti i sistemi automatici di inserzione e protezione delle apparecchiature elettriche (interruttori, misuratori, strumenti per il parallelo).

Nel 1911 l'Italia aveva "già ottenuto un primato incontestato ed invidiato sulle maggiori nazioni d'Europa in fatto di iniziative elettro-industriali. Essa già dal 1908 utilizzava ben 210.000 HP di energia elettrica proveniente dalle sue forze idrauliche, mentre la Francia ne sfruttava soli 161.000 H, la Svizzera 133.000, la Germania 81.000, la Svezia 71.000, l'Austria, l'Inghilterra e la Russia erano molto inferiori in questo riguardo. Ora l'Italia ha più di 500.000 HP idroelettrici installati. La Regione lombarda tiene il primato in Italia nel 1908 aveva un totale di 70.000 H; ora, soltanto in Valtellina e Valcamonica, sono già installati negli impianti elettrici più di 152.000 HP. Il Veneto a sua volta nei suoi impianti a pieno esercizio sviluppa 39.000 HP." [187].

Tra le due guerre mondiali avviene la grande elettrificazione delle zone rurali delle nazioni, assieme all'elettrificazione completa dei sistemi di trasporto. L'installazione di impianti idroelettrici continuò ad aumentare soprattutto per soddisfare la domanda di energia in punta, senza contribuire però in maniera sensibile all'incremento dell'energia prodotta annualmente. Negli anni trenta l'energia idroelettrica rappresentava addirittura il 95% della produzione totale italiana [204].

Un evento che contribuì in maniera molto significativa alla revisione delle norme attinenti la costruzione delle grandi strutture idroelettriche fu il cedimento della diga del Pian di Gleno (BG). La Commissione tecnica formata a seguito di questo tragico evento (circa 500 morti) propose una modifica della normativa vigente, che portò alla stesura del Regio Decreto 2540/1925. Con questo nuovo regolamento tecnico si davano precise indicazioni in merito alla vigilanza, all'esercizio e alla sicurezza dei serbatoi, ma si fornivano anche puntuali norme di procedura amministrativa, nonché linee guida per la progettazione e approvazione del progetto esecutivo degli impianti.

Il grande insieme di norme che erano state emanate fino a quel tempo sulle derivazioni d'acqua, richiedeva un aggiornamento e un'operazione di raggruppamento delle disposizioni che diedero luogo al Regio Decreto n. 1775 del 11/12/1933, ancora oggi in vigore. Questo testo stabilisce in primis che l'utilizzo di acqua, imprescindibilmente pubblica, è sempre soggetto al rilascio di una concessione. Chiarisce le nuove modalità per il riconoscimento dell' "uso antico" e prevede inequivocabilmente che solo con un decreto reale la concessione può essere rilasciata. Il Regio Decreto del 1933 esplicita inoltre i vari passaggi burocratici per giungere al documento²³. Viene anche introdotta la preferenza, alla scadenza di una concessione, al concessionario uscente e allo Stato: entrambe, oggi, non sono più valide. Viene innalzato, causa la svalutazione della lira, il canone demaniale che il concessionario è obbligato a versare annualmente (12 lire per cavallo), e si introduce l'obbligo di erogare un decimo dell'energia prodotta ai Comuni rivieraschi (quelli posizionati tra l'opera di presa e l'opera di scarico dell'impianto idroelettrico). Il canone demaniale venne impostato volutamente ad un livello basso, per invogliare le imprese elettriche alla realizzazione degli impianti, con la precisazione che al termine della concessione tutti i beni concernenti la derivazione sarebbero passati allo Stato.

Verso la fine degli anni venti si incominciò a pensare ad una rete elettrica unica, con un unico standard di tensioni e frequenza. Tuttavia le opposizioni delle grosse aziende elettriche del tempo, in forza della maggior complessità della rete interconnessa (sistemi di protezione più evoluti per

^{23.} Si veda il paragrafo 1.2.3

identificare i guasti), non permise l'unificazione della rete nazionale fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando venne realizzata la linea elettrica Terni – Bussolengo (VR).

A partire dagli inizi degli anni cinquanta i grandi produttori iniziarono a capire che conveniva produrre in maniera coordinata: si associarono (SIP, TERNI, SME, Trentina di elettricità, Unione Esercizi Elettrici) nella Finelettrica. Alla fine degli anni cinquanta Edison, Sade e La Centrale erano ancora in isola²⁴.

Come si è visto, gli impatti ambientali derivanti dalle grandi derivazioni a scopo idroelettrico influenzarono pesantemente le Comunità montane vicine ai bacini di accumulo. Si ritenne quindi opportuno, con 40 anni di ritardo, rimborsare in maniera oggettiva tali comuni. In tal senso il 27 dicembre 1953 venne emanata la Legge 959/1953, che segna una tappa fondamentale per le Comunità montane, perché in alternativa alla cessione gratuita di energia ai Comuni rivieraschi viene istituito il sovracanone per il Bacino Imbrifero Montano sotteso dalla derivazione, quella porzione di territorio in cui scorrono tutti gli affluenti del corso d'acqua derivato. Il sovracanone viene fissato a 1.300 lire per chilowatt di potenza nominale. Uniti in un apposito Consorzio, i Comuni ricevono il sovracanone e lo possono utilizzare per favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni.

Il completo sfruttamento dell'arco alpino avviene verso la fine degli anni Cinquanta, quando la costante e crescente richiesta di energia, la messa a punto di turbine a vapore di dimensioni apprezzabili e la grande disponibilità di carbone, sollecitano e incentivano la massiccia installazione di centrali termiche determinando, nel 1966, il superamento della quota idroelettrica nel parco di produzione: quest'ultima passa al di sotto della soglia del 50% [204].

La produzione di energia elettrica continua ad aumentare e nel 1962, analogamente a quanto successo in Francia e Gran Bretagna (anche se con quindici anni di ritardo), si arriva alla nazionalizzazione dell'energia elettrica con la creazione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, al quale viene affidata la proprietà di tutto il sistema elettrico. Questo processo di unificazione risponde all'esigenza di uniformare l'intera rete elettrica, ma mira soprattutto a garantire il controllo politico dei settori industriali o delle imprese strategiche per la nazione, primo fra tutti quello della giovane energia nucleare da poco sviluppata e pronta per diventare – si credeva – la fonte del futuro. In realtà, già durante la stesura della Costituzione Italiana diversi partiti si erano resi interpreti e promotori di quest'idea di statalizzazione dell'energia, inserendo questa previsione nell'articolo 43 (possibilità di nazionalizzare interi settori produttivi). L'ingente costo degli impianti ed il lungo periodo di progettazione, installazione e messa in servizio caratteristico delle nuove centrali elettriche, contribuì ancor più a confermare l'idea che una gestione statale del settore fosse l'unica a garantire un piano energetico coerente e previdente, in grado di tener conto dei bisogni del Paese (interesse pubblico e prioritario) e delle fonti energetiche importabili.

Dopo un avvio piuttosto critico dovuto alle iniziali condizioni finanziarie poco agevoli, l'Enel gestisce l'intero settore elettrico italiano per quasi quarant'anni, secondo la logica dei costi marginali: gli impianti nei quali il costo del combustibile risulta più basso o meno prezioso (come il nucleare o il carbone) vengono fatti lavorare il più possibile durante tutta la giornata, mentre gli impianti con costi del combustibile più alti, "materia prima" più preziosa (come appunto l'acqua contenuta nei bacini, il petrolio, il gas naturale), o molto rapidi da avviare, vengono utilizzati solamente nelle ore di picco della domanda di energia.

La gestione verticalmente integrata della rete elettrica fornisce un vantaggio che il sistema liberalizzato non può presentare: la programmazione a lungo termine. L'Enel poteva progettare, installare e mettere in esercizio impianti di produzione molto grandi e complessi, con investimenti iniziali consistenti (centrali a carbone o nucleari). Tutto ciò con la certezza dell'ammortizzazione del finanziamento negli anni a venire.

E' appunto durante la gestione degli impianti idroelettrici da parte dell'Enel che avviene il completo ammodernamento degli impianti esistenti, con l'installazione di sistemi di controllo e

^{24.} Con funzionamento in isola si intende il funzionamento isolato di un impianto elettrico composto da generatore, linee di trasmissione e insieme di carichi

telecontrollo, di tipo elettronico prima e digitale poi, automatizzati inizialmente per mezzo di PLC (Programmable Logic Controller) e in seguito di computer, connessi ai centri di gestione attraverso fibre ottiche o telefonia (Internet). E' in questo periodo inoltre che vengono realizzati gli impianti idroelettrici più imponenti di tutto il parco italiano, con opere di sbarramento di grande impatto strutturale sia a gravità (massicce e sfruttanti il loro semplice peso per contenere la spinta dell'acqua), sia ad arco (longilinee ed arcuate, scaricanti la spinta dell'acqua sui fianchi della valle cui si appoggiano), sia miste arco-gravità (soluzione intermedia alle precedenti) asservite a sale macchine imponenti, sovente scavate nel fianco delle montagne, collegate con l'esterno da lunghe gallerie dotate di portali di accesso di notevole pregio architettonico. Vengono realizzati anche i grandi impianti di pompaggio, destinati da subito a livellare le curve di carico sulla rete.

Nel 1977, con la Legge 7/1977 il limite tra piccole e grandi derivazioni d'acqua viene innalzato da 220 kW a 3 MW. Nello stesso anno (D.P.R. 616/1777) vengono trasferite alle Regioni le funzioni relative alla tutela, alla disciplina e all'utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione di quelle riservate allo Stato. Il 29 maggio 1982 viene emanata la Legge 308/1982, nella quale si stabilisce che gli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonte rinnovabile, non sono più appannaggio esclusivo di Enel, purché la potenza elettrica installata sia inferiore a 3 MW. Tale disposizione avvia l'Italia verso la liberalizzazione del settore della produzione. Nella categoria oggetto della norma rientrano tutti gli impianti mini idroelettrici. Successivamente, il 9 gennaio 1991 viene emanata la Legge 9/1991 che, oltre a consentire alle aziende elettriche degli Enti locali di esercitare le attività elettriche su concessione Enel, liberalizza completamente la produzione elettrica da fonti rinnovabili, indipendentemente dalla potenza elettrica installata. Nel 1992 l'Enel diventa società per azioni.

Nel 1993 viene emanato il Decreto Legislativo 275/1993, con cui si modifica il Regio Decreto 1775/1933, introducendo per la prima volta il concetto di Deflusso Minimo Vitale²⁵. Per ottenere il rilascio di una concessione è obbligatorio mantenere alta la qualità del corso d'acqua e l'equilibrio del bilancio idrico. Tutte le acque, anche quelle che sgorgano su suolo privato, sono dichiarate pubbliche con la "*Legge Galli*" del 1994, e quindi soggette al rilascio di una concessione.

Nel 1995 viene emanata la Legge 481/1995 che prevede l'istituzione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG). Tale autorità, autonoma ed indipendente, ha il compito di regolare e controllare il settore elettrico, ma anche un ruolo consultivo e di segnalazione di proposte al Governo italiano. Inoltre pubblica le informazioni riguardanti le attività elettriche nazionali, definisce la tariffa elettrica (che deve essere unica su tutto il territorio nazionale) e infine verifica l'attuazione della separazione contabile delle aziende elettriche. Quest'ultimo compito, molto importante, è stato il primo passo compiuto verso la liberalizzazione del settore elettrico.

Il 19 dicembre 1996 viene emanata la Direttiva Europea 96/92/CE, che introduce i primi elementi di base per la liberalizzazione del mercato elettrico: obbligo di apertura del mercato, possibilità di effettuare gare di assegnazione per l'installazione di nuove centrali, possibilità di rilasciare l'autorizzazione a costruire nuove centrali secondo criteri trasparenti e motivati.

Nel 1998, con il Decreto Legislativo n.112 si trasferiscono funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali. Tra questi compiti vi è anche la gestione del demanio idrico. Il successivo "Decreto Bersani" del 1999, che recepisce la Direttiva Europea 96/92/CE, da inizio alla trasformazione del sistema di gestione dell'elettricità in Italia. L'Ente nazionale è costretto a cedere buona parte della sua capacità produttiva ad altri produttori (come minimo 15 GW, per evitare la presenza sul mercato di un operatore di maggioranza), l'intera rete di trasmissione e buona parte della rete di distribuzione. Analogamente anche gli Enti pubblici proprietari di aziende di servizi di distribuzione con più di 300.000 clienti finali sono costretti a rinunciare a tali rami d'azienda. Viene trasferita la potestà amministrativa relativa alle grandi derivazioni idroelettriche, il potere di rilasciare la concessione, dallo Stato alle Regioni a Statuto ordinario e alle Regioni e Province autonome. Nel 2001 avviene la modifica costituzionale inerente l'energia elettrica: produzione, trasporto e

^{25.} Con Deflusso Minimo Vitale si intende una portata d'acqua costante da rilasciare a valle degli sbarramenti per garantire l'integrità dell'ecosistema.

distribuzione sono ora materia concorrente tra Stato e Regioni (le Regioni hanno potere di legiferare solamente nel rispetto della legislazione statale).

E' importante sottolineare che il "Decreto Bersani", all'articolo 12 subordina al criterio della preferenza il rilascio delle concessioni per le grandi derivazioni ai concessionari uscenti. La preferenza non era tuttavia esplicitata in maniera diretta: ai concessionari uscenti venivano trasmessi i progetti di aumento dell'energia o della potenza prodotta e di miglioramento ambientale (necessari per aggiudicarsi la gara d'assegnazione) presentati per la valutazione dagli altri concorrenti, per dare ad essi (concessionari uscenti) la possibilità di presentare un piano semplicemente uguale, aggiudicandosi così il rinnovo della concessione.

Nel 2001 il Parlamento europeo emana la Direttiva 2001/77/CE, atta a promuovere l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Ogni Stato membro è tenuto a predisporre un piano decennale di aumento delle fonti rinnovabili alla luce del protocollo di Kyoto²⁶, con l'obiettivo di produrre da tali fonti almeno il 22,1% del consumo lordo di elettricità dell'intera Comunità europea entro il 2010. L'obiettivo italiano era il 25% del consumo interno lordo di elettricità. Il Decreto Legislativo 387/2003 recepisce tale Direttiva comunitaria.

Nel 2002 la Commissione europea avvia la procedura d'infrazione n. 2002/2282 riguardante proprio l'articolo 12 del "Decreto Bersani". In particolare, la Commissione evidenzia che l'articolo è in contrasto con il principio della libertà di stabilimento (articolo 43 del Trattato CE) perché accorda la priorità al concessionario uscente. Il 7 gennaio 2004 la Commissione europea emana un parere motivato, obbligando la legge statale a rimuovere qualsiasi preferenza per il concessionario uscente nel subentro alla cessazione di una concessione per grande derivazione a scopo idroelettrico. La Legge Finanziaria 2006 recepisce quanto disposto, abrogando la preferenza per il concessionario uscente.

Successivamente viene creata la società Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. (GRTN), controllata dal Ministero dell'Economia, con il compito di gestire in tempo reale il dispacciamento delle centrali elettriche e delle importazioni dai Paesi esteri, assieme al Centro Nazionale di Controllo (CNC) ed ai Centri di Ripartizione del Carico (CRC) sparsi sul territorio. Il GRTN, inoltre controlla la società Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. (GME), ora Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., con il compito di controllare il funzionamento della Borsa Elettrica (luogo economico dove produttori e consumatori possono vendere ed acquistare energia secondo le leggi del libero mercato), e Acquirente Unico S.p.A., con il compito di garantire la fornitura dell'energia elettrica anche a quei consumatori che non intendono approvvigionarsi sul libero mercato.

Viene creata anche la società Terna S.p.A., cui Enel devolve l'intera proprietà della rete di trasmissione nazionale, con il compito di esercire e mantenere la rete sulla base di quanto comunicato dal GRTN.

Liberalizzare un settore come quello elettrico precedentemente regolamentato, comporta numerosi problemi. Anche per questo motivo viene emanata, il 26/06/2003, la Direttiva 2003/54/CE che completa il processo di liberalizzazione del mercato. La Direttiva impone infatti la completa separazione societaria dei settori energetici (un produttore non può effettuare anche la distribuzione) ed obbliga l'istituzione dell'Autorità di regolazione del mercato (già presente in Italia) a definire le tariffe per la trasmissione e la distribuzione in modo corretto e non discriminatorio. Per l'iter amministrativo per la costruzione di nuove centrali elettriche viene scelto il sistema di autorizzazioni (la gara di assegnazione si può utilizzare solo in casi eccezionali). La Legge n. 62 del 18/04/2005 delega al Governo la responsabilità dell'emanazione di opportuni atti normativi di recepimento di quanto disposto a livello comunitario.

Nel 2004 diventa pienamente operativa la Borsa Elettrica. Gli impianti vengono fatti lavorare in base all'offerta di prezzo che fanno: l'impianto che propone un prezzo di vendita più basso è quello che viene chiamato a lavorare di più. Occorre sottolineare che durante la cessione degli impianti, non contestata dal governo, Enel ha ben provveduto a tenersi tutti gli impianti funzionanti in punta (le ore

^{26.} Si veda il paragrafo 3.6

più remunerative del giorno) e quindi facenti il prezzo nella Borsa. La maggior parte delle derivazioni idroelettriche, funzionanti proprio nelle ore di punta, resta quindi di proprietà dell'ex Ente nazionale, che continuerà ad esercirle fino alla scadenza delle concessioni.

La Borsa Elettrica si suddivide propriamente in tre fasi: il Mercato del Giorno Prima, il Mercato di Aggiustamento ed il Mercato dei Servizi di Dispacciamento. Il Mercato del Giorno Prima (MGP), gestito dal GME, ha il compito di gestire la maggior parte delle transazioni di energia che avverranno ogni ora del giorno successivo. E' un mercato di tipo "pool", sulla base dell'ordine di merito economico dei prezzi marginali, ossia il prezzo dell'energia viene stabilito dall'incontro tra le curve di domanda ed offerta, determinate affiancando le offerte dei produttori in ordine crescente e le richieste dei consumatori in ordine decrescente. Chiaramente chi offre ad un prezzo più basso del prezzo stabilito dal mercato guadagna la differenza. Sono anche consentiti i "contratti bilaterali", contrattazioni dirette tra le parti per stabilire il prezzo dell'energia. Il Mercato di Aggiustamento (MA), gestito anch'esso dal GME, ha un ruolo ed un funzionamento analoghi al Mercato del Giorno prima, con la differenza che si apre e si chiude tempisticamente più vicino al reale momento di scambio dell'energia. Il Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD), gestito da Terna, ha il compito di gestire le transazioni riguardanti la potenza necessaria a bilanciare in tempo reale la produzione ed il consumo sulla rete elettrica. E' un mercato di tipo "pay as bid", ossia l'energia viene pagata da Terna al prezzo offerto dal produttore. Sul MSD possono operare solamente produttori abilitati al servizio da Terna stessa.

Nel 2005 il Gestore della Rete di Trasmissione cede l'attività di dispacciamento a Terna S.p.A. e cambia nome in Gestore del Sistema Elettrico S.p.A., ora Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., con i seguenti compiti: sviluppare le fonti rinnovabili, ritirare l'energia CIP 6, aprire un conto proprietà, rilasciare e ritirare i certificati verdi, rilasciare le qualifiche IAFR, rilasciare i certificati RECS²⁷. L'Acquirente Unico ed il Gestore del Mercato Elettrico diventano due figure indipendenti.

Nel 2009 vengono aggiornati gli obiettivi di produzione di energia da fonte rinnovabile con la Direttiva comunitaria 2009/28/CE, che sostituisce la precedente 2001/77/CE. Il nuovo obiettivo europeo identifica una produzione pari al 20% del consumo interno lordo di elettricità entro il 2020. Per l'Italia l'obiettivo viene fissato al 17%. Il Decreto Legislativo 28/2011 recepisce tale direttiva. Viene anche emanata la Direttiva europea 2009/72/CE in tema di nuove condizioni dei mercati e dei sistemi elettrici, abrogando la precedente 2003/54/CE. Di quest'ultima riprende i maggiori aspetti migliorando le disposizioni in merito al mercato della vendita di energia. Attualmente lo schema di Decreto Legislativo n. 335, presentato il 03/03/2011 dal Governo italiano per il recepimento di tale Direttiva comunitaria, non ha ancora concluso l'iter parlamentare. Finora ha trovato il solo parere favorevole condizionato (17 maggio 2011) delle competenti Commissioni permanenti senatoriali [74].

Nel 2010 viene approvato il Decreto Legislativo 85/2010, che attua il cosiddetto "federalismo demaniale". Grazie a questa norma avviene il trasferimento di tutto il demanio idrico (ad esclusione dei fiumi e dei laghi di ambito sovraregionale) dallo Stato alle Regioni a Statuto ordinario. Le Regioni, previo opportuno accordo, destinano alle Province una quota dei proventi dei canoni ricavati dall'utilizzo del demanio idrico. Vengono anche approvate le Linee Guida per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché la raccolta e la semplificazione delle procedure amministrative precedenti. Si ribadisce infine che l'attività di produzione dell'energia elettrica è libera per qualsiasi operatore, senza discriminazioni in modalità, condizioni e termini di esercizio, non essendo riservata agli Enti pubblici né soggetta a regime di privatizzazione.

Nel 2010 avviene anche la scadenza delle concessioni per gran parte delle derivazioni idroelettriche italiane. Nonostante il Decreto Legislativo 79/1999 preveda una serie di gare di assegnazione per il rilascio delle nuove concessioni la Legge 122/2010, emanata appositamente, consente, a determinate condizioni, la proroga della scadenza per ulteriori cinque anni (cinque più sette nel caso di gestione da parte di società miste privati-Enti pubblici). Bisognerà attendere quindi

^{27.} Gli impianti CIP 6 sono quegli impianti di produzione da fonte rinnovabile che godono degli incentivi introdotti con la Legge 6/1992. I certificati RECS (Renowable Energy Certificate System) sono certificati applicati alla fornitura elettrica che attestano che l'energia comprata proviene esclusivamente da fonti rinnovabili.

ancora diversi anni per verificare se si attueranno pienamente le direttive europee riguardanti la liberalizzazione del mercato elettrico, anche per la parte che riguarda le grandi derivazioni idroelettriche.

3.3 CONCORRENZA NEL SISTEMA ELETTRICO

Considerando che la rete elettrica di un paese è unica ed inscindibile, verrebbe spontaneo affermare che questa debba essere gestita integralmente da un unico soggetto, che persegua il bene comune della popolazione e ridistribuisca il costo del servizio in maniera uniforme su tutti i cittadini. La storia insegna però che questa concezione statalista non solo limita l'innovazione tecnologica di un'industria ma evita anche l'abbassamento dei prezzi tipico del sistema concorrenziale. La nazionalizzazione permette all'Ente nazionale gestore di aumentare i prezzi in maniera artificiale (aumento non correlato ad un'effettiva scarsità di bene rispetto alla domanda del bene stesso) a suo piacimento ed in caso di bisogno, con l'effetto istantaneo di disincentivare i consumatori all'acquisto e riducendo quindi ancora più la domanda. Tuttavia il sistema nazionalizzato ha anche dei vantaggi. Tra questi non si può dimenticare la possibilità, per l'Ente, di realizzare la maggiore efficienza tecnica e gestionale possibile, nonché l'opportunità di raggiungere dimensioni societarie sufficienti per recuperare le risorse in vista di qualsiasi investimento. Inoltre la tariffa unica per fascia di utenza tipica del sistema statalizzato e la fornitura di energia a qualsiasi tipo di consumatore (alcuni potrebbero non essere convenienti per un produttore privato) possono risolvere non pochi problemi.

In un sistema dove vige la libera concorrenza, il prezzo di un bene è stabilito univocamente dall'incontro tra domanda ed offerta: a parità di domanda sul mercato più scarso è il bene in questione e più il suo prezzo si alzerà, per contro più il bene sarà abbondante e più il suo prezzo sarà ridotto. Il ragionamento è calzante anche per il sistema elettrico, dove il prezzo dell'energia viene stabilito giorno per giorno, istante per istante, presso la Borsa Elettrica di ogni Nazione dei paesi industrializzati.

La liberalizzazione del mercato tuttavia disincentiva involontariamente i piccoli produttori a realizzare impianti grandi e costosi che potrebbero non essere ammortizzati, invogliandoli a costruire impianti di piccola taglia, facilmente realizzabili e poco costosi, come gli impianti turbogas a ciclo combinato. Per fare un esempio, nel 2000, gli impianti a carbone erano caratterizzati da un costo specifico pari a 440 euro al kW, un rendimento del 45% ed un tempo di realizzazione di 30 mesi contro un costo specifico pari a 345 euro al kW, un rendimento del 57% ed un tempo di realizzazione di 24 mesi di un impianto a ciclo combinato [204]. Questa propensione verso il gas naturale comporta automaticamente un costo dell'energia elettrica in Italia maggiore che negli altri paesi europei, perché vincola il prezzo del chilowattora a quello del metano ma soprattutto alle importazioni dall'estero. Russia ed Algeria sono i principali fornitori per l'Italia.

Ora, se oggi la Russia non pone particolari problemi di natura politica o democratica, lo stesso non si può dire dell'Algeria, posizionata in una regione, il Nordafrica, attualmente scossa da drammatiche proteste e rivolte popolari la cui durata è difficile prevedere, che interessano anche Tunisia, Libia ed Egitto. Bisogna inoltre ricordare che il perseguimento del profitto e quindi del massimo guadagno, che risponde alla logica stessa e costituisce quindi l'obiettivo del sistema imprenditoriale, prevede anche la massima riduzione dei costi possibili, mettendo direttamente a rischio la sicurezza del sistema elettrico, ossia la capacità di fronteggiare i possibili guasti o disservizi che si verifichino nello svolgimento dell'attività. Per questo è opportuno che essa sia esercitata da un soggetto super partes.

Non bisogna inoltre dimenticare il diritto primario del consumatore finale di energia, che consiste nella scelta di servirsi presso il produttore che più asseconda le sue aspettative di fornitura, sia in termini di prezzo, sia in termini di modalità di fornitura e servizi correlati. Il beneficio che tale

scelta comporta è evidente: il produttore non scelto sarà obbligatoriamente costretto a migliorare la sua offerta per cercare di recuperare il cliente perso, abbassando il prezzo della sua fornitura, migliorando il servizio clienti, proponendo vantaggi ulteriori.

Si può comunque considerare opportuno il fatto che alcuni settori caratteristici della filiera elettrica continuino ad essere gestiti in maniera monopolistica. Ciò in quanto la gestione della rete di trasmissione nazionale, supporto fisico delle transazioni commerciali interamente interconnessa, non permette un agevole controllo da parte di più soggetti. Meglio un unico operatore, purché vincolato da regolamentazioni statali solide e di qualità. La gestione in monopolio garantisce la libertà di accesso a qualsiasi produttore o consumatore, in maniera trasparente e senza discriminazioni.

In ogni caso l'Europa, tramite le sue due direttive ha imposto una direzione che, giusta o sbagliata che sia, va rispettata da tutti gli Stati membri. Gli obiettivi preposti dall'attuazione della liberalizzazione consistono in una maggior flessibilità del sistema, con soggetti operatori nuovi e vecchi che si scambiano il posto all'interno del mercato, assicurando quindi un ricambio dell'offerta per i consumatori che rispecchi il cambiamento dei tempi. Inoltre l'apertura del mercato a qualsiasi produttore sollecita gli investimenti in capacità produttiva, assimilabile a qualsiasi altra fonte di lucro. I bandi pubblici per l'installazione di nuove centrali o per la gestione di impianti giù realizzati, assicura il massimo della trasparenza e della competitività, evidenziando le offerte migliori sia dal punto di vista economico che ambientale.

Nell'ottica liberale del mercato elettrico appare chiaro come il settore idroelettrico sia particolarmente appetibile: la costruzione e l'ammortizzazione degli impianti è già stata effettuata da Enel a partire dal secondo dopoguerra e quindi ad un gestore di una concessione per grande derivazione non spetta altro che versare i vari canoni agli Enti pubblici titolari e vendere la propria energia sul mercato, magari proprio nelle ore di punta quando il prezzo è più alto.

E' opportuno far notare che la liberalizzazione del mercato comporta vantaggi economici per i consumatori solamente quando il numero dei produttori che offrono la loro energia è sufficiente. In Italia questo non è del tutto avvenuto. Il recepimento delle direttive della Commissione europea ha sì creato un mercato libero con tutti i criteri predisposti per la trasparenza e la concorrenzialità degli scambi di energia ma i soggetti che vi hanno aderito sono ancora pochi, determinando un sistema oligopolistico gestito sostanzialmente da quelli che già operavano nel sistema elettrico italiano prima dell'avvento della Borsa Elettrica: Enel Produzione, Edison, Endesa, AEM, Tirreno Power ed altri piccoli produttori. Il predominio di Enel e delle sue associate (nel 2004 possedeva il 58,9% della potenza installata [206]) lo rende un operatore "pivotale", ossia indispensabile per soddisfare la domanda nazionale e quindi in grado di esercitare potere di mercato, offrendo l'energia al prezzo che più conviene in ogni momento (prezzo basso per escludere gli altri produttori nei momenti di grande offerta di produzione, prezzo alto per guadagnare il più possibile nei momenti di alta domanda di carico).

La competitività di tali operatori, inoltre, è molto ridotta per via dei tempi autorizzativi e costruttivi che caratterizzano qualsiasi operazione imprenditoriale in Italia, disincentivando la realizzazione di nuova capacità produttiva che risulterebbe necessaria a ridurre il divario dei prezzi che si è creato tra il mercato italiano e quello degli stati esteri. Inoltre, la facilità di realizzazione dei cicli combinati sta spingendo i pochi produttori che scelgono di investire in nuova potenza installata a perseguire questo tipo di tecnologia, squilibrando ulteriormente il parco di generazione italiana a favore del gas naturale, sempre più caro e soggetto a problematiche estere, per via dei recenti conflitti nei paesi Medio Orientali e Nordafricani. Questi comportamenti finiscono per influenzare sensibilmente sull'adeguatezza del sistema elettrico italiano, ossia la sua capacità di soddisfare i consumi degli utenti e la sua capacità di garantire margini di riserva di potenza sufficienti.

3.4 OPZIONI ATTUALI PER LA GESTIONE DELLE CONCESSIONI

Nonostante il processo di liberalizzazione del mercato elettrico sia praticamente ultimato, per quanto riguarda le concessioni per grandi derivazioni ad uso idroelettrico la situazione risulta ancora lontana dall'essere ammodernata. La storia insegna che in Italia si sta procedendo a forza di proroghe per le concessioni esistenti, rilasciate in base al "*Decreto Bersani*" (articolo 12, comma 10) dalle Regioni e dalle Province autonome.

Una delle prime proroghe delle concessioni esistenti – e forse la prima in assoluto – venne fatta con il Regio Decreto 1775/1933, che all'articolo 22 posticipava le scadenze delle concessioni a fine gennaio 1977 (proroga di circa 40 anni). Più recentemente venne introdotto il "Decreto Bersani". Esso prevedeva, all'articolo 12, commi 6 e 7, la proroga trentennale delle concessioni in vigore affidate ad Enel, mentre per quelle affidate ad altre società ed in scadenza entro fine 2010 la scadenza fu posticipata a fine 2010. La Commissione europea, con il parere motivato del 7 gennaio 2004 stabilì che tali proroghe erano esagerate, anche al fine di consentire l'ammortamento degli investimenti effettuati. Inoltre non appariva chiaro perché l'Enel beneficiasse in virtù della legge nazionale, di una proroga così lunga rispetto a quanto previsto dalla legge regionale (il riferimento è alla proroga, analoga a quella italiana, fino a fine 2010 introdotta dal Trentino-Alto Adige/Südtirol). La normativa italiana era stata invitata ad aggiornarsi entro due mesi (eliminando la proroga) ma l'appello non ha avuto riscontro.

Un nuovo tentativo di introdurre una proroga alle concessioni venne effettuato con la Legge Finanziaria 2006. Il comma 485 introduceva un rinvio delle scadenze di dieci anni, a seguito del pagamento di un canone annuale aggiuntivo (3.600 euro per kW di concessione) da destinarsi prevalentemente allo Stato e a congrui interventi di ammodernamento degli impianti (1 euro per MWh di produzione). Un primo ricorso contro tale legge fu promosso dalla Provincia autonoma di Trento davanti alla Corte costituzionale (sentenza n. 378 del 2007). La Provincia sosteneva che la proroga, oltre ad essere in contrasto con il libero mercato, limitasse l'autonomia finanziaria della Provincia, impedendo ad essa di valutare condizioni di concessione migliori, anche a seguito dei procedimenti già avviati per la riassegnazione di molte delle concessioni prossime alla scadenza in Trentino Alto-Adige/Südtirol a fine 2010. L'obbligo di adeguarsi alla normativa statale, introdotto abrogando l'articolo 16 del "Decreto Bersani", risultava infine in netto contrasto con l'autonomia speciale di cui godono le Regioni e le Province autonome in base alla legge costituzionale. Il Governo Italiano emanò quindi il Decreto Legislativo 289/2006, che ribadisce il potere spettante alle Province autonome di Trento e Bolzano di legiferare in materia di grandi derivazioni idroelettriche, nel rispetto della Costituzione, dell'ordinamento comunitario e di quello statale ed il trasferimento delle funzioni precedentemente in capo allo Stato (tra cui la potestà amministrativa). A seguito di tale decreto la Provincia di Trento ritirò il ricorso.

L'abrogazione definitiva del comma 485 della Legge Finanziaria 2006 avvenne con la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2008. Tale sentenza dava risposta ai ricorsi portati avanti dalle Regioni Toscana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia. La Corte giustificò l'abrogazione della proroga introdotta stabilendo come essa fosse contraria al principio di libero mercato dell'energia che si vuole perseguire a livello comunitario.

L'ultimo tentativo in ordine temporale di rinnovare le concessioni in scadenza a fine 2010 è stato effettuato con la Legge 122/2010 (conversione in legge del Decreto Legge 78/2010), tuttora in vigore. L'articolo 15, comma 6-ter, stabilisce che le concessioni rimarranno in mano ai concessionari attuali per ulteriori cinque anni rispetto alla scadenza originaria, al fine di assicurare ad essi un equo rimborso degli investimenti effettuati, e per avere il tempo necessario ad indire le gare di assegnazione. Gli anni di proroga risulteranno cinque più sette nel caso il concessionario attuale costituisca una società per azioni mista Provincia-privato, localizzata in alcune Province del Norditalia, con partecipazione provinciale diretta o di società a controllo provinciale è compresa tra il 30 e il 40% del totale azionariato.

Per approfittare di tale favorevole situazione, diversi Enti pubblici, tra i quali Regioni e Province del Norditalia, si stanno attivando per creare società miste con i concessionari attuali a cui trasferire il ramo d'azienda concernente le derivazioni idroelettriche nella Regione o Provincia interessata. Se da un lato questo sistema sarebbe pienamente favorevole agli interessi delle Comunità locali, dall'altro non bisogna dimenticare che sono proprio le amministrazioni provinciali a rilasciare le concessioni, evidenziando un possibile problema di conflitto di interessi ed una preferenza quindi, nel rilascio dei permessi a tali società miste.

E' importante sottolineare a questo punto che l'Antitrust ha contestato (osservazione n. AS730 del 2010) l'applicazione indiscriminata della proroga di cinque anni, che andrebbe ridimensionata proporzionalmente alla data di scadenza delle concessioni: fine 2015 sembra una data sufficientemente lontana per indire le gare per tutte le concessioni. Risulta invece completamente ingiustificata la proroga di sette anni per le società concessorie locali miste pubblico-privati, introdotta con la Legge 122/2010, essendo tale misura discriminatoria per le società di altre Regioni o Province, in quanto reintroduce una sorta di preferenza per gli Enti locali. L'Antitrust ha altresì ribadito che le idonee misure di compensazione territoriale, richiamate nella norma come vincolanti per il rilascio della proroga dovrebbero essere esplicitate maggiormente, secondo criteri oggettivi.

Anche la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione, la n. 2011/2026, anch'essa contro la Legge 122/2010. La Commissione ha ribadito con la lettera di Costituzione in mora n. C(2011) 1450 def. del 14 marzo 2011 che la proroga, oltre ad essere eccessivamente lunga (cinque anni sono troppi per indire delle gare di assegnazione) e a non essere proporzionale (bisognerebbe valutare concessione per concessione, investimento per investimento, ed assegnare di volta in volta un tempo di proroga adeguato), favorisce i concessionari uscenti, ledendo quindi la libertà di stabilimento, di cui all'articolo 49 del Trattato FUE²⁸ delle altre società, nazionali ed internazionali. Per questo la Commissione ha invitato il Governo italiano ha fornire ulteriori chiarimenti al riguardo entro due mesi.

Presso la Cancelleria della Corte costituzionale risultano depositati quattro ricorsi contro l'articolo 15 del Decreto Legge 78/2010 promossi rispettivamente dalle Regioni Toscana, Liguria, Umbria ed Emilia Romagna. In particolare la Regione Liguria ha impugnato i commi 6-ter, lettera b) e 6-quater (ricorso n. 102/2010), mentre la Regione Emilia Romagna ha impugnato il solo comma 6-quater (ricorso n. 106/2010). I ricorsi sono stati esaminati dalla Corte costituzionale, in Udienza Pubblica, l'8 giugno 2011. Nei prossimi mesi sarà emessa la sentenza.

Alla luce di quanto accaduto il futuro delle concessioni non appare sufficientemente chiaro per poter stabilire con esattezza le modalità di rilascio delle concessioni in Italia. Gli sviluppi del ricorso a livello europeo potrebbero portare una nuova abrogazione delle proroghe introdotte, come accaduto per la Finanziaria 2006, oppure potrebbero lasciare invariata la situazione attuale, rimandando al 2015, alla nuova scadenza delle concessioni, l'analisi del problema.

-

^{28.} Si veda il paragrafo 2.2.2

3.5 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Il **Decreto Ministeriale n. 701 del 19-04-1994** istituiva la procedura Docfa (Documenti Catasto Fabbricati), con la quale veniva data la possibilità ai proprietari e concessionari di impianti idroelettrici di stabilire la rendita catastale dell'intero impianto limitatamente ai fabbricati, escludendo di fatto opere di presa, dighe, condotte forzate, turbine, macchinari elettrici, e contenendo così in maniera importante gli esborsi legate all'imposta.

Questo sistema di pagamento fu più volte contestato dai Comuni e dagli altri Enti pubblici, con ricorsi in sede tributaria e presso la Corte di Cassazione che si conclusero nel 2005 con la **Legge n. 88 del 31-05-2005.** Questa stabilisce chiaramente che le società concessorie sono tenute a pagare l'ICI non solo sugli edifici, ma anche su tutte le parti che contribuiscono all'attività produttiva, includendo quindi condotte, turbine, dighe e bacini fino a quel momento omesse, e che unitamente agli immobili della centrale costituiscono un unico bene complesso. I grossi produttori di energia elettrica ricorsero varie volte alla Corte di Cassazione, ma l'esito fu sempre favorevole ai Comuni.

Al momento non tutti i Comuni hanno a disposizione i dati catastali e quindi, onde evitare di perdere l'ICI del 2005 per prescrizione dei termini alcuni Comuni hanno inviato ad Enel le cartelle di accertamento sulla base di stime, prontamente impugnate da Enel Produzione in commissione tributaria. Ciò in quanto, secondo Enel, la dimensione degli importi sarebbe eccessiva. I Comuni sono sostenuti legalmente dai Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani [230].

3.6 FONTI RINNOVABILI

L'energia idroelettrica viene considerata una fonte rinnovabile. I parametri generali che riguardano tali tipi di fonti per i paesi dell'Unione Europea sono contenuti nelle Direttive europee 2001/77/CE e 2009/28/CE. In particolare la Direttiva 2009/28/CE prevede, entro il 2020, un aumento complessivo del 20% dell'energia prodotta da fonti rinnovabili in Europa e la riduzione del 20% delle emissioni di anidride carbonica (rispetto al livello del 1990), al fine di interrompere il trend attuale di peggioramento dell'effetto serra.

L'articolo 11 del "Decreto Bersani" (1999) riguarda appunto l'incentivazione delle fonti rinnovabili e stabilisce, in particolare, che ogni produttore o importatore di energia che gestisca una quota annuale superiore a 100 GWh debba, per l'anno seguente, produrre o importare da fonte rinnovabile una quota pari al 2% del totale gestito (quota in aumento negli anni successivi fino al 7,05% del 2012). L'adempimento può essere rispettato anche acquistando una quota equivalente di certificati verdi.

E' importante sottolineare che le importazioni certificate dal gestore di rete del Paese da cui si acquista come provenienti da fonte rinnovabile non possono essere utilizzate per la copertura della quota nazionale: vengono semplicemente ignorate nel calcolo della quota annuale da coprire se certificate dall'Ente gestore della rete nel Paese di provenienza (figurano come importazione totale minore).

3.6.1 CERTIFICATI VERDI

Per rispettare gli obiettivi di incremento dell'energia da fonti rinnovabili imposti dalla Direttiva europea 2009/28/CE, è stato costituito un mercato dedicato all'energia rinnovabile. I produttori e gli importatori di energia da fonte fossile sono tenuti, in alternativa alla realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile, ad acquistare i certificati verdi, titoli rilasciati dal Gestore dei Servizi Energetici che certificano l'attuazione di investimenti in fonti rinnovabili (un certificato verde vale 1 MWh di energia prodotta da rinnovabile). I soggetti che optano per l'acquisto dei certificati verdi sono obbligati a dotarsi annualmente dei titoli in quantità sufficiente a coprire il rispettivo obbligo, fino alla copertura della quota nazionale.

I soggetti che optano per la realizzazione di nuova potenza da fonte rinnovabile, terminata la costruzione dell'impianto, devono chiedere il riconoscimento come Impianto da Fonte Rinnovabile (IAFR), inviando tutti i dati dell'impianto e le date significative dei lavori al Gestore dei Servizi Energetici il quale invia i propri tecnici a controllare. Dichiarando opportunamente la produzione dell'anno precedente (a consuntivo), si riceveranno i certificati verdi per l'anno in corso. I titoli possono anche essere rilasciati dal Gestore per l'anno successivo (a preventivo) sulla base della energia stimata di produzione (sulla base di dati storici), compensando eventuali errori di previsione con il ritiro dei certificati in eccesso o l'emissione dei certificati mancanti.

Tali titoli vengono forniti in quantità proporzionale all'energia prodotta, secondo coefficienti diversi per ogni tipo di fonte primaria di energia aggiornati ogni tre anni. I certificati verdi, con validità triennale, vengono rilasciati per diversi anni: 12 anni per impianti in esercizio prima del 2008, 15 anni per impianti in esercizio dal 2008. Gli impianti di potenza nominale inferiore ad 1 MW possono, in alternativa ai certificati, scegliere una tariffa onnicomprensiva di entità variabile ogni tre anni e a seconda del tipo di fonte primaria utilizzata, per una durata analoga a quella dei certificati.

In alternativa alla realizzazione degli investimenti, è possibile procurarsi i certificati verdi acquistandoli sul mercato dei certificati, oppure direttamente dal Gestore dei Servizi Energetici ad un prezzo pari a

Prezzo certificato verde =
$$(180 - X)$$
 euro (3.1)

con X il valore medio annuo del prezzo dell'energia elettrica sul mercato dell'energia dell'anno prima (definito dall'AEEG). Considerando che il prezzo medio di cessione dell'energia nell'anno 2009 è stato di 67,18 euro/MWh, il 9 febbraio 2010 il Gestore dei Servizi Elettrici ha impostato il prezzo dei certificati per l'anno 2010 ad un valore pari a 112,82 euro/MWh [166].

3.6.2 MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI

Tutti i titoli possono essere venduti a livello italiano su una borsa dedicata gestita dal Gestore del Mercato Elettrico ad un prezzo stabilito dalle regole del mercato libero (offerte ordinate a prezzo crescente, domande ordinate a prezzo decrescente), chiaramente inferiore a quello stabilito dal Gestore dei Servizi Energetici. Si possono effettuare offerte con limite massimo di prezzo (l'abbinamento si fa con domande a prezzo uguale o inferiore a quello proposto nell'offerta). Le offerte vengono effettuate in sessioni ricorrenti una o più volte al mese.

Nel mercato agiscono i produttori, gli importatori, gli intermediari e gli utenti in prelievo del servizio di dispacciamento, iscrivendosi opportunamente al mercato e all'elenco degli operatori, con

l'apertura di un conto di deposito (conto proprietà) in cui avvengono le transazioni (deposito minimo da effettuare per ogni certificato verde che si desidera comprare qualche giorno prima della sessione di vendita). Il Gestore del Mercato Elettrico funge da intermediario tra gli operatori acquistando e vendendo per conto loro i titoli ed effettuando i prelievi e le fatturazioni sui vari conti (costi di gestione del sistema pari a 0,06 euro/certificato), in modo da evitare la vendita di certificati non realmente posseduti o l'acquisto di un valore eccessivo di certificati. Il Gestore dei Servizi Energetici effettua la movimentazione reale dei certificati.

I titoli possono anche essere scambiati tramite contratti bilaterali, direttamente tra gli operatori oppure attraverso la Piattaforma di Registrazione delle Transazioni Bilaterali dei certificati verdi, nella quale il Gestore del Mercato Elettrico, con il suo conto corrente, fa da intermediario tra gli operatori (garantendo velocità e buon esito delle transazioni), acquisendo il denaro dal compratore, riversandolo nel conto corrente del venditore e spostando i certificati verdi dal venditore al consumatore con la registrazione della transazione sui registri del Gestore dei Servizi Energetici.

I titoli in eccesso rispetto al numero necessario per rispettare la quota annuale totale italiana vengono ritirati direttamente dal Gestore dei Servizi Energetici, rimborsando una cifra pari al prezzo medio dei certificati verdi dell'anno precedente. Se il deposito effettuato prima della sessione di vendita non copre interamente il valore dei certificati verdi scambiati e non si colma il valore mancante entro due giorni dalla fine della sessione di vendita le transazioni vengono annullate e l'acquirente deve pagare una penale al venditore pari al deposito minimo per ogni certificato verde della transazione.

3.7 CERTIFICAZIONE CH2OICE (CERTIFICATION FOR HYDRO: IMPROVING CLEAN ENERGY)

Nel 2008 è stato avviato il progetto Ch2oice, finanziato dal programma dell'Unione Europea "Intelligent Energy Europe", per l'eco-certificazione rigorosa degli impianti idroelettrici che rispettano standard ambientali elevati. La Direttiva comunitaria 2009/28/CE sulla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e la 2000/60/CE, Direttiva Quadro sulle Acque che prevede il raggiungimento del "buono" stato ecologico dei corpi idrici europei entro il 2015, trovano riscontro in questa nuova marchio di certificazione, presentato a Roma nel mese di febbraio del 2011.

L'eco-certificazione è il frutto di tre anni di lavoro congiunto di alcune associazioni ambientaliste, di esperti di ecologia e di associazioni di produttori e sarà gestita da Ambiente Italia, in collaborazione con la fondazione Reef Onlus. Un Comitato scientifico composto da esperti nel settore ed un Comitato di garanzia composto dall'Associazione Produttori Energia da fonti Rinnovabili (APER), dal Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale (CIRF), dall'Ente di Ricerca sul Sistema Energetico del Gestore dei Servizi Energetici (RSE), da Legambiente e dal WWF Italia assicureranno ai consumatori di acquistare energia al 100% sostenibile.

Attualmente la certificazione è in fase di sperimentazione su tre impianti nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (San Colombano – 3° salto, Moso in Passiria, Malga Ghega) e quattro in Slovenia (Moznica, Doblar 1, Doblar 2, Gradisce), dimostrando buoni risultati in merito all'applicazione pratica. Inoltre sarà permesso ai produttori di vendere la propria energia certificata ad un prezzo più alto [181, 182, 183].

CONCESSIONI IN PROVINCIA DI TRENTO

4.1 INFLUENZE DELL'AUTONOMIA SULLA GESTIONE DELLE DERIVAZIONI

L'attitudine all'autonomia delle popolazioni trentine è riconducibile all'anno 1027, con la costituzione del Principato Vescovile di Trento il quale, anche se obbligato a sottostare all'autorità del Sacro Impero Romano, godeva di un potere politico e amministrativo proprio terminato solamente con la secolarizzazione del 1803. Nel 1815 il Trentino entra a fare parte dell'Impero austroungarico e ne esce solamente dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, aggregandosi definitivamente all'Italia.

Nel corso degli anni molti sono stati gli eventi indipendentisti che hanno segnato la storia del Trentino. Primo fra tutti la richiesta di maggior autonomia da parte dei deputati trentini durante l'emanazione della Costituzione dell'Impero austroungarico del 1848. Terminata la Grande Guerra l'avvento del fascismo cancella tutte le prospettive di autonomia del territorio, imponendo un regime nazionalistico forzato contrario a tutti i sentimenti delle popolazioni locali che termina solamente con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e con la sua conclusione. Conclusosi anche questo conflitto, il 5 settembre 1946 Alcide Degasperi, Capo provvisorio dello Stato italiano, e Karl Gruber, Ministro degli Esteri austriaco, sottoscrivono il cosiddetto "Accordo Degasperi – Gruber", richiamato successivamente nel Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, che, finalmente, definisce le garanzie politiche e culturali per le minoranze tedesche altoatesine, ponendo le basi per il futuro Statuto di Autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol del 1948. Numerosi accadimenti, tra cui i movimenti indipendentisti dell'Alto Adige/Südtirol, portano, nel 1972, all'emanazione del nuovo Statuto di Autonomia, attualmente in vigore, che determina il trasferimento in capo alle due Province di Trento e Bolzano di quasi tutte le potestà autonomistiche della Regione.

Nonostante l'autonomia amministrativa delle popolazioni sia da diversi secoli fonte primaria di attenzione, lo stesso non è accaduto nei confronti delle risorse naturali del territorio. Come è noto, foreste e acqua sono le uniche, vere risorse fisiche del Trentino. Per quanto riguarda i boschi, la storia dimostra come la gente trentina non ne abbia mai ceduto la gestione a terzi, coltivando, tagliando, lavorando e vendendo autonomamente il legname presente sul territorio. Un esempio su tutti la Magnifica Comunità di Fiemme, riconosciuta ufficialmente con i Patti Gebardini del 1111 (primi atti scritti tramandati fino ad oggi), la quale amministra autonomamente le enormi risorse boschive presenti in valle, pari a circa 20.000 ettari di territorio di cui 12.600 coltivati a bosco. Per quanto concerne la seconda risorsa, ossia l'acqua, il percorso di gestione localizzata è stato lungo e pieno di ostacoli.

4.2 PANORAMA IDROELETTRICO TRENTINO

Il territorio trentino è caratterizzato dalla presenza di numerosi ghiacciai, fiumi, laghi ed altri corsi d'acqua, offrendo quindi ampia disponibilità per lo sfruttamento a scopo idroelettrico delle risorse idriche. Le principali valli della provincia sono la Valle dell'Adige, la Valle dell'Avisio, la Valle del Noce, la Valle del Sarca, la Valle del Brenta e la Valle del Chiese che complessivamente sono interessate da una precipitazione media annua pari a 1.200 – 1.500 millimetri d'acqua. Tutta quest'acqua, in aggiunta allo scioglimento dei ghiacciai in primavera, determina le grandi portate che caratterizzano i corsi d'acqua trentini [172].

Attualmente in Trentino sono installati quasi 2.000 MVA idroelettrici [208], per una produzione annua (valore 2009) pari a 4.172 GWh [234]. E' da notare che la produzione risulta estremamente variabile a seconda dell'idraulicità (quantità delle precipitazioni annuali). Dei quasi 2 GVA installati la maggior parte è rappresentata dalle grandi derivazioni (il 90%), e questo nonostante il loro numero (21 concessioni a fine 2010, a seguito di numerosi declassamenti recenti dovuti all'incremento dei Deflussi Minimi Vitali) sia nettamente inferiore a quello delle piccole derivazioni [208, 217, 220]. La figura 4.1 mostra la dislocazione delle grandi derivazioni sul territorio trentino²⁹:




Fig. 4.1 – Grandi derivazioni idroelettriche sul territorio trentino [201]

^{29.} Alcuni impianti presenti nella cartina sono stati recentemente declassati a piccola derivazione

Nel territorio della Provincia di Trento non esiste alcun importante impianto di produzione che sfrutti combustibili fossili: quasi interamente la produzione di energia elettrica proviene dall'utilizzo del demanio idrico. Gli utilizzi di acqua sono infatti (dati 2001) per l'84% destinati ad uso idroelettrico, mentre il 16% restante è suddiviso in utilizzi civili (29%), utilizzi agricoli (38%), utilizzi industriali (10%), utilizzi per pescicoltura (21%), utilizzi ulteriori (2%), come dimostrato dalla figura 4.2:




Fig. 4.2 – Utilizzi d'acqua in Provincia di Trento [117]

E' opportuno far notare che le produzioni annuali di energia hanno subìto una prima sensibile diminuzione nell'anno 2000, con l'introduzione di un Deflusso Minimo Vitale, obbligatorio per ogni impianto, pari a 2 litri per ogni chilometro quadrato di bacino imbrifero sotteso, e che hanno avuto un secondo brusco calo con l'inizio dell'attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche, nel quale sono riportati i nuovi deflussi minimi, specifici per ogni impianto (molto più consistenti di quelli precedenti).

4.3 SVILUPPO ED EVOLUZIONE DELL'IDROELETTRICO IN TRENTINO

Fin dalla fine dell'800, quando il Trentino era ancora sotto il dominio dell'Impero austroungarico e faceva parte del Tirolo, questa terra cominciò a sfruttare l'energia cinetica delle acque per la produzione di energia elettrica, e da subito dovette combattere contro i grandi gruppi industriali austriaci contro l'espropriazione di tale fondamentale bene. La prima centrale idroelettrica in Trentino fu quella di Ponte Cornicchio, realizzata tra il 1887 e il 1889 dal Comune di Trento poco prima del ponte omonimo, sul torrente Fersina, con opera di presa a Ponte Alto dove nel 1985 era stato costruito il bacino di riserva: inaugurata la sera del 1° giugno 1890 con le sue sei turbine ed altrettante dinamo a corrente continua (fornite dalla Siemens) per un totale di circa 450 kW (grazie ad un salto di quasi 80 metri ed una portata media di circa 0,6 metri cubi al secondo) era una delle più potenti d'Europa ed illuminò elettricamente per la prima volta la città di Trento con 560 lampade ad incandescenza e 22 ad arco [208, 173].

Le prime norme austroungariche in materia di acque furono emanate nella seconda metà del 1800 e precisamente con la Patente Imperiale del 1859. Con il primo regolamento sulle industrie si definirono le linee guida per regolamentare le professioni e le attività industriali, con la Legge dell'Impero 103/1869 si definirono le acque come beni pubblici, e nella Legge Provinciale (del Tirolo e Vorarlberg) 64/1870 trovarono conferma i diritti per l'uso delle acque già acquisiti secondo le leggi emanate precedentemente. Con la Legge dell'Impero 39/1882 si stabiliva che "l'esecuzione di condutture d'acqua" (tra le quali quindi anche le derivazioni) era un'industria "soggetta a

concessione". Da quanto riportato, una vera e propria normativa in merito alle concessioni idroelettriche sotto il dominio austroungarico non risulta essere stata emanata.

Interessanti sono alcuni passi tratti dell'atto ufficiale, a firma Capitano Ebner dell'Imperial Regio Capitanato Distrettuale di Trento di data 11 novembre 1886 e steso dal Notaio Salvadori, in cui si comunica al "Lodevole Municipio della spettabile città di Trento gli obblighi e le direttive a cui sottostare in riferimento alla normativa dell'epoca.

Dal documento si evincono gli Organi preposti alle autorizzazioni ed i compiti degli stessi. La domanda andava presentata "all'Eccelsa I.R. Sezione di Luogotenenza" ed era "diretta ad ottenere il permesso politico di erogare e deviare a seconda dell'unitovi progetto tecnico l'acqua del Fersina a Ponte Alto e condotta sino presso il Ponte Cornicchio (...) ai sensi dell'Art. 76 della Legge sulle acque del 28 agosto 1870 (L.Pr. n.64)". La stessa era anche trasmessa all'I.R. Capitanato Distrettuale che aveva il compito di dirimere eventuali controversie legate anche a diritti consuetudinari, definire le servitù di passaggio e la pubblica utilità, imporre gli indennizzi a favore dei proprietari dei terreni ed indicare i periti per valutare gli eventuali danni provocati dai manufatti e dalla loro posa in opera [80].

In altre autorizzazioni rilasciate successivamente (centrale di Serso – Pergine Valsugana, Trento) sono richiamate ulteriori norme a cui fare riferimento per ottenere la concessione "per l'esercizio industriale dell'illuminazione e trasmissione di forza elettrica" ossia il "paragrafo 1 dell'ordinanza ministeriale 25 marzo 1883 B.L.P. n. 41" ed i "par. 27 p.to 53, 28, 29 e 30 del Regolamento sull'industria". Risultano interessanti alcuni passaggi, che potrebbero valere ancora ai giorni nostri, tratti dalle motivazioni elaborate dall'I.R. Capitanato Distrettuale di Trento a sostegno del rilascio della concessione per la centrale di Serso a favore del Comune di Pergine : "(...) LA CUI ATTIVAZIONE PROMETTE VANTAGGI PREPONDERANTI PER L'ECONOMIA NAZIONALE (...) e che: "(...) non si può mettere in dubbio che i vantaggi derivanti dall'introduzione della luce elettrica nella borgata di Pergine siano di gran lunga maggiori dei danni e molestie che ne derivano a terzi (...)" [83].

In un documento relativo alla centrale di San Mauro, Comune di Fornace (Trento), si scopre che i Ministeri a Vienna erano informati degli sviluppi economici del Trentino, lontana Provincia del Regno. Un telegramma riporta "Wien 76 + 604 22 4 5 n ministero ferrovie niente contrario - ministero lavori favorevole impianto perché ben progettato - prego perciò permettere lavori – tschuptshenthaler" [186].

All'epoca, le Giunte Municipali, sollecitate talvolta da gruppi di cittadini illuminati e interessate alla realizzazione di impianti idroelettrici per servire i centri urbani (a scopo prevalente di illuminazione pubblica e motori industriali), facevano stilare un rapporto di massima ad un ingegnere esperto. La domanda di concessione, come si è visto poc'anzi per la centrale di Ponte Cornicchio, veniva inoltrata alla massima Autorità politico-amministrativa superiore, la "Imperial Regia Luogotenenza per il Tirolo e Vorarlberg" di Innsbruck, che valutava tramite il "Consigliere di Luogotenenza di I classe" (emanazione periferica diretta della Luogotenenza di Innsbruck) la richiesta e dava mandato all' "Imperial Regio Capitanato" del distretto locale interessato (in Trentino erano i seguenti: Trento, Borgo, Cavalese, Cles, Mezzolombardo, Primiero, Riva, Rovereto, Tione) a rilasciare la "concessione legale" per l'utilizzo della derivazione. Successivamente l'Amministrazione comunale attivava l'operazione finanziaria più consona al fine di recuperare i fondi necessari alla realizzazione dell'opera.

Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, nell'anno 1911, il dottor Emanuele Lanzerotti, a nome dell'Unione Trentina per Imprese Elettriche U.T.I.E.) scriveva un memoriale al Ministro del Commercio in Vienna "Sulla convenienza e necessità di esportare una gran parte dell'energia elettrica derivante dalle forze idrauliche trentine (250.000 cavalli vapore)" verso le Regioni vicine. Esponeva che "il Trentino, regione montuosa, ricca di ghiacciai (Marmolada, Orteglio (Ortles !), Adamello, Presanella, Brenta, ecc.) presenta condizioni favorevoli per l'utilizzazione degli abbondanti corsi d'acqua che la percorrono". Le forze idrauliche sono da considerarsi come una delle sue maggiori ricchezze. (...) Stando ai dati statistici raccolti dagli istituti idro-tecnici dello Stato e agli

studi privati fatti in base a progetti già in gran parte elaborati, il Trentino può disporre di circa 250.000 HP idraulici di forza. (...) Di tutta questa forza disponibile finora non è stata utilizzata neppure la decima parte, essendovi nel Trentino appena 41 centrali con circa 20.000 HP installati, di cui però undici hanno una potenza non superiore a 25 Kw, mentre appena tre (centrali di Trento, Rovereto e Riva) superano i 1.000 HP installati, e poche altre sono di qualche importanza (...) Il Trentino è una delle regioni che sfruttarono le forze idrauliche per proprio uso e consumo già dai primi tempi della nuova industria elettrica, tanto che non c'è quasi centro per poco importante, che non abbia, da anni, il proprio piccolo impianto elettrico, misurato però nella sua potenzialità ai soli bisogni del momento, per alimentare piccole zone dei paesi, specialmente a scopi di illuminazione."

Il Lanzerotti, già Deputato trentino al Parlamento viennese ed alla Dieta provinciale di Innsbruck, sollecitava un maggior impegno da parte del Governo austriaco a sostenere l'esportazione verso l'Italia settentrionale "dell'ingente quantitativo di forza, che sopravanza" prima che "l'unica regione (il Veneto) verso la quale noi possiamo sperare di esportare le nostre forze idrauliche diventerà satura." In conclusione sosteneva che "è dovere di ogni buon trentino di curarsi dell'avvenire del paese, che dallo sfruttamento delle forze idrauliche, può attendersi un grande vantaggio, e quindi di favorire tutti i passi che si stanno facendo per promuovere questa nuova industria; è dovere dei rappresentanti del paese di insistere con tutta energia perché il Trentino non abbia anche in questa vertenza un trattamento diverso da quello praticato per altre regioni, p.es. nel Tirolo settentrionale, dove venne concessa l'esportazione (...) nella Baviera confinante; è dovere del Governo di non privare il Trentino della sua maggiore fonte di ricchezza" [187].

Inizialmente le Giunte municipali erano sì attratte dalla nuova tipologia di energia, pulita e continua, ma erano anche spaventate dal grande costo degli impianti, a volte non ammortizzabile a causa dell'insicurezza del futuro numero di utenti che sarebbe stato raggiunto. La continua evoluzione della tecnologia determinava inoltre una rapida svalutazione degli impianti installati. Nonostante queste preoccupazioni, analogamente a Trento, molti altri Comuni della Provincia si dotarono di un impianto idroelettrico per l'illuminazione cittadina e la distribuzione di forza motrice, mentre così non fecero imprenditori o società private tanto che fino a alle soglie del Grande Conflitto oltre tre quarti della potenza installata era di proprietà di Enti pubblici, primi fra tutti i Comuni. In ogni caso l'obiettivo primario dell'installazione di una centrale idroelettrica, era generalmente quello di fornire un servizio pubblico. Le incertezze sull'utenza finale non si manifestarono se non in qualche sporadico caso e l'aumento consistente di allacciamenti spinse molte aziende comunali a potenziare i propri impianti, anche distanza di soli due o tre anni dall'inizio della produzione e permettendo la rapida diffusione dei motori elettrici, più sicuri e silenziosi delle macchine a vapore. Anche in paesi e villaggi ubicati in posizione remota si svilupparono sistemi di elettrificazione in quanto di norma erano disponibili corsi d'acqua già sfruttati nelle vicinanze.

La figura 4.3 mostra la distribuzione delle forze idrauliche nelle regioni alpine agli inizi del secolo scorso:




Fig. 4.3 – Distribuzione delle forze idrauliche nelle regioni alpine all'inizio del 1900 [187]

Le argomentazioni esposte spiegano il motivo per il quale l'elettrificazione del territorio trentino era caratterizzata da piccole realtà locali sparse sul territorio e non da una rete unificata che raggiungesse i diversi Comuni o che consentisse l'esportazione verso altre Regioni. Allo scoppio della Grande Guerra la maggior parte degli impianti idroelettrici funzionanti in Trentino lavoravano ancora in isola³⁰. Un ulteriore ostacolo era rappresentato dalla legislazione austroungarica che vietava l'esportazione di energia in Italia per motivi strategici.

Superata la soglia del soddisfacimento della propria domanda interna di energia, si iniziò ad impiegare l'elettricità in eccesso per l'elettrificazione dei sistemi di trasporto, potenziando quelli già esistenti ed installandone di nuovi (cremagliere, funicolari, funivie, ferrovia a scartamento ridotto in Val di Non ed in Val di Fiemme), pur restando lontani dal pieno sfruttamento delle potenzialità idriche della provincia. I nuovi mezzi di trasporto diedero la possibilità di riqualificare i piccoli centri urbani delle vallate, aprendo la strada allo sviluppo intensivo del turismo che attualmente è la fonte economica primaria del Trentino.

L'annessione al Regno d'Italia, al termine del Grande Conflitto, da l'inizio ai problemi dell'industria elettrica trentina: per l'Impero austroungarico la richiesta interna di energia era abbondantemente soddisfatta dai giacimenti propri di carbone, lignite, antracite e petrolio, mentre per l'Italia, in pieno sviluppo industriale e carente di risorse energetiche proprie, erano necessari in tempi ristretti nuovi impianti di produzione. E' proprio dalla fine del Primo Conflitto, fino agli anni sessanta con l'istituzione dell'Enel e la nazionalizzazione del settore elettrico, che le grandi società italiane operanti nel campo dell'elettricità raggiungono ed esplorano la provincia, in cerca di luoghi adatti alla realizzazione degli impianti, emarginando frequentemente gli Enti pubblici locali.

^{30.} Con funzionamento in isola si intende il funzionamento isolato di un impianto elettrico composto da generatore, linee di trasmissione e insieme di carichi

Vengono realizzati canali e gallerie attraverso molte montagne trentine e vengono realizzate le più grandi derivazioni dell'epoca: Santa Massenza (all'epoca la centrale più potente d'Europa) e Santa Giustina (che allora era la diga ad arco più alta d'Europa). Nello stesso periodo la maggior parte delle società elettriche trentine vengono assimilate dai grandi gruppi italiani. Durante il periodo fascista la potenza installata in Trentino passò da 20.000 kVA a 320.000 kVA, aumentando quindi di circa 16 volte [208]. Di pari passo alla realizzazione delle centrali viene realizzata una fitta rete di elettrodotti in alta tensione per il trasporto dell'energia prodotta verso la Pianura Padana.

L'entusiasmo verso l'idroelettrico che caratterizzò il periodo tra le due Guerre mondiali portò alla progettazione di numerosi impianti che non furono mai realizzati per questioni finanziarie o per l'eccessiva difficoltà nella costruzione dei manufatti. A titolo di esempio si riportano l'ubicazione degli impianti sul territorio (figura 4.4), la sezione trasversale della centrale (figura 4.5) ed i dati essenziali dell'impianto idroelettrico che era stato previsto dalla Smirrel (Serbatoi Montani per Irrigazione ed Elettricità) all'imbocco della Val Venegia (alto corso del torrente Travignolo):




Fig. 4.4 – Corografia dell'Impianto alto – Travignolo [189]




Fig. 4.5 – Sezione trasversale della sala macchine della Centrale di Paneveggio [189]

1. ubicazione della centrale: località Paneveggio;

2. ubicazione dello sbarramento: località Pian dei Casoni;

3. tipo di sbarramento: diga a gravità a speroni;

4. volume invaso: 9,3 milioni di metri cubi;

5. portata media derivabile: 1,5 metri cubi al secondo;

6. salto nominale: 237 metri;

7. potenza nominale dell'impianto: 3,14 MW;

8. produzione annuale: circa 19 GWh;

9. costo serbatoio preventivato: 2.476.000.000 lire;

10. costo centrale preventivato: 930.000.000 lire;

11. costo totale preventivato: 3.406.000.000 lire.

Dal piano finanziario datato 1º luglio 1954 si evince che per far fronte all'enorme impegno di spesa il concorso statale, con riferimento al Regio Decreto 1775/1933 allora vigente, era pari al sessanta percento. Nonostante il consistente contributo finanziario statale l'opera non fu mai realizzata.

Con il primo Statuto di Autonomia del 1948 si iniziano ad intravedere benefici consistenti per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol legati allo sfruttamento idroelettrico: l'Ente pubblico ha la preferenza, a parità di condizioni, per l'assegnazione della concessione alla scadenza. La Regione deve inoltre essere rimborsata con il 6% dell'energia prodotta dall'impianto, ceduta gratuitamente oppure sostituita da un'equivalente ammontare monetario (fino agli anni Sessanta rappresentava circa un

quarto delle entrate regionali). Il 29 gennaio 1955 il Presidente della Regione in carica costituì i vari Bacini Imbriferi Montani della Regione, a seguito dell'emanazione della legge italiana del '53.

Dopo trent'anni di difficoltà di collaborazione tra il Trentino e l'Alto Adige ed a seguito di numerose manifestazioni tra le quali quella battezzata "Los Von Trient" (via da Trento) del 1957, dopo un impegnativo lavoro di confronto³¹, si decise di separare i compiti in capo alla Regione attribuendoli alle rispettive due Province, approvando la Legge Costituzionale n. 1 del 10/11/1971 fusa poi con la Legge Costituzionale 5/1948 (Primo Statuto di Autonomia) nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31/08/1972, il nuovo testo unico delle leggi costituzionali riguardati lo Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Con tale Statuto, la Provincia detiene, grazie al proprio status di "autonomia speciale", la competenza normativa riguardante le acque pubbliche, senza però avere la potestà amministrativa (potere di rilasciare la concessione) delle grandi derivazioni idroelettriche e quindi rendendo la titolarità del demanio idrico non particolarmente utile.

Il primo passo per la provincializzazione del sistema elettrico territoriale fu quello di trasferire alle due Province autonome tutti i beni coinvolti nel settore. Fu quindi emanato il Decreto del Presidente della Repubblica 115/1973 che trasferisce alle Province l'intero demanio idrico: fiumi (escluso l'Adige), alvei, pertinenze, ghiacciai, laghi (escluso il lago di Garda), opere di bonifica, opere di sistemazione dei bacini montani e tutte le opere idrauliche diventano demanio provinciale e quindi di proprietà esclusiva del Trentino. Nel 1977 viene emanato il Decreto Legislativo n. 235, una Norma di attuazione fra le più importanti attinente l'Autonomia Speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol. Essa stabilisce che gli Enti locali possano esercitare le attività elettriche, ad eccezione dell'importexport dell'energia elettrica. Nel 1980 si decise che era giunto il momento di potenziare gli impianti idroelettrici ubicati sul territorio provinciale. A tal fine fu emanata la Legge Provinciale 38/1980, che prevede l'erogazione di contributi agli Enti pubblici. Si sovvenzionano gli interventi riguardanti i serbatoi artificiali con relative strutture, le opere di derivazione e di scarico e tutte le opere relative alla centrale di produzione vera e propria.

In previsione della scadenza delle concessioni ex SAVA, Società Anonima Veneta Alluminio³² e al fine di recepire il Decreto del Presidente della Repubblica 235/1977 (deleghe statali in materia di energia a favore della Provincia compreso il permesso per gli Enti locali di eseguire le attività elettriche) venne emanata, con quasi trent'anni di ritardo, la Legge Provinciale 4/1998, che attualmente rappresenta la normativa di riferimento per le centrali idroelettriche provinciali. Alle sue origini però era molto più semplice e trattava in generale di energia. La medesima legge istituiva l'Azienda Speciale Provinciale per l'Energia (ASPE), ne definiva i compiti, le modalità di funzionamento e di finanziamento.

Finalmente, l'11 novembre 1999, lo Stato Italiano emana il Decreto Legislativo 463/1999, pacchetto di Norme di attuazione dello Statuto di Autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Con esso la Provincia può approvare autonomamente i progetti di dighe con altezze inferiori a 15 metri o di invasi inferiori a un milione di metri cubi. L'articolo 11 introduce l'articolo 1bis nel D.P.R. 235/1977: la Provincia diventa anche delegataria della potestà amministrativa relativa alle concessioni per grandi derivazioni idroelettriche. In seguito vengono definite le modalità per effettuare la gara di assegnazione alla scadenza di una concessione. Vengono inoltre prorogate a fine dicembre 2010 tutte le concessioni in scadenza prima di tale data rilasciate ad Enel S.p.A. e alle società degli Enti locali. Viene altresì ribadita la preferenza per i concessionari uscenti e per gli Enti locali.

Nel 1999 la Commissione europea avvia la procedura d'infrazione n. 1999/4902 riguardante proprio l'articolo 11 del Decreto Legislativo 463/1999. In particolare la Commissione sottolinea come l'articolo vada contro il principio della libertà di stabilimento (articolo 43 del Trattato CE) nel fornire la priorità al concessionario uscente o agli Enti locali. Contestualmente l'Antitrust emana l'osservazione n. AS233 del 2002, evidenziando come le preferenze introdotte possano distorcere la concorrenza e come le Amministrazioni pubbliche, a qualsiasi livello istituzionale, debbano rispettare

^{31.} Si veda il paragrafo 1.3.232. Si veda il paragrafo 4.8.3

e tutelare il principio di libera concorrenza riservato allo Stato. La Commissione europea emana il parere motivato del 7 gennaio 2004 obbligando la legge provinciale, analogamente a quando disposto per il "*Decreto Bersani*", a rimuovere qualsiasi preferenza per il concessionario uscente o per gli Enti pubblici nel subentro alla cessazione di una concessione per grande derivazione a scopo idroelettrico. La Legge Provinciale 10/2004 introduce l'articolo 1-bis 1 nella Legge Provinciale 4/1998, recependo per prima cosa il parere motivato della Commissione.

Nel 1999 scadono le concessioni ex SAVA (Società Anonima Veneta Alluminio) e l'anno successivo subentra ad Enel la società Primiero Energia S.p.A., società a partecipazione prevalentemente pubblica (Comuni, Consorzi, Enti pubblici vari). Inizia così per il Trentino un'epoca di gestione delle concessioni "*in casa*", con gli innumerevoli benefici che si analizzeranno più avanti. In previsione della scadenza delle concessioni Enel Produzione S.p.A. e di Edison S.p.A., nel 2008 la Provincia promuove la costituzione delle due NewCo Hydro Dolomiti Enel S.r.l. e Dolomiti Edison Energy S.r.l., per la gestione di tutte le altre grandi derivazioni presenti sul territorio³³.

Con la Legge Provinciale 1/2002 si introduce la possibilità di destinare gli invasi ed i serbatoi in qualsiasi momento, se si prevedono eventi di piena, alla laminazione delle acque. Nel 2004 la Provincia emana la Legge 10/2004, che introduce, all'articolo 15, l'importantissimo articolo 1-bis 1 nella Legge Provinciale 4/1998, riportante la nuova disciplina provinciale per l'assegnazione ed i rinnovi delle concessioni per grandi derivazioni idroelettriche sul territorio trentino. Il Governo italiano, a questo punto, fa ricorso alla Corte costituzionale, sottolineando come l'unica disciplina valida debba essere quella contenuta nel D.P.R. 235/1977 (Norme di attuazione dello Statuto di Autonomia). Sottolinea anche come la disciplina introdotta intacchi le competenze in materia di concorrenza in capo allo Stato. La Provincia interviene prontamente promulgando la Legge Provinciale 17/2005 che, oltre a recepire il parere motivato della Commissione europea poc'anzi citato, stabilisce che, in tema di grandi derivazioni per uso idroelettrico, non si applica più quanto disposto dal D.P.R. 235/1977, ma solo quanto disposto dalla Legge Provinciale 4/1998. Il Governo italiano inizialmente contesta anche la nuova Legge Provinciale 17/2005 ma poi emana il Decreto Legislativo 289/2006, che ribadisce il potere spettante alle Province autonome di Trento e Bolzano di legiferare (con propria legge provinciale) in materia di grandi derivazioni idroelettriche. Le Province diventano anche titolari esclusive della potestà amministrativa sulle concessioni. A seguito di tale decreto il Governo italiano decide di ritirare il ricorso. La Corte costituzionale, con sentenza n. 378 del 2007, dichiara infine estinto il ricorso perpetrato dal Governo italiano.

Nel 2006 si concludono i lavori di ricerca su tutte le centrali trentine per stabilire caratteristiche e valori corretti dei livelli, delle portate, degli utilizzi alternativi dell'acqua, degli aspetti ambientali, di sicurezza, tecnici e gestionali. Nello stesso anno si istituisce l'Agenzia Provinciale per l'Energia (APE), che sostituisce la precedente Azienda Speciale Provinciale per l'Energia. Alcuni compiti importanti dell'Agenzia sono la gestione dell'energia che i concessionari devono fornire a titolo gratuito annualmente alla Provincia, il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni in materia di energia, e l'erogazione delle incentivazioni provinciali nel settore energetico.

Nel 2007 la Provincia autonoma di Trento decide di consentire la proroga delle concessioni esistenti per ulteriori dieci anni (a fine 2020 per la maggior parte degli impianti). Viene emanata la Legge Provinciale 23/2007, che introduce i nuovi commi da 15-ter a 15-decies all'articolo 1-bis 1 nella Legge Provinciale 4/1998. In tali commi si specifica che per ottenere la proroga i concessionari devono versare nuovi canoni (aggiuntivi ed ambientali) alla Provincia ed effettuare investimenti di ammodernamento degli impianti e dell'ambiente circostante.

E' importante sottolineare che da tali proroghe fu esclusa la centrale idroelettrica di San Floriano, per la quale era in corso una vertenza tra la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano.

Attualmente le concessioni per grandi derivazioni idroelettriche rilasciate dalla Provincia autonoma di Trento sono 20, tenendo conto del recente declassamento di diverse centrali a causa dei

114

^{33.} Si veda il paragrafo 4.8

nuovi Deflussi Minimi Vitali introdotti e del trasferimento alla Provincia autonoma di Bolzano della competenza amministrativa relativa all'impianto di San Floriano. I titolari delle concessioni sono: Hydro Dolomiti Enel S.r.l., Dolomiti Edison Energy S.r.l., Primiero Energia S.p.A., A.G.S.M. Verona S.p.A. e Dolomiti Energia S.p.A. [220].

4.4 PIANO GENERALE DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE

In Trentino vige il **Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche**, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 15/02/2006 e modificato con la delibera della Giunta provinciale n. 2049 del 21/09/2007. Per quanto riguarda la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici, la parte ottava del documento (Norme di attuazione) detta una serie di regole da rispettare tassativamente (articolo 7, lettera F):

- 1. non devono sussistere prevalenti interessi pubblici per un diverso uso delle acque;
- 2. la potenza nominale media dell'impianto deve risultare inferiore a 3 MW;
- 3. la derivazione deve sottendere un bacino idrografico pari ad almeno dieci chilometri quadrati;
- 4. deve essere assicurato il rilascio di una portata superiore al Deflusso Minimo Vitale del corso d'acqua;
- 5. l'impianto deve essere ad acqua fluente o a bacino giornaliero (sono vietati i grandi bacini stagionali);
- 6. non si possono effettuare diversioni d'acqua tra sottobacini (come ad esempio l'impianto di Caoria sfruttante l'acqua del lago di Forte Buso);
- 7. non si possono sfruttare, se non per impianti ad alto rendimento e alta compatibilità ambientale, le aste dei fiumi Sarca, Chiese, Avisio, Travignolo, Vanoi, Cismon, Grigno e Fersina;
- 8. le opere possono ricadere solo in maniera marginale all'interno di biotopi o parchi naturali.

Sono sempre consentiti gli impianti di potenza inferiore a 20 kW che andrebbero a servire Comunità locali non allacciate alla rete di distribuzione, purché sia assicurato il Deflusso Minimo Vitale prestabilito. Inoltre è possibile installare nuove centrali modificando modestamente gli impianti esistenti, purché sia assicurato il Deflusso Minimo Vitale prestabilito, non si alterino le caratteristiche della derivazione esistente, sia presente l'avallo del Comitato Provinciale per l'Ambiente.

L'articolo 36 stabilisce che La Provincia autonoma di Trento è autorizzata a promuovere accordi con le Regioni confinanti e con la Provincia autonoma di Bolzano per la regolazione delle procedure di coordinamento e di gestione e degli aspetti tecnici, gestionali, di vigilanza, patrimoniali e finanziari relativi alle derivazioni che interessino più Enti territoriali. Se necessario potranno essere consultate congiuntamente l'Autorità di bacino nazionale e le rispettive Agenzie per la protezione ambientale. Gli accordi avranno come obiettivi principali:

1. tutela dell'ambiente;

- 2. tutela del patrimonio idrico;
- 3. interessi delle popolazioni coinvolte;
- 4. sicurezza delle popolazioni coinvolte;
- 5. unitarietà dell'azione amministrativa;
- 6. armonizzazione degli interessi territoriali;

La Provincia esercita le funzioni in materia di concessioni di derivazioni d'acqua nel caso queste interessino significativamente il regime dei corsi d'acqua o dei laghi a carattere interregionale, nel caso i corpi idrici siano soggetti a numerose derivazioni oppure nel caso sia necessaria una speciale attività di regolazione dei livelli di invaso o di ricambio dei volumi idrici.

4.5 UFFICIO GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE

All'interno del Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche è istituito questo nuovo ufficio con i seguenti compiti:

- 1. provvede agli adempimenti relativi all'attività tecnico-amministrativa afferente la gestione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico di competenza della Provincia;
- 2. cura i rapporti con gli altri Enti pubblici per quanto attiene le concessioni di grandi derivazioni interessanti anche il territorio di altre Province/Regioni;
- 3. provvede alla determinazione dei canoni e alla ripartizione dei sovracanoni e degli altri corrispettivi;
- 4. attua le procedure sanzionatorie previste dalla normativa provinciale in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, ad eccezione della procedura di riscossione coattiva;
- 5. svolge studi ed elaborazioni tecniche finalizzate alla caratterizzazione del regime quantitativo delle risorse idriche con particolare riguardo alla redazione dei bilanci idrici;
- 6. svolge attività di studio, consulenza e pianificazione in materia di utilizzazione delle acque con particolare riguardo ai servizi idrici integrati previsti dalla specifica normativa di settore.

4.6 ACCORDI CON ALTRI ENTI PUBBLICI

4.6.1 ACCORDO CON LA REGIONE VENETO

L'accordo con la Regione Veneto riguarda le derivazioni di Val Schener – Moline (in concessione a Primiero Energia S.p.A.) e Bussolengo – Chievo (in concessione a Enel S.p.A.). Entrambe le derivazioni sfruttano interamente l'acqua del Trentino (la prima quella del torrente Vanoi, la seconda quella del fiume Adige) e si sviluppano a cavallo dei due territori: la prima è installata per

il 90% sul territorio trentino e per il restante sul territorio veneto, mentre la seconda è installata per il 10% sul territorio trentino e per il restante sul territorio veneto [124].

La centrale di Moline, ubicata nell'omonima frazione del Comune di Sovramonte (BL) è un impianto a bacino della potenza efficiente di 17 MW (19 MW nominali, 30 MVA installati) e con una producibilità annua di 110 GWh, mentre la centrale di Val Schener, anch'essa ubicata nel Comune di Sovramonte, è un impianto a bacino della potenza efficiente di 2 MW (1,87 MW nominali, 3,25 MVA installati) e con una producibilità annua di 10 GWh. Entrambe le derivazioni sfruttano le acque del bacino di Val Schener, chiuso dalla omonima diga.

La centrale di Chievo, situata nell'omonima frazione del Comune di Verona, è un impianto ad acqua fluente della potenza efficiente di 29,4 MW (27,6 MW nominali, 45 MVA installati) e con una producibilità annua di 217 GWh, mentre la centrale di Bussolengo, situata nell'omonimo Comune, è un impianto ad acqua fluente della potenza efficiente di 47,7 MW (44,8 MW nominali, 60 MVA installati) e con una producibilità annua di 348 GWh. Entrambe le derivazioni sfruttano le acque del fiume Adige, derivato a sud del Comune di Ala in territorio trentino grazie al canale Biffis (Medio Adige).

La prima intesa è stata raggiunta nel novembre 2005 e successivamente promulgata con la **Legge Provinciale n. 1 del 05/02/2007** (Legge della Regione Veneto n. 26 del 23/11/2006). Tale accordo prevede che sia la Provincia di Trento a curare i procedimenti amministrativi, modificativi, di assegnazione o di cessazione delle concessioni in oggetto, inviandone la documentazione alla Regione Veneto la quale ha 30 giorni di tempo per informare i soggetti interessati alla procedura di concessione. Conclusa l'istruttoria la Provincia di Trento comunica alla Regione Veneto l'esito e quest'ultima ne approva o meno il contenuto. Nel caso di approvazione la Provincia di Trento adotta il provvedimento.

Nel caso di interventi su opere o impianti nel territorio trentino si procede come prima descritto, mentre nel caso di interventi su opere o impianti nel territorio veneto la procedura è analoga ma con i due Soggetti istituzionali ed i ruoli invertiti. Per interventi che richiedano il parere della tutela ambientale la procedura di valutazione si terrà negli uffici territorialmente competenti (congiuntamente nel caso di interventi che coinvolgano ambedue gli Enti). Le attività di polizia idraulica ed ispezione tecnica vengono effettuate dai soggetti territorialmente competenti dandone comunicazione all'altro Ente.

I canoni demaniali sono calcolati sulla base delle tariffe vigenti in Provincia di Trento e sono ripartiti tra i due Enti in maniera differente per le due concessioni: per la derivazione Val Schener – Moline il canone spetterà per il 50,5% alla Provincia di Trento e per il 49,5% alla Regione Veneto, mentre per la derivazione Bussolengo – Chievo il canone spetterà per il 54% alla Provincia di Trento e per il 46% alla Regione Veneto.

Con l'accordo la Regione Veneto dichiara di approvare la gestione delle centrali di Moline e Val Schener da parte di Primiero Energia. Essendo tale gestione iniziata nel 2001 si concorda sul fatto che nel periodo 2001 – 2005 (fino alla stipula dell'accordo) i canoni riscossi dalla Provincia di Trento per tali derivazioni sono pari a 1.146.468,95 euro e che andranno ripartiti secondo quanto prima indicato. Per questo motivo la Provincia corrisponderà alla Regione Veneto la somma di 527.375,72 euro.

Si dichiara inoltre che nel periodo 2002 – 2005 i canoni riscossi dalla Regione Veneto per le derivazioni Chievo – Bussolengo sono pari a 3.998.917,16 euro (3.453.862,59 + 545.054,57) e che andranno ripartiti secondo quanto prima indicato. Per questo motivo la Regione Veneto corrisponderà alla Provincia di Trento la somma di 2.019.453,17 euro.

L'accordo prevede inoltre la condivisione delle decisioni riguardanti la gestione degli invasi, il rilascio del Deflusso Minimo Vitale, i provvedimenti in materia di protezione civile ed i programmi degli investimenti relativi agli interventi di manutenzione degli impianti.

4.6.2 ACCORDO CON LA REGIONE LOMBARDIA

Nel corso degli ultimi anni gli abitanti dei Comuni rivieraschi del Lago d'Idro hanno notato i frequenti e repentini prelievi ed immissioni d'acqua cui il bacino è soggetto a causa delle numerose concessioni per usi idroelettrici ed irrigui. Nel 2006 la Società Lago d'Idro deteneva la concessione per la gestione delle opere di regolazione del lago, in via provvisoria, in attesa del rinnovo della suddetta concessione.

Il lago in questione è situato per la maggior parte in territorio lombardo, mentre la zona settentrionale rientra nel territorio della Provincia di Trento. L'immissario e l'emissario si chiamano entrambi fiume Chiese, la parte sopralacuale è posta interamente in Trentino (Alto Chiese), mentre la parte sublacuale ricade nell'ambito della Regione Lombardia.

Le repentine variazioni del livello delle acque causano notevoli problemi all'ambiente naturale che circonda il lago. In particolare sulla sponda trentina è situato il biotopo "Lago d'Idro", area naturalistica protetta di importanza comunitaria, nel quale il basso livello delle acque comporta pesanti degradi all'ecosistema, nonostante i numerosi interventi di salvaguardia che la Provincia autonoma di Trento ha messo in atto.

Un primo passo per la tutela del lago è stato compiuto nel luglio 2003: dal 18 di quel mese infatti il Registro Italiano Dighe ha stabilito che la quota massima d'invaso deve essere pari a 367 metri sul livello del mare, al fine di garantire la sicurezza idraulica delle popolazioni rivierasche del lago in caso di piena. Si prevede comunque un Organismo di istituzione pubblica, composto da membri di entrambe le realtà istituzionali, che eserciti la responsabilità della gestione e della supervisione di tutti gli aspetti procedurali, di tutela dell'ambiente, del patrimonio idrico, degli interessi e della sicurezza delle popolazioni connessi all'utilizzo delle acque del Lago d'Idro e del fiume Chiese. La creazione di tale Organismo è demandata ai due Enti locali attraverso il Decreto Legislativo 112/1998 e il Decreto Legislativo 289/2006, che conferiscono alle Regioni ed alle Province autonome la proprietà e la potestà legislativa del demanio idrico.

Nel 2006 si è pervenuti alla definizione dell'Accordo tra Lombardia e Trentino per l'armonizzazione delle azioni di salvaguardia delle acque dei due corpi idrici, approvato con la **Delibera della Giunta Provinciale di Trento n. 2617 del 07/12/2006**. L'accordo prevede una serie di azioni e protocolli amministrativi condivisi riguardanti:

- 1. misurazioni delle portate, dei prelievi e della qualità del fiume Chiese sopra e sub lacuale;
- 2. rilascio, rinnovo e gestione delle concessioni di derivazioni idroelettriche o irrigue nel Chiese sopra e sub lacuale;
- 3. rilascio, rinnovo e gestione della concessione di esercizio delle opere di regolazione del lago;
- 4. definizione del Deflusso Minimo Vitale del fiume Chiese;
- 5. obiettivi comuni di qualità idrica;
- 6. programmazione regionale e provinciale per la gestione di acquedotti e depurazione;

- 7. sicurezza prioritaria delle popolazioni rivierasche;
- 8. ricerca di finanziamenti per realizzazione di nuove opere sul bacino.

Viene istituito un Comitato di Coordinamento composto da rappresentanti degli Enti locali (Provincia autonoma di Trento, Regione Lombardia, Comuni rivieraschi) in carica per cinque anni, con il compito di promuovere le azioni previste nell'Accordo, eventuali modifiche dell'Accordo stesso nonché la collaborazione tra i soggetti territorialmente interessati. Viene istituita anche una Segreteria Tecnica formata da esperti di ambo i territori con i compiti di monitorare le azioni previste dall'Accordo, coordinare a livello tecnico e amministrativo gli incontri del Comitato di Coordinamento e diffondere le informazioni riguardanti le attività in questione.

4.7 OPZIONI ATTUALI PER LA GESTIONE DELLE CONCESSIONI

Il Piano di Utilizzazione delle Acque Pubbliche è estremamente chiaro e rispecchia la situazione nel resto d'Italia: non si possono realizzare impianti idroelettrici di taglia superiore a 3 MW. Per gestire una concessione di questo tipo, l'unica strada possibile è quella di prendere in gestione impianti già esistenti.

L'idea della Provincia autonoma di Trento era quella di replicare quanto già sperimentato dalla Regione Valle d'Aosta, che per mezzo della Compagnia Valdostana delle Acque (CVA), è titolare di tutte le grandi derivazioni presenti nel proprio territorio. Un trasferimento così radicale non è riuscito e quindi si è optato, nel 2007, per la sottoscrizione con Enel ed Edison (i due maggiori produttori di quel tempo) di due accordi che contemplavano la costituzione di due NewCo: Hydro Dolomiti Enel S.r.l. e Dolomiti Edison Energy S.r.l.³⁴.

Dal punto di vista normativo, l'articolo 12 del Decreto 79/1999 ("Decreto Bersani") e l'articolo 1 del Decreto Legislativo 289/2006 stabiliscono che spetta alle Province autonome il rilascio delle concessioni ubicate sul territorio. L'articolo 16 del "Decreto Bersani" sancisce anche che la Regione autonoma Valle d'Aosta e che le Province autonome di Trento e Bolzano sono esonerate dall'applicazione delle disposizioni sulle grandi derivazioni a scopo idroelettrico in esso contenute. Le prerogative statutarie degli Enti locali citati permettono l'emanazione di norme proprie in questo settore.

Per questo motivo viene emanato il Decreto Legislativo 463/1999 che, all'articolo 11, proroga a fine 2010 tutte le concessioni in scadenza prima di tale data (quelle in scadenza dopo rimangono invariate). Successivamente l'articolo 44 della Legge 23/2007, che modifica la Legge Provinciale 4/1998, introduce la proroga di dieci anni per tutte le concessioni vigenti (a seguito di una serie di canoni aggiuntivi e obblighi di investimento sugli impianti ed il territorio circostante).

Alla luce di quanto descritto si comprende che qualsiasi altro imprenditore dovrà aspettare ancora diversi anni per poter avere la possibilità di ottenere in gestione una centrale idroelettrica sul territorio trentino. Nel 2015 la Provincia, in base alla Legge Provinciale 4/1998, emanerà un bando di gara per la gestione delle centrali in scadenza al 2020. Chi vorrà subentrare nella gestione dovrà presentare un piano di investimenti comprendente miglioramenti ambientali e agli impianti.

٠

^{34.} Si veda il paragrafo 4.8.5

4.8 PRINCIPALI GESTORI DELLE CONCESSIONI

4.8.1 ENEL S.P.A. ED EDISON S.P.A.

Si riportano in seguito due brevi descrizioni delle società Enel S.p.A. ed Edison S.p.A. in quanto tali soggetti possiedono quote di partecipazione nelle principali aziende che gestiscono gli impianti idroelettrici in Trentino, come si vedrà in dettaglio nei successivi paragrafi.

Il capitale sociale di Enel è detenuto per il 31,24% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il 2,74% dal gruppo BlackRock Inc., per il 2,07% da Natixis SA, e per il resto da azionisti vari del mercato. Enel Produzione S.p.A. è il ramo operante nella produzione dell'energia elettrica, interamente di proprietà di Enel S.p.A. I dati essenziali del bilancio 2010 di Enel S.p.A. sono i seguenti:

1. Ricavi totali dall'attività: 73.377.000.000 euro;

2. Costi totali dell'attività: 62.399.000.000 euro;

3. Proventi da gestione del rischio: 280.000.000 euro;

4. Oneri finanziari netti: 5.774.000.000 euro;

5. Proventi finanziari netti: 2.576.000.000 euro;

6. Proventi ulteriori: 14.000.000 euro;

7. Imposte totali: 2.401.000.000 euro;

8. UTILE NETTO: 5.673.000.000 euro.

Edison invece è di proprietà principalmente di Transalpina di Energia S.r.l. (61,28%), Electricitè de France S.p.A. (19,36%) e Carlo Tassara S.p.A. (10,02%) [180]. I dati essenziali del bilancio 2010 di Edison S.p.A. sono i seguenti:

1. Ricavi totali dall'attività: 11.084.000.000 euro;

2. Costi totali dell'attività: 9.715.000.000 euro;

3. Ammortamenti e svalutazioni: 1.096.000.000 euro;

4. Oneri da partecipazioni in altre società: 1.000.000 euro;

5. Oneri finanziari netti: 144.000.000 euro;

6. Proventi netti ulteriori: 44.000.000 euro;

7. Imposte totali: 83.000.000 euro;

8. UTILE NETTO: 49.000.000 euro.

4.8.2 DOLOMITI ENERGIA S.p.A.

La società Dolomiti Energia S.p.A. è una holding finanziaria dotata di 219 milioni di euro di capitale sociale che si occupa anche di energia. Nel 2008 i soci principali della società erano Tecnofin Trentina S.p.A. (28,1%), Trentino Servizi S.p.A. (24,2%), FT Energia S.p.A. (22%), Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto (10%), Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A. (5%), altri Enti pubblici e società con partecipazione inferiore al 5% [212].

E' fondamentale in questa sede sottolineare come la società Tecnofin Trentina S.p.A. operi nel settore finanziario-energetico e sia stata costituita nel 1975 con capitale sociale pari a circa 72 milioni di euro dei quali il 93,7% della Provincia autonoma di Trento [224]. Tecnofin Trentina ha lo scopo di contribuire allo sviluppo economico e sociale del Trentino tramite partecipazioni a società che producano o eroghino beni, servizi o realizzino infrastrutture funzionali allo sviluppo del territorio.

Attualmente Dolomiti Energia è una società che si occupa di quasi tutta la filiera energetica in Trentino, dalla produzione alla distribuzione finale. I principali campi di impiego lavoro sono:

- 1. produzione di energia elettrica (tramite Hydro Dolomiti Enel e Dolomiti Edison Energy);
- 2. produzione di calore e gestione del teleriscaldamento (tramite Dolomiti Reti);
- 3. trading di energia elettrica e gas naturale (tramite Trenta, Trentino Trading e multiutility varie);
- 4. distribuzione di energia elettrica (tramite SET Distribuzione);
- 5. distribuzione di gas naturale (Dolomiti Reti e Giudicarie Gas);
- 6. ciclo idrico integrato (Dolomiti Reti e Depurazione Trentino Centrale);
- 7. gestione dei rifiuti urbani (in maniera diretta);
- 8. realizzazione di impianti di produzione da fonte rinnovabile (Dolomiti Energie Rinnovabili).

Dolomiti Energia S.p.A. è titolare, assieme ad A.G.S.M. Verona S.p.A., della concessione per la grande derivazione di San Colombano. Va inoltre sottolineato che dal 1° aprile 2010 Dolomiti Energia è titolare della gestione di cinque impianti mini idroelettrici: La Rocca, Fontanedo, Ponte Cornicchio, Pozzena, San Mauro, per complessivi 11,8 MW. Le centrali sono state vendute da Hydro Dolomiti Enel S.r.l. ad un prezzo pari a 11.322.000 euro. Tali impianti sono telecontrollati e pertanto la vendita non ha comportato trasferimento di personale o di beni mobili [163]. I risultati del 2010 si possono così riassumere:

- 1. produzione idroelettrica pari a 4 miliardi di kWh, come nel 2009 (DEE e HDE insieme);
- 2. produzione termoelettrica pari a 163,3 milioni di kWh (210 milioni del 2009);
- 3. commercializzazione di 3,1 miliardi di kWh (2,3 miliardi di kWh nel 2009) a 320.000 clienti (quelli sul mercato libero superano le 61.000 unità contro le 50.000 nel 2009);
- 4. distribuzione di 2,2 miliardi di kWh (2,1 miliardi nel 2009) tramite una rete di 8.791 km;

- 5. commercializzazione di 402 milioni di metri cubi di gas (335 milioni di metri cubi di gas nel 2009) a 160.000 clienti (contro i 153.000 del 2008);
- 6. distribuzione di 302,6 milioni di metri cubi di gas (266 milioni nel 2009) lungo una rete di 2.184 km (un aumento di 553 km rispetto al 2009);
- 7. distribuzione di 37,1 milioni di metri cubi di acqua (36,2 milioni nel 2009) lungo una rete di 1.308 km a oltre 83 mila utenze (1.000 utenze in più rispetto al 2009) [232].

I dati essenziali del bilancio 2010 di Dolomiti Energia S.p.A. sono i seguenti:

1. Ricavi totali dall'attività: 76.896.757 euro;

2. Costi totali dell'attività: 66.919.794 euro;

3. Proventi e oneri finanziari: 52.341.713 euro;

4. Rettifiche di valore di attività finanziarie: 6.624.717 euro;

5. Proventi ed oneri straordinari: 555.243 euro;

6. Imposte totali: 2.164.632 euro;7. UTILE NETTO: 54.084.570 euro.

Per reperire i 364 milioni di euro complessivi con cui pagare le due quote di maggioranza nelle due società miste partecipate anche da Enel Produzione ed Edison, Dolomiti Energia (inizialmente S.r.l.) ha aumentato il capitale sociale con i soci di 170 milioni di euro, ed ha assunto un debito per i restanti 200 milioni di euro (30 milioni verso i soci e 170 milioni verso le banche). Inoltre prevedeva di aprire la sua partecipazione azionaria ai Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani ed al sistema cooperativo trentino oppure di fondersi con Trentino Servizi S.p.A. Si è scelta la fusione con Trentino Servizi, avvenuta il 12 marzo 2009 per formare l'attuale Dolomiti Energia S.p.A.

La società Trentino Servizi S.p.A. è nata dalla trasformazione e fusione in una società per azioni delle due ex municipalizzate di Trento e Rovereto. Era dotata di 224,8 milioni di euro di capitale sociale i cui principali soci erano il Comune di Trento (39,8%), il Comune di Rovereto (37,1%), A2A S.p.A. (14,5%), altri Enti pubblici e società con partecipazione inferiore al 5%. Trentino Servizi si occupava di produzione, distribuzione, trading e vendita di energia elettrica, di distribuzione, trading e vendita di gas naturale, della gestione del ciclo idrico integrato in 13 Comuni trentini ed infine di attività di igiene urbana di Trento e Rovereto.

La fusione di Trentino Servizi S.p.A. con Dolomiti Energia S.r.l. ha portato alla formazione dell'attuale Dolomiti Energia S.p.A., un gruppo a proprietà pubblica-privata che controlla tutta la filiera energetica in Trentino, sia quella elettrica che quella del gas naturale, con più di 1.000 dipendenti, un fatturato annuo pari a 700 milioni di euro, con più di 130.000 clienti a cui vendere il gas e più di 140.000 clienti a cui vendere l'energia elettrica, posizionandosi al sesto posto come dimensioni operative tra le multiutility italiane [212].

Il controllo della società è ancora fortemente radicato sul territorio tramite le partecipazioni pubbliche, ma le nuove dimensioni del gruppo sono sufficienti per competere sul mercato nazionale ed internazionale, anche attraverso alleanze e joint-venture con altri operatori del ramo, nonché per consentire in un prossimo futuro un'eventuale quotazione in Borsa. Inoltre la nuova società funge da catalizzatore per tutte le piccole e piccolissime aziende che operano sul territorio. La gestione contemporanea del ramo elettrico e del ramo gas permette di diversificare le fonti di reddito dell'azienda, migliorando la stabilità finanziaria e riducendo i rischi operativi.

Il nuovo gruppo ha conosciuto un'ottimizzazione della struttura organizzativa ed un incremento della forza contrattuale negli investimenti e nell'acquisizione delle materie prime con conseguente miglioramento dell'offerta per i clienti finali, in linea con le migliori condizioni del mercato.

Durante la fusione si era prevista la possibilità, da esercitare entro il 2011, di cedere ai Comuni di Trento e Rovereto, in aziende secondarie opportunamente create, i beni e le attività concernenti l'igiene urbana e il ciclo idrico, al fine di riportare sotto il controllo pubblico tali attività.

A seguito della fusione con Trentino Servizi S.p.A. i soci principali di Dolomiti Energia S.p.A. ora sono FinDolomiti Energia S.r.l. (47,76%), FT Energia S.p.A. (11,81%), A2A S.p.A. (7,9%), Comune di Trento (5,83%), Fondazione Caritro (5,31%), altri Enti pubblici e società con partecipazione inferiore al 5%. E' utile sottolineare che fra gli azionisti sono presenti diverse utility locali con partecipazione uguale o inferiore al 2%: STET, AGS, AIR, ACSM Primiero, Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani [174].

La società FinDolomiti Energia S.r.l., detentrice della maggioranza azionaria della società in questione, raggruppa le partecipazioni dei principali Enti pubblici coinvolti: Tecnofin Trentina S.p.A. (33,33%), il Comune di Trento (33,33%), il Comune di Rovereto (33,33%) [225].

4.8.3 PRIMIERO ENERGIA S.P.A.

Il primo passo per riportare in Provincia di Trento la gestione delle centrali si fece nell'anno 2000, con Primiero Energia S.p.A. Tale società è stata costituita da A.C.S.M. Primiero (Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati di Primiero) nel giugno 2000 per subentrare ad Enel Produzione S.p.A. nel possesso e nella gestione degli impianti idroelettrici sull'asta idraulica Travignolo – Vanoi – Cismon. Tali impianti, furono costruiti da SAVA (Società Anonima Veneta Alluminio) e passarono ad Enel nel 1988 in seguito al ridimensionamento della società veneta, operante nel settore della produzione di alluminio primario, conseguente alla crisi energetica del 1973 ed a quella del 1979. Il passaggio fu approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Enel il 17 settembre 1986 e dalla Provincia di Trento con la **Delibera della Giunta Provinciale n. 5504 del 20/05/1988**.

Parallelamente furono intraprese opportune trattative con la Provincia autonoma di Trento, concluse con la **Delibera della Giunta Provinciale n. 961 del 15/02/1988**, la quale approvava la "Convenzione per la regolamentazione dei rapporti relativi al subingresso nelle concessioni e nel possesso degli impianti idroelettrici di Caoria, S. Silvestro, Val Schener e Moline", nella quale si specificò una riserva di trasferimento alla scadenza della concessione dall'Ente Nazionale agli Enti locali interessati a subentrarvi. Le condizioni poste per il subentro erano che la società subentrante fosse un Comune o un Consorzio di Comuni o di Comunità Montane, che fosse approvato il Piano della Distribuzione o, in alternativa, che fosse istituita una Agenzia Provinciale per l'Energia (articolo 10 del D.P.R. 235/1977), e che fosse insediato, presso il Commissariato di Governo, il Comitato di Coordinamento delle Attività Elettriche (articolo 9 del D.P.R. 235/1977).

La scadenza per il passaggio fu impostata al 19 ottobre 1999, con un onere finanziario pari a quello versato da Enel a SAVA (Società Anonima Veneta Alluminio) per il primo trasferimento, rivalutato secondo l'indice ISTAT del costo della vita e tenendo conto del deprezzamento degli impianti e degli interventi migliorativi realizzati da Enel.

Fu costituito un apposito gruppo di lavoro composto da membri dell'Enel e della Provincia autonoma di Trento, con il supporto esterno del professor Lorenzo Fellin (Università degli Studi di Padova) e del dottor Marco Giovannini (Presidente di Trentino Energia S.p.A.) per valutare gli aspetti tecnici, normativi ed economici dell'operazione di trasferimento.

Il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento provvide, con il Decreto n. 55/GAB del 01/09/99, alla costituzione del Comitato di Coordinamento delle Attività Elettriche, seguito dalla nomina dei suoi rappresentanti da parte della Giunta provinciale.

Oltre ai problemi tecnici ed economici il passaggio a Primiero Energia fu impegnativo anche dal punto di vista normativo in quanto la normativa provinciale non era ancora pronta prima della scadenza delle concessioni, obbligando Giunta e Consiglio provinciale ad emanare la Legge Provinciale 4/1998 in maniera sbrigativa e, proprio per questo, soggetta a innumerevoli modifiche nel corso degli anni.

Inoltre l'ASPE individuò i criteri di partecipazione al capitale sociale della Primiero Energia S.p.A., attraverso tre raggruppamenti di soci e stabilendo che:

- 1. il 53% delle azioni venga assegnato ai Comuni del Primiero, ai Comuni del Vanoi, ai Comuni del Tesino (escluso Bieno), al Comune di Predazzo e al Comune di Sovramonte;
- 2. l'11% delle azioni venga messo a disposizione dei Comuni dell'Alta e della Bassa Valsugana (compreso Bieno) e dei Comuni della Val di Fiemme (escluso Predazzo);
- 3. il 36% delle azioni sia riservato ai Comuni della restante parte del territorio provinciale.

Il trasferimento della titolarità della concessione e della proprietà degli impianti fu valutata per un costo complessivo di circa 45 miliardi di lire. La copertura finanziaria di tale onere fu assicurata dai soggetti riportati nella tabella 4.1:

Tab. 4.1 – Copertura finanziaria per il subentro nella titolarità e nella gestione degli impianti di Caoria, Moline, San Silvestro e Val Schener [170]

TOTALE	45.000. 000.000	100,00%
Prestito obbligazionario pubblico risparmio tipo 2	21.150.000.000	47,00%
CEP Pozza di Fassa	227.683.385	0,51%
CEDIS Storo	599.745.216	1,33%
CEIS Stenico	627.094.068	1,39%
AGS Riva del Garda	1.386.234.432	3,08%
A.S.M. S.p.A. Tione	281.709.951	0,63%
Trentino Servizi S.p.A	12.033.662.515	26,74%
AIR Mezzolombardo	1.043.870.433	2,32%
AMEA Pergine	3.581.489.263	7,96%
Prestito obbligazionario SEVAL Levico	1.368.530.737	3,04%
Prestito obbligazionario pubblico risparmio tipo 1	19.362.700.000	43,03%
Liquidità A.C.S.M. Primiero	4.487.300.000	9,97%

Il prestito obbligazionario pubblico di risparmio di tipo 1 fu rivolto ai soggetti dell'area del Primiero, mentre il prestito obbligazionario pubblico di risparmio di tipo 2 fu rivolto ai soggetti operanti nel resto del Trentino nel settore dei servizi pubblici a rete [170].

La Nota Protocollare del Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche n. 1488/TR-S109 del 15/12/2000 rilasciava il nulla osta al passaggio della concessione di Caoria; la Determinazione del Dirigente Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche n. 196 del 18/12/2003 rilasciava il nulla osta al passaggio della concessione di San Silvestro mentre la Determinazione del Dirigente del Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche n. 95 del 27/05/2005 rilasciava il nulla osta al passaggio delle concessioni di Val Schener e di Moline. Nulla osta, quest'ultimo, necessario a seguito del ricorso con cui la Regione Veneto aveva impugnato il precedente nulla osta rilasciato con la Determinazione del Dirigente Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche n. 93 del 21/06/2001.

La Regione Veneto contestava il conflitto di attribuzioni, ribadendo come la Provincia di Trento, rilasciando autonomamente il nulla osta, sia entrata in contrasto con il Decreto Legislativo 112/1998, nel quale si precisa come per le concessioni d'acqua interessanti più Enti territoriali confinanti sia necessario il rilascio stabilito d'intesa tra gli Enti. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 113 del 2005, stabilì che la Provincia di Trento aveva agito senza potere, ledendo le competenze della Regione Veneto, ed annullò la delibera contestata.

Delle quattro centrali in discussione, solamente tre (Caoria, Val Schener, Moline) sono oggetto del passaggio iniziale, per un costo complessivo di circa 37,2 miliardi di lire. L'Enel sollevò diverse obiezioni, in particolare riguardo all'impianto di San Silvestro. La principale riserva si riferiva alla scadenza della concessione spostata più avanti nel tempo rispetto agli altri tre impianti. In secondo luogo, il valore stimato della centrale non sarebbe stato sufficiente a coprire gli ingenti investimenti effettuati dall'Enel.

Con il 1° agosto 2001 inizia l'esercizio da parte di Primiero Energia S.p.A., e il 7 gennaio 2004 anche l'impianto di San Silvestro passa sotto il suo controllo. Le concessioni attualmente gestite dalla società sono dunque 3: quella di Caoria, quella di San Silvestro, e quella di Val Schener – Moline, per un totale di 65,2 MW di concessione ed una produzione annua media di 375 GWh.

Primiero Energia ha un capitale sociale di 4 milioni di euro ed è composta da 91 soci, tra società di servizi pubblici locali e Comuni del Trentino. I più importanti sono A.C.S.M. S.p.A. (53%), Trentino Servizi S.p.A. (19,6%), STET S.p.A. (7,4%), e altri Enti pubblici e società con partecipazione inferiore al 5%. Inizialmente la gestione degli impianti richiese la presenza di 40 addetti, ridotti a 34 in seguito al completamento del processo di automazione. La società è gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque persone, compresi il Presidente ed il Vicepresidente. Lo Statuto prevede la maggioranza dei due terzi per la deliberazione dell'Assemblea in tema di approvazione del bilancio d'esercizio, del budget degli investimenti, della distribuzione degli utili e delle modifiche statutarie. La società è diretta e coordinata da A.C.S.M. S.p.A.

Ultimamente la Primiero Energia S.p.A., analogamente ad Enel Produzione S.p.A. ed Edison S.p.A., ha ottenuto la "*Registrazione Emas*" degli impianti³⁵, vale a dire il riconoscimento ufficiale a livello europeo del raggiungimento di una eccellenza in campo ambientale, ottenuto sviluppando un programma di gestione e salvaguardia dell'ambiente annualmente verificato da esperti indipendenti [171].

125

^{35.} La Registrazione Emas è una certificazione ambientale di qualità di un sito produttivo.

4.8.3.1 ANALISI FINANZIARIA DI PRIMIERO ENERGIA S.P.A.

Dalla lettura del bilancio di esercizio del 2009 (a tutt'oggi non è ancora disponibile il bilancio 2010 presso la Camera di Commercio) si evince che l'energia prodotta dagli impianti della società Primiero Energia S.p.A. viene venduta (fino a fine 2010) a Trenta S.p.A. ad un prezzo agevolato pari a circa il prezzo sul Mercato Elettrico scontato dell'11%. L'energia venduta nel 2009 è stata pari a 404,03 GWh.

Il bilancio aziendale 2009 di Primiero Energia è stato redatto dalla società A.C.S.M. S.p.A. secondo il dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. Occorre precisare che per la valutazione degli ammortamenti degli immobili si è considerato il criterio della residua possibilità di utilizzazione, rappresentato dalle seguenti aliquote annuali:

1. fabbricati: 3%;

2. impianti e macchinari: 7%;

attrezzature: 10%;
 altri beni: 20 – 25%.

Questo il conto economico 2009 in dettaglio:

1. Ricavi totali: 23.966.516 euro;

1.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 23.927.695 euro;

1.1.1 Ricavi da vendite a Trenta S.p.A.: 23.109.907 euro;

1.1.2 Ricavi da vendite a GSE S.p.A.: 716.384 euro;

1.1.3 Ricavi da servizi di trasporto e sbilanciamento: 52.599 euro;

1.1.4 Ricavi da disponibilità sul MSD a Trenta S.p.A.: 48.227 euro;

1.1.5 Ricavi da vendita di estintori: 53 euro;

1.1.6 Ricavi da vendita di legname e ferro: 525 euro;

1.2 Ricavi ulteriori: 38.821 euro;

1.2.1 Ricavi vari: 36.321 euro;

1.2.2 Contributi in conto esercizio: 2.500 euro;

2. Costi totali: 12.187.946 euro;

2.1 Costi delle materie prime: 242.427 euro;

2.2 Costi dei servizi: 3.174.795 euro;

2.3 Costi per godimento di beni di terzi: 4.118.474 euro;

2.4 Costo del personale: 1.638.257 euro;

2.4.1 Salari e stipendi: 1.114.395 euro;

2.4.2 Oneri sociali: 389.779 euro:

2.4.3 TFR: 61.083 euro;

2.4.4 Trattamento di quiescenza e simili: 27.267 euro;

2.4.5 Costi ulteriori: 45.733 euro;

2.5 Ammortamenti e svalutazioni: 2.925.237 euro;

2.6 Ammortamento immobilizzazioni immateriali: 413 euro;

2.7 Ammortamento immobilizzazioni materiali: 2.924.824 euro;

2.6 Variazione delle rimanenze in magazzino: 2.720 euro;

2.7 Accantonamenti ulteriori: 48.466 euro;

2.7 Oneri diversi di gestione: 37.590 euro;

3. Proventi finanziari: 138.530 euro;

4. Oneri finanziari: 299.165 euro;

5. Proventi straordinari: 170.301 euro;

6. Oneri straordinari: 242.666 euro;

6.1 Minusvalenze da alienazione: 1.279 euro;

6.2 Oneri ulteriori: 241.387 euro;

7. Risultato senza imposte: 11.545.570 euro;

8. Imposte: 4.329.133 euro;

8.1 Imposte correnti: 4.344.345 euro; 8.2 Imposte anticipate: 15.212 euro;

9. UTILE NETTO: 7.216.437 euro.

Si riscontra un utile netto pari a 7.216.437 euro, in calo del 40,71% rispetto al bilancio precedente (12.170.569 euro nel 2008) in quanto i ricavi sono calati a 23.966.516 euro (31.399.595 euro nel 2008) a causa dell'aumento dei Deflussi Minimi Vitali (con l'introduzione del nuovo Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche) ma soprattutto in seguito alla riduzione di quasi il 28% del prezzo medio di cessione dell'energia rispetto al 2008, passato da 81,02 euro al MWh a 59,49 euro al MWh. Tale riduzione è attribuibile al calo dei consumi dovuti alla crisi internazionale che ha coinvolto i mercati negli ultimi anni. Neppure le abbondanti precipitazioni nevose dell'inverno 2008 – 2009 e le precipitazioni normali registrate nel corso del 2009 sono riuscite ad ammortizzare in modo più consistente il calo di ricavi legato alla riduzione dei prezzi dell'energia.

Tra i costi figura anche l'acquisto di 2.430.900 azioni di Dolomiti Energia S.p.A. da parte dalla società A.C.S.M. S.p.A. I costi per i servizi sono pari a 3.174.795 euro e coinvolgono principalmente i servizi di Terna S.p.A., gli oneri per la compensazione dello sbilanciamento positivo, gli oneri per l'utilizzo della rete di trasmissione, l'energia utilizzata per gli edifici propri e gli oneri per la manutenzione dei fabbricati. Tra i costi per il godimento di beni di terzi figurano principalmente i canoni demaniali degli impianti, i costi delle licenze software, il contributo per il Registro Italiano Dighe ed affitti e noleggi vari.

Il costo del personale comprende i salari e gli stipendi per 7 impiegati e 21 operai (per un totale di 28 dipendenti).

Le imposte pagate nel 2009 sono state pari a 4.329.133 euro, in calo del 18,16% rispetto all'anno precedente (5.289.825 euro nel 2008).

Durante l'Assemblea dei Soci del 26 aprile 2010 è stato approvato il bilancio di esercizio 2009, decidendo di distribuire ai soci una quota dell'utile netto pari a 5.000.000 euro e di destinare a riserva straordinaria la restante parte di 2.216.437 euro. Questo, nel dettaglio, lo stato patrimoniale:

- 1. Immobilizzazioni totali: 32.910.096 euro;
 - 1.1 Immobilizzazioni materiali: 29.238.769 euro;
 - 1.1.1 Terreni e fabbricati: 8.299.320 euro;
 - 1.1.2 Impianti e macchinario: 15.988.092 euro;
 - 1.1.3 Attrezzature industriali e commerciali: 160.316 euro;
 - 1.1.4 Altri beni: 4.490.840 euro;
 - 1.1.5 Immobilizzazioni in corso e acconti: 300.201 euro;
 - 1.2 Immobilizzazioni finanziarie: 3.671.327 euro;
 - 1.2.1 Partecipazioni in altre imprese: 3.658.505 euro;
 - 1.2.2 Crediti verso altri: 12.822 euro;
- 2. Attivo circolante totale: 4.863.688 euro;
 - 2.1 Rimanenze di materie prime: 14.399 euro;
 - 2.2 Crediti: 4.703.053 euro;
 - 2.2.1 Crediti verso clienti: 2.859.981 euro;
 - 2.2.2 Crediti tributari: 1.218.493 euro:
 - 2.2.3 Crediti per imposte anticipate: 609.327 euro;
 - 2.2.4 Crediti verso altri: 15.252 euro;
 - 2.3 Disponibilità liquide: 146.236 euro;
 - 2.3.1 Depositi bancari e postali: 135.887 euro;
 - 2.3.2 Assegni: 10.325 euro;
 - 2.3.3 Denaro e valori in cassa: 24 euro;
- 3. Ratei e risconti: 1.549.038 euro;
- 4. ATTIVITA' TOTALI: 39.322.822 euro;
- 5. Patrimonio netto totale: 27.384.018 euro;
 - 5.1 Capitale sociale: 4.000.000 euro;
 - 5.2 Riserva di rivalutazione: 5.469.169 euro;
 - 5.3 Riserva legale: 1.124.735 euro;
 - 5.4 Riserve ulteriori: 9.573.677 euro;
 - 5.5 Utile netto: 7.216.437 euro:
- 6. Fondi per rischi e oneri: 1.972.537 euro;
- 7. TFR di lavoro subordinato: 598.445 euro;
- 8. Debiti totali: 9.360.579 euro;
 - 8.1 Obbligazioni convertibili: 6.000.000 euro;
 - 8.2 Debiti verso banche: 1.000.000 euro;
 - 8.3 Debiti verso fornitori: 1.166.559 euro;
 - 8.4 Debiti verso controllanti: 13.750 euro;

8.5 Debiti tributari: 89.555 euro;

8.6 Debiti verso istituti di previdenza: 67.681 euro;

8.7 Debiti ulteriori: 1.023.034 euro;

9. Ratei e risconti: 7.243 euro;

10. PASSIVITA' TOTALI: 39.322.822 euro.

Si riscontra una passività totale di 39.322.822 di euro, in leggero calo (-8,48%) rispetto all'anno precedente (42.965.466 euro nel 2008).

Nell'attivo circolante figurano diversi crediti verso altri soggetti. Tali crediti sono sostanzialmente quelli verso Trenta S.p.A. e verso il Gestore dei Servizi Energetici per prelievi di energia negli ultimi mesi del 2009.

Nei debiti figurano 6.000.000 di euro relativi all'emissione di 600.000 di obbligazioni convertibili in azioni e 1.000.000 di euro, dovuti al finanziamento in pool per l'aumento della potenza dell'impianto di San Silvestro. I debiti tributari sono relativi alla terza rata sostitutiva inserita nella Legge Finanziaria 2008 e al debito verso l'Erario per le ritenute ai dipendenti.

Nei fondi per rischi e oneri figurano 211.529 di euro relativi agli accantonamenti dei sovracanoni per i Comuni rivieraschi per l'anno 2009, domandati dai Comuni di Predazzo e Siror in riferimento alle concessioni di Val Schener e Moline.

4.8.3.2 INVESTIMENTI

Sono state progettate le centrali mini idroelettriche per lo sfruttamento del Deflusso Minimo Vitale rilasciato a valle degli sbarramenti di Forte Buso e Val Schener per un totale di 1.380.000 euro. L'iter autorizzativo è però stato rallentato dal consistente numero di Enti pubblici da consultare: l'impianto di Val Schener si trova a cavallo della Provincia autonoma di Trento e della Regione Veneto e necessita, quindi, dell'interessamento di tutti i Servizi e delle Autorità di entrambe le Amministrazioni, mentre la diga di Forte Buso si trova sul confine del Parco Naturale di Paneveggio – Pale di San Martino, e richiede lo spostamento del confine del parco.

E' in fase di progettazione l'aumento della potenza installata dell'impianto di San Silvestro, un investimento estremamente vantaggioso in quanto la portata di derivazione concessa è pari a 13,5 metri cubi al secondo, mentre ne vengono derivati solamente 7,7. Non sarebbe quindi necessario richiedere il rilascio di una nuova concessione per l'incremento della potenza efficiente dell'impianto da 19 MW a 40,6 MW. L'aumento della potenza risulterebbe realizzabile grazie allo sdoppiamento della galleria di derivazione e della condotta forzata e grazie all'installazione di due nuovi gruppi turbina – alternatore. Il tempo di costruzione è stimato in quattro anni, per un investimento di circa 50.000.000 euro (ammortizzabili in circa dieci anni).

Nel 2009 si prevedeva infine di ammodernare l'automazione della centrale di Caoria (1.500.000 euro) e di disgaggiare e mettere in sicurezza il versante destro della diga di Forte Buso, oltre ad effettuare interventi di manutenzione allo scarico di superficie della stessa diga.

4.8.4 HYDRO DOLOMITI ENEL S.R.L.

I problemi riscontrati nel subentro alle centrali ex SAVA (Società Anonima Veneta Alluminio) non si sono presentati alla scadenza delle concessioni Enel 2010. La Provincia aveva infatti già delineato un quadro normativo e di accordi completo e con largo anticipo, definendo modalità e tempistiche precise per i subentri. In questo caso la scelta è stata di prorogare la gestione delle centrali in questione con l'accortezza di costituire una società mista con Enel: la Hydro Dolomiti Enel S.r.l., cui Enel ha destinato il ramo di azienda responsabile della gestione delle centrali del Trentino (comprensivo di relative concessioni, opere ed infrastrutture necessarie alla gestione).

La società Hydro Dolomiti Enel S.R.L. (HDE) è una società dotata di 3 milioni di euro di capitale sociale i cui soci sono Dolomiti Energia S.p.A. per il 51% ed Enel Produzione S.p.A. per il restante 49%. E' stata costituita da Enel Produzione e vi è stato conferito tutto il ramo di produzione idroelettrico in Trentino ed il 100% della società Avisio Energia S.p.A. posseduta da Enel Rete Gas S.p.A.

Il 100% di Hydro Dolomiti Enel è stato valutato in 1.103 milioni di euro ed in data 25 luglio 2008 il 51% dell'azienda è stato venduto a Dolomiti Energia in base ad un accordo firmato il 24 aprile 2008 per un esborso pari a 562,7 milioni di euro. Tuttavia il mancato conferimento della centrale di San Floriano³⁶ ha ridotto l'esborso a 333 milioni di euro, valore inferiore a quello stimato nell'accordo in quanto si è tenuto conto sia della posizione finanziaria netta delle attività trasferite a Hydro Dolomiti Enel, sia dei flussi di cassa stimati tra il 1° gennaio 2008 (data di riferimento per la valorizzazione di Hydro Dolomiti Enel) e il 15 luglio 2008 (data di efficacia del conferimento del medesimo ramo d'azienda). Successivamente il valore è stato corretto, anche per tener conto della differenza fra la produzione stimata al 2008 e il valore effettivo nel periodo 2008-2010 (solo per il 2010 sarà necessario un conguaglio superiore a 30 milioni di euro a favore di Enel Produzione, da liquidare entro il primo semestre 2011 [232]).

Per il perfezionamento dell'operazione sono stati necessari il nulla osta dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'approvazione della Provincia autonoma di Trento e le delibere di proroga delle concessioni (indispensabili per portare a termine i piani di sviluppo industriale).

L'accordo prevede un opzione *call* per Dolomiti Energia da esercitare entro fine 2020 per aumentare la percentuale di partecipazione fino al 60%. Il prezzo di tale opzione sarà parametrizzato a una valorizzazione del 100% della Hydro Dolomiti Enel. Nell'accordo erano compresi i patti parasociali che regolano la *governance* della società e il suo statuto, con un diritto di prelazione tra i due soci ed un obbligo a non trasferire percentuali ad altre società per 3 anni (lock-up).

La società è un'entità economica autonoma, funzionalmente e operativamente, soggetta al controllo congiunto di entrambi i soci. Dispone di personale proprio e mezzi tecnici e finanziari autonomi ed opera nel mercato della vendita all'ingrosso dell'energia elettrica e della distribuzione di gas naturale per 32 comuni, in concessione per 12 anni.

Poiché Dolomiti Energia non dispone di competenze specifiche in tema di generazione e vendita di energia si è stabilito che l'energia prodotta sarà venduta sul mercato con un particolare contratto di mandato da Enel Produzione e potrà essere venduta a condizioni di mercato alle società madri per un massimo del 12,5% della produzione annua.

La governance è caratterizzata da un patto parasociale firmato da entrambe le parti, nel quale si prevede che la società venga gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque persone: fino all'assemblea per il bilancio relativo all'esercizio 2010 due membri del Consiglio di Amministrazione erano nominati da Dolomiti Energia (tra i quali il Presidente) e gli altri tre da Enel Produzione (tra i quali l'Amministratore delegato), mentre dal 2010 la situazione è invertita.

^{36.} Si veda il capitolo 5

Con una maggioranza di quattro Amministratori si prendono, quindi, decisioni riguardanti: indirizzi strategici dell'attività, approvazione annuale del budget, approvazione annuale del business plan, approvazione e modifiche della struttura organizzativa, piano di investimenti pluriennale, nomina dirigenti. Le operazioni straordinarie e le modifiche allo statuto possono essere adottate dall'assemblea degli soci con il voto favorevole del 75% degli stessi. Dolomiti Energia si è impegnata a far sì che nessun membro del CdA di HDE sia anche membro del CdA di A2A o di società appartenenti al gruppo A2A o di Trentino Servizi.

Le concessioni per grandi derivazioni attualmente gestite sono 13, per un totale di 468,8 MW di concessione: Ala, Avio – Prà da Stua, Boazzo – Cimego – Storo, Bussolengo – Chievo, Carzano, Cogolo, Grigno – Costabrunella, Malga Mare – Careser, Nembia – Santa Massenza, Predazzo, Riva – Ponale, Torbole, Val Noana, tutte con scadenze prorogate a fine 2020. Le piccole derivazioni gestite sono due per un totale di 2,375 MW: Dro e Fies con scadenza rimasta invariata a fine 2029. Il parco impianti è composto per il 63% da impianti a serbatoio (di cui 2 a pompaggio), per il 9% da impianti ad acqua fluente e per il restante 28% da impianti a bacino.

La società Avisio Energia S.p.A. era dotata di 6,5 milioni di euro di capitale sociale e si occupava della distribuzione di gas naturale a 32 Comuni della Provincia di Trento, situati nelle valli dell'Avisio e nell'altopiano di Lavarone e Folgaria, per un totale di più di 9.000 clienti con 555 km di rete per quasi 17 milioni di gas distribuito.

La Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. C9306 del 19/06/2008 riguarda proprio la costituzione della NewCo HDE, operazione di concentrazione con obbligo di comunicazione preventiva in quanto il fatturato realizzato dall'insieme delle due società madri nell'esercizio prima dell'operazione è risultato superiore a 440 milioni di euro.

Data l'esigua entità della produzione oggetto dell'operazione l'Antitrust ha stabilito che non sussistono possibilità di modifica delle condizioni concorrenziali del mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso dell'energia elettrica nella Macro area Nord.

Anche per quanto riguarda il mercato della distribuzione del gas naturale non sussistono possibilità di modifiche delle condizioni di concorrenza preesistenti in quanto viene a sostituirsi solamente l'impresa che svolge il servizio [166, 212].

4.8.4.1 VENDITA DI ENERGIA NEL 2010

La vendita di energia è stata ripartita nella Borsa Elettrica, nel Mercato del Giorno Prima, nel Mercato Infragiornaliero e nel Mercato dei Servizi di Dispacciamento. In seguito il dettaglio dell'energia venduta nel 2010, rilevato dal bilancio 2010:

- 1. Contratti bilaterali: 109,7 GWh;
- 2. Vendite sul Mercato del Giorno Prima e di Approvvigionamento: 3.155,4 GWh;
- 3. Vendite sul Mercato dei Servizi di Dispacciamento: 32,1 GWh;
- 4. Vendite al Gestore dei Servizi Energetici: 36 GWh.

L'energia venduta complessivamente nell'anno 2010 è stata pari a 3.333,2 GWh, in calo del 2,14% rispetto all'anno precedente (3.406 GWh nel 2009). I segnali di ripresa dalla crisi permettono di prevedere un potenziale impatto positivo sulla crescita della domanda di energia per il 2011.

4.8.4.2 ANALISI FINANZIARIA DI HYDRO DOLOMITI ENEL S.R.L.

Il bilancio aziendale 2010 di Hydro Dolomiti Enel è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della società il 15/02/2011. E' stato redatto dalla società Enel S.p.A. secondo i principi contabili internazionali (IAS e IFRS) ed è stato sottoposto alla revisione contabile della società KPMG S.p.A.

L'approvazione del bilancio 2010 ha determinato la scadenza dei mandati dei membri del Consiglio di Amministrazione e del relativo Presidente, del Collegio Sindacale e del relativo Presidente. Con opportune votazioni sono stati eletti – e rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio 2013 – i nuovi membri degli organi di governo e controllo della società. E' stata anche modificata la società con il compito di effettuare la revisione legale dei conti.

Vale la pena di segnalare gli obiettivi della società che sono: realizzare valore da ridistribuire tra i soci; garantire gli interessi degli stakeholder; salvaguardare la continuità aziendale; mantenere un adeguato livello di patrimonializzazione e di equilibrio finanziario.

Durante la redazione del bilancio, per il calcolo degli ammortamenti degli immobili, degli impianti e dei macchinari, si sono considerate le seguenti vite medie:

1. fabbricati civili: 60 anni;

2. terreni: vita illimitata;

3. condotte forzate: 50 anni;

4. macchinari meccanici ed elettrici: 40 anni;

5. apparecchiature ed impianti ausiliari: 40 anni.

Da sottolineare, inoltre, che i ricavi, per quanto riguarda la vendita di energia elettrica, sono rilevati al momento dell'erogazione della fornitura, anche se non fatturati, e sono basati sui prezzi della Borsa Elettrica, tenendo conto delle tariffe previste dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas. I ricavi non ancora contestualizzati dalla controparte sono determinati con opportune stime. Per quanto riguarda i certificati verdi, i ricavi sono valorizzati in base alla stima del prezzo medio nel triennio 2008 – 2010 sul Mercato dei Certificati Verdi.

A proposito dell'energia destinata al Mercato del Bilanciamento, le valutazioni dei volumi e dei prezzi si baseranno su opportune stime, mancando di norma la riconciliazione con Terna S.p.A. Le successive rettifiche sono comunque di entità modesta rispetto al totale dei ricavi dell'azienda.

La vendita dell'energia a prezzo variabile alla Borsa Elettrica determina automaticamente il rischio di oscillazione di tali prezzi. Hydro Dolomiti Enel non possiede, al termine dell'anno di bilancio 2010, alcuno strumento di gestione di tale rischio, in quanto i Contratti per Differenza stipulati con Enel Trade sono scaduti a fine 2009 e non ne sono stati stipulati di nuovi.

Anche per quanto riguarda il rischio di credito non vengono presi provvedimenti in quanto le controparti (acquirenti dell'energia) sono considerate solvibili dal mercato come anche le altre società del Gruppo Enel con le quali la società intrattiene rapporti.

La gestione da parte di Enel Produzione S.p.A. garantisce una liquidità sufficiente, centralizzata presso la Tesoreria di Gruppo in Enel S.p.A., tale da consentire di non assumere provvedimenti contro il rischio relativo a questa voce. Questo, in dettaglio, il conto economico 2010:

1. Ricavi totali: 295.401.006 euro;

- 1.1 Ricavi da vendite e prestazioni: 286.433.709 euro;
 - 1.1.1 Ricavi da vendite sui mercati: 235.140.000 euro;
 - 1.1.2 Ricavi da contratti bilaterali: 9.855.000 euro;
 - 1.1.3 Ricavi da certificati verdi: 35.714.000 euro;
 - 1.1.4 Ricavi da energia incentivata: 619.000 euro;
 - 1.1.5 Ricavi per altri servizi: 5.106.000 euro;
- 1.2 Ricavi ulteriori: 8.967.297 euro;
- 2. Costi totali: 96.610.756 euro;
 - 2.1 Costi delle materie prime: 22.921.666 euro;
 - 2.1.1 Acquisti energia in Borsa: 20.476.000 euro;
 - 2.1.2 Acquisti energia da altri: 1.583.000 euro;
 - 2.1.3 Acquisti ulteriori: 862.000 euro;
 - 2.2 Costi dei servizi: 43.403.586 euro;
 - 2.2.1 Servizi e prestazioni di altre società: 12.532.000 euro;
 - 2.2.2 Canoni di derivazione d'acqua: 19.497.000 euro;
 - 2.2.3 Oneri per energia gratuita alla Provincia: 11.189.000 euro;
 - 2.2.4 Canoni di locazione: 70.000 euro;
 - 2.2.5 Costi ulteriori: 115.000 euro;
 - 2.3 Costo del personale: 8.015.704 euro;
 - 2.4 Costo ammortamenti e perdite valore: 12.391.185 euro;
 - 2.5 Costi operativi ulteriori: 9.980.611 euro;
 - 2.5.1 Accantonamenti per rischi: 8.911.000 euro;
 - 2.5.2 ICI e altre imposte: 310.000 euro;
 - 2.5.3 Contributi vari: 405.000 euro;
 - 2.5.4 Oneri diversi di gestione: 355.000 euro;
 - 2.6 Costi per capitalizzazioni interne: 101.995 euro;
- 3. Proventi da gestione rischio: 4.915.285 euro;
- 4. Risultato operativo: 203.705.535 euro;
- 5. Proventi finanziari: 186.437 euro:
- 6. Oneri finanziari: 1.840.967 euro;
- 7. Risultato senza imposte: 202.051.005 euro;
- 8. Imposte: 74.920.518 euro;
 - 8.1 IRES e addizionale IRES: 68.697.000 euro;
 - 8.2 Minorazione Imposte: 1.086.000 euro;
 - 8.3 Maggiorazione Imposte: 3.643.000 euro;
 - 8.4 IRAP: 6.643.000 euro;

8.5 Differenza su stime precedenti: 3.433.000 euro;

8.6 Fiscalità differita totale: 465.000 euro;

9. UTILE NETTO: 127.130.487 euro;

Si riscontra un utile netto di 127.130.487 euro, in calo del 22% rispetto al bilancio precedente (163.024.985 euro nel 2009) in quanto le spese sono aumentate a 96.610.756 euro (93.901.036 euro nel 2009) ed i ricavi sono calati a 295.401.006 euro (erano 323.991.532 nel 2009).

Oltre alla vendita dell'energia si può notare come siano stati ottenuti ricavi grazie alle vendite dei certificati verdi, agli incentivi per l'energia CIP 6, alla remunerazione per la capacità, al diritto capacità di trasporto ed ai corrispettivi di corretta previsione. Tutti i ricavi sono stati realizzati sul territorio italiano e tutti i contratti bilaterali sono stati stipulati con Trenta S.p.A.

Per giustificare la riduzione dei ricavi bisogna tenere in considerazione la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica dovuti alla riduzione della domanda a seguito della crisi economica non ancora del tutto superata, all'aumento della produzione di energia da fonte fotovoltaica, al termine del periodo di incentivazione CIP 6 dell'impianto di Cogolo (Trento) ed ad una riduzione della produzione di certificati verdi.

I ricavi ulteriori (8.967.297 euro) sono riconducibili anche alla cessione, avvenuta nel marzo 2010, di cinque centrali mini idroelettrico a Dolomiti Energia S.p.A. – cessione che ha generato una plusvalenza di 7.369.000 euro – ma anche ad alcuni servizi di manutenzione e pronto intervento prestati presso impianti di Enel Green Power S.p.A. ubicati nel territorio trentino, e ad alcuni servizi di gestione di centrali di Dolomiti Energia S.p.A.

Nei costi per le materie prime figurano acquisti di energia dalla Borsa o da altri produttori. Tale energia viene utilizzata per effettuare il pompaggio dell'acqua nei due impianti che lo possono fare e per alimentare i servizi ausiliari degli impianti di produzione in generale. Nei costi per i servizi figurano i servizi e le prestazioni di altre società. Tali prestazioni comprendono sia le attività fornite da Enel Produzione S.p.A. nei settori della gestione impianti e della gestione energia, sia le attività fornite da Enel Servizi S.r.l. nei campi di amministrazione, dell'informatica, della gestione acquisti e della ristorazione, sia, infine, le attività fornite da altre società nei seguenti ambiti: manutenzione impianti, operazioni in Borsa, assicurazione per responsabilità civile, vigilanza e pulizia edifici, comunicazioni e trasmissione dati. Nei costi per i servizi figurano anche i canoni per derivazione d'acqua, che comprendono i canoni demaniali, i sovracanoni per i Comuni rivieraschi ed i sovracanoni per i Bacini Imbriferi Montani.

Il costo per il personale comprende i salari e gli stipendi per 6 dirigenti, 60 impiegati e 79 operai (per un totale di 145 dipendenti), i relativi oneri sociali e gli accantonamenti per i trattamenti di fine rapporto.

Nei costi operativi ulteriori figurano 8.911.000 euro accantonati per rischio. Tali accantonamenti sono effettuati in previsione dei futuri aumenti dei canoni ICI (estesi dai soli fabbricati a tutti gli elementi produttivi come condotte forzate, canali, organi di manovra), dei sovracanoni per i Bacini Imbriferi Montani e dei sovracanoni per i Comuni rivieraschi a seguito dell'interessamento dei Comuni alla Legge 88/2005. Nei costi operativi figurano anche 405.000 euro di contributi vari, legati essenzialmente alle quote associative ai vari Enti pubblici quali il Registro Italiano Dighe e l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, nonché 355.000 euro di oneri diversi di gestione, comprendenti principalmente i compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

I proventi da gestione del rischio (4.915.285 di euro) riguardano i Contratti per Differenza scaduti a fine 2009 con Enel Trade S.p.A.

Le imposte pagate nel 2010 sono state pari a 74.920.518 di euro, in aumento del 13,1% rispetto all'anno precedente (65.107.000 di euro nel 2009) e sono state pari al 37,1% del fatturato complessivo detratto dai costi di esercizio.

Durante l'Assemblea dei Soci del 29 marzo 2011, si è approvato il bilancio di esercizio 2010 e si è deciso di distribuire una parte consistente dell'utile netto ai soci, pari a 100.000.000 di euro, proporzionalmente alle quote di società detenute. Infine si è scelto di accantonare la parte restante di 27.130.487 euro come utili portati al nuovo. Di seguito lo stato patrimoniale in dettaglio:

- 1. Attività non correnti totali: 223.469.250 euro;
 - 1.1 Immobili, impianti e macchinari: 217.499.094 euro;
 - 1.1.1 Terreni: 2.651.000 euro;
 - 1.1.1 Fabbricati: 24.448.000 euro;
 - 1.1.1 Impianti e macchinari: 188.098.000 euro;
 - 1.1.1 Attrezzature industriali e commerciali: 397.000 euro;
 - 1.1.1 Beni ulteriori: 118.000 euro;
 - 1.1.1 Immobilizzazioni in corso ed acconti: 1.788.000 euro;
 - 1.2 Attività per imposte anticipate: 5.941.161 euro;
 - 1.3 Attività finanziarie non correnti: 22.731 euro;
 - 1.4 Attività non correnti ulteriori: 6.264 euro;
- 2. Attività correnti totali: 99.163.717 euro;
 - 2.1 Crediti commerciali: 82.187.601 euro;
 - 2.2 Crediti per imposte sul reddito: 4.770.594 euro;
 - 2.3 Attività finanziarie correnti: 11.411 euro:
 - 2.4 Disponibilità liquide: 65.940 euro;
 - 2.5 Attività correnti ulteriori: 12.128.171 euro;
- 3. ATTIVITA' TOTALI: 322.632.967 euro;
- 4. Patrimonio netto totale: 209.995.922 euro;
 - 4.1 Capitale sociale: 3.000.000 euro;
 - 4.2 Riserve ulteriori: 16.620.000 euro;
 - 4.3 Utili accumulati: 63.245.435 euro;
 - 4.4 Utile netto: 127.130.487 euro;
- 5. Passività non correnti totali: 13.669.645 euro;
 - 5.1 TFR e altri benefici dipendenti: 3.700.255 euro;
 - 5.2 Fondi rischio e oneri: 9.891.966 euro;
 - 5.3 Passività per imposte differite: 77.424 euro;
- 6. Passività correnti totali: 98.967.400 euro;
 - 6.1 Finanziamenti a breve termine: 60.500.027 euro;
 - 6.2 Fondi a breve e lungo termine: 12.356.565 euro;

- 6.3 Debiti commerciali: 15.086.322 euro;
- 6.4 Debiti per imposte sul reddito: 4.731.712 euro;
- 6.5 Passività finanziarie correnti: 1.459.089 euro;
- 6.6 Passività correnti ulteriori: 4.833.685 euro
- 7. Passività totali: 112.637.044 euro;
- 8. PASSIVITA' TOTALI: 322.632.967 euro.

Si riscontra una passività totale di 322.632.967 euro, in leggero calo del 0,42% rispetto al bilancio precedente (323.998.940 di euro nel 2009). La riduzione delle attività non correnti è stata praticamente bilanciata dall'aumento delle attività correnti.

Nelle attività non correnti totali risultano immobili, impianti e macchinari per un valore complessivo di 217.499.094 di euro, in calo del 5,72% rispetto all'anno precedente (230.700.000 di euro nel 2009), flessione, questa, dovuta essenzialmente alla cessione dei cinque impianti mini idroelettrici a Dolomiti Energia S.p.A. nel marzo 2010, nonché all'ammortamento dell'anno.

Il TFR e gli altri benefici per i dipendenti (3.700.255 euro) comprendono l'accantonamento per fine rapporto al netto delle anticipazioni fornite per le spese sanitarie, per l'acquisto della prima casa, per l'acquisto di azioni del Gruppo Enel, per la realizzazione di Fondi pensionistici alternativi. Nella stessa voce sono incluse anche le indennità per mensilità aggiuntive legate al termine del contratto lavorativo, i premi fedeltà legati all'anzianità in azienda e gli sconti per i dipendenti sulla bolletta dell'energia elettrica domestica consumata. Di seguito il rendiconto finanziario in dettaglio:

- 1. Cash flow da attività operativa: 83.652.851 euro;
 - 1.1 Utile netto: 127.130.487 euro;
 - 1.2 Ammortamenti di attività materiali non correnti: 12.391.185 euro;
 - 1.3 Accantonamenti ai fondi: 9.332.096 euro;
 - 1.4 Oneri finanziari netti: 1.654.531 euro;
 - 1.5 Plusvalenze ed altri elementi non monetari: 7.369.235 euro;
 - 1.6 Imposte sul reddito: 74.920.518 euro;
 - 1.7 Cash flow da attività operativa prima

delle variazioni del capitale circolante netto: 218.059.583 euro;

- 1.8 Decremento dei fondi: 1.778.749 euro;
- 1.9 Incremento dei crediti commerciali: 10.440.971 euro;
- 1.10 Decremento di attività/passività finanziarie e non: 2.451.120 euro;
- 1.11 Decremento di debiti commerciali: 847.460 euro;
- 1.12 Interessi attivi ed altri proventi finanziari incassati: 186.326 euro;
- 1.13 Interessi passivi ed altri oneri finanziari pagati: 2.046454 euro;
- 1.14 Imposte pagate: 121.930.544 euro;
- 2. Cash flow da attività di investimento/disinvestimento: 8.168.650 euro;
 - 2.1 Investimenti in attività materiali non correnti: 3.152.749 euro;
 - 2.2 Dismissioni di rami di imprese: 11.321.399 euro;

- 3. Cash flow da attività di finanziamento: 100.000.000 euro;
 - 3.1 Dividendi pagati e distribuzione di riserve: 100.000.000 euro;
- 4. Decremento di attività liquide e mezzi equivalenti: 8.178.500 euro;
- 5. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio: 52.221.447 euro;
- 6. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio: 60.400.000 euro;

Si riscontra una disponibilità liquida o di mezzi equivalenti a fine esercizio di 60.400.000 euro, in aumento del 15,66% rispetto al bilancio precedente (52.221.446 euro nel 2009). Il *cash flow* da attività operativa si è ridotto per via della riduzione degli utili netti.

4.8.4.3 RAPPORTI CON ALTRE SOCIETA'

Durante lo svolgimento della propria attività, Hydro Dolomiti Enel intrattiene rapporti commerciali con diverse società quali Terna S.p.A., il Gestore dei Servizi Energetici, il Gestore dei Mercati Energetici, Enel S.p.A., Enel Produzione S.p.A. (acquisto e vendita energia in Borsa, gestione impianti), Enel Energia S.p.A. (acquisto energia per i propri usi), Enel Trade S.p.A., Enel Servizi S.p.A. (amministrazione, personale, informatica, gestione immobili), Trenta S.p.A. (contratti bilaterali), Dolomiti Energia S.p.A. (gestione e manutenzione impianti), ed altri, sempre e comunque alle normali condizioni di mercato.

- 1. Rapporti con il Gestore dei Mercati energetici:
 - 1.1 Crediti a fine 2010: 0 euro;
 - 1.2 Debiti a fine 2010: 0 euro:
 - 1.3 Costi nel 2010: 19.057.000 euro;
 - 1.4 Ricavi nel 2010: 229.640.000 euro;
- 2. Rapporti con Terna S.p.A.:
 - 2.1 Crediti a fine 2010: 25.000 euro;
 - 2.2 Debiti a fine 2010: 0 euro;
 - 2.3 Costi nel 2010: 2.024.000 euro;
 - 2.4 Ricavi nel 2010: 6.269.000 euro;
- 3. Rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici:
 - 3.1 Crediti a fine 2010: 603.000 euro;3.2 Debiti a fine 2010: 86.000 euro;
 - 3.3 Costi nel 2010: 130.000 euro;
 - 3.4 Ricavi nel 2010: 3.231.000 euro;
- 4. Rapporti con Enel S.p.A.:
 - 4.1 Crediti a fine 2010: 0 euro;
 - 4.2 Debiti a fine 2010: 69.000 euro;

- 4.3 Costi nel 2010: 3.000 euro;
- 4.4 Ricavi nel 2010: 0 euro;
- 5. Rapporti con Enel Produzione S.p.A.:
 - 5.1 Crediti a fine 2010: 44.524.000 euro;
 - 5.2 Debiti a fine 2010: 6.386.000 euro;
 - 5.3 Costi nel 2010: 4.971.000 euro;
 - 5.4 Ricavi nel 2010: 1.936.000 euro;
- 6. Rapporti con Enel Trade S.p.A.:
 - 6.1 Crediti a fine 2010: 391.000 euro;
 - 6.2 Debiti a fine 2010: 0 euro;
 - 6.3 Costi nel 2010: 185.000 euro;
 - 6.4 Ricavi nel 2010: 5.101.000 euro;
- 7. Rapporti con Enel Energia S.p.A.:
 - 7.1 Crediti a fine 2010: 0 euro;
 - 7.2 Debiti a fine 2010: 1.332.000 euro:
 - 7.3 Costi nel 2010: 1.886.000 euro;
 - 7.4 Ricavi nel 2010: 0 euro;
- 8. Rapporti con Enel Servizio Elettrico S.p.A.:
 - 8.1 Crediti a fine 2010: 0 euro;
 - 8.2 Debiti a fine 2010: 25.000 euro;
 - 8.3 Costi nel 2010: 10.000 euro;
 - 8.4 Ricavi nel 2010: 0 euro;
- 9. Rapporti con Enel Servizi S.r.l.:
 - 8.1 Crediti a fine 2010: 38.000 euro;
 - 8.2 Debiti a fine 2010: 695.000 euro;
 - 8.3 Costi nel 2010: 1.903.000 euro;
 - 8.4 Ricavi nel 2010: 0 euro;
- 10. Rapporti con Sfera S.r.l.:
 - 8.1 Crediti a fine 2010: 0 euro:
 - 8.2 Debiti a fine 2010: 20.000 euro;
 - 8.3 Costi nel 2010: 67.000 euro;
 - 8.4 Ricavi nel 2010: 22.000 euro;
- 11. Rapporti con Enel Green Power S.p.A.:
 - 11.1 Crediti a fine 2010: 229.000 euro;
 - 11.2 Debiti a fine 2010: 187.000 euro;
 - 11.3 Costi nel 2010: 0 euro;

- 11.4 Ricavi nel 2010: 848.000 euro;
- 12. Rapporti con Concert S.r.l.:
 - 12.1 Crediti a fine 2010: 0 euro;
 - 12.2 Debiti a fine 2010: 2.000 euro;
 - 12.3 Costi nel 2010: 2.000 euro;
 - 12.4 Ricavi nel 2010: 0 euro;
- 13. Rapporti con Trenta S.p.A.:
 - 13.1 Crediti a fine 2010: 0 euro;
 - 13.2 Debiti a fine 2010: 0 euro;
 - 13.3 Costi nel 2010: 0 euro;
 - 13.4 Ricavi nel 2010: 9.855.000 euro;
- 14. Rapporti con Dolomiti Energia S.p.A.:
 - 13.1 Crediti a fine 2010: 107.000 euro;
 - 13.2 Debiti a fine 2010: 0 euro;
 - 13.3 Costi nel 2010: 0 euro;
 - 13.4 Ricavi nel 2010: 7.702.000 euro.

4.8.4.4 INVESTIMENTI

Gli impegni presi per il 2010 sono stati pari a 11.330.000 euro suddivisi in:

- 1. 2.869.000 euro in appalti per interventi di manutenzione ed ammodernamento, considerando anche il periodo di fermo impianto;
- 2. 6.534.000 euro in forniture;
- 3. 1.928.000 euro in servizi erogati.

Gli investimenti più significativi sono stati:

- 1. Centrale di Avio: adeguamento del sistema oleodinamico dei distributori, sostituzione dei regolatori di velocità e automazione con PLC;
- 2. Centrale di Nembia: rifacimento dell'impianto di ventilazione del pozzo per evitare l'accumulo di gas radon;
- 3. Centrale di Ponte Pià: anticipo per la sostituzione del gruppo;
- 4. Centrale di Torbole: modifica del sistema di equilibratura e realizzazione dell'iniezione forzata dei pattini di supporto di spinta del gruppo 1;

5. Centrale di Santa Massenza: rifacimento dei servizi esterni a 20 kV, aumento della tensione a 20 kV del montante del gruppo 0 e del collegamento tra i Servizi Ausiliari interni e quelli esterni.

E' in previsione per il prossimo futuro la realizzazione di nuove centrali mini idroelettriche per l'utilizzo del Deflusso Minimo Vitale rilasciato dagli sbarramenti e la realizzazione di una centralina eolica ed una fotovoltaica.

4.8.5 DOLOMITI EDISON ENERGY S.R.L.

Un analogo percorso è stato compiuto per la società Dolomiti Edison Energy S.r.l., i cui soci sono Dolomiti Energia S.p.A. (DEE) per il 51% ed Edison S.p.A. per il restante 49%. La società è stata costituita da Edison e ad essa è stato conferito tutto il ramo di produzione idroelettrico in Trentino.

Il 100% di Dolomiti Edison Energy è stato valutato in 105,4 milioni di euro, ed il 51% dell'azienda è stato venduto a Dolomiti Energia in base ad un accordo firmato il 29 maggio 2008 per un esborso pari a 53,75 milioni di euro. Il mancato acquisto di energia fino alla scadenza della proroga (che va tutta ad Edison), ha ridotto l'esborso a 30,86 milioni di euro. L'accordo prevede l'obbligo di non trasferire percentuali ad altre società per 3 anni (lock-up).

La società è un'entità economica, soggetta al controllo congiunto di entrambi i soci, che dispone di personale proprio e mezzi tecnici e finanziari autonomi ma, a differenza di Hydro Dolomiti Enel che vende direttamente sul mercato, per Dolomiti Edison Energy l'Accordo Quadro ed i patti parasociali prevedono un accordo "tolling agreement". L'accordo sancisce che fino alla scadenza delle attuali concessioni Edison acquisterà a prezzo di costo e secondo specifici contratti di compravendita l'intera energia elettrica prodotta. Dopo la scadenza delle concessioni l'energia sarà acquistata da entrambi i soci in maniera proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, secondo nuovi contratti di compravendita. Poiché Dolomiti Energia non dispone di competenze specifiche in merito di generazione e vendita di energia, si è stabilito che la società affiderà ad Edison la gestione e l'ottimizzazione della capacità produttiva, la programmazione della produzione e la conclusione dei contratti di vendita all'ingrosso per la quota di energia elettrica di sua spettanza. Edison assumerà quindi la qualifica di operatore di mercato per entrambe le imprese madri e per la stessa DEE.

La governance è caratterizzata da un patto parasociale firmato da entrambe le parti che prevede che la società venga gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque persone: fino all'assemblea per il bilancio relativo all'esercizio 2010 tre membri del Consiglio di Amministrazione erano nominati da Dolomiti Energia (tra essi anche il Presidente), e gli altri due, compreso l'Amministratore delegato, erano designati da Edison. Dal 2010 la situazione si è invertita.

Con una maggioranza di quattro membri il Consiglio di Amministrazione prende decisioni che riguardano: approvazione annuale del budget, approvazione annuale dei *business plann*, nomina o revoca dei dirigenti. Le operazioni straordinarie e le modifiche allo statuto possono essere adottate dall'assemblea degli soci con il voto favorevole del 75% degli stessi. Edison si è riservata il diritto di veto sulle decisioni essenziali riguardanti gli indirizzi strategici dell'attività.

Le concessioni per grandi derivazioni gestite sono 2 per un totale di 80,6 MW di concessione e 540 GWh annui (valori comprensivi di Pozzolago): Taio – Santa Giustina e Mezzocorona, con scadenze prorogate a fine 2018 per Taio e fine 2017 per Mezzocorona. La piccola derivazione gestita è quella di Pozzolago per un totale di 2,7 MW e 18 GWh annui, con scadenza rimasta invariata a fine 2016.

La Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. C9090 del 24/01/2008 riguarda proprio la costituzione della NewCo DDE, operazione che non comporta la costituzione di un'impresa dotata di reale autonomia economica e funzionale. Ciò in quanto le previsioni di gestione dell'energia prodotta e contenute nell'Accordo Quadro presuppongono che la DEE opererà solamente come impresa ausiliaria al servizio delle imprese madri per un periodo superiore a 3 anni (tempo necessario all'avvio di un'impresa economica e per acquisire autonomia nel mercato).

Dati i vincoli di dipendenza strutturali e gestionali con le imprese madri di natura non temporanea l'Antitrust ha stabilito che non sussistono le condizioni per DEE di operare in maniera autonoma nel mercato, non influendo quindi sulle condizioni concorrenziali dell'approvvigionamento all'ingrosso dell'energia elettrica nella Macro area Nord.

La società possiede la certificazione integrata ambiente e sicurezza secondo lo standard OHSAS 18001 e 14001 [165, 212].

4.8.5.1 VENDITA DI ENERGIA NEL 2010

Dalla lettura del bilancio 2010 si evince che l'energia prodotta dagli impianti della Dolomiti Edison Energy S.r.l. non viene venduta sulla Borsa Elettrica, ma ritirata direttamente dai due soci. In particolare, l'energia prodotta dalla centrale di Mezzocorona – Mollaro e dalla centrale Pozzolago viene ritirata integralmente dal socio Edison S.p.A. (tramite la sua controllata Edison Trading S.p.A.), mentre l'energia prodotta dalla centrale di Taio – Santa Giustina viene ritirata da entrambi i soci proporzionalmente alle quote di partecipazione possedute. Il dispacciamento viene gestito integralmente da Edison Trading S.p.A. Di seguito il dettaglio dell'energia venduta nel 2010:

- 1. Energia venduta ad Edison Trading S.p.A.: 440,40 GWh;
- 2. Energia venduta a Dolomiti Energia S.p.A.: 178,62 GWh.

L'energia venduta complessivamente nell'anno 2010 è stata pari a 619,02 GWh, in aumento del 4,86% rispetto all'esercizio precedente (588,95 GWh nel 2009). I prezzi di cessione dell'energia sono stabiliti in maniera univoca fino alla scadenza delle concessioni (modificabili solamente in caso di significative variazioni di idraulicità nell'anno) e sono pari a:

- 1. Centrale di Taio Santa Giustina: 39,5 euro/MWh;
- 2. Centrale di Pozzolago: 55,1 euro/MWh;
- 3. Centrale di Mezzocorona Mollaro: 55,1 euro/MWh.

4.8.5.2 ANALISI FINANZIARIA DI DOLOMITI EDISON ENERGY S.R.L.

Il bilancio aziendale di Dolomiti Edison Energy è stato redatto in conformità alla normativa vigente del codice civile, in base a quanto disposto dall'articolo 2423 e seguenti con i criteri predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità e dall'IASB.

Si precisa che durante la redazione del bilancio, per il calcolo degli ammortamenti degli immobili, dei macchinari e degli impianti, si sono considerate le seguenti aliquote medie annuali di ammortamento:

1. fabbricati: 1,4%;

2. impianti e macchinari: 3,8%;

3. attrezzature industriali e commerciali: 9,7%;

4. altre apparecchiature e beni: 11,2%.

Analogamente a quanto successo per Hydro Dolomiti Enel, l'approvazione del bilancio 2010 ha determinato la scadenza dei mandati dei membri del Consiglio di Amministrazione e del relativo Presidente, del Collegio Sindacale e del relativo Presidente. Con opportune votazioni sono stati eletti e rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio 2013, i nuovi membri degli organi di governo e controllo della società. Questo, in dettaglio, il conto economico:

- 1. Ricavi totali: 28.448.372 euro;
 - 1.1 Ricavi da vendite e prestazioni: 27.281.127 euro;
 - 1.1.1 Ricavi da vendite a Edison Trading S.p.A.: 19.725.000 euro;
 - 1.1.2 Ricavi da vendite a Dolomiti Energia S.p.A.: 7.224.000 euro;
 - 1.1.3 Ricavi da servizi tecnici ad Edison S.p.A.: 139.000 euro;
 - 1.1.4 Ricavi da servizi tecnici a Terna S.p.A.: 42.000 euro;
 - 1.1.5 Ricavi da servizi tecnici a SET S.p.A.: 79.000 euro;
 - 1.1.6 Ricavi da servizi tecnici ad altri soggetti: 9.000 euro;
 - 1.2 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni: 101.632 euro;
 - 1.3 Ricavi ulteriori: 1.128.613 euro;
- 2. Costi totali: 21.473.350 euro;
 - 2.1 Costi delle materie prime: 386.218 euro;
 - 2.2 Costi dei servizi: 3.353.629 euro;
 - 2.2.1 Servizi di manutenzione: 911.000 euro;
 - 2.2.2 Prestazioni tecniche e professionali: 91.000 euro;
 - 2.2.3 Servizi amministrativi: 1.011.000 euro;
 - 2.2.4 Assicurazioni: 504.000 euro;
 - 2.2.5 Costi accessori del personale: 40.000 euro;
 - 2.2.6 Servizi diversi: 161.000 euro;

- 2.2.7 Costi dell'esercizio precedente: 635.000 euro;
- 2.3 Costi per godimento di beni di terzi: 9.341.158 euro;
 - 2.3.1 Locazioni e noleggi: 63.000 euro;
 - 2.3.2 Canoni e sovracanoni: 9.278.000 euro;
- 2.4 Costo del personale: 2.009.703 euro;
 - 2.4.1 Salari e stipendi: 1.415.000 euro;
 - 2.4.2 Oneri sociali: 449.000 euro;
 - 2.4.3 TFR: 117.000 euro;
 - 2.4.4 Costi ulteriori: 29.000 euro;
- 2.5 Costo ammortamenti e perdite valore: 4.636.192 euro;
- 2.6 Variazione delle rimanenze in magazzino: 5.143 euro;
- 2.7 Accantonamenti ulteriori: 44.816 euro;
- 2.8 Oneri diversi di gestione: 1.706.777 euro;
 - 2.8.1 Organi di governo e revisione: 85.000 euro;
 - 2.8.2 ICI, imposte e tasse indirette: 353.000 euro;
 - 2.8.3 Riaddebito certificati verdi 2009: 953.000 euro;
 - 2.8.4 Minusvalenze per alienazione cespiti: 92.000 euro;
 - 2.8.5 Costi diversi: 224.000 euro;
- 3. Proventi finanziari: 1.511 euro;
- 4. Oneri finanziari: 791.731 euro;
- 5. Proventi straordinari: 98.423 euro;
- 6. Oneri straordinari: 586.742 euro;
- 7. Risultato senza imposte: 5.696.483 euro;
- 8. Imposte: 2.792.013 euro;
- 9. UTILE NETTO: 2.904.470 euro.

Si riscontra un utile netto di 2.904.470 euro, in calo del 49,94% rispetto al bilancio dell'esercizio precedente (5.802.429 euro nel 2009). La riduzione dell'utile è stata determinata da una lievitazione dei costi di esercizio, passati da 17.784.357 euro a 21.473.350 euro nel 2010, a fronte di un ricavo totale simile a quello dell'esercizio precedente, e pari a 28.448.372 euro (27.808.284 euro nel 2009). Inoltre hanno inciso sensibilmente sia gli aumenti apportati ai sovracanoni per i Comuni rivieraschi ed ai sovracanoni per i Bacini Imbriferi Montani a seguito della Legge 122/2010, sia gli aumenti su ICI ed imposte varie.

Nei ricavi ulteriori (1.128.613 euro) figurano principalmente i proventi legati alla vendita di 10.721 certificati verdi dell'anno 2009 e ritirati direttamente dal Gestore dei Servizi Energetici.

Il costo del personale comprende i salari e gli stipendi per un dirigente, 15 impiegati e 18 operai (per un totale di 34 dipendenti).

Le imposte pagate nel 2010 sono state pari a 2.792.013 euro, in calo del 23,8% rispetto all'esercizio precedente (3.664.166 nel 2009) e sono state pari al 12,5% del fatturato complessivo detratto dai costi di esercizio.

Durante l'Assemblea dei Soci del 21 marzo 2011 si è approvato il bilancio di esercizio 2010 e si è deciso di distribuire ai soci una quota dell'utile netto pari a 2.750.000 euro, di destinare a riserva legale 145.223 euro e ad utile portato a nuovo 9.246 euro. In seguito lo stato patrimoniale in dettaglio:

- 1. Immobilizzazioni totali: 49.051.795 euro;
 - 1.1 Terreni e fabbricati: 13.010.297 euro;
 - 1.2 Impianti e macchinario: 35.553.940 euro;
 - 1.3 Attrezzature industriali e commerciali: 91.394 euro;
 - 1.4 Beni ulteriori: 16.654 euro;
 - 1.5 Immobilizzazioni in corso e acconti: 379.510 euro;
- 2. Attivo circolante totale: 10.938.205 euro;
 - 2.1 Rimanenze in magazzino: 152.250 euro;
 - 2.2 Crediti verso clienti: 2.865.108 euro;
 - 2.3 Crediti verso controllanti: 2.231.669 euro;
 - 2.4 Crediti tributari: 762.280 euro;
 - 2.5 Crediti per imposte anticipate: 348.301 euro;
 - 2.6 Crediti verso altri: 2.210.349 euro;
 - 2.7 Depositi bancari: 2.404.248 euro;
- 3. Risconti attivi totali: 1.525.313 euro;
- 4. ATTIVITA' TOTALI: 61.515.313 euro;
- 5. Patrimonio netto totale: 20.439.228 euro;
 - 5.1 Capitale sociale: 5.000.000 euro;
 - 5.2 Riserva legale: 771.238 euro;
 - 5.3 Riserva da conferimento: 11.710.000 euro;
 - 5.4 Utili portati a nuovo: 53.520 euro;
 - 5.5 Utile netto: 2.904.470 euro;
- 6. Fondi per rischi e oneri totali: 3.470.461 euro;
 - 6.1 Fondi per imposte: 2.981.000 euro;
 - 6.2 Fondi ulteriori: 489.461 euro;
- 7. TFR di lavoro subordinato: 957.436 euro;
- 8. Debiti totali: 35.798.443 euro:
 - 8.1 Debiti verso soci: 0 euro;
 - 8.2 Debiti verso banche: 30.000.000 euro;
 - 8.3 Debiti verso fornitori: 4.090.919 euro;
 - 8.4 Debiti verso controllanti: 17.538 euro;
 - 8.5 Debiti tributari: 473.747 euro;
 - 8.6 Debiti verso istituti di previdenza sociale: 169.416 euro;

8.7 Debiti ulteriori: 1.046.823 euro;

9. Ratei e risconti passivi totali: 849.745 euro;

10. Passività totali: 41.076.085 euro;

11. PASSIVITA' TOTALI: 61.515.313 euro.

Si riscontra una passività totale di 61.515.313 euro, in lieve aumento (+0,19%) rispetto all'esercizio precedente (61.399.344 euro nel 2009).

Nell'attivo circolante figurano diversi crediti verso altri soggetti. Si tratta essenzialmente di crediti verso Edison Trading S.p.A. per prelievi di energia elettrica negli ultimi mesi del 2010, verso Dolomiti Energia S.p.A. per forniture di energia negli ultimi mesi del 2010, verso l'Erario Statale per acconti già versati relativi alle imposte IRES (Imposta sul reddito delle società) e IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive), verso Edison S.p.A. per conguagli ancora da liquidare e per servizi tecnici e di manutenzione, verso il personale per fondi spese, ed infine di crediti derivanti da accantonamenti per futuri sconti sull'energia per ex dipendenti. I depositi bancari (2.404.248 euro) sono costituiti da due conti correnti presso Banca Intesa.

Nei fondi per rischi e oneri figurano 489.461 euro, che in parte saranno accantonati per eventuali oneri a seguito del contenzioso insorto con il Comune di Tassullo in merito al pagamento dell'imposta ICI sugli impianti negli anni passati.

Nei debiti verso le banche è inserito il finanziamento acceso con la Banca Intesa San Paolo S.p.A. per un valore complessivo di 30.000.000 euro ed una durata di 7 anni. A garanzia del finanziamento è iscritta un'ipoteca sui beni immobili dell'impianto idroelettrico di Mezzocorona.

Nei debiti verso i fornitori figura essenzialmente il debito verso Trenta S.p.A. relativo alla fornitura gratuita di energia da destinare alla Provincia per legge, mentre nei debiti ulteriori figura il canone annuale per il Registro Italiano Dighe.

4.8.5.3 RAPPORTI CON ALTRE SOCIETA'

Nello svolgimento della propria attività, Dolomiti Edison Enel intrattiene diversi rapporti commerciali con altre società quali Dolomiti Energia S.p.A. (vendita di energia), Edison Trading S.p.A. (vendita e dispacciamento di energia), Edison S.p.A. (servizi tecnici e informatici, gestione e manutenzione degli impianti, amministrazione, personale, gestione immobili), Trenta S.p.A. (cessione energia gratuita per la Provincia), SET Distribuzione S.p.A. (trasporto e misura di energia).

Altre attività da segnalare sono la gestione delle stazioni elettriche di Mezzocorona e Taio di proprietà di Terna S.p.A. e l'effettuazione di rilievi topografici e di misura di stabilità delle Dighe.

4.8.5.4 INVESTIMENTI

Nel 2010 sono stati effettuati diversi investimenti sugli impianti, per un totale di 1.218.000 euro tra i quali si ricorda:

- 1. Centrale di Taio: sostituzione del regolatore di velocità e del quadro di protezione del gruppo 2;
- 2. Tutte le tre centrali: ammodernamento dei sistemi di monitoraggio delle dighe.

Per un controllo è stato anche effettuato lo svaso parziale della diga di Mollaro, verificando l'ottimo stato di conservazione della galleria di derivazione Mollaro – Mezzocorona.

E' in previsione per il 2011 la sostituzione del regolatore di velocità del gruppo 3 della Centrale di Taio, con la quale sarà completato il piano di adeguamento delle caratteristiche funzionali dei regolatori di tensione e velocità al Codice di Rete attualmente vigente. Si prevede di iniziare nel 2012 il potenziamento della Centrale di Santa Giustina, che sfrutta (attualmente solo in parte) il Deflusso Minimo Vitale rilasciato a valle dello sbarramento, incrementando così la potenza installata.

4.9 BENEFICI PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Le due società costituite da Enel Produzione S.p.A. e da Edison S.p.A. con Dolomiti Energia S.p.A. e la società Primiero Energia S.p.A. che attualmente gestiscono il parco idroelettrico nel territorio provinciale permettono, almeno in parte, di rilocalizzare in Provincia i proventi dalla generazione di elettricità da risorsa idrica, dopo anni di benefici esclusivamente statali e diretti, quindi, ad Enti pubblici che non hanno nessun collegamento con la realtà del Trentino. Da questo sistema di gestione mista risultano rafforzate sia le aziende pubbliche locali che gestiscono i servizi per la popolazione correlati alla produzione di energia, sia le aziende che possiedono quote di partecipazione nelle due NewCo, crescendo in solidità e capacità di affrontare il mercato sempre più globale e composto da grandi gruppi societari.

I benefici più importanti per gli Enti pubblici locali sono costituiti in primis dal versamento delle imposte equivalenti nel territorio provinciale, che contribuiscono ad incrementare notevolmente il bilancio della Provincia. Questo importante risultato è reso possibile dal cosiddetto "accordo di Milano", sottoscritto dai presidenti delle due Province autonome di Trento e Bolzano, Dellai e Durnwalder, dal Ministro dell'Interno Maroni e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Tremonti il 30 novembre 2009. Questo accordo ha modificato il titolo VI dello Statuto di Autonomia, prevedendo il conferimento dei 9/10 di tutte le tasse alle Province, in attuazione dei principi cardine del federalismo fiscale.

In secondo luogo, va evidenziato come la proroga che ha consentito alle due NewCo di continuare a gestire le concessioni, sia subordinata al versamento di nuovi canoni annuali, quello ambientale e quello aggiuntivo, in concomitanza con i canoni già in vigore quali il canone demaniale, il sovracanone per i Comuni rivieraschi ed il sovracanone per i Bacini Imbriferi Montani, dei quali beneficeranno, oltre alla Provincia, anche altri Enti locali di dimensioni più piccole.

Altri benefici importanti per l'economia locale potranno essere:

- 1. un sempre maggior controllo a livello provinciale della gestione dell'energia perseguendo maggiormente gli interessi delle Comunità locali;
- 2. la possibilità per le aziende trentine e per gli Enti specialistici di effettuare attività di ricerca riguardante la fonte idroelettrica, con l'obiettivo di una sempre minore emissione di gas serra;
- 3. un crescente consolidamento degli Enti pubblici localizzati su tutto il territorio provinciale;

- 4. un incremento della qualità e dell'efficienza dei servizi pubblici locali, affinché soddisfino i bisogni della popolazione trentina;
- 5. l'esportazione del modello trentino al di fuori della realtà provinciale, possibilmente con il coinvolgimento delle aziende locali.

4.10 AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA

L'Agenzia Provinciale per l'Energia (APE) è stata istituita con l'articolo 39 della **Legge Provinciale n. 3 del 16/06/2006** per svolgere le seguenti attività:

- 1. consulenza, supporto tecnico e supporto amministrativo alla Giunta provinciale in materia di energia e pianificazione energetica;
- 2. promozione di iniziative volte al coordinamento delle imprese che forniscono servizi energetici di interesse pubblico;
- 3. raccolta ed analisi dei dati e delle informazioni per supportare la pianificazione energetica provinciale;
- 4. valutazione dell'organizzazione dello stato dei servizi energetici erogati sul territorio;
- 5. attuazione della normativa provinciale di incentivazione nel settore energetico;
- 6. attuazione della normativa provinciale per il risparmio energetico, l'efficienza energetica negli utilizzi finali e l'inquinamento luminoso;
- 7. promozione di iniziative volte al risparmio energetico e all'efficienza energetica negli utilizzi finali;
- 8. interventi diretti di ricerca e sperimentazione nei campi di risparmio energetico ed efficienza energetica;
- 9. rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di competenza provinciale;
- 10. vigilanza e controllo sui soggetti titolari delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate;
- 11. rilascio di contributi a privati, imprese ed Enti pubblici per interventi di risparmio energetico e fonti rinnovabili;
- 12. gestione dell'energia che i concessionari devono regalare alla Provincia per i servizi pubblici;
- 13. cura del Piano provinciale per la distribuzione;
- 14. attività di ricerca e collaborazione nel campo energetico.

E' operativa dal 1° gennaio 2007 e vi lavorano 46 persone per un volume complessivo di bilancio pari a 54 milioni di euro (valore al 2009) [224].

Tra le ricerche più importanti si ricordano le collaborazioni con l'Università di Trento per l'installazione di turbine eoliche nella zona dell'Interporto di Trento, sia ai fini dell'implementazione di sistemi di risparmio energetico negli edifici pubblici e non, che per lo studio dell'inquinamento luminoso.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 670/1972 i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico sono tenuti a fornire gratuitamente ogni anno 220 kWh per ogni kW di potenza nominale di concessione alle Province di Trento e di Bolzano. Tale energia ammonta a circa 160 GWh (previsione per l'anno 2011). Nella **Delibera della Giunta Provinciale n. 3088 del 30/12/2010** si stabilisce che questa energia dev'essere destinata ai soli soggetti pubblici o gestori di servizi pubblici, in quantità pari al loro consumo nel 2005 al prezzo applicato nel 2010.

Un esempio delle utenze che vengono servite è offerto da quanto prevede il Piano per la Cessione di tale energia nel 2011. Il Piano, approvato con la delibera poc'anzi citata, assicura:

1. Energia gratuita:

- 1.1 Utenze Servizio Espropriazioni e gestioni patrimoniali P.A.T. (4,50 GWh);
- 1.2 Utenze altri Servizi P.A.T. (1,90 GWh);
- 1.3 Musei e centri culturali (6,00 GWh);
- 1.4 Servizio Gestione strade P.A.T. (17,80 GWh);
- 1.5 Agenzia per la depurazione P.A.T. 43,70 GWh;
- 1.6 Servizio Bacini montani P.A.T. 0,50 GWh;

2. Energia a 0,026 €/kWh:

2.1 Azienda provinciale servizi sanitari (30,00 GWh);

3. Energia a 0,047 €/kWh:

- 3.1 Strutture residenziali sociali (19,00 GWh);
- 3.2 Scuole secondarie o professionali, altri soggetti pubblici (4,60 GWh);
- 3.3 Istituti di ricerca provinciali (7,50 GWh);
- 3.4 Trasporto pubblico (5,40 GWh);
- 3.5 Università degli studi di Trento (7,70 GWh);
- 3.6 Impianti di depurazione industriali finanziati dalla P.A.T. (0,60 GWh);
- 3.7Acquedotti comunali (1,50 GWh);

4. Energia a 0,060 €/kWh:

4.1 Impianti sportivi pubblici federali o a gestione sovracomunale (1,30 GWh);

Il totale è di 152 GWh, circa il 95% dell'energia a disposizione. Di seguito si riportano i quantitativi stimati di energia ceduta dai rispettivi concessionari in Trentino:

- 1. Hydro Dolomiti Enel S.r.l.: 104.196.191 kWh;
- 2. Dolomiti Edison Energy S.r.l.: 18.319.673 kWh;
- 3. Primiero Energia S.p.A.: 14.343.091 kWh;
- 4. Enel Produzione S.p.A.: 11.512.992 kWh;
- 5. Azienda Generale Servizi Municipali Verona S.p.A.: 2.949.388 kWh;
- 6. Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati Primiero S.p.A.: 1.436.237 kWh;
- 7. Dolomiti Energia S.p.A.: 1.268.784 kWh;

- 8. Eusebio Energia S.p.A.: 946.000 kWh;
- 9. 31 concessionari minori: circa 6.000.000 kWh;

Il Piano non contempla, in linea generale, l'attivazione di nuove utenze a meno che non consentano miglioramenti apprezzabili in materia di risparmio energetico, e consente il superamento delle soglie di energia cedute gratuitamente a fronte del pagamento del prezzo normale di mercato. Non sono previste fasce orarie di consumo.

La convenienza nel ritirare l'energia dai concessionari invece che del corrispondente quantitativo in denaro, risiede nel fatto che nel caso di monetizzazione dell'energia prevista in ritiro, la Provincia introiterebbe un importo annuo pari a:

mentre spenderebbe almeno 15.656.000 euro [Delibera della Giunta Provinciale 3088/2010] per il pagamento a prezzo intero dell'energia necessaria ai servizi elencati, con una perdita secca pari a

$$15.656.000 \in -5.457.408 \in = 10.198.592 \in \tag{4.2}$$

4.11 CANONI AGGIUNTIVI E CANONE AMBIENTALE

L'articolo 44 della Legge Provinciale 23/2007, che introduce i commi dal 15-ter al 15-decies nell'articolo 1-bis 1 della Legge Provinciale 4/1998, prevede un periodo di proroga di dieci anni per le scadenze delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Questo periodo di proroga viene accordato nel caso in cui il concessionario garantisca l'osservanza dei diversi impegni prestabiliti. In particolare al comma 15-quater si obbliga il concessionario per l'intero periodo di proroga al versamento del cosiddetto "canone aggiuntivo" (62,5 euro per kW di potenza nominale di concessione) e del cosiddetto "canone ambientale" (5 euro per kW di potenza nominale di concessione). Tali canoni affluiranno al bilancio dell'Agenzia Provinciale per l'Energia che suddividerà i gettiti tra i vari destinatari.

La Delibera della Giunta Provinciale n. 2766 del 03/12/2010 ha stabilito le direttive di carattere organizzativo e procedurale per l'erogazione dei canoni aggiuntivi: entrambi i canoni saranno versati dal concessionario direttamente all'Agenzia Provinciale per l'Energia entro il 31 gennaio di ogni anno. La Giunta provinciale aggiornerà annualmente il valore dei canoni aggiuntivi, e di ciò darà comunicazione al Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche. Quest'ultimo eseguirà per l'intero periodo di proroga delle proiezioni che invierà all'Agenzia Provinciale per l'Energia. Quest'ultima, sulla base della suddivisione comunicata dai Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani, ne darà notizia ai vari aventi diritto.

Il 19 settembre 2008 è stata raggiunta una prima intesa tra il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, modificata con il secondo accordo il 30 luglio 2009.

^{37.} Prezzo dell'energia determinato in 48,72 lire/kWh (D.P.R. 670/1972) ma aggiustato secondo le variazioni ISTAT tra il 2008 e il 2009.

Nel secondo Protocollo d'intesa, approvato con la **Delibera della Giunta Provinciale n. 2982 del 23/12/2010** si stabilisce innanzitutto il principio di territorialità (articolo 1), ossia la destinazione del 100% dei canoni aggiuntivi e ambientali ai Comuni compresi nel bacino imbrifero montano della derivazione considerata.

Qualora l'impianto di produzione si trovi sul suolo trentino ma sfrutti acqua proveniente da altre Regioni o Province i canoni aggiuntivi non sono dovuti (articolo 2). Nel caso opposto (centrale su suolo non trentino ma acqua trentina) i canoni verranno ripartiti tra le Province interessate di comune accordo (articolo 3).

In presenza di diversioni d'acqua da un Bacini Imbrifero ad un altro (articolo 4), il Bacino destinatario dei canoni sarà quello di origine della derivazione, anche se si tratta di impianti multipli a cascata (somma delle potenze nominali). I proventi dei canoni aggiuntivi sono così suddivisi (articolo 6):

- 1. 67, 5% ai Comuni del bacino imbrifero considerato;
- 2. 7,5% alle Comunità di Valle³⁸ comprese nel bacino imbrifero considerato;
- 3. 25% ai Comuni rivieraschi (più danneggiati dall'impianto).

Il 67,5% destinato ai Comuni del Bacino Imbrifero (articolo 7) sarà suddiviso tra questi in maniera analoga alla suddivisione dei sovracanoni, come disposto dalla Legge 959/1953. Il 7,5% destinato alle Comunità di Valle comprese nel Bacino Imbrifero sarà suddiviso tra queste ultime in base alla somma delle quote spettanti ai singoli Comuni di ogni Comunità (articolo 8). Il restante 25% destinato ai Comuni rivieraschi, sarà suddiviso tra questi con disposizione dell'assemblea dei Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani (articolo 9) in base alla penalizzazione subita dalla presenza dell'impianto (chilometri di rete AT non di distribuzione, chilometri di corso d'acqua soggetti a derivazione, chilometri di gallerie e canali, terreno occupato dagli edifici della centrale, numero di opere di presa, superficie massima dell'invaso, volume di regolazione dell'invaso).

Per quanto riguarda il Bacino Imbrifero del fiume Brenta (articolo 10), comprendente anche i Torrenti Cismon e Vanoi, la suddivisione è stabilita in 30% alla Valle del Brenta ed il restante al Primiero (Valli di Vanoi e Cismon).

L'erogazione dei proventi (articolo 11) avviene in diverse fasi: i Comuni inoltrano alla struttura competente la richiesta della parte spettante di canone. Tale struttura informa l'Agenzia Provinciale per l'Energia, che provvede al trasferimento delle risorse al Consorzio dei Bacini Imbriferi Montani³⁹ di riferimento. Quest'ultimo, entro 15 giorni, trasferisce le risorse ai rispettivi Comuni. Il Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche esegue le proiezioni per l'intero periodo di proroga delle concessioni ed invia tali proiezioni all'Agenzia Provinciale per l'Energia, la quale le comunica ai vari Comuni.

Le Comunità di Valle hanno la possibilità di sostituire la riscossione annuale dei canoni aggiuntivi spettanti ad esse ed ai Comuni della stessa Comunità con un investimento unico (articolo 12) stimato sulla base delle proiezioni per l'intera durata della proroga delle concessioni. L'investimento deve riguardare uno specifico progetto per lo sviluppo socio-economico del territorio interessato. I canoni aggiuntivi possono essere utilizzati (articolo 14) per la spesa relativa a interventi in conto capitale, la spesa corrente di natura una tantum e la spesa corrente afferente progetti di sviluppo economico del territorio.

^{38.} Le Comunità di Valle sono degli Enti territoriali che nel 2008 hanno sostituito i vecchi Comprensori che corrispondono indicativamente alle Comunità Montane nazionali.

Il Consorzio dei Bacini Imbriferi Montani è l'insieme dei Comuni facenti parte dello stesso bacino imbrifero. In Trentino i Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani sono quattro: quello dell'Adige, quello del Sarca, quello del Brenta e quello del Chiese.

Il canone ambientale (articolo 13) può essere utilizzato esclusivamente per finanziare misure ed interventi di miglioramento ambientale ed è destinato dall'Agenzia Provinciale per l'Energia con le stesse modalità del canone aggiuntivo: la suddivisione tra i Comuni dello stesso bacino imbrifero sarà definita analogamente alla suddivisione dei sovracanoni, come disposto dalla Legge 959/1953, mentre la suddivisione tra le Comunità di Valle comprese nel bacino imbrifero sarà suddiviso tra queste ultime in base alla somma delle quote spettanti ai singoli Comuni di ogni Comunità. Le Comunità dovranno provvedere, d'intesa con i Comuni interessati, ad individuare le modalità per il finanziamento dei progetti.

L'Agenzia Provinciale per l'Energia, dopo aver acquisito dai Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani la ripartizione dei canoni aggiuntivi fra gli aventi diritto, e ottenuto dal Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche i valori delle potenze di concessione e le proiezioni degli introiti dei canoni, ha effettuato i calcoli delle ripartizioni dei canoni aggiuntivi tra Comuni e Comunità di Valle. Tali calcoli, emanati per il 2011 con il **Provvedimento del Dirigente dell'Agenzia n. 33 del 07/12/2010** e corretto dal **n. 34 del 10/12/2010**, rispettano quanto deliberato dalla Giunta provinciale in data 03/12/2010, e forniscono le previsioni fino al 2020 delle quote spettanti ai vari Enti locali relative al canone aggiuntivo.

A titolo esemplificativo, si riportano nelle tabelle 4.2 e 4.3 le proiezioni in euro della quota del 7,5% alle Comunità di Valle comprese nel Bacino Imbrifero Montano del fiume Adige:

Tab. 4.2 – Proiezioni della quota del 7,5% alle Comunità di Valle [138]

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Comunità territoriale della Val di Fiemme	26.690,42	26.690,42	130.803,87	130.803,87	130.803,87	130.803,87
Comunità di Primiero	1.099,02	1.099,02	5.386,04	5.386,04	5.386,04	5.386,04
Comunità Valsugana e Tesino	-	-	-	-	-	-
Comunità Alta Valsugana e Bersntol	17.936,19	17.936,19	87.901,30	87.901,30	87.901,30	87.901,30
Comunità della Valle di Cembra	17.784,10	17.784,10	87.155,95	87.155,95	87.155,95	87.155,95
Comunità della Val di Non	47.191,87	47.191,87	231.276,94	231.276,94	231.276,94	231.276,94
Comunità della Valle di Sole	21.663,12	21.663,12	106.166,18	106.166,18	106.166,18	106.166,18
Comunità delle Giudicarie	1.085,50	1.085,50	5.319,79	5.319,79	5.319,79	5.319,79
Comunità Alto Garda e Ledro	402,86	402,86	1.974,35	1.974,35	1.974,35	1.974,35
Comunità Vallagarina	32.681,01	32.681,01	160.162,40	160.162,40	160.162,40	160.162,40
Comun general de Fascia	14.016,04	14.016,04	68.689,52	68.689,52	68.689,52	68.689,52
Magnifica Comunità degli Altopiani Cimbri	2.400,85	2.400,85	11.766,05	11.766,05	11.766,05	11.766,05
Comunità Rotaliana - Königsberg	9.553,21	9.553,21	46.818,19	46.818,19	46.818,19	46.818,19
Comunità della Paganella	3.561,06	3.561,06	17.451,97	17.451,97	17.451,97	17.451,97
Territorio Val d'Adige	6.908,58	6.908,58	33.857,42	33.857,42	33.857,42	33.857,42
Comunità della Valle dei Laghi	925,50	925,50	4.535,67	4.535,67	4.535,67	4.535,67
totale	203.899,35	203.899,35	999.265,64	999.265,64	999.265,64	999.265,64

Tab. 4.3 – Proiezioni della quota del 7,5% alle Comunità di Valle [138]

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Comunità territoriale della Val di Fiemme	130.803,87	130.803,87	130.803,87	130.803,87	103.686,40	103.686,40
Comunità di Primiero	5.386,04	5.386,04	5.386,04	5.386,04	4.269,44	4.269,44
Comunità Valsugana e Tesino	-	-	-	-	-	-
Comunità Alta Valsugana e Bersntol	87.901,30	87.901,30	87.901,30	87.901,30	69.678,13	69.678,13
Comunità della Valle di Cembra	87.155,95	87.155,95	87.155,95	87.155,95	69.087,30	69.087,30
Comunità della Val di Non	231.276,94	231.276,94	231.276,94	231.276,94	183.329,99	183.329,99
Comunità della Valle di Sole	106.166,18	106.166,18	106.166,18	106.166,18	84.156,45	84.156,45
Comunità delle Giudicarie	5.319,79	5.319,79	5.319,79	5.319,79	4.216,92	4.216,92
Comunità Alto Garda e Ledro	1.974,35	1.974,35	1.974,35	1.974,35	1.565,04	1.565,04
Comunità Vallagarina	160.162,40	160.162,40	160.162,40	160.162,40	126.958,49	126.958,49
Comun general de Fascia	68.689,52	68.689,52	68.689,52	68.689,52	54.449,22	54.449,22
Magnifica Comunità degli Altopiani Cimbri	11.766,05	11.766,05	11.766,05	11.766,05	9.326,79	9.326,79
Comunità Rotaliana - Königsberg	46.818,19	46.818,19	46.818,19	46.818,19	37.112,13	37.112,13
Comunità della Paganella	17.451,97	17.451,97	17.451,97	17.451,97	13.833,94	13.833,94
Territorio Val d'Adige	33.857,42	33.857,42	33.857,42	33.857,42	26.838,30	26.838,30
Comunità della Valle dei Laghi	4.535,67	4.535,67	4.535,67	4.535,67	3.595,36	3.595,36
totale	999.265,64	999.265,64	999.265,64	999.265,64	792.103,90	792.103,90

Inoltre si riportano nella tabella 4.4 le proiezioni in euro del canone ambientale per il Bacino Imbrifero Montano del fiume Adige:

Tab. 4.4 – Proiezioni del canone ambientale per il Bacino Imbrifero Montano del fiume Adige [132]

2009	2010	2011	2012	2013	2014
203.899,35	203.899,35	999.265,64	999.265,64	999.265,64	999265,64
2015	2016	2017	2018	2019	2020
-310	2010	2017	2010	2019	2020

Infine si riportano nella tabella 4.5 le proiezioni in euro delle quote del 67,5% e del 25% destinate ai Comuni compresi nel Bacino Imbrifero Montano del fiume Adige, in particolare quelle del Comune di Daiano in Val di Fiemme (Comune di residenza dell'autore):

Tab. 4.5 – Proiezioni delle quote del 67,5% e del 25% destinate al Comune di Daiano in Val di Fiemme [132]

2009		2010		2011		2012	
67,50%	25%	67,50%	25%	67,50%	25%	67,50%	25%
9.754,67	458,41	9.754,67	458,41	47.805,49	2246,56	47.805,49	2.246,56
201	13	201	2014 2015		2015 2016		16
67,50%	25%	67,50%	25%	67,50%	25%	67,50%	25,00%
47.805,49	2.246,56	47.805,49	2.246,56	47.805,49	2.246,56	47.805,49	2.246,56
2017		20	2018		2019 2020		20
67,50%	25%	67,50%	25%	67,50%	25%	67,50%	25%
47.805,49	2.246,56	47.805,49	2.246,56	37.894,75	1.780,82	37.894,75	1.780,82

Il totale provinciale per ogni anno fino al 2018, è pari a 36,19 milioni di euro, che si ridurranno a 33,39 milioni dal 2019 in poi. Eseguendo le somme si rileva che la provenienza di tali introiti è così ripartita:

- 1. 13,49 milioni per il bacino dell'Adige;
- 2. 4,04 milioni per il bacino del Brenta;
- 3. 5,86 milioni per il bacino del Chiese;
- 4. 12,8 milioni per il bacino del Sarca.

Alle Comunità di Valle spetta una parte consistente di tale introito, pari a circa 2,51 milioni annuali fino al 2018 che si ridurranno a 2,32 milioni dal 2018 in poi.

4.12 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Per quanto riguarda la controversia riguardante l'imposta ICI, il Servizio Catasto della Provincia autonoma di Trento ha richiesto, nel corso del 2010, alle società titolari delle concessioni delle derivazioni idroelettriche presenti sul territorio provinciale di stilare una dichiarazione delle centrali comprensiva dei macchinari elettrici e meccanici e di tutte le opere idrauliche per le quali saranno tenute a versare l'imposta. Il primo accordo si è raggiunto in merito alla centrale idroelettrica di Carzano. Sulla base della nuova rendita stabilita per questa centrale l'Agenzia del Territorio ha effettuato le stime riguardanti tutte le altre centrali presenti in Trentino, e ha calcolato le nuove rendite catastali, da applicare per il periodo 2005 – 2010.

Nel maggio 2011 è stato firmato un accordo tra il Servizio Catasto della Provincia autonoma di Trento e le varie società concessionarie di impianti per la produzione di energia idroelettrica del Trentino, con l'obiettivo di definire congiuntamente entro quattro mesi i criteri per la determinazione

dell'ICI sulle centrali da versare ad ogni specifico Comune e di arrivare al completamento, in 18 mesi, della classificazione fiscale degli impianti [233].

Tale accordo prevede che la rendita catastale di ogni impianto idroelettrico sia assegnata, per ogni Comune interessato dall'impianto, secondo le modalità ed i criteri previsti dalle dichiarazioni catastali. Occorrerà conseguentemente individuare almeno una particella edificiale di proprietà della società concessionaria che rientra nel territorio comunale. In caso contrario il Comune non percepirà alcuna rendita. Gli edifici non accatastati verranno identificati e mappati globalmente adottando una procedura accelerata da parte del Catasto. I successivi frazionamenti saranno a cura delle società concessionarie che dovranno presentare entro 18 mesi tutta la documentazione necessaria (ubicazione di aree e fabbricati e dichiarazioni Docfa⁴⁰ con i dati tecnici per il classamento). Nel caso in cui intervengano disposizioni statali che dovessero comportare una sensibile modifica alle stime catastali, si procederà, su istanza dei Comuni o delle società concessorie o su iniziativa del Catasto stesso, alla rivisitazione della rendita catastale. La rendita catastale provvisoria, in attesa del predetto accatastamento, sarà stabilita dal Catasto sulla base dei dati forniti dalle società concessorie (anche ricavati da fatture, contratti, acquisti, ecc.) e da opportune tabelle.

^{40.} Si veda il paragrafo 3.5

IL CASO SAN FLORIANO

5.1 L'IMPIANTO

La derivazione idroelettrica di San Floriano è un impianto che da diversi anni creava notevoli problemi nei rapporti tra la Provincia autonoma di Trento (P.A.T.) e la Provincia autonoma di Bolzano (P.A.B.) essendo collocato a cavallo dei territori di competenza delle due amministrazioni. Il bacino di accumulo è situato infatti in Trentino, mentre la centrale di produzione ha sede in Alto Adige/Südtirol, come si evince dalla figura 5.1:



Fig. 5.1 – Ubicazione della centrale di San Floriano e del serbatoio di Stramentizzo [175]

L'impianto idroelettrico di San Floriano è stato costruito dalla Società Avisio S.p.A. (71,9% Società Industriale Trentina, 16,6% Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, 11,4% Magnifica Comunità di Fiemme) tra il 1952 e il 1956 per poi passare ad Enel. I lavori sono stati particolarmente difficoltosi per via della necessità di impermeabilizzare le spalle della diga e per la successiva sommersione, unico caso in Trentino ed tra i pochi in Italia, del piccolo paese di Stramentizzo: 117

persone furono fatte evacuare e trasferite nell'agglomerato urbano preventivamente predisposto ad una quota maggiore. La potenza efficiente complessiva della centrale è pari a 135 MW, quella installata è di 192,52 MVA, mentre quella nominale di concessione è pari a 71.333,69 kW.

La centrale utilizza l'acqua del torrente Avisio, sbarrato in località Forra dei Camini (restringimento naturale della valle a circa 3,5 chilometri a ovest dell'abitato), nella frazione di Stramentizzo del Comune di Castello-Molina di Fiemme (Trento) a formare l'omonimo lago di circa 11,5 milioni di metri cubi d'acqua. Il bacino è parzialmente riempito di depositi solidi a causa delle notevoli portate solide dell'Avisio.

La diga (figura 5.2) è del tipo ad arco cupola, in calcestruzzo, alta 63 metri e lunga al coronamento 93 metri (realizzata con circa 30.000 metri cubi di calcestruzzo), mentre il bacino imbrifero sovrastante la diga è pari a quasi 640 chilometri quadrati, già considerando la sottrazione del bacino imbrifero legato alla diga di Forte Buso sul torrente Travignolo (le cui acque sono utilizzate per la centrale di Caoria) e del bacino imbrifero legato alla diga del Fedaia sul torrente Avisio (le cui acque sono utilizzate per la centrale di Malga Ciapela).




Fig. 5.2 – Diga di Stramentizzo a fine lavori ed in costruzione [176 e foto di Enrico Minasso]

La portata media annua è pari a circa 13 metri cubi al secondo, quella massima a 30 metri cubi al secondo, mentre il salto nominale è pari a 562,16 metri. La galleria di derivazione in pressione ha una lunghezza di 9,729 chilometri, un diametro di 3,6 metri, è rivestita in calcestruzzo vibrato a spessore variabile ed attraversa per intero il Monte Corno con una pendenza del 2 per mille. La galleria termina in un pozzo piezometrico, a due camere di espansione, con una capacità complessiva di 9.600 metri cubi, interamente scavato nella roccia.

A valle del pozzo parte un'unica condotta forzata in acciaio, con diametro iniziale di 2,6 metri per poi ridursi a 2,4 metri, che conduce alla sala macchine con una pendenza di circa 43°, visibile in figura 5.3.




Fig. 5.3 – Condotta forzata dell'impianto di San Floriano [foto di Enrico Minasso]

L'impianto deve però il suo nome alla località di San Floriano, frazione di Egna (BZ), dove la centrale è ubicata. La sala macchine (figura 5.4), situata in una caverna del volume di circa 34.000 metri cubi, è lunga 75 metri, larga 15 metri, alta 13 metri e contiene tre gruppi ad asse orizzontale, composti ognuno da un alternatore da 64 MVA -15 kV mosso da due turbine Pelton a sbalzo, che forniscono una producibilità media annua di circa 480 GWh.



Fig. 5.4 – Sala macchine della centrale di San Floriano [foto di Enrico Minasso]

Una galleria lunga 240 metri del diametro di 2,65 metri conduce all'esterno, direttamente sulla Strada statale del Brennero e termina con un grande portale visibile in figura 5.5.



Fig. 5.5 – Portale esterno di accesso alla centrale di San Floriano [foto di Enrico Minasso]

La centrale è collegata tramite tre trasformatori, uno per gruppo, sia alla rete 132 kV che alla rete 220 kV (gli alternatori ed i trasformatori sono collegati mediante cavi isolati sistemati in un cunicolo indipendente parallelo a quello di accesso principale), mentre la restituzione dell'acqua, grazie ad un canale lungo 720 metri, si trova in località Al Convento, nel punto di confluenza del rio San Floriano con il fiume Adige, acqua riversata in quest'ultimo in sponda orografica sinistra tramite un canale di scarico lungo 720 metri [190, 208].

L'idea di realizzare uno sbarramento presso la Forra dei Camini e di costruire una centrale nei pressi di Egna risale agli inizi del secolo: un progetto del 1907 fu presentato dall'ingegner Emanuele Lanzerotti alla Dieta di Innsbruck in quegli anni.

Il progetto fu ripreso ed ampliato nel 1947 dalla Società Industriale Trentina assieme alla Magnifica Comunità di Fiemme. La nuova intenzione era quella di realizzare un insieme di impianti di produzione sull'asta del torrente Avisio maggiore di quella attuale (Fedaia, Soraga, Predazzo, San Floriano): si prevedeva infatti di derivare le acque sia del Lago di Lagorai (con una centrale da 6 MW ubicata nel Comune di Panchià di Fiemme) sia del torrente Avisio in modo fluente (con una centrale da 19 MW ubicata anch'essa nel Comune di Panchià di Fiemme), ma anche di realizzare l'attuale impianto di Pozzolago che sfrutta le acque del Lago delle Piazze, ed infine di realizzare un'ultima centrale in località Nave San Felice (frazione del Comune di Lavis) [89].

Nel frattempo la Società Industriale Trentina e la Magnifica Comunità di Fiemme costituirono la Società Avisio S.p.A. e chiesero, probabilmente tanto per mancanza di fondi quanto per impedimenti normativi o eccessivi problemi di costruzione, il rilascio della concessione per il solo impianto di San Floriano e della relativa diga di Stramentizzo.

La concessione di utilizzo dell'acqua contenuta nel lago di Stramentizzo è stata rilasciata alla Società Avisio S.p.A. (società costituita dalla Società Industriale Trentina assieme alla Magnifica Comunità di Fiemme e alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol) con il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 04/02/1956,** la cui scadenza iniziale prevista nel 2012 (sessant'anni a partire dal 1952) è stata successivamente anticipata al 31/12/2010 dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 235 26/03/1977 (articolo 1-bis, comma 15), come modificato dal Decreto Legislativo 463/1999 (articolo 11). La concessione veniva rilasciata a seguito della domanda corredata dal relativo progetto preliminare (redatto dagli ingegneri Model e Brentel), con preferenza rispetto alle domande presentate da Montecatini, Edison, S.A.D.E. e Società Trentina di Elettricità. I lavori iniziarono il 3 dicembre 1952 e durarono circa 4 anni. Durante l'esecuzione delle opere, persero la vita otto operai.

Gli obblighi e le condizioni vincolanti la concessione erano contenuti nel **Disciplinare** dell'Ufficio Genio Civile di Trento n. 7022 del 02/11/1955:

- 1. volume utile di invaso del Lago di Stramentizzo: 10 milioni di metri cubi;
- 2. volume massimo di invaso del Lago di Stramentizzo: 13,608 milioni di metri cubi;
- 3. altezza del pelo libero massimo dell'invaso: 787 metri s.l.m.;
- 4. altezza del baricentro del serbatoio: 776,5 metri s.l.m.;
- 5. altezza del pelo libero medio del canale di restituzione: 214,80 metri s.l.m.;
- 6. altezza delle turbine: 216 metri s.l.m.;
- 7. portata media derivabile: 14,06 metri cubi al secondo;
- 8. portata massima derivabile: 30 metri cubi al secondo;
- 9. portata minima derivabile: 4 metri cubi al secondo;
- 10. salto utile: 560,5 metri;
- 11. potenza nominale media di concessione: 77.262 kW;
- 12. concessionario: Società Avisio S.p.A.;
- 13. Comuni rivieraschi: Castello di Fiemme e Egna;
- 14. corsi d'acqua derivati: torrente Avisio, rivo Predisella, rivo Longo, rivo Anterivo, rivo Gausa, rivo Bianco;
- 15. ripopolamento annuale della fauna ittica: 250.000 avannotti di trota fario;
- 16. misurazione idraulica: obbligo di installazione di strumentazione atta a misurare tutte le caratteristiche idrometriche ed idrometrografiche ed obbligo di trasmissione dei dati all'Ufficio Idrografico competente;
- 17. data di inizio lavori: 03/12/1952;
- 18. durata della concessione: 60 anni a partire dalla data di inizio lavori;
- 19. canone annuo: 656 lire per kW nominale (50.683.872 lire) da corrispondere alle Finanze dello Stato;
- 20. energia gratuita annuale: 1.100 kWh per i due Comuni rivieraschi, quantitativo da calcolare per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

In seguito vennero introdotte alcune modifiche con il **Decreto Interministeriale n. 1138 del 15/03/1963.** In particolare, nell'elenco dei Comuni rivieraschi vennero aggiunti anche quelli di: Lavis,

Trento, Albiano, Lona – Lases, Segonzano, Sover, Valfloriana, Capriana, Grauno, Grumes, Valda, Faver, Cembra, Lisignago, Giovo, Anterivo, e fu depennato da tale qualifica il Comune di Egna.

Con la costituzione dell'Enel e la nazionalizzazione del settore elettrico, il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 709 del 16/05/1963** stabilì che la parte elettrica della Società Avisio S.p.A. fosse trasferita all'Ente nazionale, diventando quest'ultimo il titolare della concessione di San Floriano. Al subentro dell'Ente Nazionale si rilevò l'estrema variabilità di portata dei rivi derivati oltre al torrente Avisio e si decise di rinunciare a tali derivazioni, limitandosi quindi solamente al principale torrente della Val di Fiemme e riducendo, quindi la portata media derivabile a 12,943 metri cubi al secondo. Si osservò inoltre che il salto effettivo era di 562,16 metri, determinando quindi una potenza nominale media di 71.333,69 kW.

Con il **Decreto Interministeriale n. 640 del 11/05/1971,** tali modifiche alle specifiche della concessione vennero approvate, e con esse anche le relative riduzioni dei canoni annui spettanti dal concessionario. Nel 1978 fu emanato il **Decreto del Ministro delle Finanze n. 30313 del 27/06/1978**. Il decreto stabiliva le opportune quote di ripartizione dei sovracanoni per i Comuni rivieraschi, ai sensi dell'articolo 13, 1° e 3° comma, del D.P.R. 670/1972.

L'ultimo importante riferimento normativo nazionale fu l'articolo 14 del **Decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22/03/1974**, il quale riportò che alle Province di Trento e Bolzano spettavano rispettivamente i 2/3 e 1/3 dell'energia (o del corrispondente compenso in denaro) dovuta gratuitamente dal concessionario.

Per lo sfruttamento del Deflusso Minimo Vitale rilasciato a valle dello sbarramento, la **Determinazione del Dirigente del Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche n. 55 del 08/04/2004** ha concesso ad Enel la realizzazione della piccola centrale di Stramentizzo (figura 5.6) ai piedi della diga in sponda orografica sinistra, con opera di presa dedicata a fianco dello scarico di fondo.



Fig. 5.6 – Centrale di Stramentizzo [Foto dell'ing. Paolo Chiarini, www.ingam.com]

Le caratteristiche iniziali della centralina erano le seguenti:

- 1. portata sfruttata; 1.500 l/s;
- 2. galleria di derivazione: 300 metri di conduttura idraulica in pressione (diametro 1,2 metri);
- 3. turbina: Francis;
- 4. dissipatore idraulico (per il by-pass della turbina in caso di guasto);
- 5. salto utile: 46,91 metri;
- 6. potenza nominale media: 661,34 kW;
- 7. potenza installata: 815 kVA;
- 8. produzione annua: 4,9 GWh;
- 9. allacciamento: alla rete di media tensione.

Attualmente il Deflusso Minimo Vitale è superiore a 2.500 l/s, e per ovviare allo sfruttamento non integrale di tale rilascio (viene utilizzato anche lo scarico di fondo della diga di Stramentizzo), sono stati aumentati i parametri tecnici del gruppo: generatore da 1.100 kVA (potenza nominale media di 827,82 kW) che produce annualmente circa 5,2 GWh.

5.2 IL PROBLEMA

La collocazione dell'impianto a scavalco del confine tra i territori della P.A.T. e della P.A.B. ha posto, in vista dell'imminente scadenza della concessione di Enel Produzione S.p.A., alcune questioni in merito al rilascio della concessione ed alla destinazione dei canoni e dei sovracanoni. Entrambe le Province rivendicavano la potestà amministrativa sulla concessione, in quanto entrambe proprietarie di parte del territorio su cui insiste la derivazione, come si evince dalla figura 5.7.



Fig. 5.7 – Suddivisione amministrativa del Lago di Stramentizzo [212]

Per quasi quarant'anni il problema non si era evidenziato anche perché il D.P.R. 381/1974 assegnava alle Province di Trento e di Bolzano, rispettivamente 2/3 e 1/3 dell'energia, o del corrispondente compenso in denaro, dovuto dal concessionario, ai sensi dell'articolo 13, 1° e 3° comma, del D.P.R. 670/1972.

La scadenza della concessione Enel Produzione S.p.A., ha dato inizio ad una serie di ricorsi (che si sono conclusi ultimamente con un accordo stipulato fra le due Province):

- 1. ricorso 7/2002 al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia portato avanti dalla P.A.T. contro lo Stato, l'Enel e la P.A.B. in merito alla titolarità dei canoni demaniali (8.889.350 euro);
- 2. ricorso 212/2006 al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma;
- 3. ricorso 31/2008 al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma portato avanti dalla P.A.T. contro la P.A.B. in ordine all'annullamento della Delibera n. 405 del 26/11/2007 della P.A.B. relativa al preavviso immissione in possesso dei beni di concessione;
- 4. ricorso 13/2010 al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma;
- 5. ricorso 190/2010 al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma;
- 6. ricorso portato avanti dalla P.A.T. contro la P.A.B. presso la Corte costituzionale, relativo al conflitto di attribuzione (Delibera n. 4025 del 26/11/2007);
- 7. ricorso portato avanti dalla P.A.T. contro la P.A.B. presso la Corte costituzionale, riferito alla Legge della P.A.B. n. 4 del 10/06/2008 [212].

Si riporta di seguito la soluzione di alcuni di questi ricorsi. Il primo è quello depositato presso la Corte costituzionale contro la delibera n. 4025 del 2007 della P.A.B. La delibera preavvisava la scadenza della concessione per San Floriano e preannunciava l'intenzione della P.A.B. di assumere il possesso dei beni relativi la derivazione. La Corte stabilì, con la sentenza n. 443 del 2008, l'inammissibilità del ricorso, non essendo di sua competenza emettere giudizi su questioni a contenuto esclusivamente patrimoniale: la delibera infatti preannunciava la sola immissione in possesso dei beni e non il subentro nella gestione della derivazione.

Il secondo è quello presso la Corte costituzionale contro l'articolo 13 della Legge della P.A.B. 4/2008. L'articolo in questione modificava la Legge della Provincia di Bolzano 7/2006, attribuendo a questo Ente la competenza relativa al rilascio delle concessioni che interessano Regioni o Province confinanti, d'intesa con tali Enti. La Corte stabilì, con la sentenza n. 296 del 2009, l'inammissibilità del ricorso in quanto l'articolo contestato impone alla Provincia autonoma di Bolzano il solo obbligo di esecuzione di accordi con gli Enti territoriali confinanti, non determinando una potestà amministrativa sulle concessioni, come sostenuto dalla Provincia autonoma di Trento.

Per quanto riguarda l'impianto mini-idroelettrico sfruttante il Deflusso Minimo Vitale a valle della Diga di Stramentizzo, l'intero impianto è situato in Trentino (opera di presa, edificio tecnico, opera di restituzione) e quindi non è oggetto di contenziosi con la Provincia di Bolzano.

5.3 LA SOLUZIONE DEL PROBLEMA

Il pacchetto di Norme di attuazione del Piano di utilizzo delle acque pubbliche della P.A.T. (reso esecutivo con il D.P.R. 15/02/2006) prevede, all'articolo 36, la possibilità per le due Province

autonome di stipulare accordi tra le parti al fine di regolare in maniera unica i procedimenti di coordinamento e di gestione della derivazione alla base del problema ed in particolare gli aspetti di:

- 1. tutela dell'ambiente;
- 2. tutela della fauna ittica;
- 3. tutela degli interessi delle popolazioni toccate dalla derivazione;
- 4. tutela della sicurezza di tali popolazioni;
- 5. finanza;
- 6. sorveglianza;
- 7. patrimonio fisico;
- 8. aspetti tecnici.

Un primo passo alla risoluzione del problema è stato compiuto grazie all'articolo 34 della **Legge Provinciale n. 19 del 28/12/2009**. Tale articolo prevede tra l'altro l'introduzione dell'articolo 26-ter nella Legge Provinciale n. 4 del 06/03/1998, in cui si afferma che per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico in merito alle quali è in atto un contenzioso relativo alla titolarietà della potestà concessoria, tutte le proroghe delle scadenze delle concessioni contemplate dall'articolo 1-bis 1 della Legge Provinciale 4/1998, commi 15-ter e 15-quater, sono sospese fino al termine del contenzioso.

Durante l'estate 2010 sono avvenuti diversi incontri tecnici e giuridici-amministrativi tra le strutture competenti delle due Province autonome per determinare il profilo di un accordo tra le parti in ordine alla gestione della centrale problematica, che hanno permesso di giungere alla soluzione del problema, sancita dalla Legge Provinciale n. 20 del 05/10/2010 e dall'accordo che ne è derivato.

Il primo articolo di questa legge sostituisce l'articolo 26-ter della Legge Provinciale 4/1998, introducendo gli aspetti generali dell'accordo tra le Province.

Tale accordo, siglato il 29 ottobre 2010 e della durata minima di cinque anni, è stato approvato con la **Delibera della Giunta Provinciale n. 2422 del 22/10/2010,** e fissa diversi impegni precisi per entrambe le parti. In primis sarà la Provincia autonoma di Bolzano, in accordo con la Provincia autonoma di Trento, a rilasciare o rinnovare la concessione per la centrale di San Floriano, mentre spetterà alla Provincia autonoma di Trento, in accordo con la Provincia autonoma di Bolzano, identificare i beni e le strutture e rilasciare successivamente la concessione per la Centrale di Stramentizzo, ai piedi della diga per lo sfruttamento del Deflusso Minimo Vitale. Entrambe le concessioni avranno comunque durata trentennale.

Il concessionario dell'impianto di San Floriano avrà l'utilizzo esclusivo ma non la proprietà (che rimarrà delle due Province) di tutti i beni che costituiscono l'impianto stesso: i terreni da cui è formato il bacino, la diga, la protezione dell'alveo epigenetico in sponda sinistra, tutti gli organi regolatori e di scarico, l'edificio di guardia della diga con gli strumenti di regolazione e misura, la galleria e la condotta forzata, il pozzo piezometrico, la centrale di San Floriano ed il canale di restituzione nonché strade e pertinenze di accesso e diverse particelle fondiarie sia in provincia di Trento che in provincia di Bolzano. Il concessionario dovrà assumersi tutti gli oneri finanziari, ambientali o connessi alla protezione civile che conseguono alla gestione e alla manutenzione dei predetti beni e di tutte le opere funzionalmente connesse.

La portata media annuale destinata all'impianto di San Floriano sarà uguale alla portata media annuale regolata dal lago di Stramentizzo, pari a 13.746 l/s a cui verrà sottratta la portata destinata al Deflusso Minimo Vitale. In ogni caso la portata massima destinabile all'impianto di San Floriano dovrà essere pari a 30.000 l/s. Il Deflusso Minimo Vitale dovrà essere rilasciato ininterrottamente nel torrente Avisio a valle della diga di Stramentizzo, e, per garantire le derivazioni successive allo sbarramento, dovrà rispettare le portate elencate nel Piano di Tutela della Acque della Provincia autonoma di Trento (modificabili dalla Provincia secondo le procedure previste):

```
1. almeno 2.583 l/s dal 01/01 al 31/03;
2. almeno 3.616 l/s dal 01/04 al 31/07;
3. almeno 3.100 l/s dal 01/08 al 30/09;
4. almeno 3.616 l/s dal 01/10 al 30/11;
5. almeno 2.583 l/s dal 01/12 al 31/12.
```

Nel caso in cui la centrale ai piedi della diga che sfrutta il Deflusso Minimo Vitale non riesca a soddisfare l'intero rilascio (neanche tramite il condotto di bypass), l'obbligo spetterà alla diga tramite i suoi organi di scarico. La Provincia autonoma di Trento potrà inoltre disporre a propria discrezione di una portata media annua pari a 1.000 l/s, con l'eventuale rimborso corrispondente ad una riduzione proporzionale del canone demaniale.

Oltre al Deflusso Minimo Vitale il concessionario dovrà mantenere il livello del serbatoio uguale o superiore ai seguenti valori consentiti:

```
1. 761 m s.l.m. dal 01/01 al 30/04;
2. 782 m s.l.m. dal 01/05 al 30/09;
3. 761 m s.l.m. dal 01/10 al 30/12;
```

ed in ogni caso inferiore o uguale a 789,5 m s.l.m. durante le piene, superato il quale andranno aperti gli scarichi di superficie. In condizioni di normale funzionamento, il livello di massima regolazione sarà pari a 787 m s.l.m., modificabili in seguito all'adattamento a serbatoio per laminazione di piene.

Il concessionario dell'impianto dovrà versare un canone demaniale calcolato sulla base della tariffa del canone unitario vigente in Provincia di Bolzano e ripartito rispettivamente in 2/3 alla Provincia di Trento ed 1/3 alla Provincia di Bolzano. Oltre al canone demaniale, il concessionario dovrà versare ogni anno una somma aggiuntiva pari a 4,8 milioni di euro fino al 2013 ed una somma pari a 4,8 ml + K (coefficiente aggiornato ogni tre anni e legato al prezzo unico nazionale⁴¹) per la successiva durata della concessione. Anche questa somma sarà ripartita tra le Province in ragione di 2/3 alla Provincia di Trento e di 1/3 alla Provincia di Bolzano e potrà essere destinata direttamente ai Comuni interessati dalla derivazione. In aggiunta il concessionario dovrà versare annualmente il sovracanone dovuto al Consorzio dei Comuni nel Bacino Imbrifero Montano del fiume Adige (ripartito ai vari Comuni in base a delibera assembleare), secondo quanto disposto dall'articolo 1 della Legge 959/1953. Infine, il concessionario dovrà versare annualmente il sovracanone dovuto ai Comuni rivieraschi, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 53 del Regio Decreto 1775/1933.

^{41.} K = 4,8e6 (Pt - Po) / Po con Pt il valore medio del prezzo unico nazionale nel triennio antecedente il calcolo di Pt, anteposto di un anno (es: media su 2013 - 2015 per il triennio 2017 – 2019) e Po il valore medio del prezzo unico nazionale nel triennio 2008 – 2010.

Il concessionario dovrà realizzare a proprie spese le opere e gli interventi necessari al fine di trasformare l'invaso da semplice serbatoio idroelettrico a invaso per laminazione delle piene (in figura 5.8 si può vedere un utilizzo normale dello scarico di superficie durante un evento di piena), secondo il progetto preliminare redatto dalla Provincia di Trento e approvato sia dalla Provincia di Bolzano in data 17/12/2008 (n. 30-D/1-713323) sia da Enel Produzione S.p.A. in data 26/10/2009 (n. 691955), oppure secondo un progetto simile, che permetta di ottenere analoghe funzioni con l'approvazione delle due Province.



Fig. 5.8 – Scarico di superficie della Diga di Stramentizzo durante una piena [198]

Tali opere dovranno essere effettuate entro 12 anni dal rilascio della concessione. Al termine della realizzazione dei lavori il concessionario è tenuto all'esercizio di quanto disposto dall'articolo 14-bis della Legge Provinciale 2/1992 (introdotto con la Legge Provinciale 1/2002), con l'unica differenza che l'indennizzo ad esso corrisposto nel caso di vincoli di portata imposti dalla protezione civile, perviene solamente se tali vincoli vengono imposti per più di sessanta giorni in un anno solare.

Il concessionario dell'impianto dovrà presentare alle due Province entro il 31/12/2014 un programma di miglioramento tecnologico e strutturale comprendente investimenti per un importo minimo pari a 100 € per ogni kW della concessione. Tali investimenti saranno destinati ad aumentare la potenza installata o l'energia prodotta e dovranno essere effettuati entro dodici anni dal rilascio della concessione.

Il concessionario è tenuto a fornire alle due Province in tempo reale e con tolleranza massima del 4% le misurazioni relative a

- 1. temperatura;
- 2. livelli pluviometrici;
- 3. livelli delle acque del serbatoio;
- 4. portate affluenti;
- 5. portate derivate;
- 6. portate scaricate.

Il concessionario è tenuto, d'intesa con la Provincia autonoma di Trento e il gestore della pesca nel torrente Avisio, alla semina annuale di 250.000 avannotti di trota marmorata per il ripopolamento ittico del torrente o a delegare ad un altro soggetto tale impegno, previo corrispondente pagamento, secondo le modalità della Provincia.

Il concessionario dovrà inoltre cedere gratuitamente una quota di energia alle due Province, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del D.P.R. 670 31/08/1972. La suddivisione di tale energia tra le Province è definita nell'articolo 13 del D.P.R. n.381 22/03/1974. Il ritiro dell'energia spettante alla Provincia autonoma di Trento avverrà grazie ad un'apposita convenzione tra il concessionario e l'Agenzia Provinciale per l'Energia.

Nell'accordo entrambe le Province si impegnano a far decadere tutti i ricorsi attualmente pendenti davanti i Tribunali delle Acque Pubbliche ed iniziati dopo il 2005. Per quanto riguarda il ricorso 7/2002 la Provincia di Bolzano si impegna a sostenere le ragioni della Provincia di Trento, mentre quest'ultima si impegna a:

- 1. versare alla Provincia di Bolzano $3.371.016,79 \in ^{42}$, pari ad un terzo dei canoni demaniali incassati dalla P.A.T. nel periodo 03/12/1999 31/12/2005 e da Patrimonio Trentino S.p.A. (come aumento di capitale sociale) nel periodo 01/01/2006 31/12/2010 sulla base dell'articolo 23-ter della Legge Provinciale 4/1998;
- 2. versare alla Provincia di Bolzano un importo da definire pari ad un terzo dei canoni demaniali incassati dalla P.A.T. nel periodo 01/01/1988 02/12/1999 nel caso in cui il giudizio del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia lo preveda.

Qualsiasi ulteriore aspetto riguardante la concessione, non contemplato nell'accordo stipulato, verrà regolato da successivi accordi tra le Province e qualsiasi provvedimento adottato da una delle due Province dovrà essere approvato dall'altra.

L'accordo prevede infine la formazione di un gruppo paritetico (composto in parti uguali da membri della P.A.T. e membri della P.A.B.) che si riunisca periodicamente con ulteriori obiettivi riguardanti l'energia in generale e l'ambiente, tra i quali si ricordano:

- 1. centralizzazione del controllo della rete di distribuzione regionale;
- 2. verifica della fattibilità di linee in AAT nel futuro tunnel di base del Brennero o nel foro pilota;
- 3. condivisione tra le Province di progetti ed idee per la riqualificazione degli impianti idroelettrici esistenti e del recupero dei territori circostanti;
- 4. incentivazione e collaborazione sulle nuove tecnologie e nella ricerca sulle fonti rinnovabili;
- 5. collaborazione tra le Province nella gestione dei rifiuti;
- 6. collaborazione tra le Province nel miglioramento della qualità dell'aria;
- 7. collaborazione tra le Province nella gestione delle risorse idriche;
- 8. realizzazione di una strategia unica per la lotta al cambiamento climatico;
- 9. promozione di azioni per la valorizzazione delle aree naturalistiche protette e per la tutela degli ecosistemi.

^{42.} La Provincia di Trento è creditrice nei confronti della Provincia di Bolzano di 7.956.000,00 € dovuti a rette manicomiali per pazienti psichiatrici altoatesini ricoverati nella struttura ospedaliera di Pergine Valsugana dal 1997 al 2006. Per questo motivo il conguaglio definitivo è pari a 7.956.000,00 - 3.371.016,79 = 4.584.983,21 € che la Provincia di Bolzano verserà alla Provincia di Trento.

5.4 SOCIETA' MISTA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Le due Province autonome hanno creato il 9 dicembre 2010 la società SF Energy S.r.l. (SF è l'acronimo di San Floriano). La società ha sede a Bolzano ed è dotata di un capitale sociale di 20.000 euro, versati per il 50% da Dolomiti Energia S.p.A. e per il 50% da SEL S.p.A. Fino alla fine del 2013, l'amministratore delegato unico eletto è un südtirolese, successivamente sarà prevista l'alternanza per la nomina del Presidente e del Direttore.

In data 30/12/2010 la Giunta provinciale altoatesina ha assegnato la concessione relativa alla centrale idroelettrica di San Floriano alla società comune SF Energy S.r.l. Alla gara d'assegnazione per la concessione partecipava anche Enel Produzione S.p.A., ex concessionario uscente. La Giunta ha preferito la società mista perché i piani ambientali (investimenti in questo campo per 59 milioni di euro), i progetti tecnici, il parere dell'Autorità del bacino imbrifero del fiume Adige, il parere dell'ufficio idrogeologico della Provincia di Trento, il parere del Comitato Via della Provincia di Bolzano, il parere dell'Ufficio provinciale elettrificazione nonché il parere di 14 dei 19 Comuni interessati (anche se uno è stato presentato in ritardo) definivano il progetto di SF Energy S.r.l. come il migliore tra quelli presentati.

Bisognerà ora avviare diverse trattative con Enel Produzione per riscattare i valori patrimoniali tecnici di proprietà di Enel. Non è da escludere che ad Enel venga offerta una quota azionaria della società SF Energy S.r.l. in cambio del riscatto di tali beni [177, 178, 179].

CONCLUSIONI

La complessa ricerca normativa e documentale che sta alla base di questo lavoro è servita ad inquadrare le questioni legate alle concessioni idroelettriche in Italia e nella Provincia autonoma di Trento: una ricerca particolare, con un taglio soprattutto giuridico, che, ci si augura, possa aiutare anche i professionisti dell'idroelettrico nell'espletamento del proprio lavoro.

Il rilascio delle concessioni idroelettriche è stato oggetto di dibattito ad ogni livello istituzionale, ed in particolar modo negli ultimi anni, dopo l'approvazione delle Direttive europee che hanno definito gli obiettivi a cui i vari Stati membri hanno dovuto adeguarsi. La potestà delle pubbliche amministrazioni, in ordine alle procedure di assegnazione delle concessioni e alle modalità di gestione degli impianti in mano a società pubbliche, private o miste pubblico–privato, è stata ed è ancora al centro dell'attenzione politica e, con i vari ricorsi depositati, anche di quella giudiziaria.

Come si è visto, le Direttive europee, a partire dal 1996, hanno di fatto reso obbligatoria la liberalizzazione nella produzione dell'energia elettrica e l'esecuzione di opportune gare a valenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni, coinvolgendo, quindi, anche la produzione da fonte idroelettrica. Alla luce della ricerca svolta emerge chiaramente la difficoltà, o la mancata volontà, sia da parte dello Stato italiano che degli Enti locali, di recepire *tout court* la normativa comunitaria. Proroghe e preferenze a soggetti particolari introdotti con normativa nazionale o provinciale hanno determinato numerosi ricorsi, spingendo la Commissione europea e la Corte costituzionale ad intervenire sovente, ognuna per il proprio ruolo, dando in ultima analisi l'interpretazione autentica delle norme.

Un esempio recente di recepimento normativo non testuale si è avuto con il Decreto Legge 78/2010, così come modificato dalla Legge 122/2010, da cui sono state prorogate di **cinque anni** tutte le concessioni attualmente in vigore, (proroga che diventa di dodici anni nel caso di concessioni in capo a società miste Province-privati). Analogamente, in Trentino, la Legge Provinciale 4/1998, così come modificata dalla Legge Provinciale 23/2007, ha prorogato di ben **dieci anni** tutte le concessioni vigenti.

Appare evidente come il sistema delle proroghe pluriennali, adottato con provvedimenti normativi sia a livello nazionale che provinciale (Trento), possa rappresentare solamente una soluzione temporanea. Le sentenze della Corte costituzionale, le osservazioni dell'Antitrust e le recenti contestazioni da parte della Commissione europea, sono una prova tangibile di come la scelta del rinnovo della durata di sfruttamento di una derivazione idroelettrica favorisca in maniera eccessiva i concessionari uscenti, violando la libertà di stabilimento che, come è noto, è garantita dai Trattati CE (Comunità Europea) e FUE (Funzionamento Unione Europea), i quali permettono a tutti gli operatori elettrici privati, sia nazionali che europei, con caratteristiche di qualità ed efficienza ben definite, di partecipare al bando di gara.

Non sempre però si viene sanzionati per il non rispetto delle norme comunitarie: è il caso della proroga trentennale delle concessioni in capo ad Enel S.p.A., introdotta con il "*Decreto Bersani*". Stranamente nessun Ente pubblico o imprenditore privato ha finora fatto ricorso contro tale rinvio (agli atti si trova solo il parere motivato della Commissione europea del 2004), che appare in netto contrasto con quanto disposto dalla disciplina in tema di concorrenza.

Per quanto riguarda i procedimenti in corso, relativi alle proroghe pluriennali introdotte dalla Legge 122/2010, si ricordano la procedura di infrazione 2011/2026 della Commissione Europea, l'osservazione AS730/2010 dell'Antitrust ed i ricorsi 102/2010 e 106/2010 depositati presso la Corte costituzionale. Bisognerà attendere il completamento dei rispettivi iter procedurali per definire con certezza le modalità di rilascio delle concessioni in Italia per il prossimo futuro.

A livello nazionale, se le proroghe introdotte con la Legge 122/2010 fossero annullate, le amministrazioni competenti al rilascio delle concessioni avrebbero pochissimo tempo per inziare e concludere le gare di assegnazione. Contrariamente il tempo a disposizione sarà di alcuni anni durante i quali i concessionari attuali potranno continuare a gestire le derivazioni. In ogni caso le amministrazioni dovranno raccogliere, in tempi celeri, tutte le informazioni attinenti gli impianti e le concessioni e, successivamente, iniziare le gare di assegnazione. In Trentino invece, non essendo in atto alcun tipo di ricorso, le proroghe introdotte rimarranno in vigore e gli impianti coinvolti continueranno ad essere gestiti come fin'ora.

La speranza è che si giunga rapidamente ad una soluzione del problema, perché l'incertezza negli scenari futuri che si sta diffondendo tra gli imprenditori del settore ha l'effetto di disincentivare la realizzazione di piani di investimenti finanziariamente sostenibili. Un metodo efficace per risolvere il problema potrebbe essere quello di valorizzare gli investimenti predisposti ma non ancora ammortizzati e porli obbligatoriamente nel piano di investimenti che i concorrenti ammessi alle gare predispongono per aggiudicarsi la concessione.

Parrebbe, invece, che non si presentino problemi per la semplice costituzione di società miste pubblico – privato, nonostante il possibile conflitto di interessi che potrebbe insorgere per il fatto che l'Ente pubblico assuma due ruoli: responsabile del rilascio della concessione e proprietario (in toto o in parte) del soggetto che interviene nella richiesta di rilascio. Tale questione veniva richiamata anche dalla Commissione europea con il parere motivato del 2004.

Il coinvolgimento degli Enti pubblici appare in controtendenza rispetto alle linee guida europee, che impongono la privatizzazione del mercato elettrico. Ciò potrebbe essere ricondotto ad una questione etica visto che gli Enti locali sono più vicini e pertanto più interessati al benessere della popolazione, conoscendone i suoi problemi. Risulta altresì evidente che, se un Ente pubblico ha una partecipazione azionaria in una società interessata a gestire una concessione, riuscirebbe, anche tramite gli utili d'esercizio, ad offrire migliori servizi per i cittadini. Questa soluzione potrebbe essere adottata direttamente senza gara solamente nel caso (estremamente improbabile) non vi siano altri operatori sul mercato disponibili e interessati a vedersi aggiudicare la concessione. Da non sottovalutare la questione ambientale: gli Enti locali conoscono meglio le peculiarità del territorio in cui sorgono gli impianti e conoscono meglio i metodi per salvaguardare ciò che resta dell'ambiente dopo la realizzazione degli invasi e le sottrazioni d'acqua agli alvei. La presenza di regole certe e precise, un controllo indipendente sulle modalità di esecuzione delle gare di assegnazione e sul sistema di scelta del vincitore, unitamente a un'adeguata pubblicità dei bandi e delle procedure, dovrebbero garantire la piena concorrenza e la parità di tutti i candidati, anche nel caso di partecipazione di società miste.

La sempre maggiore globalizzazione dell'economia, con la conseguente crescita della concorrenza fra le imprese, spingono ad una cooperazione fra il settore pubblico e quello privato. L'Unione Europea ha riflettuto molto su questo tipo di società miste, chiamate partenariati pubblico-privati (PPP), che favoriscono entrambe le parti ma soprattutto i cittadini che sono i fruitori finali dei servizi forniti. Con il partenariato pubblico-privato si possono realizzare progetti comuni con vantaggi reciproci tra gli Enti locali da un lato ed il settore privato dall'altro, sfruttando al meglio le rispettive potenzialità per conseguire obiettivi non solo commerciali ma anche sociali e avere la garanzia di una migliore qualità nella prestazione dei servizi.

Dall'analisi effettuata risulta che l'unica concessione che coinvolge la Provincia autonoma di Trento e per la quale sia stata indetta ed effettuata una gara di assegnazione pubblica, anche se vi hanno partecipato pochi operatori, è stata quella relativa all'impianto idroelettrico di San Floriano (BZ) a scavalco delle Province autonome di Trento e Bolzano. Tale sistema di assegnazione dimostra tutta la sua validità: l'intero iter procedurale si è svolto nel rispetto delle regole, degli obblighi comunitari e della concorrenza, portando a scegliere il miglior gestore possibile per la derivazione, indipendentemente dalla compartecipazione di Enti pubblici nelle società che hanno partecipato al bando di gara. Il modello adottato per la centrale di San Floriano potrebbe essere esteso anche ad altri impianti con le concessioni in scadenza.

Risulta comunque assodato che lo sfruttamento di una risorsa pubblica e preziosa per il territorio e di un bene universale come l'acqua, allo scopo di produrre utili d'esercizio quali la produzione di energia elettrica, debba tener conto in modo preponderante, ancor prima del profitto, del benessere dell'ecosistema e delle popolazioni residenti, da sempre quotidianamente a contatto con quella risorsa.

Non bisogna assolutamente dimenticare che gli impianti idroelettrici, specialmente quelli dotati si serbatoio di accumulazione, hanno prodotto e causano tuttora grandi disagi alle popolazioni locali. A monte dello sbarramento, dove prima c'erano orti e campi coltivati, prati adatti alla fienagione e boschi adatti al taglio di legname pregiato (un esempio su tutti l'invaso di Forte Buso che ha comportato una riduzione notevole della Foresta di Paneveggio, da cui si ricava il prezioso abete rosso di risonanza) ora ci sono grandi distese d'acqua. A valle dello sbarramento, la riduzione della portata d'acqua ha sensibilmente modificato la fauna e la flora ma soprattutto le possibilità di prelievo da parte delle popolazioni per l'irrigazione e per gli utilizzi potabili. Caso estremo di impatto delle derivazioni idroelettriche sugli usi e costumi dei residenti è l'evacuazione di borghi o paesi interi per fare posto alle acque, come si ricorda è successo per il paese di Stramentizzo (frazione di Castello-Molina di Fiemme, in provincia di Trento).

Per quanto riguarda la tutela dell'ecosistema, i Deflussi Minimi Vitali imposti con legge assolvono pienamente allo scopo. In Trentino, per esempio, esiste una precisa catalogazione dei corsi d'acqua e studi approfonditi in cui sono definiti i valori di deflusso minimo adeguati per ogni corso d'acqua. Per quanto riguarda il benessere delle popolazioni locali, i canoni demaniali (destinati alle Province), i canoni BIM (destinati ai Consorzi di Comuni di ogni bacino imbrifero) ed i sovracanoni per i Comuni rivieraschi (destinati ai Comuni rivieraschi) contribuiscono, in parte, a risarcire le popolazioni locali interessate dalle opere delle derivazioni. In Trentino si è fatto ancora di più, introducendo i canoni ambientali ed i canoni aggiuntivi, destinati ai Comuni rivieraschi, alle Comunità di Valle (di recente costituzione) ed ai Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani, per aumentare ulteriormente le ricadute benefiche sul territorio e sui suoi abitanti, a titolo di ristoro dai danni causati dalla presenza degli impianti idroelettrici.

E' chiaro comunque che in un'epoca di sviluppo dell'economia basato essenzialmente sull'energia elettrica gli impianti idroelettrici, nonostante gli aspetti negativi poc'anzi riportati, contribuiranno ancora significativamente e per molto tempo alla fornitura di potenza modulabile, sicura e a basso costo.

Infine, la presente tesi di laurea, come evidenziato in premessa, non può considerarsi esaustiva. Un aspetto che meriterebbe un approfondimento, per una visione globale del problema, è l'analisi di quanto successo in altri Paesi europei.

RINGRAZIAMENTI

La redazione di questo lavoro di tesi è stata lunga e laboriosa: vi hanno contribuito un gruppo di persone, coinvolte direttamente o indirettamente, che si sono rese disponibili, in particolar modo nella raccolta della documentazione.

Ringrazio sentitamente il professor **Arturo Lorenzoni**, relatore della tesi, per la sua preziosa opera di supervisione e rilettura in chiave critica dell'elaborato.

Ringrazio Renzo Anderle, Roberto Bombarda, Franco Frizzera, Antonio Girardi per i preziosi consigli che mi hanno fornito.

Ringrazio la mia famiglia per il supporto e la sopportazione ed in particolare, con profonda stima e rispetto, mio padre **Mauro** che mi ha aiutato nella raccolta dei dati e delle informazioni consigliandomi durante il lavoro e incoraggiandomi a perseverare nel raggiungimento dell'obiettivo finale.

Ringrazio sentitamente i fotografi **Enrico Minasso, Luca Pedrotti** e l'ing. **Paolo Chiarini** per il prezioso contributo fotografico.

Ing. Riccardo Delladio

APPENDICI

A.1 REGIO DECRETO 1775/1933

Per completezza si riporta il testo integrale attualmente in vigore del Regio Decreto 1775/1933, Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici [Fonte: Leggi d'Italia Professionale, Gruppo Wolters Kluwer]

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 ⁽¹⁾.
Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1934, n. 5.

1. [Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino intriffero, sia in relazione e al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse.
Le acque pubbliche sono iscritte, a cura del ministero dei lavori pubblici, distintamente per province, in elenchi da approvarsi per decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dei lavori

pubblici, previa la procedura da esperirsi nei modi indicati dal regolamento. Con le stesse forme, possono essere compilati e approvati elenchi suppletivi per modificare e integrare gli elenchi

Entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione degli elenchi principali o suppletivi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, gli interessati possono ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche avverso le iscrizioni dei corsi

d'acqua negli elenchi stessi] ⁽²⁾. (2) Articolo abrogato dall'art. 2. D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238.

a) coloro che posseggono un titolo legittimo; b) coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della <u>L. 10 agosto 1884 n. 2644</u> ⁽³⁾, hanno derivato e utilizzato acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio; c) coloro che ne ottengono regolare concessione, a norma della presente legge. Nel territori annessi al Regro in dipendenza delle LL. 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, conservano il diritto di derivare e utilizzare acqua pubblica coloro che lo abbiano acquistato in uno del modi ammessi dalle leggi vi regogenti prima dell'entrata in vigore della legislazione taliana sulle oper pubbliche.
(3) Abrogata dal <u>D.L.d. 20 novembre 1916, n. 1664</u>, recante norme sulle derivazioni di acque pubbliche.

3. Gii utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere a) e b) e nell'uttimo comma dell'articolo precedente, che non abbiano già ottenuto il riconoscimento all'uso dell'acqua debbono chiederio, sotto pena di decaderza, entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'elenco in cui Tacqua è inscritta. Coloro che hanno ottenuto la conoessione ai sensi delle LL. 20 marzo 1865, n. 2244. Bilegato F e 10 agosto 1884, n. 2644. Le leggi successive, non hanno fobbligo di chiedere il riconoscimento dell'utenza. Sulla domanda di riconoscimento is provvede, a sepse dell'interessato, nel caso di piccole derivazioni in merito alle quali non siano sorte opposizioni, con decreto dell'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile alla cui crocoscrizione appartengono le opere di presa. Negli altri casi si provvede con decreto del Ministro del lavori pubblici, sentito i consiglio superiore. Avverso il decreto dell'ingegnere capo del Genio civile è ammesso nicorso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, al ministero del lavori pubblici, che provvede sentito il consiglio superiore. Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo, l'interessato può ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche (S).

acque pubbliche ^[32] (4) Lat. 38, <u>1016, 20, 20, 20, 20</u> p. 156, n. 1564, ha abrogato il capo V, titolo III, <u>L. 20 marzo 1,865, n. 2248</u>, allegato F, e la <u>L. 10 accosto 1,884, n. 2844</u>, allegato F, e la <u>L. 10 accosto 1,884, n. 2844</u>, (5) Ved, anche, <u>la <u>L. 18 dicembre 1951, n. 1550</u>, sul riconoscimento di piccole derivazioni di acqua pubblica per uso imigazione, la <u>L. 8 gennalo, 1952, n. 42</u>, sulla proroga della durata delle utenze per piccole derivazioni e l'art. 34, <u>L. 5 gernalo 1994, n. 36</u>, in malerta di risorse idriche.</u>

4. Per le acque pubbliche, le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art. 3, hanno diritto alla concessione il imitatamente il quantitativo di acqua e di forza mottice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualinque concorrente, salvo quanto è disposto dall'art. 45.
La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'art. 3 per i riconoscimenti e sarà istruita con la procedura delle concessioni (iii).

procedura delle concessioni ⁽⁶⁾. (6) Vedi, anche, l'art. <u>34</u>. <u>L. 5 gennaio 1994, n. 36</u>, in materia di risorse idriche

In ogni provincia è formato e conservato a cura del ministero delle finanze il catasto delle utenze di acqua

pubblica.

Per la formazione del catasto futti gli utenti debbono fare la dichiarazione delle rispettive utenze.

La dichiarazione deve indicare:
a) luoghi nu itovansi la presa e la restifuzione;
b) fuso a cui serve facqua:
c) a quantità dell'acqua utilizzata;
d) la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale prodotta;
e) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione.

Le dichiarazioni di utenze devono essere fatte entro il 31 dicembre 1935 ove si tratti di acqua inscritta in un eleno. la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno si avvenuta entro il 31 dicembre 1933 e in ogni altro caso entro due anni dalla pubblicazione dell'elenco in cui facqua e inscritta.

In caso di itaro di utenti sono numiti con la sarcono amministrativa da la ler 200 000 qui le 200 000 QZ.

auru caso entro que anni dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua è inscritta. In caso di ratoro, di utenti sono puniti con is assircione amministrativo da ire 20.000 di l'e 200.000 ^{CL}. Sono esonerati dali presentare la dichiarazione gli utenti che abbiano ottenuto il decreto di riconoscimento o di concessione posteriorimente al 1º riebbraio 1917. (Z) La sanzione originaria dell'ammenda e stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dell' art. 3. <u>L'12 luglio 1961 n. 603</u>. nonché dall'art. 131. 114 primo comma. della citata <u>L'24 novembre 1981 n. 689</u>. In relazione all'art. 113, primo comma.

5-bis. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'art. 17. comma 1, della legge 23 agosto 1988. n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Boizano, sono dettati criteri per uniformare l'acquisizione dei dati statali e regionali, inclusi quelli concernenti il catasto di cui al'art. 5, relativi alle acque pubbliche superficiali e sotterranee e alle relative

utilizzazioni, nonché ai prelievi e alle restituzioni sulla base delle misurazioni effettuate ai sensi dell'art. 42, comma 3, del presente testo unico. Con lo stesso decreto interministraties sono fissate modalità per fracesco ai stesiminomativi delle amministrationi e degli enti pubblici e per l'interscambio dei dati, finalizzati ai controlio del sistema delle utilizzazioni e dei prelievi, nonché per garantire adeguate forme di informazione al pubblico in ordine agli effetti del provendimenti di rilasco, di modificazione e di rimovo delle concessioni di derivazione dei delle locraze di altrigimento di cui al comma 2.

2. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome assicurano lo scambio delle informazioni relative ai provvedimenti di rilasco, di modificazione e di rimovo delle concessioni di derivazioni e di licrezze di attingimento, entro trenta giorni dalle data di efficacia del relativo provvedimento. Cil stessi dali sono invisial, entro

il medesimo termine, alle Autorità di bacino e al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali (8) Aggiunto dall'art. 2, <u>D.L.gs. 12 luglio 1993, n. 275</u>.

6. 1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni.
2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limit:
a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 3.000;
b) per acqua pobalbe: litti 100 al minuto secondo;
c) per irigiazione: litri 1000 al minuto secondo;
c) per irigiazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore al 500 ettar;

ettari;

of per bonificazione per colimata: Itri 5000 al minuto secondo;

e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente
articlos: Itri 100 al minuto secondo;

f) per uso titogenico: Itri 100 al minuto secondo;

g) per costitucione di socreti dircito a firiri di uso artincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia:

Itri 100 al minuto secondo al minuto secondo si al minuto secondo al minuto secondo al minuto secondo si con di controlo si a di uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo

3. Cuando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo

predominante.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. Il decreto

ministeriale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (9) Così sostituito dall'art. 1. D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275.

7. Le domande per nuve concessioni e utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condicta uso, restitucione e scolo delle acque sono dirette al finistro del lavori pubblici e presentate altrifictio del Genio civile alla cui circoscrizione appartergono le opere di finistro del lavori pubblici e presentate altrifictio del Genio civile alla cui circoscrizione appartergono le opere di

per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restruzione e scuoi une acupe sono une conditato de l'activa del Genio civile alla cui dirocscrizione appartegnon le opere di presa.

Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresi trasmesse alle Autorità di bacino termiorialmente competenti che, entro il termine perentiroi di quaranta giorni dalla data di recizione o el a tratti di Comande relative a procole derivazioni, comunicane il proprio parere vincolarte si riccizione o el tratti di Comande relative a procole derivazioni, comunicane il proprio parere vincolarte si fini dei controllo sul'equilibrio del biancio indico i dircologico, anche in attesa di approvazione del suddetto parere è elevato a novanta giorni dalla data di riccizione delle domande medesime. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta alciuna promunica, il Ministro dell'ambiente e della tuteta del territorio nomina un Commissanio « ad acta» che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina 109.

Ogni richicelerte di nuove concessioni deve depostane, con la domanda, una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta L^{III}. Le somme così raccolte sono versate in tessoreria in conto entrate dello Stato.

L'Ufficio del Genio civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel Foglio degli annunzi legala dele province rela ul territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque.

Nel territori che ricadono nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le province venete e di Martosa, ulesto deve serse sentito sull'ammissibili della elstanze prima della foro struttoria.

Se il ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda perché inattuable o contraria al buon regime della caque o ad triti interessi generalia. Il arespinge con suo decreto sentito il parere del consiglio superiore del lavori pubblici.

acque o ad altri interessi generali, la respinge con suo oecreuo sensioni pendo con quelle previste da una o più domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non othre trenta giorni dall'advisso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte de domande accettate si da pubblico avviso nel modi sopra indicati (120).

Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del Genio

un centra gurm qual avviso, la comanca vene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del Genio rivile.

In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.

Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di più uffici del Genio civile, l'ordinanza di istruttoria è emessa dal Mismistro dei lavora pubbli biuntuloria è estessa a tutte le domande se sesso sono tutte incompatibili con lus la compatibili con questa e non con le successive. I fistruttoria è rinanto limitata a quelle che sono salte presentate el accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvisor relativo alla prima domanda (13).

(10) Comma aggiunto dall'art. 3 D.Los. 12 Judio 1993. n. 275 e poi così sostitutio dall'art. 23 D.Los. 11 maggio 1999. n. 152 e dall'art. 96. D.Los. 3 agorite 2006. n. 152.

(11) L'art. 3 L. 2.1 dicembre 1956. n. 1501. h. saltillo che il contributo del quarantesimo del canone non possa essere inferiore a L. 10.000.

(12) Vedi, anche, l'art. 10 del presente testo unico. (13) Vedi la <u>nota n. 4</u> all'art. 3.

8. L'Ufficio del Genio civile, alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa, raccoglie le opposizioni, procede alla visita del luoghi, alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati, e redige una relazione dettagilata su lutta la istruttoria, mettendo in evidenza le qualità caratteristiche delle varie domande in rapporto alla più razionale utilizzazione del corso di acqua, agli interessi pubblici connessi, alla natura ed attendibilità delle

opposizioni.
Ala visita di istrutoria, per domande di grande derivazione, comprendano o no la costruzione di serbatol idrici,
sono invitati ad intervenire altresi un fuzzionario del competente ufficio idrografico, i rappresentanti del ministeri militari interessati, per le opportune constatazioni, ossenzazioni e proposte di condizioni di anserire a verbale. Sariata altresi invitato il rappresentante del Ministero delle comunicazioni (^{1,4)} quando questo vi possa essere interessato.

9. 1. Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in

9. 1. Ira più domande concorrenti, completata ristrutina di cui agia riscia I e a, e pretenta queila che a socia in connessione con altre uterze concresse o richeste, presenta la più riccia I e a, e pretenta più riccia i relazione a la seguenti crittati.

In relazione a la seguenti crittati i riccia dei concretta della concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto di ricrigazione ce la promotrata destinazione delle risorse qualificate all'uso potabile;

b) le drettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;

c) le caratteristiche quantitative e qualitative de corpo dirico oggetto di prelievo;

d) la quantità e la qualità dell'acqua restituta rispetto a quella prelevata (15).

15.6. E preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisco la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli oblettivi di qualità del corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi produttivi è altresi preferita quella el richichente che aderisco al sistema ISO 14001, vovero al sistema di cui al <u>regolamento (CEE). In 7617,0001</u> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di corpositione adulti (EMAS) (15).

1-ter. Per lo stesso tipo di uso è preferita la domanda che garantisce che i minori prelevi richiesti siano integrati al volumi lidrici dierivati di astitivia di recupero e di riccio L¹10.

2. A partà di tali condizioni è prescetta quella che offra maggiori de accertate garanzia tecnico-finanziarie ed conomiche d'immediata esecucione ed utilizzazione.

3. Qualor ta rela di domanda concorrenti si riccontri che i progetti sono sostanzialmente equivalenti, quantunque in relazione della protrica di presentazione.

tella priorità di prisentiazione.

3. Qualora tra più domande concorrenti si riscontri che i progetti sono sostanizialmente equivalenti, quantunque in aicuna di quelle posteriormente presentate la utilizzazione sia più vasta, è di regola preferita la prima domanda quando non ostion motivi prevalenti d'interesse pubblico e il primo richiedente si obblighi ad attuare la più vasta utilizzazione.

4. Sulla preferenza da darsi all'una od all'altra domanda decide definitivamente il Ministro del lavori pubblici sentito il consiglio superiore. Il consiglio indica, per la domanda prescetta, gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel discipliane.

5. Nelle concessioni a prevalente scopo iniguo, a parità di utilizzazione, è preferita fra più concorrenti la domanda chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare o del relativo consorzio del proprietari.

5. Nelle concessioni a prevalente scopo iniguo, a parità di utilizzazione, è preferita fra più concorrenti la domandi chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare o del relativo consorzio del proprietari.

15) Comma prima sostituti dall'art. 4. D. Los. 12 logilo 1989. n. 275 e pot dial'art. 23. D. Los. 11 maggio 1999. n. 128.

26. D. Los. 3 aprile 2005. n. 152.

27. Contra prima contra i e 1-bis sono statio così sostituti con i commi 1, 1-bis e 1-ter dell'art. 96. D. Los. 3 aprile 2006. n. 152.

10. Qualora una nuova domanda incompatibile con le preesistenti sia presentata al di là dei termini di cui all'ottavo ed all'uttimo comma dell'art. 7, ma prima che il consiglio superiore si sia pronunziato definitivamente sulle domande gli siturte, la domanda portà, in via eccezionale, e con ordinanza ministeriale, essere ammessa ad sixtutiora e dichiarata concorrente con le altre, se soddisfi ad uno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico, riconosciuto dal Ministro dei lavori pubblici, centito il consiglio superiore. In tal caso viene sospesa ogni decisione su tutte le domande fino a che per la nuova ammessa sia completata la istruttoria.

11. Per la domanda prescelta l'ufficio del Genio civile redige il disciplinare e invita il richiedente a firmario. Il richiedente deve depositare presso la cassa dei depositi e prestiti una cauzione non inferiore alla metà di un'annata del canone demaniale e in ogni caso non minore di lire cento (18).

La cauzione può essere incamerata nei casi di rinunzia e di dichiarazione di decadenza (19).

(18) Vedi, anche, l'art. 5, L. 21 dicembre 1961, n. 1501.

Lo stesso art. 5 ha disposto, al secondo comma, che la cauzione non può essere inferiore a lire 20.000.

(19) Vedi, però, la deroga introdotta dagli artt. 2 e 3, R.D.L. 5 novembre 1937, n. 2101.

12. Per consequire la più razionate utilizzazione del corso d'acqua o per rendere tra loro compatibili aicune delle domande concorrenti, o per assicurare, nell'utilizzazione per forza mortree, la restituzione del acqua a quota utile per l'irrigazione il Ministero dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, può irriborre ai concessionari l'obbligo di consorziaris per quanto si riferisce a dette opere, salvo quanto e stabilito al capo II. Le domande modificare i e rimente del primo comma sono sottoposte, ove occorra, a breve istruttoria, limitata alle varianti introdotte. Non possono però, fino alla decisione definitiva, accettarsi per nessun motivo altre domande incompatibili con quelle in esame. Fira più concorrenti, le cui iomande tendano a soddisfare notevoli interessi pubblici, si può in ogni caso, sertito il consiglio superiore, far luogo alla concessione a chi richiede la migliore e più vasta derivazione, con robbligo di consigli superiore. In luogo alla concessione a chi richiede la migliore e più vasta derivazione, con robbligo di consiglio superiore. In luogo alla concessione a con concerne di consiglio sesso, acqua o erregia elettirea al prozzo di cossio lenuto conto delle caratteristiche della fornitura occorrente, limitatamente alle quantità indispensabili per gii usi di essi richiedenti.

12-bis. 1. Il provvedimento di concessione è rilasciato se:
a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua

13. Nei casi di accertata urgenza, il Ministro del lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, può permettere che siano iniziate subito le opere, purche il richiedente la concessione si obblighi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa dei depositi e prestiti, ad esseguire le prescrizioni e condizioni che sarano stabilità enl'atto di concessione, oppure a demolire le opere in caso di negata concessione. La esecuzione è sempre fatta a rischio e percioo dei cinicidente.

e persono del richiedente.
Per le piccole derivazioni, quando non vi siano domande concorrenti né opposizione, l'autorizzazione all'inizio delle opere può essere data, in casi di accertata urgenza, con le condizioni suddette, dall'ufficio del Genio civile competente, che ne riferiose immediatamente al Ministero dei lavori pubblici.

14. Le domande per derivazioni da corsi d'acqua riservati ai sensi del successivo art. 51 sono ammesse ad istruttoria dopo esame preliminare del consiglio superiore ai fini indical dal quarto comma di detto articolo. Le domande per utilizzazioni su corsi d'acqua riservati occorrenti alle amministrazioni dello Stato sono presentate al Ministero dei lavori pubblici che provvede alta concessione, sentito il consiglio superiore, senza bisogno di formare istruttoria.

15. Le concessioni di acqua pubblica per le grandi derivazioni sono fatte con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concento col Ministro per le finanze.

Per le piccole derivazioni la concessione è fatta con decreto del provveditore alle opere pubbliche, sentito l'interdente di finanza competente per tentriorio, salvo che siano state presentate opposizioni o domanico concerneti, nel quali casi la concessione è fatta con decreto del Ministro per lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore del lavori pubblici dei minesa col Ministro per la finanze di Cigil Articolo così modificato dell'art. Le Q.P.R.7.20 giugna: 1825. n. 1534.

Quando la derivazione sia chiesta a scopo di bonifica integrale, alla visita di istruttoria è invitato ad intervenire un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

16. Alle acque derivate nei canali patrimoniali (22) dello Stato e alle relative utilizzazioni si applicano le norme special che le riguardano.

18. Alle acque derivate nei canali patrimoniali dello Stato e alle relative utilizzazioni si applicano le norme special che le riguardano.

18. Alle acque derivate nei canali patrimoniali dello Stato e alle relative utilizzazioni si applicano le norme special che le riguardano.

18. Alle acque derivate nei canali patrimoniali dello Stato saranno osservate, in quanto applicabili ed in quanto compatibili con le disposizioni contenute nella presente legge, anche per le opere e gli implanti che comunque passioni contenute nella presente legge, anche per le opere e gli implanti che comunque passioni contenute nella presente legge, anche per le opere e gli implanti che comunque passioni contenute nella presente legge, anche per le opere e gli implanti che comunque passioni contenute nella presente legge, anche per le opere e gli implanti che comunque passioni contenute nella presente legge, anche per le opere e gli implanti che comunque passioni contenute nella presente legge, anche per le opere e gli implanti che comunque passioni contenute nella presente legge, anche per le opere e gli implanti che comunque passioni contenute nella presente legge, anche per le opere e gli implanti che comunque passioni contenute nella presente legge, anche per le opere e gli implanti che comunque passioni contenute nella presente legge, anche per le opere e gli implanti che comunque passioni contenute nella presente legge, anche per le opere e gli implanti che comunque passioni contenute nella presente legge, anche per le opere e gli implanti che comunque passioni contenute nella presente legge. (22) Vedi la voce Canali demaniali.

17. 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.

2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non accolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non controli dell'acque delle piovane di cellaria di caltizia, di costrucioni nelle zone sisminio, di dighe e sib adei relativi manufatti e vigolata dalle leggi in materia di edifizia, di costrucioni nellez zone sisminio, di dighe e sib adei relativi manufatti e vigolata dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3000 euro a 30.000 euro. Nel casi di particolare tenutula si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3000 euro a 1.5000 euro. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 15 delle legge 2.4 novembre 1981. T. 689 è li ongi caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelevoi in presenza di particolari ragioni di interese pubblico generale, purche l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terri e con il bun regione delle acque. 2013 291. (23) Articolo cosi sostituto forma dall'art. 23. Cartira del 1.500 1.10

comma 6 del sopractato art. 23.

(24) La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 22 luglio 2010. n. 273 (Gazz. Uff. 28 luglio 2010, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell' art. 22. comma 4. del D.Lgs. 11.

maggio 1999. n. 152. come modificato dall' art. 7 del describo legislativo 18 agostis 2000, n. 258, che sostituisce 1art. 17 del regio describo 11 dicembro 1933. n. 175. solivate in refiremento all'art. 3 del elso Costituzione.

18. I ricorsi aventi per oggetto diritti o interessi, che si pretendono lesi dall'avvenuta concessione, devono essere proposti, secondo le rispettive competenze, al tribunali delle acque territorial o al Tribunale superiore delle acque pubbliche e notificat entro il terrinne perentorio di essesanta giorni dalla pubblicazione del decreto di concessione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, al concessionario ed al Ministro dei lavori pubblici.

19. La concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua. Il concessionario non può mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo dallo Stato ed è ecclusivamente reconorabile di malsiasi lecinos che in concenuanza di essa nossa essere arrecata ai diritti di

20. Le utenze non possono essere cedute, né in tutto né in parte, senza il nulla osta del Ministero del tavori pubblici, sentito il Ministero delle finanze, e il cessionario non sarà riconosciuto come il titolare dell'utenza, se non unand abbla prodotto l'atto trastativo.

La richiesta di nulla osta deve essere accompagnata dalla illustrazione dei motivi che determinano la cessione e dalla indicazione delle condizioni e patti in base al quali si deve effettuare.

Le utenze d'acqua ad uso irriguo, di cui sano titodari i proprietari del terreni da irrigare, in caso di trapasso del condizioni proprietario, illustramente alla competenza del fondo siesso, nonostante qualunoria retati in confirsirio.

undo, si distribución al hovo propinciano, limitadamiente ana competenza dei noto sesso, nonosame qualunque patto in contrario. Le utenze passano da un titolare all'altro con fonere del canoni rimasti eventualmente insoluti. Le società commercial utenti di derivazioni debbono comunicare al Ministero del lavori pubblici, entro trenta giorni dall'omologazione, ogni trasformazione o modifica della loro costituzione, a norma dell'art. 96 del Codice di

commercio Leuz. (25) Ora. artt. 2300. 2436, 2470 e 2502 del cod. civ. del 1942.

21. Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non può eccedere i trenta anni overo i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettirca, per le quali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12. commi 6.7 e dei dezero la legislativo 15 mazor 1599. n. 79 (2012). Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriae sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di rispamio idrico mediante il ricicio o i fruso dell'acqua, tecnologie applicabili al caso specifico 2011.

Il Ministro del lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, tenuto conto dello scopo prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione.

Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in frunzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualori non risulti possibile oddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio (2012). Giusta il disposto dell'art. 8 del testo unico sule ferroive consesse alla industria privata, approvato con R.D. 9 maggio: 1912 n. 1:447: le derivazioni posteriori alla L.12 luglio. 1908. n. 444. accordate ad un concessionario di ferroiva pubblica per la applicazione della trazione elettrica, conservano la durata della concessione della ferroiva pubblica della concesso ella ferroiva concesse per trazione elettrica conservano la durata della concessionario di ferroiva pubblico concesse per trazione elettrica conservano la durata della concessionario di elettrico concessione elettrica conservano la durata della concessionario di elettrico concessione della razione della reconservano la durata della concessionario di elettrico concessione della razione elettric

12-08. 1. Il proviemento o concessione e riascato se a por pregiudica il marterimento o il raggiumiento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acque interession.

Il marqui dell'acque il marterimento o il raggiumiento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acque interession.

Il marqui dell'acque il certifica dell'acque piovane dell'acque piovane o provine dell'acque restituto per sussistendo tali possibilità, il rutilizzo o non risulta sostenibile sotto il profile oconomico.

2.1 volturi di acque concessi sono altresì commissira alla possibilità piora di cincessione deve fissare, ove tecnicamente possibile, il quantità e le carateristiche qualitative di acque concessi sono altresì commissira alla possibilità. Progliato piora dell'acque restituta. Analogamente, nei casi di prelievo de falsa devee essere grantito requibitor tai prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e qualitativo di intrusione di acque piovane, or provinci dell'acqui estituto dell'art. 22. La gentali 1984. L. 38.

3. L'utilizzo di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e quantitativo alli el intruzione del controllo del migliori regime delle acque.

3. L'utilizzo di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque piovane, or portico dell'acqui estimali di condizione di equilibrio dell'acqui estimali di condizione di equilibrio di propria di prossibilità il rutilizzo di probabile se:

a) viene grantità la condizione di equilibrio di propria dell'acqui estimali delle riscore predette e vi è una accertata carenza qualitativa di di calcina dell'acqui estimali di condizione di equilibrio di propria di propr

attro uso.

Alle concessioni prorogate sono applicabili tutte le disposizioni della presente legge (20).

(29) Alvogata dall' art. 4, n. 9, L. 6 (20) Alle (

23. Le concessioni di grandi derivazioni accordate in base al <u>D.Lgt. 20 novembre 1916, numero 1664 (311, per le</u> quali sia stata stabilità a i durata massima prevista all'art. 11 di esso, restano di diritto prorogate sino al termine della durata massima stabilità all'art. 21 della presente legge.

Per le piccole derivazioni concesse in base al predetto <u>D.Lgt. 20 novembre 1916, n. 1664</u>, resta immutato il termine fissato ne di decreto di concessione (32).

(31) Abrogato dal R.D.L. <u>9. ottobre. 1919, p. 2161.</u>

(32) La durata delle piccole derivazioni è stata prorogata dalla <u>L.8 gennaio 1952, n. 42</u>, dalla <u>L.2 febbraio 1968, n. 53</u> e dalla <u>L. 24 maggio 1978, n. 226</u>.

24. Le utenze riconosciute o da riconoscere ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 2 della presente legge hanno la durata massima stabilità nell'art. 21 per le varie specie di concessioni, con la decorrenza dal 1º febbraio 1917. La stessa norma si applica alle utenze concesse in base alla L_ 20 marzo 1865. n. 2248, allegato F. Alle prodette utenze sono applicabili el disposizioni de le seguenti arti. 25, 26, 28, 30, 31 e 32 utilino comma. Nei casi previsti all'utimo comma dell'art. 2, si applicano le disposizioni del presente articolo, con decorrerza dalla data di entrata in vigore della legisazione taliana sulle opere publiche nei territori annessi in dipenderza delle L. 26 settembre 1920, n. 1322, e L. 19 dicembre 1920, n. 1778.

Le utenze concesse in base a leggi specali posteriori alla promulgazione della L. 10 agosto 1884. n. 2644 (33), mantengono la durata loro assegnata (34), aprocata dall'art. 38 D. Lot. 20 povembre 1916 n. 1664

mantengono la durata loro assegnata (34).
(33) Abrogata dall'art. 38, D.Lgt. 20 novembre 1916, n. 1664.

(34) Giusta l'art. 4, n. 9, <u>L. 6 dicembre 1962, n. 1643</u>: i termini di durata previsti dal presente articolo non si applicano alle concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite all'Ente in base alla legge suddetta, cioè alle concessioni ad esso Ente accordate doco la sua costituzioni.

25. Al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, uttel e opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate ed i canali di scario. Il tutto in stato di regolare fruzionamenti.

Lo Stato ha anche facottà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di mitizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli avendi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astrendo da qualsiasi valutazione del reddito de seso ricavabile. In mancanza di accordo la controversia è deferita ad un collegio arbitrate costituto di tre membri, di cui uno nominato dal Ministro del lavori pubblici, uno distribusarse la lavori de lavori probibici, uno momento del lavori pubblici, uno controlo del superio de probato del reddito del proposito del reddito de la mancanza di economica del dell'annistra del alvori pubblici, uno momento del Ministro del lavori pubblici, uno momento del momento del dell'annistra del alvori pubblici, uno momento dell'annistra del alvori pubblici, uno momento del mancanza di economica del dell'annistra del alvori pubblici, uno momento dell'annistra della deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri, di cui uno nominato dal Ministro dei lavori pubblici, uno dall'interessalo, il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale delele acque. Per esercitare la facoltà di cui al precedente comma, lo Stato deve preavvisare gli interessati tre anni prima del termine dell'utenza. Nel caso di decadenza o rinuncia non occorre tale preavviso. Agli effetti del secondo comma del presente articolo, per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione il intendono quelli che trasportano prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la

utenza.
lecadenza o rinuncia non occorre tale preavviso.
el secondo comma del presente articolo, per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla si intendono quelli che trasportano prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la 155 concessione (35). (35) Vedi, anche, gli artt. <u>4</u> e <u>6</u>, <u>L. 7 agosto 1982, n. 529</u>.

26. Nell'ultimo quinquennio di durata delle utenze di grandi derivazioni per forza motrice, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e di concerto col Ministro delle finanze, può ordinare, sotto comminatoria della esecuzione di quanti coa termini dellar. 221 della presente legge, la esecuzione di quanti co fencessario per il appena efficienza e per il normale sviluppo degli impianti, stabilendo tonee eccedente fordinaria manuterazione che debba essere sostenuto dallo Stato in quanto non ammortizzabile nell'ultimo quinquennio. Avverso il provedimento col quale il Ministro stabilisce la misura di tale onere, il concessionario può ricorrere al Tribunale superiore delle acque costituto ai sensi dell'art. 143, il quale decide in mento.

"ESI,

_08]
Per quanto riguarda le concessioni accordate all'amministrazione delle ferrovie dello Stato per frazione elettrica, illumirazione ed altri usi inerenti al servizio ferroviario, l'esercizio del relativi impianti sarà lasciato affamministrazione stessa. Nell'ultimo decennio della concessione il concessionario deve comunicare al Ministro dei lavori pubblici gli schemi di contratti per fromture di energia elettrica, i quali non saranno eseguibili senza la sua approvazione.

[36] Seguivano due commi abrogati dall'art. 4, n. 9, <u>L. 6 dicembre 1962 n. 1643</u>.

27. Con le norme stabilite dal R.D. 30 dicembre 1923. n. 3267, relativo al riordinamento ed alla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e dal R.D. 13 febbraio 1933, numero 215, concernerte la bonfica integrate, potrà essere affidata ai concessionari della osstruzione di estrato i e laghi si afficiali i a esecuzione delle opere di miboschimento, di correzione del tronchi montani del corsi d'acqua e altre previste nel Tillo il ide R.D. 30 dicembre 1923. n. 3267, e nelfart. 2, lettera a) del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

28. Nelle grandi derivazioni ad uso potabile, d'irrigazione o bonifica, qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, al concessionario è ninrovata la concessione, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua si rendessero necessarie.

Terrisone de la considera de l

29. [Al termine dell'utenza tutte le opere e gli impianti che devono passare allo Stato senza compenso, a nor degli artt. 25, comma primo, e 28, comma secondo, restano franchi e liberi di ogni privilegio, ipoteca od altro diri

degli art. 25, comma primo, e 28, comma secondo, restano franchi e inten o iogni privilegio, proteca ou altro unimo reale.

Per le opere e gli impianti nei quali io Stato ha facottà d'immettersi in possesso a norma del secondo comma di cato art. 25, i diritti derivanti da jotoche o da altre garanzie reali si esercitano sulle somme dovute dallo Stato. Nel caso di decadenza o rinunzia restano salve, limitatamente alle somme somministrate, le jotoche e le altre garanzie reali a favore dei creditori che abbiano ottenuto per il contratto di mutuo il nulla osta dei Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze.

Per i mutui stiputali arteriorimente all'entrata in vigore della presente legge, restano salve, nei limiti di cui sopra, le ipoteche e le garanzie reali regolarmente costitute prima della entrata in vigore della legge stessa) (201).

(39). Articola ottorqua dall'art. 38. D.Lg.s. 8. giugno. 2001. n. 232. con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 59. D.P.R. 8 giugno. 2001. n. 327. con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.

30. Le concessioni di piccole derivazioni, al loro termine, sono rinnovate in conformità dell'art. 28 e, in mano di rinnovazione, lo Stato ha il dritto o di ritnerer senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e arginature del corso d'acqua o di obbligare il concessionario a rimuverie e ad eseguire a proprie psese i i necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico inter (60).

(40) Vedi artt. 2 e 4, L. 8 gennaio 1952, n. 42.

31. Alla scadenza degli usi irrigui a qualsiasi tiloto esercitati, può essere negato il rinnovo della concessione d'acqua a chi non abbia la proprietà dei terreni da irrigare, qualora la derivazione sia chiesta in concessione dai proprietati disso olda consozio dei proprietati del terrenti da irrigare. Per l'uso delle opere che ai sensi dei precedenti artt. 26 e 30 passano senza compereso allo Stato, il nuovo concessionario deve uno speciale corrispettivo che sarà fissato nei disciplinare di concessione.

32. Per le grandi derivazioni che possono riguardare rilevanti interessi pubblici, potrà, sentito il Consiglio superiore, essere inclusa nel disciplinare la facoltà di riscatto con le condizioni e modalità da determinare nel

superiore egistan commissioni un procession figigiatate in teretain interespondent, protein emodalità da determinare nel disciplinare la facolità di riscatto con le condizioni e modalità da determinare nel desciplinare sessemente del disciplinare la facolità di riscatto con le condizioni e modalità da determinare nel Ala facolità del fiscatto sono condizionate le concessioni di derivazione a scopo irriguo che saranno accordate a chi non è propriatario del terren di a ririgare.

Il riscatto viene esercitato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concento con quello delle finanze.

Cultaro tiendi di acque pubbliche a socopo irriguo abbitano in passioni alienato a terzi, in tutto o in parte, i terreni cui l'acqua era destinata, riservandosi la disponibilità di essa, i proprietari subingrediti in detti terreni, cui l'acqua serve, hanno diritto, singolamento er ruinti in consorzio, di riscattare il diritto d'uso, qualora questo non sia venuto meno per altre disposizioni della presente legge.

33. [Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e regolazione delle acque, il decreto di concessione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per tutti i lavori e implanti occorrenti così alla costruzione che affesercizio, compresi i canali primaria e secondari di imgazione, i collettori di bonifica, il condotte principali di acqua potabile e le linee di trasmissione dell'energia elettrica. L'approvazione del progetto escucivo, che deve soddisare alle condizioni stabilite dall'art. 16 della L. 25 giuono 1865, n. 2339, equivale al'approvazione avviso agli interessat, ilo stato di consisterza del fondi, i cui proprietari non accettanono la indennità offeta o non conchiusero alcun amichevole accordo con fespropriante, e determina la somma da depostarsi a titolo di indennità di espropriazione, a seguito di che si provvede dai prefetto a norma degli art. 43 e seguenti della L. 25 giuono 1865, n. 2339. Se i lavori debbono eseguirsi da ur'amministrazione dello Stato avvente un proprio utilito tenciro, questo tessos ufficio, previo avviso agli interessati, compilerà lo stato di consisterizza.

ueio Stato avente un proprio ufficio tecnico, questo stesso ufficio, previo avviso agli interessati, compilerà lo stato di consistenza.

Per tutto il restos i osservano le disposizioni della predetta legge.

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, può dichiarare urgente ed indifferibile resecuzione dei lavori, anche prima della concessione, agli effetti degli art. 71 e seguenti della L. 25 diugno 1865. n. 2359. modificata dalla L. 18 dicembra 1879. n. 5188 (serie seconda). In tal caso lo stato di consistenza di cui al detto art. 71 e compilato ad Genio civile, previo avviso agli interessati, ed ha valore di perizia giudiziale a norma dell'art. 34 della legge suddetta.

dela legge suddetta.

Cocorrendo rendere definitive le occupazioni temporanee, si provvederà a norma dei capoversi precedenti] (24)

(41) Articolo abrogato dall'art. 53, D.L.gs. 8. giugno. 2001. n. 325. con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello
stesso decrete e dall'art. 58. D.P.R. 8. giugno. 2001. n. 327. con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso

34. [Col decreto di concessione possono essere dichiarate applicabili, a tutti gli effetti, sentito il Consiglio superiore, le disposizioni dell'articolo precedente alle piccole derivazioni a scopo irriguo, di bonifica o per provvista di acqua potabile che presentino uno speciale interesse pubblico.

La dichiarazione di pubblica utilità deve essere chiesta con la domanda di concessione] (42). Articolo abrogato dall'art. 59. <u>D.Lss. 8 giugno. 2001. n. 325</u>, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58. <u>D.P.R. 8 giugno. 2001. n. 327</u>. con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso

35. Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone, secondo le norme seguenti: per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua potabile o di irrigazione, senza obbligo di restituire le per ogni modulo (litri cierto al minuto secondo) di acqua potabile o di irrigazione, senza obbligo di restruire le colature o residui di acque, annue lire ducento; se con obbligo di restituire le colature o residui di acque, annue lire cento; se con obbligo di restituire le colature o residui di acque, annue lire duce; per l'impiazione di terreni con derivazione non suscettibili di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro, annue lire duce; le describe di cara motire cominale è calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte ed a li canone e rogitato sulla media della fozza motire en ominale disponibile nell'anno.

In nessun caso il canone è inferiore a lire dotici (\$\frac{1}{2}\).

Canalo (\$\frac{1}{2}\) (\$\frac{1}

In nessun caso il canone è inferiore a lire dodici ⁽⁴⁰⁾.

In ressun caso il canone è inferiore a lire dodici ⁽⁴⁰⁾.

(43) Con D.L.C.P.S. 7 gennato 1947, n. 24. i canoni di utenza sono stati decuplicati e con L. 21 gennato 1949, n. 38. ulteriormente quadruplicati. Con L. 18 ottobre 1942, n. 1426 (riportata in nota all'art. 6), è stata sostituta la misura di potenza in cavali dinamici con quella in chilovatt. Vedi, anche, l'art. 10, D.L. 2 totobre 1981, n. 546, l'art. 7, D.M. 20 ludi 1950, e l'art. 18 L. 5 gennato 1954, n. 35.

36. Per le concessioni di derivazioni d'acqua a uso promiscuo di irrigazione e di bonficazione, il canone è ridotto alla metà di quello stabilito per la irrigazione senza obbligo di restituzione delle colature o residui di acqua, ed al quinto per quella eventi per unico sopo la bonficazione per colmate. Alle concessioni di derivazione ad uso promiscuo di irrigazione e di forza motrice si applica il canone più elevato. Se fuso promiscuo riguarda una parte defl'acqua derivata, il canone più elevato si applica a questa parte sotanto e all'atta il canone normale.
Per le concessioni a scopo di irrigazione delle acque termali, il cui uso è limitato dall'equinozio di autunno a quello

Fer ex concession a scopio of in gazzoner deller acque termina, inclusive eminant dan equinicizi of adultino a quein di primavera, i canno e n'etoto la metta (44). Cn D.L.C.P.S. 7 gennalo 1947, n. 24, 160 million est di decuplica stati decuplicati con L.21 gennalo 1949, n. 25, ulteriormente quadruplicati. Con L.18 ottobre 1942, n. 1426 (riportata in nota all'art. 6), è stata sostituita la misura di potenza in cavali dinamici con quella in chilowati. Vedi, anche, f.art. 10, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, f.art. 7, D.M. 20 Judi 1950, e f.art. 18, L. 5 gennalo 1959, n. 35.

37. Il pagamento del canone decorre improrogabilmente dalla data del decreto di concessione o da quella di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, se antieriore. Tuttavia per le grandi derivazioni tale pagamento decorre improrogabilmente dalla scadenza del termine originariamente assegnato per l'utilmazione del lavori. Qualora l'utilizzazione dell'acqua avvenga prima della scadenza di detto bermine, il canone decorre da quando facqua e utilizzata. Al oriun ed alle istituzioni pubbliche di beneficenza nonché ai consorzi di bonifica si accorderà, sentiti il Consiglio superiore del ilavori pubblici, la esenzione dell'acconne per la concessione dell'accupa potable che venga distributa

38. Il canone sulle utenze, riconosciute o da riconoscere, decorre dal 1º luglio 1924 in qualunque tempo sia avveruto o avvernga il riconoscimento. Decorre pure dal 1º luglio 124 il canone sulle concessioni che l'amministrazione accordi, in sanatoria, a favver di utenti che avvebbero avuto littolo al riconoscimento, ma che ne siano decaduti per omessa tempestiva presentazione della domanda di riconoscimento. Il Ministro delle finanze ha facoltà di emanare con proprio decreto, di concerto col Ministro del lavori pubblici, da registrarsi alla Corte dei conti, nome per la concessione di riducioni per alcune delle categorie di utenze, già gratute, indicate nel primo comma del presente articolo. Disposizioni anatoghe il Ministro delle finanze ha facoltà di emanare con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei conti in favore delle corrispondenti categorie di utenze di acqua dei canali indicati nell'art. 16 della presente legge e nell'art. 7 del R.D. 25 febbrao 1924, n. 456 contiene disposizioni per aumentare le entrate demaniali.

39. I crediti dello Stato per canoni demaniali, per lavori eseguiti d'ufficio e per qualunque altro ricupero, sono privilegiati su tutti gli impianti relativi alla concessione, compresi quelli che, al termine della concessione, non passano gratultamente allo Stato.
Tale privilegio prende grado subito dopo quello sancito dall'art. 1962 del Codice civile (460). La riscossione di talli crediti è frata in base al T.U. 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
(46) Ora, art. 2777 e 2772 cod. civ. del 1942.

40. Il disciplinare della concessione determina la quantità, il modo, le condizioni della raccotta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione integrale o ridotta e scolo dell'acqua, le garanzie richieste enl'interesse dell'agricoltura, dell'giene pubblica e stabilisce fannou canno da consispondersi allo Stato. Vi sono prefissi termini entro i qual doviranno essere effettuate le espropriazioni e quelli per l'inizio e futtimazione del elavori e per futtizzazione del paccinero, possono incudersi nel disciplinare norme relative alle tariffe di vendita su consiste dell'ambigni superiore, dell'accono incudersi nel disciplinare norme relative alle tariffe di vendita il Consiglio superiore del lavori pubblici si promunicia sulle modalità atte a garantire l'osservanza delle richieste dell'autorità militare nei riguardi della difesa territoriale.

41. Il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di ingiungere agli utenti di acque pubbliche quegli adattamenti o modifiche di adattamenti di bacini idrici ed impianti idroelettrici che siano riconosciuti necessari dall'autorità

militare.

Tutte le spese per i predetti adattamenti da apportare nei bacini idrici e negli impianti già esistenti o di nuova costruzione sono a carioto dei rispettivi concessionari.

Ove però il a escuzione delle opere occorrenti o le conseguenti variate condizioni di esercizio degli impianti determinassero oneri non compatibili con la economia degli impianti stessi, portà il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e di concento col Ministro delle finanze, accordare un contributo che in nessun caso sarà superiore ai due terzi della spesa richesta dagli oneri suddetti.

Nel caso di divergenza tra framministrazione dei lavori pubblici e quella militare, la determinazione è deferita alla Commissione Suprema di difesa.

42. Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e nestituzione, le chiuse stabili o instabili, fisse o mobili costruite nel corso d'acqua per la derivazione e mantenere le imboccature delle derivazioni munite degli opportuni manufatti ed a corsevaride buono stato. Essi sono responsabili dei danni che possono avvenire a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso

buono stato. Essi sono responsabili dei danni che possono avvenire a preguduzio dei tondi vicrin, escuso i caso di forza maggiore. Gii atessi utenti debbono regolare le derivazioni in modo che non si introducano acque eccedenti la potata dei rispettivi canali, ne limiti dei quantitativi legittimamente utilizzabili, eche in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori, siano smaltite le acque sovrabbondanti. [A cura e a spese dei concessionario delle derivazioni d'acque pubbliche, su prescrizione dell'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato per territorio, sono instalati e manientuni in repolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle potate dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo e di restluzione, ove presente. In sistemi di distribuzione complessa, in misurationi con instalati al enche a monte e a vale del partitori. I ristuttati delle inisurazioni oderati. Solio e con freguenza alimeno samenstato equanti concedente e all'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato (1000).

(47) Comma così sostitutio dall'art. <u>8, D.Ls. 12, bullio 1993, n. 275</u>, e poi abrogato dall'art. <u>26, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258</u>, e dall'art. <u>175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>.

43. Gil utenti che hanno derivazioni stabilite a bocca libera con chiuse, sia permanenti che temporanee, stabili ed instabili, fisse o mobili, sono obbligati a provvedere perché si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse seguendo le consuetudini locali.

Il Ministro dei lavori pubblici può imporre, con comminatoria di esecuzione di ufficio in caso di inadempirento, che le bocche bibere siano munite dello poportuni manufati regolatori e moderatori della introduzione delle acque. Cuando fra due o più utenti debba farsi luogo ai riparto delle disponibilità diriche di un corso d'acque sulla base di esequi diritto concessioni, pota de sesere attituto un regolatore di normina governativa, il quale, a spesa di detti angoli diritto concessioni, pota de sesere distutto un regolatore di normina governativa, il quale, a spesa di detti un regolatore di normina governativa, il quale, a spesa di detti un regolatore di normina governativa, il quale, a spesa di detti un regolatore di normina governativa, il quale, a spesa di detti un regolatore di normina governativa, il quale, a spesa di detti un regolatore di respecta in della delivazione che siano rifernute necessaria per speciali motti di pubblico interesse o quando si verificassero eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, in guisa da conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze.

idraulica od elettrica, ugualmente utilizzabile, senza aggravio o pregiudizio dell'utente, restando ferma ogni altra condizione dell'utenza in quanto compatibile colla modificazione apportata.

45. Quando una domanda di concessione per un'importante utilizzazione di acqua risulti tecnicamente incompatibile con meno importanti utilizzazioni legittimamente costituite o concesse, si può ugualmente, sentito il consiglio superiore, sentiti gli interessati, far luogo alla concessione. In tali caso il concessionario è tenuto a indernizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro, a propria cura e spese, una corrispondente quantità di acqua, e nel caso di impanti per forza motice, una quantità di errergia corrispondente a quella effettivamente utilizzasi, provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie in guisa da maggiarane o preguldicare gli inferessi degli della disposizioni. Calessi con tetturi a corrispondene per effetto delle presenti disposizioni, siano esonerati da spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio sonontate da in puono concessionario in nessuri accan amangine di unele di cui il stuttano esonerati.

per effetto delle presenti disposizioni, siano esonerati da spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio sopportate dal nuovo concessionario, in nessun caso maggiore di quella di cui risultano esonerati. Tuttavia, quando, a giudizio insindacabile del Ministro del lavori pubbici, sentito il Consiglio superiore, la formitura di acqua o di energia sia eccessivamente gravosa, in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il titolare di quest'ultima è indennezato dal nuovo concessionario a termini della legge sulle espropriazioni. Nel caso in cui il minore incompatibile utilizzazione si si stata concessa ma non ancora tatuta, il Ministro del avori pubbici, sentito il Consiglio superiore, stabilisce insindacabilimente, in base ai oriteri enunciati nel presente articolo e tenuto conto degli scopi a cui l'utenza è destinata, in qual modo questa debba essere compensata.

46. L'obbligo imposto al nuovo concessionario dall'articolo precedente di fornire ad utenti preesistenti una corrispondente quantità di acqua o di energia avrà la seguente durata: a) fino al 31 gennaio 1977, se l'utenza presistente consisteva in una grande derivazione per forza motrice, concessa in base alle L. 20 marzo. 1865. n. 2248. all. F. e. L. 10 agosto. 1884. n. 2544 (⁵⁸⁸). e fino al 19 maggio 1983 per le grandi derivazioni per forza motrice legitimamente esistenti nei territori annessi al Regno, all'entrata in vigore della legistazione Italiana sulle opere pubbliche:
b) fino alla scalenza delle rispettive concessioni se la preesistente utenza consisteva in una grande derivazione per forza motrice assentità in base al D.L. 20 novembre 1916, n. 1664, o al R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161 (⁶⁹⁹), o alla

per forza motifice assentita in base at U.L. 20 novembre 1916, n. 1004, v. an. N. a valuation (1.1) per presente logge, c) per trenta anni dall'inizio della nuova concessione se la utenza preesistente consisteva in una piccola derivazione per forza motifice, salvo il disposto del precedente art. 23, comma secondo;
d) lino a 0 che dun la nivuova concessione, anche per effecto di priorighe for infriovazioni concesse ai sensi degli diverso dalla forza motifice. Begge, se futerca preesistente consisteva in una derivazione per qualsiasi uso diverso dalla forza motifice.

(48) Vedi nota 3 all'art. 3 del presente testo unico.

(49) II 0,Ltt. 20 novembre 1916, n. 1684 è stato abrogato dal R.D.L. 9 ottobre 1919, n. 2161, il quale è stato a sua volta abrogato dall'art. 234 del presente testo unico.

47. Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, si può, sentito il Consiglio superiore, accordare la nuova concessione, stabiliendo le cautete per la loro coessitenza e il compenso che il nuovo utente deve corrispondere a quelle presistenti si può accordare la concessione di derivare e di utilizzare parte di acqua spetante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e la nuova concessione non alteri l'economia e la finalità di quelle preesistenti.

48. Qualora il regime di un corso di acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato per cause naturali, lo Stato non è tenuto ad acuna indennità verso qualunque utente, salvo la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminutta o soppressa utilizzazione dell'acqua. Gil utenti, se in innovate condizioni locali lo consentono, sono autorizzati ad eseguire, a loro spese, le opere necessarie per ristabilire le derivazioni. Quando il regime di un costo d'acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato permanentemente per esecuzione da parte dello Stato di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, futente, bull'arriventuale riduzione o cessazione del canone, ha diffito ad una indeminità, qualor non gli sia possibile senza spese eccessive di adatare la derivazione al corso di acqua modificato.
L'apprezzamento di tale possibilità e fatto con decretto del filmistro del aivori pubblici, sentito il consiglio superiore. La misura dell'indemnità, quando sia devuta, è determinata col decreto stesso, salvo ricorso ai Tribunali delle acque pubblichi.

49. Qualunque utente di acqua pubblica, che intenda variare sostanzialmente le opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, la loro ubicazione e fuso dell'acqua, è soggetto a tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compreso il pagamento del canone.
Quando le variazioni, pure aumentando la quantità d'acqua o di forza motrice utilizzata, lascino sostanzialmente invariate le opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione dell'acqua, la foro ubicazione e fuso dell'acqua, al la motivazione e fuso dell'acqua, al l

pagamento del canone per la maggiore utilizzazione. In questo caso resta ferma la scadenza originaria dell'utenza.

Per le variazioni contemplate all'articolo 217 della presente legge che non rientrino nell'applicazione dei precedenti comma del presente articolo, valgono le norme in stabilite.

Ogni altra variazione nelle opere e nei meccanismi destinati alla produzione o nell'uso della forza motrice deve essere previamente notificata al ministero dei lavori pubblici.

Per la mancata notificazione l'utente incorre nella sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000, salvo il diritto dell'amministrazione di ordinare la riduzione in pristino stato a spese del contravventore (50).

(50) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 24 novembre 1981. n. 689. 3. 1.12 lugli 1981. n. 603. nonché dall'art. 1114. primo comma, della citata L. 24 novembre 1981. n. 689. in relazione all'art. 113, primo comma della stessa leoce.

50. Nei casi di accertata urgenza l'ufficio del Genio civile, riferendone immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, può permettere in via provvisoria che siano attuate variazioni nelle delivazioni e nelle utilizzazioni di acqua pubblica, punche gli utenti si obblighino fromfamiente con congruna cauzione de depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le opere ed osservare la prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite nel novovo atto di concessione, oppure a demolire le opere costrulle in caso di negala concessione.

51. Nell'interesse delle ferrovie, della navigazione interna, delle bonfiche, delle irrigazioni, della fornitura di acqua potabile e di altri importanti servizi pubblici, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, può riservare per un quadriennio l'utilizzazione di lutta do di parte della portata di un determinato corso di acqua 51. La riserva può essere prorogata dal Ministro dei lavori pubblici soltanto per un altro quadriennio, sentito il consiglio superiore. Nell'interesse della elettrificazione delle ferrovire dello Stato, la riserva potrà essere, se necessario, prorogata per un tezro quadriennio.
Della riserva el data notizia nel roggio degli annunzi legali delle province interessate e nel Bollettino ufficiale del

ussu reserva e data notizia nel foglio degli annunzi legali delle province interessate e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavori pubblici.

Quando, per regioni di interesse pubblico, sia opportuno non differire la utilizzazione immediata per produzione di energia, si può, sentito il Consiglio superiore, far luogo alla concessione sostituendo alla riserva di acquia quella di determinata quantità di energia corrispondente alle caratteristiche della energia inchiesta ed a prezzo di costo effettivo (comprese le quote per interesse ed ammortamento), o far luogo alla concessione con facoltà di riscatto, il tutto a condizioni speciali da statelisiri nel disciplinare. In manarazia di accondo fia la amministrazione interessata ed il concessionario sul prezzo di costo, questo è determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore.

Consiglio superiore.

Qualora nei disciplinari di concessione o comunque nelle intervenute convenzioni, anche se anteriori alla pubblicazione della presente legge, sia assegnato un termine per l'utilizzazione della energia nell'interesse della rezione elettria ferroviaria, l'amministrazione interessata porta, decorso tala termina, avvalersi della riserva per tutta la durata della concessione, nel limiti di un quinto dell'energia prodotta e con facoltà di effettuare anche prelieva praziali successivi.

Per l'esercizio di tate diritto, quando sia decorso un quadriennio dal collaudo dell'impianto, dovrà darsi preavviso di quatto anni, acriche per i prelievi parziali colli al quatto dell'interesse del una di quatto dell'anni dell'ese dell'interesse dell'al di quatto dell'anni dell'ese dell'interesse dell'al di quatto dell'interesse dell'al di al quatto dell'interesse dell'al dell'anni dell'ese dell'interesse dell'al dell'anni dell'anni dell'ese dell'anni dell'ese dell'interesse dell'anni della dell'anni d

(51) Vedi, anche, l'art. 3. comma secondo. L. 4 febbraio 1963. n. 129.

52. Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia può essere riservata, ad uso esclusivo dei servizi pubblici, a favore dei comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a montre della presa edi i punto di restutzione, una quantità di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnaria alla officina di produzione. I comuni, a favore del quali e fata la riserva, devono chiedere la energia entermine di non ottre quattro anni dalla data del decreto di concessione, e utilizzare effettivamente tale energia entro tire anni dalla comunicazione delle determinazioni del filmistro dei la vindo ripattici di cui al comma quanto del presente articolo. Decorso Turno o l'altro determinazioni del filmistro dei la vindo ripattici di cui al comma quanto del presente articolo. Decorso Turno o l'altro

termine, il concessionario resta esonerato da ogni obbligo in proposito.

Nel caso di accordo tra le parti, il suddetto termine di tre anni decorre dalla data dell'accordo, di cui deve esse data comunicazione al Misirsto dei lavori nubblici

In mancarza di accordo, il riparto dell'energia fra i comuni ed il prezzo di essa sulla base del costo tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta, comprese le quote per interese e per ammortamenti, sono determinati dal Ministero del lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore. Quanto alla misura del tasso d'interesse, si applica il disposto dell'utilmo comma dell'articolo precedente ¹⁵²⁰. (22) Vedi, anche , fart. <u>f. L. 27 dicembre 1953</u>. n. 559.

53. Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può stabilire, con proprio decreto, a favore del Comuni riveraschi e delle rispettive Province, un ulteriore canone annuo, a carico dei concessionario, fino a le 438 per oggi citilivatti nominale concesso. Con lo stesso decreto, il sovracanone è ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e dell'entità del danno eventualiamete subtito in dipenderara della concessione. Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restitutie in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilistico tra quali Comuni e Province ed in quale misura il sovracanone di cui a icommi precedenti debba essere riparitio. Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo (53), (53) Articolo così sostitutio dall' art. 1. L. 4 dicembre 1956. n. 1327. Vedi, anche, Iraf. 2. L. 22 dicembre 1980. n. 1591. ha disposto che i sovracanoni previsti dal presente articolo non possono comunque superare la somma di lire 800 per kW nominale concesso.

54. Nelle grandi derivazioni che riguardino rilevanti interessi pubblici, qualora si verifichino interruzioni o sospensioni ingiustificate, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, fatti eseguire i controlli e le contestazioni del caso, diffica l'uterite ad eseguire, entro corgruo termine, le riparazioni necessarie. Ove l'uterite no provveda entro il leminie pritisso, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore ed concreto col Ministro delle finanze, può disporre l'esercizio di ufficio a spese dell'uterite, previa presa di possesso delle opere principale di accessone, ricadenti entro o fuori framibito demaniale. [Lo stesso provvedimento può essere applicato nel caso di derivazioni esercitate abusivamente o nontravivenzione alle norme della presente leggel (24). L'utente è obbligato a porre a disposizione del Ministero dei lavori pubblici il personale addetto al funzionamento dell'impianto.

L'utente è obbligato a porre a disposuciore un ministerio un accuminatori del ministro.

Prima che sia iniziato l'esercizio di ufficio, il Genio civile redige, in contraddittorio con l'interessato, o, in mancanza, con l'assisterza di due testimoni, l'inventario dell'impianto.

Il rendiconto dell'esercizio di ufficio è approvato dal Ministro del lavori pubblici, che dispone il pagamento all'utente del proventi netti quando la gestione sia stata attiva. Quando invece la gestione sia stata passiva, il rendiconto è approvato dal Ministro del lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, il quale uttimo dispone la riscossione, a carico dell'utente, delle maggiori spese occorse, con le norme indicate nell'art. 39 della presente

legge. Nel caso previsto al secondo comma del presente articolo, i proventi netti sono depositati alla Cassa depositi e prestiti, fino al definitivo regolamento dei rapporti tra l'amministrazione e colui che ha esercitato irregolammente o abusivamente la derivazione. Colora del reprovie dello Stato l'esercio degli impianti stessi più essera affidato Quando trattisi di impianti in scrizio delle ferrovie dello Stato l'esercio degli impianti stessi più essera affidato al Ministero delle comunicazioni ed in tal caso esso provvede a quante de disposto nel comma quanto, quinto e

sesto.

Contro i provvedimenti emanati a termini del presente articolo non è ammesso altro ricorso che quello per

legittimità dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

(54) Comma abrogato dall' art. 23. D.Lgs. 11 maggio. 1999. n. 152. L'abrogazione è stata poi confermata dall' art.

86. D.Lgs. 3 aprile 2006. n.152.

55. É in facoltà del Ministro per i lavori pubblici e, nel caso contemplato dalla successiva lettera e) del Ministro per le finanze, di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica:
a) per non uso durante un triemio consecutivo.
b) per cattivo uso in reliazione ai fin della utilizzazione dell'acqua pubblica:
b) per cattivo uso in reliazione ai fin della utilizzazione dell'acqua pubblica:
c) per abtuale negliganza ed inosservanza delle disposizione ed utilizzazione;
c) per abtuale negliganza ed inosservanza delle disposizioni legistative e regolamentari in vigore;
e) per mancato pagamento di tre annualtà del cancione;
c) per di decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa;
c) per cessione effettuata senza il nulla osta di cui all'art. 20.
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito per le grandi derivazioni il Consiglio superiore, ha facoltà di prorogare i termini di cui alla lettera f), qualora riconosca un giustificato ritardo nella esceuzione delle oprese La proroga può essere subordinata, sentito il Consiglio superiore, alla revisione della concessione per armonizzaria con sopravenute esigenze.

pravvenule esigenze.

evia contestazione all'interessato nel caso indicato alla lettera a), e previa diffida, nei casi di cui alle lettere
d), da parte del Ministero delle finanze, la decadenza è pronunciata con decreto motivato del Ministro pe
di pubblici, che, nel casi contempiati nelle lettere a, b), c), d), deve essere preceduto da parere del Consig

l'alvon pubblich, crie, inel casi contiempian tiene reuer e g., p., t., un, cere essare procession de pares de so superiore.

Tale decreto è emanato di concerto col Ministro per le finanze, allorché trattisi d'impianti che passano allo Stato.

Il decreto è nofficato all'utente decaduto e comunicato al Ministro per le finanze.

Nel casi di decadenza o rinuncia l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità, che trovasi in corso alla data del decreto che pronuncia la decadenza, o alla data della notifica della rinuncia (SS).

Le utenze non ancora riconosciute, che risultino abbandonate per oltre dieci anni, decadono di diritto (SS).

(SS) Vedi [18.7], sutimo comma. Le Sennalo 1952. n. 42.

(S6) Articolo così modificato dalla L. 18 ottobre 1942. n. 1434. Vedi, anche, artt. 1 e 4, R.D.L. 5 novembre 1937. n. 2101.

56. Compete all'ingegnere capo del Genio civile la facoltà di concedere licenze per l'attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, purché:
1º la portata dell'acqua attinuta non superi i 100 litri a minuto secondo:
2º - non siano infaccati gi argini, ne pregiudicate le difese del corso d'acqua;
3º - non siano infaccati gi argini, ne pregiudicate le difese del corso d'acqua;
3º - non siano infaccati gi argini, ne pregiudicate le difese del corso d'acqua;
3º - non siano infaccati gi argini, ne pregiudicate le difese del corso d'acqua;
3º - non siano infaccati gi argini, ne pregiudicate le difese del corso d'acqua;
3º - non siano infaccati gi argini, ne pregiudicate ne preside altroco, lorieme restano lo cercedano il quantitativo di iltri dieci a minuto secondo, la licenza può essere accordata anche quando la pressa d'acqua si effettui com modaltà diverse da quelle indicate nella prima parte del presente articolo, ferme restando le condizioni di cui al m. 2 e 3.
La licenza è in tutti i casì accordata, salvo minovazione per non più di cinque volte per la durata non maggiore di un anno, e può seser revocata per motivi di pubblico interesse ²⁰².
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicane esclusivamente ai corpi idrici superiricia li²⁰².
Ci. Punto così modificato dall'art 9. D. Los. 12 lugilo 1993 n. 275. L'art. 11, QM. 18 dicembre 1992 (Gazz. Uff. 2 di ciembre 1998, n. 301) ha proropota il termine di cui al presente comma al 31 dicembre 2000, per favorire la ripresa delle attività produttive nelle Regioni Marche di Umbra colpite dal terremoto del 1997. Vedi, anche, l'art. 8. QM. 3 agostizza.

8. <u>O.M. 3 agosto 2000.</u> (59) Comma aggiunto dall'art. 9. <u>D.Lqs. 12 luglio 1993, n. 275</u>.

57. Alla raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua ed i bacini imbriferi del Regno provvede il Servizio idrografico, istituito alla dipendenza del Ministro dei lavori pubblici. I Servizio idrografico comprende: I Servizio idrografico comprende: I Ufficio idrografico per il territorio di competenza del Magistrato alle acque delle Province venete e di Mantova rico.

- l'Ufficio tirografico per il bacino del Po (⁸⁰L)
- le Sezioni autonome per il rimanente territorio del Regno.
Il Consiglio superiore del lavori pubblici, a mezzo di un ufficio centrale, esercita funzioni di vigilanza generale su tutto il servizio intrografico del Regno.
Agli uffici e sezioni del servizio tidrografico è affidato di regola, nelle rispettive giurisdizioni, lo studio dei bacini imbriferi e delle questioni idrologiche che sorgeserio in segulto a domande od esercizio di ufilizzazioni d'acqua e per i progetti e la esecuzione d'importanti lavori idraulici e di bonifica.
(60) Vedi la voce Ministero dei lavori pubblici, sottovoce Magistrato del Po.

TITOLO I Norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni delle acque pubbliche Capo II - Consorzi per l'utilizzazione delle acque pubbliche ⁽⁵²⁾

58. A tutti gli effetti della presente legge le derivazioni ad uso agricolo, che abbiano in comune la presa dal cor d'acqua pubblica, anche se godute da diversi utenti, costituiscono una utenza unica complessiva e so rappresentale secondo le norme regolanti il consorzio, se questo esiste, o la comunione degli utenti.
(62) Vedi, anche, la <u>L. 27 dicembre 1953, n. 959.</u>

59. Per assicurare la più razionale e proficua utilizzazione delle acque ed il migliore esercizio delle utenz Governo del Re ha facoltà di riunire obbligatoriamente in consorzio, con l'intervento di rappresente dell'amministrazione dello Stato, tutti o parte degli utenti di un corso o bacino d'acqua nonché coloro sulle richieste di concessione d'acqua il Consiglio superiore dei lavori pubblici siasi favorevolmente pronunziato in definitiva.

.. uzione del consorzio obbligatorio può essere promossa da uno o più interessati o aver luogo d'ufficio

Qualora si tratti di sole utenze irrigue, la costituzione del consorzio avverrà nei modi previsti dalle leggi sulla honfiica integrale

60. I proponenti la costituzione di un consorzio obbligatorio debbono allegare alla relativa istanza:
a) il piano tecnico indicante i limiti del bacino idrografico e le opere da costruire o da esercitarvi;
b) i elenco delle uterze da consorziare;
c) il propetto del reparto provvisorio delle spese;
d) il piano finanziario per l'ammortamento della spesa a carico del consorzio;
e) lo schema di statuto del consorzio.

61. Il Ministro dei lavori pubblici può nominare commissari straordinari con l'incarico di predisporre i documenti necessari per la costituzione di ufficio dei consorzi obbligatori.

62. Il Ministro dei lavori pubblici ordina la pubblicazione, a mezzo del Genio civile e secondo le norme da stabilire 62. In influsion cert avant producti un'uni la púbblicazione, a miezzo dei Ostrin Chief e Socialmo de nomine da stadiate nei regolamento, dell'elenco di coloro che debbono essere consocizati à termini dell'art. 59, del piano tenico delle opere, nonché del piano finanziario e del riparto provisioni delle spese, con los chema dello statuto dei consorzio. (Issando un termine di sessanta giorni per la presentazione di osservazioni o reclami da parte degli consorzio.)

Odistruzi, ilisano un immo di comingio di inferessati.
Interessati.
Sentito il Odisingio superiore, il Ministro dei lavori pubblici promuove il decreto reale per la costituzione del
romenzio il Orbificatorio. consorzio obbligatorio.

Quando del consorzio debba far parte il Demanio dello Stato, il decreto è emanato di concerto col Ministro delle

63. Il decreto costitutivo del consorzio obbligatorio ne fissa gli scopi specifici ed i limiti di azione, approvando lo statuto. Contro tale decreto è ammesso ricorso, anche per il merito, al Tribunale Superiore delle acque pubbliche.

64. Col decreto di costituzione o con successivi decreti del Ministro dei lavori pubblici, con l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 62, sono approvati l'elenco degli utenti consorziati, il catasto degli immobili serviti dalle utilizzazioni consorziate e i criteri per il riparto provisorio e definitivo della spesa tra gli appartenenti al consorzio.
I provvedimenti che determinano gli immobili soggetti al contributo consorziale debbono essere trascritti a cura

menti che determinano gli immobili soggetti al contributo consorziale debbono essere trascritti a cura istrazione del consorzio.

65. Lo statuto determina, tra l'altro, le norme per la validità delle adunanze dell'assemblea generale degli utenti e per la costituzione e rinnovazione degli organi del consorzio, stabilendone la competenza. Nel consiglio d'amministrazione possono essere chiamati a fra parle i rappresentanti dello Stato, delle province interessate, delle confederazioni degli enti sindacali (IIII) del eventualmente della associazione nazionale del consorzi di bontina e di ringazione, per i consorzi ci esse a preposta. Il into numero non può eccedere quello dei rappresentanti degli utenti. Vene della consorzia della della

66. Non ostante la costituzione del consorzio obbligatorio, è sempre in facottà dell'amministrazione di disporre quanto è necessario per la difesa ed il buon regime delle acque. Nuove utilizzazioni non possono essere attuate al consorzio, senza regolare concessione da parte della amministrazione, is quale può anche accordare concessioni ai singoli per l'uso delle acque disponibili comprese nella circoscrizione consortie. Le nuove uterze sono aggregate al consorzio obbligatorio e nello statuto consorziale sono introdotte, occorrendo, le corrispondenti modifiche colle forme di cui al precedente art. 62.

68. Le deliberazioni del consorzio sono obbligatorie anche per i dissenzienti.
ii consorzio provvede i inparto provisioni o definitivo delle spese fra gli utenti consorziati secondo le norme che saramo stabilite nel regodamento. Tali riparti, dopor fapprovazione del Ministro del lavori pubblici, devono essere pubblica in el Fogli amorizi leggli delle province interessate. Entro sel medi Galle pubblicazione ne de ammessa impognativo dinanzi al Tribunali regionali delle acque pubbliche. Incroso non cospende la esecutorical del ruoli di

contribuenza. Il riparto può essere modificato quando l'interessenza di una o più utenze, a giudizio del Ministero dei lavori pubblici, sempre con l'osservanza del disposto dell'utimo comma dell'art. 62, si trovi notevolmente variata in confronto delle condizioni in base alle quali il riparto fu precedentemente stabilito. Le quote consorziati sono assistito da privilegio che prende grado dopo quello stabilito dal precedente art. 39 e sono riscosse con le norme e il ofinen stabilito per le seazione delle imposte dirette.

69. Per le acque distribuite mediante canali demaniali, unico utente di fronte al consorzio è il Demanio dello Stato, ed il catasto degli immobili serviti dai canali demaniali viene approvato e pubblicato a cura del Ministero delle finanze. Al Demanio stesso spetta sugli immobili dei propri utenti il diritto reale stabilito in favore del consorzio.

70. I consorzi obbligatori sono soggetti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici, che su ricorso degli interessati o anche d'ufficio può annuliarne ie deliberazioni illegittime. Con decreto reade, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore e con l'osservanza dell'utilmo comma dell'art. 62, possono essere sicolte le amministrazioni dei consorzi che per negligenza nell'essecuzione, esercizio e manutenzione delle opere, ovvero per inosservanza delle norme di legge, di regolamento o di statuto, comunque compromettano i conseguimento dei propri fini istituzionali. Al commissario straordianzio, al quale è affidiata l'amministrazione dell'ente e, ove occorra, l'esecuzione delle opere, spettano i poteri della assemblea e degli organi consorziali.

71. Per la coordinazione dell'attività dei consorzi finitimi può essere costituito, anche d'ufficio, con decreto reale, su proposta del Ministro del lavori pubblici, un consorzio di secondo grado con lo scopo d'armonizzare l'opera dei singoli consorzi o pirmo grado. Il consorzio di secondo grado è amministrato dai rappresentanti dei consorzi di primo grado, a ciascuno dei quali spetta una rappresentanizar proporzionale al rispettivo interesse.

72. Con decreto reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, e con quello delle finanze quando vi siano interessati canali demanaiali, i consorzi di bonifica integrate possono essere autorizzati da assumere la funzione di consorzi di utilizzazione idicina, a norma delle disposizioni contenute nel presente capo, nei riguardi delle utenze che si esercitano nei canali di bonifica ed in genere nei costi d'acqua che interessioni il territorio consorziati.

TITOLO I Norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni delle acque pubbliche Capo III - Provvedimenti speciali per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali ^(£4)

73. A chi ottenga la concessione di costruire serbatoi o laghi artificiali o altre regolanti il deflusso delle acque publiche possono essere accordidi, con lo desso atto di concessiono e con atto successivo:

1) resonero parziale o totale dal canone per la derivazione salva però sempre la quota devoluta agli enti locali;

2) la facoltà di sottopore a contributo i fondi impalia.

3) contributi governativi con facoltà di vincolarii a garanzia delle operazioni finanziarie per la costruzione dellenere (59) (58).

opere (SSI (SSI). (64) Vedi, anche, il *D.P.R. 1º novembre 1959, n.* 1363. (65) Articolo così modificato dal *D.Las C.P.S.*, 30 settembre 1947, n. 1276. (66) Vedi, anche, l'art. 13. <u>L. 28 febbraio 1986, n. 41</u> e l'art. 7, <u>L. 22 dicembre 1986, n. 910</u>.

74. Sono esentati dal diritto proporzionale del registro e soggetti al solo diritto fisso di lire duemila (82): 1º - l'atto di concessione per la costruzione del serbatolo o lago e per l'utilizzazione delle acque in esso accumulate, nonché l'atto di concessione dei contributi governativi di cui agli articoli seguenti; 2º - l'atto col quale il concessionario ceda ad atti la concessione;

3° - l'atto col quale il concessionario stipuli un mutuo per eseguire le opere concessegli; 4° - gli atti relativi all'acquisto ed all'espropriazione di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione del

(67) L'originario diritto di lire dieci è stato così aumentato dall'art. 1, L. 21 luglio 1961, n. 707.

Ouando si tratti di contributi già accordati, la perdita si limiterà alla quota parte non vincolata a favore di istituti finanziatori.

75. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, può concedere un contributo nella spesa di costruzione di serbatoi o laghi artificiali sino al trenta per cento dell'importo di el lavori risultanti dal progetti securitivo approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, amentato il detto importo di una percentuale non superiore al dieci per cento per quota di contributo nelle spesa di studi o compliazione di progetti, spese generali e di amministrazione.

Nel fissare la misura del contributo si tiene conto dell'importanza dell'Opera per l'interesse pubblico e degli oneri ce faggravano, autro riguardo sa alle spesa di impirato si a quelle di esercizio.

Qualora il tratti di contributo già accordati, la perdita si limiterà alla quota parte non vincolata a favore di istituti finanziatori.

TITOLO II

Disposizioni speciali sulle acque sotterranee

92. Per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, escluse quelle termali minerali e radicattive o comunque regolate da leggi speciali, si osservano le disposizioni seguenti in quanto non siano applicabili le norme del titol o I della presente legge.

76. Il contributo complessivo di cui al precedente articolo può essere elevato fino al sessanta per cento se la costruzione del serbatio lo lago:
a) renda in tutto di lo parte inutile l'esecuzione di opere idraulico-forestali, di bonifica o di altra categoria da eseguirsi o sussidiarsi dallo Stato:
b) giovi alla imigrazione o all'azionamento di impianti idrovori per la bonificazione di vasti territori;
[Il maggior contributo non può mai superare l'importo delle spese e dei contributi che sarebbero a carico dello Stato in virtù di altre leggi e per i medestini scopii (38).

77. In ogni caso il contributo complessivo sulla spesa per la costruzione di serbatoli e di laghi artificiali, compreso il premio giusta Irari. 75, e compreso, ove ne ricorra la concessione, il maggior contributo di cui all'art. 76, non può essere superiora e discavanzo determinato in base a pi lano finanziario presentato de debitamerte accertato nei modi e nelle forme da stabilirsi nei regolamento.

Le amministrazioni statali o regolami interessata tengono conto delle opere indicate nel precedente articolo 76 la cui esecuzione si renda nutile, in tutto o in parte, in olpendenza della costruzione del serbatolo o lago in sede di determinazione della respettuti programmi di aettoro o si individuazione della restatoli controli della respectiva programmi di aettoro di individuazione della respectiva di individuazione di individuazione di individuazione di individuazione di controle di individuazione di individuazione di indivi

78. Il contributo è liquidato per intero in seguito al collaudo dell'opera. Gli interessati possono però ottenere che proceda, alla scadenza di termini periodici, alla liquidazione di otto decimi del contributo corrispondente all'impor dei lavori quale insulta dallo stato di avanzamento accertato dal Genio civile.
I restanti due decimi sono liquidati in sede di collaudo.

79. Il contributo è pagato in unica soluzione o in annualità comprensive di capitale ed interesse ad un tasso la cui misura non potrà superare quella vigente all'atto della liquidazione delle annualità stesse, ai sensi dell' art. 2 el 6. D.L. 22 dibber 1932. n. 1378 (2001). Lo Stato ha sempre facottà di riscattare in tutto o in parte le annualità, pagando il capitale corrispondente, depurato degli intreressi non maturi. (70) il R.D.L. 22 ottober 1932. n. 1378 riguarda la determinazione del tasso di interesse da adottare per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito.

80. Il contributo può essere vincolato a garanzia di operazioni finanziarie per la provvista di capitali occor

80. Il contributo può essere vincolato a garanzia di operazioni minitariere pei ne provincia di capitali construzione delle opere.

A tale scopo, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze, ha facoltà di rilasciare certificati di credito scontabili fino alla concernera degli otto decimi del contributo medesimo.
In caso di decadenza della concessione, per mancato comprimento dell'opera, il contributo resta vincolato per la parte necessaria all'ammortamento del multu o effettivamente somministrato dall'istituto finanziatore. Qualora lo Stato si valga della facoltà di acquisto degli impiant, a termini del secondo comma dell'ant. 25, fammortare del contributo vincolato è portato a compensazione del debito dello Stato verso il concessionario.

81. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito quello delle finanze, può autorizzare i concessionari ai quali sia accordato

8.1. Il ministro dei avon pounte, serinio Queno dei mantare, pou autorizza el concessionar al quai sa accordanti i contributo. Il contributo comerativo ad ammettere obbligazioni garantite con il contributo. Le obbligazioni così emerse, e sempre la reprovedane esclusivamente al finanziamento della ostruzione delle opere sovvenzionate, sono soggette alla tassi in espoziazione stabilità nella tantifa A allegata alla L. 30 dicembre. 1923, n. 3280 (71)

1923, n. 3280 (III)
Peri serbatio ad uso agricolo può essere fatta, a mezzo di istituti di credito da designarsi dai ministri dei lavori pubblici e delle finanze, la emissione di obbligazioni o di cartelle garantite sulle contribuzioni delle proprieta fondiarie, sia conscrueta, sia obbligate a contributi, sia comunque aederenti all'intrapresa. Le dette obbligazioni o cartelle sono soggette alla tassa di negoziazione indicata nel precedente comma.

(I'I) L'imposta di respoziazione ha cessato di avere applicazione, a decorrere dal 1º gennalo 1954, in forza del art. 26, L. 6 agosso 1954. n. 603, che ha sostituto l'imposta sul esocietà.

82. Ove sia accordato il contributo di cui agli articoli precedenti, può essere stabilita nel discipilinare di concessione, sentito il consiglio superiore, la partecipazione dello Stato agli utili dell'azienda, da percepire con le modalità fissate nel discipilinare stesso e nella misura del quarto della quota di profitto netto eccedente il sette per cento di capitale impiegato e della metà della quota eccedente il dicei per cento del capitale stesso, sino a che lo Stato non sia reintegrato di metà della sovvenzione complessiva.

Se sia concessionaria una società per azioni, la quota di partecipazione verrà calcolata sulle somme che saranno distribute agli azionisti e su quelle che saranno passate in riserva.

83. Per imporre contributi sui fondi soggetti ad irrigazione si devono nella domanda indicare i terreni che si prestano, per natura e convenienza economica, ad essere irrigati con notevole utilità generale, la quantità d'acqua cocorrente ad opin terreno per una adatta coltura irrigua, il prezzo di vendita deflazoqua, in base al quale sarà commisurato il contributo obbligatorio.
Tali indicazioni, in base ai risutati deflistruttoria, sono stabilite con decreto di concessione, o in altro successivo, di

и заме и пязыва дентвитиtora, sono stabilite con decreto di concessione, o in altro successivo, di concerto col limitro dell'agricoltra e delle foreste. I predetti contributi hanno il privilegio e sono riscuotibili, come le quote consorziali indicate nell'ultimo comma del'articolo 86.

84. Quando per la costruzione del serbatolo o lago o di qualsiasi opera di raccolta è aumentata la portata minima del corso d'acqua e dei pozzi o fontanil esistenti nella zona ot è accresciuta la superficie dei terreni privati a valle, coloro che in qualunque modo ne traggono beneficio sono tenuti a contispondere a favore dei concessionario delle opere sundicate un contributo di miglioria, pagabile in rate annuali, da stabilirsi in via definitiva dal Ministro dei tavori pubblio; sentito il Consiglio superiore.
Nel caso d'accrescimento dei terreni, i proprietari avvanno la facoltà di abbandonare detti accrescimenti al concessionario.

85. Quando nella zona, nella quale si costruiscano laghi artificiali o si attuino nuove derivazioni, esistano pozzi fontanii, il concessionario ha diritto di far accertare a sue spese lo stato dei pozzi o fontanii, prima e dop resecuzione delle opere, allo scopo di evitare che siano gratuitamente impinguati per effetto dei nuovi invasi delle nuove derivazioni.

86. Anche indipendentemente dalla domanda degli interessati, l'amministrazione può, nell'esame delle istanze e dei progetti di derivazione, prescrivere che vengano in questi ultimi introdotte quelle modifiche e quelle maggiori opere che siano del caso per migliorare il regime del corso d'acqua e risparmiare in tutto o in parte la essecuzione di opere pubbliche.

in corrispettivo dell'onere che derivi da tale prescrizione al concessionario possono accordarsi agevolazioni nella misura e coi criteri di cui ai precedenti articoli.

87. Nell'esame delle istanze e dei progetti di derivazione, l'amministrazione prescriverà che siano intro progetti stessi quelle modifiche o maggiori opere e siano adottate quelle norme di esercizio che occorrant peggiorare il regime del corso d'àcqua.

88. Qualora non vi siano iniziative private meritevoli di accoglimento, il Ministero dei lavori pubblici può provvedere direttamente alla costruzione di serbatoi e laghi, stipulando, ove occorra, convenzioni speciali per la costruzione dei seercizio degli impianti inderettivi distintamente da quelli per l'ingiazione e l'uso protabile.

89. Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici è inscritta la spesa in distinti capitoli per le sovvenzioni previste dal presente capo e per le eventuali costruzioni di cui all'articolo precedente. Le somme annue de starziare sono determinate con la legge di approvazione del bilanci.

90. Chi abbia tempestivamente chiesto le agevolazioni e contributi per laghi e serbatoi artificiali a norma delle disposizioni anteriori alla presente legge e non le abbia ancora ottenute, può optare per le disposizioni della

disposizioni antenoni alla presente leggie e riuni e autoa antora visitatori, pro-pro-pro-presente leggie. Per i basini di irrigazzione da costruire in Sandegna, gli enti che a norma dell'art. 47 del testo unico approvato con R.D. 10 novembre 1907. n. 844 (121), intendono chiederne le concessione, possono optare per le disposizioni della presente, legge, applicandosi in tal modo le agevolazioni e prescrizioni da questa stabilite e restando la relativa sepsa a cancio del bilancio del Ministero dell'agricultura e foreste.

(72) Con II R.D. 10 novembre 1907. n. 844. fu approvato il testo unico del provvedimenti a favore della Sardegna.

91. Salvi e impregiudicati la dichiarazione di decadenza ed i procedimenti contravvenzionali e penali di cui agli articoli 55, 219 e 222, possono essere esclusi dal contratti e dalle concessioni di cui lo Stato sia direttamente o indirettamente interessano, con provvedimento insindacabile del Ministro dei lavori pubblici, cotoro che nella qualità di concessionari o anche di costruttori e appattatori si siano resi colpevoli di negligenza o malafede nell'esseguire opera di cui al presente capo.

Dei provvedimento del Ministro dei lavori pubblici è data comunicazione alle altre amministrazioni dello suoi contributo statale per implanti di utilizzazione di Cuando si tratti di contributi già accordati, la perdita si limiterà alla quota parte non vincolata a favore di istituti finanziatori.

- 93. Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli ui domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterraree nel suo fondo, purché osservi le distanze e le custelle prescritte dalla legge. Sono compresi negli usi domestici firmaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia el Fabbeveraggio del bestalme.

sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.

94. Il governo del Re è autorizzato a stabilire con successivi decreti, da emanarsi su proposta del Ministro del lavori pubblici di concerto con quello dell'agricoltura, i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione. (23). L'elenco dei comprensori nei quali la ricerca, Festrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione, e stato approvato con R.D. 18 ottobre 1934. n. 2174. L'elenco apoi avuto numerose integrazioni con elenchi suppletivi approvati con i seguenti provedimenti. R.D. 27 ottobre 1937. n. 2160. R.D. 22 bebraio 1940. n. 311: R.D. 30 dicembre 1940. n. 1998 R.D. 22 maggio 1941. n. 658: R.D. 30 marzo 1942. n. 458: D.P.R. 28 alugnon 1944. n. 1081: D.P.R. 17 novembre 1952. n. 4446: D.P.R. 12 dottobre 1953. n. 880: D.P.R. 19 novembre 1953. n. 106: D.P.R. 15 luglio 1954. n. 824: D.P.R. 24 asosto 1954. n. 1035: D.P.R. 27 asosto 1955. n. 1040: D.P.R. 27 asosto 1955. n. 1040: D.P.R. 28 asosto 1955. n. 1040: D.P.R. 28 asosto 1955. n. 1040: D.P.R. 29 asosto 1956. n. 1361: D.P.R. 29 asosto 1956. n. 1362: D.P.R. 20 dicembre 1958. n. 1860: D.P.R. 29 asosto 1956. n. 1361: D.P.R. 30 asosto 1960. n. 1362: D.P.R. 7 totobre 1963. n. 1368: D.P.R. 28 asosto 1960. n. 1361: D.P.R. 30 asosto 1960. n. 1362: D.P.R. 7 totobre 1963. n. 1368: D.P.R. 29 asosto 1960. n. 1361: D.P.R. 30 asosto 1960. n. 1362: D.P.R. 7 totobre 1963. n. 1368: D.P.R. 29 asosto 1960. n. 1361: D.P.R. 30 asosto 1960. n. 1362: D.P.R. 7 totobre 1963. n. 1368: D.P.R. 28 asosto 1960. n. 1361: D.P.R. 30 asosto 1960. n. 1362: D.P.R. 7 totobre 1963. n. 1368: D.P.R. 29 asosto 1960. n. 1361: D.P.R. 30 asosto 1960. n. 1361: D.P.R. 30 asosto 1960. n. 1362: D.P.R. 7 totobre 1963. n. 1368: D.P.R. 2

95. Salva la facoltà attribuita al proprietario nell'art. 93, chi, nel comprensori soggetti a tutela, vogila provve ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, deve chiederne l'autorizzazione al del Clenio civile, corredanto la domanda del piano di massima defersiazione e deffutilizzazione che si prop o del composito del proprieta del propriet

del Genio civile, corredando la domanda del piano di massima dell'estrazione e derunizzazione cine si privaprio cui sesguire.

L'ufficio del Genio civile da comunicazione della domanda al proprietario del fondo in cui devono eseguirsi le inecrebe e le opere, quando non risulti che ne sia già a conoscerza, e ne dispone l'affissione per quindici giorni all'abb del comune nel cui territorio devono eseguirsi le opere e degli altri comuni eventualmente interessati, con rivivito a chirunge abbia interessa e presentare opposizione. Previa visita sul tuogo, l'ufficio del Genio civile, sentito l'ufficio distrettuale delle miniere, provvede sulla domanda, ove non vi siano opposizioni, insciando l'autorizzone se non ostino motivi di pubblico interesse. Se fufficio del definitivamente sentito il Consiglio superiore.

Previa visita sul tuogo, l'ufficio del Consiglio superiore.

Previa visita sul tuogo, l'ufficio del considera del miniere, provvede definitivamente sentito il Consiglio superiore.

Previa visita sul minima della considera della considera del minima della considera dela considera della considera della considera della considera della

dal richiedente e la indennità da corrispondersi anticipatamente al proprietario del suolo.

Sulle contestazioni per la misura di tale indennità è fatta salva agli interessati l'azione innanzi all'autorità
niuliziaria.

96. Qualora l'ufficio del Genio civile riconosca inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad attri interessi generali, ne riferisce, prima di disporre l'istruttoria, al Ministro del lavori pubblic che può servaltiro respingeria.

97. Chi è autorizzato ad eseguire le opere per ricerche di acque sotterranee ai sensi dell'art. 95, ha diritto di introdursi nelle proprietà private, osservate le norme stabilite dall' art. 7 della L_25 giugno 1865. n. 2359, ed eseguirvi le opere e gli imiparia previsti nella domanda, adottando tutte le caudete necessarie perché i lavori riescano quanto meno pregiudizievoli al possessore del fondo, ed è obbligato a risarcinto di qualunque danno arrecatonii.

arrecatogil.

Il possessore del fondo può chiedere che, a mezzo dell'ufficio del Genio civile, si accerti l'entità dei danni che con i
lavori si producono, al fine di ottenere una speciale indennità oltre quella di cui al precodente art. 95.

Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni può essere prescritto all'esecutore dell'opera il preventivo
deposito di una somma adeguata.

- 98. L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio può autorizzare la esecuzione di rilievi ed assaggi. compilizazione di progetti e ogni altro lavoro preliminare alla ricerca di acque sotterranee, anche nei zone non soggette a tutela. In tal caso sono applicabili gil art. 7 e 8 della L. 25 algunos 1855. n. 259. sulla espropriazione per pubblica utilità e gli articoli 64 e seguenti della legge citata per le eventuali occupazioni temporanee dei terreni.
- 99. Quando la ricerca e l'estrazione delle acque sotterranee siano dirette alla soddisfazione di pubblici ge interessi, le opere e gli impianti relativi possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto reale da emi su proposta del Ministro dei lavoni pubblici, sentio il Consiglio superio.
- 100. L'autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee non può essere data per un tempo superiore ad un anno e può essere prorogata una o più volte per ulteriori periodi di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti. Essa non può essere comunque ceduta senza previo nulla osta dell'autorità che l'ha accordata.
- 101. L'autorizzazione può essere revocata senza che il ricercatore abbia diritto a compenso od indennità
 1º quando non siasi dato principio a lavori entro due mesi dal giorno in cui essas fu notificata;
 2º quando i lavori siano rimasti sospesi ottre sei mesi;
 3º nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel decreto che l'accorda;
 4º per contravenzione al 2º comma del precedente articolo.

- 102. Nel caso in cui lo Stato intenda riservarsì la esecuzione di assaggi o ricerche di acque sotterranee, la zona riservata di espicazione sarà determinata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore del iavori pubblici di Clonsiglio superiore delle miniere.
 Cuesta disposizione può essere applicata anche nel caso in cui lo Stato creda di agevolare ai comuni ed alle province la ricerca di acque per l'approvvigionamento di acque potabili.
- 103. Quando in seguito a ricerche siano state scoperte acque sotterranee, anche in comprensori non soggetti a tutela, deve essere avvisato l'ufficio del Genio civile, il quale provvede ad accertare la quantità di acqua scoperta. [Se I ministro dei lavori pubblici ntenga che facqua abibi in requisiti dell'art. 1 della presente legge, ne dispone la sicrizione nell'etenco delle acque pubbliche] ^{CLI}. In tal caso lo scopriore avvia titolo di preferenza alla concessione, per l'utilizzazione indicata nel piano di massima allegato alla domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 95. Qualora lo scopriore non ottenga la concessione; ha aditto al rimborso, da parte dei concessioneri, o delle spese sostenute, ad un adeguato compenso dell'opera da lui prestata e ad un premio che sarà determinato nell'atto di concessioneri base alla importanza della scoperta. In ogni caso è riservata al proprietario del fondo una congrua quantità di acqua, a prezzo di costo, per i bisogni del fondo stesso.

- role tra parentesi quadre sono state abrogate dall'art. 2. D.P.R. 18 febbraio 1999. n. 238.
- 104. [Se l'acqua scoperta non riveste i caratteri per essere iscritta negli elenchi delle acque pubbliche, l'uso di essa spetterà al proprietatio del suolo, il quale, ove non lo ceda allo scopritore, è obbligato a rimborsare quest'utimo delle spese da i ul sostenute nei limit del maggior valore acquistato dal fondo per refetto della
- scoperta.
 Secoperta di rilevante importanza al rimborso delle spese potrà essere aggiunto un prenio mancanza di accordo, sarà determinato dall'autorità giudiziana tenuto conto dell'entità e difficoltà della sc
- (75) Articolo abrogato dall'art. 2, D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238
- 105. Nelle zone soggette a tutela l'ufficio del Genio civile seercita la vigilanza sulle eduzioni ed utilizzazioni di tutte le acque potteranee, siano o no isoritto regil elenchi delle acque pubbliche. Nelle dette zone spetta esclusivamente all'autorità amministratua lo staturie, anche in caso di contestazioni, se gli scavi, le trivellazioni e in genere le opere di eduzione e di utilizzazione delle acque pubbliche, se turbion latrense di caractera ce en conseguentemente, se sano dannose ai regime delle acque pubbliche, se turbion interressi di carattere generale e conseguentemente sospendere l'esecuzione delle ricerche, dell'estrazione, delle utilizzazioni, revocare le autorizzazioni e concessioni accordate, ordinare la chisusura del pozze del emetre tutti il provvedimenti che siano ritenuti idonei alla tutela degli interessi generali e del regime idraulico della regione. L'esercizio di tallo potesta compete all'ufficio del Comio civile, savio ricorso genarchico all'inistro dei lavori pubblici, ma alla revoca delle autorizzazioni e concessioni cio competenza ministeriale provvede il Ministro dei lavori pubblici.

106. L'ufficio del Genio civile anche nelle zone non soggette a tutela può disporre che sia regolata la erogazione dei pozzi salienti a getto continuo e può adottare, altresì, le disposizioni di cui all'articolo precediente, qualora inorrano attuali o prevedibili statuzioni di subistienza, ovvero di inquinamento o pregiudizio al regime delle acque pubbliche. La stessa autorità può disporre, a spese dei responsabili, la chiusura dei pozzi dei quali sia cessata

TITOLO III (77) Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (78) Capo I - Autorizzazione all'impianto di linee elettriche

- 107. La trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, comunque prodotta, sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli seguenti.
 La trasmissione dei segnali e delle parole è repolata da leggi speciali.
 [ZT] Sulla materia disciplinata dal presente titolo vedi anche, la <u>L. 6. dicembre. 1962. n. 1643.</u> Tale legge ha fesenvato, in via esclusiava, all'Ente predetto, le attività di produzione, importazione e de esportazione, trasformazione, distribuzione e vendita della energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta, con le sole eccezioni stabilità noi numeri 5, 6 e 8, he disposito il trasferimento, in proprettà dell'Ente stesso, di tutte le imprese eserconti le attività sopra riferite.
 [28] I riferimenti al Ministro delle comunicazioni, salvo che nell'art. 129, ove deve leggersi Ministro del trasporti.

- 108. Le linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non inferiore a 5000 volta sono autorizzate dal Ministro dei lavori pubblici (¹²³). Inferiore a fundi propositi del la considera propositi del considera de
- 109. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tutti coloro che posseggono od esercitano impianti di energia elettrica, comunque prodotta, a scopo sia privato, sia pubblico, o che siano proprietari od esercenti di condutture destinate alla trasmissione e distribuzione di energia elettrica debbono farne denuncia al Ministro de

conduttire destinate alla trasmissione el distribuzione di energia elettrica debbono farne denuncia al Ministro del lavori pubblici.

In base a tali denunce, il Ministro redige l'elenco generale delle centrali di produzione di ore termoelettriche, delle linee di trasmissione e distribuzione, delle stazioni di trasformazione e sezionamento.

L'elenco è reso di pubblica ragione e terrulo al corrente.

L'isorizione in esso e equivale per ogni effetto alla autorizzazione di cui alle presenti norme per gli impianti di trasmissione e distribuzione eseguiti prina dell'entrata in vigore della presente legge, femii restando gli obblighi gli assaruti verso le amministrazioni pubbliche interessate.

- 110. Chi intenda fare studi per la compilazione di un progetto di impianto di condutture elettriche e debba perciò entrare nei fondi altrui, ove non ottenga il consenso dei proprietari, può esservi autorizzato dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile nella cui circoscrizione sono situati i fondi.
 Chi ottenga tale autorizzazione deve servirisene nel modo che riesca meno pregiudizievole per il proprietario del
- Chi ottenga tale autorizzazione deve servirsene nel moto che riesca meno pregludizievole per il proprietario del fondo ed è obbligato a insarcirchi di quilantique danno arrecatogii.

 Per Introdusi nel recinto di una ferrovia o tramvia, devono osservarsi le prescrizioni stabilite dalla amministrazione esercente. Per introdusi negli immobili militari o che siano in consegna alle autorità militari, occorre apposta autorizzazione data dalle autorita medesime e faccesso e subordinato alle loro prescrizioni.

 Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni, l'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile può prescrivere al richiedente il preventivo deposto di una somma adeguata.

 La liquidazione dei danni e fatta, in difetto di accordo, dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile, senza pregiudizio dell'azione inanzia illautorità giudiziario.

 L'azione non può promuoversi trascorsi sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di liquidazione. Sono per il resto applicabili in materia ie disposizioni dell'art. g della L. 25 giugno 1865. n. 2339. sulle espropriazioni per pubblica utilità.

- 111. Le domande di autorizzazione per costruzione di nuove linee o per varianti a quelle esistenti, corredate dal piano tecnico delle opere da costruire, sono presentate al prefetto o al Ministro dei lavori pubblici, secondo la rispettiva competenza, per tramite dell'ufficio del Genio civile, il quale, ove non abbiano già provveduto i richiedenti, ne di notizia alle autorità di cui all'art. 20 ed al pubblico mediante avviso nel foglio degli annunzi legali della provincia.
- della provincia.

 La domanda rimane depositata presso l'ufficio del Genio civile, a disposizione delle autorità suddette e del pubblico, durante l'istruttoria. Copia della domanda e del progetto è trasmessa al Ministro delle comunicazioni perché ne disponga l'immediato esame da parte degli uffici dipendenti sia per quanto ripuarda gli attraversamenti, gli accostamenti e gli appoggi, sia per quanto concerne l'influenza generale della linea sul servizio telegrafico e
- elefonico ^{ISIA}, 30, Laf. 18, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619, così dispone: «Sono devoluti al direttore del Circolo delle ostruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio: oi l'ascio del nulla osta alla costruzione, spostamento o modifica di linee elettriche, con tensione sino ai 1000 olts, previsto dall'art. 111 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato or R.D. 11 disembra 1933, n. 1715; e dall'art. 1816 del codice postale, approvato con R.D. 27 febbraio 1936, n. 17
- za. rilascio del nulla osta alla costruzione, spostamento o modifica di linee elettriche, qualunque sia la tensione, ando esse non abbiano interferenze con linee di telecomunicazione;
- quantus case runi accusario interretrize con infee di telecomunicazione; o rilascio del nulla osta alla costruzione, spostamento o modifica di linee elettriche, qualunque sia la tensione di esse, nei casi di urgenza previsti dall'art. 113 del testo unico predetto, esclusi i tratti di linee che abbiano interferenze con linee di telecomunicazioni».
- 112. Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione nel foglio degli annunzi legali chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni all'ufficio del Genro civile.

 Le abbittà di contra la contra della contra contra

- 113. Nel casi d'urgenza può essere autorizzato in via provvisoria l'inizio delle costruzioni delle linee di trasmissione e distribuzione per le parti che non riguardino opere pubbliche e quando sia intervenuto il consenso di massima del Ministero delle comunicazioni che può essere subordinato a condizioni da precisare non offer tre mesi dalla presentazione del progetti.
 Per le parti quigoratrali opere pubbliche e zone militarmente importanti, l'autorizzazione provvisoria deve essere pure subordinata al consenso di massima delle autorità interessate a mente dell'art. 120.
 L'autorizzazione provvisoria è accordata: a) dal Ministro dei lavori pubblici, sertito il Consiglio superiore, per le linee la cui tensione normale di esercizio è uguale o superiore a sessantamila volta: b) dall'ingegnere capo del Genio civile, che ne rifertrà immediatamente al Ministro dei lavori pubblici, per le line la cui tensione soma discondizionamenta di Ministro dei lavori pubblici, que reli nele a cui tensione soma di consideramenta al Ministro dei lavori pubblici, que reli nele a cui tensione soma consideramenta al Ministro dei lavori pubblici, que reli nele a cui tensione soma consideramenta al Ministro dei lavori pubblici, que reli nele a cui tensione soma consideramenta al Ministro dei lavori pubblici, que reli nele a cui tensione soma consideramenta al Ministro dei lavori pubblici, que reli nele a cui tensione soma consideramenta al Ministro dei lavori pubblici, que reli nele a cui tensione soma consideramenta al Ministro dei lavori pubblici, que reli nele a cui tensione soma consideramenta al Ministro dei lavori pubblici, que reli nele a cui tensione soma consideramenta al Ministro dei lavori pubblici, que reli nele a cui tensione soma consideramenta al Ministro dei lavori pubblici, que reli nele nele accidenta del pubblici.
- a double of interior a double of the control of the

- CON BLD. 11 dicembres. INSS. D. LTCL., e userait. Los de course possante.

 545.

 b) rilascio del nulla osta alla costruzione, spostamento o modifica di linee elettriche, qualunque sia la tensione, quando esse non abbiano interferenze con linee di telecomunicazione;
 c) rilascio del nulla osta alla costruzione, spostamento o modifica di linee elettriche, qualunque sia la tensione di esse, nel casì di urgenza previsti dall'art. 113 del testo unico predetto, esclusi i tratti di linee che abbiano interferenze con linee di telecomunicazionis.
- 114. Quando il Ministero delle comunicazioni si sia pronunciato in senso contrario alla domanda presentata o il richiedente non creda di poter accettare le condizioni formulate dal Ministero stesso, l'autorizzazione definitiva o provvisoria all'impianto delle linee è data con decreto del Ministro dei lavori pubblici (di concerto con quello delle comunicazioni sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici (32). [32] Latr. 18. D.P.R. 28. giugno. 1955. n. 519. così dispone: «Sono devoluti al direttore del Circolo delle costruzioni legignariche e telefoniche competente per territorio:
 a) illascio del nulla osta alla costruzione, spostamento o modifica di linee elettriche, con tensione sino ai 1000 volts, previsto dallarit. 111 del testo unico delle disposizioni di legge sulla exque e sugli implanti elettrich, approvato con R.D. 11 dicembre 1933. n. 1775. e dall'art. 188 del codice postale, approvato con R.D. 27 febbraio 1936. n. 615.

- b) rilascio del nulla osta alla costruzione, spostamento o modifica di linee elettriche, qualunque sia la tensione, quando esse non abbiano interferenze con linee di telecomunicazione;

116. Ottenuto il decreto di autorizzazione alla linea con la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, l'interessato deve, entro il termine prescritto nel decreto stesso, presentare all'ufficio del Genio civile i piani particolareggiati di quel itratti di linea interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali è necessario procedere a termini della L_25 augno 1865. n. 2359.

gugno 1865. n. 2359.

Tali piani devono soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 16 della citata legge.

Per l'ulteriore procedura, come per la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità, valgono le disposizioni dell'art. 33 della presente legge.

117. Il Ministro dei lavori pubblici, in base alle proposte fatte dal Consiglio superiore, emana le norme e dà le disposizioni per i collegamenti fra gli esistenti impianti di energia elettrica e per gli opporturi accordi tra le diverse imprese produtive e distributiro di energia elettro.
Il Ministro dei lavori pubblici, su parere del Consiglio superiore, stabilisce le norme tecniche a cui devono uniformarsi gli attraversamenti, accostamenti, aporgogi delle linee elettriche interessanti opere pubbliche, le norme per gli impianti esterni ed inferni, per i macchinari ed i materiali elettrici, nonché quelle per i soccorsi di urgenza ai colpiti dalle correnti elettriche.

and esseria de macini, por importante de la contractica de la cont

(83) Ora, per il <u>D.Lat. 12 dicembre 1944. n. 413</u>, dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; nel caso, però, d'interferenza con ferrovie, tramvie, funicolari e teleferiche, dal Ministero per i trasporti.

118. Le domande di concessione di acqua pubblica per impianti di produzione d'energia elettrica superiore a 5000 cavalii nominali devono essere accompagnate da un sommario programma elettrico, che comprenda, ottre i dati elettrici delle centrali progettate, lo schema delle linee elettriche da costruire e costruite che dovranno trasportare l'energia prodotta dalle nuove centrali, l'indicazione delle resegioni e zone che con tale energia sirtendono servire e la dimostrazione delle nesessità dell'energia stessa in tali regioni e zone, in rapporto alle arte formiture glia natto ed ai nuovi impiaghi previsti.

Alle della della

TITOLO III Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica Capo II - Servitù di elettrodotto

119. Ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che 119. Ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che segua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dial'autorità competente (III). (84) La Corte costituzionale, con <u>sentenza 30 gennalo-6 febbraio 2003, n. 44</u> (Gazz Uff. 11 febbraio 2003, ed.; Stand J. Pira serie speciale), la dichiarata aministibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente articolo e dell'art. 1056 del codice civile; richiesta dichiarata legitima con ordinarza del 9 dicembre 2002, edil'Ufficio centrale per il referendum costituli opresso la Corte di cassazione. Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con <u>D.P.R. 9 aprile</u> 2003 (Gazz Uff. 11 qui pol 2003) (Sazz Uff. 14 luglio 2003) (Sazz Uff. 14 luglio 2003), n. 161) la Presidenza del Consiglio del Ministri ha reso noto che fufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 10 luglio 2003, no na cacratato che alla votazione per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 10 luglio 2003, no ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quanto comma, della Costituzione.

120. Le condutture elettriche che debbono attraversare zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, zone demaniali maritime e lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tramvie, incloadir, teleferiche, linee teletriche construite dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviane da essa esserciate, o che debbono atvicanari a lati linee o ad impianti radio-telegrafici o radio-teleforici di Stato, o the debbono attraversare zone adiacenti agli aeroporti o campi di fortuna ad una distanza inferiore ad un chilometro dal punto più vicino del perimetro del medesimi, o quelle che debbono passare su monumenti pubblici o appogglarisi al mederami e quelle che debbono attraversare zone adiacenti militare o appogglarisi al medicami e quelle cultorizzati in ressino accio sono i siano promunciale in merito le autorità interessità e uno controli della militare o appogglarisi ambino di siano promunciale in merito le autorità interessità e modalità di escoluzione e di escenzio della linee e degli impianti autorizzati, l'interessato deve stipulare appositi atti di sottomissione con le competenti autorità.

121. La servitù di elettrodotto conferisce all'utente la facoltà di:
a) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terren iprivati e su vie e piazze pubbliche, e di mipiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle condutture;
b) infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei all'esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie e piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall'esterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie is lar parantire la sicurezza el l'incolumità, sia per arrecare il inimino disturbo agli abitanti.
Da tale servitù sono esenti le case, salvo le facciate verso le vie e piazze pubbliche, i contili, i giardini, i frutteti e le aie delle case attinenti:

are ceite care atturierru.

c) tagliare raire ami di aliberi, che trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con movimento, con la caduta od altrimenti, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti;

simparia, de face delle i la facciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e compiere i lavori necessari. L'impianto e l'esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l'estetica delle vie e piazze pubbliche e da risuscie il meno regiudizione o possible al fondo servente, avuto anche rigitatro di resistanza di arti utetti di analoga servità sul medesimo fondo, nonche alle condizioni del fondi vicini e

Debbono inoltre essere rispettate le speciali prescrizioni che sono o saranno stabilite per il regolare esercizio delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche.

122. L'imposizione della servitù di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo

servente.

Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a carico del proprietario di esso.

Il proprietario non può in alcun modo diminuire fuso della servitti o renderio più incomodo. Del pari l'utente non può fare cosa alcuna che aggravi al servitti.

Tuttavia, salvo le diverse pattutzioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitti, il proprietario ha racottà di eseguire sul suo fondo qualunque inmovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodatto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sat tenuto ad alcun indemizzo o mimbroso a favore dell'esercente medesimo.

In tali casi il proprietario, deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della serviti.

ambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può essere parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che so riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo.

123. [Al proprietario del fondo servente è dovuta una indennità la quale deve essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore che per la servitti subiscono il suolo e il fabbricato in tutto od in parte. Tale indennità è corrisposta prima che siano intrappesi i alvori d'imposizione della servitti. L'aggravio causato dalla servitti à congravio causato dalla servitti à computato nello stato in cui esso trovasi all'atto dell'occupazione e sanza detrazione per qualsiasi canco che lo colpisca e col soprappiù del quinto (50). In ogni caso, per farea su cui si protettaro i conduttori, viene corrisposto un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle conduttrue, e per le aree occupate dal basamento sostegni delle conduttrue avere o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove cocorra, da Cessando l'uso pel quale fu imposta la servità, tal aree ritornerano gratultamente nella piena disponibilità del prodretario.

proprietario.

Al proprietario debbono inoltre essere risarciti i danni prodotti durante la costruzione della linea, anche per le necessarie occupazioni temporanee.

c) rilascio del nulla osta alla costruzione, spostamento o modifica di linee elettriche, qualunque sia la tensione di esse, nei casi di urgenza previsti dall'art. 113 del testo unico predetto, esclusi i tratti di linee che abbiano interferenze con linee di telecorumiciazionis.

Per la controli del conduttura stessa.

Inormate e regolare esercizio della conduttura

124. Ove l'imposizione della servitù sia fatta per un tempo minore di nove anni, l'indennità ragguagliata alla diminuzione del valore del suolo è ridotta alla metà, ma scaduto il termine, il fondo deve essere ridotto in pristino a cura e spese dell'utente delle condutture.

Chi ha ottenuto il diritto di servitù temporanea può, prima della scadenza del termine, renderlo perpetuo pagando l'altra metà con qil interessi legali dal giorno in ci il passaggio fi urpraticato.

Scaduto il primo termine, non gli sarà più tenuto conto di ciò che ha pagato per la concessione temporanea.

125. Per gli oneri costituiti sui beni indicati nell'art. 120 ed in genere su tutti i beni dello Stato, delle province e dei comuni, che siano d'uso pubblico o destinato ad un pubblico servizio, la corresponsione dell'indennità è sostituta da pagamento di un canone annuo. Anche per i beni patrimoniali di diritto comune è in facottà delle amministrazioni dello Stato, delle province e dei comuni di chiedere è canone annuo anziche findennità.

La misura dell'indennità e dei canoni dovuti alle amministrazioni dello Stato, delle province e dei comuni è chiedere e delle della della

126. Su richiesta delle autorità interessate il Ministro dei lavori pubblici può, per ragioni di pubblico interesse, ordinare lo spostamento delle condutture elettriche e l'utente, ove non siano intervenute speciali pattuzioni, ha drittra du una conquia indennità e lo spostamento non può essere esseguito serza spesse eccessive. In caso di contestazione l'apprezzamento di tale possibilità è demandato al Ministro dei lavori pubblici, che provvede con decreto, sentito il Consiglio superiore. La misura dell'indennità, quando sia dovuta, è determinata col decreto stesso, salvo ricorso all'autorità giudiziaria.

127. Quando sul percorso di una conduttura elettrica esistano altre condutture elettriche o linee telefoniche o talegrafiche, debono essere accettate, per la tutela del regolare esercizio di ciascuna conduttura o linea, le prescrizioni cella per he ha titolo di preminenza per motivi di pubblico servizio, oppure, a parità di titoli, per ragioni di presistenta. Se tali prescrizioni esigna lo spostamento o la modificazione delle linee o condutture, il Ministro dei lavori pubblici, in caso di contestazione, da le opportune disposizioni.
Le spese all'upo occorrenti sono a carico della parte che rende necessario lo spostamento o la modificazione, salvo quanto e disposto nell'art. 122.

128. L'esistenza di vestigia di opere delle condutture elettriche non è di ostacolo alla prescrizione della servitù. Per impedire la prescrizione occorrono l'esistenza e la conservazione dell'impianto in istato di esercizio.

T28. Le disposizioni del capi le II del presente tatol, ad accezione di quelle contenute negli arti. 109, 114, 120, 125 e 127, non si applicano agli impianti di linee elettriche costruiti dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee refrovaire dei assesa sescriziate. La costruzione di tali impianti è approvata in lirica tecnica e finanziaria dal competenti organi dell'amministrazione reroviaria ed aggi effetti della olchiarazione di pubblica utilità o di urgenza ed indifferbitità dal Ministro delle comunicazioni (III) al sensi dell'art. 1 del R.D. 24 settembre 1923. n. 2119.
Alle espropriazioni ed aggi asservimenti occorrenti per la esecuzione degli impianti medesimi sono applicabili le disposizioni della 1.25 ajugno 1865. n. 235º, dell'art. 77 della L.7 luglio 1907. n. 429 nonche quelle del R.D. 24 settembre 1923. n. 2119.

(ST) Ora, per il D.Lgt, 12 dicembre 1944, n. 413, Ministro per i trasporti.

TITOLO III

Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica
Capo III - Esercizio degli implanti elettrici
130. È proibito a chiunque non sia autorizzato per ragioni di servizio:
a) di collocare oggetti sugli appoggi, sui condutioni e su qualsiasi apparecchio degli impianti di produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di toccarii o lanciare contro di essi cose che possano danneggiari o comunque alterare il regolare funzionamento degli impianti, di tagliare doi natro modo manometere le condutture elettriche;
b) di introdunio losaciare introdurre persone o animali senza speciale autorizzazione nei recinti chiusi destinati alla produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica;
c) di manovare od alterare comunque per qualsiasi motivo gii apparecchi e dispositivi che servono alla produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica.
Chiunque, compiendo uno dei fatti vietati dali presente articolo o in altro modo, cagiona per colpa un disastro, è punito a termini del'art. 449 del Codice penale. Se abbia soltanto fatto sorgere il pericolo del disastro è soggetto alle pene dell'articolo 450 del Codice predetto. Qualora il fatto sia doloso si applicano le pene previste dall'art. 433 dello stesso Codice.

131. Nel caso di frequenti interruzioni o sospensioni nell'esercizio delle linee elettriche destinate ai servizi pubblici o di linee esercitate senza autorizzazione od in contravvenzione alle norme della presente legge si applicano le disposizioni dell'art. 54.

132. Ove si renda necessario, in caso di persistente siccità o per motivi di interesse pubblico, di disciplinare l'impiego dell'energia elettrica con direttive di carattere generale, possono essere nominati, con decreto reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle corporazioni (38), sentito il Consiglo dei Ministri, commissari regionali, con facoltà di promuovere e coordinare nelle province interessate tutti il provvedimenti ati da assicurare la continuità di produzione, la migliore utilizzazione e le eventuali indispensabili restrizioni di consumo dell'energia elettrica.

Con lo stesso decreto sono contertifi ai commissari i poteri necessari per l'adempimento delle loro attribuzioni e sono adottate norme per la soluzione delle eventuali divergenze nella valutazione dei bisogni delle varie province interessate.

interessate.
(88) Ora, Ministro per l'industria e il commercio.

TITOLO III
Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica

resumssoure d'instribuzione dei energia elettrica

Capo IV - Importazione de desportazione di energia elettrica (89)

133. Senza formale autorizzazione, da darsi nei modi indicati nei seguenti articoli, l'importazione e la esportazione di energia elettrica sono viviatare

di energia elettrica sono veltate. (89) Con L. 19 (Juglio 1959. n. 606. è stato disposto che le esportazioni e le importazioni di forniture occasionali e stagionali di energia elettrica con i paesi membri della O.E.C.E. non sono soggette alle norme previste dal

presente capo.

134. L'autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica è data, caso per caso, con decreto reale, a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro degli affan esteri sentito il Consiglio superiore del lavori pubblici ⁽³⁰⁰⁾. Con le stesse formalità il Governo determina la quantità massima di energia, di cui in complesso può essere autorizzata l'importazione o la esportazione.

(30) L'art. 1. L. 26 gennaità 1812. n. 122. Così dispone:
«L'autorizzazione ad importare od esportara l'energia elettrica è data con decreto del ministro pel lavori pubblici, driftesa con i ministri pre gli affanti estett, per le finanze, per le corporazioni (ora dell'industria e del commercio), per gli scambi e valute (il Ministero per gli scambi e valute é stato soppresso con R.D. 2 giugno 1944. n. 150) e per le comunicazioni (ora delle poste e telecomunicazioni, ora delle poste e telecomunicazioni, ora delle poste e telecomunicazioni dell'autorizzazione anche oltre il imite massima s'abiblio di deci anni.

Col decreto stresso o con decreto successivo saranno determinate, d'intesa col ministero delle comunicazioni, le condizioni di esercizio delle linee telegrafiche e telefoniche abbinate alle linee di trasporto di energia, che attraversano il confines.

135. L'autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica può essere assoggettata a condizioni e garanzie anche relative all'uso dell'energia ed ai prezzi di vendita o rivendita. La durata dell'autorizzazione no può essere superiore ai dieci anni, salvo proroga. Per gravi motivi di interesse pubblico l'autorizzazione può essere revocata in qualunque momento dietro pagamento di un indennizzo, ove atrimenti non sia stato stabilito. L'indennizzo è determinato dal Ministro del lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, sentito il Consiglio superiore.

superiore.

Il decreto di revoca può essere impugnato solo per quanto rifletta la misura delle indennità, mediante ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche entro trenta giorni dalla comunicazione.

La revoca dell'autorizzazione può aver luogo anche per non uso da parte dell'autorizzato o per inosservanza delle condizioni cul l'autorizzazione è stata subordinata ed in tal caso senza indennizzo di sorta.

136. L'introduzione di energia elettrica dall'estero nel Regno è soggetta al pagamento di un diritto nella misura di lire 0,025 per chilovattora nel periodo 16 novembre - 15 aprile di ogni anno e di lire 0,0125 per chilovattora nel periodo 16 aprile - 15 novembre.

- 138. Presso ciascuna delle sottoindicate sedi di Corte di Appello è istituito un Tribunale regionale delle acque

- 138. Presso ciascuna delle sottoindicate sedi di Corte di Appello è istituito un Tribunale regionale delle acque pubbliche:

 1 Torino: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Torino e Genova;

 2 Milano: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Milano e Brescia;

 3 Venezia: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Venezia e Trieste;

 4 Firenze: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Bologna e Firenze;

 5 Roma: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Roma. Aquila ed Ancona;

 6 Napoli: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Roma. Aquila ed Ancona;

 7 Palermo: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Roma.

 8 Cagliati: per la circoscrizioni delle Corti di Appello di Roma.

 1 Tribunale regionale è costituito da una sezzone ordinaria della Corte di appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, liscritti nell'abbo della regionale è costituito da una sezzone ordinaria della Corte di appello del Cagliati: conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte et ancenti. ISE Corte di appello (92)
- Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
- Il Tribunale regionale decide con l'intervento di tre votanti, tra i quali uno degli esperti di cui al secondo comma
- (92) Comma così sostituito dall'art. 1. D.L. 24 dicembre 2003. n. 354, con la decorrenza indicata nell'articolo 9

- 139. È istituito in Roma, con sede nel palazzo di Giustizia, il Tribunale superiore delle acque pubbliche.
- 139. E situatio in Rothal, con sede nei palazzo di ciustica, in riborinale superinore celler acque puboliche. Esso è composto di: a) un presidente, nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro Guardasigilli, Consiglio dei Ministri, avente grado 2º corrispondente a quello di procuratore generale della Corte Su Cassazione (25).

- Cassazione 355, de la consiglieri di Sato; ci quatro magistratura della Corte Suprema di Di quattro consiglieri di Sato; ci quattro magistrati scelli fra i consiglieri di Cassazione; ci quattro magistrati scelli fra i consiglieri di Cassazione; ci quattro magistrati scelli fra i consiglieri di Cassazione; ci quattro magistrati scelli fra i consiglieri di Cassazione; ci quattro magistrati scelli più anziano di grado fra i membri indicati nelle lettere b) e c.). I giudici del Thibunale superiore sono nominati con decreto reale su proposta del Ministro Guardasigilli e designati: i consiglieri di Cassazione di separazione di Consiglio stesso; i consiglieri di Cassazione di appropriore di Consiglio stesso; i consiglieri di Ministro della di giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale superiore durano in carica cinque anni e possono essere riconfernati.

 Il presidente del Tribunale superiore purbo essere collocato temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura.

 [88]

- stesso decreto.

 Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, con la decorrenza indicata nell'articolo 9
- (2) Comma coal modificato dall' art. 1 D.L. 24 disembra 2003. n. 354, con la decorrenza indicata nell'artico 19 dello stasso decreto.

 (2) Il settimo comma, concernente l'Indennità spettante ai magistrati del tribunale superiore, è stato abrogato della r.t. 1 L. 18 genanio. 1989. n. 10, f. che discipilinaria en tribunale superiore delle acque pubbliche è aperto al pubblico dalle ore nove alle doctic erenta a dalle quindici e trenta alle diciassette.

 (3) La Corto costituzionale, con sentenza 20 giugno-3 lugilo 2002. n. 30s (Gazz. Uff. 10 lugilo 2002. n. 27 Prima serie speciale), ha dichiarato fillegittimità del combinato disposto degli articoli 139 e 143, terzo comma, del resente decreto, nella partie in cui non prevede meccanismi di ossituzione del componenta asteruuri, ricusto legittimamente impedito del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

 (3) La Corto costituzionale, con sentenza 20 giugno-3 lugilo 2002. n. 30s (Gazz. Uff. 10 lugilo 2002. n. 27 Prima serie speciale), ha dichiarato fillegittimità del combinato disposto degli articoli 139 e 143, terzo comma. del legittimamente impedito del Tribunale superiore delle acque pubbliche è aperto al pubblico dalle ore nove alle costituzione. del corto della prescribita del prescribit dagli arti. 34 e 35 del regolamento approvato con R.D. 7 agosto 1907. n. 611 (1008), che siano indispensabili alle esigenze del servizio e che saranno indicati dal presidente o da uno del indispensabili alle esigenze del servizio e che saranno indicati dal presidente o da uno del indispensabili alle esigenze del servizio e che saranno indicati dal presidente o da uno del indispensabili alle esigenze del servizio e che saranno indicati dal presidente o da uno del indispensabili alle esigenze del servizio e che saranno indicati dal presidente o da uno del indispensabili alle esigenze del servizio e che saranno indicati dal presidente o da uno del indispensabili alle esigenze del servizio e che saranno indicati dali delegato.

 (105) Recentrata del dribunale superiore della acque
- 139-bis. Nelle stesse forme previste per i titolari sono nominati in pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore, i quali sono retributit, per il servizio effettivamente prestato, nella misura prevista dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 1º assosto 1959 n. 704 (150). (100). Articolo aggiunto dall'art. 1, D.L. 24 dicambra 2003. n. 354, con la decorrenza indicata nell'articolo 9 dello stesso decreto.

- 141. Le azioni possessorie e quelle di denuncia di nuova opera e di danno temuto nelle materie di cui all'articolo precedente non sono proponbili avverso provvedimenti e atti dell'autorità amministrativa. In ogni altro caso ese sono proposte dinanzi al prefore competente per territorio. Ove sia luogo ad appello, esso è proposto al rispettivo Tribunale delle acque pubbliche.
- 142. Al Tribunale superiore delle acque pubbliche appartiene la cognizione in grado di appello di tutte le causi decise in primo grado dal Tribunale delle acque pubbliche. Il Tribunale decide con intervento di cinque votanti, del quali tre magistrati, un consigliere di Stato ed un tecnico.

- 143. Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche:
 a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche ^{1123,1}
 b) i ricorsi, anche per il mentio, contro i provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa adottata ai sensi degli art. 217 e 221 della presente legge; nonche contro i provvedimenti definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 laggioi 1904. n. 523, modificatio con l'art. 25 delle 1. 13 luglio 1911, n. 774, del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688 ^{(1)23,1}, e degli artt. 378 e 379 della <u>L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F. (1)33, 1.</u>

- L'energia elettrica importata in Italia in dipendenza di contratti preesistenti al 12 marzo 1927, è esonerata dal pagamento del suddetto diritto fino alla scadenza dei dettii contratti, ma non ottre un periodo di dieci anni dalla data si unidicata.

 Il Ministro per le finanze stabilisce le norme per l'applicazione del diritto d'introduzione dei diritto del stabi sa stata notificata nelle forme e nei modi stabilisi (1001).

 127.

 127.

 127.

 128.

 137. È in potestà del Governo di limitare la misura entro la quale gli importatori possono introdurre l'energia che invittù di contratti stipulati prima dei 1927, hanno facotità ma non obbligo di rittrare dalle ditte fornitrici e di assoggettare a condizioni l'uso dell'energia importata.

 11710. IV

 1171.

 128.

 129.

 129.

 120.

 120.

 120.

 121.

 121.

 121.

 122.

 123.

 123.

 124.

 125.

 125.

 125.

 126.

 126.

 127.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128.

 128

 - va giestricia, riei termine di essassita giorni dalla scalentzi di quello di filoyatta giorni decorrente dalla proposizione del rimedo amministrativo, qualora entro quest'ultimo termine la pubblica amministrativo propositione (102) IR D. 19 novembre 1921. n. 1588 reca alcune modifiche al R.D. 25 luglio 1904. n. 528 (sex 2011 filosophie 1921. n. 1588 reca alcune modifiche al R.D. 25 luglio 1904. n. 528 respeciale), ha dichiarato filiogittimità dell'art. 143, primo comma, lettere a) e b), R.D. 11 dicembre 1933. n. 1775. illiagittimità dell'art. 143, primo comma, lettere a) e b), R.D. 11 dicembre 1933. n. 1775. Illiagittimità dell'art. 143, secondo comma, R.D. 11 dicembre 1933. n. 1775. nella parte in cui non prevede che il microsso giurisdizionale possa anche esperiris contro il provvedimento amministrativo, impugnato con il ricorso giurisdizionale possa anche esperiris contro il provvedimento amministrativo, impugnato con il ricorso in via gerarchica, nel termine di sessanta giorni dalla scadenza di quello di novanta giorni decorrente dalla proposizione del rimedio amministrativo, qualora entro quest'uttrino termine la pubblica amministrazione non abbia comunicato e notificato la decisione all'interessato. (104) 1. a. Corte contituoriane con santenza 17:31 gennalo 1931. n. 42 (Sazz. Uff. 6 febbrato 1991. n. 6. Serie speciale), ha dichiarato linegittimità dell'art. 143, perconorma, RLD 11 dicembre 1933. n. 1775. nella parte in cui non prevede che il ricorso giurisdizionale possa anche esperirsi contro il provvedimento amministrativo, impugnato con il ricorso in via gerarchica, nel termine di sessanta giorni decorrente dalla scadenza di quello di novarta giorni decorrente dalla proposizione del rimedio amministrativo, qualora entro quest'uttimo termine la pubblica amministrazione non abbia comunicate o notificato la decisione all'interessato.
 - proposizione del rimedio amministrativo, qualora entro quest'utimo territure la puounca entrata comunicato e notificato la decisione all'interessato.

 (105) 1a Corte costituzionale, con senterza 20 giugno 3 luglio 2002, n. 305 (Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n. 27 Prima serie speciale), ha dichiarato fillegittimità del combinato disposto degli articoli 139 e 143, terzo comma, del presente decreto, nella parte in cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ricusato o legittimamente impedito del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
 - 144. La competenza dei Tribunali delle acque pubbliche determinata dagli articoli 140 e 143 sussiste altresi per le controversie relative alle acque pubbliche sotterranee e per quelle concernenti la ricerca, restrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee nei comprensori soggetti a tutela sempre che le controversie interessino la pubblica amministrazione.

 - 145. La notificazione dell'atto o provvedimento amministrativo di cui al penultimo comma dell'art. 143 è fatta mediante consegna o trasmissione di una copia di esso in forma amministrativa. In mancanza di disposizioni per la notificazione in questa forma nel regolamenti dell'amministrazione da cui l'atto o provvedimento emana, la notificazione si fa a mezzo della posta, con lettera raccomandata aperta e ricevuta di ritorno, o per mezzo di ufficiale giudicazione i di messo comunale, alta persona interessata, o ad uno di sua famiglia, addetto alta casa da si servizio, nella residenza o nel domicibili co nella dimora. La relazione della notificazione, redatta in doppio originale, e datata e sottoscritta dall'ufficiale o dal messo e dal consegnatario e e questi non puo o non vuole sottoscrivene, ne è fatta menzone.

 Soli resoluzione e data di interessato e l'affiro è rimesso all'autorità che ha emanato l'ordine della notificazione della relazione e data di interessato e l'affiro è rimesso all'autorità che ha emanato l'ordine della notificazione della relazione della cella relazione.

 - osservano inoltre, in quanto siano applicabili, le disposizioni del Codice di procedura civile, relative alla tificazione della citazione.
 - 146. Qualora si pretenda che un atto o provvedimento amministrativo offenda interessi di individui o di enti giuridici, i quali, non essendo direttamente contempiata nell'atto o provvedimento medesimo, non ne abbiano avuta notificazione nelle forme prescritte degli articoli precedenti, il termine per ricorrera il tribunale decore dal giorno della pubblicazione di un estratto di quell'atto o provvedimento nella Gazzetta Ufficiale del Regno o nel Foglio degli annuzzi leggial della provincia.

TITOLO IV

- TITULO IV
 Contenzioso
 Capo II Norme di procedura

 147. All'inicio dell'anno giudiziario il primo presidente di cascuna Corte d'Appello indicata nell'art. 138 della presente legge, d'accordo col presidente della sezione designata a funzionare come Titunale delle acque pubbliche, stabilisco i gibrii per le uderze coal del collegio come del guddi dellegal alle istruzioni.
- 148. Le cancellerie delle sezioni di Corte di appello, designate a funzionare come Tribunali delle acque pubbliche, tengono, oltre ai registri prescritti per la sezione dalle leggi vigenti, un foglio di udienza, un ruolo di udienza, un registro per deposito delle ordinanze e sentenze prescritte dall'art. 183 della presente legge e una rubrica di fascicoli di causa.

- 150. Tanto nel Tribunale superiore quanto nei Tribunali regionali delle acque pubbliche, gli originali delle sentenze
- sono conservati in apposito volume. I processi verbali e gli altri atti di causa sono conservati in apposito volume.

- 140. Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche:
 a) le controversie intorno alla demanialità delle acque;
 b) le controversie circa i limit dei corsi o bacini, loro alvei e sponde;
 c) le controversie di qualunque ratura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporane ai fondi e le indentia previste dall'art. 46 della 2.5 giugna 1858. n. 2399; in conseguenza dell'escuzione o manuternone di opera definalche. di bonifica e demazione indicate dell'art. 25 giugna 1858. n. 2399; in conseguenza dell'escuzione o manuternone di opera definalche. di bonifica de demazione bilizzazione delle acque.

 Può essere ancha autorizzazia la nofficiazione per proclami pubblici o nome indicate nell'art. 146 dello Stato, con l'osservanza delle nome contenute nel R.D. 31 dicenti pubblica o manuternone di opera de demazione dell'acque.

 Può essere ancha autorizzazio la nofficiazione con comparte di manuta i sono dell'art. 150 della presente legge.

 e) le controversie di qualinque per dell'art. 2 del T.U. 25 lugio 1994. n. 701.

 for anchi dell'art. 25 della presente legge.

 for old relia dell'art. 25 della presente legge.

 for old relia dell'art. 25 dell'art. 25 della pubblica amministrazione di qualinque opera esseguita dalla pubblica amministrazione dell'art. 25 dell'art. 25 della presente legge.

 for old relia dell'art. 25 dell'art. 150 compone dell'ar 151. Ogni istanza al Tribunali delle acque pubbliche si propone con ricorso (1027) notificato con le norme stabilite negli artt. 135 e 144, primo comma (1084) del Codice di procedura civile e per quanto riguarda le amministrazioni ello Stato, con Cossenarora delle norme contenute nel R.D. 31 dicembre 1923, n. 2828, sul foro erariale (1092), processare enche la comma contenute nel R.D. 31 dicembre 1923, n. 2828, sul foro erariale (1092). Processare enche la comma contenute nel R.D. 41 dicembre 1924, n. 2828, sul foro erariale (1092). Nel ricorso deve essere contenuta la citazione a comparire dinanzi al giudice del Tribunale delle acque, delegato a norma dell'articolo 157 della presente legoge.

 [107] Con Fart. 2. L. 1, agosto 1959. n. 704. è stata istituita una tassa per l'escrizione a ruolo dei ricorsi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e davanti al tribunale risponde (1092). L'art. 135 corrisponde agli artt. 137 e 138 cod. proc. civ. del 1942; Fart. 144 non ha, nel codice vigente, norma corrispondente).

 - 152. Il ricorso è sottoscritto dalla parte o dal suo procuratore o avvocato. Al ricorso depositato a termini dell'art. 146 (1111) sono unite tante copie in carta libera quanti sono i componenti del collegio giudicante e, se si trattii di ricorso in appello, alimeno due copie in carta libera della sentenza appellata.
 Il mandato al procuratore o all'avvocato può essere scritto a piedi del ricorso nel modi indicati nell'art. 157, ovvero conferito con procura speciale o generale alle liti, anche di data posteriore al ricorso.

 (111) Ora, art. 150 cod. proc. cv. del 1942.

 - 153. Le notificazioni si fanno per mezzo di ufficiali giudiziari o di uscieri degli uffici di conciliazione. Esse possono anche essere fatte a mezzo della posta con lettera raccomandata aperta e con ricevuta di ritorno. L'ufficalie giudiziario o usciere deve attestare sulla copia che spedisce la conformità della stessa all'originale e allegare a questo la ricevuta di ritorno. In caso di rifiuto della lettera da parte del destinatario, ne è fatta dichiarazione nella ricevuta di ritorno e la notificazione si ha come compiuta. La notificazione si ha per avvenuta il giomo in cui la persona interessata, o chi la rappresenta legalmente, sottoscrisse la ricevuta di ritorno o diede la ricevuta dell'atto o provvedimento che la riguarda. Nel caso di rifiuto previsto nel comma precedente, la notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui è fatta la dichiarazione del rifiuto sulla ricevuta di ritorno.

 - 182

- 155. Il termine per comparire non può essere minore di venti giorni se la parte cui è notificato il ricorso risiede in Italia, di trenta se risiede all'estero, in Europa, di novanta negli altri casi.
 Se il termine assegnato ecceda quello a comparire, la parte citata può con contro-ricorso fissare un termine più breve, ma non inferiore a quelli minimi indicati nel precedente comma.
- 156. Almeno cinque giorni prima che scada il termine segnato nel ricorso o nel contro-ricorso, nel caso del capoverso dell'articolo precedente, il ricorrente deve depositare il ricorso coi documenti.
 Il contro-ricornete ha lo stesso obbligo, qualora abbia usato della facoltà consentita nel capoverso dell'articolo
- 157. Eseguito il deposito del ricorso il cancelliere presenta gli atti al presidente, il quale con ordinanza stesa a piede del ricorso e annotata poi nel fascicolo di causa, delega per l'istruzione uno dei giudici, esclusi i giudici

- piede del ficorso e annotata pur tre i i accusa de l'accusa de l'a Le parti possono cumparte unariza ai gioria consolidado del processo del processo del consolidado del Regno. Il giudice, nel caso che lo creda necessario, può disporre che la parte comparsa personalmente si faccia assistere da un procuratione. Il mandato può essere iscritto a piedi del ricosso, in tal caso è dovuta la tassa di bollo di lire 10, da percepirsi mediante uso di marca da bollo annullabile dalle parti con la scritturazione della data nel modi indicati dall'art. 22 della L. del bollo 30 demobre 1923, n. 3268 d¹¹²³. La sottoscrizione del mandante dei vessere certificate vera dal procuratore o dall'avvocato. (112) Vedi ora l'art. 43 della tariffa allegato A al D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 e successive modificazioni.

- 158. Il ricorrente deve, all'udienza stabilità, dichiarare se abbia domicilio o residenza nel comune ove ha sede il tribunale ed in caso negativo eleggeni domicilio con indicazione della persona o dell'ufficio presso cui fia elezione, sen oni abbia già provveduto col ricroso.

 Il convenuto deve alla stessa udienza dare la sua risposta oralmente o per iscritto e fare la dichiarazione o elezione nel modo prescritto per fatore, se non vi abbia già provveduto col contro-ricorso.

 Il giudice può consentire al convenuto di dare la risposta o produrre i documenti in una udienza successiva alla quale differità al causa.

- ia causa. difese ulteriori possono proporsi oralmente o per iscritto nelle udienze successive alle quali sia rinviata la causa.
- 159. I documenti riuniti in uno o più fascicoli e provvisti di elenco sottoscritto dal producente sono comunicati in udierza affaltra parte. Se questa chiede di prenderre visione, il giudice può differire la causa ad altra udierza ed ordinare che i documenti stessi restino depositati nella cancellera per I termine da lui fissato.
 I rinvi della istruzione della causa possono essere dal giudice delegato consentiti sottanto per giustificati motivi.
 La causa non trattata o non diffenta è cancellara del ruolo.
- 160. Le dichiarazioni di domicilio o di residenza e le elezioni di domicilio, le domande, le difese proposte oralmente sono riferite sommariamente nel processo verbale della causa, il quale è sottoscritto dal giudice e dal caricellieria con oriferite sommariamente nei processo vendesa de la caricellieria caricellieria la differenza del processo del caricellieria con caricellieria e sono vistate dal cancelliere prima dello scambio fra le parti.
- 161. Quando una medesima causa o più cause fra loro connesse siano promosse davanti a due o più Tribunali delle acque, o quando due o più Tribunali delle acque si siano dichiarati competenti o incompetenti a conoscere di una controversia, si fa luogo al regolamento della competenza sopra domanda di una delle parti, proposta e nofficiata a norma dell'art. 151 e seguenti.
 La domanda è proposta al presidente del Tribunale superiore delle acque che provvede su di essa entro trenta giorni dal deposito stabilito nell'art. 156 con ordinanza non soggetta a reclamo al collegio né a deruncia per
- you'nt du repostus Samulanti lentant. Tod on rounitariza nion soggetta a recianto ai coregio ne a dentancia per cessazione ne a revocazione. Nel caso di una medesima causa o di più cause tra loro connesse, promosse davanti a due o più Tribunali delle acque, la domanda di regolamento della competenza non è più possibile se uno dei Tribunali abbia già pronunciato la sentenza definitiva.
- 162. Sulle domande per ammissione di mezzi istruttori il giudice provvede con ordinanza nell'udienza o nel giorno
- successivo.

 Le ordinanze non emesse sull'accordo delle parti possono impugnarsi nel termine di tre giorni da quello in cui furono pronunziate, se l'ordinanza fu emessa all'udienza in presenza delle parti o dei loro procuratori e in ogni caso dal giorno della comunicazione del dispositivo a norma dell'art. 183; ma il giudice può dichiararie esecutive
- funon pronunziate, se fordinanza fu emessa alfudienza in presenza delle parti o dei inor procuration e in ugin caso dal ginno della conunicazione del dispositivo a norma dell'art. 183; ma il giudice può dichiararle esecutive non ostante gravame.

 Se fordinanza è impugnata all'utidenza e alla presenza di tutte le parti e del loro procuratori, se ne fa menzione nel verbale, e il giudice rinvia la causa ad udienza fissa dinanzi al collegio per la risoluzione dell'incidente. In ogni altro caso firmpugnativa dell'ordinanza si la con citazione ad udienza fissa dinanzi al collegio, notificata alla parte nel domicilio eletto di dichiarati o norma dell'art. 158. Il et miline per comparier non può essere minore di tre giorni. La parte opponente deve, almeno tre giorni prima dell'udienza stabilita per la risoluzione dell'incidente, scrivere la causa a ruto le depositate tutti gi atti el documenti relativi al giudicio di opposizione.

 Il giudice provvede per l'esecuzione degli atti di istruttoria colla maggiore celerità di procedura e può ordinarti

- 163. Gli interrogatori possono proporsi oralmente o per iscritto. Quando non sia contrastata l'ammissione degli interrogatori, il giudice può ordinare all'interrogato, se sia presente, di risponderi inmediatamente.
- Quando non sia contrastata rammissuorre uegui miscropanon p - di risponderi immediatamente. di risponderi immediatamente. Se sia contrastata l'ammissione degli interrogatori e questi siano stati proposti oralmente, il giudice determina nell'ordinanza in modo preciso i fatti sui quali si deve rispondere.
- 164. Il giuramento decisorio può essere deferito dalla parte personalmente o per mezzo del procuratore che la rappresenta. Il mandato deve essere speciale per questo oggetto, salvo che la parte sottoscriva l'atto col quale è Tibo. è proprietata. Il mandato deve essere speciale per questo oggetto, sano di con proposta oralmente è ridotta in iscritto nel processo verbale di causa.

 La formula del giuramento può essere proposta oralmente o per iscritto; la formula proposta oralmente è ridotta in iscritto nel processo verbale di causa.

 Se la parte cui è deferto il giuramento non sia presente o chieda un termine per fare osservazioni sulla ammissione o sulla formula del giuramento, il giudice stabilisce all'uopo l'udienza.

 Il giudice potrà, ove occorra, modificare la formula proposta dalla parte.

- 165. La prova testimoniale può essere dedotta oralmente o per iscritto. Quando sia dedotta oralmente, il giudice, nelfordrianza che ammette la prova, determina i fatti da provarsi. Chi deduce la prova deve indicare i nomi del testimoni che possono deporre sui fatti dedotti a prova, mediante atto
- anteriore al provvedimento che ammette la prova.
 La stessa disposizione si applica a chi intende valeri olde la prova contraria.
 Egli però può chiedere un termine per indicare il nome dei testimoni, e se voglia provare fatti nuovi, deve entro lo
- pero può chiecare di minimi per risolata.

 So termine, articolarii.

 mine per fare gli esami è di giorni esesanta, salvo che per ragioni speciali sia stabilito un termine maggiore.

 mine può essere provogato una sola volta e soltanto per accordo delle parti, che devono all'uopo sottoscrivere

 il verbale di proroga, oppure con ordinanza del giudice per motivi per i quali esso riconosca la necessità della Il termine può essere prorogato una sola volta e soltanto per accordo delle parti, che devono all'upop sottoscrivere sese il verbate di proroga, oppure con ordinanza del giudice per motivi per i quali esso riconosca la necessità della proroga.

 Nessuna proroga pottà mai essere maggiore del primo termine che viene da essa prorogato.

 Il termine decorre dalla comunicazione fatta a norma dell'art. 10 del dispositivo del provvedimento che ammette la

- prova. I testimoni sono citati per biglietto.
- 166. Quando il giudice delegato, valendosi della facoltà del precedente art. 162, ultimo capoverso, ordini di ufficio una prova testimoriale o modifichi gli articoli proposti dalla parte, stabilisce nell'ordinanza il termine entro il quale la parti sono autorizzate a presentare o modificare le ista del testimo.

 Allorché ai sensi del secondo capoverso dell'articolo precedente sia chiesto un termine per indicare il nome dei estimoni di prova contraira. Il guidori nivila is causa ad altra udienza per tale indicazione e per feventuale articolazione di fatti nuovi. In detta udienza il guidice pronuzzia ordinanza sulla ammissione di tali fatti e, coccorrendo, fissa un termine all'altra parte per indicare il nome del testimoni per la prova contraria sul fatti nuovi.

 Nel casi di forza maggiore, che rendano assolutamente impossibile resecuzione della prova nel giorni stabiliti, il termine può essere prorogato anche oltre la durata fissata nell'articolo precedente, facendone risultare i motivi nella ordinanza del giudice.
- 167. Occorrendo accertamenti tecnici, il giudice vi procederà insieme con uno dei funzionari del Genio civile aggregati al Tribunale o, se si tratti del Tribunale superiore, insieme con uno dei componenti del Tribunale stesso indicati nella lettera di dell'art. 3 allo inciazi nella eltera di dell'art. 3 allo in cocasione di tali accertamenti tecnici, il giudice può sentire testimoni con giuramento, senza alcuna altra formalità di procedura, riassumendo nel verbale le bro dichiarazioni.

- 154. Sono sempre valide ad ogni effetto le notificazioni degli atti del procedimento, delle ordinanze e delle sentenze, fatte al procuratore o avvocato legalmente costituito.

 La parola «parte» usata nelle disposizioni della presente legge indica anche i procuratori o avvocati legalmente costituit.

 In casi eccezionali, il giudice può anche nominare un tecnico per i rilievi necessari, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto.

 - 168. Quando si debba procedere alla verificazione di scritture, il giudice ne ordina il deposito in cancelleria.
 - 169. Quando sia impugnato come falso un documento, si procede avanti al Tribunale delle acque a norma degli articoli 296 e seguenti (Lillà) del codice di procedura civile. (113) Vedi, ora, at 221 cod. proc. or. del 1942.
 - 170. Il giudice, per i mezzi istruttori, per le misure di conservazione e per altri simili provvedimenti da compiersi fuori della sede del Tribunale, può delegare il pretore od un componente del Tribunale civile del luogo in cui il provvedimento deve essere eseguito.
 - 171. Quando si debba dare cauzione, questa è presentata al giudice e l'atto è ricevuto dal cancelliere, salvo il disposto dell'art. 331 (1113) del codice di procedura civile. (1114) Vedi, ora, art. 119 cod. proc. civ. del 1942.
 - 172. Il giudice può in qualunque momento del processo ordinare la comparizione personale delle parti, le quali sono interrogate separatamente o in confronto fra loro, secondo le circostanze. Delle domande e delle risposte si fa processo verbia. Qualora dall'esame delle parti si manifesti la possibilità di transigere o conciliare la lite, il giudice interpone all'uopo i suoi uffici.
 - i suoi uffici. Se la conciliazione riesce, se ne redige verbale, che è esecutivo contro le parti intervenute.

 - 173. Chi abbia interesse nella causa può intervenirvi, fino a che non sia emesso dal giudice delegato il provvedimento per la remissione delle parti al Tribunale a norma dell'articolo 180. L'Intervento può essere esercitado anche nella igotesi in cui, dopo senterza interlocutoria, la causa ritorni dinanzi al giudice delegato all'istruzione. Al'amministrazione dello Stato è sempre riconosciuto l'interesse a intervenire nelle cause, anche fra i privati, che comunque si riferiscano ad acque pubbliche. Il suo intervento deve esseguirsi nel termine stabilito nel primo comma del presente atticolo. La parte che vuose divianze al causa un terzo, a cui creda comune la controversia, deve dichiarario all'altra parte prima del provvedimento predetto. Il giudice stabilisce un termine per la citazione del ferzo.

 - 174. Quando nella prima risposta il convenuto domandi di chiamare in causa un garante, il giudice accorda un termine per citario.
 Se la domanda non s'è fatta nella prima risposta e la citazione del garante non sia eseguita nel termine stabilito, l'istanza in garanzia è separata dalla causa principale.
 - Qualora sorgano controversie sull'intervento in causa, o sulla chiamata in garanzia, o su altre questic entali, il giudice provvede con ordinanza soggetta ad impugnativa dinanzi al Tribunale a norma dell'art. 162.
 - 176. Se il ricorrente non deposita il ricorso e i documenti a norma e nei termini dell'art. 156, la citazione si ha come non avvenuta, salvi tutti gli altri effetti del ricorso.

 - come non avvenuta, salvi tutti gli altri effetti del ricorso.

 Il convenuto può tuttavia, nei tre giorni successivi, depositare copia del ricorso a lui notificata, e gli eventuali documenti, e chiedere che sia delegato il judicio.

 Se proponga domande ricorvenzionali, deve notificarle al ricorrente nelle forme stabilite nell'art. 151.

 Se all'udienza fissata nei ricorso i convenuto, il quale non sia stato citato in persona propria, non comparisca, il iguidice dispone che sia rimrovata ia notificazione del ricorso per fudienza che fissa, ed alia quale rinvia la causa: nella nuova notificazione deve essere avventto il convenuto, che non compariendo, la causa sarà proseguita in sua confutanzaci.
 - 177. Il contumace può, sino alla sentenza definitiva, comparire e proporre le sue ragioni, ma avranno effetto le sentenze già pronunciate in giudizio.

 Il contumace che comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale o fare eseguire la prova contraria, non può valersi di questo mezzo di prova.

 - In qualunque tempo comparisca il contumace, si ha per non avvenuta la ricognizione di cui all'art. 283 ⁽¹¹⁵⁾ del Codice di procedura civile, sempre che nel primo atto neghi specificatamente la scrittura o dichiari di non conoscere quella attivulta a du netzo.

 (115) Vedi, ora, gli artt. 214 e 215 c.p.c. del 1942.

 - 178. Il contumace che intenda valersi della facoltà concessa all'articolo precedente, dopo il rinvio all'udienza del collegio, deve depostate in cancelleria la comparsa conclusionale coi documenti: se intende comparire prima della udienza deve depostatari documenti e notificare la comparsa alle parti costitute. La comparizione posteriore alla discussione della causa si effettua con le norme stabilite nell'art. 49 del R.D. 31 agosto 1991, n. 403 (119, 119). La comparizione posteriore di la discussione della causa si effettua con le norme stabilite nell'art. 49 del R.D. 31 agosto 1991, n. 403 (119, 119). La comparizione posteriore di la ribusca di l'individuale con l'individuale dell'articolore serva deroga, aprò, al de disposizioni del precedente articolo. (116) Abrogato a seguito della emanazione del codice di procedura civile del 1942.

 - 179. Il ricorrente, nel corso del giudizio contumaciale, non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto di citazione.
 - Parimenti il convenuto, se abbia proposto domande riconvenzionali, non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto da lui fatto notificare all'attore.

 - 180. Compiuta l'istruttoria, sono presentate al giudice, nell'udienza da lui fissata, le conclusioni definitive, e il giudice rimette le paria da udienza del Tribunale con provvedimento insertio nel processo verbale e non soggetto a nofificazione. Le parti possono presentare memorie scritte ad illustrazione delle conclusioni, ma non sono ammesse, dopo tale provvedimento, a produrre nuovi documenti e a variare le conclusioni già prese. Le memorie devono essere depostate in cancelleria sette giorni prima di quebli fissato per la discussione, in numero sufficiente per i componenti il collegio giudicante e per le singole parti costituite in giudizio. Per tali copie si osservano le nome stabilite datale lagge del bolio, a lesend del successivo art. 188.

 - 181. All'udienza fissata, il giudice delegato fa la relazione della causa. Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un procuratore o da un avvocato, questi può essere ammesoa sevolpere succintamente il proprio assunto.
 - 182. Al collegio che delibera sulla causa devono partecipare, assistendo alla discussione, il giudice delegato all'istruzione e il giudice tecnico che abbia compiuto accertamenti istruttori, salvo per entrambi il caso di sopravvenuto impedimento assoluto e duraturo.

 - 183. Per la pronunciazione e la forma delle sentenze si osservano le norme stabilite negli articoli 356 e 360 (LLIZ) del Codice di procedura civile.

 La pubblicazione delle sentenze incidentali o definitive avviene mediante deposito in cancelleria, a cura del presidente o di chi ne fa le veci, dell'originale sottoscritto dai votanti.

 Il cancelliere amonta in apposito registro il deposito e de entro tre giorni da tale deposito trasmette la sentenza con gli atti all'ufficio del registro e ne da avviso alle parti perché provvedano alla registrazione. Restituiti la sentenza e gli atti dall'ufficio del registro, il cancelliere entro crique giorni ne esegue la notificazione alle parti, mediante consegna di copia integrale del dispositivo, nella forma stabilita per la notificazione degli atti di citazione.

 - alle parti, mediante consegna di copia integrale del dispositivo, fiella tormia susurius per la inanticacioni un organi cui citazione.

 Il cancelliere comunica alle parti il dispositivo delle ordinanze quando non siano state pronunziate in presenza di asse, mediante notifica a norma del comma precedente.

 La notificazione è fatta al domicilio o residenza dichiarati o eletti, a norma dell'art. 158; al conturnace va fatta mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno (113).

 (112) Vedi, ora, gli artt. 132 e 276 c.p.c. 1942.

 (113) Con sentrazo 23 aprile: 7 raggio 11993. n. 223 (Gazz. Uff. 12 maggio 1993, n. 20 Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato fillegittimità costituzionale dell'art. 183, ultimo comma, nella parte in cui prevede che la ortificazione del dispositivo delle sentenze al conturnace va fatta mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiales, arziche secondo la disciplina stabilita per le notificazioni degli atti processuali dagli artt. 138 e seguenti del codice di procedura civile.
 - 184. La notificazione delle ordinanze e delle sentenze è fatta in conformità alle norme delle leggi sul bollo e

 - contiene:
 a) l'intestazione dell'ordinanza o sentenza con la indicazione delle parti;
 b) la trascrizone integrale del dispositivo; o la data della pubblicazione.
 Sull'ordingiale e sulle copie del dispositivo il candelle re iscoute i diritti di copia prelevandoli dal deposito che le parti sono tenute a fare all'atto della iscrizione a ruolo della causa. Dallo stesso deposito sono prelevate le spese della notificazione.
 L'originale dell'atto è allegato al fascicolo della causa.

sentenza precedente pronunziata fra le stesse parti, sul medesimo oggetto, e passata in giudicato, sempre che abbia pronunziato sull'eccezione di cosa giudicata».

185. Per la liquidazione delle spese e degli onorari di avvocato e di procuratore si applicano le norme dell'art. 59 del D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.

186. Qualunque istanza è perenta se per il corso di sei mesi non siasi fatto alcun atto di procedura.

187. Non sono ammesse altre nullità di forma degli atti del procedimento, fuorché quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto dell'atto, sul luogo o sul tempo della comparizione, ovvero che concemono la esserza dell'atti di citato serva dell'atti degli atti di citato serva con sanate con la comparizione del citato serza prepiudizio dei diritti questi anteriormente alla comparizione, salvo il disposto del capoverso dell'articolo 145 ^{1,125} del Codice di procedura

(119) Vedi, ora, artt. 160 e 164 cod. proc. civ. 1942.

188. Gli atti e i provvedimenti relativi ai giudizi di competenza dei Tribunali delle acque pubbliche e del Tribunale Superiore sono soggetti alle tasse di bollo e di registro stabilite per gli atti di provvedimenti relativi al giudizio delle Corti d'appelo. Per l'apposizione delle marche da bollo sugli originali delle difese scritte e delle comparse da scambiarsi tra le parti si osservano le norme vigenti per i giudizi davanti al Tribunali ed alle Corti di appello. Le marche dovranno aerero biesso valore delle acarta bollata so cui dono acritti gi driginali. Le parti sono tenute a fornire a cancellere i valori bollati occorrenti per singoli atti della istruttoria.

189. L'appello avverso le sentenze definitive dei Tribunali delle acque pubbliche è proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione del dispositivo, ai sensi dell'art. 183, mediante ricorso notificato nei modi indicati nei precedenti arti. 151 e 155.

Il termine a comparire è quello indicato neil'art. 156.

Il termine a comparire è quello indicato neil'art. 156.

Le decisioni inferioculore dei Tribunali di primo grado e quelle che pronunzino su questioni pregjudiziali sono impugnabili soltanto insisme con la sentenza definitiva.

La sentenza che in parte sis interioculoria o promuzi su questioni pregjudiziali e in parte sia definitiva nuò essere impugnata solo per la parte definitiva. L'interessato può tuttavia dichiarare, con regolare atto di notificazione entro il termine assegnato per l'appello, che si riserva di proporre il gravame a dopo la pronunzia della sentenza che pone termine all'intero giudizio.

190. Per i giudizi di appello innanzi al Tribunale superiore delle acque si osservano le forme indicate nei precedenti articoli.

191. Quando il Tribunale superiore delle acque pubbliche riformi una sentenza di primo grado, ritiene in ogr la causa fino alla sentenza definitiva, salvo il disposto dell'art. 493 ⁽¹²⁰⁾ del Codice di procedura civile. (120) Vedi, ora, art. 353 cod. proc. civ. 1942.

192. I ricorsi al Tribunale superiore delle acque pubbliche indicati nell'art. 143 devono essere notificati nei ter di cui al penultimo comma dello stesso articolo tanto alfautorità, dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o provvedimento direttamente si riferisce.

193. L'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato può essere rappresentata negli atti di istruttoria ed anche alle udienze da un suo funzionario all'uopo delegato, sempre col patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura

194. Almeno cinque giorni prima che scada il termine per la comparizione, assegnato nel ricorso al Tribunale superiore, il ricorrente deve depositare il ricorso col provvedimento definitivo impugnato sotto pena di decadenza (121)

La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non importa decadenza se dipende dall'impossibilità di produto a causa del frituto dell'amministrazione alla domanda del n'ascio della copia di esso. Il frituto dell'amministrazione si fa constatare con verbate del'ufficiale guidzairo o di rotato da depostatari insieme col

teri aministratura del constituzionale con <u>sentenza 17:31 gennaio 1991, n. 42</u> (Gazz, Uff. 6 febbraio 1991, n. 6 - Serie (<u>121</u>) La Corte costituzionale con <u>sentenza 17:31 gennaio 1991, n. 42</u> (Gazz, Uff. 6 febbraio 1991, n. 6 - Serie secciale), ha dichiarato filiegatimità costituzionale del comma primo dell'art. 194, limitatamente alla parola

195. Il ricorso non ha effetto sospensivo; la esecuzione dell'atto o del provvedimento può tuttavia essere sospesa per gravi ragioni con ordinanza motivata del giudice delegato, ad istanza del ficorrente. Le domande di sospensione sono proposte nel ricorso o mediante istanza diretta al giudice delegato. In questo secondo caso, la istanza deve essere notificata agli interessati ed alla amministrazione, i quali, nel termine di giorni cinque da tale notifica, possono presentarie stanza o memorie al giudice delegato. Prima che sia spirato tale termine, non potrà pronunciarsi sulla domanda di sospensione.

196. Se il giudice delegato del Tribunale superiore riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o nei provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, può richiedere affarmministrazione interessata nuovi schiarimenti e documenti ovvero ordinare alla stessa di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti. Per i necessari filele tenici, la descrizione dei luoghi e la constalazione dello stato di fatto possono essere incarciatu no o più funzionari tecnic dello Stato.

197. Se il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 143 della presente legge proponga questioni della natura di quelle indicate nell'art. 140 e la cui risoluzione sia necessaria per la decisione del ricorso, il Tribunale superiore delle acque pubbliche è competente a decidere anche le suddette questioni.

198. Se il Tribunale superiore riconosce infondato il ricorso, lo rigetta.
Se lo accoglie per motivi di incompetenza, annulla fatto o il provvedimento impugnato e rimette l'affare all'autorità ammisistrativa competente.
Se lo accoglie per altri motivi, annulla l'atto o il provvedimento, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità ammisistrativa e nel caso di cui alla lettera n) dell'art. 143 decide anche nel merito.

199. Le sentenze pronunciate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, tanto in contraddittorio che in contumacia, possono essere revocate dallo stesso Tribunale sulla istanza della parte nei casi indicati nell'art. 494

199. Le sentenze pronunciate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, tanto in contradditioni che in contumacia, possono essere revocate dallo stesso Tribunale sulla istanza della parte nei casi indicati nell'art. 494 (122) del Codice di procedura civile.
Possono eziandio essere revocate, sulla domanda della parte, le sentenze del Tribunali delle acque pubbliche, scaduti termini per fappello, e nei casi indicati nei primi tre numeri dell'articolo 494 (122) del suddetto Codice.
Il termine per proporte la revocacione è di giorni trenta, con la decorrezza fissata dal capoverso dell'arti. 497 (124) dello stesso Codice pei casi in tale capoverso considerati, e negli altri casi dalla notificazione del dispositivo della sentenza.

senierza: estasse course per casi in lace deportais cristicaria, e senierza: La revocazione è proposta con ricorso a termini dell'art. 151. (122) Vedi, ora, art. 395 c.p.c. 1942. (123) Vedi, ora, art. 325 e 326 c.p.c. 1942.

200. Contro le decisioni pronunciate in grado di appello dal Tribunale superiore delle acque pubbliche è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione:

a) per incompetenza o eccesso di potere ai termini dell'art. 3 della <u>L. 31 marzo 1877, numero 3761</u> ⁽¹²⁵⁾;

b) per violazione o falsa applicazione di legge ai sensi del n. 3 dell'art. 57 ⁽¹²⁵⁾ del Codico di procedura civile, o se si verifichi la contradditorietà prevista nel n. 8 dell'art. 517 ⁽¹²⁷⁾ medesimo.

Nel casi di annullamento ai sensi della lettera 9 lo acuasa è rinvatta al loi stesso Tribunale superiore delle acque pubbliche il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

pronunciato. (125) In merito, vedi, ora, anche art. 362, comma secondo, c.p.c. 1942. (126) Vedi, ora, art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. 1942. (127) La norma di cui alfart. 517, comma primo, n. 8, cod. proc. civ. del 1866, prevedeva che la sentenza pronunziata in grado di appello poteva essere impugnata col ricorso per cassazione «se contraria ad altra (149) Abrogato dall'art. 5. R.D.L. 5.novembre 1937. n. 2101.

201. Contro le decisioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche nelle materie contemplate nell'art. 143 è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione soltanto per incompetenza o eccesso di potere a termini dell'art. 2 della L. 3 mizza 1877. n. 3761 (1220 ILI20) (1230 ILI20) (1

202. Per il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione a termini dei due articoli precedenti si osservano le norme del Capo V, Titolo V, Libro I, del Codice di procedura civile (130). Le decisioni interfoculorio del Tribunale superiore o quelle che pronunziano su questioni pregludiziali sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definiliva. La sentenza che in parte sia interfoculoria o pronunzia questioni pregludiziali e in parte sia definitiva, può essere impugnata sono per la parte definiliva. L'interessato può tuttivia dichiarare, con repolare attro di notificazione entro impugnata sono per la parte definiliva. L'interessato può tuttivia dichiarare, con repolare attro di notificazione entro montre alla Cordi cassazione attro di notificazione entro interessa della considera della sentenza che pone termine all'intero giudizio. I termini indicati nell'art. 518 (131) del Codico di procedura civile sono ridotti alla metà e decorrono dalla notificazione del dispositivo della sentenza, fatta a norma dell'art. 183. (133) Vedi, ora, ibro il tito bil il, cappi il, cod proc. civ. 1942.

203. Tanto il ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 200 e 201 quanto l'istanza per revocazione di cui all'art. 199 devono essere preceduti, a pena di irricovibilità, dal deposito della somma di lier cinquecento, che sarà incamerata ove il ricorso o l'istanza siano rigettati.

incamerata ove il ricorso o l'istanza siano rigettati.

Sono applicabili al disposto di cui al presente articolo le disposizioni degli articoli 500 (1321 e 501 (1331) del Codice di procedura civile.

(1321 L'art 500 cod. proc. civ. 1866 non ha corrispondenza nel cod. proc. civ. 1942. Esso così disponeva: «Quando con un solo atto siano impugnate più sentenze pronunziate nello stesso giudizio, basta un solo deposito bossono più persone aventi lo stesso interesse propore la domanda di revocazione, purché con un solo atto.

(1331) Ved, ora, art. 364, tezzo comma, numeri 2 e 3, cod. proc. civ. 1942. Peraltro il citato art. 364 c.p.c. è stato abrogato dall'art. 1, L. 18 ottobre 1977. n. 793.

204. Per la rettificazione delle sentenze pronunciate dai Tribunali delle acque pubbliche e dal Tribunale superiore, si osserva il disposto dell'art. 473 (134) del Codice di procedura civile.

La rettificazione può essere domandata anche pei casi previsti ai nn. 4, 5, 6 e 7 dell'art. 517 (135) del Codice di procedura civile.

La rettificazione può essere domandata anche pei casi previsti ai nn. 4, 5, 6 e 7 dell'art. 517 (135) del Codice di procedura civile, oppure se sia stato violato fart. 337 (128) del cottato Codice o siasi omesso uno del requisiti indicati nei nn. 7, 8 e 9 dell'art. 350 (135) del Codice medesimo.

Le correzioni, in caso di dissense, sono proposte con incorso, a norma dell'art. 151.

(133) Le norme citate così disposizione, sono proposte con incorso, a norma dell'art. 151.

(133) Le norme citate così disposizione con prello può essere impugnata col ricorso per cassazione:

4) se abbia gogiudicato più volte quello civera domandato;
6) se abbia aggiudicato più volte quello civera domandato;
6) se abbia aggiudicato più volte quello civera domandato;
7) se contenga disposizioni contraddittories.

(135) Vedi, ora, 17,6, ed., proc. civ. 1942.

(137) Vedi, ora, art. 176, cod., proc. civ. 1942.

205. Sulla istanza delle parti può essere ordinata la esecuzione provvisoria delle sentenze dei Tribunali di prima

205. Sulla istanza delle parti può essere ordinata la esecuzione provisiona uene seneuece uen indunento può instanza (133). L'esecuzione provvisoria non può essere accordata nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.

Le sentenze emesse dal Triburale superiore in grado di appello sono esecutive a norma dell'art. 554 (1330) del Codice di procedura civile; il ricorso per cassazione non ne sospende la esecuzione.

Per resecuzione si osservano la norme stabilite dal libro il del Codice di procedura civile (1450).

(1339) La Corte costituzionale, con grilanarza 6-10 marzo 2006, n. 101 (Gazz. Uff. 15 marzo 2006, n. 11, 1º Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infrondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 205, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(133) Vedi, ora, art. 474, col. proc. cvi. 1942.

206. L'esecuzione delle decisioni emesse dal Tribunale superiore sui ricorsi previsti dall'articolo 143, si fa in via amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle spese. L'estratto della decisione in forma esecutiva, per la parte riguardante la condanna alle spese, non potrà essere riassotata se non a chi abbia dritto a tale reparamento, faconone merzione in fine all'originale dell'estratto. Questo deve essere intitolato in nome del Re L^{LLQ} et emminare con la formula stabilita dall'art. 556 L^{LLQ} GC Codice di procedura civile.

(141) Ora, ai sensi del <u>D.L.g.P. 19 giugno 1946, n. 1</u>, e dell'art. 101 della Costituzione, «In nome del Popolo

(142) Vedi. ora. art. 475. cod. proc. civ. 1942.

207. Per le azioni possessorie previste dall'art. 141 si applicano nel giudizio avanti il pretore i termini e le norme stabilite dal Codice di procedura civile.

208. Per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del presente titolo si osservano le norme del Codice di procedura civile, dell'ordinamento e del regolamento giudiziario, approvati con RR. DD. 6 dicembre 1865, n. 2826 L. 1253, e 14 di cembre 1865, n. 2826 di celle successive leggi modificario di entegratiri, in quanto siano applicabili nonché, pel ricorsi previsti nell'art. 143, le norme del Titolo III, Capo II del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, delle leggi sul Consiglio di Stato.

leggi sul Consiglio di Stato. (143) Vedi, ora, <u>R.D. 30 gennaio 1941, n. 12</u>, e successive modificazioni.

209. Le disposizioni contenute nella L. 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio, sono estese alle cause ed ai ricorsi da trattarsi innanzi ai Tribunali delle acque pubbliche, con le modificazioni che seguono. La concessione del gratuto patrocinio de deliberata dalla commissione per il gratutu patrocinio estiente presso la Corte di appello per le cause di competenza del Tribunali delle acque pubbliche e da quella presso la Corte di cassazione, per le cause di competenza del Tribunali as luperiore delle acque pubbliche.

210. Pei ricorsi indicati nell'art. 143 della presente legge il presidente della commissione può, nei casi di urgenza, concedere in via provvisoria l'ammissione al gratuito patrocinio, salvo a sottoporre l'affare alla commissione nella prima adunanza. Qualora la comr

prima adunanza. Qualora la commissione non ratifichi il decreto di ammissione provvisoria, il ricorrente è tenuto, sotto decadenza, nel termine di giorni trenta dalla comunicazzione del decreto definitivo della commissione, a nei rapporti del bollo il ricorso o gli atti prodotti e ad effettuare il deposto dell'occomente carta bollata.

nei rapporti del bollo il ricorso o gli atti prodotti e ad effettuare il deposito dell'occorrente carta bollata.

TITOLO V

Disposizioni generali e transitorie

211. Al fini della

12 gennaio 1933. n. 141

212. a concessione di grandi derivazioni per produzione di energia, a norma della presente legge, ha luogo previo consenso del Ministro delle corporazioni

[Sono sottoposti ad autorizzazione governativa i nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica destinata alla distribuzione, nonché fampliamento degli impianti termici esistenti destinati allo stesso scopo. L'autorizzazione, per gli impianti la cui potenza sia superiore a 5000 kW è data dal Ministro per l'industria per la il commerco di concento col Ministro per l'avori pubblici; negli altri acsi è data dal prefetto, sentito finegenere capo del Genio Civile

1440 (1440)

- 215. I concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche per produzione di energia accordate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, che intendono iniziare o riprendere, dopo avertà sospessa, la sescuzione delle opere concesse, devono chederme autorizzazione al Ministro del lavori pubblici, il quale provvede di concento col Ministro delle corporazioni ¹²⁰⁸ esentito il Consiglio superiore del lavori pubblici. Qualora si dispogna di rinivare l'esecuzione delle opere, l'emar inmanendo la scaderaza della concessione, restano sospesi tutti i termini assegnati per l'esecuzione del concento, nonché l'obbligo del pagamento del canone per il corrispondente periodo di tempo, in tal caso il provvedimento è adottato di concerto anche col Ministro delle
- tinanze.

 La sospensione del pagamento del canone viene computata come proroga all'originario termine di decorrenza nei limiti massimi indicati dal precedente articolo 212 e con gli effetti previsti nell'articolo medesimo e nell'art. 214, senza pregiudizio del diritto del concessionario di rinunciare alla concessione.

 (150) Vedi nota 109 alfart. 211.

- 216. È vietato in modo assoluto lo stabilimento di molini od altri opifici natanti sulle acque pubbliche.
 I molini e gli opifici natanti debbono essere gradatamente rimossi per disposizione del Ministero dei lavori pubblici
 e del magistrato alle acque nel territorio di sua competerza.

 Ove, per quelli legittimamente esistenti, siavi luogo a pagamento di indennità, questa, in mancanza di bonario
 accosto, sarà determinata nei modi previsti nei comma 3 e 4 dell'art. 33 della presente legge.

 La determinazione definitiva dell'indennità spetta ai Tribunali delle acque pubbliche.
- 217. Salvo quanto dispone l'art. 49 della presente legge, sono opere ed atti che non si possono eseguire senza speciale autorizzazione del competente ufficio del Genio civile e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo

- speciaire autorizzazione delle chiuse temporanee di derivazioni di acque pubbliche in chiuse permanenti, quantunque instabili e l'alterazione delle chiuse temporanee di derivazioni di acque pubbliche in chiuse permanenti, quantunque instabili e l'alterazione delle posizione, struttura e dimensioni solita dicaria rinelle chiuse instabili;

 b) le virazioni delle posizione, struttura e dimensioni solita dimenti alle derivazioni, eccettuati quelli che per invalsa consuelutione is protationo servare germesso dell'autorità amministrativo, di permanenti delle chiuse instabili di derivazioni in chiuse stabili;
 di la conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazioni come delle chiuse stabili ed oppi innovazione tendente ad aumentare l'altezza di queste e le innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che servono alle derivazioni come delle chiuse instabili. Il al ricostruzione, ancorché serza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di otti sotteranee, norché servaza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di otti sotteranee, norché servazioni, di otti sotteranee, norché servazioni introna elle opere di questo quere qui assistenti elle derivazioni con conché servazioni, di otti sotteranee, norché servazioni di posizione de propere di questo quere que alsessite di conche di servazione.
- derivazioni, di botti sotterranee, nonché le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti;

 h) le opere alle sponde dei pubblici corsi di acqua che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni odella restitivinge della escreta derivata.
- 218. L'approvazione dei progetti di acquedotti comunali a scopo potabile, nei quali lo Stato concorre mediante sussidi o contributi negli interessi equivale a dichiarazione di pubblica utilità nei riguardi delle espropriazioni. I contributi nelle spese per costruzione di acquedotti a scopo potabile ed i concorsi nel pagamento dei relativi interessi rimangono disciplinati dalle disposizioni speciali che il autorizzano. Non possono essere concessi contributi e concorsi per acquedotti da alimentarsi con acqua pubblica, se non si sia ottenuta la concessione dell'acqua a norma della presente legge. Quando il contributo o concorso sia richiesto unitamente alla concessione dell'acqua pubblica, l'esame della domanda di contributo o concorso viene fatto durante l'istruttoria della domanda di concessione.

- 219. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 1.00.000 [151]. La slessa pena de comminata per la volazione delle norme del regolamento per l'esecuzione di questa legge. [151] La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da utimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 21. L. 24 novembre 1981. n. 689. L'importo della sanzione è stato cos elevato dalla [.1.1.10]. 1999. n. 417. nonché dall'art. 1114. primo comma. della citata L. 24 novembre 1981. n. 689. in relazione all'art. 113, secondo comma. della stessa leboa.
- 220. I verbali di accertamento delle contrav Zezx. I veruse un accessamento dese coma avertizoni alte inorine desia presente reggé, salvo Quánto e disposto diart. 223, possono essere formati, oftre che dagil organi di polizia giudiziaria, dal funzionari del Geno civile, dagil ufficiali e guardiani idraulici, da quel dieb bonfiche che sesguono per conto dello Stato nonché degli agenti guirati delle publiche amministrator del cioruni, osservate le nome del codice di procedura penale. I detti verbali sono trasmessi all'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile agli effetti delle disposizioni degli articoli 221 e 22.

- 221. Per le contravvenzioni alle norme della presente legge, che alterano lo stato delle cose, è riservato all'ingegnere capo dell'ufficio dei Genio civile la facoltà di ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarità della demunica.
 Nei casi di urgenza, l'ingegnere capo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il pripistino.
 Sentito poi il trasgressore, eventualmente anne a mezzo del podestà ⁽¹²²⁾ o di un ufficiale di polizia giudiziaria, l'ingegnere capo provvede a carico del trasgressore per il rimborso delle spese degli atti e della esscuzione dufficio, rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere timporto con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette. (152) Ora, sindaco (*R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111*; T.U. 5 aprile 1951, n. 203).
- 222. Per le violazioni alle norme della presente legge punite con la pena della sanzione amministrativa (ISSI) l'îngegnere capo dell'Ifficio del Genio civile, prima di trasmettere il verbale di contravvenzione all'autorità giudiziaria, può ammettere il traspressore a pagare, a titoli di oblazione, la somana che sardi a lui detleminata entro i limiti del minimo e del massimo della pena stabilita, prescrivendo il termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato.

 Trascorso inutilimente tale termine, il verbale di contravvenzione è inviato all'autorità giudiziaria per il procedimento

- 223. Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 5 della presente legge sono accertate dall'intendente di finanza o da un funzionano da lui delegato. Sono applicabil le disposizioni dell'art. 222, sostituito all'ingegnere capo del Genio civile l'intendente di finanza o il
- funzionario da lui designato
- 224. Contro i provvedimenti emessi dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile a termini delle disposizioni della presente legge è ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla notificazione del

- 213. L'obbligo del pagamento del canone rivive, durante il periodo di proroga, per glimpianti o le parti di essi che entrino in esercizio, anche non ultimati, in corrispondenza alla attuata utilizzazione.

 214. Qualora, all'entriata in vigore della presente legge, i termini originariamente assegnati per la decorrenza de effettuare se l'impianto verta attuato entro il nuovo termine e resteranno acquisite all'Erano se la concessione dell'entriata in vigore della presente la canone pagate saranno imputate ai primi pagamenti de effettuare se l'impianto verta attuato entro il nuovo termine e resteranno acquisite all'Erano se la concessione dell'entria sono effettuati in Tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituire nel bilancio verta attuato entro il nuovo termine di proroga concessio.

 215. L'en le spesse generali di controllo tanto delle derivazioni di acque pubbliche e gli esercenti degli impianti e delle interissione e dell'interizza a possiti versamenti nella missiona attuato della presente altrico nella importanza economica alle singole aziende.

 216. L'en la propria de l'entrina propriata de l'entrina propriata autorità della presente articolo sarà istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavori pubblici.

 - previsione della spesa del Ministero del lavori pubblici.

 226. È conservato il diritto alle sovvenzioni di cui agli artt. 1 a 8 del <u>R.D. 2 ottobre 1919. n. 1995</u> (LISA), e a norma del <u>R.D. 17 setembre 1928. n. 1852</u> e del <u>R.D. 15 sorile 1928. n. 854</u> (LISA), a ja concessionari di impianti elettrici che già godono del predetti benefici:
 b) al concessionari di unipianti elettrici che già godono del predetti benefici:
 b) al concessionari o autorizzati in via provisiona da eseguire i lavori, purché questi siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1928 o alla stessa data si siano trovati in istato di avanzata costruzione e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1932 in egli interessati abbiano, entro il 31 di dicembre 1928, presentato i stanza in doppio orginale al Ministro del lavori pubblici, fornendo la prova dell'avanzamento del lavori;
 c) al concessionari o autorizzati in via provisiona da deseguire i lavori, purché questi si siano trovati in pieno svolgimento al 30 giugno 1928 e rinnovato entro il 30 maggio 1928 e rinnovato entro il 30 maggio 1928 e rinnovato entro il 30 novembre 1931 stanza in doppio orginale al Ministro del lavori pubblici, in caso di contestazioni, decide insindacabilmente, sentito il Consiglio superiore.

 La mancata presentazione dell'istanza nei termini prescritti importa la decadenza dal diritto alla sovvenzione, senza che occorra apposita pronuncia.

 Gli impianti, la cui esecuzione sia stata sospesa dall'amministrazione, anteriormente all'entrata in vigore del R. D.

 - um impairmi, et cui essecuzione sai saita sospesa dai amministrazione, anteriormente all'entrata in vigore del R. D. its aprile 1928, in . 684 (1958) en ragioni di interesse pubblico, possono beneficiare della sovienzione anche se siano utimati dopo il 1931. (1958) en recommenda della sovienzione anche se siano utimati dopo il 1931. (1958) en recommenda della commenda della comm
 - energia idroelettrica. (155) II <u>R.D. 17 settembre 1925, n. 1852</u> e il <u>R.D. 15 aprile 1928, n. 854</u>, sono stati abrogati dall'art. 234 del
 - presente testo unico. (156) II <u>R.D. 17 settembre 1925, n. 1852</u> e il <u>R.D. 15 aprile 1928, n. 854</u>, sono stati abrogati dall'art. 234 del
 - 227. La sovvenzione di cui agli articoli precedenti cessa in ogni caso con la quota corrispondente all'anno 1940 pagabile entro il 31 dicembre 1941.
 - pagatine entro il 3 incentiore 1941.

 228. Il diritto alla sovvenzione di cui agli articoli precedenti è conservato per gli impianti idroelettirici la cui costruzione sia connessa con opere irigue di prevalente necessità per la trasformazione agraria di una o più province o con alte applicazioni agricole, e che alla data della entrata in vigore della presente legge risultino concessionali per ottenere la sovvenzione si debebono impegnare a fornire energia elettrica per l'agricoltura a prezzi d'avver, da stabilitre dal Ministero del lavori pubblic. La concessione della sovvenzione è subordinata alla condizione che gli impianti fossero in pieno sviluppo al 30 giugno 1931 e che siano ultimati entro il 31 dicembre 1935.

 La sovvenzione sarà corrisposta per quindici anni a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto dopo il collaudo.

 - 229. Per gli impianti di cui agli articoli precedenti è accordata, insieme con la sovvenzione di cui agli articoli stessi, e finché dura la sovvenzione, ma in ogni caso non oltre l'anno 1940, l'esenzione nell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile per il reddito o parte del reddito attribuibile agli edifici e alle officine di produzione el trasformazione dell'energia elettrica.
 - 230. Qualora nella esecuzione degli impianti di cui agli articoli precedenti siano state impiegate dalla ditta concessionaria somme non computate nell'applicazione delle imposte sui profitti di guerra, la misura della sovvenzione sarà determinata caso per caso, dal Ministro dei lavori pubblici, sensitio il Consiglio superiore, tenendo conto del contributo indiretto già concesso dallo Stato col rinunziare alle imposte sulle somme impiegate negli impianti.
 - Lo reunitazioni di cul ai precedenti articoli non si estendono alle modificazioni non sostanziali di impianti sistenti, consentite in base agli artt. 24 del <u>D.Lgt. 20 novembre 1916. n. 1664</u> ⁽¹⁵²⁾, e 26 del R.D. 9 ottobre 1919. 2 2161 ⁽¹⁵⁸⁾. . . . 231. Le facilitazioni di cui ai precedenti articoli non si estendono alle n

 - n. 2161 (158). (157) Abrogato dal R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161. (158) Abrogato dall'art. 234 del presente testo un
 - 232. È conservato il diritto alle sovvenzioni previste agli *artt.* 9 e 12 del R.D. 2 ottobre 1919. n. 1995 (159), per le linee di trasmissione di energia elettrica costruite entro il 31 dicembre 1930. (159) V. nota 114 all'art. 226.
 - 233. Fino a quando non siano emanate le norme per la esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi le norme regolamentari emanate nelle materie contemplate dalla stessa legge, in quanto compatibili con le disposizioni della legge medicale lagge medicale.

 - 234. Con l'entrata in vigore della presente legge rimangono abrogati:

 Il R.D. I. 3 ottobre 1919. n. 2161, che reca disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sui seretato i eligià ratificali, stabiendo altresi le nome di giurisdizione e di procedura del contenzioso sulle acque
 - pubbliche; 2) il R.D. 27 novembre 1919, n. 2235, contenente le norme di procedura per il funzionamento dei Tribunali delle
 - Express Diversion 1918, in. 2250, université le norme du procedura per li funzionamento del l'inbunali delle (3) i RR. DD. 26 diricimiter 1920, n. 1818: 24 novembre 1921, n. 1736 e 17 dicembre 1922, n. 1669, concernent proroga al termin indicat algal arti. 2 e 7 de R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161; 41 R.D. 2 dicembre 1922, n. 1669, concernent proroga al termin indicat algal arti. 2 e 7 de R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161; 41 R.D. 2 dicembre 1922, n. 155, concernent indicator de l'articologia de l'artic

 - 5) gil 8ft. 3 et poer ILLIL. La criscularia 1757. Ill. 1860.

 6) il R.D. 7 l'ebbrorio 1926, n. 327, che reca disposizioni per le derivazioni di acque pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isola.

 6) il R.D. 7 lebbrorio 1926, n. 327, che reca disposizioni per le derivazioni di acque pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isola.

 9) il L. 2 (abprorio 1888 n. 1519 sui consorio delle acque a scopo industriale:
 9) il L. 1. 2 (abprorio 1888 n. 1519 sui consorio delle acque a scopo industriale:
 9) il L. 1. 2 (abprorio 1888 n. 1519 sui consorio delle acque a scopo industriale:
 10) il D.L. (ab 1900 n. 1894 n. 322 sulla traemissione a distanza delle correnti elettriche destinate al trasporto ed alla distribuzione dell'energia per lusine dei trasmissione dell'energia per lusine dei trasmissione dell'energia elettrica:
 11) il R.D. 17 dicembre 1922 n. 1723, che reca una aggiunta all'art. 3 delle L. 7 diugno 1894 n. 232:
 12) il R.D. 16 dicembre 1926 n. 2375, concernente disposizioni relative alla autorizzazione delle linee di trasmissione dell'energia elettrica:
 13) il R.D. 21 dictore 1926 n. 2479, che reca disposizioni concernenti l'Importazione e l'esportazione di energia elettrica;
 13) il R.D. 17 dictore 1926 n. 1622, citore 1919 n. 1995, che reca provvedimenti in favore della produzione e della utilizzazione dell'energia diroelettrica; tranne le disposizioni contenute nell'articolo 6;
 10) il R.D. 15 angine 1922 n. 1625, che reca provvedimenti a favore della produzione e della utilizzazione dell'energia diroelettrica; tranne le disposizioni contenute nell'articolo 6;
 10) il R.D. 15 angine 1922 n. 1625, che reca provvedimenti a favore della produzione e della utilizzazione dell'energia diroelettrica; tranne le disposizioni contenute nell'articolo 6;
 10) il R.D. 15 angine 1922 n. 1628 n. 1628 che reca provvedimenti a construzione degli impanti diroelettrici;
 17) il R.D. 21 mazzo 1929 n. 591, recante soproveticoni sulea evorezzioni governative per gli implanti diroelettrici;
 19) il R.D. 15 angine 1922 n. 1629 n. 1628 contro dell'ener

A.2 DECRETO LEGISLATIVO 79/1999

Per completezza si riporta il testo integrale attualmente in vigore del "Decreto Bersani" recepente la Direttiva Comunitaria 96/92/CE [Fonte: Leggi d'Italia Professionale, Gruppo Wolters Kluwer]

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 1999, n. 75. (2) Vedi, anche, l'art. 28. L. 23 dicembre 2000. n. 388 e l'art. 15. L. 18 aprile 2005. n. 62 - Legge comur 2004.

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 14 novembra 1955. n. 181; recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità; situzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità; vista la legge 14 novembra 1955. n. 181; recante norme conuni per il menceto interno dell'engolazione dei servizi di pubblica utilità;
Vista la legge 24 aprile 1998. n. 128; recante Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il menceto interno dell'engresi alettico;
Vista la legge 24 aprile 1998. n. 128; recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dal'appartenenza dell'itati alle Comunità europee, ed in particolare farticolo 36 il quale delega il Governo a emanare uno o più dereti legistativi per dare attuazione alla citata direttiva 2562/CE, e per ridefinire conseguentemente tuti gil aspetti rilevanti dei sistema elettico nazionale;
Vista in preliminare deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella nuinone del 10 novembre 1998;
Vista in parere della Conferenza unificata, istituta ai sensi del decreto legistativo 28 apposto 1997. n. 281;
Vista i delberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella nuinone del 19 febbra o 1999.
Sulla proposta del Presidente del Consiglio del Ministri, della Ministri, del Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo

TITOLO I Liberalizzazione del mercato elettrico scietaria.

- 2. Definizioni.
 1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai seguenti commi.
 1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai seguenti commi.
 2. Autoproduttore è la persona fisica o giundica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al controllate e della controllate e della sociata controllate da medisaria controllate, nonché per uso de soci delle sociata conperative di producione e distribuzione deffenergia elettrica di cui al'articolo 4, numero 8, della legae 6 dicembre 1962, n. 1643. degli appartenenti ai consorzi o societa consortili costitutti per la produzione di energia elettrica di cui al'articolo 4, numero 8.
 della fegae 6 dicembre 1962, n. 1643. degli appartenenti ai consorzi o societa consortili costitutti per la produzione di energia elettrica di cui al'articolo 4, numero 8.
 della fegae 6 dicembre 1962, n. 1643. degli enorgia di consorzi o societa di consorzi o societa consorzi o societa consorzi consorzi o societa consorzi costitutti per la produzione di energia elettrica di cui al'articolo 4, numero 8.

- presente decreto ^{Q2}.

 3. Clenti sono le imprese o società di distribuzione, gli acquirenti grossisti e gli acquirenti finali di energia elettrica.

 4. Cilente finale è la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio.

 5. Cilente grossista è la persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione nel Paesi dell'Unione europea.

 6. Cilente idoneo è la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del presente decreto, di stipulare contratti di fornitura con quasiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero.

 7. Cilente vincolta è il ciente finale che, non rientrado nella categoria dei clienti idione, è legittimato a stipulare contratti di fornitura escusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza.
- Cogenerazione è la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorità per nergia elettrica e il gas, che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate

- Contratto bilaterale è il contratto di ornitura di servici elettrici tra due operatori del mercato.

 10. Olspacciamento è l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilitzzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari.

 11. Olspacciamento di mento economico è l'attività di cui al comma 10, attuata secondo ordini di merito economico, salvo impedimenti o vincoli di rete.

 12. Olspacciamento passante è l'attività di cui al comma 10, condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete.

 13. Dispositivo di interconnessione è l'apparecchiatura per collegare le reti elettriche.

 14. Distribuzione è il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai cilenti finali ^[5].

 15. Fonti energetiche rinnovabili sono il sole, il vento, le risorse diriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto motore a le trasformazione in anticonti avontati o dei riffitti organici ^[5].

- 15. Fortil energetiche rinnovabili sono il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifituti organici (III). Il colle di la linea elettrica di trasproto the collega un centro di produzione ad un centro di consumo, indipendentemente dal sistema di trasmissione e distribuzione.
 17. Piccola rete isolata è ogni rete con un consumo inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno del 5 per cento è ottenuto dall'interconnessione con altre reti.
 18. Produttore de la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto.

- del mipianto.

 19. Produzione è la generazione di energia elettrica, comunque prodotta.

 20. Rete di trasmissione nazionale è il complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio razionale gestilte unitariamente (II).

 21. Rete interconnessa è un complesso di reti di trasmissione e distribuzione collegate mediante più dispositivi di
- interconnessione.

 22. Servizi ausiliari sono i servizi necessari per la gestione di una rete di trasmissione o distribuzione quali, esemplificativamente, i servizi di regolazione di requenza, riserva, potenza reattiva, regolazione della tensione e riavviamento della rete.
- asmissione è l'attività di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta ne ai fini della consegna ai clienti, ai distributori e ai destinatari dell'energia autoprodotta ai sensi del comma
- z. 25. Utente della rete è la persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita da una rete di trasmissione o
- ribuzione. Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 aprile 1999, n. 82. Con <u>Del Auten.et. e gas 19 marzo 2002. n. 4202</u> (Gazz. Uff. 4 aprile 2002. n. 79), modificata dalla <u>Auten.et. e gas 11 novembre 2004. n. 2010</u>4 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2004. n. 288) e dalla <u>Del.Auten.et. e.</u>

gas 29 dicembre 2005, n. 296/05 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2006, n. 26), sono state stabilite le condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione di cui al presente

comma.

(§) Vedi, anche, Fart. 11-quater, D.L. 30 settembre 2005, n. 203. aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(§) Comma così modificato dal comma 1120 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 298.

(7) Vedi, anche, Fart. 11-quater, D.L. 30 settembre 2005, n. 203. aggiunto dalla relativa legge di conversione.

Disciplina del settore elettrico

3. Gestore della rete di trasmissione nazionale.

1. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, di seguito «gestore», esercita le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, vii compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, di seguito «gestore», esercita le attività di trasmissione razionale di sessione in trobbigo di cornettere dai rete di trasmissione nazionale tutili soggetti che ne facciono richiesta, presente articolo e le condizioni tercino-economiche di accesso e di interconnessione fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L'eventuale influto di accesso alla rete deve essere debitamente motivato dal gestore. Il gestore della rete di trasmissione nazionale formisce ai soggetti responsabili della gestione di ogni altra rete dell'Unione europea interconnessa con la rete di trasmissione nazionale informazionia sifficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità delle reti interconnessione ed i servizi ausiliari necessari; garantisce l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, affidiabilità, Efficienza e il minor costo del servizio e degli approvisionamenti; gestice la rete, di cupi ou dessere propietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manuferzione e di respetto degli indirizzi del Ministro dell'industrio della reto, a carcio della sociato propietaria, in modo di assicurare la sicurezza e la cortinuta degli approvigionamenti, nonche o dell'arginanto. Al gestore sono masferiti competenze, diritti e poter di soggetti privati e pubblici, anche ad ordinamento autonomo, prevsiti dalla romativa di terre e l'espetto della indirizzi del Ministra tenerale a gestore stesso. Il gestore della rotti missione nazionale e la l'indiri di utenti della rette in la liberta di di utenti di utenti della rette in la liberta di di utenti di utenti della rette in la liberta di di utenti di utenti della

rispetto degli indrizza del Ministro del'industria, del commercio e dell'artigianatio. Al gestore sono trasferii competenze, diritti e poteri di soggetti private i pubblici, anche ad ordinamenta autonomo, previsti dalla nomativa vigente con riferimento alle attività riservate al gestore stesso. Il gestore della rete di trasmissione nazionale martineri il segreto sulle informazioni commerciali riservate acquiste nel corso dello ovolipiento della su attività utili di controli della propriata dell'industria e il gas fisca il condizioni atte a parantire a tutti gli utenti della rete in libertà di condizioni. Il mpariatali e in nutratali dal aerolizo di trasmissione e dispacciamento. Nufresercizio di tate competenza l'Autorità persegue l'obtetivo della più efficiente utilizzazione dell'enceptica elettrica prodota o comunque immessa nel sistema elettrico nazionale, compatibilimente con i vincoli territori della rete. L'Autorità prevede, inottre, l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'enceptica elettrica prodota a mezzo di fonti energetiche rimovabile di quella prodotta mediante cogenerazione dell'enceptica elettrica prodota a mezzo di fonti energetiche rimovabile di quella prodotta mediante cogenerazione dell'encepti. Prodotta della propriata dell'enceptica elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rimovabile di quella prodotta mediante cogenerazione della rete. In apporti giuridici inerenti al'artività del gestore sesso, compressa la quota parte dei debti afferenti al partimonio di commerco e dell'artigiano estite l'Autorità dell'energia elettrica del gas entro i terita giorni sociale presente della rete, il accompiona della dia dei suddetti conferimenti siessa. Los tesses Ministro dell'energia elettria cel gias consociale presente devica sociale assume la titolarità e le furzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale, della medesima data le azioni della assudetta sociale sono assegnata e attolo gratuto al Ministro del lettoro, del bilancio e della programmazione e conomica. Il diffitti dell'azi

operator; c) le modalità di accertamento di disfunzioni ed inadempimenti e la determinazione delle conseguenti sanzioni, della possibilità di interventi sostitutivi e di eventuali indenizza alle parti lese; o) le modalità di convologimento delle regioni interessate in ordine aggi aspetti di localizzazione, razionalizzazione e

onsabili della corretta manutenzione e funzionamento delle reti e dei dispositivi di loro proprietà; i costi relativi sono essere riconosciuti dal gestore della rete di trasmissione nazionale nell'ambito della retaliva convenzione. rituali inadempienze o disservizi sono sanzionati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. L'Autorità pe rigia elettrica e il gas controlia che i rapporti oggetto delle convenzioni si svolgano nel rispetto delle

somma de nicavi derivanti dalla venota dell'energia sul mercato e dalla venota dei oritti oi cui ai cui ai comma si dell'articolo 11,000.

14. L'autorizzazione alla realizzazione della fine di rettet è rilasciata dalla competenti amministrazioni, previo parere del gestrore per la fine di tensione superiore a 120 kV. Il rifluto dell'autorizzazione deve essere dell'amministrazione, dell'amministrazione del presente describinato dell'articolo dell'a

sus pubblicazione. Con <u>Dal'Autanal. e. país. 26 giugno 2002. ... 2003</u> è e exveneda in registra digini intelles transitoria per l'efficienza e ils silvæzas dell'approviogionamento dell'energia elettrica destinata a dismit del mercato vincolato e nell'approviogionamento delle riscorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale. Con <u>Del'Auten.e. e. país. 26 diobbre 2003</u> n. 17703 (Gazz. Uff. 29 ottobre 2003, n. 252) è provvedutio all'adozione di misure urigenti in materia di riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di rasporto sulla rete elettrica di interconnessione con festero. Con <u>Del'Auten.e. g. gas. 9 giugno. 2006</u> n. 11106 sono state stabilite le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvigionamento delle relative insorse su based immetro economico. (10) Con <u>D.M. 21 gennalo; 2000</u> e stato stabilito che, a decorrere dal 1º aprile 2000, la titolarità e le funzioni di gestore della rete di transinsione nazionale seranano assunte dall'ENEL S. p.a. Le direttive per lo svoligimento delle suddette funzioni sono state fissate con <u>Dir.Min. 21 gennalo; 2000</u> 21. 23 geostoz. 2003, n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Ved., arche. il <u>D.M. 20 aprile; 2005</u> e il <u>D.M. 15 disembles 2013</u> p. 18. 19. presente comma è stato pol così modificato dallar ri. 14rg. <u>D.L. 29 agostoz. 2003</u> n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Con <u>Del Auten.e. e. gas. 29 misroz.</u> 2000 (Gazz. Uff. 12 misrozo 2000) n. 68) sono state emanata le direttive al gestore della rete di trasmissione nazionale per l'adocione di regole tecniche, ai asensi del presente comma. Con <u>Del Auten.e. e. gas. 22 giugno. 2000</u> (Gazz. Uff. 11 luglio 2000) n. 169) è stata disposta la convocazione di un'audizione speciale al fine dell'adozione del pre l'adozione di regole tecniche, ai sensi del presente comma. Con <u>Del Auten.e. e. gas. 13 misroz. 2001</u> n. 1690 n. 1890 r. 13 apriz

risorise su base of mentro ecunomico.

(13) Vediri [D.M. 25 qiugno 1999]

(14) Comma così modificato dall'art. 1-ter. D.L. 29 agosto 2003. n. 239. nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Con D.M. 22 dicambre 2000 (Gazz. Uff. 19 gennalo 2001, n. 15, S.O.) è stata approvata la

conversione. Con <u>D.M. 22 dicembre 2000</u> (Gazz. Uff. 19 gennaio 2001, n. 15, Š.O.) è stata approvata la convenzione di cui al presente comma. (15) Ved, anche, il <u>D.L. 18 febbraio 2003</u>, n. 25 ei l comma 5 dell'art. 33, <u>L. 23 lugilo 2009</u>, n. <u>98</u> (15) in attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il <u>D.M. 21 novembre 2000</u>, il <u>D.M. 22 novembre 2005</u>, il <u>D.M. 23 pennaio 2004</u>; il <u>D.M. 24 dicembre 2004</u>; il <u>D.M. 3 lugilo 2003</u>; il <u>D.M. 29 gennaio 2004</u>; il <u>D.M. 24 dicembre 2004</u>; il <u>D.M. 15 novembre 2007</u> ei <u>D.M. 25 novembre 2008</u>; il <u>D.M. 15 novembre 2007</u> ei <u>D.M. 25 novembre 2008</u>; il <u>D.M. 15 novembre 2007</u> ei <u>D.M. 25 novembre 2008</u>; il <u>D.M</u>

(18) Comma così modificato dall'art. 1-sexies. D.L. 29 agosto 2003. n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge

di conversione. (19) Comma così modificato dal comma 114 dell'art. 1. L. 23 agosto 2004, n. 239.

4. Acquirente unico a garanzia dei clienti vincolati.

 Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il gestore della rete di trasmissione nazionale costituisce una società per azioni denominata «acquirente unico». La società stipula e gestisce contratti di nomitura ai fire di garantire ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio nonche di partà del trattamento, anche tariffario.

necessaria e la tromitura o in energia elettrica in contazioni di continuita, siculezza ed efficienza dei servizio honche di partia del trattamento, anche tarifarion.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro del commercio e dell'artigiana di controli della dell'artigiana della fonti energetiche, anche con la utilizzazione delle fonti energetiche, anche controli dell'artigiana della della dell'artigiana della della dell'artigiana della della

concernenti la propria attività. In assenza di ossenvazioni entro i successivi trenta giorni la previsione si intende definita.

5. Sulla base della previsione definita a norma del comma 4 e della propria stima per un ulteriore quinquennio, facquirente unico sitpuia i contratti di fornitura, anche di lungo termine, con procedure di acquisto trasparenti e non discriminatorie. Nell'effettuare detta stima, facquirente unico tiene contro dell'evoluzione del mercato a norma degli articoli 5 e 14 e delle misure di cui al comma 1 dell'articolo 9.

6. L'acquirente unico, sulla base di direttive dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, stipula contratti di vendica oni distributori elettrici a condizioni non discriminatorie, anche al fine di consentire fapplicazione della tariffa unica ai cienti vincolati, nel contempo assicurando fequilibrio del proprio bilancio.

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigipanta, sentati l'Autorità deflenergia elettrica e il gas, può autorizzare il gestore a cedere quote azionarie della società a soggetti che, in forma singola o associata, rappresentino componenti significare delle attività di distribuzione deflerengia elettrica. Nessuno di questi utilini soggetti può controlare, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale sociale. Il gestore marifeme in ogni caso il maggiornaza di detto capitale.

8. La data di assurzione da parte della riduriori del farzione di garante della fornitura dei clienti vincotta e stabilità dal Ministro dell'indiretti, del commercio e dell'artiginato, con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 1. Fino a tale data, [ENEL S.p.a. assicura la fornitura ai distributori sulla base del vigerti contratti e modalta.

dispositioni in esse contenute, potendo irrogare le sanzioni previete dall'articolo 2 comma 20, lettera c), della lesce di novembre 1985, n. 481, nel caso in cui le violazioni accerate pregiudichino faccesso e l'uso a condizioni partichiche della red di transmissione razionale. Del provedimente delle iniziativa adottate al sensi del prevente comma viene data preventiva comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artiginanto.

10. Per l'accesso e l'uso della rede di transmissione razionale è dovuto al gestore un corrigentivo determinato indipendentemente dalla localizzazione geografica degli impianti di produzione e del cellerifi finali, e comunque productiva della contrata della contrata della contrata dell'accesso e l'uso della referenta al vigore del presente decreto. Considerando anne della contrata dell'accesso e l'uso della referenta ai vigore del presente decreto legislativo, con uno o più decreti del Ministro di transitiori fina di assurzione della tibionità da parte della gestore e di cui al comma 4.

11. Errito centrolaria giorni dial'eritata in vigore del presente decreto. Con ol sesso provvedimento l'actività di propria competenza secondo criteri di filielicizza economica. Con lo stesso provvedimento l'Autrità di propria competenza secondo criteri di filielicizza economica. Con lo stesso provvedimento l'Autrità di propria competenza secondo criteri di filielicizza economica. Con lo stesso provvedimento l'actività di propria competenza secondo criteri di filielicizza economica. Con lo stesso provvedimento l'Autrità di propria competenza secondo criteri di filielicizza economica. Con lo stesso provvedimento l'Autrità di propria competenza secondo criteri di filielicizza economica di univalità di propria competenza secondo criteri di filielicizza economica. Con lo stesso provvedimento l'Autrità di propria competenza secondo criteri di filielizza economica di univalità di propria competenza secondo criteri di filielizza economica di univalità di propria competenza di propria competenza (21) I Comma abrogato dal comma 31 dell'art. 1. L. 23 aposto 2005. n. 239.

(22) In alfluzzione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 19 dicembre 2003.

5. Funzioni di gestore del mercato.

1. La gestione economica del mercato elettrico è affidata du ni gestore del mercato. Il gestore del mercato è una società per azioni, costituta dal gestore della rete di trasmissione nazionale entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Esso organizza il mercato stesso secondo criteri di neutralità, trasparenza, obbettività, nonche di concorrenza tra produtori, assicurando attresi la gestore economica di un'adeguata disponibilità della riserva di potenza. La disciplina del mercato, predisposto dal gestore del mercato entro un anno dell'artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Essa, in particolare, prevede, nel rispetto dell'artigianto, sentita r'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Essa, in particolare, prevede, nel rispetto dell'artigianto, sentita r'Autorità per l'energia elettrica ca viavalgono di quanto disposto dall'articolo 6 (23).

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica il dispacciamento passante. Entro il 1º gennaio 2001 l'ordine di entrata in frustrone delle unità di produzione di energia elettrica conche la selzioni degli impianti di riserviza e di tutti i servizi ausiliari offerti è determinato, salvo quanto previsto dall'articolo 11, secondo il dispacciamento di merito economico. Dalla data in cui questo viene applicato, il gestore delle entreda essure la gestore delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi ausiliari offerti è determinato, salvo quanto previsto dall'articolo 11, secondo il dispacciamento di merito economico. Dalla data in cui questo viene applicato, il gestore delle entreda cossure la gestore delle offerte di cui all'articolo 5 pone a disposizione degli operatori una sedi of negozizazione del cui al'articolo 5 pone a disposizione degli operatori una sedi di regio

6. Contrattazione biliaterale.

1. Con determinazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, con riferimento ai contratti con i cienti idone, le clausole negoziali e le repolamentazioni tenchie nidispensabili al corretto funzionamento dell'intero sistema elettrico, da inserire nei contratti stessi. [La medesima Autorità, su richiesta degli interessati e previo conforme parere del gestore della rete, può autorizare contratti bilaterali, in deroga al sistema delle offerte di cui alfarizio lo 5, anche dopo che il gestore della mercato assuma la gestione di sua competenza [asi].

2. Il Cestore della rete di trasmissione nazionale può modificare i profili di minissione e di prelievo dei contratti bilaterali per motivi di incompatibilità delle clausole contrattuali con quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiodichino gravemente il sicurezza e refficienza del servizio elettrico. A tale scopo il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, in relazione ai contratti bilaterali, i dali tecnic che devono essere trasmessa al medesimo Gestore al fine di grantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico della rete di strasmissione nazionale definisce, in relazione ai contratti bilaterali, i dali tecnic che devono essere trasmessa il medesimo Gestore al fine di grantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico della rete della rete, determina, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, che tegnano conto anche del conseguenti vincoli di rete e di mercato, uno servizi sono tenuti a versare al gestore della rete medesimo ovvero ai distributori interessati, in misura proporzionale ai vincoli imposti alle reti di rispettiva competenza. Detto corrispettivo, dovrà essere corrisposto dal momento in cui vivene applicato il dispacciamento di mente economico, l'Autorità per renegia elettrica ed gas vigila sul c

7. Piccole reti isolate.

1. Piccole reti isolate.
1. Con reglamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato entro il 30 estembre 1999 il con reglamento del Ministro dell'industria, del candi della arcolo 11, comma 2, delle legoe 23 agosto 1988. a. 400. sentita la Conferenza unificata, sittituta a laeva del degracorto legistativo 28 agostos 1992. n. 281. sono dettate le disposizioni relative al funzionamento delle piccole reti isolate. Il regolamento si attiene ai seguenti criteri ed obiettivi:

ed obiettwi: a) sicurezza, efficienza ed economicità del servizio; b) sviluppo, ove possibile, dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale; c) utilizzo prioritario delle fonti rinnovabili (22) [29] Lettera così corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 1999, n. 100.

8. Attività di produzione

8. Attività di produzione.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2003 a nessun soggetto è consentito produre o importare, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento del totale dell'energia elettrica prodotta e importata ni falia. Nel caso tale soglia, calcòciata come media su base triennale, sia superata. l'Autorità garante della concorrenza e dei mercato adotta i provvedimenti di cui al rafarco 15 della giogge 10 officher 1990. n. 287. A late sopo, entro la stessa data l'ENEL S.p.a. cede non meno di 15000 MM della propria capacità produttiva. A tali fine (ENEL S.p.a. predispore entro centroveni giorni dall'entrata in vigore del presente decreto un piano per le cessioni degli impanti. Tapprovazione del suddetto piano, nonche la socita delle modalità di all'enarcione sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri. su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerno con il Ministrio dell'indiustria, del commercio e dell'artiginanto. Il piano per le cessioni degli industrial, al mantenimento della produzione nei si ela realcular coccapazional e deve trane conto designare cardizioni di mercato si a la necessaria attenzione alla presenza di piani industrial, al mantenimento della produzione nei si ela rela reductivo coccapazionale deve trane conto designare.

2. Ove i termine del 1º gennaio 2003 di cui al comman 1 non sia compatible, per le condizioni del inversato in rispetto degli obblighi nello desesco comma previsti. l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con proprio provedimento, sentiali PAUtorità per l'energia elettrica e il gas, può disporre, su richiesta del soggetto interessato.

provvedimento, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può disporre, su richiesta del soggetto interessato, una proroga non superiora a un anono.

3. Fermi restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998. n. 112, nonché la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale, entro un anno dala data di entratia in vigore del presente decreto sono emanati, ai sensi dell'articolo 17. comma 2. della legge 23 agosto 1998. n. 400. uno o più repolamenti per disciplinare ratuotizzazione alla costruzione e adiresercizio di ruovi imipanti di produzione dell'energia elettrica o la modifica o il ripotenziamento di impianti esistenti, alimentati da fonti convenzionali.

4. Iregolamenti si conformano ai seguenti principi:
a) i progetti sono autorizzati mediante lo svolgimento di una procedura unificata e semplificata, riferita a ciascuna categoria di impianto nonche mediante i rilascio, in tempi determinati, di un unico provvedimento riguardante sia l'impianto principale che le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al suo esercizio;
b) i progetti di modifica o ripotenziamento sono valutati sotto il proficio urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterme a quelle di pertinenza dell'impianto esistente.

5. Il diniego di autorizzazione, fondato in ogni caso su motivi obiettivi e non discriminatori, è comunicato, con la relativa motivazione, al richiedente. Del provvedimento è data informazione alla Commissione delle Comunità europee.

europee.
6. Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3 si applicano le norme e le procedure

atlusimente vigenti.

(30) Con *D.P.C.M.* 4 agosto 1999 (Gazz. Uff. 3 settembre 1999, n. 207) è stato approvato il piano per le cessioni degli impianti di cui al presente comma. Con *D.P.C.M.* 8 novembre 2000 (Gazz. Uff. 9 novembre 2000, n. 262) sono state determinate le modalità di altenazione delle partecipazioni azionarie detenute dall'ENEL S.p.a. in Eurogen S.p.a., ellettogen S.p.a. cellettogen S.p.a. cel

9. L'attività di distribuzione.

1. Le imprese distributrio hanno l'obbilgo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano nchiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispetata le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tarifte, contributi ed oneri. Le imprese distributrio operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della gogge 6 discembre 1962 n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e avventi scadenza il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessino, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, ria Taltro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (SII).

- 2. Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 172. comma 3. della legge 23 agosto 1988. n. 400 , sentite la Conferenza unificata, sittutta ai sensi dell'articolo 172. comma 3. della legge 23 agosto 1987. a. 281 e l'Autorità dell'energia elettrica ei gas, sono stabibili le modalità, le condizioni e i criteri, Mi inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessioni and rafasciare alla scadenza del 31 dicembre 2030, previa delimitazione dell'armibili, comunque non inferiora al tentrorio comunale e non superiore a un quanto di tutti clienti finali. Detto servizio è affidato sulla base un concessioni da representa la materia di appeti pubblici, non oftre il un'annenio priccedente la medistrian scadenza.
 3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale. Nel comuni ove, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono operanti più distributori, questi utitini, attraverso le normali regole di mercato, adottano le opportune iniziative per la loro aggregazione e sottoporgono per approvazione le relative proposa el Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 marzo 2000; ove lo stesso Ministro non si esprima entro il termine di sessarita giorni le sesse proposte si intendono approvate. Il medesiemo Ministro dei il Ministro del tesoro, del bilancio della programmazione economica promuovono la predate aggregazione, anche attraverso perfortari, di escrita dell'armane in profestari, della contrata della programma.
- programmazione economica promuovono la predetta aggregazione, anche attraverso specifici accursi un programma.

 4. Per la finalità di cui al comma 3 ed ai fini del mantenimento del pluralismo nell'offerta di servizi e di rafforzamento di soggetti imprenditoriali anche nella prospettiva dell'estensione del mercato della distribuzione, in assenza della proposta di cui al predetto comma 3 ovvero nel caso che essa sia motivatamente respirità dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a. la cessione dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione in comuni ni ej quali le predette società sevono almeno il ventri per cento delle utenze. Ai fini della suddetta cessione, che avviene entro il 31 marzo 2001, la consistenza dei beni, il loro valore e le unità di personale da trasferire sono determinati d'acordot bra le parti, in mancanza di accordo entro il 30 settembre 2000, si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi orieri, ed il tezzo, i cui onei sono a catoro della parte che chiede la cessione, dal Presidente del tribunale territorialmente competente, che operano secondo sperimentate metodologie finanziariene che tengrano conto dei valori di mercato. Salvo diverso accordo ta le parti a cessione avordo dei parte che condita di caessione avordo dei parte che condita dei articati condita di condita di condita di caessione avordo dei parte che condita di caessione avordo dei parte che condita della dei articati condita di condita di condita di caessione avordo dei parte che condita di caessione avordo dei parte che co
- avviene sulla base delle suddette determinazioni.

 5. Allo stesso fine di cui al comma 3 relativamente ad ambiti territoriali contigui, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le società degli enti locali aventi non meno di 100.000 cilenti finali possono richiedere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'ariginato di avvestra delle procedure di cui al medesimo comma 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'ariginato al esprime motivatamente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, ove il Ministro non si esprima entro tale termine, la richiesta si intende accolta.
- richiesta si intende accolta. Le predette società sono in ogni caso ammesse alle procedure di cui al comma 3 qualora abbiano un numero di clienti finali non inferiore a un quarto del totale dei clienti finali compresi nel bacino territoriale oggetto della
- richiesta (22)

 6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce i criteri e i parametri economici per la determinazione del canone annuo da corrispondere agli eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non sia assegnata la retaliva concessione. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può ripartire o modificare la concessionario.

 7. I soggetti itolari di concessioni di distribuzione possono costituire una o più società per azioni, di cui mantengono il controllo e a cui trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le attività e le passività relativi alla
- mantengono il controllo e a cui trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le attività e le passività relativi alla distribuzione di nengia elettrica e il gas provvede ad emanare i criteri per le opportune modalità di separazione gestionale e amministrativa delle attività esercitate dale predette sociatà ⁽³³⁾. (31) in attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 20 luglio 2004. (32) Comma così modificato dall'art. 10. L. 5 mazzo 2001. n. 57. (33) Comma così sostituito dal comma 45 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004. n. 239.

- 102. Comma così modificato dall'art. 102. L. 5. marzo 2001 n. 57.

 331. Comma così sostitutto dal comma 45 dell' art. 1. L. 23 agosto 2004. n. 239

 10. Attività di importazione ed esportazione.

 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con frequenza almeno biennale, il gestore individua le inee elettriche della rete di trasmissione razionale interconnesse con i sistemi elettrici di altri Stati, distinguendo quelli dell'Unione europea; comunica attresì al Ministero dell'industria, dell' commercio e dell'artigianzio e al'Autorità per Tenergia elettrica e il gas e inspettive capacità utilizzate per l'importazione e resportazione di energia elettrica nonché quelle disponibili per unovi impegni contattuali, firefra un perdoto ron inferiore ai dice anni, tenuto anche conto del margini di sicurezza per l'importazione e resportazione en energia energia elettrica anonché quelle disponibili peruto contro della rete.

 3 gas sono individuali modalità e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacità di gas sono individuali modalità e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacità di indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 1, di rifiliarei raccesso alla rete per fenergia elettrica inportata a beneficio di un cilente idoneo nel caso in cui nel Paese di produzione non sia riconosciuta la stessa qualifica alla stessa pipologia di cilenti i 29.

 3. Con provvedimento dell'autorità per l'energia elettrica e il gas sono emanate norme sulla compatibilità mibientale ed economica dell'energia elettrica importata da Paesi non appartenenti all'Unione europea tenuto conto delle condizioni di reciprocità (35) 189.

 3. Con provvedimento dell'autorità per l'energia elettrica importata da Paesi non appartenenti all'Unione europea tenuto conto delle condizioni di reciprocità (35) 189.

 3. Con provvedimento dell'autorità per l'energia elettrica importata da Paesi non appartenenti all'unione europea tenuto conto delle condizioni di

- (commento di giurisprudenza)

- 11. Energia elettrica da fonti rinnovabili.

 1. Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in diascuna nano, importano o productone nergia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota produci a impianti da riori rinnovabili entrati in eserzizio o riportezizali, imitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decercio di 2012.

 1. L'obbligo di cui al comma 1 si aspicica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cuessiva e quella di entrata in eserzizio o riportezizali, imitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata e via della cuesti contrata e della cuesti contrata della cuest

- (39) Comma così modificato dall'art. 28. comma 11. L. 23 dicembre 2000. n. 388. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, avedi il D.M. 11 novembre 1999.

 (40) Per l'abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1º gennaio 2016, vedi il numero 1 della lettera c) del comma 11 dell'art. 25. D. Los. 3 marzo. 2011. n. 28 (41) Vedi. anche Indr. 4 D. Log. 29 dicembre 2003. n. 387 e il comma 18 dell'art. 27. L. 23 Luglio 2009. n. 99. (42) Per l'abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1º gennaio 2016, vedi il numero 1 della lettera c) del comma 11 dell'art. 25. D. Los. 3 marzo 2011. n. 28 (43). In attuazione di quanto disposto dal presente comma un vedi il D.M. 24 attobre 2005.

 (43) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 24 attobre 2005.

 (44) Comma così modificato dal comma 4 dell'art. 25. L. 23 Juglio 2009. n. 99. Si tenga presente che la Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011. n. 28 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. Prima serie speciale, h. a dicharato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum popolare e stato indetto con D.P.R. 23 marzo 2011. . (45) Per l'abrogazione del citato comma 14 dell'art. 25. L. 23 Juglio 2009. n. 99. il referendum popolare e stato indetto con D.P.R. 23 marzo 2011. . (45) Per l'abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1º gennaio 2016, vedi il numero 1 della lettera c) del comma 11 dell'art. 25. L. 23 Luglio 2012.

- (45) Per l'abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1º gennaio 2016, vedi il numero 1 della lettera c) del comma 11 della ret 25. <u>D(s. 3. marzo 2011. n. 28</u>.
 (46) Vedi, anche, !rart. <u>11, D, Lgs. 28 discembre 2003. n. 387 e il D.M. 24 ottobre 2005</u>.
 (47) Per l'abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1º gennaio 2016, vedi il numero 1 della lettera c) del comma 11 dell' art. <u>25. D(s. 3. marzo 2011. n. 28</u>.
 (48) Per i limità di applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi l'art. <u>156. comma 6. L. 23</u>.
 <u>discembre 2000. n. 38</u>2 Vedi, anche, i commi 144, 147, 149 e 155 dell'art. <u>2</u> L. <u>24 discembre 2007. n. 244 e i commi 2 e 3 dell' art. <u>25. D(s. 3. marzo 2011. n. 28</u>.</u>

(commento di giurisprudenza)

- 12. Concessioni idroelettriche.

 1. L'amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, riruncia e revoca, femo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatible con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indice una gara a devidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discrimizazione, per l'attribuzione a titolo oreoso della concessione per un periodo di durata trentennale, avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata nonché di donne misure di commensazione entrindicia (Ed.).

- trentennale, avendo particolare riguardo ad uniofferta di miglioramento e risanamento ambientade del bacino i incorpiario di pertinenza e di aumento dell'emergia prodotto o della potenza installata nonche di dione misure di compensazione territoriale della prodotto o della potenza installata nonche di dione misure di compensazione territoriale della 1-bio. Al fine di consentire il rispetto del termine per l'indizione delle gare e garantire un equo indennizzo agli operatori economici per gli investimenti effettuati al sensi dell'articolo 2 comma 485. della legge 22 dicambra. 2005. n. 286. Le conomici per gli investimenti effettuati al sensi dell'articolo 2 comma 485. della legge 22 dicambra. 2005. n. 286. Le conomici per gli investimenti effettuati al sensi dell'articolo 2 comma 485. della legge 22 dicambra. 2005. n. 286. Le conomici per gli investimenti effettuati al raricolo 2 del secreto legislativa 24 agosto 1927. n. 281. 280. della segge 22 dicambra. 280. della risco per sensi della territori della risco per sensi della risco della risco per sensi della risco della segge 23 dicambra. 280. della risco 24 agosto 1927. n. 281. della risco della risco per sensi della della risco dela risco della risco della risco della risco della risco della ris

- commandation de la procedimenta de la presente commandation de la concession il discialate all'ENEL S. p.a. per le grandi derivazioni diroelettriche scadono al termine del terretsimo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (±2).

 7. Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 sono porcogate a quest'ultima data e intidari di concessione interessati, senza necessità di alcum atto amministrativo, proseguono Tattività dandone comunicazione all'amministrativo, proseguono Tattività dandone comunicazione di all'amministrativo, proseguono Tattività dandone comunicazione di disperione di compande derivazione da compande dandone di quanto previsto dall'amministrativo, proseguono Tattività dandone da controlla di amministrativo, proseguono Tattività della dell'amministrativo, proseguono Tattività della della della della disperione di coministrativo della proseguono della presente commania del 40 per cento del capitale sociale dalle province individuate nel presente comma elo da sociale nontrollate dalla mediame procedure competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette, corretta della province individuate mela presente comma elo da sociale corretta del introdo controllate dalla del nontrollate dalla della della della della della del
- manutenzione, si applica il disposto di cui all' articolo 26 del testo unico di cui al <u>regio decreto 11 dicembre 1933</u>, 1.1775 [^{52]}.

 9. Le caratteristiche delle concessioni di derivazione di cui al commi 6, 7 e 8 sono modificate in modo da garantire la presenza negli alvei sottesi del minimo defilusso costante viale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, da stabiliris secondo i criteri generali di cui all'articolo 88, comma 1, tettera p) del decreto legislativo 31 marzo 1998. n. 121 C. Qualora di comporti difuzione della poterza nominale media producibile i concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo ma alla sola riduzione del canone demaniale di concessione.
- p) de tigate de l'aggisation 3.7 Inite 27 1932 ... 11.2. Causa d'acun indemizzo ma alla sola riduzione della pourcez informate miero producibile i concessionario non ha diritto ad alcun indemizzo ma alla sola riduzione del canone demaniale di concessione.

 10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la competenza al rilaccio delle concessioni di cui al presente articolo è conferia la ler regioni e alla province autonome, con esculsione di quale di cui all'articolo 28, presente articolo è conferia la rilaccio p.088. p. 112. secondo quanco atabilito con decreto legistativo, ad marzo 1998. p. 112. secondo quanco atabilito con decreto legistativo, ad compania con a considerata della considerata della considerata della compania della considerata dell
- as comm 4 s 3, der (bezerte) regissator 31 marco 1996. In 112, noticine de cal arcicio 2, comina 12, lettere 0) e d) deta (agga 14 novembre 1995 a. del segui anciente de la concessioni di grande detavia cal concessioni di grande detavia convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche al fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni ⁵⁰⁰.

 11. Con il decreto legislativo di cui al comma 10 sono stabilità e modalità per la fissazione dei canno demanali di

e) lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attivida connesse e conseguenti, anche in consorzio con altri enti pubblici o società che, se a presenza pubblica, possono anche acquisirne la titolarita (50).
3. Alle costituende società sono conferiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutti i beni e rapporti giuridici relativi all'oggetto della loro attività, vii compress una quota parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito. Tino alla predetta data (TENEL S. p.a., può transiformante continuare resercizio

afferenti al patrimonio conferito. Fino alla predetta data l'ENELL S.p.a. può transitoriamente continuare l'esercizio delle attività di cui al comma 2. lettera e), sono assegnate al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; la medesima società si attiene agi indirizzi formutati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. L'atto di conferimento può stabilire che gli effetti del conferimento, anche ai fini delle imposte sul reddito, decorrano da una data non anteriore a quella in cui si chiude l'ultimo bilancio della società conferente.

(59) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 aprile 1999, n. 82. Vedi, anche, il comma 459 dell'art. 1, L_27 dicembre 2006, n. 296.

14. Clienti idonei.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:
a) i distributorio, limitatamente all'energia elettrica destinata a clienti idonei connessi alla propria rete;
b) gli acquirenti grossisti, limitatamente all'energia consumata da clienti idonei con cui hanno stipulato contratti di

venuira, c) i soggetti cui è conferita da altri Stati la capacità giuridica di concludere contratti di acquisto o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il distributore, limitatamente all'energia consumata al di fuori del territorio

nazionale;
d) faziend di cui all'articolo 10 del <u>decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235</u>.
2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 hanno altresì diritto alla qualifica di clienti idonei i soggetti di seguito specificati aventi consumi annuali di energia elettrica, comprensivi dell'eventuale energia autoprodotta,

rellal misura di seguito indicata:

a) ogni cliente finale il cui consumo, misurabile in un unico punto del territorio nazionale, sia risultato, nell'anno precedente, superiore a 30 GWh;

precedente, superiore a 30 GWh;
b) le imprese costitule in forma societaria, i gruppi di imprese, anche ai sensì dell'articolo 7 della legge 10 attobra:
1990, n. 287; crosnozi e le società consortili il cui consumo sia risultato nel'amno precedente, anche come
somma dei consumi dei singoli componenti la persona giunidica interessata, superiore a 30 GWh; i cui consumi,
cascuno della dimensione minima di 2 GWh su base annua, siano ubicati, salvo aree individuate con specifici atti
di programmazione regionale, esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui.
3. A decorrere dal 1º gennala 2000 hanno dirito lalla qualifica di cleinti dionei:
a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), aventi consumi non inferiori a 20 GWh;
b) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), aventi consumi non inferiori na 20 GWh, con dimensione minima di 1
GWh.
4. A decorrere dal 1º gennalo 2002 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:

b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b), aventi consumi non inferiori a 20 GWh, con dimensione minima di 1 GWh.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2002 hanno diritto alla qualifica di clenti idonei:
a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), aventi consumi non inferiori a 9 GWh, con dimensione minima di 1 GWh;
b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b), aventi consumi non inferiori a 9 GWh, con dimensione minima di 1 GWh;
c) ogni clente finale i cui consumo sa insulato nell'amon procedente superiore a 1 GWh in ciascun punto di
nisura considerato e superiore a 40 GWh come somma dei suddetti punti di misura.

Inferiori a 30 per cento i 1º gennaio 2000, a 40 per cento 1 1º gennaio 2000, a 1º gennaio 2000, a

5.2) Comma aggiunto dalla lettera e) del comma 6-ter dell'art. 15. D.L. 31 maggio 2010. n. 78. nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 6-quater dello stesso articolo 15.

(25) Comma aggiunto dalla lettera e) del comma 6-ter dell'art. 15. D.L. 31 maggio 2010. n. 78. nel testo integrato dalla relatava legge di conversione. Vedi, anche, il comma 6-quater dello stesso articolo 15.

TITOLO III

Disposizioni per l'attuazione della nuova disciplina del mercato elettrico
13. Assetto societario dell'ENEE. S.p.a.

1. L'ENEL S.p.a. assume le funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto industriale e dell'astripianato, sentita rivorioni di indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto industriale e dell'astripianato, sentita rivorioni di indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto industriale e dell'astripianato, sentita rivorioni di indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto industriale e dell'astripianato, sentita rivorioni di indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto industriale e dell'astripianato, sentita rivorioni di indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto industriale e dell'astripianato, sentita rivorioni di indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto industriale e dell'astripianato, sentita rivorioni di indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto industriale e dell'astripianato, sentita rivorioni di indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto industriale e dell'astripianato, sentita rivorioni di indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto industriale e dell'astripianato, sentita rivorioni di indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto industriale e dell'astripianato, sentita rivorio di indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto industriale e dell'astripianato, sentita rivorio di indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto industriale e dell'astripianato, sentita rivorio di indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto industriale e dell'a

15. Norme transitorie in materia di fonti rinnovabili.

1. La decorrenza delle incentivazioni concernenti i provvedimenti di cui all' articolo 3, comma 7, della legge, 14 novembre 1985 n. 481. è improrogabilmente stabilità nelle convenzioni stipulate con l'ENEL S.p.a. prima della data di entrata in vigore del presente descreto. I soggetti, diversi da quelli di cui al terzo periodo, che non rispettino la data di entrata in everzio dell'impianto indicata nella convenzione, fatto salvo ogni onere vi previsto, sono considerati inrunciatari. I soggetti destinatari di incentivi relativi alla realizzazione di impanti alimentati esculsivamente da finti fintrovabili che non rispettino la data di entrata in eserzio viole dell'impianto indicata nella convenzione, fatto salva ogni onere vi previsto, sono considerati inrunciatari qualora non abbiano fornito indicea nella convenzione e nelle relative modifiche e integrazioni sono considerati inrunciatari qualora non abbiano fornito indene prova all'Autorità per lenergia elettrica e il gaso di avere concretamente avvisto i realizzazione di fornito indicata nella convenzione e nelle vivene della dell

locali.

4. I soggetti di cui al comma 1 che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, rinunciano espressamente alle facoltà e agli obblighi sottoscritti negli atti di convenzione non sono soggetti ad alcuna

Sanzione.

5. Fatte salve le disposizioni che disciplinano la localizzazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di recupero di fiffut, per gli stessi impianti la localizzazione prevista nelle convenzioni di cui al comma 1 può essere modificata previa comunicazione dei soggetti interessati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e previo parere favorevole degli enil locali competenti per tertrinori. Con le stesse modalità i produtori che, per documentati motivi tecnici, non soddisfino i limiti di potenza dedicata stabiliti in tali convenzioni possono trasferire in altro sito le quote di potenza elettrica non producibili nel sito originano. La comunicazione non sospende alcuno del termini di cui al commi 1 e 2.

(65) Comma così modificato dai commi 74 e 75 dell'art. <u>1</u>, <u>L</u>, <u>23 agosto 2004, n. 239</u>. (66) Comma così modificato dall'art. <u>34</u>, <u>L</u>, <u>12 dicembre 2002, n. 273</u>.

16. Prerogative della regione autonoma della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.

[1. Sono fatte salve le prerogative statutarie della regione autonoma Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo quantino previsto ai commi 15 e 16 dell' articolo 2 della leggegie 1 novembre 1985 n. 481. Il necessario coordinamento tra le norme del presente decreto ed i vigenti ordinamenti statutari della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano è demnardato ad apposte norme di attuazione dei relativi statuti da emanare entro certoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché al decreto legistativo da emanare a esno dell'articolo 12,0 comma 10, del presente decreto norme anche indipendentemente dalla disciplina di cui ai commi 3, 6 e 7 dell'articolo 12 (80).

(67) Articolo abrogato dal comma 484 dell'art. 1. L. 23 dicembre 2005. n. 266.

17. Entrata in vigore.

 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica filaina.

A.3 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 670/1972

Per completezza si riporta il testo integrale attualmente vigente dello Statuto Speciale di Autonomia per la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol [Fonte: Leggi d'Italia Professionale, Gruppo Wolters Kluwer]

D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ⁽¹⁾. Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ⁽¹⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 novembre 1972, n. 301.

(2) Nel presente decreto le parole «Presidente della Giunta regionale», «Presidenti delle Giunta provinciali» e «Presidente della Giunta provinciale» sono state sostituite, rispettivamente, dalle parole «Presidente della Regione», «Presidenti della Province» e «Presidente della Provincia», ai sensi dell'art. 4. L.Cost. 31 gennaio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto Tart. 87 della Costituzione;
Visto Tart. 87 della Costituzione de 10 novembre 1971. n. 1. che prevede l'emanazione del nuovo testo dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948. n. 5. con le modificazioni apportate dalla legge 31 dicembre 1962. n. 1777. e dalle leggi costituzioni no novembre 1971. n. 1 e 23 febbraio 1972, n. 1;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio del Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio;

Decreta: Articolo unic

È approvato il testo unificato delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, allegato al presente decreto e vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

TITOLO I Costituzione della regione «Trentino-Atto Adige» e delle province di Trento e di Bol Capo I Disposizioni generali

Il Trentino-Alto Adige, comprendente il territorio delle province di Trento e di Botzano, è costituito in regione autonoma, formita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base del principi della Costituzione e secondo il presente statuto.

La regione Trentino-Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento.

3. La regione comprende le province di Trento e di Botzano.
I comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, San Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magré, Salorno, Anteriov e la frazione di Sinablana del comune di Rumo della provincia di Trento sono aggregati alla provincia di Botzano.
Alla province di Trento e di Botzano sono attributile forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente

(commento di qiurisprudenza)

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - ra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie ^{QL}, ordinamento degli uffici regionale i del personale ad essi addetto;
2) ordinamento degli enti para-regionali;
3) ordinamento degli enti para-regionali;
3) ordinamento degli enti pera-regionali;

a) ordinantio vogi criti pura-regionali:
3) ordinantio vogi intili locali e delle relative circoscrizioni (4).
4) esprenzizione vogi intili locali e delle relative circoscrizioni (4).
4) esprenzizione provinciale:
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) servizi antinendi:

6) seivici antincendi:
7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieni;
8) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieni;
8) ordinamento degle camere di commercio;
9) sviluppo della cooperazione e vigiliarza sulle cooperative;
10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del

guniare. così modificato dall'*art. <u>4. L. Cost. 31 gennaio 2001. n.</u> 2.* o così sostituito dall'art. 6, L. cost. 23 settembre 1993, n. 2 (Gazz. Uff. 25 settembre 1993, n. 226).

La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme islative nelle seguenti materie:

legislative nelle seguenti matene:
1) fordinamento del comuni (S.)
2) ordinamento delle sittuzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
3) ordinamento deglie enti di reddito fondiario e di credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale.

[5] Numero abrogato dall'art. 6, L. cost. 23 settembre 1993, n. 2 (Gazz. Uff. 25 settembre 1993, n. 226).

6. Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la regione ha facoltà di emanare norme legistative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costiluria appossiti sistuali autorioni o agevolame la istituzione. Le casse mutue malattia esistemi nella regione, che siano state fuse nell'istituto per l'assistenza di malattia al laccondizi, possono essere ricostitute dal Consiglio regionale, salvo i regolamento dei rapporti patrimonial.

Le calcondizioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto

Con leggi della regioni, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.

loro circoscrizioni e denominazioni. Tali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

(commento di giurisprudenza)

8. Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti

materie:

j ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;

j toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel leritorio della provincia di Bolzano;

3) tutela e conservazione del partimonio storio, artistico e popolare;

4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, stituti, musei) aventi carattere provinciale;
manifestazioni da attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi
radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;

6) tutela del paesaggio;

7) tutel riviteri.

,) വട സേവ; 8) ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei «masi chiusi» e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini; 9) artigianato:

offizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese evolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere provinciale, essercitano nelle province con finanziamenti pubblica.

11) porti lacuali;
12) fiere e mercati;
13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;
13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;
13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;
15) caccia e presci;
16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;
18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;
19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;
20) turismo e industria alberginera, compresi le guide, i portatori alpini, imaestri e le scuole di sci;
21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed titco, istituli fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie e sperimentali, servizi antignardine, bonifica;
22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;
23) oscittuzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento.
23) estaltizza e beneficenza pubblica;
26) sosolo materna;
27) assistenza e beneficenza pubblica;
28) edizica socolastica per i estori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;
28) edizica socolastica per i estori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;
29) addestramento e formazione professionale.

Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5: 1) policia locale urbana e rurale;
 jostruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);

2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica); 3) commercio.
4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavorator;
5) costituzione e funzionamento di commissioni comunuali e provinciali di controllo sul collocamento;
6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
7) esercizi pubblici, fermi restando i requisti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullar dirficio, ai sensi della legigiazione statale, i provvedimenti adottani nella materia, anche se definitivi. La disciplin dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;
8) incremento della largoduzione industriale;
9) utilizzazione della exque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
10) igiene e santà, la compresa rassistenza sanitaria e ospedallera;
11) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.

10. Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le province hanno la potestà di emanare norme legislative nella materia dei collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi - fino alla costituzione dei propri uffici - degli uffici periferci del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteria maministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle province siesse in materia di lavoro.
Losticacioni comunali saramo scotti e roministrati degli organi statali, sentti il Presidente della Provincia e i sindaci

interessati. I cittadini residenti nella provincia di Botzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distirizione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianità

dresidenza ⁽¹⁾
(di Nel presente decreto le parole «Presidente della Giunta regionale», «Presidenti delle Giunta provinciali» e «Presidente della Giunta provinciale» sono state sostitute, rispettivamente, dalle parole «Presidente della Regione», «Presidenti delle Province» e «Presidente della Provincia», al sensi dell'art. 4. L.Cost. 31 gennaio.

11. La provincia può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro. L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro sentito il parere della provincia interessata. La provincia nomina il presidente e il vice presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del La provincia nomina il presidente e il vice presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del La provincia nomina il presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del Cassa di risparmio.

12. Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le province territorialmente competenti hanno facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del paere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le province hanno altresi facoltà di proporre ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto

Le province hanno altrest facoltà di proporre ricorso al tribunale superiore delle acque publiche avverso il decreto di concessione e di proroga.

I Presidenti delle Province territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.

Il Ministero competente adotta i provvedimenti concernenti fattività dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) nella regione, seritto il parere della provincia interessata ^{CI}.

[7] Nel presente decreto le parole «Presidente della Giunta regionale», «Presidente della Giunta provinciale» sono state sostitute, rispettivamente, dalle panole «Presidente della Regione», «Presidenti delle Province» e «Presidente della Provincia», ai sensi dell'art. 4. L'Cost. 31 gennaio 2011. n. 2.

13. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuliamente alle province di Bolzano e di Trento - per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale - 220 kWh per ogni RW di potenza nominale media di concessione, da consegnare all'officiana di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con rofficina stessa, nel punto più comeriente alla provinci determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distribuzioni, cin, che l'criteri per la draffie di utenza, la quali non possono comunque superare quelle alle imprese distribuzioni, cin, che l'criteri per la traffie di utenza, la quali non possono comunque superare quelle.

deliberate dal CIP.

I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alle province lire 6.20 per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per certo del prezzo medio di vendita della energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso. Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nelle province di Trento e di Boizano, in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro per i lavori pubblici di concento col Ministro per l'industria, il commercio e l'artiglianato e d'intesa con la provincia territorialmente interessata.

È altresì obbligatorio il parere della provincia per le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la provincia predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva

Utilitizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a ur anonsito comitto.

15. Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle province di Terroto e di Botzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per la attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziaria per l'incremento delle attività industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della provincia e tenuto conto delle somme stanziate nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della provincia cassesa. Le somme assegnate sono ull'uzizate di'intesa tra lo Stato e la provincia. Qualsona lo Stato intervenga con propri fondi nelle province di Terroto e di Botzano, in esecuzione del piani nazionali straordinari di edizia socialestia, firmiepo dei fronti stessi e effettuato di intesa con la provincia.
La provincia di Botzano utilizza i propri stanziamenti destinati a socpi assisterizali, sociali e culturali in proporzione dretta alla consistenza di casuro gruppo linguistico e in riferimento alla entità del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari.

La Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale de economico della procizione Idalina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio lettrinoi, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni ⁽¹⁾.

(3) Comma aggiunto dall'art. 4. LCost. 31 gennaio 2001. n. 2.

(3) Comma aggiunto dall'art. 4. LCost. 31 gennaio 2001. n. 2.

(4) Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla prociamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Botano su comovorazione del Presidente della Regione in carica (⁽¹⁾).

(5) Africolo così sostitulo prima dall'art. 5, L. cost. 12 aprile 1989, n. 3 (Gazz. Uff. 14 aprile 1989, n. 37), entrata in vigore i giorno siesso della sua pubblicazione e poi dall'art. 4. LCost. 31 gennaio 2001. n. 2. L'art. 6 della sudoperativa della suppositiva della suppositiva della suppositiva della prociamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Botano su comovorazione del Presidente della Regione in criaca (⁽¹⁾).

(5) Africolo così sostitulo prima dall'art. 5, L. cost. 12 aprile 1989, n. 3 (Gazz. Uff. 14 aprile 1989, n. 37), entrata in vigore i giorno siesso della sua pubblicazione e poi dall'art. 4. LCost. 31 gennaio 2001. n. 2. L'art. 6 della sudoprima dall'art. 5, L. cost. 12 aprile 1989, n. 3 (Gazz. Uff. 14 apr

Capo IV

Disposizioni comuni alla regioni da lle province

16. Nelle materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato sono esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia.

Restano ferme le attribuzioni delle province ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto.

Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla regione, alla provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello

La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica .

17. Con legge dello Stato può essere attribuita alla regione e alle province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente statuto.

18. La regione esercita normalmente le furzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni e ad altri entil locali o valendosi del loro uffici. La delega alle province è obbligatoria nella materia dei servizi antincendi. Le province possono delegare acloure loro furzioni amministrative ai comuni o al attiri etil locali o avvalersi dei

19. Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole mateme, elementari e secondarie è impartito nella ingua matema italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia gualamente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge Nelle scuole etementari, con inizio dalla seconda o dalla terza diasse, secondo quanto sarà stabilio con leggie provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessanto, e in quelle secondarie à bibbiligation l'insegnamento della secondarie inqua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna.

La lingua ladina è usata nelle scuole mateme de è insegnata nelle scuole eto gene que quel materna.

La lingua ladina è usata nelle scuole entamente dei le respenta nelle scuole etementari delle località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito si base partitetica di ore di estoto finale; in talianna e tedesco. L'iscrizione dell'alumo alle scuole della provincia di Bobzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa e veci. Cottro il diniego di liscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bobzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

Per Tamministrazione della scuole in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bobzano, nomina un sovrinetnetne scolastico.

Per Tamministrazione delle scuole mateme, elementari e secondarie in lingua tedesca, la giunta provinciale di Bobzano, nomina un interdente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.

Per Tamministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente artico, il Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.

r l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica ruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino L'osciello scolation privilicia.

nel consiglio scolastico provinciale.

Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca.

Al fine della equopolenza dei dipionni finali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano.

Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo della scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli spettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della provincia di Bolzano, restando adetdeto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna.

Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in inqua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma, i provvedimenti in materia di trasterimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle socuole di rispettiva competenza.

Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente è ammesso ricoso al Ministro per la pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere del soprimendente sociasto.

nistro per la pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere del soprintendente scolastico. ruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentanti nei consigli provinciali scolastico e di disciplina

per imaseăr.

I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti del rispettivi gruppi linquistici. Il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non inferiore a tre.

Il consiglio scolastico, oitre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sufficializatione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari, sulle materie di insegnamento e loro

raggruppamento.

Per l'eventuale istituzione di università nel Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della regione e della regioni cia interessata.

20. I Presidenti delle Province esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericobse, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblica, agenzie, tipografie, mestieri giovaghi, operal e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto.

diciotto.
Al fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i Presidenti delle Province si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovveno della polizia locale, urbana e nurale.
Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori. Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza di sicu

staccati ^{QL}, sente decreto le parole «Presidente della Giunta regionale», «Presidenti delle Giunte provinciali» e della Giunta provinciale» sono state sostituite, rispettivamente, dalle parole «Presidente della Presidenti delle Province» e «Fresidente della Provincia», al sensi della" 4. <u>LGost. 31 gennalo.</u>

21. I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzaziori dei Presidenti delle Province in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della provincia, sono emanata sentirio il Presidente della Provincia competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta L^{III}.
(Ig). Nel presente decreto le parie el Presidente della Giunta regionale», «Presidenti delle Giunta provinciale» sono state sostitutte, rispettivamente, dalle parole «Presidente della Giunta provinciale» sono state sostitutte, rispettivamente, dalle parole «Presidente della Provincia». I senso dell'art. J. L. Cass. 13. T. pennato.

22. Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Regione e i Presidenti delle Province possono richiedere l'intervento e la assistenza della polizia dello Stato, ovvero della polizia locale urbana e rurale della di presidenti della Giunta regionale», «Presidenti delle Giunta provinciali» e «Presidente della Giunta regionale», «Presidente della Giunta provinciale» sono state sostitute, rispettivamente, dalle parole «Presidente della Regione», «Presidenti delle Province» e «Presidente della Provincia», al sensi dell'art. <u>5. L'Cost. 31 gennalo.</u> 2001.n. 2.

23. La regione e le province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie.

TITOLO II

Organi della regione e delle province
Capo I

Organi della regione e delle province
Capo I

Organi della regione
24. Sono organi della regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione (12).
(12) Articolo così modificato dall' art. 4. L.Cost. 31 gennalio 2001 n. 2.

25. Il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano Li3.

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un perdodi nimierrotto di quatto mani. Per l'esercizio del diritto deltorica altivo in Provincia di Trento regionale per un perdodi nimierrotto di quatto mani. Per fesercizio del diritto deltorica altivo in Provincia di Trento abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni del Consigli provinciali, inelle liste delettorial del comune del alla provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per felezione del Consigli provinciali per quella del Consigli comunali prevista dall'art. 63 durante il quadriennio felettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza (14).

33) Il presente comma sostituisce gli originari commi primo, secondo e terzo ai sensi di quanto disposto dall'art. 4. L. Cost. 31 gennalo 2001. n. 2.

26. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislativa attribuita alla contenza.

26. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle altre leggi dello Stato.

27. L'attività del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.

«
Art. 6. - 1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'assemblea
regionale siciliana, ai consigli regionali della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, al consiglio regionale della Valle
d'Adsta e al consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della
presente legge costituzionale».

28. I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera regione. Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni. L'utflicio di consigliere provinciale e regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un atro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo (19). (16) Comma aggiunto dall'art. 4, Coss. 31 generale (2001. n. 2).

29. [I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e de

Regione] (III).
(17) Articolo abrogato dall'art. 4. L.Cost. 31 gennaio 2001. n. 2.

All Consiglo regionale elegge tra i suci componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari.

Il Presidente e i vice Presidenti durano in carica due anni e mezzo.

Il Presidente e i vice Presidenti durano in carica due anni e mezzo.

Il Presidente e i vice Presidenti durano in carica due anni e mezzo.

di ingua taliana, Per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di ingua taliana, Per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di ingua talescas. Può essere eletto un consiglieri appartenente al gruppo inguistico indieno previo assenso, peri inspettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri appartenenti al gruppo inguistico diarioni previo assenso, peri inspettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri appartenenti a gruppo linguistico diversi da ruello del Presidente o dei vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppo il provise del ancienti previsidente dei nuovo presidente o dei vice Presidenti soccioni le modalità previste dal tezzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.

I vice Presidenti coaditivano il Presidente, il quale sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di immedimento 183.

assenza o di impedimento (18).

(18) Articolo così sostituito dall'art. 4, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

31. Le norme che disciplinano l'attività del Consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri. Il regolamento interno stabilisca canche le norme per determinare l'appartenenza dei consiglieri ai gruppi linguistici.

32. Il Presidente ed i vice Presidenti del Consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti ^{11,20}. A tale scopo il Consiglio regionale può essere convocato di urgenza su richiesta di alimeno un terzo dei consiglieri. Ove il Presidente od i vice Presidenti del Consiglio regionale non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale con provocato dal Presidente della Regione. ^{12,10} della Consiglio regionale entro 15 giorni dalla ciadenza del termine presentine la convocazione ha lugo a cura del commissario del Governo.

prescritto nel comma precedente, la convocazione ha luogo a cura del commissario del Governo.

[Cularior al Consiglio regionale non si pronunci, si provvede ai sensi dell'articolo seguente] (21).

(19) Comma così modificato dall' art. 4. L. Cost. 3.1 gennalo 2001. n. 2.

(20) Comma così modificato dall' art. 4. L. Cost. 3.1 gennalo 2001. n. 2.

(21) Comma abrogato dall' art. 4. L. Cost. 3.1 gennalo 2001. n. 2.

(21) Comma abrogato dall' art. 4. L. Cost. 3.1 gennalo 2001. n. 2.

(22) Comma consiglia dell' art. 4. L. Cost. 3.1 gennalo 2001. n. 2.

(23) Comma consiglia decreta della Contra della Contra provincialis e el Presidente della Courta provinciale el Provincia della Provincia, a sensi dell' art. 4. L. Cost. 3.1 gennalo 2001. n. 2.

(24) Cost. 3.1 gennalo 2001. n. 2.

(25) Cost. 3.1 gennalo 2001. n. 2.

(26) Cost. 3.1 gennalo 2001. n. 2.

(27) Cost. 3.1 gennalo 2001. n. 2.

(27) Cost. 3.1 gennalo 2001. n. 2.

(28) Cost. 3.1 gennalo 2001. n. 2.

(29) Cost. 3.1 gennalo 2001. n. 2.

(20) Cost. 3.1 gennalo 2001. n. 2.

(21) Cost. 3.1 gennalo 2001. n. 2.

(22) Cost. 3.1 gennalo 2001. n. 2.

(23) Cost. 3.1 gennalo 2001. n. 2.

(24) Cost. 3.1 gennalo 2001. n. 2.

(25) Cost. 3.1 gennalo 2001. n. 2.

(26) Cost. 3.1 gennalo 2001. n. 2.

(27) Cost. 3.1 gennalo 2001. n. 2.

(28) Cost. 3.1 gennalo 2001. n. 2.

(28

33. Le cause di scioglimento di cui all'articolo 49-b/s, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni del Consiglio provinciali. Lo scioglimento è disposto con le procedure previste dall'articolo 49-b/s. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, del quali uno di lingua tedesca, scelli tra i citadini eleggibili al Consiglio.

provinciale.

I Consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi Consigli provinciali (22).

(22) Articolo così sostituito dall'art. 4, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

34. Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della giunta regionale o del presidente di questa, oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonchie nel casi previsti dal presente statuto.

35. Nelle materie non appartenenti alla competenza della regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale può emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della Regione al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al commissario del Governo (23)

(22) Nel presente decreto le parole «Presidente della Giunta regionale», «Presidenti delle Giunte provinciali» e «Presidente della Giunta provinciale» sono state sostitute, rispettivamente, dalle parole «Presidente della Regione», «Presidente della Provincia» ai sensi della 7.4 £_Cos.1.3 gennalo.

36. La giunta regionale è composta del Presidente della Regione, che la presided, di due vice Presidenti e di assessori effettivi e supplienti (Ed.).

Il Presidente, i vice Presidenti e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segretto e da maggioranza assoluta.

La composizione della giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza del gruppi linguistici quali sono rappresentata nel Consiglio della regione. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e fatto al gruppo linguistico tedesco. Al gruppo linguistico badino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale (EQ.)

Il Presidente sogglie il vice Presidente chiamato a sostituri on caso di assenza o impedimento.

Gli assessori supplenti sono chiamati a asottituri gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituti.

(24) Comma così modificato dall' art. 4. L. Cost. 31 gennaio 2001. n. 2.

(25) Periodo aggiunto dall'art. 4. L. Cost. 31 gennaio 2001. n. 2.

37. Il Presidente e i membri della giunta regionale restano in carica finché dura II Consiglio regionale e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del Presidente e dei componenti la gliunta da parte del nuovo Consiglio. I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare II loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare II loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale (28).
(25) Comma aggiunto dall'art. 4_LCost.31 cernale 2001. n. 2.

38. Il Presidente della Regione o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale.

dal Consiglio regionale. [5 el Consiglio regionale non provvede, si fa luogo allo scioglimento del Consiglio stesso al sensi dell'art. 33] [27]. [27]. Comma abrogato dall'art. 4. L.Cost. 31 gennalo: 2001. n. 2. Nel presente decreto le parole «Presidente della Giunta reprovincali» e «Presidente della Giunta reprovincali» sono state sono state sossitute, rispettivamente, dalle parole «Presidente della Regione», «Presidenti della Provinca», a sensi dell'art. 4. L.Cost. 31 gennalo 2001. n. 2.

39. Qualora per morte, dimissioni o revoca del Presidente della Regione o degli assessori occorra procedere alle loro sostituzioni, il Presidente del Consiglio regionale comoca il Consiglio entro quindici giorni (20). Il esperante decreto le panele «Presidente della Giunta regionale», «Presidenti delle Giunte provinciale» e «Presidente della Giunta regionale», «Presidente della Giunta provinciale» ano state sostitute, rispettivamente, dalle parole «Presidente della Rigiona», «Presidente della Provincia), al sensi dell'art. <u>4</u>, Locas 1, gennalo.

(commento di giurisprudenza)

40. Il Presidente della Regione rappresenta la regione.

Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la regione (29).

(29) Nel presente decreto le parole «Presidente della Giunta regionale», «Presidenti delle Giunta provincial»

Presidente della Giunta provinciale» sono state sostitule, rispettivamente, dalle parole «Presidente della Regione», «Presidenti delle Province» e «Presidente della Provincia», ai sensi dell'art. 4. L'Cost. 31 genna

41. Il Presidente della Regione dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandi alla istruzioni del Governo (20).
(30). Nel presinte decreto le parole «Presidente della Giunta regionale», «Presidenti delle Giunte provinciali» «Presidente della Giunta provinciale» sono state sostitute, rispettivamente, dalle parole «Presidente de Regione», «Presidenti della Giunta provinciale» sono state sostitute, rispettivamente, dalle parole «Presidente de Regione», «Presidenti della Province» « al Presidente della Provincia», ai sensi della fat. § 1, Costa, 31 acmis. 2001. n. 2

Il Presidente della Regione determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino della Regione (31).

(31) Nel presente decreto le parole «Presidente della Giunta regionale», «Presidenti delle Giunte provinciali» e «Presidente della Giunta provinciale» sono state sostitute, rispetitivamente, dalle parole «Presidente della Regione», «Presidenti delle Province» « «Presidente della Provincia», ai sensi dell'art. 4. L.Cost. 31 gennaio.

43. Il Presidente della Regione emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta (32). (32) Nel presente decreto le parole «Presidente della Giunta regionale», «Presidenti delle Giunte provinciali» e «Presidente della Giunta provinciale» aono state ossittute, rispetthamente, dalle parole «Presidente della Regione», «Presidenti delle Province» e «Presidente della Provincia», ai sensi dell'art. 4. LOSS. 31 gennalo. Regione», 2001, n. 2.

44. La giunta regionale è l'organo esecutivo della regione. Ad essa spettano:
1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;
2) l'attività amministrativa per gli affar di interesse regionale;
3) l'amministrazione del patrimonio della regione nonche il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblic regionali di natura industrale o commerciale;
4) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;
5) l'adozione in caso di urgenza di provedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

45. La giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che interessino in modo particolare la regione.

46. Il Consiglio regionale può delegare alla giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione, di provvedimenti legislativi.

Capo II

Capo II

Organi della provincia:

47. Sono organi della provincia: il Consiglio provinciale na provincia e il Presidente della Provincia (33).
In armonia con la Costituzione e i principi defrodriamento giurdico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con Tossevanza di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta del suoi componenti, determina la forma di governo della Provincia e specificatamente, le modalità di elsonice del Consiglio provinciale, del Presidente dista Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sidiucia nel confronti del Presidente della Provincia, i casi di neleggibilità e di incompatibilità con lo predette cariche, nonché l'essercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciale del el referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al firei di conseguiere fequitibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provincia comportano lo scoglimento del Consiglio revioni consiglio revioni cale acconsi cui al Presidente della Provincia ai eletto dal Consiglio provinciale. il Consiglio è estolto quando no sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale. il Consiglio e colto quando no sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente della Provincia sia della di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente della Provincia sia eletto dalla Consiglio provinciale. il Consiglio elezioni o dalle dimissioni del Presidente della Provincia sia elet

caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio e scotto quando non sia in agrado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta ignori dalle electroni o dalle dimassioni del Presidente stasso d¹³.

Nella Privonicia autonoma di Botzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda felezione del Presidente della Provincia di Botzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale di approvata con la maggioranza del tateza comma non sono comunicate al controlo della provinciale di la latza comma non sono comunicate al controlo promunovere la questione di la latza della provincia di cui al secondo a di latza comma non sono comunicate al controlo promunovere la questione di latglittimità coefficiale di la socione di latza comma non sono comunicate al controlo promunovere la questione di latglittimità coefficiale di la secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina è prevista a apposta legge di ciascuna Provincia, qualora entro tre mesi dala loro pubblicazione ne faccia richesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto del componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum provincia provincia qualo della propiata la cele via valida ¹². Se le leggi sono state approvate a maggioranza del due terzi del componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi data la ropubblicazione, la richesta è ostoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per felezione del Consiglio provinciale (¹³). Gomma aggiunto dall'art. £ L.Cost. 31 gennalo 2001. n. 2.

(38) Comma così modificato dall'art. £ L.Cost. 31 gennalo 2001. n. 2.

(38) Comma aggiunto dall'art. £ L.Cost. 31 gennalo 2001. n. 2.

(38) Comma con consilio provinciale, è eletto a sifrano universale diretto e serveto. è comonolo di trentacionue.

48. Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto di trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente nella medesima giomata. Se un Consiglio provinciale è rinnovico articipatamente rispetto affattio, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato.
La liegge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano giarantisco la rappresentarza del gruppo linguistico

ladino.

Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena,
Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo
linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo

Soraga, vago di considera di l'assa, ed è attribuito secondo le norme saudini di linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme dell'articolo 47. Le elezioni di nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della Provincia e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non ottre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio. Il decreto che indice le elezioni è pubblicato non ottre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilità.

Il decreto che indice il etezzoni e puddicata inchi andi in quae in quaemania, quae il giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del ruovo Consiglio provinciale ha luogo non olbre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Provincia in carica ²⁰¹.

(39) Articolo così sostituito dall'art. 4. L'Cost. 31 gennaio 2001. n. 2.

48-bis. I membri del Consiglio provinciale rappresentano l'intera Provincia. Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni essi prestano gluramento di essere fedeil alla Costituzione. Il membri del Consiglio provinciale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi

nell'esercizio delle loro funzioni (40). (40) Articolo aggiunto dall'art. 4. L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

48-ter. Il Consiglio provinciale di Trento elegge tra i suoi componenti il Presidente, un vice Presidente e i

Segretari.

Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge tra i suoi componenti il Presidente, du vice Presidente il al Consiglio provinciale di Bolzano elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari. I vec Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente. Il Presidente designa il vice Presidente chiamato a sostiturito in caso di asserza o impedimento. Nel primi trenta mesi di attività del Consigliori oprovinciale di Bolzano il Presidente e eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua telalora. Per deserve eletto un consiglieri appartenenti al gruppo di lingua telalora. Può essere eletto un consiglieri esparatenente al gruppo finguistico ladrino previo assenzo, per i rispettivi periodi, della maggioranza del consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano del supportante della consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano della discontina contrata della consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano della discontina contrata contr

(41) Articolo aggiunto dall'art. 4. L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

49. Al Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34, 35 e 38 (42). (42) Anticolo così sostituito dall'art. 4. L'Cost. 31 gennaio 2001, n. 2. 49-bis. Il Consiglio provinciale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni

49-bis. Il Consiglio provinciale può essere sciotto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti oviolazioni. Il Consiglio provinciale può altresi essere sicolto per ragioni di sicureza nazionale. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Con i sitesso decretto di scoglimento è nominata una commissione di tre membri, scetti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. Per la Provincia di Bolzano la commissione deseguarsi alla consistenza del grupi linguistici che costituiscono la popolazione della Provincia attessa. La commissione indice le elezioni dei nuovo Consiglio provinciale entre tre meste a dotta i provedimenti di competenza della Giunta provincia el quelli invovo Consiglio provinciale entre un mese dalla sua convocazione. Il nuovo Consiglio provinciale della convocazione. Il nuovo Consiglio provinciale di convocazione. Il nuovo Consiglio provinciale della convocazione. Il nuovo Consiglio provinciale di convocazione. Il nuovo Consiglio provinciale della Provincia descotto convocazione. Il nuovo Consiglio provinciale della Provincia descotto convocazione della c

50. La Giunta provinciale di Terroto è composta del Presidente, del vice Presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Botzano è composta del Presidente, del vice Presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Botzano è composta del Botzano de veno sentiale i de l'acciona del residente, di due vice Presidenti e degli assessori. La Giunta provinciale di Botzano è composta del Bresidente, di due vice Presidenti e degli assessori. La Composizione della Silanta provinciale di Botzano devenia silante provinciale di Botzano devenia silante provinciale di Botzano devenia silante provinciale di Botzano che non appartengeno al Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o più gruppi consiliari purché vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico componenti su proposta di uno o più gruppi consiliari purché vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico destinata a un pubblico servizio regionale continue consiliari que l'accionati a proprietario del fondo, gli edifici destinati a sed di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e cili altri hevi destinati a un pubblico servizio regionale continue con l'accionati a proprietario del fondo, gli edifici destinati a un pubblico servizio regionale continue con l'accionati a proprietario del fondo, gli edifici destinati a un pubblico servizio regionale continue con l'accionati a proprietario del fondo, gli edifici destinati a un pubblico servizio regionale continue con l'accionati a proprietario del fondo, gli edifici destinati a un pubblico servizio regionale continue con l'accionati a un pubblico servizio regionale del della regionale del residente del surprisonati del fondo, gli edifici destinati a un pubblico servizio regionale con l'accionati a con l'accionati a proprietario del fondo, gli edifici destinat

dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e faltro al gruppo linguistico talaiano. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamanto a sostiturio in caso di assenza o impedimento. Al gruppo linguistico ladino può essere riconosculta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alta rappresentanza proporzionale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare alfinicarico di Presidente o di vice Presidente del Lapprovazione della mozione di siditucia nei confronti del Presidente della Provincia le etito a suffragio universale e diretto, nonché la rinuozione o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scloglimento del Consiglio provinciale (51). (44) Articolo così sostituito dall' art. 4. L.Cost. 31 gennaio 2001. n. 2

Si applicano al Presidente e agli assessori provinciali le disposizioni dell'articolo 37, in quanto compatibili (45).
 Articolo così sostituito dall'art. 4. L. Cost. 31 gennaio 2001. n. 2.

52. Il Presidente della Provincia ha la rappresentanza della provincia.

Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle propiazioni di due o più comuni.

Il Presidente della Provincia determina la ripantizione degli affari fri a i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicara nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

Egli interviene alle sedute del Consiglio del Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia (45).

(Ed) Nel presente decreto le panele «Presidente della Ciunta regionale», «Presidenti della Giunta provinciale» sono state ossottula, rappetitivamente, dalle parole «Presidente della Rognon», «Presidenti della Provincia» e «Presidente della Provincia», al sensi dell'art. 4 LCossi. 31 aemisio.

53. Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberanti dalla giunta (41). (41) Nel presente decreto le parole «Presidente della Giunta regionale», «Presidenti delle Giunta provinciali» sono state sostitutie, rispettivamente, dalle parole «Presidente de Regione», «Presidenti delle Province» e «Presidente della Provincia», ai sensi dell'art. 4. LCost. 31 genn. (41) della provincia». Regione», 2001, n. 2.

54. Alla giunta provinciale spetta:

1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

2) La deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo fordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;

3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;

4) farministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblic;

5) la viglianza e la ttudela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli atri enti o istituli locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non sino in grado per qualsiasi motto di fruzionare spetta anche alla giunta provinciale la nominia di commissari, con fobbligo di segglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in senso alforgano più prapresentativo dell'errite.

Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore al 2000 da bitativo dell'a regione;

6) la altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da attre leggi della Repubblica o della regione;

regione;
7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

Approvazione, promulgazione e pubblicazione del gegle dei regolamenti regionali e provinciali

55. I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al commissario
del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo di
Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano, i disegni di legge sono promulgati trenta giorni dopo la
comunicazione, salvo che il Governo non i rinvii rispettivamente al Consiglio regionale do apuello provinciale cot
illevo che ecoderdono le rispettive competenze o corriotasano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due

comunicazione, salvo che il Governo non i minimi con dell'acciono più interessi nazioniai o una quene di minimi con dei cocciono le inspettivo completenza o contrastano con gli interessi nazioniai o una quene di suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di mento, per contrasto di interessi davanti alla Comerni in caso di dubbi ola Corte decide di chi sia la competenza.

Se una legge è dichiariata upente dal Consiglio regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta del componenti rispettivi, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati.

La laccioni menionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della Regione o dal

Se una egge e communa.

Se una egge e communa proposition de l'entrata in vigore, se il Governo curiserine, non sono componenti rispettivi, la promiugazione e l'entrata in vigore, se il Governo curiserine, non sono componente de le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia e sono vistate dal commissario del Governo competente d⁽³⁾. Nel presente decreto le pancie «Presidente della Giunta regionale», «Presidenti delle Giunta provinciali» e «Presidente della Giunta provinciale» sono state sostitute, rispettivamente, dalle parole «Presidente della Regione», «Presidenti delle Provincia», ai sensi dell'art. 4. LCost. 31 gennalo.

56. Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della partià dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratheristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel Consiglio regionale o in quello provinciale di Botzano può chiedere che si voti per gruppi linguistici. Nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia approvata nonostante il voto contrario dei die terzi dei componenti il gruppo inguistico che ha formulato la richiesta, la maggioranza deli gruppo stesso può impugnare la legge dimarzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, per i motivi di cui al precedente comma. ion ha effetto sospensivo (49). applicabilità delle norme di cui al presente articolo, vedi il comma 2 dell'art. 23, Reg. Corte Cost. 16

57. Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel «Bollettino Ufficiale» della regione, nei, testi Italiano e tedesco, de entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, savio diversa disposizione della leggio sulla base del testo italiano.
Copia dei «Bollettino Ufficiale» i rivista al commissario del Governo.

58. Nel «Bollettino Ufficiale» della regione sono altresì pubblicati in lingua tedesca le leggi ed i decreti della Repubblica che interessano la regione, ferma la loro entrata in vigore.

59. Le leggi approvate dai Consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della Gazzetta Ufficiale della

Con legge regionale sono regolati l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali (50).
 Articolo così sostituito dall'art. 4. L.Cost. 31 gennaio 2001. n. 2.

TITOLO IV

61. Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale del gruppi linguistici nel riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi. Nel comuni della provincia di Botzano cascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta municipale se nel Consiglio comunale vi sano almeno due consiglient appartenenti al gruppo stesso.

62. Le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in Provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino (51). (51) Articolo così sostituito dall'art. 4. L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(commento di giurisprudenza)

3. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei Consigli comunali della provincia di Boizano si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 25.

64. Spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attività anche al di fund del territorio della renione

Commento di giurisandi
 L'ordinamento del personale dei comuni è regolato dai comuni stessi, salva l'osservanza dei principi ge che potranno essere stabiliti da una legge regionale.

I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella regione sono trasferiti al patrimonio della regione. Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni sundicati.
I beni immobili situati nella regione che non sono proprietà di alcuno spettano al patrimonio della regione.

68. Le province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nel beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale.

- TITOLO VI
 Finanza della regione e delle province
 1. Sono devoluti alla regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative al beni
- 69. 1. Sorto devoluta aita l'egione i proventa cane impose portecna processa de la sistuat nello stesso. El considera de la regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nel territorio regionale:

 a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;
- b) i due decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi
 effettuali ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 633. e
 successive modificazioni, determinata assumendo a riferimento I comuni Iriani (80.).
- c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite:
- d) [gii 0,5 decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale] [53] Lettera così modificata dalla lettera b) del comma 107 dell' art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1º gennaio 2101 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2, L. 33 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1º gennaio 2101 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2, L. 33 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1º gennaio 2101 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2.
- (54) Così sostituito dall'art. 1, L. 30 novembre 1989, n. 386. Vedi, anche, il comma 108 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191.
- 1. È devoluto alle province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, sull'energia elettrica ivi consumata (55).
- (55) Così sostituito dall'art. 2, <u>L. 30 novembre 1989, n. 386</u>. Vedi, anche, il comma 108 dell'art. 2, <u>L. 23 dicembre</u> 2009, n. 191.
- 71. Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della provincia i nove decimi dell'importo del ca annuale stabilito a norma di leggi.
- 1. Le province possono stabilire imposte e tasse sul turismo (56).
 (56) Così sostituito dall'art. 9. L. 30 novembre 1989. n. 386.

73. 1. La regione e le province hanno facoltà di sittiure con leggi tributi propri in armonia con i principi dei sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza. Le tasse automobilistiche istiture con legge provinciale costituiscono tributi propri (22).

1-105. Le province, relativamente la tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nel limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale (24).

caso modificare aliquote e preveuere estrucurs, vocazioni o consoni di del di definite dalla nomativa statale il 257 Articolo prima sostituito dall'art. 10, L. 30 novembre 1989, n. 386 e poi così modificato dal numero 1) della lettera o del comma 107 della rt. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1º gennaio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2 della medesimia L. 23 dicembre 2009, n. 191. (SB) Comma aggiunto dal numero 2) della lettera o c) del comma 107 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1º gennaio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2.

La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese stimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti da

stesse contratti (50). (53) Anticoli così sostituito dalla lettera d') del comma 107 dell' art. 2. <u>1. 23 dicembre 2009. n. 191</u>, a decorrere dal 1º genraio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2.

75. 1. Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie percette nei rispettivi territori provinciali: a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;

b) [i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori] (60);

c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province;
d) i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei fimborsi
effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del gecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni;

e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali (61).

f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nel territori delle due province, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ii consumiti αξία.

g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spetiaruza regionale o di altri enti pubblici. 2. Nell'ammontare delle predette quote sono comprese anche le entrate afferenti al'ambito provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative od amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio delle rispettive province] (30) (84)

(GD) Lettera abrogata dalla lettera a) del comma 107 dell'art. 2. L. 23 dicembra 2009, n. 191. a decorrere dal 1º gennaio 2010 al sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2. (GD) del compa 2009, n. 191. a decorrere dal 1º gennaio 2010 al sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2. (GD) del

1021 Celeira d'us Sossinaia drante l'este a 7) de l'ordina 10° 10° est al. 2. E. 20° l'actionité 2005, n. 191, a decorrer de la (63) Comma abrogato dala lettera a) del comma 10° della 12. 2. 123 dicembre 2009, n. 191, a decorrer dal 1° gernalo 2010 al sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato at 12. 2. 123 dicembre 2009, n. 191, a decorrer dal 1° [64] L'attuale at 1°5 così sostituisce gli atti. 175, 76 e 77 per effetto dell'art. 3. L. 30 novembre 1989, n. 386. Vedi, anche, il comma 106 dell'art. 2. L. 23 dicembre 2009, n. 191.

75-bis. 1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione e alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambtor regionale e provinciale afflute, in attuazione di disposizioni legistative o amministrative, auffici situati fund del territorio della regione e delle regiettive province.

2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 e effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione dionea alla valutazione del fernomeni economici che harmo luogo nel territorio regionale e

provinciale.

3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all'articolo 107, i gettili di spettanza provinciale dell'imposta sul reddito delle società e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno tordo (PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato dall'statuto nazionale di statistica dia:

((§5) Articolo aggiunto dalla lettera g) del comma 107 dell'art. 2, L. 23 dicembra 2009, n. 191, a decorrer dal 1º generalo 2010 a la sensi di quanto disposto dal comma 255 del colto art. 2. Vedi, anche, il comma 111 dello stesso generalo 2010 a la sensi di quanto disposto dal comma 255 del colto art. 2. Vedi, anche, il comma 111 dello stesso

76. ... (68). (66) L'attuale art. 75 così sostituisce gli artt. 75, 76 e 77 per effetto dell'art. 3, <u>L. 30 novembre 1989, n. 386</u>.

77. ... (67). (67) L'attuale art. 75 così sostituisce gli artt. 75, 76 e 77 per effetto dell'*art*. <u>3</u>, <u>L. 30 novembre 1989, n. 386</u>.

[67] L'attuale art. /s oss sostituisce gii art. /s, /s e // per effetto dei art. /s __suncernar tives_n_se_.

78. [1. Allo scopo di adequare le finanza della province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, è devoluta alle stesse una quota non superiore a quattro decimi del gettito della funzioni stabilità della gettiona della finanzioni della finanzioni della finanzioni della finanzione del 47 per cento alla provincia di Tirento e del 53 per cento alla provincia di Boltzano. La deroluzione avvince serza vincolo di destinazione a scopi determinati, fermo restando il disposto dell'articolo 15 dello statulto e relativa norma di attuazione.

2. Nella determinazione di detta quota sarà tentuo conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio, anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli sessi settori di competenza delle province. La quota sarà stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il Presidente della Provincia (88) (58) costituti dall'art. 4, L. 30 novembre 1889 n. 386. Nel presente decreto le parole «Presidente della Giunta regionale», «Presidenti delle Giunte provinciali» e «Presidente della Giunta provinciale» sono state

sostituite, rispettivamente, dalle parole «Presidente della Regione», «Presidenti delle Province» e «Presidente della Regione», «Presidenti della Provincia», al sensi dell'art. <u>5. Losat. 31 gennato 2001, n. 2.</u>

(Eig) Articolo abrogolo dalla lettera a) del comma 107 dell'art. <u>5. L. 23 dicembra 2009, n. 191</u>, a decorrere dal 1º gennato 2010 al sensì di quanto disposto dal comma 253 del clato art. 2. Vedi, anche, il comma 114 dello stesso art. <u>5. L. 23 dicembra 2009, n. 191</u>.

La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e sercizio dei dirtiti e dei doveri dagli stessi derivanti nonche all'assovimento degli obblighi di carattere ruziario posti dial'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento

Interaction open diall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilità dalla normativa statale.

Jo no l'infervenuta soppressione della somma sossitulura dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;

Jo no l'infervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78:

c) con i conorsos finanziario utleriori a frequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di orieri relativi affeserizzio di funzioni statali, anche delegata, definite diffuesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche con il finanziamento di iniziativa della disellativi anche ai territorio confinanti, complessivamente in misura pari a 10 milioni di euro amui a decorrere dall'arnio 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di orie pera comunique nell'importo di 10 milioni di euro amui a niche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inforiore a 40 milioni di euro complessivi;

d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

L'assunzione di cui al comma 1 prossono essere modificate esculsivamenta con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alta loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli oblettivi di finanza pubblica di cui al comma 1 comma 1.

Total fino alla loro eventuale modificazione costiluiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comi fino alla loro eventuale modificazione costiluiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comi fino di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica. 3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi finanza pubblica, assicurare il concorso agli obiettivi relativi apparto di stabilità interno con riferimento con inferimento con inferimento con inferimento con inferimento agli enti locali. al propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di ui all' articolo 17, comma 120, delle legge 1 finangol 1997. n. 127. alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti do organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di ui all' articolo 17, comma 120, delle legge 1 finangolo 1997. n. 127. alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti do organismi a ordinamento regionate o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano in emisure adottate per le regioni e per gi altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli enti ciu il a presente comma ed esercitano sugli stessi il controlio successivo sulla gestione dando notizia degli esti alla competente sezione della Corte dei conti.

4. Le disposizioni statali relative al' attatuzione degli obiettivi di presente articolo. Le rigono e la presente province e sono ni ogni caso sontitute dei quanto previsto di presente articolo. Le riegono e la legislativo della organisma di quanto disposo di domina 253 del citato art. 2. Ved., arche, i commi dal 117 a province sono sostituto dal alterna pi de comma 107 della 12. L. 2.3 dicembre 2009, n. 1911, decorrere dal 1 gennaio 2010 ai sensi di quanto disposo di comma 253 del citato art. 2. Ved., arche, i commi dal 117 a 125 d

80. 1. Le province hanno competenza legislativa, nel limiti stabiliti dall'articolo 5, in materia di finanza locale (²¹¹).

1-bis. Nelle materie di competenza le province possono istiture nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali statui non lego dello Stato, la lego per privinciale può consentire agli enil locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nel limiti delle aliquote superiori definite dala normativa statale e può prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione (²¹²).

1-fer. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le legi dello Stato attributiscono agli enti locali septano, con nigurario agli enti locali di erispettivo territori, alla province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alla relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio (²¹³). (²¹¹) Così sostituto dall'ari. 7 [. 30 novembre 1989, n. 386.

(²¹²) Comma aggiunto dalla lettera j del comma 107 dell'art. 2 [. 2.3 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1º gennaio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2.

(²¹³) Comma aggiunto dalla lettera j del comma 107 dell'art. 2 <u>. 2.3 dicembre 2009, n. 191</u>, a decorrere dal 1º gennaio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2.

81. Per far fronte alle esigenze del bilinguismo la provincia di Bolzano può assegnare ai comuni una quota di

81. Per far fronte alle esigenze del omirguismo la promise di concerni proprio integrazione. Allo scopo di adeguare le finanze del comuni al raggiungimento del finalità e al dissercizio delle funzioni stabilità dale leggi, le province di Trento e di Bolzano corrispondono al consumi stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni (ZL). (ZA) comma prima sostitutio dall' art. 8. L. 30 novembre 1989, n. 386 e, successivamente, così modificato dall' art. 5. L. 30 novembre 1989, n. 386 e.

82. 1. Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agencie fiscasi (IS) atticolo così sostituto prima dall'art. 11. L. 30 novembre 1983. n. 386 e poi dalla lettera fi del comma 107 dell'art. 2 L. 33 dicembre 2009. n. 191. a decorrere dall 1º gennaio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2 della medesima L. 23 dicembre 2009. n. 191.

83. La regione, le province ed i comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare. Stato in materia di armonizzazione dei bilanci gubblici (IZB). (75) Articolo così modificato dalla lettera m) del comma 107 dell'art. 2, L_23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1º gernalo 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2.

84. I bilanci predisposti della giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla

84. I blanci predisposti della giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale. La votazione dei singoli capitoti del bilancio della regione e della provincia di Botzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici. I capitoti di bilancio che non hanno otteruto la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguisticio sono sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consigliori regionali o provinciali, eletta dal consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione partietica fra i due maggiori gruppi. La commissione di cui al comma precedente, entro quindici giorni, deve stabilire, con decisione vincolante per il consiglio, la denominazione definitiva dei capito il erammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente. So conclusiva, il Presidente del Consiglio Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta bilancio a ci trili gii atti e ventali relativi alta discussione svoltasi in Consiglio e in commissione, all'autonoma sezione di Botzano del tribunale regionale di di sustizia amministrativa che, entro trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e farmonotare dei relativi stanziamenti.
Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un improto predeterminato per fanno finanziario e ai capitoli relativi a nomali spese di funzionamento per gli organi ed uffici dell'efferte.

relativi a noma e a securiare usposizioni oi regge per un importo predeterminato per l'anno finanziario e al capitoli retativi a nomali spese di funzionamento per gi organi ed uffici dell'ente. Le decisioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa né a ricorso davanti la Corte costitucionale.

incussu vavami la Cutte Custiluzioriare.

Limitatamente al capitoli définit con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio può essere rinviata o impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimità concernenti violazioni della Costiluzione ode presente statuto.

Costitucione o del presente statuto. Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della regione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Botzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data da un organo a levilo regionale. Detto organo non può modificare le decisioni in ordine ai capitoli di bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto e quinto del presente articole e definiti con la procodura vi contemplata (TZ).

(TZ) Vedi, anche, gli artt. Z e <u>8</u> D.P.R. 6 aprile 1984. n. 426.

85. Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, è facoltà della regione di autorizzare operazioni del genere nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il Governo e

la regione. La regione de la r la regione.

86. Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella regione. Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessità d'importazione della regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute proverienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni.

TITOLO VII

Rapporti fra Stato, regione e provincia

87. Nel territorio regionale sono istituiti un commissario del Governo per la provincia di Trento e un commissario del Governo per la provincia di Botzano. Spetta ad essi:

1) coordinare, in conformità alle derittribe del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la diflesa e le ferrovie.

Vigilate sur anuamento de la constanta de la c

ънам и силпиписане eventualn niew al Presidente della Provincia;
3) compiere gil atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente statuto o da altre leggi ad organi della regione e delle province o ad altri organi dello Stato.

Il commissario del Governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2) del precedente comma nei riguardi della reagione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero territorio regionale (2013). Nel presente decretio le parcioe a Presidente della Giunta regionale», «Presidenti delle Giunta provinciale» sono state sostitute, rispettivamente, dalle parole «Presidente della Riguita regiona», «Tessidenti delle Provinciale» sono state sostitute, rispettivamente, dalle parole «Presidente della Provincia», ai sensi dell'art. 4, L'Cost. 31 generalo.

Il commissario del Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, del quale risponde verso il stro per l'interno.

Ministro per l'interno.
A tale fine egli può avvalersi degli organi e delle forze di polizia dello Stato, richiedere l'impiego delle altre forze armate ai termini delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti nell'art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sciurezza.

stano ferme le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al Ministero dell'interno.

TITOLO VIII Ruoli del personale di uffici statali in provincia di Bolzano

Ruoll del personale di uffici statali in provincia di Botzano (commento di giurisorudenza).

89. Per la provincia di Botzano sono istituti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulta base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

I posti del ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno del tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza del gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento dificiale della popolazione.

L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e Iadina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.

Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere pre quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestamento del personale.

appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale. Intarferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati. Le disposizioni sulla riserva e ripertizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Botzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. È garantta ia stabilità di sede nella provincia sesse aai magistrati appartenenti appuno linguistico tedesco, feme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Botzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quanto comma del presente articolo.

TITOLO IX Organi giurisdizionali ⁽⁷⁹⁾

90. Nel Trentino-Alto Adige è istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguardo (80).

(79) Vedi, anche. il D.P.R. 6 annie 1984 n. 42%

(79) Vedi, anche, il <u>D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426.</u>
(80) Vedi, anche, il <u>D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426.</u>

91. I componenti della sezione per la provincia di Boizano di cui all'art. 90 del presente statuto devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici. La metà dei componenti la sezione è nominata dal Consiglio provinciale di Boizano. Si succedono quali Presidenti della sezione per uguale periodo di tempo un judice di lingua italiana ed un giudice di lingua tetaleza assegnati al collegio. Il Presidente è nominato tra i magistrati di carriera che compongono il collegio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio del Ministri. Al Presidente della sezione e dallo volto determinante in caso di partià di volt, tramor che per i riori si verso provvedimenti amministrativi lesivi del privnicipi di privniciali (²³/₂₀₀).

bilanci regionali e provinciali (81). (81) Vedi, anche, il D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426.

22. Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubbica amministrazione aventi sede nella regione, ritenuti lesivi del principio di parità dei citadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possone essere impugnati dinanzi alla autonoma sezione di Botzano del tribunale regionale di glustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionale i provinciali, e in caso di provedimenti dei comuni nella provincia di Botzano, anche da parte dei consiglieri dei comuni di tale provincia, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consiliame che si ritiene leso 821. Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua taliana, ladina, mochena e cinimar, residenti nella Provincia di Trento, possono essere impugnati diranzi al tribunale regionale di gustita amministrativa di Trento di parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di crimtere, qualora il selsone sa riconosculta dei un quinto del consiglio comunale 433. (32) Vedti anche il 0.P.R. 6 aprile 1984 n. 456.

(82) Vedi, anche, il <u>D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426.</u>
 (83) Comma aggiunto dall'art. <u>4</u>, <u>L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2</u>.

- 93. Delle sezioni del Consiglio di Stato investite del giudizi d'appello sulle decisioni dell'attornana sestone di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'art. 90 del presente statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di linguia tedesca della provincia di Bolzano (84). Vedi, anche, ili D.P.R. 6 aprile 1984. n. 426.
- 94. Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dell'ufficio dei giudici conciliatori, provvede il Presidente della Regione in virti di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre nome in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziorio.
 L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gii uffici di conciliazione è data alle persone, che hanno i reguisti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal Presidente della Regione.
 Alla revoca edi alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nel casi previsti dall'ordinamento giudiziario, revocade di resero Desighiatio.

Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casì previsti dall'ordinamento giudiziario, provvede lo stesso Presidente. Nei comuni del territorio della provincia di Botzano, per la nomina a conciliatori, viceconciliatori, cancellieri ed sucieri degli diffici di conciliazione è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca (85). (85). Nel presente decreto le parole «Presidente della Giurta regionale», «Presidenti delle Giurta provincial» e «Presidente della Giurta provinciale» sono state sostitute, rispettivamente, dalle parole «Presidente della Regione», «Presidenti delle Province» e «Presidente della Provincia», ai sensi dell'art. 4. L.Cost. 31 gennaio. 2011 n. 2

- 96. Nei comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice

- TITOLO X
 Controllo della Corte costituzionale

 97. Ferme le disposizioni contenute negli articoli 56 e 84, commi sestio e settimo, del presente statuto la legge regionale o provinciale può essere impugnata diavarifi la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o l'impugnazione può essere esercitata dal Governi.
 La legge regionale può, altresi, essere impugnata da uno dei Consigli provinciale della Regione; la legge provinciale dal Consiglio provinciale della Regione (88)

 (88) Sull'applicabilità delle norme di cui al presente articolo, vedi il comma 2 dell'art. 23, Reg. Corte Cost. 16 marzo 1966.

98. Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Regione o da quello della Provincia; previa deliberazione del rispettivo Consiglio, per violazione del presente statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina (82). Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competera assegnata dal presente statuto alla regione o alle province, la regione o la provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competeraza.

Il ricorso è proposto dal Presidente della Regione o da quello della Provincia, previa deliberazione della rispettiva

il ricorso è proposto dal Presidente della Regione o cu queuro uena гтились, риссытата придага (ВВД) справ dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al commissario del Coverno in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano (ВВД) (ВС) совта от modificato dall'art. 4. L. Cost. 31 gennaio 2001. n. 2. (ВВ) Comma così modificato dall'art. 4. L. Cost. 31 gennaio 2001. n. 2. (ВВ) (Сомта совì modificato dall'art. 4. L. Cost. 31 gennaio 2001. n. 2. (ВВ) Net presente decreto le parios el Presidente della Giurta regionale», «Presidenti delle Giunta provinciale» sono state sostituite, rispettivamente, dalle parole «Presidente della

Regione», «Presidenti delle Province» e «Presidente della Provincia», ai sensi dell'art. <u>4. L.Cost. 31 gennaio.</u> 2001.n.2.

[90] Sull'applicabilità delle norme di cui al presente articolo, vedi il comma 2 dell'art. 23, Reg. Corte Cost. 16 marzo 1966.

TITOLO XI

Uso della lingua tedesca e del ladino

Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua na fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente statuto è prevista la redazione bilingue

(commento di glurispoudenza)

100. I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hamo facottà di usare la toro lingua nei rapporti cogli
uffici gludiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati rella provincia que aventi competenza
regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti rella provincia stessa.
Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della provincia di Bolzano e degli enti locali in tale provincia
può essere usata la lingua tataliana o la lingua tedesca.
Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella conrispondenza e nei rapporti orali la
lingua del richiedente e rispondono nella ingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia
avviata difficio, la corrispondenza si svolge nella ingua presunta del cittadino cui de destinata.
Salvo i casi previsti espressamente - e la repolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due
lingue negli atti destinati al apeneratità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti
destinati a pluralità di uffici - è riconosciuto negli attir casi l'uso dispiunto dell'una o dell'altra delle due lingue.

101. Nella provincia di Bolzano la amministrazione di abblizza dei.

- 101. Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la
- 102. Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della troponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stessee.
 Nelle scuole dei comuni della Provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca (⁵¹L).

 (31) Articolo così sostituito dall'art. <u>4. L'Cost.</u> 31 gennaio 2001. n. 2

TITOLO XII

Disposizioni finali e transitorie

103. Per le modificazioni del presente Statuto si applica i procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi

L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio

regionale. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte (92) Articolo così sostituito dall'art. 4, L. Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

104. Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province 302. Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e quello del Consiglio) provinciale di Blotzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della provincia di Blotzano. (SS) Comma coli modificato dall'ar 4_LCosst_31_premisio 2007_n.2

- 105. Nelle materie attribuite alla competenza della regione o della provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato.
- Nelle materie trasferite dalla competenza della regione a quella delle province, le leggi regionali vigenti alla di entrata in vigore della <u>legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1,</u> continuano ad applicarsi fino a quando is diversamente disposto con legge provinciale.

107. Con decret legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione partietto composta di dodici membri di cui sel in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio provinciale di Trento de udi quello di Botzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco. In seno alla commissione di cui al precedente comma è sistituta una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribute alla competenza della provincia di Botzano, composta di sei membri, di cui te in rappresentanza dello Stato deve della provincia. Uno dei membri in appresentanza della grovincia di sistituta una speciale commissione di sistituta una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribute alla competenza della provincia di sono dei membri in appresentanza della grovincia di sono di sistituta di sistituta di sistituta della provincia. Uno della materia della provincia deve appartenere al gruppo linguistico fallano di sistituta di sistituta della di sistituta d

108. Salvi i casi espressamente previsti, i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello statuto saranno emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971. n. 1. Se nei primi dicioto mesi le commissioni di cui all'articolo precedente non hanno enesso in tutto o in parte i propri definitivi pareri sugli schemi delle norme di attuazione, il Governo provvede nei successivi sei mesi alla emanazione dei relativi decreti, prescridendo dal parere delle commissioni stesse. Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971. n.f. sno deleterminati i beni di cui all'art. 68 del presente statuto che passano alle province, nonché le modalità per la consegna dei beni stessi.

109. Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sono indicati i beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale, esclusi dalla

10 novembre 1971, n. 1. sono indicati i beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale, esclusi dalla competenza provinciale di cui all'art. 8, n. 3) del presente statuto ¹⁵⁵. Entro lo stesso termine sono emanate le norme di attazzione dell'art. 19 del presente statuto. Qualora le norme di cui ai commi precedenti non siano emanate nel termine stabilito, le province possono assumere, con legge, le relative fruzzioni amministrative.

(95) Vedi il D.P.R. 20 gennaio 1973. n. 48.

110. La data di inizio e le modalità tecniche per l'applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nella legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che integrano e modificano le disposizioni contenute nella legge costituzionale 5 fiebbraio 1948. n. 5, sono stabilità con norme di attuazione da emarane tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alle province e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'art.

- 112. Con convenzioni stipulate tra la regione e la provincia interessata si provvede alla sistemazione degli o finanziari rielativi ai multu passivi pulnerinaril stipulati per competenze devolute dalla legge costituzionale nacembre 1971. n. f. dalla regione alle province, nonche alla regionale addinariazioni da dalli rapporti patimonia.
- 113. Restano ferme le disposizioni contenute nella legge della provincia di Bolzano 5 gennaio 1958, n. concernenti l'assistenza a studenti universitari, salva la potestà della provincia stessa di aggiornare i limiti di vai e di modificare il numero delle borse di studio.
- 114. La traduzione in lingua tedesca del presente testo unico concernente lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol) sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della regione.
- 115. Le disposizioni di cui all'art. 25, secondo e quarto comma, del presente statuto si applicano dalla prima scaderza del Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971. p. 1.

A.4 LEGGE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 4/1998

Per completezza si riporta il testo integrale attualmente vigente della Legge Provinciale 4/1998 contenente le disposizioni per attuare il D.P.R. 235/1977 e delineante la diciplina riguardante le grandi derivazioni a scopo idroelettrico [Fonte: Leggi d'Italia Professionale, Gruppo Wolters Kluwer]

L.P. 6 marzo 1998, n. 4 ⁽¹⁾. Disposiziori per l'attuazione del <u>D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235</u>. Istituzione dell'azienda speciale provin per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia al sensi dell'artico dello statuto speciale per il Trentino-Atto Adige, criteri per la redazione dei piano della distribuzione dificazioni al le <u>L.P. 13 disembre 1980, n. 38 e. L.P. 13 lugilio 1995, n. 7</u> ⁽¹⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 17 marzo 1998, n. 12, il suppl.
(2) Si vedano la <u>Delib.G.P. 16 aprille 2004 n. 809</u>, che approva il bilancio preventivo economico annuale 2004 e pluriennale 2004/2006 dell'Azienda speciale provinciale per l'energia (ASPE) e la <u>Delib.G.P. 10 febbraio. 2006. n. 213</u> che approva il bilancio preventivo economico annuale 2006 e pluriennale 2006/2008 dell'Azienda speciale provinciale per l'energia (ASPE).

Art. 1

Disposizioni generali in materia di energia idroelettrica.

Ai fini dell'esercizio delle competenze spettanti alla Provincia in materia di energia nonché di concessione di acque pubbliche a sopo idroelettrico, ai sensi del D.P.R. 26 marco. 1977. n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), come modificato dal D.L.gs. 11 novembre. 1999. n. 453. si applica quanto disposto dalla presente leggia e dalla altre disposizioni di Regie provinciale materia di energia. Per quanto non previsto dalla presente leggiazione provinciale nonché dalla presente leggia.

impanti elettrici), caritorie previsto signi. Impanti elettrici), caritorie previsto esperimento del caritorio del presidente della Repubblica n. 2-sa del 1972 di 1972. La fini dell'applicazione della disciplina stabilità dall'articolo 20, primo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, concernente la cessionario tradifisso el cessionario reservisco el concessionario tradifisso el cessionario reservicio del reservicio del tradito del predetto regio decreto.

3. Cualoria fatto tradistivo di cui al comma 2 prevente la messa esposicione del cessionario, al tito diverso dal 3. Cualoria fatto tradistivo di cui al comma 2 prevente la messa esposicione del cessionario, al tito diverso dal 1933, conche, fini al pessaggio in proprieta alla Provincia al sensi dell'articolo 1,bis. comma 2, del descreto del 1933, onche, fini al pessaggio in proprieta alla Provincia al sensi dell'articolo 1,bis. comma 2, del descreto del residente della Repubblica n. 253 del 1972, dello opere di cui al articolo 25, primo comma, del predetto regio decreto n. 1775 del 1933, il nulla osta di cui all'articolo 20 del medesimo regio decreto el disciscito a condizione del cessionario nell'assovimento degli obblighi connessi all'esercizio dell'utenza ceduta (3).

(4) Comma modificato dall'art. 1, della L.P. 1 agosto 2003, n. 5 e successivamente sostituto dall'art. 15. comma 1, della L.P. 15 dicembra 2004, n. 10.

(5) Articolo aggiunto dall'art. 31 della L.P. 1 legosto 2002, n. 1.

Art. 1-bis. 1

Art. 1-bis 1

Disposizioni in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.

Disposizioni in materia di grandi derivazioni di acqua pubbliche a scopo idroelettrico secondo quanto previsto dal comma di scesondo periodo, del effaricoto 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1917. Il relazione alle procedure d'infrazione n. 1999/4902 e n. 2002/2282; promose calla Commissione curopea ai sensi dell'articolo 2 bis del distratico del settibusce la Commina europea, e al rispetto del principi della discompiani del procedure d'infrazione n. 1999/4902 e n. 2002/2282; promose calla Commissione curopea ai sensi dell'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 2018 del trattato che estitusce la Commina europea, e al rispetto del principi della discompiani del della discompiani della dell

1-bis. In conseguenza di quanto previsto dall'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977. i procedimenti per il rilascio delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idrolettico di cui al previgente articolo 1-bis. commi da 6 a 12. del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, sono disciplinati da questo articolo 1¹/₂. Del 1977 del 1978 del 1979 del 19

1327, i procedimenti per il rifascio delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a soppi direciettrico di cui al 1327, a sono discipinati da questo articolo 133.

In tisi. 1 in relaziono 1-135. comi al 6 a 12. dei decento dell' Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, sono discipinati da questo articolo 133.

In tisi. 1 in relazione a rifatriogazione del predetti commi di 6 a 12 dell' articolo 1 his del decreto del Presidente della Regiobblica n. 235 del 1977, le procedure concorrenziali avviate ai sensi del comma 6 dell' Arricolo 1 135 del 1977, le procedure concorrenziali avviate ai sensi del comma 6 dell' Arricolo 1 135 del 1977, le procedure concorrenziali avviate ai sensi del comma 6 dell' Arricolo 1 135 del 1977, le procedure concorrenziali avviate ai sensi del comma 6 dell' Arricolo 1 135 del 1977, le procedure concorrenziali avviate ai sensi del comma 6 dell' Arricolo 1 135 del 1977, le procedure concorrenziali avviate ai sensi del comma 6 dell' Arricolo 1 135 dell' 1977, le procedure concorrenzia dell' arricolo 1 135 dell' 1977, le procedure concorrenzia dell' arricolo 1 135 dell' 1977, le procedure concorrenzia dell' arricolo 1 135 dell' 1977, le procedure concorrenzia dell' arricolo 1 135 dell' 1977, le procedure dell' arricolo 1 135 dell' 1977, fatte salve eventuali modificazioni imposte da norme di legge sopravenute (123 [133], l'1-47. Le domande di rimono previste dal comma 12, con riferimento alle concessioni ni contempiate, sono presentate entro il 31 dicembre 2005. Tali domande devono richiamare gli estremi della concessione cui fanno riferimento nonché l'impogni riverocabile ei modificazioni imposte da norme di legge sopravenute (123 [133], l'1-47. Le domande di rimono previste dal comma 12, con riferimento alle concessioni ni contempiate, sono presentate entro il 31 dicembre 2005. Tali domande devono richiamare gli estremi della concessione cui fanno riferimento nonché l'impogni riverocabile ei modificazioni imposte da norme di legis estremi della concessione ci dell' dell' 1978, l'1

comma 1 ⁽¹²⁾, 1-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della deliberazione prevista dal comma 1-quater, la Provincia provvede alla pubblicazione sul sito internet della Provincia e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un avviso recante:
a) l'elencazione, distintamente per ciascuna tipologia, delle specifiche concessioni in scadenza nel quinquennio successivo, evidenziando [le domande presentate ai sensi del comma 1-ter e] ⁽¹²⁾ gli eventuali elementi informativi previsti dal comma 1-quater ⁽¹⁹⁾; [b) il termine per la presentazione delle domande concorrenti con quelle presentate ai sensi del comma 6 dell'articolo 1, bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977; entro il termine previsto per la

presentazione delle domande concorrenti è comunque consentita l'integrazione o la sostituzione della documentazione e del programmi già presentati ai sensi del medesimo comma 6] (20); c) il termine per l'emanazione del bando di gara, da pubblicare sul sito internet della Provincia e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, (relativamente ale concessioni diverse da quelle contempiate dalla lettera b) di questo comma (21), (22); (13) escessione more restando quanto stabilito dall'uttimo periodo del comma 1, le procedure di cui al comma 1-quinquies, lettere b) e c), sono sospese in presenza di domande di rinnovo della concessione in favore del concessione in uscente ai sensi del commi 1 ter e 12. L'avviso di cui al comma 1-quinquies prevede espressamente che, net caso di accoglimento della domanda di rinnovo ai sensi del commi 1 ter e 12. L'avviso di cui al comma 1-quinquies prevede espressamente che, net caso di accoglimento della domanda di rinnovo ai sensi del commi 1 ter e 12. L'avviso di cui al comma 1-quinquies prevede espressamente che, net caso di accoglimento della domanda di rinnovo ai sensi del commi 1 ter e 12. L'avviso di cui al companio della companio espresa oneri a carico dell'amministrativo previstore prevente ci 20) (20).

1 esperies Salvo quanto previsto dai commi da 1 a 1-sevise e dal comma 4, tutti i procedimenti amministrativi previsti da questo articola sono, no rimangno- in relazione al also spensione disposate altaritacio 23 (16) (siposcioni in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubblica e scopo idrebettro; tale delbetrazione è pubblicata sui sito internet della Provincia e sulla Gazzetta ufficiale dell'unione europea (20) (20).

2. Il bando di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idrebettro; tale delbetrazione è pubblicata sui sito internet della Provincia e sulla Gazzetta ufficiale dell'unione europea (20) (20).

intervent un des annumentation sur concessione de l'ettere b) e d); la durati non pub comunque et occidere il periodo di trenta anni; b) individua le caratteristiche degli impianti e delle opere; c) el determia in requisiti finanziari, organizzativi e tecnici minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti che partecipano alla gara; tali requisiti sono espressi mediante indicatori numerici o altri parametri comunque oggettivi attennati a solidati finanziaria, la capacità organizzativa e tecnicia; in medesimi requisiti devono essere corenti e proporzionati rispetto all'oggetto della concessione e devono essere volti ad assicurare le migliori condizioni sia per la sicurazza degli impianti, delle opere e del territori interessati data concessione, che per il migliori condizioni sia per la sicurazza degli impianti, delle opere e del territori interessati data concessione, che per il migliori contizioni i si di siabilisce per ciascura concessione e a carico del relativo concessionario:

1) gil obblighi reli vincoli ineretti ia tutela della iscurazza delle persone e del territorio, con riguardo anche al mantenimento di specifiche quote di invaso in determinat periodi dell'annio;

2) gil eventuali obblighi riguardanti la cessione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, da destinare all'uso potablici, agricolo o ad altri usi produttivi nonché ad attività di prevenzione di calamità o degli incendi (compresse le quantità idriche necessarie per il mantenimento e le prove periodiche di impianti appositi) o agli interventi necessaria aseguito del rove verificansi.

Il ritario di calcina di calcina di un'indica di un

ay i unizzo eegi impanti e degli altit beni di cui all'articolo 25, secondo comma del regio decreto n. 1775 del 1933 per i quali sia stata esercitata la facoltà di cui all'articolo 1 bis della presente legge; il canone è calcolato secondo en roqualita sia stata esercitata la facoltà di cui all'articolo 1 bis della presente legge; il canone è calcolato secondo en roqualita il prezzo a base di grap per feventuale vendita al ruovo concessionario degli implanti e degli altri beni di cui all'articolo 15, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, per i quali sia stata esercitata la facoltà di cui all'articolo 1 bis della presente legge;
g) determina gli uteriori oneri a carico dei concessionari, inclusi i sovracanoni a favore degli enti locali del bazino indrografico di pertineraz: alli oneri terranno conto degli erfetti delle trasformazioni ambientali provocati dall'impianto o dagli impianti oggetto della gara.
I) individua le prouve opere da realizzare, le modifiche e le integrazioni da apportare a quelle esistenti, i contenuti minimi dei programmi di eventuale aumento dell'energia prodotta o della potenza installata nonché dei programmi di miglioramente riala domanda, comprovante il possesso dei requisti di cui alla lettera o, e all'accontanta del programmi di cui alla interna della domanda, comprovante il possesso dei requisti di cui alla lettera o, e all'accettazione di utti gli obblighi, i vincoli e i limiti previsti dai presente articolo;
[1] fissa il termine entro il quale i soggetti richeteri ammessi alla gara a seguito dell'istruttoria delle domande devono presentare le offerte contenenti tutti gli elementi previsti dal bando, ad esclusione di quelli di cui alla lettera 1) [20].

(m) stabilisce criteri oggettivi di valutazione dei programmi di cui alla lettera h) [e delle offerte di cui alla lettera 1) [30].

m-bis) stabilisce criteri oggettivi di valutazione delle offerte relative ai canoni posti a base di gara ai sensi della

in jasoisisce cirten loggettivi di valutazione deli programmi di cui aia ietera ni je deile orfrete i cui aia ietera ni je deile orfrete i cui aia ietera ni je deile orfrete i cui ai ai ietera ni je deile orfrete i aspidica cirteri di aggiudicazione sulla base della ponderazione dei fattori determinati applicando i cirteri di cui alle ietera nei mani programa profi giurdiare congluntamente anche più concessioni aventi scadenza nello stesso. 3. Il bardo di cui ai comma profi giurdiare congluntamente anche più concessioni aventi scadenza nello stesso. 3. Il bardo di cui ai comma profi giurdiare più derivazioni per le quali in precedenza erano previste distinte concessioni aventi scadenza nello stesso di supremi concessioni aventi scadenza nello stesso di concessioni profito concessioni aventi scadenza nello descondi concessioni aventi scadenza di concessioni aventi conventi di concessioni qualificati di soggetti ammessi a partecipare alla gara per consentire l'esame delle opere di cui al secondo comma del medesimo articolo qualificati di soggetti ammessi a partecipare alla gara per consentire l'esame delle opere di cui al secondo comma del medesimo articolo giudica di provinci a dello della concessione (20). Per respettamente obleta di ciu al cui al comma contituis concessione del concessionario uscente dal procedura della della della della della della contina di contituita

della società.

8. L'affidamento della gestione ai sensi del comma 7 alle società ivi previste è subordinato:
a) all'acquisto da parte di imprese idonee, in possesso dei requisiti prescritti dal comma 2, lettera c), e scelle con procedura ad evidenza pubblica, o una quota di capatale sociale comunque non inferiore ai 49 per cento;
b) all'assuruzione da parte del soggetto vincitore della gara di cui alla lettera a) dell'obbligo incondizionato, previsio dal bando, di assicurare alla società, per il tempo consipondente alla durata della gestione, tutte le rissorse, anche

tecniche, finanziarie, organizzative e di personale, necessarie affinché la stessa risulti in possesso dei requisiti previsti per il concessionario dal comma 2, lettera ci.

9. Le società di cui al comma 7 non possono partecipare a procedure di evidenza pubblica per la concessione di grandi derivazioni di acuce pubbliche a scopo idroelettore. A tali società possono partecipare, oftre ai vinctore della gara, esclusivamente la provincia e gii entit local, overo loro enti strumentali o società a capitale interamente di proprietà di tali enti.

10. Il prizzo pole pia grase di capitale con socia per la socia del socio privato deve comunque stabilire:

20. il prizzo pole grase di capita per l'acquisto della quota di capitale sociale della sociate di gestione della grande derivazione di cui al comma 7; salvo quanto disposto alla lettera b), tale quota è cedible solo previa antirozzazione della Provincia:

izzazione della Provincia; obligo dell'aggiudicatario della quota di capitale sociale di cui alla lettera a) di cedere la quota medesima, alla anza del termine di durata della gestione, al vincitore della nuova gara nonché il criterio di calcolo del prezzo

di cessione;
c) i contenuti dello statuto della società e dei patti parasociali inerenti la regolazione dei rapporti tra i soci della c) i contenuti dello statuto della società a, contenuti del contenuti della società; sono inottre individuate le modali qualitaria esta contenuti del vinctione satisfacione, all'assicurare alla società il possesso e il maniferimiento del requisiti prescripti per tutta la durata della gestione;
d) contenuti del modali qualitaria del presione;
di contenuti della della contenuti della dell

azionaria.

11. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 si applicano, in quanto compatibili, anche alle concessioni da rilasciare a seguito di decadenza, di rinuncia o di revoca di concessione già in essere, dopo l'accertamento da parte della Giunta provinciale iche non sussiste un prevalente interesse pubblico and un'everso uso delle acque in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, nonché per le nuove concessioni che i Giunta provinciale intende assentire nel rispetto di quanto previsto dal piano generale di utilizzacione delle acque pubbliche di cui al articolo 3 del decreto del Prasidente della Repubblica n. 381 del 1974.

12. In sede di prima applicazione dei questo articolo ia Giunta provinciale, sulla base delle istanze presentate dagli azionaria. 11. Le di:

acque pu [12. In se acque pubbliche di cui all'articolo 5 del decretto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974.

[12]. In sede di prima applicazione di questo articolo la Giunta provinciale, sulla base delle istanze presentate dagli interessali, può disporre il rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a sospo biroelettino in atto alla data di entrata in vigore di questo articolo, secondo quanto prescritto di commi 1-ter, 1-qualter, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septices e 13 ⁽¹⁸⁾ può essere concesso per un periodo massimo di dieci anni, senza necessità di procedura di evidenza pubblica, a favore dei concessionari uscenti, che ne abbiano fatto istanza. Al fini del rinnovo si applicano le seguenti disposizioni:
a) è previamente accettata la non sussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatible con il mantenimento dell'uso a scopo idroelettrio;
b) si applica quanto previsto dal comma 4 di quest'articolo e della rincico 25 del regio decreto n. 1775 del 1933:
c) la concessione rinnovata preveni en rinovata preveni en rinovata preveni en rinovata preveni.
1) l'oggetto nel rispetto di quanto previsto da quest'articolo e della rincicazioni contenute nel piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;
c) il rispetto degi cioblighi, dei vincoli el tituti gii altri elementi previsti dal comma 2, lettera d);
3) i canoni el cirtati peri i loro adegumento stabiliti secondo quanto disposto dal comma 2, lettera e), e gli utleriori oneri a carto del concessionario uscente di cui al comma 2, lettera g);
4) Feventuale perezzo di cui al comma 2 el tetera f).
4) Feventuale perezzo di cui al comma 2 el tetera f).
4) Feventuale perezzo di cui al comma 2 el tetera f).
4) Feventuale perezzo di cui al comma 2 el tetera f).
4) Feventuale perezzo di cui al comma 2 el tetera f).

2) il rispetto degli obblighi, dei vincoli e di futti gli attri elementi previsti dal comma 2, lettera d);
3) i canoni e i cireti peri li tora adegiuamento stabili secondo quanto disposto dal comma 2, lettera e), e gli ulteriori orieni a carico dei concessionario tuscente di cui al comma 2, lettera g);
4) l'eventuale prezzo di cui al comma 2, lettera g);
4) l'eventuale prezzo di cui al comma 2, lettera filoria di compa di cui al comma 2, lettera g);
4) l'eventuale prezzo di cui al comma 2, lettera filoria di cui al comma 12, lettera filoria dei nuova discipilirare di concessione previsti dalla lettera c) di questo comma possono costituire oggetto di accordo tra la Provincia e i concessione rivera di cui al comma 12, peri a durata prevista dal presente comma [a tale società, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni ciu al comma 12, peri a durata prevista dal presente comma [a tale società, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni ciu al comma 12, peri a durata prevista dal presente comma [a tale società, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni ciu al comma 12, peri a durata prevista dal presente comma [a tale società, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni ciu al comma 12, al 1 e filoria di caria de di cui al comma 12, peri a durata prevista dal presentazione dell'astarca ovvero di diniego, la Giunta provinciale provvede secondo quanto previsto nei mandata presentazione dell'astarca ovvero di diniego, la Giunta provinciale provvede secondo quanto previsto nei mandata presentazione dell'astarcio. Nel tasso in cui il provvedimento di ciu al comma 12. Nel caso di mancata presentazione dell'astarcio. Nel tasso in cui il provvedimento di ciu al comma 12. Nel caso di mancata presentaziona di ciu al ciu al ciu di ciu

periodo di proroga, in questo articolo si intende: aj per la consessioni rilasciate a En el s.p. a e agli altri soggetti di cui al comma 15 dell'articolo 1 bis del D.P.R. n. 235 del 1977. Il periodo temporale intercorrente tra il 1º gennaio 2011 e il 3º dicembre 2020: b) per le altre concessioni, il periodo temporale di dicei anni decorrente da 1º gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza della concessione, quale risultante dal rispettivo provvedimento di concessione di 10º di 10

centesimi (62.5) per ogni kW di poterza nominale media di concessione in essere alla data di rilascio della proroga e salvo raggiomamento previsto dai comma 15-ocies (481) b) obbligo di realizzare, con oneri a proprio carico, nel periodo di proroga, gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, nonché di miglicamento tecnologio e strutturale, necessari per assicurare la piena efficienza dei beni di cui alla lettera h), in misura non inferiore ad euro trenta (30) per ogni kW di potenza nominale media di concessione; tutti i predetti orien i non riguardano e spese ed i costi, comunque denominati, necessari per effettuare gli interventi derivanti dalle presenzioni assunte in sede di procedura di collaudo e gli interventi necessari per a sicurezza prescritti dagli organi competenti. Il concessionario di sobbliga attresi a comunicare alla Provincia entro le date e nei modi stabiliti dalla deliberazione di cui alla lettera f) il programma degli interventi da refettuare. La Provincia concorda con il concessionario, anche con riferimento al complesso delle concessioni ri capo allo stesso concessionario, modifiche o integrazioni al programma medesimo, che sarà periodicamente misto anche a richesta della Provincia. Nel caso in cui il concessionario no habio attemperato all'obbligo previsto da questa lettera, hi compresa la completa attuazione del programma predetto, si applica quanto previsto nel comma 15-4, priunquies;

previsto da questa ettuta, in compressa la composicio del periodo di proroga, di consentire alla Provincia la realizzazione delle opere e degli interventi necessari alla laminazione delle piene in attuazione di progetti

ci ocosigo, per la durata della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, di consentire alla Provincia i si realizzazione delle piene in attuazione del progetti preventivamente concordali tra la Provincia del Concessionario; di obbligo, per la durata della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, e con oneri a proprio carico, di realizzare, secondo un programma suttoposto alla preventiva autorizzazione della Provincia, di interventi incessari per assicurare la conservazione dei vulunti di invaso essistenti alla data di entrata in vigore di questo conservazione del vidunti di invaso essistenti alla data di entrata in vigore di questo el provincia, di interventi di miglioramento antiventi ce, euro cinque (5), e salvo fraggiormamento previsto del comani 15-coles, per ogni kW di potenza nominale media di concessione in essere alla data di rilascio della proroga, enconchi obbligo di consentire quanto necessione, ivi compreso il periodo di proroga, e con oneri a proprio carico, di rispettare i iviconi riguardanti i livelli di regolazione degli invasi e di relativi periodi temporali determinati con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicare nel Bolettino Ufficiale della Regione; gi obbligo, per la durata della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, e con oneri a proprio carico, di in discono per ruttilizzo della acque in relazione alla quantità effettivamente richiesta, di la ricursone proporzionale del canone per tuttizzo della acque in relazione alla quantità effettivamente richiesta, di la ricursone proporzionale del canone per tuttizzo della acque in relazione alla quantità effettivamente richiesta, di la ricurso della contra per le finatata e con e modalità dalla altessa stabilite, fino ad un litro al secondo medio amuo di acqua per relimente o quandario di baccino inforfiero sotteso alla bobblica alta escanda di canone in minima di concessione, si compreso il periodo di proroga, e con con e modalità dalla dessa stabilite, fino ad un litro al secondo medio amuo di acqua per rel

sabilità, into at off into a seconda reuna anno un acquire per unionitera operationa di seconda concessione, internediama, concessione, concessione, internediama, concessione, concessione, internediama, concessione, concesi

del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In caso di disaccordo si attua la procedura prevista dal secondo comma dell' articolo 25

del regio decreto.n. 1775 del 1933, intendendosi sostituiti agli organi statali ivi indicati i corrispondenti organi della Provincia della Provincia della Provincia della Provincia della Provincia della Provincia accerti il mancato adempimento di uno o più degli impegni assunti dal concessionario si sensi del commi 15 ter e 15-quiarques. Per la della concessionario si sensi del commiscia provincia della concessionario si sensi del commiscia provincia del concessionario si scente ai sensi del commiscia provincia del concessionario succente ai sensi della commiscia regionale del provincia (sil.) 15-sevis. Le Galla Provincia (sil.) 15-sevis. 15-sevi

oneria carico della Provincia (51).

15-septes. La Giunta provinciale determina, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, le quote dei proventi dal canone aggiuntivo e dalle entrate, di cui rispettivamente alla lettera e) a alla lettera e) e alla lettera e) el alla lettera e) e alla lettera e) e alla lettera e) entra ent

l'Enérgius per desoure nassegiana age de maniferation de l'acceptation de

le famigle di operai ed implegati relativo al mese di settembre dell'anno antecedente. Già aumenti di cui al presente comma hanno effetto on decorreruza dal "gennoio dell'anno successivo a quello della deliberazione di aggiomamento (54).

15-nonies. Per le coccessioni per le quali non è presentata la richiesta di proroga nel termine stabilito dal comma 15-ter, si provvede all'emanazione del bando di gara di cui al comma 2 (55).

15-decies. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dali commi 1 bi 2 c e 1-septies, abrogati dalla legge finanziaria provinciale 2008 (56).

15-decies. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dali commi 1 bi 2 c e 1-septies, abrogati dalla legge finanziaria provinciale 2008 (56).

15-decies. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dali commi 1 bi 2 c e 1-septies, abrogati dalla legge finanziaria provinciale per l'energia può autorizzare sul proprio bilancio lo stanziamento in uscita dei proventi derivanti dal canone aggiuntivo previsto dal comma 15-quater, tettera a), per importi non superiori alle corrispondenti entrate, con inferimento all'intera durata della proroga della concessione, per riassegnarii agli enti beneficiari. Questi proventi possono essere erogati per il tramite di Cassa del Trentino s.p.a., secondo i adiscipina stabilità adiffaricolo 8-bis (Forgazione della Giurta provinciale, d'intesa cun il Consiglo delle autorome lo casil, sono definiti i citeri e in ordinata per intauzione di quasta provinciale per l'energia (57).

16. Fatti salvi tutti gi effetti prodotti dial'articolo 2-bis (Olsposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idrodettico) della legge provinciale per l'accessioni de grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idrodettico della legge provinciale (1 della de

Collaudi.

Art. 1-bis 3

Attuazione dell'articolo 6 della disettiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

1. Nelle more di enanazione di un quadro legistativo organico in materia di energia a livello provinciale, il presente articolo stabilisce le disposizioni attuative dell'articolo 6 della dirativa 2001/77/CE, del Partamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001; concernente le procedure amministrative applicabili agli impianti per la

Consiglio, del 27 settembre 2011, concemente le procedure amministrative applicabili agli impianti per la produzione di elettricità da fonti energiethor innovabili.

2. Per l'acquisizione del provvedimenti e degli atti necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione de nergia elettrica alimentati da forti innovabili i i normorsi gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi - nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e al'esercizio dei medesimi impianti, si applicano gli strumenti di coordinamento e di semplificazione delle procedure previsti dall'ordinamento provinciale e dalle nome statali espressamente richamante dalla legistazione provinciale in materia, in particolare, di controli della representa di procedimento amministrativo di cui alla legge provinciale 30 novembre 1992, p. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo);

b) valutazione dell'impatto ambientale; c) lavori pubblici:

b) valutazione dell'impatto ambientale;
c) lavori pubblici
d) autorizzazione integrata ambientale;
d) di piano generale per futilizzazione delle acque pubbliche, del piano energetico provinciale e degli inti strumenti di planificazione o di programmazione provinciale lo cacela che riguardino anche forti erregetiche rinnovabil, nonche nel rispetto delle normative provinciali vigenti in materia di tutela ambientale; paesaggistico-rintoriale, del patrimonio storco-aristico e di lutela della salute. Feremo restando quanto previsto dila vigente introdiale, del patrimonio storco-aristico e di lutela della salute. Feremo restando quanto previsto dila vigente pubblica autilia. Torgonza e l'indifferbibità di progetti concella della salute produzione della vigente pubblica dilità. Torgonza e l'indifferbibità di progetti concella catilità, lorgonza e l'indifferbibità di periodo precedente sono applicabili anche con referente alla realizzazione possibilità della comina di anche con propositi da entil locali o da amministrazioni pubbliche ovvero da società a prevalente partecipazione connesso allo sviluppo sostenibile della comunità locale (III).

3. bls. Le condotte del cina all'afferenti le derivazioni a sopoli diredelettico di cui al comma 3 si considerano opere di infrastruture ai sensi dell'articolo 46 dell'affegato B della legga provinciale 27 maggio 2008. n. 5. (Approvazione del infrastruture di contrastito convicione); il a forto calcalizzazione e posa in opera sono consentite senza necessità di specifica previsione degli strumenti urbanistici di 20.

4. Agli impianti e della della della residua biocazione

Art.1-ter
Disciplina applicabile per il trasferimento degli mipianti di distribuzione dell'ENEL.

1. Per l'attuazione di quanto previsto dagli articol 4. 5 e 13 del D.P.R. 26 marzo 1977. n. 235. ai fini dell'esecuzione del decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento di cui all'articolo 4 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 1977. si applicano, in quanto compatibili, el del siposizioni dell'articolo 24 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico delle disposizioni legistative e repolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.) presiondendo comunque dalla dichiarazione di pubblica utilità (64). Articolo aggiunto dall'art. 31 della L.P. 19 febbraio 2002. n. 1.

Costituzione dell'azienda.

1. Ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 26 marzo 1977. n. 235 è istituta fazienda speciale provinciale per l'energia (ASPE), ente pubblico economico dotato di personalità giuridica. Salvo quanto previsto da questa legge, all'azienda si applicano le disposizioni del codice civile relative alla società per azioni. (55)

L'azienda opera secondo criteti di efficiacia, efficienza del conomistità. (55)

(55) Comma modificato dall'art. 29, comma 3, della L.P. 29 dicembre 2005. n. 20.

(66) Si veda l'art. 32 della L.P. 16 diguna 2006. n. 3 e l'art. 12, punto 12, del D.P.P. 11 dicembre 2006. n. 23-76/Leg, per l'abrogazione del presente articolo.

Art. 3

Compiti dell'azienda.

1. L'azienda speciale provinciale per l'energia provvede, secondo direttive impartite dalla Giunta provinciale, ai

1. L'azienda speciale provinciale per l'energia provvece, seconicu oriettive triipanie usia Cinna provinciale, respeciale (mortio seguenti compili.)

a) promuovere un equilibrato sviluppo dell'offerta di servizi sull'intero territorio provinciale, l'elevazione della qualità dei servizi erogala d'iluterza nonche fefficienza e la reddività nel settore dei servizi erogala d'iluterza nonche farriare incentivanti;

b) esercitare le funzioni e la attività concernenti la gestione dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 del D.P.B. 31 agosto 1972. n. 670. (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adipe) e dell'energia di cui all'articolo 6. secondo comma, del decetto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977:

c) fornire assistenza e supporto tecnico alla Giunta provincia per la predisposizione e l'attuazione del piano della distribuzione di energia elettrica.

control de la predisposizione e aupportu eteneo ata Giunta provinciale per la predisposizione e l'attuazione del piano della distribuzione di energia elettrica; ci esercitare le funzioni di vigilanza e di controlio nei confronti dei soggetti titolari delle concessioni all'esercizio del'attività di distribuzione di energia elettrica sul territorio provinciale; e) fornire assistenza e coordinamento nei confronti dei soggetti elettrici locali, nei loro rapporti con gli enti nazionali regolatori dei sistema elettrico;

regolatori del sistema elettrico;

f) promovere, d'intesa con le strutture provinciali competenti e l'università, iniziative volte a favorire il risparmio energetico, l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali e la ricerca in campo energetico;

g) predisporre annualmente un rapporto sullo stato dei servizi elettrici e sull'organizzazione delle risorse della produzione el distribuzione di energia elettrica a livelo provinciale.

2. L'azienda concorre inoltre, con proprie risorse, alfattuazione di propetti e piani della Provincia e dei comuni, fimilizzati al competamento delle infrastrutture dei sistema elettrico provinciale, nonche al risaramento delle infrastrutture sesse per esigenze di carattere urbanistico e paesaggistico, secondo modalità definite dalla Giunta provinciale (20). provinciale 3. Tutti i s

provinciale I^{SU}, 3. Tutti i soggetti che esercitano attività elettriche sul territorio provinciale devono fornire all'azienda speciale provinciale per l'energia informazioni, documenti e la necessaria collaborazione, qualora ne vengano richiesti, per l'esercizio dei compiti e delle attività previste da questa legge.

4. Per il raggiungimento del propri fini istituzionali l'azienda può partecipare a consorzi e società o promuoverne la costituzione (^{SU}) (SI) (SI)

costituzione (381 1391) (GT) Si veda D<u>ellio C.P. 29 novembre 2002, n. 2989</u>, per l'Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi finanziari da parte dell'A.S.P.E. (68) Articolo sostituti dall'ari 3,1 della <u>L.P. 19 febrica 2002, n. 1.</u> (69) Si veda l'ari, 32 della <u>L.P. 15 giugno 2006, n. 3</u> e l'art. 12, punto 12, del <u>D.P.P. 11 dicembre 2006, n. 23-</u> <u>724,e.g.</u> per l'aborgazione del presente articolo.

Art. 4
Operatività.

[1. Al fine di provvedere ai compiti di cui all'articolo 3, razienda opera anche attraverso la costituzione di società di capitali a capitale prevalentemente pubblico.
2. Al fire di manterere livelli di competenza adeguati a quelli nazionali ed europei nelle società di cui al comma 1, l'azienda può promuovere la partecipazione in esse di società con riconosciute competenza ein campo energetico.]

(70) Articolo abrogato dall'art. 31 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

Art. 5 Organi dell'aziei

1. Sono organi dell'azienda:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente:
c) il collegio dei revisori dei conti. (ILI)
(I'I) Si veda l'art. 22 della L.P. 16 giugno 2006. n. 3 e l'art. 12, punto 12, del D.P.P. 11 dicembre 2006. n. 23-76/Leg., per l'abrogazione del presente articolo.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione e presidente dell'azzienda.

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'azzienda e da quattro consiglieri scelli tra persone che non si trovino nelle condizioni di neleggibilità a consiglieri regionali e che siano in possesso di particolare competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici nicoperti. Uno dei consiglieri e designato nell'ambito dei predetti soggetti dalla reppresentanza unitaria dei comuni della provincia di Trento.

2. Il presidente e oi allati commonanti il possibili di siano.

2. Il presidente e gli altri componenti il consiglio di amministrazione sono nominati con deliberazione della Giunta provinciale, restano in carica per la durata delle legislatura provinciale nel corso della quale è avvenuta la nomina e ososono essere riconfermati.

e possono essere ricorfermati.

3. Con le modalità di cui al comma 2, per il rimanente periodo di mandato in corso si provvede alla sostituzione di emerbir del consiglio di amministrazione cessati dalla carca per qualsiasi motivo.

4. Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. I consiglio dellema naggioranza dei presenti ma coso di partà preveta il voto del presidente. IZII
(72) Si veda l'art. 32 della LP. 16 diuran 2006. n. 3 e l'art. 12, punto 12, del D.P.P. 11 dicembre 2006. n. 23-Zid.eg, per l'adrogazione del presente articolo.

Art. 7

Attribuzioni del consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione e l'organo preposto alla gestione dell'azienda. Esso in particolare delibera: a) i programmi annuali e pluriennali;

b) il bilanico lipiriennale, il bilancio preventivo economico annuale e di Il corto consuntivo dell'azienda che saranno successivamente approvati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 13;

c) gii atti necessia per l'organizzazione fondamentale dell'azienda;

d) sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

e) la contrazione dei contratti collettivi di lavoro;

o) sui appiezazione dei contratti coletativi di lavoro;
e) la contrazione di mitula e di prestiti cibiligazione;
e) la contrazione di mitula e di prestiti cibiligiazione;
g) gli interventi afficiati all'azienda dalla Cilurita provinciale;
g) gli interventi afficiati all'azienda dalla Cilurita provinciale;
l) le disposizioni generali di carattere organizzazioni sul personale;
i) in ordine ad ogni attro argomento che non sia espressamente riservato alla competenza del presidente o del direttore dell'azienda o che questi ritengano di sottopore al consiglio.

Il consiglio, nel limite delle proprie attribuzioni, può affidare incarichi ai suoi componenti o al direttore.
 (73) Si veda l'art. 32 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e l'art. 12, punto 12, del D.P.P. 11 dicembre 2006, n. 23-761 eg. per l'abrogazione del presente articolo.

1. Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'azienda, salvo che per i casi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera a);
b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
c) sottopone al consiglio di amministrazione so schema dei programmi annuali e pluriennali, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;
d) vigila sull'anamento dell'azienda e sull'operato del direttore;
e) esegue gli incarichi affidatigli dal consiglio di amministrazione;
f) adotta, in casi di necessità e di urgenza e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica del consiglio di amministrazione stesso nella sua prima adunanza successiva. α animisma acune, us souceporre aita ratinica dei consiglio di amministrazione stesso nella sua prima adunanza successiva.
 2. In caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano.

Si veda l'art. 32 della <u>L.P. 16 giugno 2006, n. 3</u> e l'art. 12, punto 12, del <u>D.P.P. 11 dicembre 2006, n. 23-eg.</u> per l'abrogazione del presente articolo.

Art. 9

Collegio del revisori dei conti:

Collegio del revisori dei conti:

1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione dell'azienda. Accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze del bilancio delle sortiture contabili.

2. Il collegio dei revisori è composto da tre membri di cui uno espressione delle minorarze presenti nel Consiglio previonicale, uno designato dalla rappresentarza unitaria dei comuni della provincia di Trento e uno con funzioni di presidente, e viene nominato con delbreazione della Giunta provinciale. Il collegio resta in a ricarca per la durata detal egistatura provinciale and provinciale and en controlle ancia dei avventuta la nomina. I componenti possono essere fronfermati. della legislatura provinciale nel corso della quale è avvenuta la nomina. L'omponenti prossono essere inconfermati.

3. I revisori dei conti possono partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, possono inoller, anche individualmente, procedere ad atti di spezione e controllo e inchedere tutti documenti dal quali traggino origne is esses.

(Attazzione della girettiva n. 84/250/EE felativa all'allializzione del persone incaritate del controllo di legge dei documenti contabili), come modificato dall'articolo 6 della (gage 13 maggio 1997. n. 132 (38)

(75) Si videa 17.3 2 della L.P. 16 diugna 2006. n. 3 e l'art. 12, punto 12, del D.P.P. 11 dicembre 2006. n. 23-761.eg. per l'abrogazione del presente articolo.

Art. 10 Direttore dell'azienda.

1. Il direttore:

a) rappresenta l'azienda in giudizio, con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione qualora la lite non riguardi la riscossione dei crediti dipendenti dal nomale esercizio dell'azienda stessa;

b) da esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

c) sovariantende all'attivià dell'asienda e provvede al suo ordinario funzionamento anche per quanto concerne le spese e i contratti;

d) esegue gorali attro compito che gli sia attributto dal consiglio di amministrazione.

2. Il direttore è nominato, di regola, in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami, dal consiglio di amministrazione dell'azienda. Il reporto di lavoro conseguente ilali en nomina e regolato da un contratto di diritto essantacinquesimo anno di età.

sessantacinquesimo anno di età.

3. In sede di orinti apoliticazione della presente le lose l'insento di direttore un sesse se conferto dalla Gunta.

sessantacinquesimo anno di età.

3. In sede di prima applicazione della presente legge l'incarico di direttore può essere conferito dalla Giunta provinciale ad un dipendente della Provincia autonoma con qualifica non inferiore a quella di dirigente, messo a disposizione dell'azienda. (25)

(76) Si veda l'art. 32 della <u>L.P. 16 giugno 2006, n. 3</u> e l'art. 12, punto 12, del <u>D.P.P. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg.</u> per l'abrogazione del presente articolo.

Incompatibilità.

1. Le cariche di membro del consiglio di amministrazione dell'azienda, di presidente e di revisore dei conti non sono compatibili, oltre che con quelle previste dalle settere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 8 agostos 1983. n. 7 (Testo unico delle leggi regionale per la elezione del Consiglio regionale), articolo come da utilimo modificato dalla legge regionale 27 giugno 1986, n. 3. con le carcinde di consigliere regionale, di sindaco, assessore e consigliere comunale e di amministratore, in qualsivogila veste, di soggetti elettrici local o di società operanti nel estotre dell'enregia elettrica, nel con la possizione di dipendente di tali soggetti.

2. Le incompatibilità di cui al comma 1 operano anche nei confronti dell'incarico di direttore dell'azienda. (27) Si veda fa 1.3 gellar Le-17 diguno 2006. n. 3 e l'art. 12, punto 12, del D.P.P. 11 dicembre 2006. n. 23-766.e.g., per l'abrogazione del presente articolo.

Art. 12
Indennità.

Al presidente dell'azienda, ai membri del consiglio di amministrazione, nonché ai membri del collegio dei
revisori del conti spetta un'indennità di carica. Al medesmi compete altresi il trattamento economico di missione e
il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il direttore. Il relativo onere è a carico dell'azienda.

2. L'indennità di carica è absilità dalla Giunta provinciae nella misura massima e con i rotteri di cui all'articolo 58
della leggee provinciale. 3 aprile 1997. n. Z (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di
Trento) (231 (23)

Trento, Lea Lea. (78). Comma così sostituito dall'art. 33. comma 1 della L.P. 27 agosto 1999. n. 3. Si veda anche il comma 4 del suddetto articolo.

suddetto articolo. (7<u>9</u>) Si veda l'art. 32 della <u>L.P. 16 giugno 2006. n. 3</u> e l'art. 12, punto 12, del <u>D.P.P. 11 dicembre 2006. n. 23-</u> 7<u>61.eg.</u> per l'abrogazione del presente articolo.

Art. 13

Controllo sugil atti.

1. Le deliberazioni dei consiglio di amministrazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), gli atti concernenti l'acquisto o la vendita di beni immobili. La costituzione di dritti reali sugil stessi o la toro utilizzazione da parte di terzi nonche gli atti relativi alla partecipazione a societa e consozi sono sotipossa di approvazione della Gunta provinciale, alla quale debbono essere trasmessi nel termine di dicci giorni dal'adozione. Ove la Gunta provinciale non si promunici nel trenta giorni successivi al ricevimento, le deliberazioni divengono comunque

esecutive.

2. Il Presidente della Giunta provinciale o l'assessore da lui delegato può chiedere all'azienda, entro quindici giorni
dal ricevimento dele biblevazioni di cui al comma 1, elementi integrativi di giudzio. In tal caso il termine per resercizio del controllo di cui al comma 1 decorre dalla data dell'effettivo ricevimento degli elementi integrativi

stessi.
3. Le deliberazioni si intendono decadute qualora l'azienda non ottemperi, entro quindici giorni dal ricevimento, alle richieste di cui al comma 2. (80) 1 (80) 1 (90) 1 (91) 1

Art. 14

Statuto dell'azienda.

1. Lo statuto dell'azienda, contenente le nome di fruzionamento amministrativo, contabile e tecnico, è deliberato dalla Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio di arministratore con canche su proposta del consiglio di arministratore dell'azienda, sono apportate le modificazioni alio statuto, (81)

(81) Si voda l'art. 32 della L.P. Le figuigno 2006. n. 3 e l'art. 12, punto 12, del D.P.P. 11 dicembre 2006. n. 23-76/Leg, per l'abrogazione del presente articolo.

Art. 15
Capitale di dotazione.

1. Il capitale di dotazione dell'azienda è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, assegnati dalla Provincia. IRIZI
(82). Si veda Fart. 32 della L.P. 16 giugno 2006. n. 3 e l'art. 12, punto 12, del D.P.P. 11 dicembre 2006. n. 23-76/Leg. per l'abrogazione del presente articolo.

Art. 16
Investimentii.

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti per la propria attività l'azienda provvede:
a) con i fondi all'uopo accardionati;
b) con futilizzazione delle fonti di autofinanziamento;
c) con i confributi in conto capitate degli enti pubblici;
d) con prestili anche obbligazionari;

-, -on-posse aincre ocongezonati;
e) con l'incremento del capitale di dotazione. (\$\frac{\mathbb{G}}{3}\$]
(83) Si veda l'art. 32 della L.P.16 giugno 2006. n. 3 e l'art. 12, punto 12, del \(\frac{D.P.P. 11 dicembre 2006. n. 23-\)
\(\frac{761.eg.}{2}\) per l'abrogazione del presente articolo.

Art. 17 Entrate dell'azienda.

Costituiscono entrate dell'azienda:
 a) i proventi derivanti dai servizi resi a pagamento;

funzionamento ((241)).
c) ogni altra eventuale entrata riguardante le attività dirette o indirette dell'azienda.
1-bis. All'assegnazione delle somme di cui al comma 1, lettera b bis), provvede la Giunta provinciale; L'erogazione
all'azienda delle relative somme è disposta con le scadenze e le modalità determinate dalla Giunta provinciale ((251)).

ettera aggiunta dall'art. 33, comma 2, lettera a) della L.P. 27 agosto 1999, n. 3. Si veda anche il comma 4 ddetto articolo.

оот эвричени апвили. (<u>85</u>) Comma aggiunto dall'art. <u>33. comma 2. lettera b)</u> della <u>L.P. 27 agosto 1999. n. 3</u>. Si veda anche il comma 4 del suddetto articolo.

ı l'art. 32 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e l'art. 12, punto 12, del D.P.P. 11 dicembre 2006, n. 23-abrogazione del presente articolo.

Art. 18

Scioglimento del consiglio di amministrazione.

1. Nei casi in cui si abbia motivo di ritenere che il consiglio di amministrazione dell'azienda non ottemperi a norme di legge o di statuto, ovvero pregiudichi gli interessi dell'azienda, il Presidente della Giunta provinciale invita il presidente del consiglio di amministrazione a presentare le proprie deduzioni eritro il termine perentrori di quindici giorni. Entro i successivi quindici giorni la Giunta provinciale delibera sull'eventuale scioglimento del consiglio di amministrazione.

илизина антипиязыватили дегаzienda. 3. Il nuovo constigio di amministrazione dovrà essere ricostituito entro tre mesi dal predetto scioglimento. (87) Si veda l'art. 32 della <u>L.P. 15 gilupno 2006. n. 3</u> e l'art. 12, punto 12, del <u>D.P.P. 11 dicembre 2006. n. 23-724.e.g.</u> per l'abrogazione del presente articolo.

Art. 19 Personale dell'azienda. . Il rapporto di lavoro fra l'azienda ed i propri dipendenti ha natura privatistica ai sensi dell'articolo 2093 del codice

1. Il raporto di lavoro fra fazienda e di propri dipendenti ha natura privatistica ai sensi dell'articolo 2093 del codice civile.

2. La classificazione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati per quanto no previsto dalla legge, dallo statuto aziendale e dalle disposizioni generali di carattere organizzatoro sul personale di cai affarticolo 7, comma 1, lettera h), della presente legge, dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende municipalizzate e relativi accordi economici nazionale i locali in quanto applicabili.

3. Annualmente, in sede di approvazione del bilancio economico, la Giunta provinciale esamina ed eventualmente approva le proposte di modifica dell'organigramma ziendale.

4. Oltre che nel caso previsto all'articolo 10, comma 3, la Giunta provinciale può mettere a disposizione previone.

5. Gii oneri relativi alla retribuzione ed al trattamento di previdenza, quiescenza ed assistenza, nonché quell'inativi a eventual rimbors e indennità per il personale messo a disposizione, vi compreso il dipendente messo a disposizione dell'ENEL sp. a. da trasterine al'aizienda si provivederà con successiva legge nel rispetto del trattamento giuridico, economico e previdenziale, anche individuale, in atto al momento del trasterimento. (88)

Si veda l'ar. 32 della L.P. et al jugna 2006. n. 3 e Tart. 12, punto 12, del D.P.P. 11 dicembre 2006. n. 23-76/Leg, per l'abrogazione del presente articolo.

Art. 20

ARL 20 Piano energetico provinciale. Il piano energetico provinciale di cui all'articolo 5 della legge 9 gennatio 1991, n. 10 è approvato con sibberazione della Giunta provinciale e costituces strumento di riferimento per l'attività dell'azienda e delle

чини сили римпа римпари с совтивсе strumento di riferimento per l'attività dell'azienda e delle società controlla della stessa.

2. Le linee programmatiche dell'attività dell'azienda vanno definite in sintonia con gli obiettivi generali del piano energetico provinciale.

Art. 21

Destinazione dell'energia elettrica spettante alla provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale e di quella acquisità ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 26 marzo 1977. n. 235 (88).

1. L'energia elettrica spettante alla Provincia di Trento ai sensi dell'articolo 13, prino comma, dello statuto speciale ovvero acquisità ai sensi dell'articolo 8. secondo: comma, del D.P.R. 26 marzo 1977. n. 235 (bu) essere destinata, intuto o in parte, secondo: crient di gestione e modalità da stabilira con apposito piono predisposto annualmente dall'azienda ed approvato dalla Giunta provinciale, ai seguenti servizi pubblici e categorie di utenti: a) gestione di acquedotti e impianti di depurazione di pubbliche fognature, compresi gli impianti di sollevamento dei collettori principali (1992).

b) alimentazione di ediffri labrateria contire di proprio dell'articolo di dell'ini labrateria contire di proprio dell'articolo del

uer unatettori principali "esc" b) allmentazione di edifici, laboratori, cantieri, magazzini, impianti di vario tipo relativi ad attività pubbliche o di pubblico interesse:

Organizazione organizazione compresa quella delle galleria stradali:
c) illuminazione pubblica compresa quella delle galleria stradali:
q) diffici, caralieri, magazzini e impianti destinati ad attività della Provincia;
e) impresa aventi sede legale e operanti in provincia di Trento che realizzino programmi di investimenti considerati
prioritari dagli strumenti di programmazione provinciale;
f) imprese di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, consorzi di irrigazione e consorzi di
miglioramento fondiario;

miglioramento fondiario;
g) alzende di trasporto pubblico, individuate con provvedimento della Giunta provinciale;
h) aziende di trasporto pubblico, individuate con provvedimento della Giunta provinciale;
h) aziende locali produttici di energia idroelettica che, sulla base di disposizioni emanate dalla Giunta provinciali siano tenute al imitare, in via straordinaria, le derivazioni di acque con consequente perdita di produzione anu; del settore del turismo che operano in aree definite dal predetto piano predisposto annualmente

dall'azienda. (89) Si vedano per l'anno 2007 la <u>Delib G.P. 29 dicembre 2006, n. 2946</u>; per l'anno 2008 la <u>Delib G.P. 21 dicembre 2007, n. 2966</u>; per l'anno 2009 la <u>Delib G.P. 31 febbraio 2009, n. 238</u>; per l'anno 2011 la <u>Delib G.P. 30 dicembre 2010, n. 3088</u>. (90) Lettera così modificata dall'art. <u>33, comma 3</u>, della <u>L.P. 27 agosto 1999, n. 3</u>. Si veda anche il comma 4 del

Art. 22

Criteri per la determinazione del prezzo e delle tariffe dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale e di quella acquista ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale e di quella acquista ai sensi dell'articolo 32 especiale del quella acquista ai sensi dell'articolo 33. especiale e di quella acquista ai sensi dell'articolo 35. especiale del quella acquista ai sensi dell'articolo 35. especiale comma. del D.P.R. 26 marzo 1977. n. 235. nonche le tariffe di cuella del detta energia all'utenza sono stabilità dalla Giunta provinciale e periodicamente aggiornati.
2. In ogni caso, i prezzi e le tariffe di cui al comma 1 non possono superare quelli determinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Nella definizione del prezzo ri finessenza e fuella tariffe di cui ai comma 1.

3. Nella definizione del prezzo di cessione e delle tariffe d'utenza si tiene conto: a) del costo di acquisizione dell'energia elettrica; b) dell'onere di vettoriamento e di distribuzione; c) di di costi di controli.

b) dell'onere di vettoriamento e di distribuzione; c) di ogni altro onere connesso con la cessione dell'energia, compresi quelli sostenuti dall'azienda per le operazioni attinenti il conferimento delle quole di energia di cui al comma 1. 4. L'onere sostenuto dalle aziende distributirci per la fornitura agli utenti individuati dalla Giunta provinciale quali destinatari di quote di energia può essere riconosciuto anche mediante l'individuazione, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 23 di un adeguato rapporto fissato dalla Giunta provinciale tra energia consegnata alla stessa azienda distributiro ed energia eropata all'utenza finate.

alla stessa azienda distributnoe ed energia erogaria anuerizza inraec.

Art. 23

Art. 23

Art. 23

Modalità di utilizzo dell'energia elettrica sono presentate entro i termini e secondo le modalità stabiliti con delle caria della Giunta provinciale.

2. Enfro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta provinciale, con propria deliberazione, provvede a determinare la quota di energia da utilizzare direttamente e all'assegnazione dell'energia elettrica disponibile fra i gestori di servizi e le categorie di uttenti di cui al'articolo 21, previa istruttoria espletata dall'azienda.

3. La cessione dell'energia è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione tra l'azienda e i soggetti assegnatari, con la quale sono stabiliti le modalità per la cessione estessa e il periodo di somministrazione dell'energia e sono disciplirati i rapporti economici.

4. Per la cessione dell'energia l'azienda è autorizzata a stipulare convenzioni con i concessionari di grandi enrivazioni a scopo idroelettro co con i soggetti che operano nell'armbito della distribuzione dell'energia elettrica dirette a definire le modalità tecnico-economiche relative alle forniture di energia elettrica.

Art. 23-bis

Aignosizioni per l'attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale e per la corresponsione dei sorracanoni.

1. L'obbligo di fomitura di energia elettrica a carico dei concessionari di derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'articolo 13 dei decreto del Presidente della Repubblica 31 acosto 1972. n. 670, decorre dalla data di nizio della produzione di energia lidroelettrica nici assoi di attivazione parziale dell'impianto, per i computo dell'obbligo si applica la proporzione fra la potenza nominale media relativa alla parte d'impianto attivata e la potenza nominale concessa.

2. Il comma 1 si applica anche ai concessionari che hanno utilizzato acque pubbliche a scopo idroelettrico nei cinque anni articedenti il data di entrata in vigore del presente articolo; per gil anni precedenti al predetto quinquennio i concessionari non devono alcuna utleriore fornitura o somma sostitutiva, fermo restando quanto già consegnato o corrisposto.

3. Fermo restando quanto disposto dalla disciplina statale vigente in materia di sovracanoni a carico dei concessionari di derivazioni di acque pubbliche per produzione di forza motrice, l'obbligo di corresponsione dei sovracanoni in pardia decorre dalla data del provvedimento della Provincia che li istilitizia. del li istilitizia.

b) i proventi derivanti dalla cessione dell'energia di cui all'articolo 13 del D.P.R. 31 agosto 1972 n. 620 e 4. La quuta dei svoracanoni spettanti alla Provincia ai sensi dell'articolo 53 dei regio decreto 11 dicembre 1933. n. all'articolo 8, secondo comma del D.P.R. 26 marzo 1977. 255. definiti sulla base di determinazioni della Giunta provinciale, secondo contreli indicati nell'articolo 227.
b-bis) le eventual a sessegnazioni di fondi a carico del bilancio provinciale per la copertura delle spese di nel territorio provinciale, nella misura stabilita dalla Giunta provinciale ai comma 1 dell'art. 71 della 1. P. 20 marzo 2000, n. 3.

Art. 23-ter

Rideterminazione dei parametri di concessione idrica per effetto dei deflussi minimi vitali.

1. A seguito dell'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 6, comma 4, dei decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, relative ai deflussi minimi vitali, il servizio provinciale competente in materia di acque pubbliche ridetermina i parametri caratteristici delle concessioni idriche, con riferimento dalla data da cui decorre l'obbligo di attivazione di questi deflussi.

Se a seguito leda idriateminazione di concessioni di della di della di atteriminazione di concessioni di della di atteriminazione di concessioni di della di atteriminazione di concessioni di concessioni

Tobbligo di attivazione di questi deflussi.

2. Se a segulto della ridetermisazione dei parametri caratteristici si verifica una riduzione della potenza nominale media di concessione, il concessione il concessione il concessione il concessione, alto salvo quanto previsto dal comma 3.

3. La rideterminazione ai sensi dell'articolo 1-bis 1, comma 15-quater, lettere a), b) ed e), che sono pertanto determinate con riferimento alle potenza nominale media di concessione al broto dei rilasci del deflussi minimi vitali, anche

con riferimento alla potenza nominate media di concessione ai uruo use misso use useusos immenti para perimentali.

4. L'eventuale differenza fra gli importi dei canoni di concessione effettivamente versati dal concessionario alla Provincia o ai soggetti di cui all'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006. n. 3 (Nome in materia di governo dell'autonomia del Trentino), dalla data da cui decorre l'obbligo di attivazione del dell'attivazione del dell'attivazione del dell'attivazione dell'attivazione della distrata di compagilio, anche su base puliriennale, con modalità stabilita con deliberazione della Ciunta provinciale, adottata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore.

predetti soggetti.

5. Alle concessioni per derivazione di acqua a scopo idroelettrico in corso alla data di entrata in vigore di quest'articolo, la cui potenza nominale media di concessione, per effetto dell'applicazione del comma 1 è rideterminata su valori inferiori o uguali a 3.000 kW, si applicano, anche ai fini del rinnovo, le disposizioni

concernenti le piccole derivazioni per forza motrice ⁽⁹²⁾. (92) Articolo aggiunto dall'art. 34, comma 2, L.P. 28 dicembre 2009, n. 19.

Art. 24

Società per l'esercizio di attività elettriche.

[1. L'azienda può promuovere la costituzione di società di capitali a prevalente partecipazione pubblica, con sede legale in provincia di Tierto, aventi come oggetto sociale l'esercizio di attività elettriche.

2. Alle società di cui al comma i possono partecipare enti pubblici ed Imprese, ivi comprese quelle di cui al'articolo 4, punto 3), della legace 6 disembre 1862. n. 1643 (Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese essercenti in industrie elettriche), come di autino modificato dalla legace 9 industrie elettriche), come di autino modificato dalla legace 9.

all'articio 4, punto 9), otera <u>largice u useriale i robusti i en industrie elettricne</u>), come da ultimo modificato dalla <u>legge 9</u> ganzialo 1991. n. 9.

3 I critari e i modalità della promozione da parte dell'azienda delle singole società di cui al comma 1 sono stabilità 3 I critari e i modalità della promozione da parte dell'azienda delle singole società di cui al comma 1 sono stabilità provinciale sentiti comun ricadenti, anche in parte, negli amativi di cui all'articolo 25, in cui si obilicia introdiana provinciale sentiti i comun ricadenti, anche in parte, negli amativi di cui al acomma 2, secondo criteri fissati dalla Giunta provinciale, al fine di favorire, mediante fazionariato diffuso, la più ampia partecipazione alle iniziative dirette all'utilizzazione delle risorse energetiche locali. 5, Per favorire la costituzione e la prima operatività delle società di cui al comma 1 la Provincia è autorizzata a concedere alle stesse un contributo è concesso su domanda della società, corredata dal programma di univestimento riedativo alla costrazione o all'azquetione di migrani di generazione di energia elettrica. Nel provvedimento di concessione vernamo stabiliti i termini per il completamento depli investimento recessione vernamo stabiliti i termini per il completamento degli investimento revolte di avorizi reventuale saldo è subordinato all'accorramento da parte della spesa sosteruta.

6. In relazione a proprie esigenze di bilancia, la Provincia può concedere il contributo di cui al comma 5 anche in più soluzioni, fino ad una durata massima di dicci anni, assicurando comunque, mediante attualizzazione al tasso di referimento ministeriale per l'eredito agevolta ola settori industriale, l'equivalenza finanziaria con i contributi in unica soluzione.

**Per n'amanin non envressamente disposto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni

unica soluzione. 7. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposiz della fages <u>travinciale 1.5 discentire 1980. n. 38</u> (Interventi per la costruzione ed Il potenziamento di impiani produzione e trasporto di energia diriolettica), como de utilum onodicata dial'articolo 29 della presente legi

(93) Articolo abrogato dall'art. 31 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

Art. 25

Criteri per la redazione del distribuzione.

[1. Entro il 30 giugno 2000 la Giunta provinciale approva, sentili i soggetti di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977. n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), come sostituto dall'articolo 10 del articolo 10 della comma della distribuzione della distribuzione della distribuzione della residenzia della distribuzione della distribuzione della estituta di alsossizione del distribuzione della residenzia ad lasposizione del distribuzione della estituta di alsossizione del distribuzione dell'anni della distribuzione dell'anni particolare gli ambiti territoriali entro i quali i soggetti di cui all'articolo 1, secondo comma del D.P.R. 26 mazo 1977. n. 235. organizzati secondo le indicazioni del piano medesimo, possono assumere il servizio di distribuzione dell'energia elettrica. Gli ambiti sono stabiliti sulla base dei seguenti oriteri:

possono assumere il servizio di distribuzione dell'energia elettora. Uni arriutu sorto suduriti suna desa con organicariaria al superamento della farmmentazione delle gestioni, al fine di perseguire un adequato dimensionamento dei bacini di utenza, consentendo in la modo una gestione economica dei servizi; bi salvaguardia dei soggetti locali già operanti sul territorio nel settore della gestione del servizio elettrico e valorizzazione degli sesso el processo di riorgarizzazione del servizio medesino; c) favorire, tenuto conto degli aspetti tencio, la più razionale utilizzazione delle strutture impiantistiche, anche con ribettivo di pervenire a bacini tendenzialmente omogenal; (35).

(34) Comma sostituto dal comma 2 dell'art. 17 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

Art. 26
Abrogazioni d'norme.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, sono abrogate con effetto dalla data di cui al comma 3 le seguenti

disposizioni:
a) la lagge provinciale 15 novembre 1983. n. 39 (Provvidenze in materia di fornitura di energia elettrica alle
imprese industriai della provincia di Trento);
b) l'articole 20 delle lagge provinciale 28 anenia 1991, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Provincia autonoma di Trento - legge finanzianta).
2. Le disposizioni vigenti arteriormente all'arterita in vigore della presente legge continuano ad applicarsi per la
disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni assunti in base alle medesime disposizioni, nonche
per la definizione delle domande presentate arteriormente all'atta di cui al comma 3 e per la disciplina dei

per la définizione delle domande presentate antenormente alla data di cui al comma 3 e per la disciplina dei dellativi rapporti. 3. Gli articoli 21, 22, 23 e 24 della presente legge si applicano con effetto dalla data fissata dalla Giunta rovinciale tenendo conto della pronuncia della Commissione dell'Unione europea sulla compatibilità con il nercato comune dei regimi di aiuto ivi previsti.

Art. 26-bis

Disposizioni in materia di determinazione dell'ambito minimo per la distribuzione di gas naturale.

1. Alla definizione degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento del servizio pubblico di distribuzione di gas naturale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 46-bis del decretzi-legga 1: ortore 2007. n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo svilupo e le regutal sociale), convertito, con modificazioni, dalla (gega 29 novembre 2007. n. 222 provvede la Provincia, ai sensi e con le modalità dell'articolo 13. comma 6. della fegga provinciale n. 3 dell' 2005. Questi ambiti sono definiti dalla Provincia entro novanta giorni dalla data di determinazione degli ambiti territoriali minimi per il restante territorio nazionale ai sensi dell'articolo 46-bis del decretzi-legga n. 158 del 2007 (sill.)

[96] Articolo aggiunto dall'art. 34. comma 3. L.P. 28 dicembre 2009. n. 19.

Art. 26-ter Disposizione trans

1. Ai fini della concessione di grande derivazione a scopo idroeletrico relativa alla centrale di San Floriano, interessante il territorio delle province autonome di Trento e di Botzano, la Provincia esprime l'intera ai sensi ell'articolo 36, comma 1, delle norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbriato 2006, nel rispetto di quanto previsto da questo

articolo.

2. Per fesoressione dell'intesa prevista dal comma i la Provincia stipula con la Provincia autonoma di Botzano un apposito accordo recante i contenuti previsti dall'articolo 36, comma 1, delle norme di attuazione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche. In particolare, Taccordo prevede:
a) la precisa identificazione delle risorse striche e patrimoniali che formano gogetto della concessione, nonche le modalità di conordinamento procedurale;
b) la ripartizione del canone demaniale e degli altri corrispettivi per l'uso delle acque a scopi direlettico, nonche la previsione di misure compensative a carattere finanziario o di attra natura, anche con finalità di riqualificazione ambentale e tentrolizale, al fine di ristorare i comuni tentrolralmente interessati, con particolare riguardo a quelli dettamente persualizzati dalla presenza dell'imasso; con con con consideratione del consonato del consonato del consonato del consonato del consonato nonche le modalità e gli obblighi di manutenzione e di conservazione in stato di efficienza delle predette opere;

d) la disciplina relativa al rilascio del deflusso minimo vitale, alla regolazione del livelli d'invaso, alla tutela delle utenze sottese de alla riserva di acque per usi futuri, nonchè l'applicazione delle misure di protezione civile a carattere eccezionale per le menergenze idriche; e) le modalità d'iuso, di conservazione de limiglioramento del beni patrimoniali, nonchè i relativi nonei a carico del concessionanio; f) le modalità di nitro dell'entergia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale ed il riconoscimento delle morpitanio delle Provincia autonoma di Trento all'esercizio delle funzioni concessione delle funzioni concessione afferenti l'utilizzazione a

concessionatio:

N le modalità di ritiro dell'energia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale ed il riconoscimento della competenza della Provincia autonoma di Trento all'esercizio delle funzioni concessorie afferenti l'utilizzazione a fini energetici delle caque rilasciato come deflusion minimo vitale;
g) ogni altro aspetto concemente i flussi ritormativi ed eventuali disposizioni relative ai rapporti fiscali.
3. Fino alla conclusione defiritaca di cui ai commi i e 2, è comunque non ottre centotanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo articolo, il concessionario comituna ad esercitare la derivazione ivi prevista sulla base det total e della escipitari ai essere ala predetta data ⁽³⁰⁾

der troil e della disciplina in essere alla predetta data ^{24,2} (27) Articolo aggiunto dall' art. 34, comma 4, L.P. 28 dicembre 2009, n. 19 e poi così sostituito dall' art. 1, comma 1, L.P. 5 ottobre 2010, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 26-quater

Disposizione finale in materia di investimenti del concessionario (28).

1. Allo scopo di migliorare l'utilizzo degli impianti, il concessionario può eseguire, a proprie spese e nel periodo di validità della concessionare, investimenti sul beni di cui al primo comma dell' articolo 25 del regio decreto n. 1775 del 1933, anche previsti daglia titi di concessione, previsi audorizzazione della Provincia, purpriès i realizzi l'aumento della producibilità complessiva dell'impianto ovvero della sua capacità modulante o del rendimento complessivo dell'impianto ovvero della sua capacità modulante o del rendimento complessivo dello stesso. In sede di autorizzazione la Provincia valuta anche Tadeguatezza e la convenienza della predeti investimenti in rapporto alle condizioni indicate nel periodo precedente.

Cell investimenti considerati dal comma 1 sono diversi da quelli previsti dall'articolo 25 del regio decreto n. 1775 del 1932 e non entrano nel computo di quelli previsti dalla lettera b) del comma 15-quater dell'articolo 1-bis 1.

3. Alla scaderaza della concessione o nel casi di decaderna a nunnucia, viene riconoscituta di concessionario mamorizzato, a condizione che il concessionario abbia affidato i l'avori, le forniture e i servizi effettuati per realizzare gli investimenti sui beni nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa in materia di appati pubblici.

materia di appatti pubblic.

4. Se, a seguito degli investimenti previsti dal comma 1, l'impianto di produzione assume le caratteristiche di impianto qualificato da fonte rinnovabile (IAFR), la deliberazione di cui al comma 5 puo prevedere che il valore dell'indenizzo stabilito nel comma 3 venga determinato tenendo conto del maggior valore acquistio dall'impianto medesimo con tale qualificazione. La deliberazione di giunta provinciale di cui al medesimo comma 5 può prevedere, individuandone limiti e condizioni, che la disciplina di questo comma si applichi anche con riferimento ai beni previsti dal secondo comma dell'articolo 25 del regio decreto n. 1775 del 1933 realizzati dal conossissimati

al beni previsti dal securiori comini una energicio del concessionario.

5. Con deliberazione di giunta provinciale sono individuati i beni considerati da questo articolo e sono stabilite le modalità di calcolo del loro valore e per la determinazione del valore residuo alla scaderza della concessione nonche i parametri per la definizione dell'indennizzo previsto dal comma 4.

6. Questo articolo trova applicazione del giuno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(98) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.P. 5 ottobre 2010, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a muello della sua nubblicazione.

Art. 27

Prima costituzione degli organi statutari e prima organizzazione dell'azienda ed inizio dell'attività.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale delibera lo statuto del Ezero controli giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale delibera lo statuto del Ezero centrole giorni dalla data di entrata in vigore della corseptente legge, la Giunta provinciale nomina, con propria deliberazione, previo perere della compeiente legge, la Giunta provinciale nomina, con propria deliberazione, il presidente e gli altri componenti del consiglio di vinciario.

Art. 32

Variazioni di bilancio.

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del tezzo contra dell'articolo 27 della LP. 14 settembre 1979. n. 7. articolo come da ultimo modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai contra dell'articolo 27 della LP. 9 luglio 1986. n. 4.

La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del tezzo contra dell'articolo 27 della LP. 9 luglio 1986 n. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di seservaria e di faria osservare come legge della Provincia.

Art. 28

Modifica all'articolo <u>20</u> della <u>legge provinciale 13 luglio 1995. n. 7</u> (Disciplina delle funzioni provinciali inerenti l'impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Vott).

Art. 28

Modifica all'articolo 3 della legge provinciale 15 dicambre 1990. n. 38 (Interventi per la costruzione ed il potenziamento di impianti di produzione e resporto di energia idroelettica).

[1. Al primo comma dell'articolo 3 della legge provinciale 15 dicambre 1980. n. 38. articolo come modificato dall'articolo 2 della legge provinciale 9 settembre 1996. n. 8. le parole: ", sentito il parere delle assemblee comprensoriali interessate: "sono soppresso."

uompartisoriam interessate; sono soppresse. 2. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 38 è abrogato.] (1911) (101) Articolo abrogato dall'art. 32 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

Art. 30

Autorizzazione di spesa.

1. Per l'assegnazione del capitale di dotazione di cui all'articolo 15 è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1998.

2. Per i fini di cui all'articolo 24 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 10.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1998.

Art. 31

Copertura degli oneri.

1. Alla copertura dell'onere di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1998, derivante dall'applicazione dell'articolo 30, comma 1, si provvede mediante induzione del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della pessa i abelle B - per il medesime sesercizio finanziario 1998, dell'avoire della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1998, n. 2, del voco Vazienda speciale provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1998, n. 2, del voco Vazienda speciale dell'applicazione dell'articola 30, comma 2, si provvede mediante futilizzo delle disponibilità iscritte nel settore funzionale "Progetti strategici del programma di svilupo provinciale per l'XI legislatura", programma "Progetto reti tiriche ed energetiche - rutica" progeti strategici del programma di svilupo provinciale per l'XI legislatura", programma "Progetto reti tiriche ed energetiche - reti energetiche" pri il mediamo e sercizio finanziari odi cui all'articolo 5 della L.P. 30 gennalo 1598 n. 2, (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio della Provincia.

A.5 CONCESSIONI PER GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE IN TRENTINO (AL 21/12/2010)

NOM E CONCESSIONE	CONCESSIONARIO	BACINO IDROLOGICO DERIVATO	POTENZA NOMINALE DI CONCESSIONE [kW]	
ALA	HY DRO DOLOMITI ENEL S.R.L.	ADIGE	44.278,00	
AVIO-PRA DA STUA	HY DRO DOLOMITI ENEL S.R.L.	ADIGE	4.718,36	
BOAZZO - CIMEGO - STORO	HY DRO DOLOMITI ENEL S.R.L.	CHIESE	85.443,63	
BUSSOLENGO - CHIEVO	HY DRO DOLOMITI ENEL S.R.L.	ADIGE	73.523,00	
CA ORIA	PRIMIERO ENERGIA S.P.A	AVISO - VANOI	21.798,72	
CARZANO	HY DRO DOLOMITI ENEL S.R.L.	BRENTA	6.974,53	
COGOLO	HY DRO DOLOMITI ENEL S.R.L.	NOCE	27.069,24	
GRIGNO – COSTABRUNELLA	HY DRO DOLOMITI ENEL S.R.L.	BRENTA	9.508,65	
MALGA MARE - CARESER	HY DRO DOLOMITI ENEL S.R.L.	NOCE	3.417,84	
MASO CORONA - VALBONA	A.G.S.M. VERONA S.P.A.	ADIGE	9.261,26	
MEZZOCORONA	DOLOMITI EDISON ENERGY S.R.L.	NOCE	39.801,33	
NEMBIA - S. MASSENZA	HY DRO DOLOMITI ENEL S.R.L.	SARCA	122.405,15	
PREDAZZO	HY DRO DOLOMITI ENEL S.R.L.	AVISIO	10.883,76	
RIVA – PONALE	HY DRO DOLOMITI ENEL S.R.L.	SARCA	16.041,91	
S. COLOMBANO	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ADIGE	8.948,85	
S. FLORIANO	ENEL PRODUZIONE S.P.A.	AVISIO	71.333,69	
S. SILVESTRO	PRIMIERO ENERGIA S.P.A	VANOI	22.508,15	
TAIO - S. GIUSTINA	DOLOMITI EDISON ENERGY S.R.L.	NOCE	40.779,87	
TORBOLE	HYDRO DOLOMITI ENEL S.R.L.	SARCA	48.775,44	
VAL NOANA	HY DRO DOLOMITI ENEL S.R.L.	CISMON	15.783,53	
VAL SCHENER - MOLINE	PRIMIERO ENERGIA S.P.A	CISMON	20.889,00	

Fonte: Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche della Provincia autonoma di Trento⁴³

^{43.} Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2422 di data 22 ottobre 2010, la competenza amministrativa della concessione di S. Floriano spetta alla Provincia autonoma di Bolzano.

A.6 IMPIANTI DI PRODUZIONE COMPRESI NELLE CONCESSIONI IN TRENTINO (AL 21/12/2010)

NOM E CONCESSIONE	NOME IMPIANTO	PORTATA MASSIMA [L/s]	PORTATA MEDIA [L/s]	SALTO [m]	POTENZA IMPIANTO [kW]
ALA	Adige	200.000,00	159.250,00	28,25	44.106,00
ALA	Cameras	1.500,00	466,00	28,25	96,80
	Sornè	1.200,00	362,00	28,25	75,20
AVIO - PRA DA STUA	Avio	740,00	524,00	842,00	4.325,56
	Pra da Stua I	740,00	400,00	93,33	366,00
	Pra da Stua II		124,00	22,05	26,80
DO1 770 ON FOO OTODO		16.705,00	3.784,00	537,63	19.945,02
BOAZZO - CIMEGO - STORO	m.ga Boazzo Cimego 1 - Boazzo	34.050,00	7.436,00	726,78	52.983,69
	Cimego 1 - Boazzo	4.500,00	1.700,00	228,22	3.803,67
	Storo	23.445,00	9.492,00	93,61	8.711,24
BUSSOLENGO - CHIEVO	Bussolengo Chievo	135.000,00	118.800,00 116.800,00	39,40 24,75	45.551,00 27.972,00
	Gillevo	155.000,00	110.000,00	24,73	27.372,00
CAORIA	Caoria	11.000,00	4.200,00	529,40	21.798,72
CARZANO	Carzano Inferiore	3.000,00	1.187,00	426,50	4.963,29
	Ceggio	700,00	481,00	426,50	2.011,24
COGOLO	Cogolo 1 - Gaggio	6.400,00	2.182,00	762,30	16.307,24
	Cogolo 2 - Pian Palù	6.000,00	1.934,00	567,60	10.762,00
GRIGNO – COSTABRUNELLA	Costabrunella (serb. Costabrunella - c.le Costabrunella)	760,00	32,00	725,46	227,60
	Costabrunella (Sorgazza - c.le Costabrunella)		329,00	159,31	513,85
	Grigno (Imp. inferiore)	4.500,00	1.768,00	505,80	8.767,20
MALGA MARE - CARESER	Malga Mare	3.000,00	561,00	621,47	3.417,84
	. 5		,	. ,	
MASO CORONA - VALBONA	DMV diga della Busa	80,00	80,00	20,00	23,73
	Maso Corona	3.000,00	1.394,00	640,91	8.759,10
	Valbona	600,00	131,00	391,00	502,16
MEZZOCORONA	Mezzocorona	60.000,00	32.700,00	124,15	39.801,33
	DMV diga di Mollaro	2.290,00	2.290,00	27,00	606,18
NEMBIA - S. MASSENZA					
NEVIBIA - S. IVIASSENZA	Nembia	25.000,00	12.860,00	59,54	7.506,71
	DMV bacino di Ponte Pià	1.220,00	1.220,00	46,84	560,24
	S. Massenza I (Lago Molveno-C.le S.Massenza)	43.000,00	16.971,00	558,74	92.964,48
	S. Massenza I (pompaggio Sorgenti Bondai)		800,00	526,20	4.127,06
	S. Massenza II (Bacino Ponte Pià-C.le S.Massenza)	18.000,00	7.471,00	214,74	15.728,65
	S. Massenza II (Pompaggio dal torr. Bondai)		1.159,00	182,90	2.078,25
PREDAZZO	Predazzo	7.720,00	5.600,00	198,24	10.883,76
RIVA – PONALE	Ponale (torr.Ponale - c.le di Riva del Garda)	1.000,00	476,00	248,30	1.061,36
	Riva - (Lago di Ledro - c.le Riva del Garda)	18.000,00	2.500,00	581,80	14.260,00
	Riva-pompaggio	3.704,00	458,00	581,80	2.612,00
S. COLOMBANO	Stedileri II salto	5.000,00	1.705,00	415,90	6.952,05
	Stedileri III salto	6.000,00	2.967,00	46,00	1.338,05
	Stedileri - 1° Salto	1.500,00	454,00	148,00	658,75
S. FLORIANO	S. Floriano	30.000,00	12.943,00	562,16	71.333,69
S. FLORIANO	S. Floriano DMV diga di Stramentizzo	1.438,00	1.438,00	46,91	661,34
			-,		
S. SILVESTRO	S. Silvestro	13.470,00	7.454,00	308,00	22.508,15
TAIO - S. GIUSTINA	DMV diga S. Giustina	2.100,00	2.100,00	96,97	2.016,85
IAIU - S. GIUSTINA	Taio	66.000,00	27.800,00	149,62	40.779,87
TORBOLE	Torbole	100.000,00	29.033,00	171,36	48.775,44
VAL NOANA	Val Noana	14.000,00	3.744,00	430.00	15.783,53
VALIVOAIM	v ai NUdila	14.000,00	3.7-4,00	750,00	10.760,00
VAL SCHENER - MOLINE	Moline	18.140,00	13.560,00	143,10	19.024,00
	Schener	18.070,00	13.490,00	14,10	1.865,00

Fonte: Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche della Provincia autonoma di Trento⁴⁴

^{44.} Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2422 di data 22 ottobre 2010, la competenza amministrativa della concessione di S. Floriano spetta alla Provincia autonoma di Bolzano.

NORMATIVA E BIBLIOGRAFIA

B.1 NORMATIVA NAZIONALE

- [1] 1865, Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato F): Legge sulle opere pubbliche pubblicata sulla G. U. Regno il 27 aprile 1865
- [2] 1884, Legge 10 agosto 1884, n. 2644: Legge concernente le derivazioni di acque pubbliche. Pubblicata sulla G. U. Regno il 16 settembre 1884 n. 227 serie 3[^].
- [3] 1904, Regio Decreto 25 Luglio 1904, n. 523: Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.
- [4] 1916, Decreto Legge Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664: Decreto Legge Luogotenenziale concernente le derivazioni delle acque pubbliche.
- [5] 1919, Regio Decreto Legge 9 ottobre 1919, n. 2161: Regio Decreto Legge che reca disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche, stabilendo altresì le norme di giurisdizione e di procedura del contenzioso sulle acque pubbliche.
- [6] 1920, Regio Decreto 14 agosto 1920, n. 1285: Approvazione del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche.
- [7] 1921, Decreto Ministro Lavori Pubblici 2 aprile 1921, n. 1309: Norme generali per i progetti e per la costruzione di dighe di sbarramento per serbatoi e laghi artificiali.
- [8] 1922, Regio Decreto 31 dicembre 1922, n. 1809: Regio decreto concernente la riforma dei servizi nel Ministero dei lavori pubblici.
- [9] 1923, Decreto Ministeriale 16 dicembre 1923: Norme per la compilazione dei progetti di massima e di esecuzione a corredo di domande per grandi e piccole derivazioni d'acqua.
- [10] 1925, Regio Decreto 31 dicembre 1925, n. 2540: Approvazione del regolamento per i progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta.
- [11] 1931, Decreto Reale 1 ottobre 1931, n. 1370: Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta.
- [12] 1933, Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775: Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici
- [13] 1953, Legge 27 dicembre 153, n. 959: Modifica del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.
- [14] 1955, Decreto Presidente Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534: Modifica dell'art. 15 del Regio Decreto 1775/1933.
- [15] 1956, Legge 4 dicembre 1956, n. 1377: Modifica dell'art. 53 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
- [16] 1959, Decreto Presidente Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363: Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta.
- [17] 1959, Legge 30 dicembre 1959, n. 1254: Norme interpretative della L. 27 dicembre 1953, n. 959, sulle acque e sugli impianti elettrici delle zone montane.
- [18] 1962, Legge 6 febbraio 1962, n. 1643: Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.
- [19] 1963, Decreto Presidente Repubblica 22 maggio 1963, n. 727: Norme relative al subingresso dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nei rapporti giuridici dei Consorzi fra Comuni e province, costituiti anteriormente al 1° gennaio 1962
- [20] 1965, Decreto Presidente Repubblica 18 marzo 1965, n. 342: Norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.
- [21] 1977, Legge 24 gennaio 1977, n. 7: Norme per l'aumento del limite tra grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche per forza motrice.

- [22] 1977, Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382.
- [23] 1980, Legge 22 dicembre 1980, n. 925: Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazione d'acqua per produzione di forza motrice.
- [24] 1982, Decreto Ministro Lavori Pubblici 24 marzo 1982 : Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento.
- [25] 1982, Legge 29 maggio 1982, n. 308: Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.
- [26] 1982, Legge 7 agosto 1982, n. 529: Regolamentazione dei rapporti tra l'Enel, le imprese elettriche degli Enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.
- [27] 1986, Circolare Ministro Lavori Pubblici 28 agosto 1986, n. 1125: Modifiche ed integrazioni alle precedenti circolari n. 1959/85 e 1391/85, concernenti Sistemi di allarme e segnalazioni di pericolo per le dighe di ritenuta di cui al Regolamento approvato con D.P.R. 1363/59 - Testo unico ed aggiornato.
- [28] 1987, Circolare Ministro Interno Direzione Generale Protezione Civile 20 marzo 1987, n. 13 MI.PC. (87): Piani di emergenza per incidenti alle dighe di ritenuta di cui al regolamento approvato con D.P.R. 1363/59.
- [29] 1987, Circolare Ministro Lavori Pubblici 4 dicembre 1987, n. 352: Prescrizioni inerenti l'applicazione del regolamento sulle dighe di ritenuta approvato con D.P.R. 1363/59.
- [30] 1989, Legge 18 maggio 1989, n. 183: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
- [31] 1991, Legge 9 gennaio 1991, n. 9: Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.
- [32] 1991, Legge 9 gennaio 1991, n. 10: Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
- [33] 1991, Decreto Presidente Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85: Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi Tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- [34] 1993, Decreto Legislativo 12 luglio 1993, n. 275: Riordino in materia di concessione di acque pubbliche.
- [35] 1993, Decreto Presidente Repubblica 26 agosto 1993, n. 412: Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10.
- [36] 1994, Legge 5 gennaio 1994, n. 36: Disposizioni in materia di risorse idriche.
- [37] 1994, Decreto Ministeriale 19 aprile 1994, n. 701: Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari.
- [38] 1994, Decreto Legge 8 agosto 1994, n. 507: Misure urgenti in materia di dighe.
- [39] 1994, Legge 21 ottobre 1994, n. 584: Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe.
- [40] 1995, Circolare Ministero Lavori Pubblici 19 aprile 1995, n. US/482 Dighe di ritenuta Competenze in materia di vigilanza sulla progettazione, la costruzione e l'esercizio.
- [41] 1995, Decreto Presidente Repubblica 18 luglio 1995: Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino.
- [42] 1995, Legge 14 novembre 1995, n. 481: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.
- [43] 1995, Circolare Presidenza Consiglio dei Ministri 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806: Disposizioni attuative e integrative in materia di dighe.
- [44] 1996, Circolare Presidenza Consiglio dei Ministri 19 marzo 1996, n. DSTN/2/7019: Disposizioni inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti dighe.
- [45] 1998, Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.
- [46] 1998, Legge 24 aprile 1998, n. 128: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997).
- [47] 1999, Decreto Presidente Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238: Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della L. 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche.

- [48] 1999, Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79: Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
- [49] 1999, Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152: Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
- [50] 1999, Decreto Presidente Repubblica 2 settembre 1999, n. 348: Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere.
- [51] 2000, Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 258: Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128.
- [52] 2001, Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
- [53] 2002, Legge 1 agosto 2002, n. 166: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.
- [54] 2003, Decreto Presidente Repubblica 24 marzo 2003, n. 136: Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe RID, a norma dell'art. 91 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- [55] 2003, Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387: Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
- [56] 2004, Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 79: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali.
- [57] 2004, Legge 30 dicembre 2004, n. 311: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
- [58] 2004, Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti 17 dicembre 2004: Disciplina dei criteri di determinazione del contributo annuo da parte dei concessionari di dighe per l'attività di vigilanza e di controllo svolta dal R.I.D.
- [59] 2005, Legge 18 aprile 2005, n. 62: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.
- [60] 2005, Legge 31 maggio 2005, n. 88: Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali.
- [61] 2005, Legge 23 dicembre 2005, n. 266: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
- [62] 2006, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale.
- [63] 2006, Legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007, commi 344 388).
- [64] 2008, Decreto Legislativo 25 giugno 2008, n. 112: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
- [65] 2009, D.Dirett. 25 novembre 2009: Determinazione del sovracanone in tema di concessioni di derivazione d'acqua per produzione di forza motrice per il biennio 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2011.
- [66] 2010, Decreto Direttore Agenzia del Demanio 20 gennaio 2010: Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,55%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041, seconda e terza tranche.
- [67] 2010, Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n. 85: Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
- [68] 2010, Decreto Legislativo 31 maggio 2010, n. 78: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
- [69] 2010, Legge 4 giugno 2010, n. 96: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 2009.
- [70] 2010, Legge 30 luglio 2010, n. 122: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
- [71] 2010, Decreto Ministero Sviluppo Economico 10 settembre 2010: Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
- [72] 2011, Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
- [73] 2011, Schema di decreto legislativo in attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato

interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.

[74] 2011, Senato della Repubblica Italiana: Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 335.

B.2 NORMATIVA PROVINCIALE (TRENTO) O NAZIONALE A VALENZA LOCALE

- [75] 1859, Legge Impero 27 dicembre 1859, n. 227. (Keiserliches Patent von 20 december 1859).
- [76] 1869. Legge Impero 30 maggio 1869, n. 103: contenente le disposizioni riservate alla legislazione dell'Impero circa il diritto sulle acque.
- [77] 1870. Legge provinciale 28 agosto 1870, n. 64: sull'uso, condotta e sull'arginazione delle acque.
- [78] 1882. Legge Impero 15 marzo 1882, n. 39: concernente la modificazione ed il completamento del regolamento sulle industrie.
- [79] 1883. Ordinanza Ministero Giustizia 25 marzo 1883, n. 41: concernente gli allestimenti industriali per lo sviluppo e la conduzione dell'elettricità.
- [80] 1886, Permesso politico Imperial Regio Capitano Distrettuale di Trento 11novembre1886 n. 15895.
- [81] 1887, Ordinanza Ministero Commercio 7 ottobre 1887, n. 116: concernente la costruzione e l'utilizzazione di comunicazioni telefoniche in congiunzione ai telegrafi dello stato.
- [82] 1892, Permesso politico Imperial Regio Capitano Distrettuale di Trento 20 agosto 1892 n. 10354.
- [83] 1893, Approvazione Imperial Regio Capitano Distrettuale di Trento 2 gennaio 1893 n. 16489.
- [84] 1905, Ordinanza Ministero Finanze 28 aprile 1905 n. 72: concernente il conferimento, il prolungamento e la modificazione di concessioni per impianti privati di telefono (telegrafo) e di segnali elettrici.
- [85] 1907, Legge Impero 5 febbraio 1907, n. 26: colla quale è modificato e completato il regolamento sulle industrie.
- [86] 1909 Decisione Imperial Regio Capitano Distrettuale di Trento 3 novembre 1909 n. 5808.
- [87] 1948, Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5: Statuto speciale per il Trentino Alto Adige.
- [88] 1955, Disciplinare Ministero Lavori Pubblici Genio Civile 2 novembre 1955, n. 7022.
- [89] 1956, Decreto Presidente Repubblica 4 febbraio 1956, n. 393: concessione di derivazione alla Avisio S.p.A.
- [90] 1963, Decreto Ministro Lavori Pubblici 13 maggio1963, n. 1138: integrazione numero comuni rivieraschi.
- [91] 1963, Decreto Presidente Repubblica 16 maggio 1963, n. 709: Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della "Avisio", Società Industriale per Azioni.
- [92] 1969, Pacchetto delle misure a favore delle popolazioni altoatesine.
- [93] 1971, Decreto Ministro Lavori Pubblici 11 maggio 1971, n. 640.
- [94] 1972, Decreto Presidente Repubblica 31 agosto 1972, n. 670: Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige.
- [95] 1973, Decreto Presidente Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115: Norme di attuazione dello Statuto Speciale per il Trentino – Alto Adige in materia di trasferimento alle Province Autonome di Trento e Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione.
- [96] 1974, Decreto Presidente Repubblica 22 marzo 1974, n. 381: Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino – Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche.
- [97] 1977, Decreto Presidente Repubblica 26 marzo 1977, n. 235: Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino - Alto Adige in materia di energia.
- [98] 1978, Decreto Ministro Finanze 27 giugno 1978, n. 30313.
- [99] 1980, Legge Provinciale 15 dicembre 1980, n. 38: Interventi per la costruzione ed il potenziamento di impianti di produzione e trasporto di energia idroelettrica.

- [100] 1988, Delibera Giunta Provinciale 15 febbraio 1988, n. 961: convenzione con l'ENEL per la regolamentazione dei rapporti relativi al sub ingresso nelle concessioni e nel possesso degli impianti di Caoria, S. Silvestro, Val Schener e Moline
- [101] 1988, Delibera Giunta Provinciale 20 maggio 1988, n. 5504:trasferimento impianti idroelettrici di Caoria, S. Silvestro, Schener e Moline dalla SAVA all'ENEL.
- [102] 1998, Legge Provinciale 6 marzo 1998, n. 4: Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n.38 e 13 luglio 1995, n.7.
- [103] 1999, Decreto Legislativo 11 novembre 1999, n. 463: Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino
 Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica.
- [104] 2000, Nota Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche 15 dicembre 2000, n. 1488-TR-S109: istanza Primiero Energia S.p.A.
- [105] 2001, Delibera Giunta Provinciale 15 giugno 2001, n. 1527: Indirizzi applicativi delle norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di impianti afferenti grandi derivazioni a scopo idroelettrico posti a scavalco del territorio della Provincia e di altre Regioni limitrofe.
- [106] 2001, Determinazione Dirigente Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche 21 giugno 2001, n. 93: Istanza di data 12 settembre 2000 della Primiero Energia S.p.A.
- [107] 2002, Legge Provinciale 19 febbraio 2002, n. 1: Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002.
- [108] 2003, Delibera Giunta Provinciale 3 ottobre 2003, n. 2438: Approvazione del Piano energetico ambientale provinciale.
- [109] 2003, Piano energetico ambientale provinciale, Provincia Autonoma di Trento, Assessorato all'urbanistica, fonti energetiche e riforme istituzionali – Dipartimento Urbanistica e fonti energetiche, Servizio energia (approvato con delibera GP 2438/2003).
- [110] 2003, Determinazione Dirigente Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche 18 dicembre 2003, n. 196: Istanza di data 5 maggio 2003 della Primiero Energia S.p.A.
- [111] 2004, Determinazione Dirigente Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche 8 aprile 2004, n. 55: ENEL Produzione S.p.A. rilascio di variante non sostanziale al diritto di grande derivazione d'acqua.
- [112] 2004, Legge Provinciale 12 maggio 2004, n. 4: Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).
- [113] 2004, Legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10: Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia.
- [114] 2005, Determinazione Dirigente Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche 27 maggio 2005, n. 95: Nulla osta alla prosecuzione da parte di Primiero Energia S.p.A. nell'esercizio della concessione per grande derivazione idroelettrica relativa agli impianti di Val Schener e Moline.
- [115] 2005, Legge provinciale 6 dicembre 2005, n. 17: Disposizioni urgenti in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, modificative dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4.
- [116] 2005, Legge Provinciale 29 dicembre 2005, n. 20: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).
- [117] 2006, Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006: Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche, Parte III: Utilizzazione delle Acque Pubbliche.
- [118] 2006, Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006: Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche. Parte VIII: Norme di attuazione.
- [119] 2006, Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3: Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino. (Art. 39).
- [120] 2006, Decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289: Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.
- [121] 2006, Delibera Giunta Provinciale 7 dicembre 2006, n. 2617: Approvazione dello schema di accordo tra la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento per l'armonizzazione delle azioni di salvaguardia delle acque del Lago d'Idro e del fiume Chiese.

- [122] 2006, Decreto Presidente Provincia 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg: Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia provinciale per l'energia di cui all'articolo 39 della legge provinciale 16 giugno 2006, n.
- [123] 2006, Legge Provinciale 29 dicembre 2006, n. 11: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2007).
- [124] 2007, Legge provinciale 5 febbraio 2007, n. 1: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Provincia Autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio de3lla Provincia di Trento e della Regione Veneto.
- [125] 2007, Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 14: Modifiche alla legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e modifiche alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 in materia di Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG).
- [126] 2007, Legge Provinciale 21 dicembre 2007, n. 23: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2008).
- [127] 2008, Delibera Giunta Provinciale 30 dicembre 2008, n. 3332: Approvazione del programma di attività e del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2009-2011 dell'Agenzia provinciale per l'energia, ai sensi del DPP 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg.
- [128] 2009, Legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia Autonoma di Trento (Art 34).
- [129] 2010, Legge provinciale 5 ottobre 2010, n. 20: Modificazione della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda elettrica speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7).
- [130] 2010, Verbale di deliberazione Giunta Provinciale 22 ottobre 2010, n. 2422: Intesa con la Provincia Autonoma di Bolzano ai fini della concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico relativa alla centrale di San Floriano. Approvazione dell'accordo e di altre misure di coordinamento e di collaborazione con la Provincia Autonoma di Bolzano.
- [131] 2010, Deliberazione Giunta Provinciale 3 dicembre 2010, n. 2766: Direttive per l'attuazione delle disposizioni contenute nel protocollo d'intesa di data 30 luglio 2009 sottoscritto dal Presidente della Provincia di Trento e dal Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, relative al canone aggiuntivo di cui alla lettera a), del comma 15-quater dell'art. 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n.4.
- [132] 2010, Provvedimento Dirigente Agenzia provinciale per l'Energia 7 dicembre 2010, n. 33: Art. 1-bis 1, comma 15-quater, L.P. 6 marzo 1998, n. 4. Individuazione delle quote di riparto tra i Comuni e le Comunità di valle dei "canoni aggiuntivi" dovuti dai soggetti beneficiari delle proroghe delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ricadenti nei Bacini Imbriferi Montani della provincia, in attuazione della disciplina dettata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2766 del 3 dicembre 2010.
- [133] 2010, Provvedimento del Dirigente dell'Agenzia provinciale per l'Energia 10 dicembre 2010, n. 34: Modifica del proprio provvedimento n. 33 del 7.12.2010 avente ad oggetto "Art. 1 bis 1, comma 15-quater, L.P. 6 marzo 1998, n. 4. Individuazione delle quote di riparto tra i Comuni e le Comunità di valle dei "canoni aggiuntivi" dovuti dai soggetti beneficiari delle proroghe delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ricadenti nei Bacini Imbriferi Montani della provincia, in attuazione della disciplina dettata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2766 del 3 dicembre 2010".
- [134] 2010, Deliberazione Giunta Provinciale 23 dicembre 2010, n. 2982: Approvazione del protocollo d'intesa tra la Provincia di Trento ed il Consiglio delle Autonomie locali, in attuazione dell'articolo 1 bis 1, comma 15-septies, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (fascicolo n. 253D10S158).
- [135] 2010, Provvedimento del Dirigente dell'Agenzia provinciale per l'Energia 28 dicembre 2010, n. 35: Adozione del programma di attività 2011 e del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013, nonché del corrispondente documento tecnico di accompagnamento e specificazione dell'Agenzia provinciale per l'energia.
- [136] 2010, Deliberazione Giunta Provinciale 30 dicembre 2010, n. 3088: Approvazione del piano di cessione dell'energia elettrica di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 670/1972 per il 2011, ai sensi dell'articolo della l.p. 6 marzo 1998, n. 4 e s.m. (fascicolo n. 248D10S158).
- [137] 2010, Delibera Giunta Provinciale 30 dicembre 2010, n. 3105: Identificazione della concessione di piccola derivazione d'acqua del fiume Avisio a scopo idroelettrico di Stramentizzo, già facente capo alla concessione di grande derivazione idroelettrica di San Floriano. Accordo sottoscritto il 29 ottobre 2010 tra le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 26-ter della l.p. 4/1998 e s.m.
- [138] 2011 Provvedimento del Dirigente dell'Agenzia provinciale per l'Energia 25 gennaio 201, n. 3: Integrazione dei provvedimenti nn. 33 e 34/2010. Individuazione delle quote di riparto tra le Comunità di valle dei "canoni aggiuntivi"

di cui all'art. 1 bis 1, comma 15 quater, lettera e), della L.P. 6 marzo 1998, n. 4, in attuazione della delibera G.P. n. 2982 del 23 dicembre 2010.

B.3 NORMATIVA EUROPEA

- [139] 1992, Trattato che istituisce la Comunità europea 24 dicembre 1992 Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea.
- [140] 1996, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio19 dicembre 1996, n. 96/92/CE: concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
- [141] 2001, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE: sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
- [142] 2003, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, n. 2003/54/CE: relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE.
- [143] 2006, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE: relativa ai servizi nel mercato interno (Direttiva Bolkenstein).
- [144] 2008, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea 9 maggio 2008 Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- [145] 2009, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE: sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE(Testo rilevante ai fini del SEE).
- [146] 2009, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, n. 2009/72/CE: relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE.

B.4 SENTENZE, OSSERVAZIONI, PARERI, DELIBERE, NOTE E RICORSI (ECC.)

- [147] 2002, Osservazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 21 marzo 2002, n. AS233: concessioni per lo sfruttamento di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
- [148] 2002, Sentenza Corte costituzionale 20 dicembre 2002, n. 533: nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 6, commi 1 e 2, e 44 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 dicembre 2001, n. 19, promossi con ricorsi della Regione Veneto e del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 5 e l'8 marzo 2002, depositati in cancelleria il 14 e il 18 successivi, ed iscritti al n. 25 e n. 28 del registro ricorsi 2002.
- [149] 2004 Parere motivato Commissione Europea 7gennaio 2004: indirizzato alla Repubblica italiana a titolo dell'articolo 226 del trattato che istituisce la Comunità europea a causa di talune condizioni discriminatorie in materia di attribuzione di concessioni idroelettriche.
- [150] 2005 Sentenza Corte costituzionale 6 aprile 2005, n. 133: nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della Delib.G.P. 15 giugno 2001, n. 1527, Provincia autonoma di Trento, recante "Indirizzi applicativi delle norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di impianti afferenti grandi derivazioni a scopo idroelettrico posti a scavalco del territorio della Provincia e di altre Regioni limitrofe" e della determinazione del dirigente del servizio utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia di Trento 21 giugno 2001, prot. n. 93, recante "Istanza di data 12 settembre 2000 della Primiero Energia S.p.A. intesa ad ottenere il nulla osta all'acquisizione, per subingresso all'Enel S.p.A., della titolarità della concessione per grande derivazione idroelettrica relativa agli impianti di Val Schener e Moline con derivazione dai torrenti Cismon e Vanoi (Provincia di Trento) e Val Rosna (Provincia di Belluno), ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775, dell'art. 1-bis del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 e dell'art. 14 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381", promosso con ricorso della Regione Veneto, notificato il 20 agosto 2001, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 29 del registro conflitti 2001.
- [151] 2007 Sentenza Corte costituzionale 14 novembre 2007, n. 378: Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 14 e 15, 9, commi 2, 3 e 11, 10 e 15, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizi antincendio, lavori pubblici e caccia), della legge della Provincia autonoma di Trento 6 dicembre 2005, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, modificative dell'artt. 1 bis 1

- della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4), e dell'art. 1, commi da 483 a 492, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2006), promossi con due ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri e con un ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificati il 15 febbraio 2005, il 12 gennaio e il 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 22 febbraio 2005, il 18 gennaio e il 3 marzo 2006 ed iscritti al n. 26 del registro ricorsi 2005 ed ai nn. 1 e 40 del registro ricorsi 2006.
- [152] 2008, Sentenza Corte costituzionale 18 gennaio 2008, n. 1: Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 483 a 492, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2006), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, notificati il 22, il 24 e il 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 3 e 4 marzo 2006 ed iscritti ai nn. 28, 35, 36, 39 e 41 del registro ricorsi 2006.
- [153] 2008, Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 24 gennaio 2008, n. C9090: Dolomiti Energia-Edison/Ramo d'azienda di Edison.
- [154] 2008, Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 19 giugno 2008, n. C9306: ENEL Produzione Dolomiti Energia/Hydro Dolomiti ENEL.
- [155] 2008, Sentenza Corte costituzionale 29 dicembre 2008, n. 443: Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della deliberazione n. 4025 del 26 novembre 2007 della Provincia autonoma di Bolzano, recante «Preavviso ai sensi dell'art. 25 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 ai concessionari di grandi derivazioni per la produzione di energia elettrica», promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento notificato il 28 gennaio 2008, depositato in cancelleria il 29 gennaio 2008 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra enti 2008.
- [156] 2009, Sentenza Corte costituzionale 13 novembre 2009, n. 296: Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), promosso dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il 5-11 agosto 2008, depositato in cancelleria l'8 agosto 2008 ed iscritto al n. 43 del registro ricorsi 2008.
- [157] 2010, Osservazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 16 aprile 2010, n. AS680: regolamentazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e disciplina della costruzione ed esercizio dei relativi impianti.
- [158] 2010, Osservazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 23 luglio 2010, n. AS730: rinnovo di concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico.
- [159] 2010, Ricorso alla Corte Costituzionale della Regione Liguria Reg. ric. n.102/2010: contro l'art. 15, commi 6-ter, lett. b) e d); 6-quater.
- [160] 2010, Ricorso alla Corte Costituzionale della Regione Emilia-Romagna Reg. ric. n.106/2010: contro l'art. 15, comma 6-quater.
- [161] 2011, Nota Commissione Europea 14 marzo 2011, n. C(2011) 1450 def: costituzione in mora infrazione n. 2011/2026 – concessioni idroelettriche.

B.5 BILANCI SOCIETA'

- [162] 2010, Bilancio ordinario d'esercizio, data chiusura esercizio 31 dicembre 2009, Primiero Energia S.p.A. Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle CCIAA.
- [163] 2010, Bilancio d'esercizio 2009, Dolomiti Energia S.p.A.
- [164] 2011, Bilancio d'esercizio 2010, Dolomiti Energia S.p.A.
- [165] 2011, Bilancio ordinario d'esercizio, data chiusura esercizio 31 dicembre 2010, Dolomiti Edison Energy S.r.l. -Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle CCIAA.
- [166] 2011, Bilancio ordinario d'esercizio, data chiusura esercizio 31dicembre 2010, Hydro Dolomiti Enel S.r.l. Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle CCIAA.
- [167] 2011, Relazione finanziaria 2010, bilancio consolidato, Edison S.p.A.
- [168] 2011, Bilancio consolidato 2010, Enel S.p.A.

B.6 SITI INTERNET

- [169] "Primiero Energia S.p.A.", http://www.primieroenergia.com/, aprile 2011.
- [170] "Primiero Energia S.p.A. Progetto di subentro nella titolarità e nella gestione degli impianti di Caoria, Moline, S. Silvestro e Val Schener", http://www.primieroenergia.com/progetto04.php, aprile 2011.
- [171] "Primiero Energia S.p.A. Area informativa, Certificazione EMAS", http://www.primieroenergia.com/emas.php, aprile 2011.
- [172] "BIM Consorzio Comune dell'Adige, Il territorio", http://www.bimtrento.it/italian/il_territorio.php, marzo 2011.
- [173] "BIM Consorzio Comune dell'Adige, La centrale di Ponte Cornicchio", http://www.bimtrento.it/italian/PonteCornicchio.php, gennaio 2011.
- [174] "Dolomiti Energia S.p.A. Soci di Dolomiti Energia S.p.A.", http://www.dolomitienergia.it/page36.do? link=oln389a.redirect&seu105a.oid.set=120, aprile 2011.
- [175] "Pensa Italia Trentino Alto Adige", http://www.pensaitalia.com/regione.asp?id_regioneitalia=15, marzo 2011.
- [176] "Altra Tecnica Cinema Prealpi", http://www.altratecnica.it/indicemiscellaneanuova/miscellaneaindicegenerale/
 prealpi/SitiPrea2009/cinemaprealpia/prealpi_cap2.7_ott_2006.html, maggio 2011.
- [177] "Provincia Autonoma di Bolzano Comunicati stampa, Centrale di San Floriano, concessione assegnata alla SEL", http://www.provincia.bz.it/usp/285.asp?aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=347680, maggio 2011.
- [178] "SEL AG: Azienda Comunicato stampa, Assegnata la concessione per S. Floriano/Egna", http://www.sel.bz.it/it/lazienda/stampa/comunicati-stampa/communicati-stampa-dettaglio/article/konzession-fuer-st-florianneumarkt-vergeben.html, maggio 2011.
- [179] "Nonsolofole SEL si aggiudica anche S. Floriano", http://www.nonsolofole.it/?p=46053, maggio 2011.
- [180] "Edison S.p.A. Capitale e azionariato", http://www.edison.it/it/investor-relations/capitale-e-azionariato.shtml, giugno
- [181] "Ambiente Trentino Nasce CH2OICE, l'etichetta europea che certifica l'idroelettrico", http://www.ambientetrentino.it/articolo-414-nasce-ch2oice-letichetta-europea-che-certifica-lidroelettrico.html, giugno 2011
- [182] "ZeroEmission News CH2OICE, il marchio dell'idroelettrico 100% sostenibile", http://www.zeroemission.tv/Eventi/CH2OICE,-il-marchio-dell%26%23039%3Bidroelettrico-100%25-sostenibile/news/11250.phtml, giugno 2011.
- [183] "WWF Italia Nasce CH2OICE, l'etichetta europea che certifica l'idroelettrico", http://www.wwf.it/client/ricerca.aspx?root=27258&content=1, giugno 2011.
- [184] "Wikipedia Diga del Gleno", http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Diga_gleno.jpg, giugno 2011.
- [185] "Wikipedia Diga del Gleno", http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Gleno_Dam_02.JPG?uselang=it, giugno 2011.

B.7 LIBRI, RIVISTE, ARTICOLI DI GIORNALE E DOCUMENTAZIONE VARIA

- [186] 1910, Fascicolo Centrale San Mauro (TN), Telegramma da Vienna.
- [187] 1911, E. Lanzerotti, Memoriale a S.E. il Ministro del Commercio in Vienna, sulla convenienza e necessità di esportare una gran parte dell'energia elettrica derivante dalle forze idrauliche trentine (250.000 Cavalli vapore), Trento, U.T.I.E., 1911.
- [188] 1916, E. Lanzerotti, Le nostre miniere trentine del Carbon bianco e la loro utilizzazione, Varallo Sesia, Tip. Alfredo Martelli 1916
- [189] 1954, Smirrel Serbatoi Montani per Irrigazione ed Elettricità, "Impianto alto Travignolo, Progetto di massima", luglio 1954.
- [190] 1957, G. Venzo, Ricerche geologiche relative all'impianto idroelettrico di S. Floriano d'Egna (Bolzano), Milano, Società Editrice Riviste Industrie Elettriche, 1957.

- [191] 1969, Pacchetto delle misure a favore delle popolazioni altoatesine.
- [192] 1981, G. Andreatta, S. Pace, La Provincia autonoma di Trento, Itinerario nell'Autonomia, Trento, Arti Grafiche Saturnia S.a.s., 1981.
- [193] 1983, L. Azzolini, R. Colletti, M. Lando, Energia nel Trentino, il lungo cammino dell'autonomia, Trento, Temi, 1983.
- [194] 1987, R. P. Bazzanella, Storia di Stramentizzo, un paese minuscolo, ma ricco di storia e tradizioni, Trento, Bi Quattro Editrice, 1987.
- [195] 1991, A. Pompermaier, G. Pegoretti, Le piccole centrali idroelettriche, aspetti economici e normativi, Tesi di laurea, Università di Trento, 1991.
- [196] 1993, A. Innocenti, A. Leonardi, Nascita e primo sviluppo delle società idroelettriche nell'area sudtirolese, Tesi di laurea, Università di Trento, 1993.
- [197] 1998, N. Forlenza, La centrale idroelettrica di Serso 1893, Ed. ASP Pergine. (TN)
- [198] 2000, Enel Produzione, Dichiarazione ambientale 2000. Centrali idroelettriche del sito Avisio, Trento, Enel Produzione, 2000.
- [199] 2003, V. Maugliani, "Elementi salienti del disastro della Diga del Gleno ed evoluzione della Normativa Italiana sulle dighe", Convegno commemorativo dell'80° anniversario del disastro della Diga del Gleno, Vilminore di Sclave (BG), 14 novembre 2003.
- [200] 2004, Energy Information Administration / US Department of Energy, Internationale Energy Outlook, 2004.
- [201] 2004, AA.VV., Energia e sviluppo in area alpina Secoli XIX XX, Franco Angeli Edizioni.
- [202] 2005, AA.VV., Più energia per tutti. Perché la concorrenza funziona, Soveria Mannelli (CZ), Rubettino Editore, Leonardo Facco Editore, 2005.
- [203] 2005, S. G. Loffi, La Polizia delle acque, ovvero dell'acqua utilizzata, Cremona, Consorzio Irrigazioni Cremonesi, 2005.
- [204] 2005, G. B. Zorzoli, Il mercato elettrico. Dal monopolio alla concorrenza, Gravellona Toce (VB), Franco Muzzio Editore di Gei S.r.l., 2005.
- [205] 2006, S. G. Loffi, Sull'antico uso delle acque ... pubbliche quando, perché e come 'agisce' il trentennio 1854 1884, con l'aggiunta di alcune conseguenti considerazioni, Cremona, Consorzio Irrigazioni Cremonesi, 2006.
- [206] 2006, G. Marzi, Concorrenza e regolazione nel settore elettrico, Pisa, Carocci editore S.p.A., 2006.
- [207] 2008, C. Dominici, L'Autonomia in Trentino. Percorso storico, legislativo, culturale e risvolti attuali dell'Autonomia del Trentino, Rovereto (TN), Edizioni Osiride, 2008.
- [208] 2008, Provincia Autonoma di Trento, Acquaenergia, Storia e catalogazione delle centrali idroelettriche del Trentino, Mostra a cura di Angelo Longo e Claudio Visintainer, Trento, esaExpo S.r.l., 2008.
- [209] 2008, M. Pontoni, Le centrali idroelettriche al Trentino, da "Il Trentino", Rivista della Provincia Autonoma di Trento, marzo 2008, n. 282.
- [210] 2008, F. Sini, Persone e cose: res communes omnium. Prospettive sistematiche tra diritto romano e tradizione romanistica, Sassari, Diritto e storia Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana, n.7/2008.
- [211] 2008, Enel Produzione, "Completato l'accordo Enel Dolomiti Energia per lo sviluppo congiunto del settore idroelettrico nella provincia di Trento", Comunicato 25 luglio 2008 n. 2138.
- [212] 2008, AA.VV., Questione energetica e costituzione delle New-Co tra Dolomiti Energia S.p.A. e Enel/Edison, Incontro informativo 10 settembre 2008, Sala Aurora Palazzo Trentini (TN).
- [213] 2008, Pubblicazione Europ.a., n. 12, Supplemento della rivista "Il Trentino", rivista della Provincia Autonoma di Trento, dicembre 2007, n. 280.
- [214] 2008, Terna S.p.A., Confronti internazionali.
- [215] 2008, Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A., Impianti a fonti rinnovabili immagini e dati informativi, Roma, Arti Grafiche Tilligraf Srl.
- [216] 2009, Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A., Impianti a fonti rinnovabili rapporto statistico, Roma, Arti Grafiche Tilligraf Srl.
- [217] 2009, Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A., Impianti a fonti rinnovabili nelle regioni italiane, Roma, Arti Grafiche Tilligraf Srl.
- [218] 2009, Terna S.p.A., Produzione di energia elettrica in Italia.
- [219] 2010, A. Gerola, Rideterminazione delle rendite catastali degli impianti idroelettrici, 2010.

- [220] 2010, Elenco delle concessioni di Grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico in Provincia di Trento al 21 dicembre 2010, Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche Provincia autonoma di Trento.
- [221] 2010, C. Tucci, "Affondo dell'Antitrust sulle concessioni idroelettriche", 23 luglio 2010.
- [222] 2010, Consorzio dei Comuni BIM Adige Trento, "Energia e territori di montagna la produzione idroelettrica e il ruolo dei Consorzi dei BIM. Problemi e prospettive", Palarotari di Mezzocorona (TN), 10 settembre 2010.
- [223] 2010, Visura camerale ordinaria della società SF Energy S.r.l., Registro Imprese Archivio ufficiale delle CCIAA, Trento.
- [224] 2010, Quadro dei dati economico finanziari, degli investimenti e dei risultati gestionali delle società, delle fondazioni, degli enti e delle agenzie della Provincia. 5 novembre 2010.
- [225] 2011, scheda FinDolomiti Energia S.r.l., Comune di Trento.
- [226] 2011, Accordo per l'accatastamento delle centrali idroelettriche, Servizio Catasto della Provincia autonoma di Trento.
- [227] 2011 Corriere del Trentino 24 marzo 2011.
- [228] 2011 Trentino 24 marzo 2011.
- [229] 2011 l'Adige 25 marzo 2011 pag 9.
- [230] 2011 Corriere del Trentino 29 marzo 2011.
- [231] 2011 l'Adige 30 marzo 2011 pag 7.
- [232] 2011 l'Adige 31 marzo 2011 pag 9.
- [233] 2011 l'Adige 20 maggio 2011 pag 7.
- [234] 2011 l'Adige 26 giugno 2011 pag 21.
- [235] 2010 R. Caldon, "Impianti di produzione dell'energia elettrica, Dispense delle lezioni".